Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

MANUALE

sul

PROCESSO PENALE GENERALE AUSTRIACO

CONTENENTE

IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PENALE DEL 29 LUGLIO 1853
LE LEGGI ED ORDINANZE RELATIVE
ESTESE ILLUSTRAZIONI, E VARII CASI DI DIRITTO

Opera

DI W. T. FRÜHWALD

Consigliere dell' I. R. Tribunale provinciale di Vienna

TRADOTTA E CORREDATA DI ANNOTAZIONI ED APPENDICE

DA FRANCESCO DOTT. ZANGIACOMI

Sostituto Procuratore di Stato in Padova.

VENEZIA
PREMIATA TIPOGRAFIA DI GIO. CECCHINI
1855.

Digitized by Google

Digitized by Google

All' Illustriss. e Chiariss. Signore

LUIGI DALLA ROSA

I. R. Procuratore Superiore di Stato

IN VENEZIA.

Chiamato per **Superiore Benignità** *nelle funzioni del Pubblico Ministero, che per* **CLEMENTISSIMA SOVRANA GRAZIA** *venne fra noi recentemente attuato, parvemi di far cosa non disdicevole all' Ufficio impartitomi, fors' anco non disutile per coloro, cui interessa lo scopo eminente della Giustizia punitiva, l' occuparmi della versione del Manuale sul Processo penale austriaco dell'* **I. R. Sig. Consigliere Frühwald.** *Ommesse però le di* **Lui** *formule, già pubblicate dall'* Eco dei Tribunali, *trovai d' altronde necessario di notare le norme attinenti al Regolamento del 29 luglio 1853, emanate dietro la compilazione dell' opera, ed altre vigenti nel Regno lombardo-veneto, ogni volta che le singole disposizioni lo richieggono. E per meglio raggiungere il fine propostomi, riportai in via d' appendice un sunto, riordinato dal* **dotto Autore**, *della Venera-*

Digitized by Google

tissima Patente Imperiale 3 *maggio* 1853 *sulla trattazione degli affari presso i Giudizii penali, indi per esteso le Istruzioni, da* **Esso** *pure elaborate, pei detti Giudizii e per le Procure di Stato, emesse con le Ossequiate Ordinanze dell'Eccelso Ministero della Giustizia* 16 *giugno e* 3 *agosto* 1854, *non che la Rispettata Ordinanza Ministeriale del* 28 *gennaio* 1855 *sulle visite dei cadaveri, coll'aggiunta di una tavola sinottica e d'un indice alfabetico generale.*

Nel mettere pertanto alla luce questo tenue lavoro, oso fregiarlo del nome di **Lei, Illustrissimo Signor Procuratore Superiore,** *per darle una testimonianza del profondo mio ossequio, e della viva premura, che prendo per una Istituzione, cui* **Ella** *si degnamente presiede, e che giova cotanto al maggior pubblico bene.*

Il Traduttore.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

Il favore con cui fu accolto il mio « *Manuale sul Codice penale austriaco* », m' incoraggiò a rendere di pubblico diritto un'opera basata agli stessi principii sul « *Processo penale austriaco* ».

Ebbi in ciò principalmente cura di offrire al giudice, al procuratore di stato, al difensore ed in ispecialità all' inquirente, cui viene affidata la direzione della parte più difficile del processo, l' indicazione più esatta che fosse possibile sul modo di contenersi nei diversi casi, onde raggiungere i loro scopi rispettivi nella via più sicura e più facile. In questo Manuale devono essi specialmente rinvenire sui loro Uffici importanti tutta quella istruzione, che può essere esposta in un' opera, ed equivalere pei medesimi quasi all'aver assistito di persona al processo.

A tal fine vi sono compresi il testo del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, le altre Leggi ed Ordinanze, che sono in vigore, e servono di illustrazione e completamento al medesimo; una spiegazione succinta di dette leggi; una istruzione estesa sopra tutte quelle precauzioni e vantaggi nell'esercizio delle funzioni del giudice, i quali non possono essere determinati con disposizioni positive, nè venir appresi che con la pratica; e le formule delle spedizioni e protocolli occorrenti.

L' indice alfabetico unitovi agevolerà finalmente l'uso di quest' opera a chi è ancor poco istrutto nel nuovo Regolamento di procedura penale.

Digitized by Google

Possa quindi il presente lavoro giovare a molti di quelli che si dedicheranno alle materie penali, nell' adempimento delle varie loro mansioni, quanto rilevanti, altrettanto ardue e di grande responsabilità.

Vienna, l'ultimo Febbraio 1854.

W. T. FRÜHWALD.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

I.

Breve storia della legislazione austriaca sul Processo penale.

La storia della procedura penale in Austria è pressochè eguale a quella del diritto penale materiale. Sorta tale procedura dalla tedesca più antica, fu regolata mediante numerose consuetudini, statuti municipali e simili, ben più della tedesca comprendeva però massime di pubblicità, oralità, accusa e difesa.

Il Regolamento criminale dell'Imperatore Massimiliano I, in data 30 novembre 1499 pel Tirolo, ordina, che il Giudizio convocato debba esser composto di dodici giudici, alla cui presenza è da costituirsi l'accusato.

Quello del medesimo Imperatore 31 agosto 1514 pell'Austria inferiore stabilisce qual regola il sistema di accusa con la difesa dell'accusato a mezzo del proprio Signore patrimoniale, o del di lui impiegato durante tutto il processo, e determina che la Corte abbia a constare di sette giudici, avanti i quali eran da assumersi tutti gli atti. Simili disposizioni sono contenute nel Regolamento dell'Imperatore Ferdinando I del 18 febbraio 1535 per la Carniola, e 1.° ottobre 1559 per l'Austria superiore. Nel 12 gennaio 1540 comparve pure una nuova edizione di quello dell'Imperatore Massimiliano pell'Austria inferiore. I principii sulla difesa dell'accusato sono meglio stabiliti nel Regolamento del Duca Carlo II per la Stiria dell'anno 1574 e per la Carinzia del 1577. Le massime fondamentali sono l'accusa mediante un procuratore dello Stato, e la difesa dell'accusato a mezzo del Signore patrimoniale, o del di lui impiegato, ovvero d'un patrocinatore dei poveri; l'esclusione del processo scritto nei casi dei misfatti più gravi, di quelli cioè, pei quali era comminata la pena

Digitized by Google

di morte; negli stessi casi la composizione della Corte con tredici giudici ed in altri almeno con sette, innanzi ai quali dovea sempre aver luogo tutto il processo; la fissazione della seduta finale, che nei casi predetti dei misfatti più gravi era pubblica, mentre in altri pubblicamente seguiva soltanto l'intimazione della sentenza.

Questi principii vennero mantenuti in vigore anche nei Regolamenti di Ferdinando II pell'Austria superiore del 18 gennaio 1627 e di Ferdinando III pell'Austria inferiore del 30 dicembre 1656. L'ultimo regola il processo penale secondo il civile, accorda all'accusato l'assistenza d'un avvocato, ordina che il Giudizio abbia a constare di tredici giudici, i quali aveano da sentire l'accusato e pronunziare la sentenza, salvo a lui il ricorso.

Si cangiarono poscia le viste della legislazione. Già il Regolamento dell'Imperatore Leopoldo I pell'Austria superiore del 1.° agosto 1675, comunque confermi nel resto le disposizioni del Ferdinandeo predetto, ommette l'interrogatorio dell'accusato, ordina la prolazione della sentenza in base d'una relazione sulle risultanze processuali e della lettura dei protocolli assunti, e nei casi più importanti la subordinazione degli atti ad un Giudizio superiore per la di lui decisione.

I principii del puro processo inquisitorio sorgono più chiari nel Regolamento per la Boemia, Moravia e Slesia di Giuseppe I, il quale ebbe a determinare che il giudice avesse a fungere anche le parti di accusatore e di difensore, e la nuova edizione di detto Regolamento comparsa sotto Maria Teresa nel 22 luglio 1765 non vi cangiò alcuna disposizione essenziale.

Quando poi dalla medesima Imperatrice con la « *Constitutio criminalis* » 31 dicembre 1768 fu pubblicato il primo Codice penale generale per tutto l'Impero austriaco, eccettuati i paesi Ungarici, venne posto in esecuzione negli Stati ereditarii il puro processo inquisitorio, distrutta qualsiasi traccia della difesa dell'accusato e d'un processo orale, ritenute nel giudice le mansioni di accusatore e difensore; la tortura fu per altro abolita nel 1776 dalla magnanimità della stessa Imperatrice.

Seguita quindi mediante il Codice penale generale dell'Imperatore Giuseppe II la divisione delle azioni punibili in « *delitti criminali e politici* », fu prescritta una procedura propria per ciascuna specie di dette azioni, mentre nel 12 febbraio 1787 fu emessa una « *Istruzione per le Autorità politiche sopra l'inquisizione, decisione ed esecuzione contro un accusato d'un delitto politico* » e nel 1.° giugno 1788 il « *Regolamento criminale* ».

Digitized by Google

Con queste leggi non furono mutati i principii essenziali della procedura Teresiana, comunque l'umano sentimento dell'Imperatore avesse persino fatto abolire nella legislazione penale materiale la pena di morte. Tolto però un gran numero di trasgressioni alla giurisdizione ordinaria, fu assegnato pel processo alle Autorità politico-amministrative.

Queste disposizioni della legislazione di Giuseppe II quanto alla maggior parte dei punti sostanziali passarono invariate nel Codice penale del 17 gennaio 1796 introdotto provvisoriamente nella Galizia Occidentale, e finalmente nel « *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche* » pubblicato nel 3 settembre 1803 dall'Imperatore Francesco I. Questo Codice si divide in due parti, la prima comprende i delitti e la procedura pei medesimi; la seconda le gravi trasgressioni di polizia e la procedura relativa.

Le numerose leggi ed ordinanze posteriormente emanate, delle quali la più importante è la Sovrana Patente 6 luglio 1833 sulla prova nascente dal concorso delle circostanze, servirono unicamente a sciogliere dubbii insorti, o a dilucidare qualche disposizione; nulla variarono nei principii fondamentali di procedura, per cui rimase la mancanza di difesa, ammessa soltanto nel ricorso contro la sentenza, e fu conservato il processo in iscritto e segreto.

Mentre il Codice penale del 1803 restò in vigore nelle così dette vecchie provincie austriache fino alla introduzione del Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, di cui dirassi più sotto, nelle altre, che formarono per alcuni anni parte del Regno d'Italia, fu introdotta una legge sulla procedura penale, che merita d'essere particolarmente menzionata. È questa l'eccellente « *Codice di procedura penale pel Regno d'Italia* » dell'8 settembre 1807, che prescrisse il processo accusatorio con pubblico ministero e piena difesa, oralità nel dibattimento finale, pubblicità, comunque limitata, dello stesso, la decisione mediante giudici giurisperiti, e tre forme di sentenze sulla questione della reità. Questa legge importante, che entrò in vigore nel 14 ottobre 1807 in tutto il Regno d'Italia, ebbe forza nel Regno lombardo-veneto fino alla riattivazione del Codice penale austriaco dell'anno 1803, che avvenne nelle provincie venete il 1.° luglio 1813 e nella Lombardia il 1.° gennaio 1816. Detta legge s'avea già acquistato il favore della pubblica opinione, e lasciò non poco desiderio di sè, quando venne abolita.

Come sopra pertanto era lo stato della procedura penale

Digitized by Google

austriaca nel 1848, quando si conobbe, che singole prescrizioni poco giovavano. Tuttavia con Sovrana Risoluzione 22 maggio 1848 fu abolito il castigo corporale quale pena disciplinare per mendaci palesi, ostinazione nel silenzio ed alienazione mentale simulata, venne estesa la possibilità della inquisizione a piede libero, migliorata la sorte degl'inquisiti arrestati e limitata la trasmissione delle sentenze d'ufficio ai Giudizii superiori. Con Sovrana Ordinanza 11 ottobre 1849 fu regolata la procedura nelle perquisizioni domiciliari, e con la Ministeriale 27 dicembre successivo fu assegnata la competenza delle Autorità giudiziarie anche quali Istanze superiori in casi di gravi trasgressioni di polizia.

Una completa riforma della procedura penale ebbe luogo col Regolamento provvisorio pubblicato con la Patente Imperiale 17 gennaio 1850 N. 25 del Bollettino generale, che fu attivato nel 1.° luglio susseguente nell'Austria inferiore e superiore, nel Salisburghese, nella Stiria, Carinzia, Carniola, Trieste, Istria, Gorizia, Gradisca, Tirolo e Vorarlberg, Boemia, Moravia e Slesia. Basato alla pubblicità, oralità e procedura accusatoria introdusse il giudizio per giurati riguardo ai più gravi delitti e per giudici giurisperiti quanto a tutti gli altri reati; richiamò in vita l'istituto della Procura di Stato, e concesse all'accusato insieme ad una ampla difesa anche durante l'inquisizione, tutta la libertà compatibile con lo scopo della medesima.

Comunque questa nuova legge contenesse sì essenziali miglioramenti dell'antecedente procedura penale, si conobbe tuttavia non essere conveniente la sua introduzione in tutto l'Impero specialmente per l'istituto dei giurati e l'assoluta pubblicità.

Onde quindi attuare la grande e benefica idea dell'unità del diritto in tutto l'Impero, **S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I** nei principii fondamentali per le istituzioni organiche stabiliti col Veneratissimo Viglietto di Gabinetto 31 dicembre 1851 N. 4 del Boll. gen. del 1852, riguardo alla futura procedura penale si è degnata di determinare le seguenti massime:

25. Per le contravvenzioni e pei delitti, in quanto questi ultimi siano assegnati agli Ufficii distrettuali, ha luogo la procedura inquisitoria nella forma più semplice possibile.

26. In quegli affari penali, che debbono trattarsi dai Giudizii collegiali, si dovrà osservare il principio fondamentale dell'accusa, della nomina di un difensore per l'accusato e dell'oralità nella procedura finale.

27. La procedura non è pubblica, ma nella procedura orale

Digitized by Google

in prima istanza si concede all'accusato con permesso del presidente, ed al presidente il diritto di permettere l'accesso di uditori fino ad un determinato numero.

28. L'accusa deve essere prodotta dalla Procura di Stato, la cui sfera d'attività deve limitarsi al processo penale.

29. I Giudizii per giurati dovranno essere soppressi.

30. Le sentenze dovranno essere proferite soltanto da giudici che abbiano sostenuti i prescritti esami. Le formule di sentenza in oggetti penali sono: « colpevole », « non colpevole » « assolto dall'accusa ».

31. Presso le Corti superiori e la Corte suprema di giustizia è ammessa soltanto la procedura in iscritto.

In esecuzione di questi principii coll'Ordinanza Imperiale 11 gennaio 1852 N. 5 del Boll. gen. fu disposto, che per tutti i reati, che erano demandati alle Corti d'assise, il dibattimento si facesse innanzi alle Corti di giustizia, le quali avessero a decidere in un consesso formato da cinque giudici e da un preside; e colla Ordinanza del Ministero della Giustizia del 12 detto N. 6 fu ridotta la pubblicità delle procedure penali alla misura espressa al § 27 del Sovrano Viglietto sullodato. Finalmente all'introduzione del nuovo Codice penale del 27 maggio 1852, coll'Ordinanza Imperiale dello stesso giorno N. 119, per que' paesi, ove vigeva il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, fu pure introdotta una procedura speciale pei crimini di alto tradimento e di offesa alla Maestà Sovrana, con la quale fu assegnata l'inquisizione e la decisione al Tribunale provinciale della Capitale del Dominio, ed ordinato che detta decisione debba essere pronunciata in un collegio di nove giudici.

Durante tutti questi cangiamenti nel *Regno lombardo-veneto*, nella *Dalmazia* e nella *Galizia* rimase in vigore la procedura regolata dal Codice penale del 1803 e dalle disposizioni posteriori ad essa relative, la quale fu estesa pure alla Transilvania coll'Ordinanza Imperiale 27 maggio 1852 N. 121 del Bollett. gen.

Nel Regno d'*Ungheria* propriamente detto, nella *Croazia* e *Slavonia*, nel *Banato di Temes* e nel *Voivodato di Serbia* rimasero imperanti, siccome espressamente confermate, le basi, che *vi erano già in* corso *da secoli*, del processo penale accusatorio scritto con accusatore pubblico e difesa dell'accusato.

Parimenti nel Granducato di Cracovia continuarono a sussistere le norme vigenti regolate secondo la procedura penale francese.

Digitized by Google

Mentre quindi il nuovo Regolamento di procedura penale stabilisce la *forma accusatoria* almeno pel dibattimento finale nei casi importanti, la contemporanea *trattazione orale* in prima istanza innanzi ai giudici, che devono proferire la sentenza; mentre del pari accorda il più libero sviluppo alla *difesa* dell'accusato, ed una *pubblicità* corrispondente al vero bisogno, non fa che ritornare a quelle basi, che vigevano negli Stati ereditarii tedeschi da molti secoli fino al passato, le quali giammai cessarono d'aver forza nelle provincie ungheresi, e che nelle italiane devono venir salutate con tanto maggior gioia, in quanto che gli stessi principii fondamentali nel periodo scorso della loro sussistenza furono accolti dal genio della popolazione con fiducia, riverenza ed amore.

II.

Fonti del processo penale austriaco.

La *fonte principale* delle disposizioni sovra il processo penale austriaco è il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 N. 151 del Boll. gen., giacchè l'art. II della Patente promulgatoria pone fuori di vigore *tutte* le prescrizioni, che riguardo alla procedura penale ed alla competenza giudiziaria sussistevano finora nelle diverse provincie dell'Impero.

Ma il detto Regolamento di procedura penale si richiama a più Leggi ed Ordinanze, che non sono contenute nel medesimo, in parte già sussistenti ed in parte ancora da emettersi, per lo che le prime continuano a rimanere in vigore.

Queste Leggi ed Ordinanze sussistenti *insieme* al Regolamento di procedura penale come fonte autentica si trovano nelle *Raccolte ufficiali delle Leggi.* Dette Raccolte sono:

La *Raccolta delle Leggi giudiziarie* (R. L. G.) ormai compiuta, che incomincia dall'anno 1780 e giunge fino al 2 dicembre 1848.

La così detta grande *Raccolta delle Leggi politiche* dall'anno 1790 fino al 2 dicembre 1848.

Il Bollettino generale delle Leggi e degli Atti del Governo, che incomincia dal 2 dicembre 1848, e da tal giorno è l'unica generale Raccolta ufficiale delle Leggi, e vale quale unico mezzo generale di pubblicazione.

Le singole disposizioni emanate soltanto per alcuni Dominii dell'Impero si trovano per la maggior parte nelle *Raccolte provinciali delle Leggi*, e particolarmente dall'anno 1853 nella parte

Digitized by Google

seconda del *Bollettino delle Leggi e degli Atti ufficiali* per ciascun Dominio.

III.

Letteratura del processo penale.

Il Regolamento di procedura penale del 9 luglio 1853 nella sua essenza è una *legge del tutto nuova*, e quindi non può avere ancora una letteratura propria. Sono però sotto i torchi i *Principii fondamentali del detto Regolamento di procedura penale* illustrati dall'I. R. Consigliere Ministeriale dott. Antonio cav. di Hye-Glunek, dai quali anzi fu in parte desunta la storia retroesposta della legislazione austriaca del processo penale (1).

Che se l'attuale Regolamento di procedura penale comprende eziandio alcune prescrizioni del Codice penale dell'anno 1803, queste devono tuttavia venir ora considerate sotto un punto di vista sì diverso che le opere scritte antecedentemente in proposito possono servire appena di schiarimento delle medesime.

Nullaostante, in ispecialità ai principianti la pratica, si devono caldamente raccomandare le seguenti tre opere, che per le massime contenutevi, egualmente applicabili a tutti i tempi, saranno loro e più particolarmente al giudice, sì inquirente, che decidente, di grande utilità anche in avvenire. Dette opere sono:

Kitka: Del riconoscimento del fatto nei crimini. Vienna 1831.

— La teoria delle prove nel processo criminale austriaco. Vienna 1841.

— Guida pel giudice inquirente criminale nel costituto dell'inquisito. Vienna 1848.

Si trovano presso l'I. R. libraio di Corte Guglielmo Braumüller in Vienna.

Del resto la Gazzetta generale austriaca dei Tribunali (*Allgemeine oesterreichische Gerichtszeitung*) contiene una esposizione comparativa dei principii del nuovo Regolamento di procedura penale d'autore anonimo, e in appendice alla stessa comparve:

Manuale alfabetico sul Regolamento di procedura penale austriaco del 29 luglio 1853 e sulle relative leggi ed ordinanze, di W. T. Frühwald. Vienna 1853.

(1) I citati Principii sono ormai usciti in luce e ne è in corso la traduzione italiana con annotazioni del Dott. Paride Zajotti Redattore dell' Eco dei Tribunali in Venezia, coi tipi dell'editore Gio. Cecchini.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

Digitized by Google

PATENTE PROMULGATORIA

DEL 29 LUGLIO 1853

colla quale si emana un nuovo Regolamento di procedura penale per tutto l'Impero, eccettuati i Confini militari, colla determinazione che in seguito sarà stabilito il giorno in cui esso debba entrare in vigore nei singoli Dominii.

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I.

PER LA GRAZIA DI DIO

IMPERATORE D'AUSTRIA;

Re d'Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, e di Gerusalemme, ec.; Arciduca d'Austria; Granduca di Toscana e Cracovia; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e Bucovina; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca dell'Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, d'Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte Principesco d'Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell'Alta e Bassa Lusazia, e d'Istria; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnemberg, ec.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia, ec. ec.

Nelle nostre Risoluzioni del 31 dicembre 1851 abbiamo già stabilito le massime fondamentali, secondo cui dee regolarsi in avvenire la procedura penale in tutte le Provincie del Nostro Impero.

Queste massime sono i « *principii fondamentali per le istituzioni organiche nei Dominii dell' Impero austriaco* » contenuti nei capoversi 17-32 del Sovrano Viglietto di Gabinetto del 31 dicembre 1851 N. 4 del Boll. gen. dell'anno 1852. Eccone il tenore:

17. L'ufficio di giudice viene esercitato in tutto l'Impero dalle Autorità e dai Giudizii all'uopo destinati, in nome di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica.

18. Gli impiegati giudiziarii ed i giudici, serbando la loro indipendenza nel legale esercizio dell'ufficio di giudice, per quanto riguarda le altre loro relazioni personali di servizio dovranno essere trattati secondo le prescrizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.

19. Le funzioni giudiziarie dovranno essere separate dalle amministrative presso i Giudizii collegiali, e presso la seconda e la terza istanza in tutto

Digitized by Google

l'Impero, presso le prime istanze solo nel Regno lombardo-veneto, e dovunque tale separazione venga riconosciuta indispensabile.

Negli altri luoghi riguardo ai Giudizii non collegiali, in qualità di prime istanze, si dovrà adottarne la riunione col ramo amministrativo presso gli Ufficii distrettuali.

Però nell'organizzazione interna di questi Ufficii distrettuali si potrà assegnare loro a norma delle circostanze uno speciale impiegato del ramo giudiziario o politico, secondo che il bisogno lo richiede.

20. Negli affari civili contenziosi e non contenziosi, e così pure negli affari criminali vi saranno tre Istanze.

21. Tanto le prime Istanze unicamente giudiziarie, quanto quelle riunite colla amministrazione politica come Ufficii distrettuali, sono chiamate per gli affari civili entro limiti da determinarsi — per le contravvenzioni e per delitti da indicarsi particolarmente, sono chiamate alle verificazioni di fatto ed a tutti gli atti sussidiarii tendenti a cooperare e coadjuvare ai Giudizii penali.

22. In convenienti circondarii ed avuto riguardo per quanto è possibile allo scompartimento politico dei Dominii, si istituiscono Giudizii collegiali come prime Istanze per esercitare l'ufficio di giudice nei crimini e in delitti specialmente indicati — e per tutti gli affari giuridici, che eccedono i limiti della competenza degli Ufficii distrettuali.

23. Per trattare gli affari civili e penali in seconda istanza verranno istituite Corti superiori di giustizia avuto riguardo al più stretto bisogno, al quale dovranno essere limitate.

24. La Corte Suprema di Giustizia formerà la terza istanza.

I capoversi 25-31 sono esposti retro nella storia del processo penale; il 32 è del seguente tenore:

Le più precise determinazioni dell'attività delle Autorità giudiziarie saranno contenute nelle leggi da emanarsi in proposito.

Mandando ad effetto queste massime, e ponendole in armonia colla nuova sistemazione delle Autorità giudiziarie e politiche ordinate dalle Nostre Risoluzioni del 14 settembre 1852 e del 10 gennaio 1853, sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero ordiniamo quanto segue:

La Sovrana Risoluzione del 14 settembre 1852 regola l'organizzazione delle Autorità giudiziarie nella Dalmazia (N. 210) e la sistemazione giudiziaria del Regno lombardo-veneto (N. 215 del 1852), non che la sistemazione e l'attuazione degli Ufficii distrettuali, delle Autorità di circolo e delle Luogotenenze, la sistemazione, lo stato dei soldi e delle classi di diete, come pure l'esecuzione dell'organizzazione nei Dominii dell'Austria superiore, della Boemia, Moravia, Slesia, Galizia e Lodomiria con Cracovia, Bucovina, del Salisburghese, Tirolo con Vorarlberg, Stiria, Carinzia, Carniola, Gorizia, Gradisca ed Istria con Trieste. Dalmazia, Croazia e Slavonia, Transilvania e del Voivodato di Serbia col Banato (N. 10 del 1853); la sovrana Risoluzione del 10 gennaio 1853 riflette la sistemazione e l'attuazione della Luogotenenza, delle Autorità di comitato e dei Giudizii di sedia, poi la sistemazione delle Autorità giudiziarie, e finalmente lo stato degli stipendii e delle classi di diete pel Regno d'Ungheria (N. 9).

Digitized by Google

ARTICOLO I.

Il qui unito Regolamento generale di procedura penale dee valere per l'avvenire in tutta l'estensione del Nostro Impero, eccettuati i Confini militari, presso tutti i Giudizii penali dello stato civile, quale unica norma del procedimento penale pei crimini, pei delitti e per quelle contravvenzioni, per le quali spetta ai Giudizii l'esercizio della giurisdizione penale.

Oltre che presso i Giudizii penali detto Regolamento giusta il § 9 dee valere anche presso le Autorità di sicurezza riguardo al procedimento per quelle contravvenzioni, che saranno loro assegnate mediante norme speciali (1).

Il giorno in cui esso dovrà entrare in vigore nei singoli Dominii sarà in seguito notificato.

Questa disposizione si appoggia alla circostanza, che il Regolamento di procedura penale è assolutamente basato alla nuova organizzazione delle Autorità giudiziarie e politiche, e quindi non può aver forza di legge nei singoli Dominii prima dell'attuazione della organizzazione medesima (2).

ARTICOLO II.

A datare da un tal giorno cesseranno d'aver forza di legge tutte le prescrizioni, che riguardo alla procedura penale ed alla competenza giudiziaria per le mentovate azioni punibili, sussistettero finora nelle diverse Provincie del Nostro Impero.

Le leggi poste fuori di vigore col Regolamento di procedura penale sono: la I. e II. sezione del Codice penale dell'anno 1803 ed il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850 insieme a tutte le posteriori leggi ed ordinanze relative, in quanto queste non sieno state espressamente confermate col nuovo Regolamento di procedura penale, come p. e. le prescrizioni sulle formalità da osservarsi nella prestazione del giuramento dei testimonii. In oltre cessano di aver forza di legge nelle così dette Province Ungheresi tanto le antiche leggi e consuetudini colà vigenti, quanto le disposizioni provvisorie di procedura penale del 28 dicembre 1849 (N. 2 del Boll. prov. pell'Ungheria) e del 24 luglio 1850 (N. 312 del Boll. gov.); finalmente le leggi sulla procedura penale vigenti nel Granducato di Cracovia.

ARTICOLO III.

Le prescrizioni del presente Regolamento dovranno applicarsi di regola anche alle azioni punibili commesse prima di quel

(1) V. il § 9. *(Nota del Trad.)*
(2) V. la nota alla pag. 23.

Digitized by Google

giorno, in quanto che non si verifichi alcuno dei casi di eccezione contemplati dai susseguenti articoli IV, V e VI.

Articolo IV.

Il presente Regolamento non si applicherà ai processi penali già pendenti al tempo della sua attuazione, qualora dalla competente Autorità penale siasi già preso prima di quel giorno un conchiuso per l'aprimento dell'inquisizione (sentenza di rinvio, — ammissione dell'accusa) contro una determinata persona, e tale conchiuso non sia stato annullato più tardi.

In questo caso il processo penale dovrà continuarsi nel modo finora prescritto dalle Autorità presso le quali esso trovasi già pendente, o da quelle che loro subentrano in qualità di Giudizii penali secondo la nuova sistemazione delle Autorità giudiziarie.

Ma se un tale conchiuso fu annullato mediante una disposizione emanata più tardi da un Giudizio superiore, si continuerà l'ulteriore processo per questo reato secondo il presente Regolamento di procedura penale.

Qualora al tempo, nel quale entra in vigore il presente Regolamento, in un siffatto processo pendente si trovi in corso una attitazione presso un'Istanza superiore (trasmissione degli atti in via d'Ufficio ad un'Autorità superiore, gravame, ricorso, reclamo, gravame di nullità) ovvero non sia per anco scaduto il termine accordato dalla legge precedente per tali atti, e la cosa sia stata portata innanzi all'Istanza superiore nel termine summentovato, in tal caso si procederà e deciderà dai superiori Giudizii secondo il presente Regolamento, in quanto ne risulti per l'imputato un trattamento più favorevole di quello che gli verrebbe dalla legge precedente (1).

(1) Per togliere i dubbi sorti sulla questione se ed in qual modo debba applicarsi questo capoverso nei Dominii, in cui finora era in vigore il Reg. di proc. pen. del 17 gennaio 1850, il Ministero della Giustizia coll'Ordinanza 23 dicembre 1854 N. 316 del Boll. gen. emanò il seguente schiarimento.

§ 1.

La disposizione dell'articolo IV della sovrana Patente del 29 luglio 1853, in forza della quale sui processi penali già pendenti deesi nelle istanze superiori procedere e decidere secondo il nuovo Regolamento di procedura penale, in quanto ne risulti per l'imputato un trattamento più favorevole di quello che gli verrebbe dalla legge precedente, è applicabile anche a quei processi penali, che furono trattati e decisi nelle Istanze inferiori ancora secondo il Reg. di proc. pen. del 17 gennaio 1850, sia prima o sia dopo che entrasse in attività il nuovo Regolamento di procedura penale, e che giungono per via di appellazione ai Tribunali provinciali e circolari quale seconda istanza, o per via di gravame di nullità alla Corte suprema di giustizia e cassazione.

Digitized by Google

Del resto in tali processi pendenti si delibererà e deciderà sui ricorsi, pei quali secondo le leggi finora vigenti in alcuni Do-

§ 2.

I Tribunali provinciali e circolari quali istanze d'Appello e la Corte suprema di giustizia quindi, nel trattare di tali processi penali, non devono limitarsi al giudizio se l'appellazione od il gravame di nullità sia fondato nei punti accampati secondo le disposizioni del Reg. di proc. pen. del 1850, ma (tanto se l'appellazione od il gravame di nullità sia stato interposto dal procuratore di Stato, dall'incolpato, o da una terza persona autorizzatavi) dovranno sempre esaminare se, applicando le prescrizioni del nuovo Regolamento di procedura penale in genere, od in particolare riguardo alla questione del fatto, alla forza legale delle prove esistenti, od alla decisione sulla reità e pena, non potesse essere pronunziato un giudizio più favorevole all'imputato, o se eventualmente a tale scopo o per poter motivare secondo le disposizioni del nuovo Regolamento di procedura penale la decisione corrispondente alla legge, occorressero ancora rettificazioni o completamenti della procedura.

Presso la Corte suprema di giustizia e cassazione questo giudizio avrà luogo anche quando fosse stato interposto il gravame di nullità in base al Reg. di proc. pen. del 1850, contro una decisione dell'istanza d'appello, con cui fosse stata confermata, o riformata a favore dell'imputato la decisione di prima istanza.

§ 3.

Qualora l'istanza d'Appello o la Corte di cassazione trovi la procedura siffattamente corrispondente ed esaurita che non v'abbia alcun impedimento a pronunciare una sentenza definitiva, secondo le disposizioni del precedente capoverso, si passerà subito a pronunziarla, e quindi secondo le circostanze o si respingerà l'appellazione od il gravame di nullità o si proferirà, in quanto venga applicato il nuovo Regolamento di procedura penale, la sentenza conforme alla legge, più favorevole all'imputato.

§ 4.

Qualora invece una appellazione interposta apparisca fondata in tali punti della procedura, che, anche secondo il Reg. di proc. pen. del 1850, importano un completamento di questa, oppure qualora emerga che avuto riguardo alle prescrizioni del nuovo Regolamento siano necessarii completamenti, per poter procedere alla decisione secondo le disposizioni date nei §§ 2 e 4, il Tribunale provinciale o circolare, quale istanza d'appello, deve intraprendere esso medesimo tali completamenti nel dibattimento, che deve tenersi presso di esso secondo il Reg. di proc. pen. del 1850 e poscia proferire la decisione conforme alle prescrizioni dei §§ 2 e 3, sotto riserva del gravame di nullità alla Corte suprema di giustizia e cassazione.

§ 5.

Il gravame di nullità contro decisioni delle istanze d'Appello alla Corte suprema di giustizia e di cassazione compete alle parti interessate, per violazione ed erronea applicazione della legge, secondo il § 388 del Reg. di proc. pen. del 1850, in particolare anche quando l'istanza d'Appello abbia ommesso di applicare debitamente il nuovo Regolamento di procedura penale, in quanto importasse un trattamento più favorevole dell'imputato.

§ 6.

Se la Corte suprema di giustizia e di cassazione trova fondato un gravame di nullità in tali punti della procedura, che oramai secondo il Reg. di proc. pen. del 1850 hanno per conseguenza una nuova trattazione innanzi al giudice inferiore, e se essa rileva che, avuto riguardo alle prescrizioni del nuovo Regolamento di procedura penale, occorrano, a tenore delle surriferite disposizioni (§§ 2 e 3) ulteriori completamenti, essa, cassando l'anteriore sentenza, ne deve ordinare l'assunzione. La prolazione della decisione sulla nuova trattazione rimane riservata al giudice inferiore, il quale però, in seguito ai completamenti che fossero stati ingiunti dalla Corte suprema di giustizia e di cassazione, solo in riguardo al nuovo Regolamento di procedura, non ha facoltà di proferire sentenza più rigorosa di quella anteriormente pronunziata.

Contro la nuova decisione rimane aperto agli interessati il gravame di nullità

Digitized by Google

minii le Corti di Giustizia dovevano procedere in qualità di seconda Istanza, dai Tribunali di prima Istanza loro subentrati. (1)

Finalmente nei Dominii, nei quali vigeva finora il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, le funzioni attribuite alla Corte superiore di Giustizia in qualità di seconda Istanza spetteranno anche in avvenire, pei casi penali già pendenti, alla Corte superiore di Giustizia (Tribunale d'Appello) subentrata a quella in effetto della nuova sistemazione delle Autorità giudiziarie.

ARTICOLO V.

Se al tempo, in cui entra in vigore questo Regolamento di procedura penale, un'Autorità dello stato civile diede già, per un reato commesso da più persone, alcuna delle disposizioni della specie nominata all'articolo IV, anche contro un solo de' correi, partecipi o complici, ma non è per anco uscita sentenza definitiva di prima Istanza a suo riguardo, si procederà in via penale a tenore delle precedenti leggi anche contro gli altri correi e partecipi o complici.

La condizione però, sotto la quale può procedersi secondo le leggi precedenti contro i correi e partecipi o complici, si è, che ancor prima della emissione della sentenza definitiva contro uno di loro sia stato contro i medesimi preso un conchiuso per l'aprimento dell'inquisizione (sentenza di rinvio, ammissione dell'accusa), mentre la legge prosegue.

alla Corte suprema di giustizia e di cassazione, la quale deve procedere su di essa secondo le surriferite disposizioni.

§ 7.

Del resto per ovviare più che sia possibile la necessità di successive rilevazioni viene però imposto oramai alle prime istanze — qualora contemporaneamente secondo l'art. IV della Patente promulgatoria del nuovo Regolamento siano competenti a continuare sul modo sinora prescritto quei processi, sui quali allorchè entrò in vigore la nuova legge era stato già proferito un conchiuso per l'ammissione dell'accusa contro di una determinata persona — il dovere di provvedere in ciò al completamento del processo, anche avuto riguardo alle disposizioni del nuovo Regolamento di procedura penale, in modo che le istanze d'Appello e la Corte suprema di giustizia e di cassazione non trovino alcun impedimento nell'applicazione di quest'ultimo, in quanto possa importare un trattamento più favorevole all'imputato.

(Nota del Trad.)

(1) Con Circolare dell'Appello veneto 8 marzo 1855 N. 4777 sull'applicazione di questo articolo IV ai processi per contravvenzioni introdotti prima del 15 febbraio 1855, dietro autorizzazione del Ministero della Giustizia all'Appello in Milano, fu dichiarato, che debbano proseguirsi e decidersi col sistema portato dalla seconda parte del Codice penale del 1803 tutti i processi per contravvenzioni, nei quali prima del 15 febbraio prefato abbia avuto luogo anche la sola citazione dell'imputato a giustificarsi personalmente, ritenendosi, che ciò, nei sensi del 1.° allinea del detto articolo IV, equivalga all'aprimento dalla speciale inquisizione; in oltre che giusta il 5.° allinea dello stesso articolo IV competa ai Tribunali provinciali la decisione in seconda istanza sulle procedure per contravvenzioni da essere ultimate colle norme stabilite dalla antecedente procedura penale.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

All'opposto si procederà secondo il presente Regolamento contro quei correi e partecipi o complici, a riguardo dei quali, allorchè venne emessa la summentovata sentenza definitiva contro uno di loro, non si era peranco preso il conchiuso per l'aprimento dell'inquisizione (sentenza di rinvio, — ammissione dell'accusa).

ARTICOLO VI.

Ove al tempo dell'attuazione di questo Regolamento un'Autorità penale dello stato civile avesse già incamminato contro alcuno un processo penale nel modo indicato al primo allinea dell'articolo IV, se questo riguarda un crimine, si procederà secondo le leggi anteriori anche per tutti gli altri reati commessi dalla stessa persona, che giungono a notizia del Giudizio penale nel corso del processo; — ma se questo pende soltanto per un delitto, si procederà nel detto modo per tutti gli altri delitti e le altre contravvenzioni commesse dall'imputato. Se poi il processo non fu intrapreso che per una contravvenzione, lo si continuerà secondo le leggi antecedenti anche per tutte le altre contravvenzioni che sono di competenza dei Giudizii penali.

ARTICOLO VII.

Che se fino ad ora il processo pendeva soltanto per un delitto o per una contravvenzione, e più tardi colui che vi è sottoposto risulta imputato anche di un crimine; — oppure se la persona contro la quale finora si era proceduto soltanto per contravvenzione è imputata anche di un delitto, si cederà il processo pendente al Giudizio penale che, secondo il presente Regolamento di procedura, è competente nel primo caso pel crimine, e nel secondo caso pel delitto, affinchè continui a procedere secondo le prescrizioni del Regolamento stesso.

Soltanto allora che nel processo pendente fosse già pronunciata sentenza definitiva in prima Istanza, gli atti ulteriori che a quello si riferiscono si compiranno separatamente dal processo sul fatto nuovamente emerso, e nel decidere sopra di questo si avrà conveniente riguardo alla pena che nella prima sentenza si fosse pronunciata.

I. Questi due articoli contengono le disposizioni pel caso, che uno già inquisito per una azione punibile venga imputato d'altra *dopo* il giorno della attuazione del presente Regolamento di procedura penale, e stabiliscono il principio, che se il fatto nuovamente emerso appartiene alla *stessa* classe, o

Digitized by Google

ad una *minore*, il procedimento abbia ad aver luogo secondo le leggi *antecedenti* per entrambe o tutte le azioni punibili; che se il nuovo fatto appartiene ad una classe *maggiore*, per regola si dovrà terminare la procedura giusta l'attuale Regolamento.

II. Processo *pendente* è quello, la cui decisione non è ancora passata in giudicato.

III. La sentenza definitiva emessa sopra l'azione punibile minore non può essere ancora passata in giudicato, poichè altrimenti dovrebbero applicarsi le prescrizioni del nuovo Regolamento di procedura penale sulla riassunzione del processo.

IV. La continuazione del processo rispetto all'azione punibile minore avrà luogo secondo le leggi penali antecedenti, pur quando fosse stata già pronunciata una sentenza in seconda istanza, contro la quale fosse aperto un rimedio ulteriore di legge, se per altro la presupposizione menzionata nel superiore articolo IV di un trattamento più favorevole all'imputato non giustificasse l'applicazione del nuovo Regolamento di procedura penale.

V. Che se il fatto nuovamente emerso e quello, pel quale pende il processo, appartengono alla medesima classe di azioni punibili, non fa differenza, che pel primo sia prescritta una pena eguale, ovvero più grave, o più lieve di quella, che è determinata per l'altro.

Articolo VIII.

Dei requisiti necessarii per concedere la riassunzione di un processo penale condotto a termine giusta le leggi precedenti si giudicherà di regola secondo le leggi stesse, tanto in riguardo di quelle azioni punibili, sulle quali fu emanata la sentenza precedente, quanto di reati nuovamente scoperti, ma commessi prima di questa sentenza. Se peraltro le relative disposizioni del presente Regolamento di procedura penale sono più favorevoli all'imputato, si concederà la riassunzione del processo nel solo caso che si verifichino anche le condizioni prescritte in questa Legge.

Articolo IX.

All'incontro, riassumendosi un processo in forza di un conchiuso posteriore al suddetto giorno, si osserverà il presente Regolamento per ciò che risguarda il modo di procedere, la valutazione delle prove, la sentenza da pronunziarsi ed i rimedii legali contro di essa. — Che se pei risultati di un tale processo riassunto dovesse pronunziarsi la pena di morte, si proferirà in suo luogo quella del carcere duro in vita nel caso che la precedente sentenza avesse già portata una pena, e questa si fosse già subita intieramente od anche solo in parte.

Digitized by Google

ARTICOLO X.

Il decidere sull'ammissibilità della riassunzione di processi penali ultimati secondo le precedenti leggi, ed il procedere quindi analogamente, compete alle Autorità giudiziarie che subentrano in qualità di Giudizii penali alle Autorità che vi erano chiamate dapprima.

Anche nelle Provincie, in cui finora vigeva il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, il decidere sul processo nuovamente intrapreso in seguito a tale riassunzione spetta non già alla Corte superiore di giustizia (Tribunale d'Appello), ma bensì al Tribunale di prima Istanza che vi è chiamato secondo il presente Regolamento di procedura.

I. Questi tre articoli sulla riassunzione del processo formano il complemento delle disposizioni degli Articoli VI. e VII., e presuppongono che il processo anteriore fosse definito con una sentenza già passata in giudicato, quando emerse la nuova azione punibile.

II. Non importa poi, che questa nuova azione, od i motivi della dimanda per la riassunzione sieno risultati *avanti* o *dopo* l' attuazione del nuovo Regolamento di procedura penale, quando la decisione sull'ammissibilità della riassunzione sia stata pronunciata dopo la stessa attuazione.

ARTICOLO XI.

Il Nostro Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione di questa Legge. Egli emanerà le disposizioni necessarie a tale scopo, e fisserà il giorno in cui il presente Regolamento di procedura penale debb'entrare in vigore in ciascun Dominio, con riguardo alle sue condizioni.

Fu già accennato all'articolo I, che il Regolamento di procedura penale basato alla nuova organizzazione giudiziaria (si confrontino i §§ 7-19 dello stesso) non può aver forza di legge prima del completamento di detta organizzazione e dell'attuazione delle nuove Autorità nei singoli Dominii. Perciò anche nel Dispaccio dell' Eccelso I. R. Ministero della Giustizia 5 ottobre 1853 N. 190 del Boll. gen. sull'attuazione nel 2 novembre successivo delle Autorità giudiziarie nel Regno Lombardo-Veneto non era stato stabilito il giorno, in cui dovea entrare in vigore il suddetto Regolamento (1).

(1) Tanto il presente Regolamento di procedura penale, quanto le Istruzioni pei giudizii penali e per le Procure di Stato pubblicate colle Ordinanze Ministeriali 16 giugno e 3 agosto 1854 N. 165 e 201 del Boll. gen. furono attuati nel Regno lombardo-veneto col 15 febbraio 1855 in seguito al Decreto del Ministero della giustizia del 7 gennaio antecedente N. 10 del Boll. gen. Pegli altri Dominii veggansi le osservazioni in seguito al proemio delle sullodate Ordinanze, Appendice parte II. e III.
(Nota del Trad.)

Digitized by Google

Dato nella Nostra capitale e residenza di Vienna, il ventinove luglio dell'anno mille ottocento cinquantatrè, quinto dei Nostri Regni.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. (*L. S.*)

CONTE BUOL-SCHAUENSTEIN m. p. KRAUSS m. p.

Per Ordine Sovrano:
RANSONNET m. p.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

DI

PROCEDURA PENALE

PER

L' IMPERO AUSTRIACO.

Sviluppo del sistema del Regolamento di procedura penale.

Per *procedura* o *processo penale* s'intende *il complesso di quegli atti, coi quali lo Stato immediatamente o dietro querela dell' interessato esercita il proprio diritto di punire i trasgressori della legge penale.*

La legge, mediante la quale vengono stabiliti i suddetti atti « *il Regolamento di procedura penale* » deve quindi comprendere:

A.) da quali persone fisiche o morali (Autorità) gli atti stessi devono essere assunti o

I. in generale, ovvero

II. in un caso determinato;

B.) quali sono gli atti richiesti per l'esercizio del diritto penale dello Stato.

Le prescrizioni ad A.) I. sono contenute nel Capo II. del Regolamento di procedura penale (§§ 7-28): « *delle Autorità giudiziarie in affari penali e delle loro attribuzioni in generale* »; nel Capo III (§§ 29-36): « *delle attribuzioni della Procura di Stato e de' suoi rapporti coi Giudizii in generale* » e nel Capo IV (§ 37): « *del querelante privato* »;

quelle ad A.) II. nel Capo V (§§ 38-51): « *della competenza dei Giudizii penali* » e nel Capo VI (§§ 52-59): « *dell'esclusione e ricusa d'impiegati giudiziarii e procuratori di Stato* »;

quelle indicate sotto B.) comprendono la vera procedura penale. Questa è di due specie: *ordinaria*, che ha luogo di regola e in tutti i casi, e *straordinaria*, che si applica solo per eccezione in singoli casi.

Digitized by Google

L' intera procedura penale sia *ordinaria*, sia *straordinaria*, valga per *tutte* o per *singole classi* delle azioni punibili, consta di tre parti principali, vale a dire I. *del processo d' inquisizione*, II. *di decisione* e III. *di esecuzione*.

I. Del processo d' inquisizione e specialmente di quello per crimini e delitti, mentre per le contravvenzioni non ha luogo una formale inquisizione, trattano i Capi VII, VIII e IX. Il medesimo comprende in sè:

1. l' *inquisizione preliminare*, ossia la verificazione del fatto e lo scoprimento dell' autore in genere;

2. l'*inquisizione speciale*, ossia l' inquisizione contro una determinata persona, e

3. la *formale definizione del processo d' inquisizione*, a mezzo della quale definizione viene pronunciato in forma legale il risultato di detto processo.

In conformità a questa divisione nel Capo VII Capitolo I (§§ 60—65) vengono premesse alcune *disposizioni generali*, alle quali seguono:

Al n. 1. suddetto nel II Capitolo (§§ 66-133) le norme *della inquisizione preliminare* in tre sezioni; 1.ª *del riconoscimento del fatto* (§§ 66-103); 2.ª *della perquisizione domiciliare e personale, del sequestro e dell'aprimento di lettere ed altri scritti* (§§ 104-111); e 3.ª *dell'esame dei testimoni;*

al n. 2. nel III Capitolo (§§ 134-185) le norme *della inquisizione contro una determinata persona* in quattro sezioni: 1.ª *della imputazione legale* (§§ 135-147); 2.ª *della citazione, dell'accompagnamento e dell'arresto dell'imputato* (§§ 148-162); 3.ª *del trattamento degli arrestati sotto inquisizione* (§§ 163-171); e 4.ª del costituto dell'imputato (§§ 172-185);

al n. 3. il IV Capitolo del Capo VII: *del chiudimento del processo d' inquisizione* (§§ 186-191), poscia il Capo VIII: *Delle pertrattazioni e dei conchiusi dei Tribunali di prima istanza sopra il processo d' inquisizione* (§§ 192-201), ed il Capo IX: *dei ricorsi contro i conchiusi presi in seguito al chiudimento dell'inquisizione* (§§ 202-212).

II. Il *processo di decisione*, egualmente prima riguardo ai crimini e delitti, viene trattato nei Capi X-XII, indi nel XVI e XVII. Lo stesso contiene in sè:

1. le prescrizioni, secondo le quali viene esposto al giudice deliberante il risultato del processo d' inquisizione per la decisione, nel capo X: *del dibattimento finale a voce* (§§ 213-257);

2. le prescrizioni *sull'esame delle prove legali* del fatto e della reità, nel Capo XI: *delle prove legali* (§§ 258- 282);

3. le prescrizioni sulla vera *decisione giudiziale*, e precisamente

a) riguardo alla *reità* e *pena* dell'accusato nel Capo XII: *della decisione dopo chiuso il dibattimento* (§§ 283-294);

b) riguardo alle *pretese di risarcimento* nel Capo XVI: *delle decisioni e disposizioni del giudizio penale relativamente alle ragioni di diritto privato* (§§ 352-364);

c) riguardo alle *spese della procedura penale* nei §§ 341 e 342 del Capo XV;

4. le prescrizioni sui *rimedii di legge* contro una decisione pronunciata, i quali sono di *tre specie:*

Digitized by Google

a) il *ricorso*, di cui tratta il Capo XIII (§§ 295-315);

b) la *riassunzione del processo penale*, della quale tratta il Capo XVII (§§ 365-376), e

c) la *grazia* o la *condonazione*, su cui versano i §§ 330 e 430.

III. Il *processo d'esecuzione* viene regolato nel Capo XIV: *della esecuzione delle decisioni dei Giudizii penali* (§§ 316-330).

Tutte le disposizioni fin qui esposte valgono anche con poche eccezioni per la *procedura rispetto alle contravvenzioni*, sulla quale versa il Capo XX (§§ 416-436).

La procedura *straordinaria* comprende soltanto due specie, cioè:

I. la *procedura contro assenti e fuggitivi*, della quale tratta il Capo XVIII (§§ 377-395) e

II. il *processo statario*, di cui il Capo XIX (§§ 396-415).

Disposizioni generali per tutta la procedura penale sono contenute finalmente nel Capo I: « *Disposizioni generali* » (§ 1-6), e nel Capo XV: « *delle spese della procedura penale* » (§§ 331-351).

CAPO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1.

Non s'infligge pena senza previo processo penale e sentenza.

Nessuno può essere sottoposto a pena per crimine, per delitto o per una delle contravvenzioni indicate nel Codice penale generale, ovvero demandate per ispeciali disposizioni alla procedura dei Giudizii penali, se non previo penale processo costrutto in conformità al presente Regolamento, ed in forza di sentenza pronunciata dal giudice competente.

I. Questa prescrizione è il complemento del § 31 del Codice penale, che dispone: « La pena effettiva non può colpire altri, fuorchè il reo, che solo se ne è reso meritevole. »

II. Per la legalità d' una punizione è quindi necessario:

1. l' assunzione del *processo penale* secondo questo Regolamento, comunque da parte di un giudice incompetente, su di che il Regolamento stesso contiene le più precise disposizioni (§§ 50, 51, 207, 208 (1)).

2. la prolazione di una *sentenza*, intendesi parimenti secondo l'attuale Regolamento, ed in ispecialità con la esatta osservanza delle regole sulla forza legale delle prove;

3. la prolazione della sentenza da parte del giudice *competente* ed *ineccepibile*, dappoichè una sentenza pronunciata da un giudice, il quale fosse escluso secondo le prescrizioni di legge (§§ 52-55), dovrebbesi per lo meno considerare come se fosse stata emessa da un giudice incompetente.

III. La mancanza d' una delle condizioni suesposte per l' inflizione d'una

(1) Ove nel corso di questo Regolamento di procedura penale vengono citati dei §§ senza ulteriore indicazione, s' intendono i §§ del Regolamento medesimo.

Digitized by Google

pena deve esser tolta mediante *ricorso*, mentre una sentenza sì difettosa, se è passata in giudicato per l'ommissione di tale rimedio, non può più essere in qualsiasi guisa impugnata, giacchè all' uopo nemmeno è ammissibile la riassunzione del processo.

IV. Il presente Regolamento di procedura penale vale per le persone e Giudizii dello stato civile; da questa regola ha luogo una eccezione soltanto nel caso, che una persona dello stato civile sia sottoposta alla *straordinaria* competenza *militare*, su di che verserassi al § 47. L'assegno di alcune contravvenzioni alle Autorità di sicurezza non costituisce veruna eccezione, poichè giusta il § 9 dette Autorità non sono indicate che come sostituite ai Giudizii penali, e sono tenute all'osservanza di questo Regolamento.

V. Contravvenzioni demandate ai Giudizii penali per ispeciali disposizioni attualmente non sono che quelle della legge sulle armi del 24 ottobre 1852 N. 223 del Boll. gen. (1).

§ 2.

L'azione giudiziaria penale si esercita di regola d'ufficio,

L'azione giudiziaria penale si esercita d'ufficio, ad eccezione dei casi in cui la legge la fa dipendere specialmente dall' istanza di una parte interessata.

Questa disposizione è un corollario del principio inquisitorio, il quale secondo l'attuale Regolamento servì in ispecialità di fondamento al processo d' inquisizione. In genere lo Stato è in diritto di agire d' *ufficio* contro qualunque trasgressore della legge, e l'obbligo dell'esercizio corrispondente incombe ai Giudizii penali, alle Procure di stato, alle Autorità di sicurezza, ed a tutte le altre pubbliche Autorità ed Ufficii, mentre i Giudizii penali sono tenuti a procedere subitochè vengono a cognizione di un reato (§ 61), le altre Autorità suindicate devono parteciparlo al Giudizio penale (§§ 71, 72).

II. Pei *crimini* non vi ha *eccezione* dalla regola dell' esercizio dell' azione penale d' *ufficio*. All' incontro *soltanto sopra dimanda del danneggiato od offeso* si procede:

1. nel caso dei *delitti* contro la proprietà letteraria ed artistica (§ 467 Cod. pen.), e delle offese all' onore determinate dai §§ 487-492 del Cod. pen., se furono recate mediante stampati (§ 493 Cod. pen.);

2. riguardo alle seguenti *contravvenzioni*: furti ed infedeltà tra coniugi o prossimi congiunti, viventi in comunione di famiglia (§ 463 Cod. pen.); le offese all'onore indicate nei §§ 487-492, e così quelle contro un defunto (§ 495 Cod. pen.); insulti o maltrattamenti in pubblico (§ 496 Cod. pen.); rinfacciamento di pene subite o condonate (§ 597 Cod. pen.); adulterio (§ 503 Cod. pen.); disonoramento di una figlia minorenne ad opera di un individuo della famiglia, e seduzione da parte di una serva di un figlio o congiunto minorenne abitante in casa (§ 505 Cod. pen.); finalmente le gravi immoralità altrimenti rimesse alla correzione domestica menzionate nel § 525 del Cod. pen. (2).

(1) Veggansi le note al § 9. *(Nota del Trad.)*

(2) Riguardo ai reati, che sono per sè stessi delitti, o contravvenzioni, commessi da impuberi, veggasi il § 273 del Cod. pen., e rispetto agli altri casi di eccezione suindicati sono da osservarsi anche i §§ 530 e 503 di detto Codice. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

§ 3.

Le Autorità che danno opera all'assunzione di un processo penale debbono, in tutte le indagini, verificazioni e decisioni, farsi carico con pari sollecitudine così delle circostanze che servono a convincere l'imputato, come di quelle che stanno a sua difesa.

e si estende anche alle circostanze che servono alla difesa dell'imputato.

Questa prescrizione vale in principalità pei giudici inquirenti, Procure di stato ed Autorità di sicurezza, mentre tale obbligo pei Giudizii decidenti si comprende da sè. Le più precise dimostrazioni e conseguenze di questo principio si esporrano ai luoghi opportuni, p. e. ai §§ 60, 66, 175, 183, 215, 220, 244, 260 ed altri.

§ 4.

Il processo penale si estende anche alle questioni preliminari di privato diritto, senza la cui risoluzione non può essere deciso sulla causa penale.

Quale riguardo il giudice penale debba avere alle decisioni giudiziarie civili.

Sovente devesi ricorrere alla risoluzione di una questione privata civile, onde decidere della punibilità di una azione, p. e. nel furto se la cosa sottratta sia propria del ladro o del danneggiato; nella infedeltà, se effettivamente abbia avuto luogo una consegna; nella truffa, se una disposizione di ultima volontà sia valida e così via. In tali casi il giudice penale deve esattamente verificare le circostanze emergenti, ed in base alle stesse secondo le disposizioni delle leggi civili, commerciali, cambiarie od altre eventualmente applicabili, decidere quale rapporto di diritto sussista nel caso concreto. Il fondamento di questa prescrizione consiste in ciò, che lo scopo della procedura penale è di porre in luce la *verità materiale*, lo stato della cosa quale è in realtà, mentre la questione di privato diritto non offre che una *verità formale*, ed una decisione giudiziaria civile, in conseguenza di formalità non osservate, di mezzi di prova non usati, di confessioni espresse o tacite delle parti, può appoggiarsi a presunzioni, che diversificano molto dal vero stato dalla cosa.

Come corollario di questa considerazione continua quindi la legge:

Se il giudice civile avesse già pronunciato in proposito una decisione, il giudice penale non vi è vincolato in quanto trattisi di conoscere intorno alla punibilità dell'imputato. Del pari il giudice penale non debbe ammettere come vere le circostanze di fatto che servono di fondamento alla decisione del giudice civile, in quanto che possano influire sulla decisione penale, se dal processo penale risulta il contrario o ne viene scemata la credibilità.

È indifferente, che la decisione civile abbia avuto luogo *prima*, o *dopo* la perpetrazione del reato; p. e. fu aggiudicata ad alcuno la proprietà d'un oggetto posteriormente rubato, ovvero una falsa disposizione di ultima volon-

Digitized by Google

tà fu dichiarata valida; poichè tutte le sentenze civili, sieno pure quanto a formalità passate in giudicato, per le parti sono valide unicamente fino a tanto che non vengano impugnate in via legale, ed a ciò appartiene eziandio un procedimento penale.

Soltanto *un* rapporto di diritto per l' importanza e l' estensione delle conseguenze legali, che vi sono congiunte, fa una eccezione alle regole stabilite, e può ben farla, poichè la legge nelle controversie relative obbliga senza altro il giudice ad investigare nel miglior modo possibile la verità materiale (Decr. Aul· 23 agosto 1819 N. 1595 R. L. G.; Reg. del proc. civ. per l'Ungheria §§ 650-683; Ord. del Min. della giust. 9 giugno 1853 N. 108 del Boll. gen. (1)). Questo è il matrimonio e la questione sulla validità del medesimo. In questo riguardo stabilisce la legge:

Che se l'esistenza del fatto costituente un reato dipende dalla risoluzione del quesito sulla validità di un matrimonio, intorno alla quale prima od in corso del processo penale fu già introdotta una procedura innanzi al competente Foro civile od ecclesiastico, si deve attendere l' esito di questa, ed occorrendo, insistere nel modo opportuno per la sollecitudine. Se per altro l' impedimento al matrimonio viene addotto soltanto innanzi al giudice penale, e si riconosce la falsità delle circostanze di fatto sulle quali esso si fonda, ovvero è posta fuori di ogni dubbio la sussistenza dell' eccezione dell'asserito impedimento, allora si continuerà la procedura penale. Nel caso opposto il giudice penale lascierà che abbia previamente luogo l' indagine e la decisione del Foro civile od ecclesiastico cui spetta.

La decisione del Foro matrimoniale vincola bensì il giudice penale riguardo alla questione sulla validità del matrimonio; ma ciò non gl' impedisce di rilevare ed apprezzare tutte quelle circostanze e quei rapporti che escludono la punibilità dell' imputato.

I. Questo caso si presenterà specialmente come decisivo nei processi per crimine di bigamia e lo può essere in quelli per contravvenzione di adulterio o di coazione ad un matrimonio nullo, ovvero di matrimonio illegale contratto senza dispensa.

II. Se l' impedimento al matrimonio viene addotto soltanto innanzi al giudice penale, o mediante denunzia, oppure dall' imputato a propria difesa, il giudice penale attiverà le necessarie pratiche per rilevare le circostanze di fatto, e riguardo al procedimento ulteriore bisogna distinguere: se consta della insussistenza dell' asserito impedimento, p. e. che non esiste il preteso grado di parentela, la voluta impotenza al debito coniugale, si continuerà la procedura; che se l' impedimento è provato, o se trattasi di tale impedimento, sopra la cui insussistenza il giudice penale non può da solo decidere, p.

(1) Il Decr. Aul. succitato vale per le Provincie tedesche, l' Ord. Min. per la Transilvania. Per la Lombardia sussiste la Gov. Not. 30 luglio 1819, e per le Provincie venete quella 7 agosto successivo N. 23787 sul modo di procedere nelle controversie matrimoniali. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

e. nel caso d'impedimento per ordine sacro, o voto religioso, ovvero per mancanza della solenne dichiarazione del consenso, allora devesi farne denunzia al competente Foro civile od ecclesiastico.

III. In quei Dominii e presso quegli individui di una confessione religiosa, rispetto ai quali la validità del matrimonio viene giudicata secondo il Codice civile generale, il giudice penale non deve aver riguardo che agli impedimenti prescritti da detto Codice, mentre gl'impedimenti puramente canonici non rendono invalido il matrimonio avanti i Giudizii secolari civili o penali. In que' Dominii e presso quei correligionari però, relativamente ai quali la validità del matrimonio viene giudicata secondo le loro leggi ecclesiastiche rispettive, il giudice penale nelle proprie verificazioni non deve aver riflesso che a dette ultime leggi.

IV. La decisione sulla validità del matrimonio, sia essa avvenuta avanti o dopo l'azione punibile, obbliga il giudice penale in quanto che egli deve porla a fondamento della propria deliberazione.

Tuttavia egli può apprezzare tutte quelle circostanze, che possono escludere la punibilità dell'imputato in conformità al Codice penale, e particolarmente secondo il § 2 del Codice stesso.

§ 5.

I termini stabiliti in questa Legge si riguarderanno di regola come esclusivi (assoluti, precludenti o perentorii), quando non sia espressamente prescritto il contrario, e non possono essere prolungati. Se i termini hanno a decorrere da un giorno fisso, si calcolano in modo che questo giorno non vi venga computato. I termini prorogati cominciano dopo l'ultimo giorno del termine precedente di cui si è ottenuta la prolungazione. Vi si contano le domeniche ed i giorni di festa, ed anche quei giorni durante i quali una scrittura che dee presentarsi all'Autorità penale entro un termine fisso, è stata in corso di Posta od altrimenti trattenuta.

I termini sono di regola perentorii. Modo di calcolarli.

I. Un termine esclusivo (assoluto, precludente, perentorio) è quello, dietro la cui decorrenza un'azione *non* può più essere validamente intrapresa; in oltre i termini stabiliti dal Regolamento di procedura penale *scadono da sè stessi*, mentre i Giudizii devono respingere d'ufficio atti prodotti troppo tardi.

II. L'impossibilità della prorogazione di termini è tale, che soltanto il § 153 ne contiene una eccezione.

III. Il calcolo dei termini avviene nel modo seguente: Se p. e. fu intimata ad alcuno una deliberazione di delegazione nel 1.° d'un mese, il gravame contro la medesima può essere validamente interposto ancora nel 4 del mese stesso, poichè all'uopo sono concessi tre giorni giusta il § 49, ma il 4 è in ogni evento *l'ultimo* giorno, se pur questo, od uno de' giorni antecedenti fosse giorno di domenica o di festa. Se ad alcuno fu notificato un conchiuso, contro il quale può esser interposto ricorso entro 24 ore, p. e. fu comunicato alle 10 antim., il ricorso può esser prodotto non solo fino alle 10 del giorno

Digitized by Google

successivo, ma anche più tardi, naturalmente entro le ore d'ufficio, sempre però del detto giorno.

IV. Se una insinuazione di ricorso, od altro simile atto viene spedito al Giudizio penale mediante la Posta, l'insinuante dovrà disporre, che il medesimo giunga in tempo utile al protocollo degli esibiti di detto Giudizio, perchè un eventuale ritardo per via non gli viene bonificato (1).

§ 6.

Disposizioni sulle multe.

Le multe stabilite dal presente Regolamento di procedura penale sono da intendersi in moneta di convenzione sul piede di fiorini 20. Esse cadono a beneficio del fondo dei poveri del luogo ove dimora il multato, e sono da commutarsi in pene d'arresto di un giorno per ogni cinque fiorini nel caso che non possano esigersi a carico di chi le incorse, ovvero fossero per recare sensibile pregiudizio al suo stato economico, od ai mezzi di sua sussistenza, oppure a quelli della sua famiglia.

1. A maggior dilucidazione di questa prescrizione stabilisce l'Ordinanza del Ministero della giustizia 5 novembre 1852 N. 226 del Boll. gen. al § 1:

« Nelle sentenze penali, come negli ordini giudiziali, con cui viene inflitta una multa ad una persona, deve essere contemporaneamente espressa quella pena d'arresto, che dovrà aver luogo nel caso d'inesigibilità della multa. »

« La multa di 5 fiorini M. di C. si commuterà in un giorno d'arresto, per gl'importi al di sotto di 5 fiorini si pronunzierà l'arresto almeno nella durata di 12 ore. »

Quest'ultima disposizione deve anche valere per le multe inferiori a 5 fiorini inflitte secondo il Regolamento di procedura penale.

II. Le determinazioni più precise sulla scossione delle multe verranno indicate alla illustrazione del § 327 (2).

(1) L'*Eco dei Tribunali* Sezione I. N. 512 riporta la seguente decisione 22 giugno 1855 del Tribunale d'Appello lombardo:

« La norma che i termini non sono prorogabili non è applicabile ai casi in cui la parte, per disposizione del giudice, era impossibilitata entro il termine fissato di far uso dei mezzi di difesa che la legge le concede. » *(Nota del Trad.)*

(2) Ora in luogo della sullodata Ordinanza emanata pei Dominii, ove era in vigore il Reg. di proc. pen. del 17 gennaio 1850, valgono in proposito le disposizioni della seguente Ordinanza del Ministro della giustizia dell' 11 febbraio 1855 N. 30 del Boll. gen.

Onde regolare l'esazione delle multe, che vengono inflitte dalle Autorità giudiziarie mediante sentenza, ovvero nel corso del processo penale, e pel caso ch'esse non siano esigibili, onde commutarle in pene d'arresto, in modo consonante alle disposizioni del Codice penale 27 maggio 1852 e alla legge di procedura 29 luglio 1853, il Ministro della giustizia trova di ordinare quanto segue:

§ 1.

Nelle sentenze penali, come anche nelle decisioni, che durante il processo penale vengono pronunciate dal Giudizio penale e dal giudice inquirente, mediante le quali viene a taluno inflitta una multa, si deve in pari tempo pronunciare quella pena d'arresto, che deve esservi sostituita, a norma delle disposizioni del Codice penale 27 maggio 1852 (§ 260), e del Regolamento di procedura 29 luglio 1853 (§ 6) pel caso che tale multa sia inesigibile. Le multe inferiori ai fiorini 5 si commutano nell'arresto non minore di ore 12.

Digitized by Google

CAPO SECONDO.

DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN AFFARI PENALI E DELLE LORO ATTRIBUZIONI IN GENERALE.

§ 7.

Giudizii ai quali è attribuita in prima Istanza la giurisdizione in affari penali, cioè:

La giurisdizione in affari penali viene esercitata in prima Istanza:

a) dagli Ufficj distrettuali (Giudizii di sede) in qualità di Giudizii distrettuali, e dai Giudizii di distretto esclusivamente tali (Preture);

b) dalle Corti di giustizia di prima Istanza (Tribunali provinciali, di Circolo e di Comitato).

La giurisdizione in affari penali si regola secondo la specie delle azioni punibili, mentre le ***contravvenzioni*** sono demandate alle Preture, i ***crimini*** ed i ***delitti*** ai Tribunali. Riguardo a queste due ultime specie di reati i Giu-

§ 2.

L'Autorità giudiziaria, alla quale incombe di far eseguire la pena (§ 318 Regolamento di procedura penale), e, quando si tratti di multa inflitta dal giudice inquirente, l'Autorità inquirente, dopo che la decisione è passata in giudicato, deve eccitare il condannato a pagare l'importo della multa e fissargli a tal fine il termine di otto giorni, sotto comminatoria dell'esazione forzosa; ma, scorso questo termine infruttuosamente, deve senza indugio promuoverne l'esazione, a mezzo di quella Pretura, nella di cui giurisdizione domicilia o dimora il condannato.

§ 3.

La Pretura a tal fine deve disporre acciocchè, nel caso che il condannato non paghi la multa, venga tosto levata al condannato e depositata in Giudizio una porzione di mobili rinvenibili presso di lui, giusta le disposizioni del Regolamento del processo civile, che corrisponda all'importo della multa; quando non sia fattibile il deposito in Giudizio, vengano i mobili stessi dati in custodia ad un terzo.

§ 4.

Codesti mobili, quando non consistano in denaro od in pubbliche obbligazioni, previa stima da eseguirsi d'ufficio a mezzo di un perito, verranno alienati nell'occasione della prossima asta giudiziale, ed, occorrendo, anche a prezzo inferiore alla stima; in seguito a che si tratterrà l'importo della multa e delle eventuali spese esecutive, e il residuo verrà rilasciato alla parte.

§ 5.

Se, per esigere la multa, si rende necessaria l'esecuzione sopra un bene immobile, ovvero sopra un diritto inerente ad un bene immobile, l'esecuzione deve essere promossa a mezzo dell'i. r. Procura di finanza.

§ 6.

Se la multa non è esigibile, ovvero se emerge che l'esazione della stessa può tornare di soverchio detrimento alle circostanze economiche, od al guadagno del condannato o di sua famiglia, in tal caso si farà luogo al corrispondente arresto dall'Autorità giudiziaria indicata al § 2.

Digitized by Google

dizii si dividono nuovamente in *Giudizii inquirenti*, e *decidenti, sentenzianti.*

§ 8.

Preture come Fori di Giudici singoli, e Tribunali di regola come Giudizii collegiali.

Le Preture (Giudizii distrettuali) eserciteranno le funzioni d' ufficio loro incumbenti in affari penali col mezzo di giudici singoli; i Tribunali come Giudizii collegiali in quanto che la legge non vi faccia eccezioni.

Una eccezione consiste in ciò, che i Tribunali esercitano le proprie funzioni nella qualità di Giudizii inquirenti mediante giudici *singoli* all' uopo delegati (§ 11).

§ 9.

La procedura penale per contravvenzioni spetta alle Preture ed alle Autorità di polizia.

Alla Pretura spettano tutti gli atti di punitiva giustizia, cioè il procedere, pronunciare ed eseguire le proprie decisioni in riguardo a quelle contravvenzioni che nel Codice penale generale sono indicate come tali, o rispetto a quelle di cui il processo e la punizione sono demandate ai Giudizii in forza di prescrizioni speciali.

Fu già sotto il § 1 accennato, che nello stato attuale della legislazione oltre le contravvenzioni indicate nel Codice penale generale sono demandate ai Giudizii penali ordinarii soltanto quelle contemplate dalla Patente Imperiale del 25 ottobre 1852 N. 223 del Boll. gen. sulla fabbricazione, commercio e possesso di armi ed oggetti di munizione, non che sulla delazione d' armi, eccettuati i casi stabiliti dai §§ 36 e 39 della stessa Patente (1). — Le con-

Se la multa venne incassata soltanto in parte, la pena di arresto verrà applicata solamente in proporzione del residuo ancora dovuto.

§ 7.

Gl' importi incassati devonsi di volta in volta versare a quel pio istituto, cui, a termini di legge, è devoluto l' importo della multa, colla indicazione del nome del condannato e della decisione giudiziale.

Le Autorità giudiziarie dovranno tenere esatte annotazioni, nelle quali si tengano in evidenza l'uscita e l'entrata di cassa, e dovranno partecipare per estratto ogni decisione, colla quale viene inflitta una multa, alla presidenza del relativo istituto pio.

§ 8.

Colle premesse norme si procederà altresì rispetto a quelle multe, che vengono inflitte dai Tribunali superiori.

§ 9.

La presente legge entrerà subito in attività in quei Dominii, nei quali è già attivato il Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853; e negli altri Dominii entrerà in attività contemporaneamente allo stesso Regolamento.

(Nota del Trad.)

(1) Le disposizioni della sullodata Patente Imperiale del 25 ottobre 1852 N. 223 del Boll. gen. entrarono in vigore in tutta l'estensione dell' Impero ad eccezione del Regno lombardo-veneto, del Tirolo e Voralberg e dei Confini militari.

Quanto al Regno lombardo-veneto le prescrizioni speciali in proposito sono le seguenti:

Digitized by Google

travvenzioni determinate dai §§ 34-39 del Regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852 N. 122 del Boll. gen. sono espressamente demandate ai Tribunali dal § 42.

Norme apposite stabiliranno per quali fra le contravvenzioni indicate nella seconda parte del Codice penale la giurisdizione penale in prima Istanza abbia ad esercitarsi, entro il raggio di polizia delle città capitali e di altri luoghi, dall' Autorità di sicurezza ivi istituita, anzichè dalla Pretura. (1)

1. *Armi ed oggetti di munizione.*

Il giudizio sulle contravvenzioni per l'introduzione, fabbricazione, vendita, possesso e delazione d'armi vietate fu colla Sovrana Patente 18 gennaio 1818 demandato alle Autorità, che aveano la giurisdizione sulle gravi trasgressioni politiche. Col Proclama 10 marzo 1849 del Governatore generale erano state assegnate anche tali contravvenzioni alla competenza militare. Ma tolto lo stato d'assedio nel 1.° maggio 1854 con la Sovrana Risoluzione 20 aprile antecedente N. 97 del Boll. gen. le Preture rientrarono nel regolare esercizio delle loro attribuzioni, esteso anzi con l'Ordinanza Ministeriale 21 aprile 1854 N. 98 del Boll. gen. eziandio alle contravvenzioni del possesso e delazione d'armi comuni da fuoco senza permesso, del commercio d'armi, parti d'armi ed oggetti di munizione d'ogni sorta del pari senza permesso, non che dell'introduzione di tali oggetti per contrabbando.

2. *Boschi.*

Alle Preture spetta in oltre la procedura per le contravvenzioni boschive al Decreto italico 27 maggio 1811, che, tranne menome ed accidentali variazioni, che vi si andarono facendo, qual legge di sua natura principalmente amministrativa, fu mantenuto in vigore, come tutte in generale restarono le altre leggi e regolamenti d'amministrazione, lo che riguardo al caso concreto fu pure confermato da Declaratorie degli Aulici Dicasteri comunicate con Circolare dell'Appello veneto 20 marzo 1832 N. 4164 e di quel Governo 24 luglio successivo N. 33776 — 2776.

Nel caso di concorrenza di siffatte contravvenzioni con crimini o delitti spetta, nel senso del § 40, di procedere sulle medesime a quel Giudizio penale, che è competente pei crimini o delitti. Dispaccio del Ministro della giustizia 31 marzo 1855 N. 3653 riportato dal Decreto 1.° maggio successivo N. 308 del Procuratore superiore di Stato in Venezia.

3. *Contravvenzioni alla legge di coscrizione.*

Le contravvenzioni alla Sovrana Patente di coscrizione 17 settembre 1820 commesse dai coscritti vengono giudicate e punite dai Delegati provinciali, e dalle Preture quelle commesse da altre persone non coscritte mediante aiuto prestato a coscritti *refrattarii*, naturalmente oltre le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, che venissero commesse da taluno nell'atto di trasgredire alla sullodata legge di coscrizione, o di eseguire le disposizioni della medesima.

4. *Mediatori, sensali, agenti di cambio.*

Le contravvenzioni al relativo Decreto italico 10 marzo 1810 e Regolamento pubblicato con la Notificazione del Governo veneto 30 dicembre 1816 N. 44168 sono di competenza dei Giudizii politici (Preture) giusta detta Notificazione ed il Dispaccio della già Cancelleria aulica riunita del 21 dicembre 1823 N. 37993 — 1680.

5. *Precetti politici.*

Finalmente il giudizio sulle contravvenzioni ai precetti politici inflitti ed intimati dalle Autorità di polizia è rimesso del pari alle Preture in conformità alla Circolare dell'Appello veneto 19 gennaio 1821 N. 767, e Notificazione Governativa 17 novembre successivo N. 44883. *(Nota del Trad.)*

(1) Allo scopo di porre ad effetto questa disposizione coll'Ordinanza Imperiale dell'11 maggio 1854 N. 120 del Boll. gen. fu ordinato quanto segue:

§ 1.

A partire dal giorno in cui verrà attuato in ogni singolo dominio il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, la giurisdizione penale in prima istanza per

Digitized by Google

Le Autorità di sicurezza, come sostituite ai Giudizii penali, dovranno peraltro attenersi per queste specie di contravvenzioni

le contravvenzioni indicate nel § 2 di questa Ordinanza verrà esercitata in base del § 9 del detto Regolamento entro il raggio di polizia delle città capitali, Vienna, Linz, Salisburgo, Gratz, Lubiana, Clagenfurt, Trieste, Innsbruck, Milano, Venezia, Zara, Praga, Brünn, Troppau, Leopoli, Cracovia, Czernovitz, Buda-Pest, Temesvar, Hermannstadt e Zagabria dalle ii. rr. Autorità di polizia ivi esistenti.

§ 2.

A tale giurisdizione vengono assegnate le seguenti contravvenzioni comprese nella II parte del Codice penale del 27 maggio 1852;

1. La deliberata occultazione di membri di una società lecita (§ 299 del Codice penale).
2. I guasti di Patenti, Ordinanze e simili (§ 315).
3. I danni recati alle lanterne destinate alla pubblica illuminazione (§ 317).
4. Il danneggiamento di segnali d'avviso (§ 319).
5. Le contravvenzioni alle prescrizioni sulle notifiche, indicate nel § 320 sotto le lettere *a* sino all'*e* inclusivamente.
6. La contravvenzione precisata nel § 321 di assumere lavoranti non muniti del prescritto libro di scorta.
7. Il ritorno di uno sfrattato, in contravvenzione ai §§ 323 e 324, allorchè lo sfratto fosse stato ordinato dalle Autorità di sicurezza o comunali.
8. La contravvenzione indicata nel § 338, in onta al divieto di bagnarsi o nuotare, di sdrucciolare sul ghiaccio o di arrischiarsi sopra uno strato di ghiaccio in luoghi pericolosi.
9. L'omissione di esporre i prescritti segnali d'avviso ad una fabbrica (§ 380).
10. Le contravvenzioni indicate nei §§ 387, 388, 390 e 391, di ommettere la notificazione di un animale rabbioso, o sospettato tale, di tenere senza permesso animali perniciosi, di trascurare la custodia di un animale feroce tenuto con permesso, e di non sorvegliare animali domestici di qualità nociva.
11. La contaminazione di sorgenti, cisterne e simili (§ 398).
12. L'ingombrare di nottetempo le strade con carri, botti e simili, o l'omettere di collocarvi segnali d'avviso e lanterne (§§ 422, 424).
13. Il gettare qualche cosa dalle finestre e l'omettere di assicurare le cose collocate o sospese in alto (§ 426).
14. Le contravvenzioni indicate nei §§ 427-430 al divieto di correre rapidamente ed inconsideratamente a cavallo o con rotabili, di prendere per guidare vetture un individuo non riconosciuto idoneo dalla polizia, e di lasciare cavalli senza custodia.
15. Gli insulti o maltrattamenti in pubblico indicati nel § 496.
16. La mendicità dichiarata contravvenzione nei §§ 517-521.
17. L'abituale ubbriachezza importante pericolo in certi operai, giornalieri e persone di servizio (§ 524).
18. Le immoralità che a tenore del § 525 si devono punire dalle Autorità come contravvenzioni alla pubblica moralità.

Per altro, le contravvenzioni qui indicate ai N. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 appartengono alla giurisdizione penale delle Autorità di polizia accennate nel § 1 solo nel caso che da tali reati non sia stato danneggiato alcuno.

§ 3.

I Miei Ministri dell'interno e della giustizia, come pure il Capo del Mio Dicastero supremo di polizia, sono incaricati della esecuzione di questa Ordinanza.

Essi sono in pari tempo autorizzati ad estendere, in base del § 9 del Regolamento di procedura penale, l'applicazione di questa Ordinanza, oltre le capitali nominate nel § 1, anche ad altri luoghi, ed a stabilire riguardo a quelle città in cui la Direzione di polizia è suddivisa in più Commissariati distrettuali di polizia, in quanto la giurisdizione penale stabilita in questa Ordinanza abbia ad esercitarsi dalla Direzione centrale o dai Commissariati distrettuali.

Coll'Ordinanza Ministeriale dell'11 dicembre 1854 N. 311 del Roll. gen. venne determinato, che le seguenti Autorità di polizia dovranno esercitare la giurisdizione penale in prima istanza riguardo alle contravvenzioni specificate nella Ordinanza Imperiale sullodata:

Digitized by Google

alle norme del presente Regolamento di procedura penale. La decisione in seconda Istanza spetta alla Corte superiore di giustizia

I. IN VIENNA.

a) *entro le linee,*

In esatta corrispondenza coi circondarii degli 8 i. r. Giudizii distrettuali ivi esistenti:

1. Il Commissariato di polizia della città, per tutto il distretto di polizia della città interna;
2. il Commissariato di polizia della Leopoldstadt, pei distretti di polizia Leopoldstadt, Jägerzeile e Floridsdorf;
3. il Commissariato di polizia della Landstrasse, pei distretti di polizia Landstrasse, Erdberg e Simmering;
4. il Commissariato di polizia della Alte Wieden, pei distretti di polizia alte Wieden, neue Wieden, e Margarethen;
5. il Commissariato di polizia Mariahilf, pel distretto di polizia Mariahilf;
6. il Commissariato di polizia Neubau pel distretto di polizia dello stesso nome;
7. il Commissariato di polizia Josephstadt, pel distretto di polizia Josephstadt;
8. il Commissariato di polizia Rossau pei distretti di polizia Rossau e Döbling.

b) *Fuori della città.*

9. Il Commissariato di polizia Sechshaus, pei distretti di polizia Sechshaus, Gaudenzdorf e Hietzing;
10. il Commissariato di polizia Ottahring, pei distretti di polizia Ottahring e Weinhaus.

II. IN PRAGA.

a) *entro la città:*

1. Il Commissariato distrettuale di polizia N. I, per la Altstadt superiore;
2. il Commissariato distrettuale di polizia N. II, per la Altstadt inferiore e Josephstadt;
3. il Commissariato distrettuale di polizia N. III, per la Neustadt superiore;
4. il Commissariato distrettuale di polizia N. IV, per la Neustadt inferiore;
5. il Commissariato distrettuale di polizia N. V, per la Kleinseite;
6. il Commissariato distrettuale di polizia N. VI, pel Hradschin, e pei comuni di Brewnow e Streschowitz, situati fuori della città.

b) *fuori della città:*

7. Il Commissariato distrettuale di polizia N. VII, dei comuni di Karolinenthal, Lieben, ed una parte del comune di Weinberg, colla residenza in Karolinenthal;
8. il Commissariato distrettuale di polizia N. VIII pei comuni di Wischehrad, Podol, Dworce, Nussle, Pankraz, Wrschorvitz, Michle e Weinberg, colla residenza in Wischehrad;
9. Il Commissariato distrettuale di polizia N. IX pei comuni di Smichow e Roschirz, colla residenza in Smichow;
10. Il Commissariato distrettuale di polizia N. X, pei comuni di Bubentsch, Podbaba, Scharka, Holleschervitz e Bubna, colla residenza in Bubentsch; e precisamente i Commissariati di polizia che si trovano fuori della città di Praga per tutte le contravvenzioni assegnate ad inquisizione alle ii. rr. Autorità di polizia, senza distinzione, i Commissariati di polizia entro la città poi per tutte le contravvenzioni, eccettuate quelle indicate nei §§ 323, 324 e 517 del Codice penale del 27 maggio 1852 riguardo alle quali l'inquisizione e prolazione della sentenza sarà fatta dalla Direzione centrale e rispettivamente da quel dipartimento di pubblica sicurezza.

III.

Nelle capitali di Linz, Salisburgo, Gratz, Lubiana, Clagenfurt, Milano, Venezia, Trieste, Innsbruk, Zara, Brünn, Troppau, Leopoli, Cracovia, Czernovitz, Buda-Pest, Temesvar, Hermannstadt ed Agram quelle Direzioni di polizia e precisamente ognuna per tutta l'estensione del suo raggio di polizia.

Digitized by Google

(Tribunale d'Appello), e quella in terza Istanza alla suprema Corte di giustizia (§§ 18 e 19) (1).

Coll' Ordinanza Ministeriale del 30 dicembre 1854 N. 321 del Boll. gen. furono poi date le prescrizioni sull'abilitazione ad esercitare l' ufficio di giudice riguardo alle contravvenzioni, per le quali la procedura e la punizione è demandata alle Autorità di polizia in forza della Ordinanza Imperiale più sopra lodata.

§ 1.

All'esercizio di questo uffizio di giudice è abilitato soltanto colui che può documentare di aver subito l'esame per l'ufficio di giudice in generale, od almeno per l'ufficio di giudice criminale, o di aver subito, secondo le ulteriori prescrizioni, l'esame per l'ufficio di giudice sulle gravi contravvenzioni di polizia o finalmente di aver subito l'esame prescritto nel § 3 della presente Ordinanza.

§ 2.

Chi vuol essere ammesso a questo esame speciale, deve documentare o di aver fatto una pratica dell'uffizio di giudice in generale, almeno per mezz' anno (legge del 10 ottobre 1854 N. 262 e 263 del Boll. gen. §§ 17 e 21 e rispettivamente §§ 16 e 22) od un impiego pratico altrettanto lungo presso una Autorità di polizia, cui sia assegnato l'esercizio dell'accennata giurisdizione penale, in affari di tal genere.

A quest'ultima pratica il candidato può essere ammesso anche senza le prove di aver percorso lo studio politico-legale.

§ 3.

L' esame dev'essere fatto presso il Tribunale d'Appello, però soltanto a voce e deve limitarsi a quelle parti del Codice e della Procedura penale, che vanno applicate nell'esercizio di questo ramo particolare dell' amministrazione della giustizia penale.

Alla Commissione esaminatrice si farà intervenire, invece del secondo consigliere d'Appello (§ 20 lett. c. dell'Ordinanza 10 ottobre 1854 N. 262, e rispettivamente § 19 lett. c. del N. 263), un impiegato superiore dell'Autorità di polizia, da delegarsi dal Capo di questa, quale commissario esaminatore. Oltre a ciò valgono anche riguardo a questo esame le disposizioni contenute nella Ordinanza del 10 ottobre 1854 N. 262 e 263 del Boll. gen. sull'ammissione all' esame per l' ufficio di giudice, e sul modo di compierlo.

Finalmente in occasione d'una interpellanza, fatta da un Commissariato di polizia in Vienna, sulla competenza in caso di concorso di quelle contravvenzioni, che dal Codice penale sono rinviate alla competenza dei Giudizii distrettuali, con quelle contravvenzioni, che dall'Ordinanza Imperiale dell' 11 maggio 1854 furono assegnate a trattazione presso le Autorità di pubblica sicurezza, il Tribunale d'Appello dell'Austria comunicò in data 5 dicembre 1854, al N. 3351 quanto segue: « Dacchè, pel § 9 del Regolamento di proc. pen. del 29 luglio 1853, i Giudizii distrettuali vengono dichiarati *di regola* competenti a procedere per tutte le contravvenzioni; — dacchè, inoltre, i casi, determinati nell'Ordinanza Imperiale dell' 11 maggio 1854, N. 120 del *Boll. gen.*, assegnati alla competenza delle Autorità di pubblica sicurezza ne costituiscono soltanto una *eccezione*; — siccome, da ultimo, secondo la legge, è mantenuto, a senso del § 40 del Regolamento di proc. pen., il principio dell' unione della procedura penale in caso di più reati, come crimini, delitti e contravvenzioni, imputati ad una stessa persona; e siccome apparisce data, secondo lo stesso principio, anche la prescrizione ingiunta nel § 267 del Codice penale di una sola decisione riguardo alla condanna in caso di concorso di più delitti o contravvenzioni; — avuto riguardo a tali prescrizioni di legge, la questione sulla competenza in caso di differenti contravvenzioni, cioè di quelle assegnate ai Giudizii distrettuali, e di quelle assegnate alle Autorità di pubblica sicurezza, si scioglie da sè nel senso che, in siffatti casi di concorso, la competenza spetti al Giudizio distrettuale ». *(Nota del Trad.)*

(1) Coll'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 1855 N. 61 del Boll. gen. fu ordinato quanto segue:

§ 1.

Dal giorno in cui in ciascuno dei singoli Dominii entrerà in attività il Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853, e rispetto a quei Dominii, nei quali

Digitized by Google

§ 10.

Giudizii ai quali spetta la procedura d'inquisizione per crimini e delitti in qualità di Giudizii inquirenti.

La procedura d'inquisizione per crimini e delitti viene assunta dai qui sotto indicati Giudizii inquirenti:

a) riguardo ai crimini d'alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturba-

questo Regolamento è già entrato in attività, dal giorno della promulgazione della presente Ordinanza, l'inquisizione e la punizione di tutte quelle contravvenzioni che non sono dichiarate come azioni punibili dal Codice penale 27 maggio 1852, e rispetto alle quali non è stabilito da particolari disposizioni a quale Autorità incomba di procedere, spetteranno alla sfera degli affari politici e dovranno quindi essere trattate dai competenti Ufficii distrettuali (Commissariati distrettuali) del distretto in cui è stata commessa la contravvenzione.

§ 2.

In quei luoghi nei quali esistono il. rr. Ufficii di polizia, spetta a questi l'inquisizione delle contravvenzioni previste dal § 1, in quanto esse riguardano oggetti di polizia locale assegnati alla giurisdizione di questi Ufficii.

§ 3.

Il procedimento intorno a queste contravvenzioni deve limitarsi a rilevare in termini possibilmente sommarii le circostanze essenziali. Nel protocollo da erigersi si dovrà pur registrare la pronunciata decisione in un coi motivi, e dietro istanza della parte le si rilascierà copia della decisione e dei motivi; contro la proferita decisione è aperto alla parte che si crede gravata il ricorso alla superiore Autorità politica. Il ricorso in ultima istanza, in quanto sia ammesso dalla legge, deve essere diretto al Ministro dell'interno, il quale ne deciderà. Nei casi nei quali la inquisizione e la punizione in prima istanza compete ad un i. r. Ufficio di polizia, la decisione del Ministero dell'interno sarà presa di concerto col supremo Dicastero di polizia. Il ricorso deve insinuarsi entro 24 ore dopo la pubblicazione della decisione, e devé prodursi alla prima istanza entro i successivi tre giorni. Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione condannatoria fino alla decisione finale, in quanto norme particolari non dispongano altrimenti.

§ 4.

Non sussistendo per singole contravvenzioni disposizioni diverse in virtù di leggi particolari, la inquisizione e la punizione delle azioni indicate al § 1, andranno senza condizione perente quando dal momento della commessa contravvenzione sieno trascorsi tre mesi senza che sulla medesima sia stata incamminata alcuna procedura.

§ 5.

La presente Ordinanza verrà altresì applicata a tutte le contravvenzioni commesse prima del giorno in cui essa entra in attività, come pure a tutte le inquisizioni che nel giorno stesso dell'attivazione della presente saranno pendenti sopra siffatte contravvenzioni, in quanto non sia ancora stata proferita una decisione in prima istanza. Le inquisizioni pendenti perciò dovranno essere cedute alle Autorità competenti giusta la presente Ordinanza, acciò sia continuata la relativa procedura.

Tuttavia rispetto a quelle inquisizioni pendenti, sulle quali prima del giorno anzidetto venne già proferita una decisione in prima istanza, si dovrà compiere l'ulteriore procedura da quelle Autorità superiori che finora furono competenti giusta le leggi vigenti.

§ 6.

In quanto alle Autorità politiche e di polizia in forza di speciali leggi ed Ordinanze già si spetti l'inquisizione e la punizione di certe contravvenzioni, questa competenza rimane intatta anche nei Dominii nei quali la presente Ordinanza non entra subito in attività. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

zione della pubblica tranquillità (§§ 58-66 del Codice penale) in ciascun Dominio dal Tribunale provinciale (Corte di giustizia) del luogo ove ha sede il Dicastero politico del Dominio (Luogotenenza, Reggenza provinciale o Sezione di Luogotenenza); (1)

(1) Coll'Ordinanza Ministeriale del 22 maggio 1854 N. 126 del Boll. gen., obbligatoria pel Regno lombardo-veneto, fu però ordinato quanto segue:

§ 1.

Incominciando col 1. giugno 1854, la procedura e l'applicazione della pena per crimini di alto tradimento, sollevazione e ribellione, commessi da persone dello stato civile, e pei quali esse, secondo le leggi generali, sottostarebbero ai Giudizii penali civili lombardo-veneti, saranno rimesse ad una speciale Corte di giustizia civile da istituirsi in Mantova.

In seconda istanza, la relativa giurisdizione penale si assegna al Tribunale d'appello in Venezia.

§ 2.

A detta Corte speciale civile si rimetteranno pure tutti i processi ancora pendenti presso Giudizii militari nel Regno lombardo-veneto, per alcuno dei suddetti crimini, contro persone dello stato civile, perchè li continui.

§ 3.

Presso questa Corte si osserveranno le leggi vigenti per lo stato civile, tanto nella decisione quanto in tutta la procedura penale.

Nei casi, in cui taluno è dichiarato reo di uno dei suddetti crimini, la Corte pronuncierà anche riguardo alle pretensioni di risarcimento fatte valere dallo Stato o da persone private contro il condannato.

Nel calcolo del danno derivato da uno di questi crimini, s'imputeranno non solo tutti i danneggiamenti da esso cagionati immediatamente o mediatamente, ma ben anche tutte le spese incontrate per reprimere la criminosa impresa o per ripristinare l'ordine e la sicurezza.

Intorno alla qualità ed all'importo delle spese sostenute dall'erario a questo scopo, la Corte attribuirà forza di piena prova ai prospetti d'ufficio ed ai conti delle Autorità amministrative esaminati e riconosciuti esatti dalla competente Contabilità dello Stato, e, secondo le circostanze, anche a tali prospetti e conti per sè soli.

§ 4.

Se una persona sottoposta a processo presso la Corte indicata al § 1, per uno dei suddetti crimini, risulta imputata anche di un altro crimine, o delitto, o di una contravvenzione da giudicarsi secondo il Codice penale generale, la giurisdizione della Corte stessa dovrà estendersi anche a questi altri reati.

Con circolare 18 settembre 1854 N. 15960-6340 della Presidenza dell'Appello veneto fu ordinato di denunciare con tutta sollecitudine alla Corte speciale in Mantova ogni fatto, in cui potesse eventualmente verificarsi un crimine devoluto alla competenza della Corte stessa, procedendo intanto alla prescritta investigazione.

Allo scopo poi di raggiungere la uniformità e d'impedire qualsiasi mala intelligenza e ritardo nella compilazione e trasmissione si di dette denunzie, che degli altri rapporti e tabelle prescritti dal Regolamento di procedura penale e dalla Ordinanza Ministeriale 16 giugno 1854 (Appendice parte II), con Circolare Appellatoria 4 aprile 1855 N. 4216 fu dichiarato quanto segue:

§ 1.

Annuncio di tutte le procedure per crimini e delitti prescritto dal § 62 del Regolamento di procedura penale.

Le Preture foresi, alle quali è dal § 2 dell'Ordinanza Ministeriale 16 novembre 1854 (in fine di questo § 10) demandato per tutti i crimini e delitti di procedere entro il proprio circondario giurisdizionale, come Autorità delegate per legge, al riconoscimento del fatto ed a tutte le altre urgenti operazioni d'ufficio della preli-

Digitized by Google

b) rispetto a tutti gli altri crimini e delitti da ogni Tribunale (Corte di giustizia) provinciale o di Circolo (Comitato) entro un raggio che verrà appositamente stabilito; e fuori di questo raggio

minare inquisizione, dovranno, nell'atto d'intraprendere la procedura, darne il succinto annunzio, prescritto dal § 62 del Reg. di proc. pen., e dal § 2 della detta Ord. Min. 16 novembre 1854, all'i. r. Giudizio chiamato dalla legge al dibattimento ed alla decisione e quindi:

a) pei crimini di alto tradimento e di sollevazione e ribellione dovranno rassegnare tale annunzio alla Corte speciale di giustizia in Mantova, competente pel dibattimento e per la decisione in forza del § 1 dell'Ordinanza ministeriale 22 maggio 1854;

b) pei crimini di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità al Tribunale provinciale, sezione penale, di Venezia, competente pel § 10 lett. *a*) del Reg. di proc. pen.;

c) per gli altri crimini comuni e delitti al Tribunale della Provincia, nella quale risiedono, competente pei combinati §§ 10 lett. *b*) del Reg. di proc. pen. e 1 della citata Min. Ord. 16 novembre 1854.

§ 2.

Anche i Tribunali provinciali, nell'atto d'intraprendere la procedura pei crimini accennati nel precedente § alle lettere *a*) *b*), per analogia del § 62 del Reg. di proc. pen., dovranno darne l'annunzio, rispetto ai crimini della lett. *a*) alla Corte speciale in Mantova, e riguardo a quelli della lett. *b*) al Tribunale provinciale di Venezia.

§ 3.

Giudizii ai quali devono trasmettersi le preliminari inquisizioni pei crimini riservati.

Gli atti della preliminare inquisizione assunti rispetto agli stessi crimini indicati al § 1 sotto le lett. *a*) *b*) dovranno, non solo dai Tribunali provinciali, ma ben anco dalle Preture foresi essere tramessi, a norma del crimine, *direttamente*, o alla Corte speciale di Mantova, o al Tribunale provinciale di Venezia.

§ 4.

Partecipazione dei crimini riservati, prescritta dal § 7 *dell' Ord. Min.* 16 *giugno* 1854.

La partecipazione, contenente una esatta esposizione della qualità del fatto, che, oltre il detto succinto annunzio, è specialmente prescritta dall'Ord. Min. 16 giugno 1854 in riguardo ad ogni procedura, che venga intrapresa pei crimini di alto tradimento, di sollevazione e ribellione, di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità, dovrà dalle Preture foresi rassegnarsi alla Presidenza dell'i. r. Tribunale provinciale, nella quale risiedono.

Le Presidenze di detti Tribunali provinciali poi, rispetto agli accennati crimini, dovranno farne immediatamente dettagliato rapporto alla Presidenza d'Appello, sia che giungano a loro notizia nel modo anzidetto, sia che vengano denunciati direttamente al loro Tribunale.

§ 5.

Tabelle semestrali dei Tribunali provinciali prescritte dal § 36 *dell'Ord. Min.* 16 *giugno* 1854.

Le tabelle semestrali dei crimini e delitti da rassegnarsi al Tribunale d'Appello dai Tribunali provinciali, a norma del § 36 dell'Ord. Min. 16 giugno 1854, dovranno comprendere, non solo le procedure loro pervenute dopo il 15 febbraio del corrente anno, ma anche quelle, che erano pendenti al 1.° gennaio 1855 e che sopravvennero fino al detto giorno 15 febbraio, sebbene già prima fosse stata aperta la speciale inquisizione, e che perciò siano state ultimate o sieno da definirsi a vecchio metodo.

A riguardo però dei detti processi trattati colla procedura del 1803 se ne farà l'opportuno cenno nella rubrica 10.ma destinata alle osservazioni, e quelle di esse, che furono definite, verranno in oltre comprese nel sommario N. III, a norma della decisione, alle lettere *b*) o *c*).

Digitized by Google

c) da quelle Preture (Giudizii distrettuali § 7, lett. *a*) che con speciali disposizioni, a misura dei rapporti locali e degli edificii necessarii ad un Giudizio inquirente, verranno in ogni Domi-

§ 6.

Le preliminari inquisizioni pei crimini di alto tradimento, di sollevazione e ribellione, di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità non dovranno figurare che nelle tabelle dei Giudizii competenti pel dibattimento e la decisione, e cioè quelle per alto tradimento e per sollevazione e ribellione nelle tabelle semestrali della Corte speciale di Mantova, e le altre nelle simili tabelle del Tribunale provinciale di Venezia.

Quindi gli altri Tribunali non includeranno nelle dette loro tabelle le inquisizioni preliminari da essi assunte pei crimini suaccennati. Solo in via di eccezione dovranno comprendervi quelle relative ai crimini di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale e di perturbazione della pubblica tranquillità, che per essere stati denunciati prima del 15 scorso febbraio, dovessero da essi decidersi col vecchio sistema.

§ 7.

La detta tabella semestrale verrà prodotta a questo Appello anche dall'i. r. Corte speciale in Mantova e dall'i. r. Commissione inquirente in Este rispetto alle procedure loro demandate (Riguardo alla competenza di detta Commissione V. sotto).

§ 8.

La prima delle tabelle stesse dovrà da tutti i suaccennati Giudizii rassegnarsi entro il 14 luglio prossimo venturo, e le ulteriori a senso del citato § 36 dell'Ord. Min. 16 giugno 1854, entro i primi 14 giorni dopo il termine di ogni semestre successivo.

§ 9.

Tabelle mensili prescritte alle Preture dal § 62 del Reg. di proc. pen., e dal § 9 dell' Ord. Min. 16 giugno 1854.

Il primo prospetto mensile dei crimini e delitti, ingiunto alle Preture foresi dai combinati §§ 62 del Reg. di proc. pen., 9 dell'Ord. Min. 16 giugno 1854 e 2 dell'altra Ord. Min. 16 novembre detto anno, dovrà essere dalle medesime prodotto al rispettivo Tribunale provinciale entro il giorno 20 del corrente aprile, fermo pei successivi il termine portato dal § 9 della detta Ord. Min. 16 giugno 1854.

§ 10.

Anche in tali prospetti mensili non si dovranno comprendere le inquisizioni preliminari, che eventualmente fossero state assunte da esse Preture foresi pei crimini di alto tradimento, di sollevazione e ribellione, di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità.

Pei crimini di alto tradimento e di sollevazione e ribellione dovranno disporre un distinto prospetto da inoltrarsi nello stesso termine, non già al Tribunale provinciale, ma bensì alla Corte speciale di giustizia in Mantova. E pei crimini di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità dovranno compilare un altro separato prospetto da rimettersi, sempre nello stesso termine, al Tribunale provinciale di Venezia.

§ 11.

Anche i Tribunali provinciali, assumendo delle inquisizioni preliminari pei detti crimini riservati alla Corte speciale di giustizia in Mantova, ed al Tribunale provinciale di Venezia, dovranno, nel termine come sopra prefisso, produrre agli stessi Giudizii separati prospetti mensili, conformati a sensi del detto § 9 dell'Ord. Min. 16 giugno 1854.

§ 12.

Tabelle trimestrali delle contravvenzioni prescritte dal § 436 del Reg. di proc. pen., e dal § 40 della Min. Ord. 16 giugno 1854.

La prima tabella trimestrale delle contravvenzioni, che le Preture urbane e foresi debbono inoltrare al procuratore di Stato presso il Tribunale della Provincia,

Digitized by Google

nio designate come Giudizii inquirenti sopra crimini e delitti per una periferia che sarà stabilita appositamente, e di regola comprenderà i circondarii di più Preture.

Siccome l'applicazione di questa prescrizione è condizionata al completamento dell'organizzazione giudiziaria, soltanto dietro il medesimo nei singoli Dominii vi si attuerà anche il Regolamento di procedura penale (1).

giusta il § 40 della Ord. Min. 16 giugno 1854, ed il § 436 del Reg. di proc. pen., dovrà da esse rassegnarsi entro il 20 corrente Aprile, e le ulteriori non più tardi di 14 giorni dopo la fine dei successivi trimestri.

Nelle stesse tabelle dovranno comprendersi tutte le procedure trattate a nuovo metodo, sebbene intraprese sopra denuncie prodotte prima del 15 scorso febbraio; e quindi saranno da omettersi quelle trattate colla procedura del 1803. —

Riguardo alla giurisdizione della *Commissione civile in Este* S. M. con Sovrana Risoluzione 23 dicembre 1853 si è degnata di approvare:

1. Che detta Commissione sia autorizzata di estendere la sua giurisdizione su tutti i reati comuni specificati nel Proclama 10 marzo 1849, trattandosi d'individui stati arrestati presso la medesima prima ancor del 1.° ottobre 1853, sebbene nel corso della inquisizione stessa fosse svanita l'incolpazione d'un reato accennato nel detto Proclama, ma risultata fosse invece l'incolpazione d'un altro reato;

2. Che essa sia facoltizzata di pronunciare su tutti i reati comuni, seppure non menzionati nel Proclama 10 marzo 1849 riguardo agl'individui arrestati prima del 1. ottobre 1849;

3. Che la medesima debba disimpegnare anche le proprie incombenze per reati comuni commessi sino dal 30 settembre 1853, in confronto d'individui non arrestati, qualora abbia luogo la connessione d'un reato tra questi individui ed un individuo arrestato e non per anco sentenziato.

Nel caso però, in cui non vi ha luogo alcuna connessione tra un incolpato arrestato ed una persona da giudicarsi dalla Commissione rapporto al reato attribuito a quest'ultima, la Commissione è obbligata di cedere l'investigazione in confronto di tali persone, non detenute, al Giudizio competente ordinario.

Giusta Dispaccio 9 dicembre 1854 N. 23611 del Ministero della giustizia la Commissione giudiziaria in Este non è però competente a procedere contro imputati liberi, che non hanno connessione con detenuti dalla medesima dipendenti riguardo ai crimini compresi nel Proclama 10 marzo 1849 ed avvenuti anteriormente allo stesso.

(Nota del Trad.)

(1) Veggasi la nota sotto l'articolo XI della Patente promulgatoria, non che il § 11 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

Coll'Ordinanza del Ministero della giustizia del 16 novembre 1854 N. 296 del Boll. gen. fu pel Regno lombardo-veneto prescritto quanto segue:

§ 1.

Non essendo nel Regno lombardo-veneto la necessità di delegare le Preture a speciali Giudizii inquirenti, a tenore del § 10. lett. *c*, del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, ogni Tribunale provinciale vi sarà considerato come l'unico Giudizio inquirente su crimini e delitti per tutta l'estensione del suo circondario giurisdizionale e sarà tenuto a condurre le procedure d'inquisizione, osservando le prescrizioni contenute nei §§ 11 e 12 del Regolamento di proc. pen.

Riguardo ai crimini di offesa alla Maestà Sovrana, di offesa ai Membri della Casa Imperiale e di perturbazione della pubblica tranquillità, sarà da attenersi alla disposizione del § 10, lett. *a*, del Regolamento di proc. pen., e riguardo ai crimini di alto tradimento, sollevazione e ribellione, rimarrà per ora in vigore l'Ordinanza del 28 maggio 1854, N. 126 del *Boll. gen.*

§ 2.

Ogni Pretura forese assumerà nel suo distretto giudiziale quale Magistratura legalmente delegata in nome del Giudizio inquirente, riguardo a tutti i crimini e delitti, il riconoscimento del fatto e tutte le altre operazioni d'uffizio urgenti dell'inquisizione preliminare; al che in particolare appartengono anche i provvedimenti indicati nei §§ 151 e 152 del Regolamento di procedura penale, escluso il conchiuso di aprimento dell'inquisizione speciale (§ 145 del Regolamento di proc. pen.), e

Digitized by Google

§ 11.

Impiegati giudiziarii che debbono assumere l'inquisizione in qualità di giudici inquirenti.

La procedura d'inquisizione si assumerà presso i Tribunali provinciali e di Circolo (Comitato) (§ 10, lett. *a* e *b*) da uno e più giudici inquirenti presi nel gremio di ciascun Tribunale dal Capo di esso, i quali procederanno in nome del

trasmetterà il risultamento di essi, per la continuazione della procedura al Tribunale provinciale, quale Giudizio inquirente. A quel Tribunale provinciale le Preture foresi invieranno anche le denunzie ed i rapporti periodici prescritti nel § 62 del Regolamento di procedura penale, ed ai Tribunali provinciali spettano anche riguardo a queste Preture foresi le facoltà indicate nel § 14 del Reg. di proc. pen.

§ 3.

I Tribunali provinciali sono però abilitati, per importanti motivi, in caso di crimini, minacciati nella legge colla pena del carcere per cinque anni al più, e in caso di delitto, dopo sentito il procuratore di Stato, e secondo le circostanze in occasione della prima denunzia già pervenuta al Tribunale provinciale, a termini del § 62 del Regolamento di procedura penale, a delegare a quella Pretura forese, che deve assumere l'inquisizione preliminare, o ad altra Pretura forese opportuna del loro circondario, tanto l'aprimento dell'inquisizione speciale da avviarsi di conformità al § 145 del Regolamento di procedura penale, quanto anche il compimento dell'inquisizione speciale, oppure singole operazioni d'ufficio di essa.

Tanto all'imputato quanto alla Procura di Stato è aperto il ricorso al Tribunale superiore entro tre giorni (§ 49 del Regolamento di procedura penale) contro i conchiusi dei Tribunali provinciali, con cui delegano una Pretura forese a condurre una inquisizione speciale.

§ 4.

Nella città stessa, ove risiede il Tribunale provinciale, ed in tutto il circondario della Pretura urbana ivi simultaneamente sussistente, tutte le operazioni d'ufficio della procedura d'inquisizione su crimini e delitti saranno intraprese dallo stesso Tribunale provinciale, con esclusione della Pretura urbana, secondo le disposizioni dei §§ 11 e 12 del Regolamento di procedura penale.

V. i §§ 1 e 9 della Circ. App. 4 aprile 1855 N. 4216 sotto questo § 10 *a*). Con la Circolare della Luogotenenza veneta 10 aprile 1855 N. 7543 — N. 38 del Boll. prov. — fu disposto quanto segue:

Considerato che in forza dell'ora vigente Codice penale, nel caso di morti violente il fatto non può vestire che i caratteri di crimine o di delitto e non mai di semplice contravvenzione, com'è espressamente dichiarato dal § 335, e che la relativa procedura è sempre demandata agl'II. RR. Tribunali provinciali e non mai alle II. RR. Preture urbane;

E considerato che mentre per ciò tornerebbe del tutto ozioso il dirigere le denunzie o partecipazioni delle dette morti alle II. RR. Preture urbane, che sono sempre incompetenti non solo a decidere, ma ben anco a procedere in qualsiasi modo, si adempirebbe invece al voto della Legge e si raggiungerebbe lo scopo della maggior possibile sollecitudine, specialmente reclamata in simili casi, portando direttamente le denuncie o partecipazioni stesse agl'II. RR. Tribunali provinciali;

Di concerto coll'I. R. Tribunale d'Appello, s'invitano le II. RR. Delegazioni provinciali a disporre perchè cessino le denunzie e partecipazioni dei casi di morti violente alle II. RR. Preture urbane, e siano portate invece direttamente agl'II. RR. Tribunali provinciali.

Dovrà però seguitare il metodo in corso riguardo alle denuncie di quelle lesioni che per la evidente accidentalità del caso non potessero costituire una contravvenzione, mentre omettendo tali denuncie si verrebbe, contro lo spirito della Legge, a rimettere al giudizio delle Deputazioni comunali e perfino ai chirurghi il decidere se il fatto sia o meno accidentale, ciò che sarebbe anche assai pericoloso potendo molte volte eziandio nei casi accidentali concorrere un delitto od una contravvenzione, ove si fosse in qualche modo verificata negligenza o trascuranza da parte di taluno.

Le RR. Delegazioni provinciali vorranno contemporaneamente inculcare, che

Digitized by Google

Tribunale inquirente a quegli atti d'ufficio e spedizioni che sono loro demandate dal presente Regolamento. All'incontro presso le Preture (§ 10, lett. *c*) assumerà la procedura in qualità di giudice inquirente il preposto all'amministrazione degli affari giudiziarii, od un altro impiegato della Pretura da lui a ciò destinato che abbia subito gli esami di giudice.

§ 12.

Autorità che debbono prestarsi in sussidio dei Giudizii inquirenti.

Per singoli atti d'inquisizione da assumersi fuori del luogo di residenza, ciascun Giudizio inquirente è abilitato di ricercare il Giudizio competente per le inquisizioni sopra crimini e delitti nel luogo ove debbe assumersi l'atto giudiziale.

Tutte le Preture dovranno altresì prestarsi come Autorità sussidiarie ad ogni ricerca dei Giudizii inquirenti per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia punitiva dei crimini e delitti (1).

§ 13.

Attribuzioni delle altre Preture relativamente a crimini e delitti.

Le denuncie di un crimine o delitto pervenute ad una Pretura, cui secondo il § 10, lett. *c*) non ispetta d'istruirne il processo, verrano di regola trasmesse dalla medesima al Giudizio inquirente al quale competono.

Ma se per le speciali circostanze del caso il Giudizio inquirente non potesse procedere colla dovuta sollecitudine al riconoscimento del fatto, o ad altre urgenti operazioni d'ufficio, anche quella Pretura ha l'obbligo di dare per intanto le necessarie disposizioni preparatorie in nome del Giudizio inquirente e di trasmettergli senza indugio gli atti assunti.

Anche in questo caso le verificazioni devono essere dirette dal preposto all'amministrazione degli affari giudiziarii, o da altro impiegato della Pretura a ciò destinato, che abbia subito gli esami di giudice (§ 11).

tanto rispetto alle morti suaccennate, quanto riguardo alle lesioni corporali, non sia mai omessa la immediata trasmissione della denuncia, e che possibilmente con tale trasmissione siano anco offerte con qualche dettaglio le informazioni sul modo in cui sono avvenute, giacchè emergendo che siano seguite per causa del tutto accidentale e neppure per imputabile trascuranza o negligenza d'alcuno, oltre di evitare un indebito lavoro ed una sensibile perdita di tempo alle II. RR. Autorità giudiziarie, si raggiungerebbe ben anco l'altro importante scopo di risparmiare all'I. R. Erario un inutile dispendio per gli accessi e perizie che altrimenti dovrebbero effettuarsi.
(Nota del Trad.)

(1) V. i §§ 31-33 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(Nota del Trad.)

Digitized by Google

§ 14.

Sorveglianza e direzione per parte dei Tribunali sulle inquisizioni da assumersi dalle Preture.

Nelle inquisizioni da assumersi dalle Preture (§ 10, lett. c) spetta al Tribunale avanti a cui deve tenersi il finale dibattimento (§ 16) la sorveglianza e la direzione, e quindi specialmente anche la facoltà di dare in proposito istruzioni alle Preture appartenenti al suo raggio giurisdizionale, di chiamare a sè in ogni tempo la procedura d'inquisizione o singoli atti, e di farli assumere col mezzo di altro Giudice inquirente ogni qual volta trovi ciò necessario per l'importanza del caso o per altri rilevanti motivi.

Simili rilevanti motivi sono quelli indicati nel § 49, dalla stessa legge riconosciuti siccome tali, in di cui conseguenza una procedura viene levata al Giudizio competente ed assegnata ad un altro.

§ 15.

Atti demandati ai Tribunali di prima Istanza nelle procedure d' inquisizione.

Al Tribunale avanti a cui ha luogo il dibattimento finale (§ 16) spettano inoltre i seguenti atti d'ufficio:

a) la deliberazione sopra quelle denuncie per crimini e delitti che il giudice inquirente non trova qualificate ad alcun procedimento penale;

b) la decisione in prima Istanza sulle differenze di opinione che nel corso dell'inquisizione insorgono fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, come pure sopra tutti i gravami contro disposizioni o ritardi del giudice inquirente;

c) la decisione sulle inquisizioni chiuse.

Una eccezione da questo § è contenuta nel seguente § 16.

§ 16.

Competenza dei Tribunali di prima Istanza pel dibattimento e per la decisione sui crimini e delitti.

Finalmente ad ogni Tribunale di prima Istanza sono demandati, entro il suo circondario giurisdizionale, il finale dibattimento sopra tutti i crimini e delitti, e la relativa decisione.

Soltanto pei crimini di alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità, spettano al Tribunale provinciale del luogo in cui risiede il Dicastero politico del Dominio (§ 10, lett. *a*) anche gli atti enumerati al § 15, come pure il dibattimento e la decisione.

Digitized by Google

Per questi ultimi crimini lo stesso Tribunale è in via di eccezione contemporaneamente Giudizio inquirente e decidente (1).

§ 17.

Modo di deliberare in oggetti penali per parte dei Tribunali di prima Istanza.

I Tribunali di prima Istanza trattano gli affari penali e ne decidono di regola in consigli composti di un presidente, di due giudici e di un impiegato giudiziario chiamato a tenere il protocollo (protocollista). Trattandosi poi di un crimine pel quale è dalla legge comminata la pena di morte, o quella del carcere per più di cinque anni, il dibattimento finale e la decisione dovranno aver luogo in consigli composti di un presidente, di quattro giudici e di un protocollista.

I. Gli atti indicati nel § 15 per *tutti* i crimini e delitti devono essere emessi in consigli composti di un presidente, di due giudici e di un protocollista.

II. Tutto ciò, che fu ordinato quanto ai *delitti* nei §§ 10-17, vale anche per le contravvenzioni §§ 34-39 del *Regolamento sulla stampa* 27 maggio 1852, come retro fu rimarcato, mentre le medesime, essendo state assegnate ai Tribunali, vennero equiparate ai delitti contemplati dal Codice penale generale.

§ 18.

La giurisdizione penale in seconda Istanza sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni indicate nel § 9 è esercitata dalle Corti superiori di giustizia (Tribunali d'Appello, Tavola banale).

La giurisdizione penale sopra crimini, delitti e contravvenzioni spetta in seconda Istanza ai Tribunali d'Appello. Modo loro di procedere alla deliberazione.

Queste procedono alla deliberazione di regola in consigli composti di un presidente, di quattro giudici e di un protocollista.

Ma trattandosi del crimine di alto tradimento o di crimini a cui per legge è comminata la pena di morte, il Tribunale d'Appello deciderà sul dibattimento finale in consigli composti di un presidente, di otto giudici e di un protocollista. Se il Tribunale d'Appello non fosse provveduto del numero di consiglieri necessarii per le deliberazioni di quest'ultima specie, dovrà completarlo con membri da prendersi dai Giudizii ad esso sottoposti (§ 53).

Il citato § 53 contiene la determinazione dei membri delle Istanze inferiori, che sono esclusi nelle Istanze superiori dalla cooperazione.

(1) V. la nota al § 10 a). *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

§ 19.

Giurisdizione penale per crimini, delitti e contravvenzioni demandate in terza Istanza alla suprema Corte di giustizia. Suo modo di procedere alla deliberazione.

In terza Istanza la giurisdizione penale sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni indicate nel § 9 spetta alla suprema Corte di giustizia. Questa delibera in affari penali di regola in senati composti di un presidente, di sei giudici e di un protocollista; ma in senati composti di un presidente, di dieci giudici e di un protocollista ove trattisi di decidere sul dibattimento finale per uno dei crimini indicati nel terzo alinea del § 18.

§ 20.

Determinazione del numero dei votanti.

Per le decisioni in affari penali il numero dei votanti non può essere maggiore nè minore di quello stabilito nei §§ 17, 18 e 19.

§ 21.

Modo di discutere, votare e prendere il conchiuso presso i Giudizii penali.

Presso tutti i Tribunali si delibera previa discussione a maggioranza assoluta di voti. I membri del Tribunale anziani per rango di servizio votano prima dei giovani, ma il relatore è sempre il primo a dare il suo voto. Il presidente ha in ogni caso il diritto di dare il suo voto a protocollo; ma non mai prima che sia seguita la votazione degli altri membri del consiglio.

Se fra più opinioni una di esse riunisce la metà di tutti i voti, il presidente può coll'accedervi renderla prevalente.

Se i voti sono egualmente divisi fra due opinioni, il presidente ha l'obbligo di dare esso pure il proprio voto. Accedendo egli all'una o all'altra di queste opinioni, si prenderà conforme conchiuso.

I. L'ordine di una previa *discussione* ha per conseguenza, che ogni votante, in particolare se egli è il primo a dare il suo voto, o se la sua opinione è diversa da quella del votante antecedente, deve sviluppare e fondare i motivi di detta opinione con riguardo alle circostanze di fatto risultanti ed alle determinazioni della legge applicabile al caso. Se uno accede al parere di un altro, che diede avanti di lui il voto, senza che trovi di aggiungervi qualche cosa di particolare, per fondare maggiormente questa sua opinione, dovrà almeno esternare di convenire nel voto dell'altro pei motivi da questo espressi. Nella discussione il presidente, non tollererà precipitazione, nè una inutile prolissità (§ 166 della Pat. Imp. 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen.).

II. Il presidente, che dà il voto *per ultimo*, e quindi non deve esternare in qualsiasi guisa il proprio parere prima o durante la discussione, onde

Digitized by Google

non influire sulla libera opinione degli altri giudici (§ 166 della Pat. sull.), ha in parte *il diritto*, in parte *l'obbligo* di dare il suo voto a protocollo. *Il diritto* a ciò gli compete in tutti i casi, dunque anche quando una opinione abbia per sè la maggioranza assoluta di voti, egli può accedere a questa o ad altra opinione. Ha poi *l'obbligo* di dare il suo voto solo allora, che i voti sieno egualmente divisi fra due opinioni, nel qual caso gli è libero di decidere la questione coll'accedere all' una od all'altra di dette opinioni, alla più severa od alla più mite, ovvero di esternare una terza opinione divergente, nel qual caso si procederà secondo il § 22.

III. Se furono espresse *più* di due opinioni, ed *una* ha per sè la metà dei voti (ad eccezione di quello del presidente) — p. e. in un consiglio di quattro giudici due voti, — allora il presidente *non è obbligato* di dare il suo voto, ma può o accedere alla detta opinione, od avviare l' ulteriore procedimento secondo il § 22.

IV. S' intende da sè, che nei dibattimenti finali a voce, presso i quali non è alcun relatore, dà il voto per primo il membro della corte anziano in rango. — La votazione in genere succede in guisa, che i membri del consiglio di rango superiore diano il voto prima di quelli di rango inferiore, e tra quelli di rango eguale l'anziano secondo l'ordine progressivo nella propria categoria

V. Il conchiuso avviene sempre soltanto in base alla *maggioranza assoluta di voti*, vale a dire in conformità di quella opinione, la quale riunisce più della metà di tutti i voti, compreso quello del presidente. Siccome il numero dei votanti in affari penali è sempre *dispari*, e la metà è un numero misto, così l'*assoluta* maggioranza di voti presso 3 votanti è di 2, presso 5 di 3, presso 7 di 4, presso 9 di 5 e presso 11 di 6 votanti per lo stesso parere.

VI. La maggioranza assoluta di voti risulta *da sè*, quando l' indicato numero di votanti si pronuncia per una opinione, altrimenti essa si forma mediante una *legale finzione*, di cui tratta il § 22.

§ 22.

Se per altro, in caso di voti egualmente divisi, il presidente esterna una terza opinione; oppure se gli altri votanti sono divisi in più di due opinioni diverse, così che nessuna di queste riunisca la maggioranza assoluta, cioè più della metà di tutti i voti, dovrà ripetersi la votazione. Che se anche da questa nuova votazione non riesce una maggioranza assoluta per una delle opinioni divergenti, i voti più sfavorevoli all'imputato dovranno computarsi in aggiunta a quelli che gli sono prossimamente meno sfavorevoli, fino a tanto che si ottenga una maggioranza assoluta di voti.

I. Fuori del caso dal § menzionato che delle tre o più opinioni esternate niuna abbia per sè la maggioranza assoluta di voti, in consigli di più che tre votanti può succedere facilmente, che una opinione in confronto di cia-

Digitized by Google

scuna delle altre riunisca la maggior parte dei voti, cioè una così detta *maggioranza relativa* (p. e. 2, 1, 1, 1; ovvero 4, 3, 2; o 5, 3, 2, 1, ecc.). Ad una tale maggioranza *relativa* per altro non si può mai aver riguardo, poichè in ciascuno di detti casi giammai sussiste la prescritta maggioranza *assoluta* di voti per la opinione controversa, e questa quindi cade per difetto di maggioranza *assoluta* di voti.

II. Siccome il conchiuso in affari penali dev' esser preso soltanto per maggioranza *assoluta* di voti, così, se questa non può ottenersi mediante la discussione, deve la medesima formarsi artificialmente, vale a dire con ciò, che i voti più sfavorevoli all' imputato vengano computati in aggiunta a quelli, che gli sono prossimamente meno sfavorevoli. Con questo procedere si raggiunge in casi dubbi il trattamento più mite che sia possibile, ed in pari tempo almeno si si avvicina alle esternate opinioni, mentre i votanti per l'opinione più severa, se questa non viene accolta, certamente accedono piuttosto al parere, che è prossimamente più severo di quello che ad altro più mite.

III. A porre in evidenza questo modo di computare i voti servono i seguenti esempi: se presso 3 votanti 1 è per la reità, 1 per lo scioglimento dall'accusa ed 1 per l'innocenza, la sentenza deve essere per lo scioglimento dall'accusa, poichè il voto di chi era per la reità viene computato in aggiunta a quello per lo scioglimento dall' accusa, e questi due voti costituiscono la maggioranza assoluta contro l'innocenza. —

Se nella determinazione del crimine p. e. 4 votano per omicidio proditorio con rapina, 3 per omicidio con rapina e 2 per uccisione con rapina, la sentenza si pronuncierà per omicidio con rapina, mentre i 4 voti pell'omicidio doppiamente qualificato vengono calcolati insieme ai 3 pell'omicidio aggravato da una sola circostanza speciale, e così si ottiene la maggioranza assoluta contro i 2 voti pell' uccisione con rapina. — Se riguardo alla durata della pena p. e. 2 voti sono per 8 anni, 2 per 6 ed 1 per 5 anni, si conchiuderà per 6 anni, giacchè i 2 voti per 8 anni si computano in aggiunta a quelli per 6 anni, e formano la maggioranza assoluta. — Nel caso di maggior numero di opinioni questo calcolo viene continuato *fino a tanto*, che offre una maggioranza assoluta; p. e. di 5 votanti 1 opina per 8, 1 per 6, 1 per 5, 1 per 4, 1 per 2 anni; qui si emetterà la sentenza per 5 anni, dappoichè il voto per 8 anni viene computato in aggiunta a quello per 6, e quindi entrambi a quello per 5, quando già sussiste l' assoluta maggioranza di 3 contro 2.

IV. Finalmente pel caso tuttavia possibile, che nasca diversità di pareri eziandio sul punto, quale fra due opinioni sia meno sfavorevole all'imputato, prosegue la legge:

Nascendo diversità di pareri sul punto, quale fra due opinioni sia meno sfavorevole all'imputato, se ne farà oggetto di separata votazione come su di una questione preliminare.

§ 23.

Si farà precedere sempre la votazione sulla competenza del Tribunale, sulla necessità di completare il processo e sopra altre questioni preliminari. Pronunciandosi la maggioran-

Digitized by Google

za dei voti nel senso che, ad onta dei dubbii insorti sulla questione preliminare, debbasi passare alla decisione in merito, i giudici rimasti in minoranza sono tenuti anch' essi di votare in merito.

§ 24.

Per facilitare la formazione del conchiuso quando si vota sopra una inquisizione compiuta, la questione: « se debba conchiudersi per la desistenza, la cessazione o l'accusa (§ 196) » potrà disgiungersi dall'altra: « secondo quale disposizione di legge dovrebbe aver luogo l'accusa (§ 200, lett. *b* e *c*) ». Trattandosi poi di deliberare sopra un dibattimento finale già tenuto, la questione sulla reità potrà separarsi da quella sulla commisurazione della pena.

Stando a carico dell'imputato più azioni punibili, si formerà per ogni singolo fatto un conchiuso speciale sulla reità, e quindi un conchiuso complessivo sulla pena per tutti i reati dei quali è dichiarato colpevole.

Nella votazione sulla pena è libero ai giudici, che non trovarono reo l'imputato, di dare il voto sulla pena in base al conchiuso preso riguardo alla reità, oppure di astenersi dal votare. In questo ultimo caso i loro voti debbono contarsi come se eglino fossero acceduti all' opinione più favorevole allo imputato fra quelle espresse dagli altri votanti.

I. Nella divisione, prescritta in questi due §§, della votazione sopra le singole questioni consiste il mezzo più idoneo, onde impedire diversità dannose di voti. In generale sarà cura del presidente, nella ripetizione della votazione in conformità al § 22, di concretare i punti controversi in forma di questioni preliminari, così che sulle medesime possa votarsi con *si* e *no*, con che viene molto facilitata la votazione sul punto principale. P. e. nel caso di grandi diversità nella misura della pena (§ 22 sotto III.) il presidente farà prima decidere, se devano essere applicati i §§ 54, 55, 266 del Cod. pen., ovvero il § 286 del Reg. di proc. penale. Sciolta tale questione, difficilmente insorgeranno grandi diversità di pareri sulla durata della pena.

II. Ai giudici, che non trovarono reo l' accusato appartengono tanto quelli, che si pronunciarono per lo scioglimento dall'accusa, quanto chi vota per l'innocenza.

III. Siccome la Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. sopra la trattazione degli affari vale per *tutti* i Giudizii e quindi anche pei Giudizii penali, così nelle votazioni dei medesimi in affari penali tornano applicabili i §§ 169, 170 e 171 — quest' ultimo pure nelle decisioni sopra il dibattimento finale. I detti §§ sono del seguente tenore:

§ 169. Nel caso che al preside sembri, che la matura decisione di un affare esiga più lunga riflessione, egli può far comunicare tutti gli atti e l'ela-

Digitized by Google

borato del relatore, prima della deliberazione, ai votanti che devono intervenire alla stessa, all'oggetto che vi si preparino. Se poi le difficoltà emergessero soltanto all' atto della seduta, egli potrà prorogarla a tale scopo.

§ 170. Qualora per l' evasione di un esibito (p. e. di una istanza per nuove pratiche urgenti onde decidere sul lievo dell' arresto inquisizionale e simili) — non potesse senza pregiudizio o pericolo aspettarsi la seduta ordinaria, tale circostanza dovrà dal relatore essere tosto notificata al Capo del Giudizio, il quale provvederà che si tenga una seduta straordinaria, o farà votare immediatamente per iscritto dal necessario numero di consiglieri.

(In affari penali si ordinerà sempre una seduta straordinaria, perchè il Regolamento di procedura penale richiede una votazione a voce §§ 21, 193.)

§ 171. Il recedere di una opinione qualsiasi emessa in un affare legale, e l' emetterne una nuova, o l'accedere ad un'altra opinione già manifestata, è permesso ad ogni votante solo nel corso della seduta stessa, e quindi ultimata questa, non può più mutarsi il conchiuso (1).

§ 25.

Estensione della giurisdizione dei Giudizii penali.

La giurisdizione di ogni Giudizio penale si estende a tutto il suo circondario. Per singole persone che si trovano in tale circondario non dee quindi farsi più luogo ad eccezione alcuna, la quale non sia espressamente determinata da questa Legge.

Tale eccezione viene stabilita dal § 47 riguardo alle persone sottoposte alla giurisdizione militare. dal § 48 quanto a coloro, che godono il diritto di immunità territoriale e dal § 115 rispetto all' assunzione dei Membri della Casa Imperiale.

Ognuno è obbligato a comparire, dietro fattagli citazione, avanti al Giudizio penale, di rispondere alle fattegli domande e di obbedire a' suoi ordini. Quelle persone per altro che trovansi fuori del circondario del Giudizio inquirente (§ 10) ad una distanza maggiore di due leghe tedesche dal luogo in cui siede sono di regola da sentirsi mediante la Pretura nel cui circondario si trovano (§ 116).

Il citato § 116 contiene la disposizione, in quali casi sieno da sentirsi dallo stesso giudice inquirente anche testimoni distanti più di due leghe tedesche dalla di lui sede.

§ 26.

Corrispondenza dei Giudizii penali con altre Autorità.

I Giudizii penali sono abilitati a mettersi, col mezzo di requisitorie, in corrispondenza diretta con tutte le Autorità interne dello Stato e comunali per ogni caso che appartiene

(1) V. il § 160 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

al loro procedimento. Ciò stesso vale anche nei rapporti colle Autorità estere, in quanto da prescrizioni speciali non sia diversamente disposto. Tutte le Autorità interne dello Stato e comunali sono obbligate di prestarsi in sussidio ai Giudizii penali e di corrispondere con ogni possibile sollecitudine alle ricerche loro pervenute da parte dei medesimi, od a notificare tosto ad essi Giudizii gl'impedimenti che vi ostano.

I. Sopra la forma di questa corrispondenza determina in generale il § 197 della Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. quanto segue:

Tutti i concetti giudiziali devono essere scritti con brevità e chiarezza, in lingua semplice e decorosa. Si eviteranno abbreviature, che potrebbero occasionare errori nella spedizione.

II. Per la corrispondenza delle Autorità *interne* fra loro la sullodata Patente dà le seguenti disposizioni:

1. *Per la corrispondenza di Giudizii inferiori con preposte Autorità*:

I rapporti alle Autorità superiori devono essere corredati di tutti gli atti, che possono servire a schiarire completamente le relazioni giuridiche delle parti, a giustificare la magistratura ed a provare le addotte circostanze di fatto. Allorchè si subordinano ricorsi od atti processuali alla decisione superiore, dee sempre unirsi loro una copia legalizzata del decreto o della decisione, contro cui è diretto il gravame, e se il conchiuso non fu preso a voti unanimi, anche una copia legalizzata delle annotazioni concernenti la votazione; se poi fu preso ad unanimità, s' indicherà nel rapporto chi abbia preso parte alla votazione. In ogni rapporto s'indicheranno sempre per nome i membri intervenuti alla seduta in cui fu proposto, ed in fine si noteranno le differenti opinioni, che si fossero manifestate in riguardo del suo tenore (§ 200 di detta Patente). — I giudizii inferiori useranno verso le preposte Autorità il titolo « Eccelso » (§ 203 ivi). I Giudizii di prima Istanza si rivolgeranno alla suprema Corte di giustizia ed ai Ministeri col mezzo del Tribunale d'Appello loro preposto, in quanto che non sussistano disposizioni particolari per singoli casi (§ 204 ivi), p. e. § 98 del Reg. di proc pen.

2. *Per la corrispondenza con altre Autorità*:

Le Autorità di rango eguale o diverso, ma indipendenti le une dalle altre, corrisponderanno fra loro con note (forma più confidenziale) o requisitorie (§ 202 ivi). Nella corrispondenza con altre Autorità di rango eguale o minore si darà il titolo « Inclito » (§ 203 ivi).

III. Per la corrispondenza con Autorità *estere* valgono in generale le due regole seperiormente stabilite, in quanto cioè per eccezione non sussistano prescrizioni speciali.

IV. Tali *prescrizioni speciali* sopra la corrispondenza con Autorità estere sono le seguenti:

1. Note a *Missioni diplomatiche* estere accreditate presso il Governo Imperiale devono essere dirette aperte al Ministero degli affari esteri (Dispaccio del Min. della giust. del 7 aprile 1852 n. 88 del Boll. gen.);

2. Le trattative con le Autorità del *Belgio* per la consegna di un mal-

Digitized by Google

fattore sono da tenersi in via diplomatica, esclusa la corrispondenza immediata tra i Giudizii dei due Stati (Art. I. del Trattato del 16 luglio 1853 N. 195 del Boll. gen.);

3. Requisitorie al Giudizio civico di ***Francoforte sul Meno*** sono da spedirsi all'I. R. Ministero colà residente (Decr. Aul. del 9 novembre 1822 n. 1909);

4. Coi Giudizii in ***Francia*** si terrà la corrispondenza a mezzo del Tribunale d'Appello e della Diplomazia austriaca in Parigi (Decr. Aul. del 29 maggio 1829 n. 2407) (1);

5. Con le Autorità della ***Gran-Brettagna*** non è ammessa alcuna corrispondenza, ma i Giudizii devono rivolgersi a quegli II. RR. Consolati mediante il Tribunale d'Appello ed il Ministero degli affari esteri (Decr. Aul. 3 febbraio 1837 n. 2434);

6. Nel Granducato d'***Assia*** soltanto i Governatori generali di Stato in Magonza, Darmstadt e Giessen sono autorizzati a corrispondere con Autorità estere (Decr. Aul. del 18 luglio 1837 n. 214);

7. Coi Giudizii nello ***Stato Pontificio*** non puossi corrispondere che in via ministeriale, ed immediatamente soltanto in casi molto urgenti, nei quali ultimi tuttavia la requisitoria è d'avviarsi anche in via Ministeriale (Decr. Aul. del 1, aprile 1826 n. 4939);

8. Con le Autorità nel Regno di ***Sardegna*** la corrispondenza può seguire unicamente in via diplomatica (Decr. Aul. 20 dicembre 1841 n. 579) (2);

9. In Toscana soltanto la Corte regia in Firenze è autorizzata a ricevere rogatorie da Giudizii esteri, alla quale pertanto sono da dirigersi le requisitorie (Decr. Aul. del 4 marzo 1846 n. 1514) (3).

(1) V. la nota in fine di questo §. *(Nota del Trad.)*

(2) V. la nota seguente. *(Nota del Trad.)*

(3) Giusta la Circolare 25 novembre 1854 N. 19896 dell'Appello veneto le intimazioni di atti giudiziali a ***Rappresentanti Diplomatici della Monarchia Austriaca*** accreditati presso i Governi esteri devono farsi mediante l'interposizione dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri, per cui i Giudizii in tali casi dovranno sempre rivolgere le loro rogatorie all'Appello per l'ulteriore trasmissione.

Coll'Ordinanza del Ministero della giustizia del 14 ottobre 1850 N. 398 del Boll. gen. fu prescritto quanto segue:

All'oggetto che nell'amministrazione della giustizia si facciano con maggiore facilità e sollecitudine intimazioni ed altri atti d'ufficio, che devono eseguirsi all'estero a richiesta di Magistrature giudiziarie austriache, si concede a tutti i Giudizii di prima istanza di rivolgersi direttamente alle I. R. Ambasciate o Consolati colà esistenti in tutti quei casi in cui si tratti di fare delle semplici intimazioni in estero Stato a sudditi austriaci od esteri, di dar loro delle notizie o d'impartire delle disposizioni che si riferiscono unicamente ad affari privati o che non sono di grande rilievo.

Riguardo ad affari di requisitorie nella *Turchia* i Giudizii specialmente in tutti i casi indicati nel precedente allinea si rivolgeranno direttamente all'Ufficio consolare austriaco od all'I. R. Agenzia del rispettivo Distretto, ed in mancanza di un apposito I. R. Posto di Missione a quello del più vicino Distretto. Qualora non si credesse sufficiente una tale intromissione si avrà ricorso pure direttamente all'I. R. Internunciatura in Costantinopoli chiedendone l'intervenzione. Riguardo poi agli oggetti d'interesse generale o di maggiore importanza non si potrà fare alcun atto che col mezzo delle Autorità giudiziarie superiori e del Ministero della giustizia, il quale si rivolgerà quindi al Ministero degli affari esteri.

Coll'altra Ordinanza del 20 marzo 1852 N. 74 del Boll. gen. vennero date le seguenti disposizioni:

Il Governo *Francese* ha espresso il desiderio, che le requisitorie dirette ai Giudizii francesi debbano limitarsi soltanto agli atti più importanti dell'amministrazione

Digitized by Google

§ 27.

Osservando un Giudizio penale negligenza o ritardo nell'adempire una ricerca da esso fatta ad altra Autorità, ne renderà informata l'Autorità a questa immediatamente preposta, oppure ne riferirà al Tribunale d'Appello, al cui circondario esso appartiene, affinchè vi provveda in modo opportuno. Al Giudizio penale che trascura questo suo dovere, non può servire di scusa la negligenza di un'altra Autorità.

della giustizia, cioè nominatamente all'intraprendere investigazioni, al ricevere dichiarazioni giuridicamente obbligatorie, esami, giuramenti e pertrattazioni sulla ricognizione di un documento, e che invece le semplici intimazioni di decreti giudiziali e le sole domande d'informazioni debbano essere spedite meramente in via diplomatica, rimosso l'intervento dei Giudizii. Contemporaneamente quel Governo fece pure osservare la necessità che le requisitorie contengano l'indicazione del carattere ufficiale dell'impiegato, dal quale vengono spedite, dell'Autorità, dalla quale, o nel cui nome sono emanate, del fatto, da cui sono occasionate, e dello scopo, che per esse s'intende di conseguire; finalmente che nei casi, in cui si tratti d'intraprendere atti propriamente giudiziali, a rimuovere i dubbi sulla competenza dell'Autorità requirente, debbano essere munite delle necessarie legalizzazioni. In questi casi le requisitorie delle prime Istanze dovranno essere presentate per mezzo del Tribunale d'Appello, fornite già della regolare legalizzazione, al Ministero della giustizia, perchè questo, aggiuntavi l'ulteriore legalizzazione, possa rivolgersi al Ministero degli affari esteri per la trasmissione della requisitoria all'Ambasciata austriaca a Parigi.

E coll'Ordinanza del 7 ottobre 1854 N. 260 del Boll. gen. a parziale modificazione della prelodata 14 ottobre 1850 N. 393 fu ordinato, che le requisitorie all'I. R. Ambasciata in Parigi, nelle quali si tratti di semplici intimazioni a sudditi austriaci o di altri Stati, di comunicazione di notizie, o di altre disposizioni di poca importanza, e l'affare non sia di tutta urgenza, si debbano inoltrare alla loro destinazione col mezzo dei Ministeri della giustizia e degli affari esteri. All'opposto, anche nei casi di poca entità, quando l'oggetto è di tale natura, che sia necessaria la sollecitudine, si terrà corrispondenza diretta coll'I. R. Ambasciata in Parigi. Riguardo alle requisitorie, che si riferiscono all'assunzione d'importanti atti giudiziarii in Francia, si dovrà attenersi alla Ordinanza del Ministero della giustizia del 20 marzo 1852 N. 74 del Boll. gen.

Ogni plico di carte rivolto col mezzo del Tribunale d'Appello alla Legazione in Torino con rogatorie da essere esaurite dalle Autorità *Sarde* deve portare la soprascritta seguente = *All'I. R. Direzione delle Poste in Milano per trasmettere all'I. R. Legazione austriaca in Torino* =. I denari, la cui trasmissione si rende necessaria per le eventuali corrispondenze coi Tribunali Sardi, devono essere annotati in un prospetto con le rubriche = *Provenienza*, cioè nome del rispettivo Giudizio, data e numero — *Destinazione* — *Oggetto* — *Franchi, centesimi*. Questi prospetti firmati unitamente ai relativi denari verranno rimessi trimestralmente all'Appello per essere col mezzo della Legazione austriaca fatti pervenire al Ministero degli affari esteri in Torino. Circolari dell'Appello veneto 15 aprile 1851 N. 7472, 26 agosto detto anno N. 53 e 14 dicembre 1853 N. 13929.

È giusta l'altra Circolare Appellatoria 12 aprile 1854 N. 2532 qualunque sia il modo di corrispondere colle Autorità *Parmensi*, il rimborso delle spese occorse per l'esaurimento delle rogatorie delle Magistrature austriache, dovrà sempre avvenire per la stessa via, colla quale pervenne ad esse la domanda del rimborso medesimo.

V. i §§ 10, 31 — 33, 145 e 146 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

§ 28.

Assistenza della forza armata alle Autorità giudiziarie.

Le Autorità giudiziarie sono abilitate, nel caso di bisogno, di chiamare direttamente in assistenza la forza armata senza l'intervento di un'altra Autorità.

I. Una tale ricerca dev'essere diretta primamente *all' I. R. Gendarmeria*, mentre questa è obbligata, di prestare la necessaria assistenza all'amministrazione della giustizia in tutti gli atti d' ufficio, pei quali siavi bisogno della forza armata specialmente quando si tratta di far comparire avanti ai Tribunali persone renitenti, o dell'esecuzione di sentenze di condanna; la stessa scorta pure gli arrestati o condannati (§§ 23, 26 della Legge sull'organizzazione della Gendarmeria del 18 Gennajo 1850 n. 19 del Boll. gen.).

II. Onde ottenere la suddetta assistenza il *Tribunale d' Appello* ed il *procuratore superiore di Stato* si rivolgono immediatamente al rispettivo Comando del Reggimento, ma possono pur rivolgersi ad un Distaccamento qualunque del Reggimento; il *Tribunale provinciale* ed il *procuratore di Stato* si rivolgono ai comandanti d'Ala, o a qualsiasi altra suddivisione inferiore; le *Preture* ai comandanti delle Sezioni o dei Picchetti o Posti (sergenti, caporali o vicecaporali). Solo in caso d' urgenza, ovvero quando motivi importanti lo esigano, si fa eccezione da queste norme, potendo in tal caso un'Autorità inferiore rivogliersi senz'altro ai comandanti d' un Corpo di Gendarmeria più vicino, senza riguardo al di lui rango. — A siffatti inviti la Gendarmeria è tenuta a prestarsi in ogni tempo senza dilazione sotto la propria responsabilità; tali inviti devono però esser dati *in iscritto* (§§ 30 e 40 ivi).

III. In casi molto urgenti, nei quali non può aspettarsi un aiuto sufficiente dalla Gendarmeria disponibile più vicina, le Autorità giudiziarie possono senza alcun dubbio reclamare l'assistenza anche d'altro Distaccamento militare, che si trovasse pur vicino, ed in tal caso devono sempre rivogliersi a quel superiore (comandante di Reggimento, Battaglione, Compagnia, Distaccamento) al quale ne spetta il Comando.

CAPO TERZO.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PROCURA DI STATO E DE' SUOI RAPPORTI COI GIUDIZII IN GENERALE.

§ 29.

Procura di Stato.

Ad ogni Tribunale provinciale e di Circolo sarà addetto un procuratore di Stato, e ad ogni Tribunale d' Appello un procuratore superiore coll'occorrente personale sussidiario.

Ogni qualvolta questo personale agisce in nome del procuratore di Stato o del procuratore superiore, è abilitato a tutte quelle funzioni che sono proprie delle attribuzioni loro.

Digitized by Google

I. In confronto dell' istituto antecedente della Procura di Stato havvi la differenza, che alla suprema Corte di giustizia e presso i Giudizii distrettuali non esiste attualmente alcuna Procura, e che il rappresentante presso il Tribunale d'Appello in luogo del titolo straniero ***procuratore generale*** ha quello di ***procuratore superiore di Stato.***

II. Con la disposizione del secondo allinea di questo § è espresso quel principio, che si chiama l' ***unità*** ed ***indivisibilità*** della Autorità dello Stato.

§ 30.

Funzioni del procuratore di Stato presso i Tribunali provinciali o di Circolo.

Le funzioni del procuratore di Stato sono le seguenti: egli dee

a) portare tosto a cognizione del Giudizio inquirente ogni crimine e delitto, di cui abbia avuto notizia, e far sì che si proceda alla relativa inquisizione;

I. In unione con ciò sta la prescrizione del § 72, secondo la quale chiunque ha notizia di un crimine o delitto, è autorizzato a denunciarlo anche al procuratore di Stato, che è obbligato di accettare siffatta denuncia e dirigerla al Giudizio inquirente.

II. All'incontro il Giudizio inquirente non ha da aspettare la proposta del procuratore di Stato per l'avviamento dell'inquisizione, ma esso deve incominciarla subitochè viene in qualsiasi modo a cognizione d' un reato, pel quale dee procedersi d'ufficio (§§ 2, 61). — Pel processo d'inquisizione non vale quindi il ***principio accusatorio.***

b) esercitare sul processo d'inquisizione la influenza che nel capo settimo viene specialmente determinata, e quando vi abbia pericolo nel ritardo, impartire esso medesimo quei provvedimenti, ai quali il procuratore di Stato in tali casi, per ispeciali disposizioni di questa Legge, può all' occorrenza dar effetto anche col mezzo di altre Autorità o di altri agenti;

La cooperazione del procuratore di Stato alle inquisizioni viene più precisamente determinata nei §§ 62-65. — I provvedimenti, ch'ei può impartire in casi urgenti, sono: perquisizioni domiciliari (§ 106), sequestro ed aprimento di lettere (§ 110, 111), poi la custodia preventiva dell' imputato (§ 152).

c) fare in seguito al chiudimento dell'inquisizione per crimini o delitti, le opportune proposte al Tribunale per la posizione in istato d' accusa, per la desistenza o la cessazione dall'ulteriore procedimento;

Le più precise disposizioni in proposito sono contenute nei §§ 189, 192 e 193.

d) sostenere in tutti i dibattimenti finali sopra crimini e delitti

Digitized by Google

le parti di pubblico accusatore nell' interesse della pubblica sicurezza e della legge;

Le prescrizioni sulla sfera d'attività del procuratore di Stato nel dibattimento finale a voce sono comprese nei §§ 213-257.

inoltre

e) interporre, nei casi in cui la legge lo ammette, il ricorso od il gravame alle Autorità giudiziarie superiori contro le decisioni giudiziali che ritiene non conformi alla legge; e

f) in generale procacciare che in tutto il corso della procedura penale si osservi la legge e si eviti ogni ritardo.

Del pari il procuratore di Stato ha

g) la facoltà di prendere ispezione dei processi per contravvenzioni da assumersi dalle Preture poste nel circondario del Tribunale di prima istanza (§ 417), e d'interporre il ricorso contro le decisioni delle medesime, come pure in generale di portare a cognizione delle Autorità superiori quanto gli sia occorso di rilevare (§ 427).

In questi tre capoversi sono determinate le facoltà, che competono al procuratore di Stato quale *custode della legge*, le quali consistono principalmente nel diritto al ricorso contro *tutte* le decisioni dei Giudizii di prima istanza, ed anche del Tribunale d'Appello. — Nel caso di disparere fra lui ed il giudice inquirente può invocare la decisione del Tribunale, e contro questa parimenti interporre ricorso.

Questo esteso diritto al ricorso del procuratore di Stato è il mezzo più idoneo di esercitare l' ispezione sulla osservanza della legge, senza ledere l'indipendenza delle Autorità giudiziarie. Ed in ciò la legge ha avuto cura (§§ 63, 64), che si eviti qualunque ritardo pregiudizievole nella procedura (1).

Oltre a ciòè obbligato:

h) di esercitare in nome e giusta le istruzioni del Ministero della giustizia la sorveglianza, nella parte a questo devoluta, sugli stabilimenti di pena:

i) di compilare le tabelle statistiche e di fare i rapporti periodici sull' andamento dell' amministrazione della giustizia punitiva e sullo stato degli stabilimenti di pena, e di trasmetterli al procuratore di Stato superiore;

Secondo il § 436 si emaneranno norme speciali sul modo di compilare queste tabelle e rapporti, giacchè le prescrizioni, che sussistono attualmente, non sono più adeguate all' oggetto, attesi i cangiamenti avvenuti nella organizzazione giudiziaria. — Per questo motivò è inutile riportare il tenore di

(1) V. i §§ 40 e 41 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, ed i §§ 12, 13, 29 e seguenti della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

dette prescrizioni, che sono contenute nel Decreto del Ministero della giustizia del 22 luglio 1850 N. 302 del Boll. gen., nell' Ordinanza dello stesso Ministero 13 dicembre 1850 N. 495 ed in quella del 26 settembre 1852 N. 195 del Boll. suddetto (1).

finalmente a lui spetta

k) la direzione e la sorveglianza disciplinare sul personale sussidiario che gli è assegnato, di conformità alle vigenti prescrizioni speciali.

Queste prescrizioni sono contenute nella Legge organica per le Procure di Stato (Pat. Imp. del 10 luglio 1850 N. 266 del Boll. gen.), in parte però abolita già coll'Ordinanza Imp. del 16 giugno 1852 N. 132 del Boll. gen. (2).

§ 31.

La Procura di Stato è subordinata direttamente al Ministero della giustizia.

I procuratori di Stato sono subordinati e risponsabili al procuratore superiore, e quest'ultimo al Ministro della giustizia.

Le più precise prescrizioni sono contenute nelle Leggi citate sotto l'allinea *k*) del precedente § (3).

§ 32.

Attribuzioni del procuratore di Stato superiore presso il Tribunale d'Appello.

Le attribuzioni del procuratore di Stato superiore sono le seguenti:

a) la sorveglianza e la direzione superiore di tutte le Procure di Stato poste nel circondario del Tribunale d' Appello, sicchè egli può dare loro istruzioni relativamente a tutte le funzioni, enumerate al § 30, prendere parte egli stesso in loro vece ai processi penali o ad altre funzioni incumbenti al procuratore di Stato, oppure delegare in effetto di rilevanti motivi per singoli atti un impiegato delle Procure di Stato del suo circondario, diverso da quello che vi sarebbe chiamato;

Con ciò è possibile, di far eseguire atti importanti a mezzo dell' impiegato più capace, e di conseguire la desiderabile uniformità nella trattazione degli affari (4).

(1) Queste osservazioni dell'autore riflettono naturalmente il tempo della compilazione di questo Manuale, ultimata nel febbraio 1854. Ora veggasi l' Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III, e vi si osservino specialmente i §§ 22, 25, 26 e relativi Formularii. (*Nota del Trad.*)

(2) Veggansi i §§ 2, 17 e seguenti dell' ora vigente Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

(3) V. i §§ 17 e 31 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

(4) V. i §§ 2, 17 e seguenti della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

b) il potere disciplinare sopra tutti gl'impiegati ed inservienti delle Procure di Stato del suo circondario entro i limiti delle speciali prescrizioni vigenti;

Si confronti lo schiarimento al § 30 lett. *k*) (1).

c) può prendere ispezione di tutti gli atti che pervengono al Tribunale d'Appello in affari penali, ed assistere alle relative pertrattazioni che vi hanno luogo, non per altro alla votazione; come pure

d) in tali occasioni può far anche proposte nei casi espressamente preveduti dalla legge (§§ 46, 49, 308, 330, 430);

Su queste facoltà del procuratore di Stato superiore per la osservanza della legge vale in generale quanto fu esposto al § 30 lett. *e-g* sopra le facoltà corrispondenti del procuratore di Stato.

e finalmente

e) gl'incumbe di compilare sui prospetti statistici sottopostigli dalle Procure di Stato giusta il prescritto dal § 30, lett. *i* il prospetto generale sull'amministrazione della giustizia punitiva e sullo stato degli stabilimenti di pena in tutto il circondario del Tribunale d'Appello, e di trasmettere così questo prospetto, come i richiesti rapporti periodici, al Ministro della giustizia.

Si confronti l'esposto al § 30 sotto la lett. *i*) (2).

§ 33.

Corrispondenza delle Procure di Stato con altre Autorità, ed assistenza della forza armata.

Le prescrizioni comprese nei §§ 26, 27 e 28 valgono anche per le Procure di Stato.

Gli schiarimenti sovra le prescrizioni di detti §§ valgono quindi anche per le Procure di Stato, tanto più che la Legge organica per le Procure stesse niuna eccezione contiene in proposito.

§ 34.

I Giudizii e le Procure di Stato sono fra loro indipendenti.

Nella corrispondenza fra queste due Autorità non può quindi aver luogo alcun ordine.

(1) V. i §§ 14-16 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

(2) V. i §§ 23, 24 e 27 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 35.

I Giudizii sentiranno, prima di formare il conchiuso, le proposte della Procura di Stato in tutti i casi in cui la legge lo prescrive specialmente.

Tali casi sono contenuti nei §§ 62, 63, 64, 161, 192, 193, 205, 253, 293, 294, 372, 384, 385, 387 riguardo al procuratore di Stato, e nei §§ 46, 49, 50, 57, 308, 309 rispetto al procuratore di Stato superiore.

Eccettuata la discussione sul dibattimento finale (§ 256), è libero a chi rappresenta la Procura di Stato d'intervenire nelle prime Istanze alle deliberazioni e votazioni dei Tribunali, ma senza voto decisivo.

Compete quindi al procuratore di Stato, se interviene alle sedute, di esternare anche la propria opinione, o di dare un voto informativo (1).

§ 36

Le proposte della Procura di Stato non vincolano in alcun modo il giudice inquirente nè i Tribunali deliberanti, in quanto la legge non lo prescriva specialmente in singoli casi.

Questa disposizione deriva dalla indipendenza dei Giudizii dalla Procura di Stato e le eccezioni sono contenute nei §§ 189, 197 capoverso 4, 198 *a*) e 249.

CAPO QUARTO.

DEL QUERELANTE PRIVATO.

§ 37.

Facoltà del querelante privato.

Trattandosi di delitti in cui per legge l'azione penale può intentarsi giudizialmente soltanto ad istanza di una parte interessata, questa dovrà previamente rivolgersi al procuratore di Stato, al criterio del quale è rimesso di fare o no la proposta per l'avviamento della procedura penale di conformità alla domanda di essa parte interessata.

Nel primo caso è libero al querelante privato di promuovere l'azione penale d'intelligenza col procuratore di Stato; e nel secondo caso da sè solo o col mezzo di un mandatario.

(1) V. il § 13 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Ove il procuratore di Stato ritiri la sua cooperazione nel corso del processo penale, è in facoltà del querelante di continuarlo da sè solo.

Questi, oltre all'avere i diritti specialmente accordatigli dalla legge in singole sue parti, è pure abilitato durante l'inquisizione di somministrare al Giudizio tutti i mezzi atti a sostenere la sua querela, di chiedere l'ispezione degli atti processuali, e di far valere nel dibattimento finale, in appoggio della querela tutti i diritti altrimenti spettanti al procuratore di Stato.

In quali casi abbia luogo una querela privata, fu spiegato al § 2; i singoli diritti del querelante privato si esporranno ai luoghi opportuni.

CAPO QUINTO.

DELLA COMPETENZA DEI GIUDIZII PENALI.

§ 38.

Foro del luogo del commesso reato.

Di regola l'inquisizione per crimini e delitti spetta, riguardo a tutte le persone che vi hanno preso parte, al Giudizio inquirente ed il dibattimento finale e la decisione spettano al Tribunale di prima Istanza nel cui circondario fu commessa l'azione punibile.

I. Il Foro del luogo del fatto viene stabilito qual *regola* della competenza dei Giudizii; una eccezione formano i §§ 43-46.

II. Da detta regola *non* fanno *eccezione* i crimini indicati al § 10 lett. *a*), poichè riguardo ai medesimi tutto il Dominio si considera quale circondario del Tribunale provinciale del luogo, ove ha sede la Luogotenenza.

III. Per le *persone*, che hanno *preso parte* al crimine o delitto, s'intendono i correi e partecipi o complici d'una azione punibile giusta i §§ 5 e 6, poi 60, 61, 109, 116, 120, 185, 196, 214, 217, 220, 239, 307 e 464 del Cod. pen. — La giurisdizione sopra dette persone compete al Giudizio del luogo del fatto eziandio allora che le stesse non vengano tratte a responsabilità contemporaneamente coll'autore principale. — Soltanto in quei casi, ove si tratta di quelle specie di partecipazione ad un reato, le quali secondo il § 6 del Cod. pen. costituiscono un crimine (o contravvenzione) speciale, e si procede per un tale reato, senza che ancora sia conosciuto il luogo, dove fu commesso il crimine principale — p. e. acquisto di cose rubate, il porre in circolazione moneta falsificata d'intelligenza con un correo, l'occultamento d'un autore di crimine — riguardo alle persone suindicate apparirà luogo del fatto quello *del loro* reato, e sarà competente il Giudizio di quel luogo, nel cui circondario p. e. l'acquisto, la circolazione, l'occultamento è avvenuto.

IV. Nella maggior parte dei casi non sarà difficile determinare, dove è il

Digitized by Google

luogo del fatto d'una azione punibile. Trattasi di un *fatto compiuto*, allora è quel luogo, dove fu intrapresa quell'azione, che veste i caratteri di un crimine, delitto, o contravvenzione. Trattasi di un *attentato*, quello è il luogo, dove fu intrapresa l'azione costituente l'attentato. Richiede la legge pel concetto di un crimine, delitto o contravvenzione un esito determinato, *non* si ha riguardo al luogo, ove successe detto esito. P. e. il luogo del fatto di un omicidio è quello, ove fu inflitta la lesione mortale, e non l'altro, ove l'offeso è morto. — Richiede un fatto lungo tempo e mezzi preparatorii (p. e. la contraffazione di carte di pubblico credito), ed i mezzi preparatorii (p. e. l'apparecchio dei torchi) furono disposti in varii luoghi, il luogo del fatto è quello, dove l'azione fu compiuta (p. e. ove le carte furono fabbricate). — Richiede la legge per la punibilità di una azione un'intenzione determinata, p. e. nella falsificazione d'un documento privato, o nelle false indicazioni in un foglio di notifica, il luogo del fatto è quello, dove fu eseguita l'intenzione, p. e. il documento privato falsificato fu adoprato qual mezzo di prova, il foglio di notifica falso fu presentato all'Autorità. — Nelle contravvenzioni mediante *stampati* il luogo del fatto è quello, dove gli stampati furono diffusi.

§ 39.

Foro competente pei crimini e delitti commessi sul confine, oppure nei circondarii di Giudizii diversi.

Qualora un crimine o delitto sia stato commesso da una o più persone sul confine dei circondarii di più Giudizii, procede al riconoscimento del fatto quel Giudizio inquirente che si trova pel primo alla portata di farlo. Al riconoscimento del fatto per quei crimini e delitti, che vennero commessi in più circondarii, procederà ogni Giudizio inquirente per quanto possa farsi nel suo circondario.

L'ulteriore procedura incumbe in amendue i casi a quel Giudizio che prevenne l'altro coll'avere pel primo staccato contro un imputato una citazione, un mandato di accompagnamento o di cattura, ovvero una circolare d'arresto, od ordinato l'inseguimento giudiziale.

Quando un reato sia stato commesso sul *confine del circondario di due o più Giudizii*, od in *più circondarii* (ciocchè può succedere assai facilmente, p. e. nel caso di contravvenzioni mediante stampati), devesi stabilire la competenza pel *riconoscimento del fatto*, per l'*ulteriore procedura d'inquisizione*, pel *dibattimento finale e decisione*.

Il *riconoscimento del fatto*, se il reato è stato commesso sul confine dei circondarii di più Giudizii, spetta a quel Giudizio inquirente, che si trova per primo alla portata di farlo, dunque il più vicino, o quello, che primo viene a cognizione del fatto, ed il quale per conseguenza incominciò le pratiche all'uopo. Riguardo a reati, che vennero commessi in più circondarii, il Giudizio inquirente deve verificare quanto è avvenuto nel proprio circondario.

L'*ulteriore procedura d'inquisizione* compete in tutti i casi a quel

Digitized by Google

Giudizio inquirente, che prevenne l'altro in uno dei modi determinati dalla legge.

Il *dibattimento finale e la decisione* spettano a quel Tribunale, al quale appartiene quel Giudizio inquirente, che costrusse il processo contro l'imputato.

§ 40.

Foro competente nel caso di concorrenza di più reati.

Il Giudizio penale, presso di cui è già pendente una procedura per crimine o delitto contro un imputato, estenderà la propria giurisdizione anche sopra tutti gli altri crimini o delitti, e sulle contravvenzioni demandate alla procedura giudiziale, che stanno a carico dell'imputato stesso, quand'anche tali reati siansi commessi nel circondario di altri Giudizii, oppure mentre ch'era già in corso il processo rispetto ai primi.

Qui viene presupposto, che il Giudizio, presso cui è già pendente una inquisizione, sia competente rispetto anche a tutte le altre azioni punibili; altrimenti, se taluno era inquisito per un delitto, o contravvenzione, e viene poscia imputato di un crimine, ovvero se era inquisito soltanto per una contravvenzione, e viene quindi imputato di un delitto, la inquisizione pendente è da cedersi al Giudizio, cui spetta la procedura pel crimine, o delitto (1).

§ 41.

Foro competente nel caso che siansi commessi più crimini o delitti nei circondarii di Giudizii diversi.

Qualora taluno abbia commesso nei circondarii di Giudizii diversi più crimini ovvero più delitti, oppure crimini e delitti, si risguarderà, fra i diversi Giudizii in tali casi chiamati ad assumere la procedura, come esclusivamente competente, rispetto a tutti i crimini e delitti commessi dall'imputato, quel Giudizio che ha prevenuto gli altri (§ 39). A questo Giudizio si rimetteranno quindi per la continuazione anche i processi che si fossero posteriormente intrapresi presso altri Giudizii penali contro l'imputato per crimini, delitti o contravvenzioni.

In questo caso la legge non fa alcuna differenza fra i varii stadi del processo, ma rimette il tutto a quel Giudizio, che ha prevenuto gli altri in uno dei modi accennati al § 39.

§ 42.

Foro competente nel caso che ad uno dei crimini nominati al § 10, lett. *a)* concorrano altre azioni punibili.

Se per altro taluno è imputato di uno dei crimini indicati nel § 10, lett. *a*) ed anche di altri reati sottoposti alla procedura dei Giudizii penali, spettano al Tribunale provinciale,

(1) V. la prima nota sotto il § 9 N. 2 Boschi. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

chiamato in forza di quel paragrafo a procedere pei crimini suddetti, tanto la procedura d'inquisizione, quanto le operazioni d'ufficio di cui nel § 15, come pure il dibattimento finale e la relativa decisione anche rispetto a tutti gli altri reati che stanno a carico dell'imputato.

Questa disposizione è una conseguenza dei principii finora sviluppati.

§ 43.

Foro del luogo in cui l'imputato è colto.

Portandosi la denuncia per crimine o per delitto a quel Giudizio penale nel cui circondario venne colto chi è imputato, sarà questo il Giudizio che dovrà procedere, se quello del circondario nel quale avvenne il fatto non lo abbia prevenuto (§§ 38 e 41), oppure il procuratore di Stato dell'uno o dell'altro circondario, o lo stesso imputato, ovvero, essendovene più, anche uno di loro soltanto, non chieda che il procedimento sia rimesso al Giudizio del luogo in cui accadde il fatto.

I. Una eccezione al disposto dal § 38 costituisce la competenza del Foro del *luogo, in cui l'imputato è colto*, vi abbia egli il suo stabile domicilio, o soltanto una provvisoria dimora, ovvero siavi stato fermato durante il passaggio. Questa eccezione dipende dai seguenti estremi:

1) che il Giudizio sia venuto a cognizione mediante *denuncia* — non per vociferazione o propria scoperta (§ 61) —, che un individuo dimorante abitualmente o temporariamente nel suo circondario, abbia commesso una azione punibile;

2) che il Giudizio del circondario del luogo del fatto non lo abbia prevenuto in altro dei modi indicati al § 39 capoverso secondo;

3) che uno degl'interessati non chiegga, che il procedimento sia rimesso al Giudizio del luogo del fatto. Ad una tale ricerca sono autorizzati il procuratore di Stato dell'uno e dell'altro circondario, come pure l'imputato, e vi si deve corrispondere anche nel caso, che fra più imputati uno soltanto lo dimandi.

II. Se contro un tale imputato si scoprono posteriormente altri reati oltre quello, pel quale fu fatta denuncia, si applicheranno le disposizioni dei §§ 40-42.

§ 44.

Foro competente pei crimini e delitti commessi in estero Stato.

Trattandosi di crimine o delitto commesso in estero Stato, che secondo le prescrizioni del Codice penale può essere punito entro l'Impero, è competente quel Giudizio dell'Impero, nel cui circondario l'imputato ha il suo domicilio o la sua dimora.

Qualora non abbia nè domicilio, nè dimora negli Stati

Digitized by Google

austriaci, è competente quel Giudizio nel cui circondario viene colto.

I. Quali crimini o delitti, commessi in estero Stato, possano venir puniti in Austria, sia l'autore un suddito austriaco od uno straniero, determinano i §§ 36, 38, 39, 40, 234 e 235 del Codice penale.

II. Se il crimine fu commesso da *più* persone, che non vengono colte nello stesso luogo, deve decidere la prevenzione, ed il Giudizio procedente secondo il § 38 sarà competente contro tutte quelle persone, che vi hanno preso parte.

III. Se alcuno commise dei crimini all'estero ed in questi Stati, si applicherà il disposto dal § 40.

§ 45.

Ma se l'imputato di un crimine o delitto viene consegnato da uno Stato estero, è competente quel Giudizio dell'Impero che ha provocato la estradizione. — All'incontro quando ne sia offerta la estradizione dallo stesso Stato estero, si riporterà, per accettarla, l'approvazione del Tribunale d'Appello, che in pari tempo stabilirà a qual Giudizio penale dello Impero sia in questo caso devoluta la giurisdizione.

I. Se si tratta di uno dei crimini contemplati dal § 10, lett. *a)*, la devoluzione avviene da sè. Una disposizione diversa potrebbe esser data soltanto dalla suprema Corte di giustizia (§ 49).

II. Le regole stabilite nei §§ 44 e 45 valgono anche per quei crimini, che furono commessi sopra *navi austriache* in mare aperto od all'estero, ed il malfattore dovrà essere consegnato al Giudizio od Autorità di sicurezza di quel porto austriaco, nel quale entra la nave. Questo principio non è soggetto che a due eccezioni: 1.° i pirati arrestati dalla marina in guerra sottostanno alla giurisdizione militare (V. § 47), 2.° navi austriache colte nel commercio di schiavi sono da consegnarsi al Tribunale provinciale in Trieste (Trattato del 20 dicembre 1841, N. 578).

§ 46.

Ricercando uno Stato estero l'estradizione di uno straniero, che trovasi nell'Impero austriaco, a cagione di un crimine commesso all'estero, il quale non cade sotto la disposizione del § 38 del Codice penale, ovvero dovendosi, per disposizione di legge, offrirla ad uno Stato estero, il mettersi in corrispondenza coll'Autorità estera spetta al Tribunale provinciale o di Circolo nel cui circondario l'imputato ha il domicilio o la dimora, oppure vien colto. Sulla domanda di estradizione, ovvero sulle circolari di arresto, sui mandati di cattura ed

Digitized by Google

altri di giudiziale inseguimento, saranno bensì dati i provvedimenti necessarii ad impedire che l'imputato estero evada, ma la sua estradizione sarà proposta al Tribunale di Appello, sentito il procuratore di Stato, soltanto allora che dall'Autorità estera siansi tosto od entro un congruo termine somministrate prove od indizii legali, sopra di cui lo straniero qui interrogato non abbia saputo all'istante giustificarsi. In ogni caso il Tribunale d'Appello sottoporrà previamente all'approvazione del Ministero della giustizia il proprio conchiuso, da prendersi dopo sentito il procuratore superiore.

I. Se la ricerca per la estradizione di uno straniero vien fatta ad una Pretura, anch'essa giusta il § 152 darà i provvedimenti necessarii ad impedire che l'imputato estero evada, e in pari tempo comunicherà l'emergente al proprio Tribunale per l'avviamento della procedura ulteriore. Nella stessa guisa si procederà, se da una trattazione pendente presso una Pretura sorge occasione di offrire la estradizione ad uno Stato estero secondo il § 39.

II. Se una tale domanda perviene al Tribunale, deve questo esaminare, se sia appoggiata a sufficienti prove od indizii legali. Se questi non vennero somministrati, deve essere interessata l'Autorità estera a farlo. Se ciò non succede entro un *congruo* termine, vale a dire corrispondente alle relazioni dell'affare ed alla distanza, non si procederà ulteriormente, e l'estero eventualmente arrestato si consegnerà all'Autorità di sicurezza per le disposizioni opportune. Avviene la suddetta somministrazione tosto, o dietro l'interessamento, il Tribunale farà assumere l'estero, se ciò non è già successo a mente del § 152. Se l'estero si giustifica, il Tribunale ne darà partecipazione all'Autorità estera, e ne attenderà il riscontro. Che se egli non si giustifica, il Tribunale, sentito il procuratore di Stato, proporrà la di lui estradizione.

III. In questa corrispondenza colle Autorità estere si osserveranno le prescrizioni del § 26, e le altre speciali, che fossero contenute in eventuali convenzioni concernenti la reciproca consegna di malfattori (V. il mio Manuale sul Codice penale austriaco, § 41).

§ 47.

Competenza per la procedura penale contro persone sotto poste alla giurisdizione militare.

La procedura penale contro persone, le quali in forza di speciali disposizioni sono sottoposte in oggetti penali alla giurisdizione militare, è riservata anche nell'avvenire ai Giudizii militari. Tuttavia il riconoscimento del fatto riguardo ai reati che sono da trattarsi giusta le leggi generali penali spetta ai Giudizii militari allora soltanto che l'imputato appartenga manifestamente alla giurisdizione militare. Se tale circostanza risulta solo nel corso di una inquisizione assunta da un Giudizio penale dello stato civile, questo desisterà da ogni atto ulteriore e rimetterà il processo al Foro militare.

Digitized by Google

I. Quali persone siano soggette alla *giurisdizione militare*, è stabilito dalla Patente Imperiale del 22 dicembre 1851, N. 255 del Boll. gen., ed in alcune posteriori Ordinanze.

Ecco le prescrizioni in *argomento* contenute nella Patente prelodata, combinate con quelle delle Ordinanze relative ai luoghi opportuni sottocitate:

§ 1.

La giurisdizione penale dei Giudizii militari è ordinaria e straordinaria.

A. *Ordinaria.*

§ 2.

Alla giurisdizione ordinaria dei Giudizii militari sono soggetti:

Primo. Tutte le persone appartenenti allo stato effettivo del servizio dell'armata o della marina di guerra, le quali, per la loro destinazione di combattere il nemico, hanno giurato gli articoli di guerra, o che, pel loro obbligo di promuovere il servizio militare o la coltura pel medesimo, o di provvedere i mezzi ad esso necessarii, sono obbligati a speciali articoli o regolamenti militari, compresivi quelli che si trovano in permesso o per un tempo determinato, o fino al tempo degli esercizii, o fino al richiamo, o fino al congedo (Ord. del Min. della giustizia dell'8 maggio 1852, N. 150, del Boll. gen.).

Si annoverano tra queste persone anche quelle che appartengono all'effettivo di una I. R. Guardia del corpo, della Guardia del palazzo di Corte, della Gendarmeria, del Battaglione del cordone confinario della Bucovina, del Corpo di sanità e del treno militare, dell'Istituto militare geografico, del Corpo degli ingegneri geografi, dello Stato maggiore del quartiermastro generale, dell'Istituto centrale d'equitazione, del Dipartimento delle razze di cavalli militari, degli stalloni e di rimonta, dell'Accademia militare di Neustadt di Vienna, dell'Accademia del genio, del Collegio dei cadetti di marina, delle Compagnie di cadetti, della Scuola dei pionieri, degli Istituti d'educazione dei figli di reggimento, di tutti i rami dell'artiglieria tecnica, delle Commissioni economiche delle monture, delle Amministrazioni delle caserme, dei Comandi di piazza e dei Comandi dei depositi pei trasporti, degli operai addetti alle commissioni per le vettovaglie, degli spedali di campo e di guarnigione, del Comando militare stabilito presso l'Istituto veterinario, come pure i profossi addetti ai Reggimenti, ai Corpi, alle Case d'arresto di guarnigione e di stato maggiore, i profossi di stato maggiore e dello stato maggiore generale unitamente ai carcerieri, ed alle persone addette agli ufficii di fortificazione compresi i sorveglianti dei baluardi e delle trincee *(Wallmeister und Schanzgefreite)* e gli operai detti inservienti delle costruzioni *(Baubediente)*, finalmente i lavoranti assunti presso gli arsenali o cantieri della marina di guerra, ed iscritti nei registri.

Secondo. Le persone uscite dal servizio militare conservando il carattere d'ufficiale con o senza pensione.

Terzo. Le persone appartenenti allo stato effettivo delle Case degli invalidi, od in esse ricoverate.

Digitized by Google

Quarto. Le persone addette ai diversi rami d'amministrazione od alla cura d'anime militare con o senza carattere d' ufficiale, che pel loro servizio sono obbligate a seguire dappertutto l'armata o il corpo d'armata, a cui appartengono.

Sotto questi si comprendono: Tutti gli impiegati del Commissariato di guerra, delle Commissioni delle vettovaglie militari, degli Ufficii di pagamento e delle casse militari di provincia, i Superiori di campo, i Cappellani dei reggimenti, dei corpi e degli spedali, i contabili, gli aggiunti contabili e forieri, i luogotenenti dell'Auditore generale, gli Auditori di stato maggiore, di guarnigione, di reggimento, di corpo, o quelli addetti sopranumerarii, tutti i medici militari, dal medico supremo inclusivamente all' ingiù, compresi gli assistenti medici militari, gli impiegati ed assistenti delle spezierie di campo.

Quinto. Gli impiegati ed inservienti del Ministero della guerra, della Direzione generale del genio e dell'artiglieria, della Corte suprema di giustizia militare, dell' Ufficio generale di pagamento militare, dell'Amministrazione generale dei depositi, del Giudizio d'Appello militare generale, dei Comandi militari provinciali, e dei Giudizii delegati militari misti.

Le persone indicate all'articolo quarto, come pure gli impiegati indicati all'articolo quinto sottostanno alla stessa giurisdizione anche in istato di pensione.

Sesto. Le Guardie di polizia organizzate militarmente.

Settimo. Le mogli ed i figli minori legittimi, adottati o legittimati di tutte le sunnominate persone, in quanto però questi figli non si mantengano da sè separatamente dalla comune domestica economia, ed anche i figli illegittimi, quando le loro madri appartengano alla giurisdizione militare, e questa non basi sopra una relazione meramente passaggiera, come sarebbe quella delle donne di servizio.

Per la truppa dal sergente all' ingiù, ciò vale solo riguardo alle mogli ed ai figli di coloro che sono ammogliati secondo il primo modo.

Ottavo. Le vedove e gli orfani degli ufficiali e degli impiegati militari.

Nono. Le persone di servizio militari assunte con una capitolazione obbligatoria per un tempo determinato, o stipendiate dallo Stato, o viventi in famiglia col padrone, pel tempo che dura questa relazione di servizio.

Decimo. Le persone che come impiegati, o per le loro occupazioni, si trovano presso una parte dell'armata posta sul piede di guerra, e quelle che nella stessa qualità in tempo di pace sono al seguito di un Corpo stazionato in territorio estero.

Undecimo. Gli allievi maschi che si trovano in Istituti di educazione e d' istruzione militari.

Duodecimo. I portieri, custodi e spazzini assunti nelle caserme, nelle case d' invalidi ed in altri edificii militari.

Decimoterzo. I prigionieri di guerra e gli ostaggi sotto custodia militare.

Decimoquarto. Il clero del rito cattolico-romano e greco-unito nei Confini militari (Ord. Imp. del 3 agosto 1852 N. 160 del Boll. gen.).

Decimoquinto. Le truppe federali concentrate in tempo di pace per iscopi della Confederazione (Decr. Min. del 15 novembre 1852 N. 232 del Boll. gen).

Decimosesto. Gli allievi ed il personale degli Istituti militari di educa-

Digitized by Google

zione con eccezione dei maestri presi dallo stato civile (Ord. del Min. della guerra del 7 dicembre 1852 N. 262 del Boll. gen.).

Decimosettimo. Le persone appartenenti alla riserva (Pat. Imp. 31 luglio 1852 N. 153) (1).

§ 3.

All'incontro non sono comprese fra le persone nominate al § 2, e quindi non sono soggetti alla giurisdizione ordinaria dei Giudizii militari:

Primo. I plenipotenziarii ed inviati di potenze straniere col loro seguito che in tempo di guerra si trattengono presso un' I. R. armata.

Secondo. Gli ufficiali di potenze estere dimoranti in Austria.

Terzo. Gli impiegati del civile assegnati ad un' I. R. armata per provvedere le forniture, i cavalli pei trasporti militari *(Vorspann)* e gli altri bisogni dell'armata e in generale per promuovere il servizio.

Quarto. Gli impiegati ed inservienti addetti allo stato personale della contabilità del Ministero della guerra, della Direzione pei medicamenti militari, dell' Istituto veterinario e dello spedale veterinario in Vienna, come pure il Vicario apostolico di campo col suo personale di concistoro.

Quinto. I praticanti e diurnisti presso le autorità militari, senza distinzione.

Sesto. Gli impiegati ed inservienti addetti all'amministrazione di uno stabile posseduto da un Istituto militare.

Settimo. I pastori e guardiani assunti temporariamente presso uno stabilimento di razze di cavalli (Csikós, Beréss e Gulyás).

Ottavo. I maestri, lavoranti e garzoni presi dallo stato civile ed assunti presso gli ufficii di fortificazioni e gli arsenali, le commissioni economiche delle monture, ed altri stabilimenti militari, con facoltà di licenziarli od in altro modo temporario.

Nono. I maestri di lingue, di scherma, ed altri maestri, i cavallerizzi dello stato civile addetti ad Accademie militari, o ad altri Istituti militari, come pure i medici stipendiati non compresi nello stato dei medici militari; inoltre le persone addette all'Istituto d'educazione delle figlie degli ufficiali a Hernals per dirigere l'educazione e per impartire l'insegnamento.

Decimo. Gli osti e macellai assunti nelle caserme, nelle case degli invalidi e negli edifici militari.

Undecimo. La truppa dei secondi battaglioni di Landwehr fuori del tempo del servizio attivo.

Duodecimo. Gli inservienti che godono di pensione o provvigione.

Decimoterzo. Gli invalidi che godono di un soldo di patente, o che sono muniti di un documento di riserva ad un provvedimento.

Decimoquarto. Le persone di servizio tanto maschie, che femmine, dei militari, in quanto nel § 2 art. 9, non siano espressamente assegnate alla giurisdizione militare, come pure gli individui al servigio privato di persone

(1) *Decimo ottavo.* I soldati in congedo, ovvero in permesso, addetti alla guardia di finanza, riguardo alla diserzione, mutilazione, lesione di sè stesso, od alla opposizione o contegno irrispettoso verso una guardia militare, ed anche ove con questi reati concorra un crimine od un delitto comune (Ord. Min. 23 febbraio 1855 N. 357 del Boll. gen. e 5 aprile successivo N. 10005). *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

militari, non appartenenti però alla classe della servitù, p. e. segretarii, medici di casa, istitutori, ecc.

Decimoquinto. Le mogli ed i figli delle persone nominate al § 2 art. 10, quando non siano al seguito di un corpo d'armata sul piede di guerra o che in tempo di pace sia stazionato all'estero.

Decimosesto. Le mogli ed i figli dei militari dal sergente in giù non ammogliati secondo il primo modo.

Decimosettimo. Le vedove ed i figli di persone militari defunte non nominate al § 2 art. 8.

§ 4.

La giurisdizione penale ordinaria dei Giudizii militari si estende a tutti i crimini, delitti ed altre azioni punibili, ad eccezione:

Primo. Delle contravvenzioni di finanza in quei Dominii, in cui ha vigore la legge penale sulla investigazione e punizione delle stesse, pubblicata colla Patente dell' 11 luglio 1835.

Secondo. Di tutti i reati che dopo la legale pubblicazione del Giudizio statario, sono di competenza della autorità penale dello stato civile, quando l'autore di essi venne consegnato al Giudizio, al quale spetta la procedura.

Terzo. Di quei reati, nei quali contro taluno, ancora prima che venisse sottoposto alla giurisdizione militare, siasi proceduto per un crimine da un Giudizio penale civile mediante citazione, esame, ordine di traduzione o d'arresto o inseguimento col mezzo della forza pubblica o di requisitorie d' arresto.

In questi casi dovrà un simile individuo essere consegnato al Giudizio penale civile, tosto che questo lo domandi, qualora egli nello stato militare non abbia commesso un'azione punibile più grave.

B. *Straordinaria.*

§ 5.

Alla giurisdizione penale straordinaria dei Giudizii militari soggiacciono:

Primo. Quelle persone che contro la forza armata dello Stato si rendono colpevoli d'azioni punibili tali che secondo la legge penale o secondo le prescrizioni speciali sono riservate per la procedura e per la sentenza ai Giudizii militari.

Secondo. I contravventori alla contumacia, tosto che siasi tirato il cordone più stretto contro la peste, e pubblicato il Giudizio statario secondo la Patente del 21 maggio 1805, Raccolta delle leggi giudiziarie, N. 731.

Terzo. I pirati tradotti in arresto dalla marina di guerra.

Quarto. I condannati custoditi militarmente in fortezze o negli stabilimenti penali militari.

Quinto. Quelle persone, le quali in piazze forti, paesi distretti o Dominii posti sotto la legge marziale in forza della dichiarazione dello stato d'assedio o di guerra, si rendono colpevoli di azioni punibili tali, che se-

Digitized by Google

condo la legge o in seguito a speciale notificazione sono riservate alla investigazione e sentenza dei Giudizii militari.

Sesto. Gli individui impiegati nell'armata e nell'amministrazione militare, dopo che cessarono d'essere sottoposti alla giurisdizione militare, per crimini commessi durante le loro funzioni d'ufficio o di servigio, sia che questi fossero stati scoperti ancora durante il servigio o solo dopo la cessazione di esso.

II. Se l'autore di una azione punibile è del tutto ignoto o dubbioso, compete sempre al Giudizio penale dello stato civile il riconoscimento del fatto (1).

§ 48.

Esenzione degli ambasciatori esteri e delle persone loro attinenti.

Gli ambasciatori esteri, e le famiglie loro ed il personale propriamente addetto alla loro ambasciata, non sono soggetti alla giurisdizione dei Giudizii dell'Impero. Anche le persone di casa e di servizio di Sovrani od ambasciatori esteri, le quali sono in pari tempo suddite del Sovrano estero e dello Stato cui l'ambasciatore appartiene, non sottostanno ai Giudizii austriaci. Qualora pertanto debbasi con tali persone agire di ufficio per un crimine o delitto, si dovrà bensì a norma delle circostanze assicurarsi della persona dell'imputato, ma se ne farà tosto annuncio all'Ufficio del gran Maresciallo di Corte.

(1) Nei casi in cui soldati in permesso od appartenenti alla riserva, nel tempo nel quale non prestano servizio attivo, vengono imputati di un reato, ed il competente Giudizio militare si trovi troppo lontano per poter procedere al riconoscimento del fatto colla sollecitudine necessaria perchè non si alterino le circostanze del fatto stesso, o perchè non si ritardi la procedura, ed in generale in tutti quei casi in cui vi sarebbe pericolo in mora, vi dovranno procedere quei Giudizii dello stato civile che sarebbero competenti qualora il reato si fosse commesso da una persona dello stato civile, siccome venne già prescritto dal Decreto aulico del 24 giugno 1808 al N. 847 della Raccolta delle leggi giudiziarie, e da quello del 15 ottobre 1819 al N. 1614 della stessa Raccolta (partecipato alle Autorità militari colla Circolare del Consiglio aulico di guerra del 28 settembre 1819, W. 940, al N. 219 della Raccolta delle leggi militari). Le suddette Autorità civili dovranno pure, all'occorrenza, assicurarsi della persona dell'imputato, e trasmettere tutti gli atti delle investigazioni preliminari alla competente Autorità militare per le ulteriori disposizioni, principalmente riguardo alla consegna dell'imputato.

Allorchè nel luogo in cui fu commesso il fatto, si trova un Giudizio militare, spetta soltanto ad esso di assumere il riconoscimento.

Le spese cagionate ai Giudizii dello stato civile per le menzionate operazioni d'ufficio verranno sostenute dall'erario militare, che senz'altro ne darà il compenso allorchè la nota delle spese occorse sia confermata dal presidente del Tribunale di prima istanza nel cui circondario giurisdizionale siansi eseguite le relative operazioni d'ufficio da qualsiasi Giudizio inquirente.

Resta tuttora in vigore l'Ordinanza del Ministero della guerra dell'8 novembre 1851, I. 7191, al N. 112 del Bollettino delle Ordinanze per l'armata (N. 30 del Boll. prov. ven.), a tenore della quale non si fa luogo al compenso delle spese, allorchè i Giudizii dello stato civile consegnano al Giudizio militare persone arrestate, di cui soltanto in seguito a posteriori più precise notizie si viene a scoprire che appartengono alla giurisdizione militare. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

I. L'espressione « *tali persone* » comprende *tutte* quelle indicate nei primi due punti del §, quindi anche gli stessi ambasciatori. Sovrani esteri ed i membri delle loro famiglie non sono in alcun riguardo soggetti alle leggi ed ai Giudizii di questi Stati.

II. I privilegi concessi agli ambasciatori esteri ed alle persone loro attinenti non competono ai *consoli* d'estere potenze e meno al personale loro addetto; questi, siano sudditi austriaci od esteri, sottostanno alle leggi ed ai Giudizii dell' Impero (Decr. Aul. del **23** settembre **1817** N. **1373**).

§ 49.

Facoltà di delegare spettante ai Tribunali di Appello ed alla suprema Corte di giustizia.

Per riguardi di pubblica sicurezza, per sospicione del Giudizio, come pure allo scopo di facilitare o di accelerare il procedimento, di evitare spese non necessarie, per mancanza di sufficienti prigioni, ovvero per altri motivi rilevanti, i Tribunali d'Appello, sentito il procuratore di Stato superiore, o sopra di lui proposta, hanno facoltà di levare al Giudizio competente una procedura penale e di assegnarla ad un altro Giudizio della stessa categoria entro il loro circondario. Tanto all'imputato, quanto al procuratore di Stato superiore compete il diritto d'interporre presso la suprema Corte di giustizia il gravame contro tali deliberazioni fra giorni tre dalla relativa notificazione. Pei motivi stessi anche la suprema Corte di giustizia può ordinare il trasferimento di una procedura penale dal circondario di un Tribunale d'Appello a quello di un altro.

Nei casi del § 10, lett. *a*) può farsi luogo ad una delegazione soltanto per parte della Corte suprema di giustizia.

I. Questo § accorda alle Autorità giudiziarie superiori, in alcuni casi non previsti più precisamente dalla legge, il diritto di fare eccezioni al principio stabilito dal § 1, che niuno può esser tolto al proprio giudice competente. Siffatte eccezioni possono aver luogo soltanto per motivi molto rilevanti, e come tali la legge emunera:

1. *Riguardi di pubblica sicurezza*, se p. e. si avessero a temere per partecipazione a favore dell' imputato, o per odio contro il medesimo degli ammutinamenti, tumulti, o tentativi diretti allo scopo di facilitargli l'occasione di evadere dalla prigione, in cui egli si trovasse.

2. *Sospicione del Giudizio*; qui appartengono le cause indicate nei seguenti §§ 52-59, se le stesse non possono venir tolte per mancanza di personale sufficiente presso lo stesso Giudizio;

3. *Facilitazione ed acceleramento della procedura;* una inquisizione, che risulta fin da principio noiosa e difficile, potrà essere trattata molto più facilmente da un Tribunale numeroso, posto in una città, di quello che presso una Pretura di personale ristretto, in campagna, senza favorevoli mezzi di comunicazione postale;

4. *Risparmio di spese non necessarie*, le quali occorrerebbero pel

Digitized by Google

trasporto dell'accusato, o per la citazione di testimonii molto distanti: p. e. si tratta di un furto commesso da uno, che frequenta i mercati, a danno di varii suoi compagni in un luogo di mercato molto distante da quello del loro comune domicilio;

5. ***Mancanza di sufficienti prigioni,*** che p. e. rende impossibile la separazione di più correi del medesimo crimine (§ 164);

6. ***Altri motivi rilevanti,*** i quali possono finalmente presentarsi in que'casi nei quali tra più Giudizii egualmente autorizzati la questione viene sciolta dalla prevenzione, poichè in questi casi non di rado l'accidente della posizione può aver deciso pel Giudizio meno atto all'affare.

II. Onde prevenire qualsiasi abuso di questo importante diritto da parte del Tribunale superiore fu concesso il gravame contro le relative deliberazioni tanto al procuratore di Stato superiore nell'interesse della legge, quanto all'imputato, se egli ne teme qualche pregiudizio, ed i casi più rilevanti sono anzi riservati alla Corte suprema di giustizia.

§ 50.

Osservanza dei limiti della giurisdizione e decisione dei conflitti sulla medesima.

Ogni Giudizio si terrà d'ufficio nei limiti della propria giurisdizione. Quando un Giudizio non si ritenga competente in un oggetto penale ad esso presentatosi, lo rimetterà all'Autorità ch'egli reputa competente, affinchè sia avviata o continuata la procedura penale.

Contro una tale deliberazione del Giudizio può interporre ricorso al Tribunale d'Appello il procuratore di Stato, il querelante privato e l'imputato (§ 202).

Sorgendo conflitto sulla competenza per un'inquisizione fra più Giudizii inquirenti che risiedono nel circondario dello stesso Tribunale di prima istanza, questo ne decide, sentito il procuratore di Stato.

Che se i Giudizii inquirenti in conflitto appartengono a Tribunali diversi, e questi non possono mettersi d'accordo, oppure nasce conflitto fra più Tribunali di prima istanza, decide il Tribunale d'Appello da cui dipendono i Tribunali in conflitto.

Secondo l'analogia col disposto dal § 49 e col procedimento dei Tribunali di prima istanza anche il Tribunale d'Appello avanti di pronunciare la sua decisione deve sentire il procuratore di Stato superiore.

Trovandosi poi i Giudizii in conflitto soggetti a Tribunali d'Appello diversi, e nemmen questi potendo accordarsi sull'oggetto del conflitto, oppure sorgendo questo fra gli stessi Tribunali d'Appello, decide la suprema Corte di giustizia.

Acciocchè per tali questioni, che possono durare lungo tempo e richiedere delle indagini estese, non abbia a soffrire l'affare, la chiusa di questo § dispone:

Digitized by Google

Fino alla decisione del conflitto sulla competenza fra i Giudizii inferiori, ciascuno di essi intraprenderà gli atti che nel proprio circondario abbisognano per avviare la procedura e stabilire il fatto, ed in ispecie tutte quelle operazioni inquisizionali per cui vi sia pericolo nel ritardo.

I. Questa prescrizione vale in tutti i casi, nei quali un Giudizio incompetente ha assunto atti d'inquisizione, sia ch'abbia conosciuta la propria incompetenza e tuttavia agito, ovvero sia stato dichiarato incompetente mediante decisione appellatoria, o finalmente l'incompetenza sia stata rilevata soltanto posteriormente.

II. Non è facilmente possibile che un Tribunale incompetente possa tenere il *dibattimento finale* e pronunciare sopra ciò la *decisione*, poichè i rapporti influenti sulla competenza devono essere dilucidati nella inquisizione, e discussi prima di decidere sopra il chiudimento della medesima, e così nel caso di ricorso l'Appello deve far precedere la votazione sulla competenza (§§ 23, 196, 207 e 208).

§ 51.

In quanto siano validi gli atti d'inquisizione assunti da un Giudizio incompetente.

Gli atti d'inquisizione assunti da un Giudizio incompetente non sono per ciò solo invalidi, ma serviranno pel Giudizio competente. Questo per altro disporrà che, ove siano d'uopo, vengano completati, rettificati o ripetuti.

CAPO SESTO.

DELL'ESCLUSIONE E RICUSA D'IMPIEGATI GIUDIZIARII E PROCURATORI DI STATO.

§ 52.

Esclusione di giudici e protocollisti.

Ogni giudice ed ogni protocollista è escluso dall'assumere atti giudiziali nel processo penale, se egli stesso è la persona danneggiata dall'azione punibile, ovvero se la persona imputata o la danneggiata è a lui unita in matrimonio, oppure se l'imputato, il danneggiato, il procuratore di Stato, il querelante privato od il difensore gli è consanguineo od affine in linea ascendente o discendente, è suo primo cugino, o congiunto di sangue ancor più vicino, od affine entro lo stesso grado, ovvero esistono col medesimo i rapporti di genitori o figli adottivi, o di chi assunse o fu assunto in allievo, di tutore o pupillo, o finalmente di creditore o debitore.

Digitized by Google

§ 53.

È inoltre escluso in tutte le Istanze dall'ufficio di giudice o protocollista quegli che:

a) fu testimone del reato di cui trattasi, fuori delle sue funzioni d'ufficio, oppure fu sentito nel processo come testimone o come perito:

b) prese ingerenza nel processo come difensore o come procuratore di Stato.

È escluso dal prender parte al dibattimento ed alla relativa decisione quegli che agì nel medesimo processo come giudice inquirente.

Sono specialmente esclusi i membri delle Istanze superiori:

1. dalla discussione di tutti gli affari penali in cui agirono come giudici inquirenti;
2. dalla discussione sopra ricorsi contro tutte quelle decisioni rispetto alle quali eglino presero parte alla votazione in una Istanza inferiore;
3. dalla tenuta del referato e della presidenza nella trattazione di affari penali, allorchè quegli che ne fu giudice inquirente o relatore presso un Giudizio inferiore, trovasi con loro in alcuno dei rapporti di consanguineità od affinità indicati nel § 52.

All' incontro nessun giudice è escluso dal prender parte al dibattimento ed alle decisioni sui dibattimenti in prima od in superiore Istanza, per ciò solo che nel medesimo processo sia dapprima concorso alla decisione sulla inquisizione chiusa, ovvero sopra questioni incidentali nel processo d'inquisizione.

I. I motivi enumerati in questi due §§ di esclusione di giudici e protocollisti producono varii effetti; valgono 1) per tutte le Istanze e per tutti gli atti, ovvero 2) soltanto per le Istanze superiori, o 3) per le Istanze inferiori e singoli atti.

I motivi di esclusione efficaci per tutte le Istanze e per tutti gli atti sono contenuti nel § 52, poi nel § 53 sotto *a*) e *b*); quelli pei membri dei Giudizii superiori nel § 53 sotto 1-3, e quello per la partecipazione al dibattimento finale e decisione relativa in prima Istanza nel secondo punto del § 53.

II. Il § 192 determina, che il giudice inquirente non è escluso dal prender parte alle decisioni, che vengono emesse nel corso o sopra il chiudimento del processo d'inquisizione.

Digitized by Google

§ 54.

Modo di procedere per una tale esclusione.

Il giudice è in dovere di annunciare immediatamente il rapporto che costituisce la causa della sua esclusione al capo del Giudizio di cui è membro; e se egli stesso è preposto alla amministrazione degli affari giudiziarii di una Pretura, deve annunziarlo al Tribunale di prima Istanza cui spetta il dibattimento finale, affinchè da questo venga designato un altro giudice per gli atti da assumersi.

Il protocollista farà la relativa partecipazione al giudice presso il quale avrebbe a tenere il protocollo.

§ 55.

Ogni impiegato giudiziario si asterrà da qualsiasi atto giudiziale in un processo dal momento in cui venne a cognizione di una causa che ne lo esclude. Essendovi pericolo nel ritardo in casi nei quali un giudice inquirente è impedito di agire, e non potendo succedere con bastevole sollecitudine la delegazione di altro giudice inquirente da parte del capo del Giudizio o da parte del Tribunale cui ciò spetta secondo il § 54, dovrà il suddetto impiegato giudiziario, quando la persona imputata sia a lui unita in matrimonio oppure trovisi con esso nei rapporti di consanguineità od affinità indicati al § 52, darne contemporaneamente notizia alla Pretura più vicina; affinchè questa possa intanto assumere gli atti di urgente necessità; in tutti gli altri casi poi assumerà egli medesimo tali atti.

I. La Legge non stabilisce le conseguenze dell'assunzione di atti da parte di un giudice o protocollista, ad onta della sussistenza di un motivo di esclusione, e contro il disposto dal § 55. Anche la Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. nulla di più preciso contiene nell' argomento.

Soltanto dalla chiusa del § 59, ove è espressamente determinato, che gli atti intrapresi da un procuratore di Stato sotto le medesime circostanze non sono invalidi, puossi a contrario dedurre, che gli atti assunti da impiegati giudiziarii esclusi sono invalidi. Questa invalidità dovrebbe però essere censurata in via di ricorso a mezzo del procuratore di Stato, del querelante privato, o del danneggiato, mentre allora è rimesso al Tribunale d' Appello il decidere, se dette cause sono sì rilevanti da doversi ordinare un nuovo processo, ovvero se si possa passar oltre le elevate difficoltà (§§ 202, 208, 211, 298, 303 e 310).

Digitized by Google

II. Del resto per la natura della cosa è libero alle persone nominate nel § 56, di denunziare un motivo d'esclusione, loro noto, al capo del Giudizio chiamato a dare le disposizioni opportune, nel caso che l'impiegato escluso contro il proprio dovere lo ammettesse, tanto più che a quelle persone è concesso persino il diritto di far valere altri motivi di minor rilievo contro giudici e protocollisti.

§ 56.

Ricusa di giudici e protocollisti.

Tanto il procuratore di Stato, quanto l'imputato, il danneggiato, e nei delitti pei quali si procede soltanto sopra istanza di una parte interessata, anche questa possono ricusare qualsiasi membro del Giudizio o protocollista, se, fuori dei casi indicati nei §§ 52 e 53 sono in grado di addurre e dimostrare l'esistenza di altri motivi atti a porre in dubbio la piena imparzialità dell'impiegato che si vuol ricusare.

I. Tali motivi di ricusa sarebbero p. e. se il giudice potesse dall'affare attendersi immediatamente o mediatamente un danno od un vantaggio, se egli vi fosse prima intervenuto come procuratore, consulente, agente, o mediatore, se con le persone nominate al § 52 si trovasse nel rapporto di locatore o conduttore e simili (§§ 52 e 53 della Patente Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen.).

II. Dai modi, indicati nel seguente §, di decidere sull'ammissibilità di una ricusa, rilevasi, che il presidente della suprema Corte di giustizia non può venir ricusato, perchè non vi è nominata alcuna persona od Autorità, che avesse a deliberare sull'ammissibilità, o meno della di lui ricusa.

§ 57.

Sull'ammissibilità della ricusa di un impiegato giudiziario decide di regola il capo del Giudizio, a cui questo è addetto; e se viene ricusato un intiero Giudizio inquirente, decide il Tribunale di prima Istanza, al quale il medesimo è sottoposto. Nel caso poi che venisse ricusato il capo stesso del Tribunale, decide il Tribunale d'Appello; e quando venisse eccepito il presidente di quest'ultimo, decide la suprema Corte di giustizia. L'istanza per la ricusa si presenta a quella stessa Autorità, alla quale ne spetta la decisione, indicando esattamente, e in quanto sia possibile, documentando anche i motivi per cui viene fatta.

Contro la relativa decisione che non proceda dalla Corte suprema è aperto a chi se ne reputa gravato il ricorso al Giudizio superiore, ma senza effetto sospensivo.

Digitized by Google

Quando l'Autorità che decide sulla ricusa vi faccia luogo, designerà in pari tempo l'impiegato giudiziario od il Giudizio che debbono sottentrare ai ricusati. Venendo peraltro respinta l'istanza tendente alla ricusa di un impiegato giudiziario per essersi trovata manifestamente temeraria, ogni Giudizio superiore infliggerà la multa indicata dal § 315.

Non si avrà riguardo ad una istanza per ricusa, qualora la medesima non ne contenesse i motivi che in generale affatto, o non ne indicasse alcuno. La presentazione d'una istanza temeraria per ricusa al capo del Giudizio, od al Tribunale provinciale non può essere da questi punita.

§ 58.

Esclusione di membri della Procura di Stato.

Sono esclusi dall'ingerenza in una causa penale que'membri della Procura di Stato, coi quali la persona imputata o danneggiata è unita in matrimonio, o coi quali una di queste persone, oppure il difensore è consanguineo od affine in linea ascendente o discendente, ovvero trovasi nei rapporti di primo cugino o congiunto di sangue ancor più vicino, od affine entro il medesimo grado, in quelli di tutore o pupillo, di genitori o figli adottivi, o di chi assunse o fu assunto in allievo, o finalmente di creditore o debitore.

Sono inoltre esclusi quelli che, fuori delle loro funzioni d'ufficio, furono testimonii del reato di cui trattasi; che vennero sentiti nel processo come testimonii o periti; o vi presero parte come difensori.

Queste prescrizioni valgono egualmente pel procuratore di Stato superiore, pel procuratore di Stato, ed il loro personale sussidiario (§ 29).

§ 59.

Modo di procedere per tale esclusione.

Ogni membro della Procura di Stato è tenuto, dal momento in cui venne in cognizione di una causa di esclusione, di astenersi dall'ingerenza nell'affare rispetto al quale ritiene di dover essere escluso, di rimetterlo al proprio sostituto, e di darne parte all'immediato suo superiore. I gravami delle parti contro l'ingerenza di un procuratore di Stato, che per legge avrebbe dovuto astenersi, s'insinueranno al procuratore superiore, ed al Ministero della giustizia in caso che vengano diretti contro la decisione del procuratore superiore, o contro la sua propria ingerenza, senza che abbia per questo ad ar-

Digitized by Google

restarsi il processo, o che dalla sua ingerenza derivi l'invalidità degli atti da lui intrapresi.

Il motivo, che un membro della Procura di Stato *non possa venir ricusato*, e che l'ingerenza d'un procuratore di Stato, per legge escluso, non produca invalidità, è riposto in ciò, che la Procura di Stato è parte, ed il convenuto non può ricusare l'attore, nè il coattore (interessato privato) il consorte.

CAPO SETTIMO.

DELLA INQUISIZIONE PER CRIMINI O DELITTI.

I. — *Disposizioni generali.*

§ 60.

Scopo della inquisizione.

La inquisizione ha per iscopo di rilevare il fatto; di scoprirne l'autore, i correi e partecipi o complici; di raccogliere da un lato gl'indizii e le prove della reità, e dall'altro i mezzi per la giustificazione dell'imputato; ed in genere di porre in chiaro tutto ciò che si richiede a che possa prendersi un conchiuso di desistenza, di cessazione o di accusa (§ 196).

I. Il *processo d'inquisizione* è il complesso di tutti quegli atti e provvedimenti, che sono necessarii onde raggiungere lo scopo indicato nel superiore § 60, e che sono ordinati o concessi dalla legge. Quali sieno detti atti, fu esposto nello sviluppo del sistema del Regolamento di procedura penale dietro la Patente promulgatoria.

II. Il processo d'inquisizione ha primamente soltanto lo scopo di porre in chiaro tutto ciò, che si richiede per prendere un conchiuso di desistenza, di cessazione, o di accusa. In quanto i materiali raccolti possano servire eziandio alla prolazione della decisione sulla reità dell'accusato, poscia in quale maniera abbiano ad esser assunte le ulteriori pratiche e completamenti eventualmente necessari per detta prolazione, viene più precisamente indicato nel Capo « *del dibattimento finale a voce* » (§§ 213-257).

III. Il formale processo d'inquisizione ha luogo *unicamente per crimini e delitti*, senza distinguere quanto agli ultimi, se sopra gli stessi venga proceduto d'ufficio, o dietro istanza dell'interessato, ed ha luogo per *tutti* i crimini e delitti, con la sola eccezione dei casi del Giudizio statario (§ 406). — Ha però luogo anche per le contravvenzioni dei §§ 34-39 del *Regolamento sulla stampa* del 27 Maggio 1852, perchè come fu già osservato, dette contravenzioni sono equiparate ai delitti del Codice penale generale.

IV. Per le *contravvenzioni* di regola non s'intraprende un formale processo d'inquisizione ed un conchiuso d'accusa, ma tutto l'affare deve essere terminato in una udienza. — Se però in via d'eccezione sono ne-

Digitized by Google

cessarie delle pratiche preliminari — p. e. un parere, l'assunzione di testimoni per la scoperta dell'autore e simili, — devono raccogliersi le medesime secondo le prescrizioni sussistenti pel formale processo d'inquisizione (§§ 419, 420) (1).

§ 61.

Fondamento per avviare la inquisizione.

Ogni qual volta il Giudizio inquirente (§§ 10, 11 e 14) per vociferazione, denuncia o propria scoperta viene a cognizione di un crimine o di un delitto, pel quale dee procedersi d'ufficio, esso incamminerà subito l'inquisizione, e farà tosto di ufficio o provvederà che siano fatti (§ 12) tutti i relativi passi ulteriori senz'attendere le proposte del procuratore di Stato.

I. Mediante questa prescrizione della legge, come si è osservato al § 30 lett. *a*), è escluso riguardo al processo d'inquisizione il principio accusatorio. Il detto, che ove non è attore, nemmeno vi abbia giudice, rispetto alla procedura penale trova solo applicazione per quei delitti (e contravvenzioni), relativamente ai quali non si può agire che dietro istanza dell'interessato. In tutti gli altri casi il Giudizio inquirente, in qualsiasi modo sia venuto a cognizione d'un crimine o delitto commesso, deve incamminare d'*ufficio* (§ 2) l'inquisizione, ed andare tant'oltre e continuarla finchè secondo le circostanze lo trova necessario e conveniente con riflesso alle disposizioni di legge sopra il chiudimento del processo d'inquisizione (§§ 186-191).

II. Una conseguenza ulteriore del principio inquisitorio valevole pel processo d'inquisizione si è, che, come fu già accennato, *ogni* Giudizio (§ 13), se anche *non competente* (§ 50), in casi urgenti deve assumere gli atti necessarii d'inquisizione, e soltanto dietro a ciò rimettere l'affare al Giudizio ordinario inquirente.

III. Finalmente la cooperazione dei Giudizii inquirenti con le Autorità di sicurezza è pure una conseguenza del principio inquisitorio, sovra di che sono date norme particolari ai luoghi opportuni (p. e. § 105). In questo riguardo pell'incominciamento del processo d'inquisizione prescrive la legge:

Pervenendo al Giudizio inquirente la denuncia del crimine di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di falsificazione di carte di credito o di monete, o di altri crimini o delitti, rispetto ai quali possono abbisognare nell'interesse della pubblica sicurezza ulteriori indagini o provvedimenti di polizia, ne darà al tempo stesso in cui incomincia la inquisizione, la opportuna partecipazione all'Auto-

(1) V. il § 12 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

rità più vicina, immediatamente chiamata al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico (Autorità di sicurezza).

I. Casi, nei quali una tale partecipazione appare necessaria anche per crimini diversi da quelli nella legge accennati, sarebbero: continui furti e rapine, che indicassero l'esistenza di una banda di malfattori e simili.

II. Per l'*Autorità di sicurezza*, qui nominata sono da intendersi primamente le vere Autorità di polizia. Nei luoghi tuttavia, dove tali Autorità non esistono, la partecipazione si farà agli Uffici distrettuali, Commissariati, o Deputazioni, alla Gendarmeria (si confronti il § 324, nel quale l'*I. R.* Autorità di sicurezza è distinta espressamente dalle *altre Autorità di sicurezza*) (1).

§ 62.

Comunicazioni e rapporti da farsi dalle Preture al Tribunale di prima Istanza relativamente alle denuncie ed inquisizioni che occorrono presso di loro.

Presso le Preture (§ 10, lett. *c*) si procederà di regola alla inquisizione, senza che vi abbia parte la Procura di Stato; ma di ogni caso, che secondo il § 61, dà motivo d'agire di ufficio, il Giudizio inquirente farà nel tempo stesso un succinto annuncio al Tribunale di prima Istanza che sarebbe chiamato al dibattimento ed alla decisione. Che se il Giudizio inquirente ritiene non essere la denuncia di un crimine o delitto qualificata per una procedura penale, sia per mancanza del fatto costituente un reato, sia per irrilevanza degl'indizii, egli sottoporrà la pervenutagli denuncia al Tribunale, e ne attenderà la decisione.

I. Le Preture sono qui considerate come Giudizii inquirenti per quanto eziandio in tale qualità vengano delegate giusta il § 10 lett. *c*).

II. In conformità al principio menzionato nell'antecedente §, nelle inquisizioni da intraprendersi presso questi Giudizii inquirenti è di regola onninamente esclusa la cooperazione della Procura di Stato, comunque non sia tolto al procuratore di Stato, in casi importanti di esercitare l'influsso competentegli secondo il § 30 lett. *b*) sulle inquisizioni costrutte presso tali Giudizii.

III. Al contrario è necessario, che i Tribunali, ai quali sono assegnati detti Giudizii, vengano a cognizione di tutte le inquisizioni assunte dai medesimi, onde poter esercitare la sorveglianza e la direzione prescritte dal § 14.

Pertanto gli stessi Giudizii

1) hanno a fare una succinta partecipazione al Tribunale sopra *tutte* le inquisizioni, che incominciano;

2) in tutti i casi, nei quali sopra una denuncia non trovano di procedere per uno dei motivi indicati dalla legge o per altro rilevante, sottoporranno detta *denuncia* coi motivi di tale loro opinione al Tribunale,

(1) V. i §§ 7 e 14 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

e ne *attenderanno* la decisione — Se il caso è dubbioso, e specialmente tale d'accorgersi, che il Tribunale possa essere di un parere diverso, ed ordinare l'inquisizione, il Giudizio inquirente, per agire con cautela, intraprenderà tutto ciò, che è necessario, affinchè l'inquisizione, che venisse eventualmente ordinata, non possa essere difficultata, o resa frustranea, p. e. l'assunzione di viaggiatori, la custodia preventiva o sorveglianza dell'imputato e simili;

3) Finalmente tali Giudizii dovranno tenere il Tribunale in piena conoscenza delle inquisizioni presso loro pendenti. A questo fine prosegue la legge:

Oltre a ciò le Preture, alle quali sono demandate le inquisizioni, invieranno al Tribunale al fine di ciascun mese un breve prospetto sullo stato di tutte le inquisizioni pendenti presso di loro per crimini o delitti, e porteranno inoltre a cognizione del Tribunale stesso in tale incontro, od anche a parte, quando per gravi motivi lo reputino conveniente, le emergenze importanti nelle inquisizioni da esse condotte.

Se verranno prescritti dei formularii per detti prospetti, questi si compileranno secondo quelli (1). Altrimenti sembra che possano contenere in forma di tabella il nome e la condizione dell'imputato e del danneggiato, la indicazione se e quando il primo fu arrestato, il tempo e l'oggetto della denunzia, il motivo della pendenza, e le disposizioni date che la giustificano.

S'intende del resto da sè, che le Preture possono in casi importanti chiedere istruzioni dal Tribunale.

Il procuratore di Stato presso il Tribunale di prima Istanza prenderà di continuo ispezione di tali notifiche e rapporti, e farà giungere le proposte che gli sembrano del caso al Giudizio inquirente, oppure le farà direttamente al Tribunale.

Il Tribunale farà sempre intervenire il procuratore di Stato alla deliberazione sopra simili annunci, rapporti e domande dei Giudicii inquirenti.

Questa prescrizione è necessaria, acciò il procuratore di Stato abbia occasione nell'interesse della legge, di far uso delle facoltà competentigli giusta il § 30 lett, *a*), *b*), *e*) ed *f*).

§ 63.

All'incontro nei casi, in cui l'inquisizione si assume presso il Tribunale di prima Istanza (§ 10, lett. *a*) e *b*) il giudice

Cooperazione del procuratore di Stato alle inquisizioni che si assumono presso i Tribunali.

(1) V. retro al § 10 *a*) i §§ 1, 2 e 9 della Circ. app. 4 aprile 1855 N. 4216 e sotto lo stesso § 10 *c*) l'Ord. Min. 16 novembre 1854 non che il § 9 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

inquirente procederà per quanto è possibile d'intelligenza col procuratore di Stato; e quindi non passerà ad alcun atto importante senza averne previamente dato parte al procuratore stesso, purchè non siavi pericolo nel ritardo. A questi atti importanti appartengono in ispecie le operazioni d'ufficio ed i conchiusi indicati nei §§ 77, 104, 110, 145, 148, 150, 151, 153, 156, 186 e 190.

I. Mediante questa prescrizione non è punto immutato il principio in genere stabilito della cooperazione della Procura di Stato al processo d'inquisizione, anzi le viene facilitato l'esercizio della sua influenza a tutela della legge, mentre si presuppone, che coll'esecuzione del diritto competente ai Tribunali giusta il § 12 vengano sempre intraprese presso gli stessi le inquisizioni più importanti e difficili.

II. Gli atti, che in particolare non devono essere assunti dai giudici inquirenti presso i Tribunali senza la previa partecipazione al procuratore di Stato, sono: ispezioni (§ 77), perquisizioni domiciliari o personali (§ 104), sequestro di lettere (§ 110), l'aprimento della inquisizione contro una determinata persona (§ 145), la citazione dell'imputato (§ 148), l'emissione d'un ordine di accompagnamento contro lo stesso (§ 150), la di lui custodia preventiva (§ 151), il costituto (§ 153), l'ordine dell'arresto inquisizionale (§ 156), il chiudimento del processo d'inquisizione (§ 186) ed il costituto finale (§ 190).

Questa continua corrispondenza fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato si terrà per altro in via breve, escluso qualsiasi carteggio, e non dee quindi in alcun modo ritardare l'inquisizione.

Con ciò è vietato ogni carteggio formale di requisitorie e riscontri, non però che venga fatto cenno delle dimande del giudice inquirente e delle risposte del procuratore di Stato mediante *annotazione* sull'atto relativo, locchè è necessario, acciò sussista una prova dell'adempimento delle prescrizioni di legge, ed anche una giustificazione delle date disposizioni.

Ciascuno poi dei giudici inquirenti addetti ad un Tribunale farà al medesimo, di quattordici in quattordici giorni, relazione a voce tanto sulle inquisizioni pendenti, quanto sopra quelle denuncie per crimini o delitti che non ritiene qualificate per un procedimento penale; ed il Tribunale prenderà il relativo conchiuso. A queste deliberazioni assisterà il procuratore di Stato, e farà le sue osservazioni e proposte.

Qui vale quanto si è osservato alla fine del precedente § (1).

(1) V. i §§ 11, 23, 24 e 163 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 64.

Decisioni del Tribunale in caso di dispareri fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, e di gravame contro disposizioni date dal giudice inquirente nel corso dell' inquisizione.

Nel caso di un disparere fra un giudice inquirente ed il procuratore di Stato (§§ 62 e 63), in riguardo all' inquisizione od a relative singole operazioni d' ufficio, il giudice invocherà la decisione del Tribunale.

Per *giudice inquirente* qui intendesi tanto quello presso il Tribunale (§ 63), quanto quello presso le Preture, che fossero delegate giusta il § 10 *c*) (§ 62), nel caso cioè che il procuratore di Stato trovasse in via di eccezione di partecipare anche a processi d' inquisizione ivi assunti. — Sia che il disparere rifletta una delle operazioni indicate nel primo allinea del § 63, od altra, è lo stesso. — Acciocchè poi non abbia luogo alcun pregiudizievole ritardo giusta il prescritto dal § 63, occorrendo, il Tribunale terrà una seduta straordinaria, come fu notato al § 24 sotto III.

È del pari in facoltà di chiunque si crede gravato da una disposizione o da un ritardo del giudice inquirente, di chiedere la decisione del Tribunale, senza che però possa essere impedita l' esecuzione di quanto fu dal giudice disposto.

Da una disposizione possono primamente credersi gravati l' imputato, il danneggiato o querelante privato, mediatamente p. e. pel sequestro di lettere, pel divieto di abbandonare una casa e simili, anche altre persone non interessate direttamente nell' inquisizione. —

Tutte queste possono chiedere la decisione del Tribunale, senza che però questo gravame abbia effetto sospensivo.

Alle discussioni del Tribunale sulle decisioni demandategli di questa specie si farà intervenire anche il procuratore di Stato.

Questo intervento del procuratore di Stato è ordinato pei motivi accennati nei §§ 62 e 63 (1).

§ 65.

Gravami contro queste decisioni.

Di ogni siffatta decisione del Tribunale sarà data notizia al procuratore di Stato mediante comunicazione del conchiuso, affinchè ne prenda ispezione, ed alla parte che ha provocato la decisione o vi è altrimenti interessata, mediante intimazione di una copia d' ufficio.

I. Sotto l'espressione « *ogni siffatta decisione* » sono da intendersi

(1) V. la Nota al § 360. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

le decisioni emesse secondo il § 64 sopra ricerca del giudice inquirente o di altra delle parti.

II. Dalla premessa prescrizione di questo § viene sciolta anche la questione, in quanto il procuratore di Stato ed il giudice inquirente possano prender parte alla decisione della loro controversia. — Il *procuratore di Stato* secondo il § 62 può bensì assistere alla *deliberazione*, ma non alla *formazione del conchiuso* del Tribunale; poichè se gli fosse dato anche ciò, non occorrerebbe che egli venisse notiziato del conchiuso mediante comunicazione, affinchè ne *prenda ispezione* (1). Riguardo al giudice inquirente non è prescritta una tale comunicazione, e quindi esso può intervenire alla formazione del conchiuso, con che ne ottiene notizia immediatamente.

Resta per altro ancora la questione, se il giudice inquirente possa prender parte a questa decisione come *votante*, ovvero se la medesima abbia a seguire mediante tre diversi membri del Tribunale. — Il Regol. di proc. penale del 17 gennaio 1850 per tale caso al § 92 ordinava espressamente: « il giudice inquirente prende bensì parte alla discussione, ma non già al conchiuso. » Ma secondo l'attuale Regolamento di procedura penale la questione potrebbe esser sciolta in senso affatto contrario. In primo luogo questo caso non è menzionato fra i motivi d'esclusione indicati nei §§ 52 e 53. Secondariamente il § 192 accorda espressamente, che il giudice inquirente venga destinato in relatore, perfino nelle decisioni sopra il processo d'inquisizione chiuso, ed il relatore giusta il § 21 è sempre il primo a dare il *voto*. In oltre la legge non stabilisce alcuna formalità speciale per questa votazione. La stessa non può quindi succedere se non se in guisa, che il giudice inquirente, ammesso siccome relatore, proponga la sua opinione, e questa venga quindi accolta o rigettata mediante maggioranza assoluta di voti. La soluzione, che il giudice inquirente intervenga alla formazione del conchiuso con voto decisivo, combina eziandio col principio, giusta il quale la direzione dell'inquisizione dipende dal Tribunale, ed il procuratore di Stato vi prende parte soltanto pell'opportuna controlleria nell'interesse della legge. Finalmente il giudice inquirente non ha diritto ad alcun gravame contro la decisione, che dovrebbe tuttavia avere, se venisse considerato siccome parte da non poter intervenire alla decisione (2).

Contro tutti i conchiusi e tutte le disposizioni del Tribunale risguardanti la inquisizione, o che si prendono nel suo corso, in quanto non ordinino soltanto verificazioni o completamenti, è aperta tanto al procuratore di Stato, quanto ad ogni interessato la via del gravame al Tribunale d'Appello, e contro

(1) Sembra piuttosto che il procuratore di Stato non sia obbligato, ma bensì autorizzato ad assistere anche alla formazione del conchiuso, poichè la legge, eccettuato il § 256, in niun altro luogo ve lo esclude. In tal caso potrà al momento prendere l'accennata ispezione. V. il § 35 e l'illustrazione al § 193 III.
(*Nota del Trad.*)

(2) In conferma dell'esposta soluzione il Ministero della giustizia con dispaccio 16 aprile 1855 N. 5761-5870 dichiarò:
« Essendo il giudice inquirente pel disposto del § 53 del Reg. di proc. pen. escluso soltanto dalla deliberazione e decisione nel dibattimento finale, non resta egli però escluso dal prendere parte alle deliberazioni del Tribunale indicate dal § 64 dello stesso Regolamento. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

le decisioni riformative di questo anche alla suprema Corte di giustizia, ogni qual volta trattisi di taluna delle disposizioni contemplate dai §§ 145 e 157.

Un tale gravame ha effetto sospensivo solo in quanto non vi abbia pericolo nel ritardo.

I. Il diritto al gravame compete al procuratore di Stato ed a quelle persone, che hanno chiesto la decisione del Tribunale secondo il § 64, non però al giudice inquirente, come fu sopra osservato.

II. Il gravame può essere insinuato: 1) contro tutti i conchiusi e le disposizioni del Tribunale, in quanto non ordinino soltanto verificazioni o completamenti; 2) contro i conchiusi del Tribunale d'Appello, se si tratta dell'aprimento della inquisizione contro una determinata persona (§ 145), o del rilascio d'un ordine di arresto (§ 157), e fu riformata la decisione del Tribunale di prima Istanza. — Contro tutte le altre decisioni del Tribunale d'Appello, sia stato confermato o riformato il conchiuso del Tribunale provinciale, e così contro i conchiusi della suprema Corte di giustizia non ha luogo alcun rimedio di legge.

III. Se in qualche caso vi abbia pericolo nel ritardo, se quindi il gravame abbia effetto sospensivo o meno, deve conoscere il Tribunale di prima Istanza siccome quello che è istrutto pienamente dello stato dell'affare. Sarebbe quindi conveniente, che il detto Tribunale in tali casi aggiungesse alla sua decisione, che, avendovi pericolo nel ritardo, la data disposizione si porrà tosto in esecuzione senza riguardo ad un'eventuale insinuazione di gravame.

Il gravame contro quelle decisioni del Tribunale che debbono notificarsi alle parti interessate mediante apposita spedizione, debb'essere presentato in iscritto, oppure dato a protocollo presso il medesimo Tribunale, ovvero presso il giudice inquirente, entro giorni otto dal di della seguita notificazione.

Quanto al calcolo di questi termini si confronti il § 5.

Nel modo suddetto si notificheranno anche le decisioni del Tribunale d'Appello e della Corte suprema di giustizia sopra tali gravami.

Si comunicheranno quindi al procuratore di Stato mediante ispezione, ed alle parti colla intimazione d'una copia. Al giudice inquirente perviene senza altro la decisione quale atto d'inquisizione (1).

II. — *Dell' Inquisizione Preliminare.*

Per ***inquisizione preliminare*** intende la legge tutti quei passi del processo d'inquisizione, che hanno per iscopo la verificazione di un fatto com-

(1) V. la nota al § 360. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

messo, e la rilevazione degli indizii legali contro una determinata persona quale autore. Subitochè l'inquisizione si dirige già contro una determinata persona, incomincia l'*inquisizione speciale*. In conformità al § 60 puossi stabilire per scopo della inquisizione preliminare, di porre in chiaro tutto ciò, che è necessario per formare il conchiuso di aprimento della inquisizione contro una determinata persona, prescritto dal § 145, ovvero per desistere giusta il § 377 dall'ulteriore procedimento fino alla scoperta o rinvenimento dell'autore.

Per conseguenza le *parti integranti della inquisizione preliminare*, quai mezzi per la verificazione del fatto, sono: il *riconoscimento del fatto*, e quali mezzi per la rilevazione degli indizii legali, se questi non risultano dallo stesso riconoscimento del fatto, la *perquisizione domiciliare* e *personale*, il *sequestro* ed *aprimento di lettere* ed altri *scritti*, e l'esame di *testimoni*. Di queste parti dell'inquisizione trattano le tre seguenti sezioni.

SEZIONE I.

DEL RICONOSCIMENTO DEL FATTO IN GENERE.

§ 66.

Scopo del riconoscimento del fatto.

Il riconoscimento del fatto ha per iscopo di verificare se un'azione punibile, giunta a cognizione del Giudizio, sia realmente avvenuta e d'indagarne l'indole secondo le circostanze e conseguenze. In particolare dovrà altresì rilevarsi se ed in quanto il fatto sia stato commesso con prava intenzione, ovvero per colpa; da quali circostanze aggravanti o mitiganti sia stato accompagnato; quali persone possano averne contezza, e di quale entità sia il danno da esso cagionato.

I. Pel *fatto* di un crimine, delitto, o contravvenzione s'intende *il complesso di quei caratteri, od estremi d'una azione, che costituiscono il concetto determinato dalla legge di una azione punibile*. — (Si osserva fin da questo punto, che in seguito nella illustrazione del processo d'inquisizione per brevità si parlerà soltanto di crimini, mentre tutto ciò che vien detto dei medesimi, vale anche pei delitti e giusta i §§ 416 e 420 eziandio per le contravvenzioni). — Questi estremi sono di doppia natura: *interni*, che non sono rilevabili mediante i sensi, come la prava intenzione, la negligenza e simili, ed *esterni*, i quali consistono in cangiamenti di oggetti cadenti sotto i sensi, o possono essere verificati mediante i sensi. I primi costituiscono in certa guisa l'anima, gli altri il corpo del reato, per cui sono compresi anche sotto il nome *corpus delicti*, e solo impropriamente si applica il nome *corpus delicti* altresì ad un oggetto, in cui non si trovano tali estremi. — Così p. e. nell'omicidio l'intenzione di togliere la vita costituisce il carattere *interno*, l'azione, dalla quale deriva necessariamente la morte, il carattere *esterno* del fatto. — Conseguen-

Digitized by Google

temente per *riconoscimento del fatto* s'intende l' *investigazione* praticata nelle forme di legge, *se in un dato caso sussistano i caratteri interni ed esterni di un reato.*

II. Ora *scopo* del riconoscimento del fatto non può esser altro che di stabilire i caratteri interni ed esterni del crimine; ma ciò non impedisce, onde abbreviare l'inquisizione, di congiungervi l'ottenimento di altri scopi, mentre l'occasione se ne offre da sè. Quindi la legge determina quali scopi del riconoscimento del fatto:

1. *La verificazione, se un reato giunto a cognizione del giudizio sia realmente avvenuto.*

La necessità di questa verificazione si manifesta ogni qual volta con la denunzia di un fatto viene imputata una determinata persona, lo faccia lo stesso autore od un altro. S'ingannerebbe a partito quel giudice inquirente, che nel caso di una tale imputazione da parte dello stesso autore, o di una denunzia dettagliata e concreta in base ai §§ 140 N. 1, 141 e 142, volesse tosto avviare la speciale inquisizione contro l'imputato. Deve prima verificare, se il fatto denunziato sia realmente avvenuto, e non sia forse la propria imputazione fondata su una alienazione mentale od in altra intenzione, e la denunzia di un terzo in un errore od odio. In qualunque modo pertanto il Giudizio inquirente giunga a cognizione di un reato, deve prima di tutto verificare, se il fatto sia realmente avvenuto.

2. *L' investigazione dell' indole del reato secondo tutte le circostanze e conseguenze.*

In ciò è propriamente riposto il vero scopo, superiormente accennato, del riconoscimento del fatto, e la legge indica particolarmente le conseguenze, perchè il Codice penale in molti casi richiede un esito determinato pel concetto di un'azione punibile. — Onde raggiungere questo scopo del riconoscimento del fatto, il giudice inquirente deve tenersi sempre presenti gli estremi legali del concetto del crimine, cercare di verificarli tutti e ciascuno meglio che può, e raccoglierne le prove. Così p. e. nel caso di violento ingresso nell' altrui bene immobile (§ 83 del Cod. pen.) sarebbe incompleto il riconoscimento del fatto, se venisse soltanto rilevata l'entrata violenta con più persone radunate e non la circostanza del pacifico altrui possesso. — Se si tratta della specie di un crimine, non deve accontentarsi il giudice inquirente, di aver verificato i caratteri di questa specie, deve anche estendere le sue indagini agli estremi del concetto generale. Così p. e. nel caso del § 199 *c*) del Cod. pen. il giudice inquirente non rileverà soltanto se un termine sia stato trasportato, ma dovrà pur investigare, se ciò avvenne in danno di un altro, ed in maniera tale, che si presenta quale artificiosa insinuazione, od abuso dell'altrui errore. — È dubbioso, quale disposizione della legge sia applicabile, p. e. se l'appropriamento di una somma di denaro sia truffa od infedeltà, se l'interfezione di una persona sia omicidio, od uccisione, o la morte sia causata da colpa, il giudice inquirente deve ben guardarsi, non seguendo forse che un'idea preconcetta, di praticare i rilievi sotto il solo punto di vista corrispondente a tale idea, ciò che a suo tempo renderebbe eventualmente necessarie nuove verificazioni e completamenti. In tal caso egli s'adoprerà d'indagare, per quanto più può, gli estremi di tutte le disposizioni legali, che prevedibilmente potrebbero essere applicabili, quindi si conoscerà di leggeri, quale in fatto lo sia o meno. (Con riguardo appunto alla necessità in particolare pel giudice inquirente di avere l'esatto

Digitized by Google

concetto legale di un reato, cercai di presentare in breve e completamente i caratteri distintivi di ciascun reato nel mio Manuale sul Codice penale austriaco, al quale vengono pertanto rimessi i lettori.)

3. *La rilevazione, se il fatto sia stato commesso con prava intenzione, ovvero per colpa.*

Siccome la prava intenzione appartiene ai caratteri interni d'un reato, un pieno sviluppo su questo punto non sarà possibile senza sentire l'imputato. Laonde in quanto il riconoscimento del fatto è una parte dell'inquisizione preliminare, ed astrae da una persona determinata, può e deve bastare per lo scopo della inquisizione preliminare, se le verificazioni praticate fanno almeno conchiudere, che il fatto fu *verosimilmente* commesso con prava intenzione; lo stabilirne la *certezza* spetta all'inquisizione speciale, e forse anco al dibattimento finale a voce. — In questo riguardo il giudice inquirente, tenendosi presente il disposto dal § 1 del Codice penale e dal § 268 del Reg. di proc. pen., rileverà quelle circostanze, che fondano la presunzione della prava intenzione. Avrà innanzi il principio, doversi presumere, che un fatto il quale veste tutti i caratteri esterni di un crimine, sia stato anche commesso con prava intenzione. Se in un caso determinato sussista una eccezione da tale presunzione, potrà risultare dalla inquisizione speciale. Se un esito apparentemente punibile, p. e. una lesione corporale, dipenda da negligenza o da un puro accidente, lo si potrà dedurre nella maggior parte dei casi eziandio con certezza dal riconoscimento del fatto e senza sentire l'imputato. Così p. e. riguardo alla caduta di un'armatura, dal riconoscimento del fatto si rileverà, se le spranghe necessarie per l'assicurazione della medesima non erano state applicate, ovvero se furono rubate.

4. *La verificazione, da quali circostanze aggravanti o mitiganti sia stato accompagnato il fatto.*

S'intende da sè, che qui vengono comprese soltanto quelle, che si riferiscono alla qualità del fatto, e fra queste sì le indicate particolarmente presso i singoli crimini, come le altre esposte ai §§ 43-47, 263 e 264 del Cod. pen.

5. *L'indagine, quali persone possano aver certezza del fatto.*

Tra queste persone sono compresi l'*autore*, i *correi* nel più lato senso della parola, ed i *testimoni*. — Basta appena accennare, che l'indagine dell'autore e de' suoi correi è uno dei più importanti scopi dell'inquisizione preliminare, il quale può ottenersi parimente col riconoscimento del fatto. — Il giudice inquirente procurerà quindi di rilevare quelle circostanze, che danno a riconoscere una connessione tale tra il fatto ed una persona, che dietro imparziale ponderazione si rende verosimile, aver la medesima persona commesso il reato, o presavi parte. Quali siano queste circostanze e come il giudice inquirente abbia a procedere nella loro investigazione, non può la legge prescriverlo in modo esauriente. Nel primo riguardo i §§ 138, 139, 140, 142 e 143 offrono sufficienti punti d'appoggio, e sarà facile giudicare, se in un dato caso sussistano altre circostanze equipollenti. Nel secondo riguardo un giusto criterio, un concetto spregiudicato delle relazioni offertesi, zelo e presunzione, congiunti ad esperienza, faranno il più. Ma il giudice inquirente non avrà mai a dimenticare una regola principale, di non ritenere cioè alcuna circostanza, comun-

Digitized by Google

que apparentemente di assai tenue entità, per troppo irrilevante onde verificarla; la circostanza irrilevante trae facilmente ad una più rilevante, e questa finalmente all'autore. Alcuni capelli nelle mani, un bottone staccato dagli abiti dell'interfetto, un pezzo di carta gettato via, tracce di brocche di scarpe e simili hanno sovente condotto alla scoperta dei malfattori più famigerati. Non scordi il giudice inquirente, che ha spesso a fare con uomini disinvolti e furbi, i quali ben si guardano di lasciare indietro vestigia, che direttamente li indichino; ma anche il più scaltro trascura nella fretta delle frivolezze, che più tardi possono essere tanti traditori per lui. — In oltre non si lasci il giudice inquirente scoraggiare dalla inutilità di qualche sua indagine, ma con energia proceda a nuove verificazioni, tostochè gli si offra un punto d'appoggio, mentre eziandio un solo risultato felice compensa certamente abbastanza le sue cure. — Se può usare della cooperazione di un'Autorità di polizia, gli riuscirà assai più facile l'affare; in questo rispetto gli gioverà il consiglio, di evitare per quanto è possibile un carteggio. che fa sprecare il tempo; si ponga invece in immediata corrispondenza con le Autorità di sicurezza, e dei rilievi insieme o di concerto praticati solo riporti negli atti ciò che ha avuto un qualche esito, o lo fa certamente sperare. — In difetto di una Autorità di polizia organizzata deve il giudice inquirente ricercare l'assistenza della Gendarmeria e degli agenti di sicurezza comunali, e saper ben dirigerli e servirsene. — In fine al giudice inquirente giovane non può mai essere raccomandato abbastanza lo studio diligente di casi numerosi di diritto penale che già si trovano in molte raccolte. Se non si può sostenere, che deggia in un caso succedere ciò, che in altro ebbe un risultato, si ottiene tuttavia in tal modo un tesoro di cognizioni, che non potrebbe altrimenti offrire se non che una esperienza di molti anni. A valersene deve poi insegnare la propria penetrazione.

6. ***La determinazione dell' entità del danno recato dall' azione punibile.***

Questo punto non abbisogna di schiarimenti, tanto più che i §§ 76 e 127 danno su ciò più precise disposizioni.

III. Affinchè col riconoscimento del fatto si possano raggiungere gli scopi suesposti, deve il medesimo

1. essere ***incominciato indilatamente e proseguito senza interruzione.*** Questa massima non fu espressa dal Regolamento di procedura penale, come lo fece il § 232 della prima parte del Codice penale dell'anno 1803; ma s'intende da sè, ed il detto Regolamento ne riconosce tanto la necessità, che per evitare ogni ritardo ordina l'assunzione delle operazioni urgenti anche a Giudizii incompetenti ed altramente non autorizzati (§§ 13, 50). Nè meno dalla stessa illustrazione al superiore N. II si evince, quanto sia giusta una tal massima. Sovente esistono delle tracce, che indicano l'autore, e quali muti testimoni servono al di lui convincimento. Il giudice inquirente deve rilevarle, tostochè gli sia possibile, poichè diversamente per caso, per trascuranza, o per malizia vengono distrutte e perdute per sempre. Dove dunque sono a presumersi tali tracce, deve il giudice inquirente, è d'uopo ripeterlo, ***tostochè gli sia possibile,*** rilevarle mediante ispezione, sospendendo infrattanto degli altri affari meno importanti ed anche gli esami testimoniali. Eziandio questi però non pos-

Digitized by Google

sono essere ritardati troppo a lungo, parte acciocchè i testimoni possano essere sentiti quando hanno ancor fresca la memoria del fatto completo e sono possibilmente spogli di qualunque suggerimento e concerto pregiudizievole, parte perchè forse coll' allontanamento dal loro domicilio non ne difficultino l' assunzione o vi si sottraggano. — S' intende poi da sè, che il riconoscimento del fatto, sì sollecitamente incominciato, non può essere *sospeso* senza necessità, mentre con ciò non si farebbe che rovinare quanto fosse stato bene intrapreso. — Qui è da sciogliersi pure il quesito, che abbia a fare il giudice inquirente, se il *completamento* della verificazione del fatto non sia combinabile con la *sollecitudine* desiderata; p. e. se nel caso di una ferita i medici la dichiarino pericolosa, e si riservino di pronunciare dopo lungo tempo, se sia mortale, e quindi non possa dirsi, se non che dopo l' intervento di un esito determinato, se il fatto sia omicidio, od attentato omicidio, uccisione o grave ferimento. In tali casi il riconoscimento del fatto sarà a chiudersi almeno riguardo al crimine minore già emergente, e la lacuna, se l' autore è noto, sarà a riempiersi mediante la procedura ulteriore;

2. Il giudice inquirente deve esercitare il suo uffizio senza alcuna idea preconcetta, e tenersi presente, che suo scopo ed obbligo è unicamente di *scoprire la verità;* in tal guisa, ubbedendo al disposto dal § 3, rileverà con pari esattezza tutte le circostanze, che stanno a favore e contro il fatto, a favore e contro il prevenuto, a favore e contro la di lui prava intenzione, e promuoverà lo scoprimento della verità, senza riguardo a ciò che sarà per essere il risultato di tali indagini.

IV. Concludendo devesi rispondere ancora alla dimanda, se il riconoscimento del fatto sia d' assumersi in tutti i casi. È certo, che ogni qual volta già dalla denuncia consti della sua insussistenza legale o di fatto, non è d' uopo intraprendere il riconoscimento suddetto. Come abbiasi però a procedere in tali casi, è contenuto nel primo allinea del § 62, al quale viene rimesso il lettore (1).

§ 67.

Da chi vi si proceda.

Il riconoscimento del fatto s'intraprenderà dal giudice inquirente o dal Giudizio chiamato a procedere in sua vece (§§ 11 e 13), coll'intervento di un protocollista giurato, ed alla presenza di due testimonii giudiziali, in quanto ciò sia specialmente prescritto (§§ 77 e 108). Si erigerà sopra di esso un circostanziato protocollo, che sarà firmato da tutte le persone intervenute.

I. In conformità al disposto dai §§ 11 e 13 il riconoscimento del fatto presso un Giudizio distrettuale, Pretura, deve essere assunto dal preposto all'amministrazione degli affari giudiziarii, o da un altro impiegato da lui a ciò destinato, che abbia subito gli esami di giudice.

(1) V. i §§ 2 e 12 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

II. L'intervento di due testimoni è prescritto soltanto pell'assunzione dell'ispezione (§ 77) e nel dissuggellamento ed esame di carte (§ 108).

III. Sopra la *forma* del protocollo da erigersi non contiene la legge se non che la disposizione, dover essere *circostanziato*. Dalla natura della cosa potrebbe però desumersi la seguente forma siccome la più conveniente.

Nel principio il protocollo conterrà il titolo dell'Autorità procedente, il luogo, il giorno, l'ora, e l'indicazione delle persone intervenute. Nel proemio si annuncierà la causa, che diede luogo all'investigazione. Quindi si esporranno tutte le circostanze emerse, durante detta investigazione, seguendo per quanto è possibile la serie progressiva di esse. Quando l'ordine conduce agli oggetti, che giusta il § 102 devono prendersi in custodia giudiziale, si farà cenno dei medesimi nel protocollo, annettendovi la specifica fattane. Al luogo opportuno si registreranno a seconda del § 86 le cose rilevate dai periti, e se è possibile, anche il loro parere coi motivi, sui quali si fonda. Se vengono sentiti testimoni, le loro disposizioni saranno bensì ricevute in un protocollo particolare a mente del § 130; che se danno occasione ad altre indagini, nel protocollo relativo a queste potrassi osservare, che si è passato alle medesime dietro le dichiarazioni brevemente accennate dai testimoni esaminati da nominarsi. Compiuta la verificazione, viene preletto il protocollo, e se l'uno o l'altro degl'intervenuti hanno da rimarcarvi qualche cosa, se ne farà l'aggiunta, senza correggere il testo (§§ 130, 185), e quindi si sottoscriverà il protocollo, del pari che ogni allegato acclusovi, da tutti i presenti (1).

§ 68.

Intervento di testimoni giudiziali.

Si adopreranno in qualità di testimoni giudiziali soltanto uomini maggiori di età, di fama intatta e non interessati nell'affare, ai quali si farà promettere mediante il tocco della mano, in generale, oppure pel caso speciale, di prestare piena attenzione a tutto quanto avverrà o sarà deposto nella presenza loro, di vegliare affinchè ogni cosa venga fedelmente riportata nel protocollo, e di osservare fino al dibattimento il si-

(1) Circolare dell'Appello lombardo 4 maggio 1855:

Dietro rapporti avanzati da qualche prima istanza sul numero delle persone giudiziarie che devono intervenire alle ispezioni giudiziali delle tracce lasciate dai reati di minore importanza, e sopra rispettosa consulta di quest'Appello, l'eccelso Ministero della giustizia con dispaccio 16 aprile p. p. N. 5983 ha rescritto: che non può concedersi deviazione alcuna dalla precisa disposizione dei §§ 67 e 77 del Reg. di proc. pen.; che nulla osta però che a tali ispezioni vengano assunti quali protocollisti anche praticanti legali, impiegati di cancelleria e perfino diurnisti, previa la prestazione del giuramento.

Di ciò rendonsi intesi i Tribunali provinciali e le Preture dipendenti da quest'Appello, in obbedienza al sullodato Dispaccio Ministeriale, coll'avvertenza che resta rimesso ai Capi dei Giudizii il vegliare che dagli impiegati non si proceda inutilmente ad ispezioni contro lo spirito della legge a detrimento dell'i. r. Erario e delle altre incombenze d'ufficio, e segnatamente nei casi di contravvenzione.

V. i §§ 2 e 13 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

lenzio sopra quanto venne loro fatto di conoscere nel corso dell'inquisizione.

§ 69.

Chi sia obbligato di prestarsi qual testimonio giudiziale.

È un dovere generale di cittadino quello di prestarsi come testimonio giudiziale agli atti d'inquisizione. Ne sono esenti soltanto i sacerdoti in cura d'anime di tutte le chiese e società religiose riconosciute dalla legge, i pubblici impiegati ed inservienti in attualità di servizio, le persone militari in servizio attivo, i maestri delle scuole popolari, come pure il personale sanitario che esercita effettivamente la sua professione, ed in generale tutte le persone le cui occupazioni non possono facilmente essere interrotte senza pregiudizio dell'interesse pubblico, come per es. gl'individui addetti alle strade ferrate, alla navigazione a vapore e simili; finalmente tutti coloro che vivono di mercede giornaliera o settimanale. Tale obbligo dee soddisfarsi gratuitamente ed incumbe, prima che ad ogni altro, agli abitanti dei comuni nei quali si assume l'operazione inquisizionale. Ai capi di comune incumbe di notificare ai Giudizii inquirenti un numero sufficiente di uomini idonei all'ufficio di testimonii giudiziali, ai quali poi il Giudizio stesso potrà far prestare la promessa generale nel modo indicato al § 68.

I. Sono esclusi dall'ufficio di testimoni giudiziali: 1) le donne; 2) gli uomini sotto 24 anni; 3) persone di fama non intatta per condanne od inquisizioni anteriori, dalle quali non risultò la loro innocenza, ovvero per altri fatti della loro vita privata o famigliare; 4) persone che sono interessate nell'affare, vale a dire che si trovano in tali rapporti, i quali trarrebbero seco l'esclusione o la ricusa di un giudice o di un protocollista. Dalla natura della cosa si evince, che non possono essere adoperati come testimoni giudiziali 5) quelle persone, le quali secondo il §132 non possono farsi giurare, o in conformità ai §§ 112 e 113 non possono esaminarsi come testimoni in un affare determinato.

II. L'esenzione di più persone contenuta nel § 69 non le rende inabili all'ufficio di testimoni giudiziali, così che se esse si offrono spontaneamente in ispecialità per qualche operazione, possono assolutamente essere adoperate (1).

(1) Con Sovrano Viglietto 16 febbraio 1855, contenuto in Circolare interna d'ufficio, venne ingiunto a tutte le Autorità giudiziarie e miste di non impiegare di regola all'ufficio di testimoni giudiziali nei processi penali gli ufficiali pensionati o che avessero lasciato il servigio ritenendo il carattere militare; e che ai medesimi si debba ricorrere col mezzo della competente Autorità militare soltanto in via di eccezione nel caso, per altro raro, che nel luogo dell'inquisizione o del rilievo del fatto non si potessero trovare altri idonei testimonii giudiziali.

Giusta l'Ordinanza del Ministero della giustizia 22 maggio 1855 N. 93 del

Digitized by Google

§ 70.

Investigazione sulla origine di una fama o vociferazione.

Qualora il Giudizio inquirente venga a cognizione di un crimine o delitto per fama o vociferazione, è tenuto di sentire in esame le persone per mezzo delle quali gliene venne la notizia, di seguirne l'origine di bocca in bocca colla cooperazione delle Autorità di sicurezza, e di raggiungere la possibile convinzione che sia o no fondata.

La disposizione di questo § segue da quella del § 66, secondo la quale scopo del riconoscimento del fatto si è di verificare, se un'azione punibile giunta a cognizione del Giudizio sia realmente avvenuta.

§ 71.

Obbligo di tutte le Autorità ed Uffici di denunciare crimini e delitti.

Tutte le Autorità e tutti gli uffici pubblici sono in dovere di denunciare senza ritardo al Giudizio inquirente, nel cui circondario si trovano, qualunque reato da loro scoperto od in altro modo pervenuto a loro notizia, e che non appartenga a quelli, rispetto ai quali si può procedere soltanto sopra querela della parte interessata.

I. Comunque la rubrica di questo § accenni soltanto a crimini e delitti, s'intende tuttavia da sè, che il dovere della denuncia incombe anche riguardo alle contravvenzioni da rilevarsi d'ufficio.

II. Questo dovere di *tutte* le Autorità ed Uffici pubblici, ai quali appartengono eziandio le Autorità comunali e gli organi di pubblica sicurezza (Gendarmeria, Guardia di polizia e sicurezza), di denunciare i reati, era già stato prima stabilito mediante varie Ordinanze. D'importanza sono le due riflettenti i *Giudizii civili*, che quindi meritano di essere riprodotte. 1) Il Decreto Aulico del 6 Marzo 1821. N. 1743 R. L. G. prescrive: Non possono proporsi avanti ai Tribunali civili delle cause, la cui decisione dipenda dalla prova ed imputabilità di un (crimine) delitto, o di una grave trasgressione di polizia (contravvenzione), prima che sia emanata la sentenza del Tribunale criminale, o dell'Autorità politica. Se poi appena in pendenza di causa una determinata persona viene accusata di un delitto o di una grave trasgressione di polizia in modo, che l'accusa debba ritenersi per un sufficiente indizio legale onde procedere all'inquisizione, in quanto che l'esito di tale inquisizione potesse avere un'influenza essenziale sulla decisione della causa, deve sospendersi dal giudice la procedura civile ed attendersi la decisione del Giudizio inquirente. Se al-

Boll. gen. sono esenti dal dovere di prestarsi come testimoni giudiziali anche gli avvocati e notai sino a tanto che esercitano effettivamente la loro professione.
V. il § 20 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(Nota del Trad.)

Digitized by Google

l'incontro l'esito della inquisizione è indifferente per la decisione della causa civile, il giudice civile deve bensì continuare la procedura senza interruzione, e pronunciare dopo ultimati gli atti relativi la decisione, ma deve sempre comunicare subito d'ufficio, conforme al prescritto della legge, gl'indizii emersi di un delitto o di una grave trasgressione di polizia al competente Giudizio penale (1).

2) Il Decreto del Ministero della giustizia del 15 giugno 1852 N. 135 del Boll. gen. stabilisce, che l'Istanza di concorso abbia indilatamente a dar notizia di ogni aprimento di concorso al procuratore di Stato presso il Tribunale rispettivo.

III. Questo dovere della denunzia incombente alle Autorità è esteso anche al *personale sanitario* senza distinzione, se il medesimo si trovi in pubblico ufficio o meno, mentre l'istruzione pei medici, chirurghi, farmacisti e levatrici dell'anno 1808 ingiunge loro di denunziare alla più vicina Autorità di polizia ferite sospette, dubbie, o mortali, riflettendo al nome dell'offeso, poscia persone, che dimandano materie velenose o mezzi abortivi.

IV. Una particolare eccezione riguardo ai delitti e contravvenzioni, da verificarsi soltanto sopra querela della parte interessata, è contenuta nella Ordinanza Imperiale del 27 ottobre 1853 N. 228 del Boll. gen, la quale stabilisce: Allorchè un soldato dal sergente in giù viene offeso da persone, che sottostanno alla giurisdizione civile, in modo tale che, a giudizio del comandante investito del diritto di punizione e di grazia, ne appaia leso l'onore stesso dello stato militare, il suddetto comandante dovrà intentare d'ufficio l'azione contro l'offensore presso l'Autorità giudiziaria competente per quest'ultimo, e deputerà a tal'uopo come patrocinatore un ufficiale, di cui si notificherà il nome all'Autorità che procede ed al quale spettano tutti i diritti, che in altri casi competono per legge al danneggiato od all'offeso.

In quanto altre persone sieno obbligate alla denuncia di azioni punibili è determinato nel Codice penale.

Un tale obbligo incombe a tutti i cittadini rispetto all'alto tradimento ed all'ingaggio non autorizzato (§§ 61, 67, 92 del Cod. pen. e Dec. della Cancell. Aul. del 10 ottobre 1821 N. 1808 R. L. G.); all'impiegato tenuto alla denuncia per dovere del suo ufficio riguardo a società segrete (§ 287 *g*) del Cod. pen.); al personale sanitario d'ogni specie relativamente alla falsa, o cattiva preparazione di medicinali od a sospetti casi di morte (§ 349, 359 del Cod. pen.); quanto al possesso di armi sospette agli industrianti, cui dette armi vengono portate da riparare (§ 372 del Cod. pen.); agli spazzacamini per opere che importino pericolo d'incendio (§§ 442 e 443 del Cod. pen.); finalmente a tutti ed in ispecialità agli orefici, argentieri, altri mercanti ed artigiani riguardo a sospetta offerta in vendita di gioie, oro, argento ed altri oggetti (§§ 475-477 del Cod. pen.).

§ 72.

Diritto di denunciare.

Del resto chiunque ha notizia di un crimine o di un de-

(1) Sovrana Risoluzione 29 Agosto 1820 riportata dalla Notificazione del Governo di Venezia 25 aprile 1821 N. 12754-814. *(Nota del Trad.).*

Digitized by Google

litto per cui dee procedersi d'ufficio, è in diritto di denunciarlo al Giudizio penale, alla Pretura, al procuratore di Stato od alla più vicina Autorità di sicurezza. Queste autorità sono obbligate di accettare ognuna di siffatte denuncie e dirigerla al Giudizio inquirente.

Un mezzo idoneo per venire a cognizione di azioni particolarmente pericolose o pregiudizievoli mediante denunzia di privati sono dei *premii* pei denunzianti. Detti premii o vengono assicurati nei singoli casi a mezzo di avviso opportuno, o sono stabiliti una volta per sempre dalla legge riguardo ad alcuni casi determinati. Questi ultimi casi sono:

Relativamente all'alto tradimento, spionaggio, ingaggio non autorizzato e rapimento di una persona in tempo di guerra il denunziante è assicurato della piena impunità, se era partecipe della intrapresa punibile, e quanto ai due ultimi crimini, se non ne fu il motore, è assicurato in oltre del premio di 100 ducati, i quali ottiene anche ciascun altro, che denunzia un tale crimine (§ 62 del Cod. pen. e Decr. della Cancell. Aul. del 10 ottobre 1821 N. 1808 R. L. G.); per la consegna d'una banda d'assassini almeno di tre persone è assicurato il premio di 50 ducati, e per la consegna d' un solo assassino il premio di 30 ducati (Decr. Aul. del 17 agosto 1820 N. 1687 R. L. G.), al denunziante del falsificatore d'uno strumento d'assaggio il premio di 100 ducati (Patente 11 marzo 1824 § 20); compete al denunziante la multa inflitta per danneggiamenti maliziosi, o recati per petulanza, agli alberi sulle strade pubbliche (Decr. della Cancell. Aul. 13 gennaio 1837 N. 163 R. L. G.); rispetto a giuochi proibiti la terza parte della multa esatta spetta al denunziante, al quale viene pure condonata per intiero la pena, qualora egli medesimo ne fosse passibile (§ 522 del Cod. pen.). Non è poi questo il luogo di versare sui premii assicurati alla gendarmeria dalla legge del 18 gennaio 1850 per l'arresto di malfattori (1).

§ 73.

Tenore della denuncia.

La denuncia dee contenere di regola una precisa notizia del fatto, ed anche il nome, la condizione e la dimora del denunciante.

I. Le qualità qui menzionate deve avere ogni denunzia, sia essa fatta a voce od in iscritto, poichè soltanto con ciò può conoscersi della credibilità del denunziante. Se la denunzia vien fatta a voce, deve essere raccolta a protocollo, che verrà sottoscritto dal denunziante, onde avere la prova della denunzia al caso di bisogno (p. e. nella querela per calunnia).

II. Riguardo al quesito, se il denunziante possa chiedere, che il suo nome

(1) Pei guasti ed altri atti colpevoli a danno delle strade ferrate e dei telegrafi fu autorizzata la corrisponsione di un premio da 2 ai 10 fiorini ai denunciauti ed a chiunque metterà la pubblica Autorità sulle tracce degli autori in modo che possa essere incamminata la procedura penale prescritta, e che abbia ad essere realmente constatata l'azione colpevole dell'imputato. Disp. Min. 7 Giugno 1852 N. 7509, I, riportato dalla Circ. della Luogotenenza veneta 27 detto.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

venga tenuto segreto, ciò gli è assicurato espressamente nel caso di alto tradimento (§ 62 del Cod. pen.). Ma anche in tutti gli altri casi tanto può essergli promesso, in quanto però nel corso del processo non si renda assolutamente necessaria l'indicazione della sua persona, p. e. mediante la sua assunzione come testimonio, o per la giustificazione dell'imputato, ovvero se sorge contro di lui il sospetto di calunnia (§ 209 del Cod. pen.). All'incontro non potrebbe incombere al Giudidio penale l'obbligo di nominare il denunziante al denunziato per lo scopo, che questi possa produrre querela per offesa all'onore in conformità ai §§ 487 e 495 del Cod. pen.

III. Se una denunzia fornita delle indicate qualità fosse poi oscura od inconcreta, il Giudizio dovrebbe al più presto possibile sentire il denunziante onde togliere tali difetti (1).

§ 74.

Effetto di una denuncia anonima.

Nondimeno anche sopra una denuncia anonima o proveniente da uno sconosciuto, qualora contenga precise circostanze atte a render credibile il reato, si può procedere alla verificazione loro.

Pari ad una denunzia *anonima* deve considerarsi quella, che manca delle qualità indicate nel § 73. — Se una tale denunzia nemmeno contenesse determinate circostanze, sarebbe da passarsi senz'altro agli atti giusta il § 62 (2).

§ 75.

Esame di tutte le persone, dalle quali può aspettarsi qualche notizia.

Il giudice inquirente sottoporrà ad esame tutte le persone dalle quali può aspettarsi verosimilmente qualche notizia sulle circostanze del fatto o sulla persona di coloro che vi hanno avuto parte e sui rapporti loro col fatto, e specialmente anche il danneggiato dall'azione punibile.

Anche persone già esaminate possono dal giudice inquirente sentirsi di nuovo, in quanto ciò apparisca rilevante per completare o chiarire le precedenti loro deposizioni.

I. Persone, che hanno avuto notizia sopra circostanze di fatto, le quali riflettono altra persona, diconsi *testimoni*. — Il § 75 ordina, che il giudice inquirente sottoponga ad esame *tutte* le dette persone, *tutti* i testimoni. È questa una disposizione necessaria e conveniente per iscoprire la verità, ed il giudice inquirente commetterrebbe un grave errore, spesso forse irreparabile, se volesse per qualsiasi motivo deviare da questa prescrizione. Non deve quindi mai credere, di aver corrisposto al precetto della legge, se sopra una circostanza ha assunto tanti testimoni concordi, quanti bastino per stabilirne la

(1) V. il § 15 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) V. il § 15 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

prova. Sovente un testimonio sentito dopo può rappresentare la cosa sotto tutt'altro aspetto di quello, che lo fecero i più testimoni antecedentemente esaminati, dipenda ciò da maggiore capacità, da una memoria più fedele, o da maggior amore della verità. Allora è eziandio possibile, che i testimoni prima assunti, sopra comunicazione dei risultamenti posteriori, si ricordino le circostanze nuove o varianti, e quindi completino o corregano le proprie deposizioni. — Da questa prescrizione si potrebbe deviare soltanto, quando l'imputato avesse confessato il fatto, e la sua confessione fosse confermata da alcuni dei testimoni sentiti. — Da ciò non è poi escluso, che in casi importanti ed urgenti ancor prima di terminare l'assunzione di tutti i testimoni, vengano attivate le pratiche necessarie per assicurarsi della persona dell' imputato.

II. I testimoni da esaminarsi devono però esser tali persone, dalle quali si possa attendere con ***verisimiglianza*** qualche notizia sul fatto. Presso quali persone sussista siffatta condizione, deve dedursi dalle circostanze d' ogni singolo caso. Tuttavia il giudice inquirente nel conoscere su detta verisimiglianza dovrà piuttosto essere troppo facile di quello che troppo rigoroso. Spesso un testimonio, del quale poco assai si presume, offre ben migliori informazioni di quelle di un altro, dal quale molto più si prevedeva. In entrambi questi punti il giudice inquirente abbia presente che l' assunzione d' un testimonio inutile non nuoce alla inquisizione, — bensì l' ommissione dell' esame di un testimonio, che si ritiene per meno importante, ed il quale avrebbe potuto offrire uno schiarimento essenziale. Una condizione sostanziale, inevitabile d' un riconoscimento ***regolare*** del fatto ne è la ***completazione***; il combinare questa proprietà con la sollecitudine necessaria dipende dal talento e dalla diligenza del giudice inquirente.

III. Dal fin qui detto risulta pur la risposta ad altri quesiti, che potrebbero venir proposti. Non vi ha dubbio, che possano esser sentiti come testimoni dei ***fanciulli***, persone cioè che non hanno compiuto i dieci anni d' età (§ 237 del Cod. pen.), se il loro sviluppo intellettuale è progredito a segno, che può attendersi, aver essi bene compreso, e poter deporre il veduto, l' udito e così via (§ 112). Lo riconosce la stessa legge, mentre al § 132 lett. *d*) ed *e*) soltanto vieta l' ***assunzione del giuramento*** da parte di persone, che non hanno compiuto il decimo quarto anno, o che non si trovano in pieno uso delle facoltà mentali. Non occorre eriger sempre un protocollo formale con tali fanciulli, basta rendere meritevoli di fede (§ 276) quelle deposizioni, che possono essere decisive. Fra gli scopi principali del riconoscimento del fatto è la scoperta dell' autore, ed a ciò anche un fanciullo può offrire delle vestigia, che saranno da seguirsi, senza riguardo se e qual forza di prova pella decisione finale avrà la deposizione del fanciullo. — Ciò che si disse dei fanciulli, trova applicazione eziandio relativamente a persone ***in età molto avanzata***.

IV. Non v' ha quindi pur dubbio, ed il § 132 lett. *a*) lo conferma espressamente, che anche testimoni ***sospetti***, già lo ***stesso imputato*** possono essere sentiti in esame declaratorio quali testimoni durante il riconoscimento del fatto, mentre il detto § dice che non possono farsi giurare persone (anche testimoni), che sono sospette di aver commesso elleno stesse il reato, pel quale vengano esaminate, o di averci preso parte. Questa assunzione del ***sospetto*** come testimonio durante il riconoscimento del fatto nemmen pugna col sistema del Regolamento di procedura penale. In fatti

Digitized by Google

il vero costituto dell' incolpato presuppone la legale imputazione (§ 184), e questa la sussistenza d' indizii legali (§ 134). Ora esaminando i legali indizii si conosce, che molti dei medesimi non possono essere ritenuti siccome tali senza la previa assunzione del dato a sospetto. Vorrebbesi p. e. avviare l' inquisizione speciale per furto contro un benestante riconosciuto di eminente probità, perchè egli si trova in possesso d' un anello rubato ad Antonio? Non è forse chiaro, che il medesimo deve prima essere interrogato, donde abbia l' anello, e che con una bastevole giustificazione in proposito può cadere onninamente l' apparente legale motivo di sospetto del § 138 n. 8?

V. Non si può in generale stabilire, in qual' *ordine* abbiano da esser esaminati i testimoni. Di regola si sentirà prima il danneggiato, e dalla di lui deposizione si raccoglieranno sufficienti punti d'appoggio, per determinare l' ordine delle assunzioni ulteriori. Que' testimoni, che hanno a deporre circostanze utili per la scoperta dell' autore, si esamineranno prima di quelli, che non hanno ad indicare se non che altre specialità del fatto. Quanto più il giudice inquirente nell' assunzione dei testimoni può seguire la serie cronologica delle circostanze di fatto, tanto più faciliterà il lavoro al relatore da destinarsi giusta il § 192; s' intende tuttavia da sè, che il giudice inquirente, per non deviare da un tale o tal' altro ordine da lui scelto, non deve ommettere altri riguardi più importanti emergenti nel corso dell' inquisizione.

VI. Per quanti testimoni poi, ed in qualsiasi ordine il giudice inquirente li abbia a sentire, deve egli aver cura di esaminarli ***subitochè sia possibile*** l' uno dopo l' altro, poichè soltanto in tal guisa sarà dato di conseguire da un lato la necessaria sollecitudine del riconoscimento del fatto, e dall'altro di prevenire concerti dannosi dei testimoni fra loro o coll'imputato. Il giudice inquirente a questo scopo, specialmente se cita più testimoni per una giornata, darà le disposizioni opportune, onde ovviare ai concerti tra essi.

VII. Riguardo alla ***riassunzione*** di testimoni già sentiti, essa è sempre un male, che il giudice inquirente di leggeri può evitare, se fin dalla prima volta li esaminerà per quanto è possibile circostanziatamente ed esattamente. Non si lasci pur sfuggire, che la riassunzione sarà da intraprendersi soltanto quando appaia ***rilevante***, cioè di influsso essenziale per gli scopi della inquisizione preliminare, e specialmente del riconoscimento del fatto. In altri casi potrà passarvi oltre, poichè le discordanze e contraddizioni ***di poca importanza*** possono togliersi con brevi parole al dibattimento finale a voce, mentre nel corso dell' inquisizione richieggono una scritturazione inutile. Sostiene p. e. il derubato, che la sua abitazione era chiusa, mentre altri testimoni irrefragabili depongono il contrario, dovrà egli essere riassunto su questa circostanza; indica esso però che la porta era serrata a doppio catenaccio, mentre da altri dati emergerebbe che lo fosse ad un solo, una riassunzione in proposito all' uopo del riconoscimento del fatto per tale differenza sarebbe certamente frustranea.

VIII. Le particolari disposizioni sopra l' esame del danneggiato sono contenute nel § 127.

Digitized by Google

§ 76.

Verificazione del danno mediante l'esame del danneggiato e di altre persone.

Non potendo dalle deposizioni del danneggiato rilevarsi con sicurezza il danno arrecato da un crimine o delitto, od il lucro per esso cessante, ovvero essendovi fondato motivo di supporre che egli esageri il suo danno, ne sarà verificata la entità, in quanto possa influire sulla imputazione del fatto come azione punibile, sulla commisurazione della pena, o sulla aggiudicazione dell'indennizzo, mediante l'esame di persone che abbiano cognizione della cosa sulla quale cadde il danno, o per quanto lo permettano le circostanze, col mezzo di periti.

I mezzi di rilevare il danno arrecato da una azione punibile, rilevazione, che il Giudizio penale deve intraprendere d'ufficio (§§ 66, 75, 101, 127, 176 e 352), sono di tre specie:

1) la *deposizione del danneggiato*, la quale è la prima e principale maniera di verificare il danno; se però si elevano dubbi fondati contro la medesima, perchè o non è abbastanza concreta, o le circostanze fanno supporre, che egli esageri il suo danno, questo viene rilevato

2) mediante l'*esame di persone, che hanno cognizione della cosa*, sulla quale cadde il danno, — e se anche questo modo in un determinato caso o non può essere applicato, ovvero non ha l'esito corrispondente, si verifica il danno

3) a mezzo di *periti giurati*, vale a dire mediante stimatori, i quali hanno da esporre coscienziosamente il valore della cosa sottratta o distrutta, o la diminuzione di valore della cosa in parte ancor sussistente e così via. In tutte le stime giudiziali secondo il disposto dai §§ 305 e 306 del Codice civile generale e del Decreto Aulico 25 Novembre 1839 N. 391 R. L. G., che servono anche di norma per la procedura penale, deve venir posto a base il prezzo *ordinario* e *comune* della cosa, che si valuta secondo l'utilità, che, avuto riguardo al tempo ed al luogo, arreca ordinariamente e generalmente.

§ 77.

Ispezione giudiziale pei reati che lasciano tracce.

Se il reato lasciò tracce in un luogo o sopra una persona, queste si rileveranno mediante giudiziale ispezione coll'intervento di due testimoni giudiziali (§ 67), e si avrà cura che tali tracce si conservino inalterate fino al loro riconoscimento, per quanto sia fattibile senza danno maggiore. All'ispezione può farsi intervenire anche l'imputato, quando possa da ciò ripromettersi un vantaggio al processo per la ricognizione degli oggetti da ispezionarsi, o per altri schiarimenti che egli potesse dare.

1. Per *ispezione giudiziale* intendesi quell'operazione d'ufficio mediante la quale il giudice inquirente, o decidente (§ 342), a mezzo della osservazione coi propri sensi verifica le *tracce* di un reato sussistenti e

Digitized by Google

rilevabili appunto coi sensi. L'ispezione è una delle più importanti operazioni nella procedura penale, poichè il giudice — presupposto che abbia sani gli organi dei sensi e perfetta la facoltà di giudicare — ottiene in tal modo la cognizione immediata e più esatta delle circostanze di fatto, che possono essere di influsso essenziale per la decisione del caso.

II. Al quesito, in quali casi sia da intraprendersi l'ispezione, risponde la legge: quando il reato lasciò tracce in un luogo o sopra una persona. Ora è a dilucidarsi, se l'ispezione *deve* essere assunta in *tutti* questi casi, poscia *se* e *soltanto* in questi casi può essere intrapresa? — Al *primo* di questi quesiti si risponde con la scorta degli scopi enumerati al § 66 del riconoscimento del fatto. È l'ispezione necessaria od utile per raggiungere questi scopi, *deve* essere assunta; possono questi scopi essere del pari facilmente e completamente conseguiti senza l'ispezione, si può ommetterla siccome operazione, che richiede sempre una perdita di tempo. Se p. e. l'imputato di un furto con rottura colto in flagrante con gli strumenti confessa il fatto in corrispondenza alla deposizione del danneggiato, ben di rado sarà necessaria l'ispezione.

III. Ma anche al *secondo* quesito si risponde con riguardo al § 66, che l'ispezione deve esser assunta ogni qual volta appare siccome mezzo necessario all'ottenimento d'uno degli scopi indicati nel detto §. Se p. e. il danneggiato sostiene, che la sua abitazione fosse chiusa, e deve essere stata aperta con chiavi false, l'imputato all'incontro adduce, che la serratura è in sì cattivo stato, che si apre con un leggero scuotimento senza uopo di strumenti; — se l'imputato asserisce di aver commesso da solo il fatto, ed il danneggiato pretende, che secondo le circostanze locali più devono essere stati gli autori; — se un testimonio depone, di aver veduto dalla finestra della sua casa l'imputato occupato nella esecuzione del fatto, e l'imputato nega per fino che dalla abitazione del testimonio si possa vedere il luogo del fatto — in tutti questi e simili casi dovrà il giudice intraprendere assolutamente l'ispezione.

In generale non puossi mai raccomandare abbastanza al giudice inquirente, di assumere l'ispezione in tutti i casi, nei quali può eseguirsi senza particolare perdita di tempo e spese, e la decisione dipende dalla cognizione delle circostanze locali del fatto. Il giudice inquirente si persuaderà ben presto, quanto con ciò agevolerà il suo lavoro, come potrà vincere i sutterfugi dell'imputato, dilucidare contraddizioni apparenti, risultanti da deposizioni raccolte e simili, esito tale, a cui in alcuni casi non sarebbe pervenuto, se egli stesso non avesse veduto il luogo del fatto, ed in altri soltanto con l'assunzione di varii testimoni.

IV. Il quesito, *dove* è da assumersi l'ispezione, deve esser sciolto a seconda delle circostanze. L'ispezione d'un *luogo* deve naturalmente essere colà eseguita. Riguardo all'ispezione d'una *persona* o di una *cosa* è a distinguersi: se queste per la loro condizione possono essere trasportate nella residenza del Giudizio senza variazione dei segni e senza danno, l'ispezione potrà essere ivi intrapresa; se diverso è il caso, l'ispezione deve seguire al luogo, dove si trova la persona o la cosa (1).

(1) V. i §§ 21, 22 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*.

Digitized by Google

V. Quanto al *tempo* dell'ispezione, s'intende da sè, che la medesima deve essere intrapresa fino a tanto che le tracce sono visibili. È quindi da assumersi subitochè sia possibile, e nella maggior parte dei casi, p. e. d'interfezioni, ferimenti, furti con rottura, incendii e simili, dovrà essere il primo atto del riconoscimento del fatto. Se avviene un tal caso, il giudice inquirente deve procedere all'ispezione a ciascun'ora di giorno ed anche di notte, sospendendo frattanto tutti gli altri affari. La prescrizione della legge riguardo alla conservazione delle tracce facilita ben l'affare del giudice inquirente, ha però i suoi limiti nella natura del singolo caso, spesso assai ristretti.

VI. L'intervento ordinato dell'imputato sarà necessario in molti casi per raggiungere gli scopi indicati nel § 66. Qui appartiene anche la disposizione da darsi in quei casi, nei quali sussistono sospetti fondati, che l'imputato non abbia commesso da solo il fatto, o non lo abbia perpetrato nel modo da lui indicato, la disposizione cioè, che alla presenza del giudice inquirente (o decidente), in quanto possa succedere senza chiasso, danno, o pericolo di fuga, l'imputato ripeta alcune parti del fatto, p. e. il passaggio per un piccolo foro, il lievo d'un peso, l'apparecchio d'un ordigno, l'esecuzione d'un disegno, l'incisione d'una piastra e simili.

VII. In quanto in questo § si tratta di tracce sopra *una persona*, s'intende la persona del danneggiato; riguardo ad una simile indagine sulla persona dell'imputato danno l'istruzione necessaria i §§ 104 — 107.

VIII. Le prescrizioni, *come* debba procedersi all'ispezione, sono contenute nei seguenti §§ 78 — 102. — Qui è ancora a dilucidarsi, in qual modo la verificazione del giudice abbia ad essere resa riconoscibile anche pegli altri. Ciò succede mediante il *protocollo sul riconoscimento del fatto* prescritto dal § 67, il quale pertanto deve essere esatto e chiaro quanto più è possibile. Se non è dato di descrivere intelligibilmente un oggetto od una località, potranno aggiungersi al protocollo dei disegni, piani, o tipi, nella cui erezione più che a bellezza dovrassi badare alla chiarezza ed esattezza. Se si tratta di determinare delle quantità, devono queste essere indicate mediante misure o pesi provinciali ovvero locali, in ogni evento pure col confronto di oggetti generalmente conosciuti (p. e. grosso come un pisello, come una noce e simili). Distanze in difetto di un regolo potranno essere misurate con passi. Trattasi del tempo necessario a correre da un luogo ad un altro, oltre il numero dei minuti si noterà pure esattamente più che è possibile la fretta dell'andata o meno. — Del resto si osservi l'esposto al § 66 (1).

§ 78.

Assunzione di periti.

Qualora per la disamina di un oggetto da ispezionarsi si richiedano speciali cognizioni od abilità, si procederà al riconoscimento del fatto coll'intervento di periti, di regola nel numero di due.

Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l'intervento anche di un perito solo.

(1) V. la nota al § 67. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

L' intervento di *periti*, vale a dire di persone, che posseggono alcune speciali cognizioni od abilità, sarà necessario ogni qual volta la verificazione esatta d' un oggetto presuppone tali cognizioni od abilità, ed il giudice inquirente ***non le possiede*** o ***non può possederle***. — Nel giudice inquirente vengono presupposte soltanto quelle cognizioni, ed unicamente quelle può egli far valere, sulle quali è stato esaminato nell' esperimento di sua idoneità all' ufficio di giudice, e quelle, che corrispondono al grado di coltura comune, richiesto da un uomo della scienza. Così p. e. il giudice inquirente potrà benissimo da sè conoscere la regolarità d' un semplice conto d' entrata ed uscita, ma non d' una formale scrittura dei libri di commercio. Nè vi ha differenza, se per caso il singolo giudice inquirente possiede le cognizioni mediche, chimiche, tecniche e simili, appunto necessarie; egli non può farle valere siccome decisive, mentre con una tale connessione della persona del giudice con quella del perito cadrebbe ogni possibilità d' una controlleria nell' assunzione dell' ispezione.

§ 79.

Scelta dei periti.

La scelta dei periti spetta al giudice inquirente. Se ve ne sono di addetti stabilmente al giudizio, non ne assumerà altri fuori del caso che siavi pericolo nel ritardo, o che quelli trovinsi impediti per circostanze particolari, o nel caso speciale appaiano soggetti ad eccezione.

I. A tali periti ***addetti stabilmente*** appartiene prima di tutto il ***personale sanitario*** addetto al servigio pubblico, immediatamente presso il Giudizio o presso l' Autorità politica. — In oltre col Decreto Aulico del 18 Ottobre 1815 N. 1181 R. L. G. i membri dell' Istituto di veterinaria sono stabiliti quali periti permanenti pei Giudizii entro le linee di Vienna. — In forza dell' Aulico Decreto del 28 Aprile 1791 N. 143 R. L. G. la Camera di Commercio in Vienna deve scegliere di due in due anni dodici de' suoi membri, da adoprarsi dai Giudizii in tutti gli affari, nei quali si richiede l' intervento di periti nell' arte commerciale. — Mediante Decreto della Commissione Aulica degli studi del 18 Dicembre 1820 N. 7636 fu dichiarato, che gl' Istituti politecnici sono chiamati a dare sopra oggetti tecnici quel parere, di cui abbisognassero le pubbliche Autorità, e che in oltre i singoli professori quali impiegati dello Stato sono tenuti a dare il parere nell' arte loro. — All' incontro con Ordinanza del Ministero della giustizia del 21 Ottobre 1853 N. 219 del Boll. gen. fu ordinato, che si eviti di far intervenire i professori della Facoltà medica (medico-chirurgica) come periti nei processi giudiziarii penali, in quanto tale intervento non si renda necessario per l' importanza del caso, o per altre speciali circostanze, e, qualora se ne riconosca la necessità, l' intervento non abbia a durare più di quanto occorre indispensabilmente.

II. Non v' ha dubbio, che il giudice inquirente in luogo dei periti stabilmente addetti può assumerne altri, se quelli non posseggono le cognizioni necessarie per un caso particolarmente importante.

Non prestandosi un perito alla fattagli citazione, o ricu-

Digitized by Google

sando di dare il suo parere, egli soggiace alle multe stabilite nei §§ 118 e 230.

Veggasi l'illustrazione ai citati §§.

§ 80.

Persone che non possono assumersi come perito.

Coloro che in un processo penale non possono sentirsi o farsi giurare come testimoni, non possono assumersi in esso nemmeno come periti, sotto pena, in caso diverso, di legale invalidità del loro operato.

Quali sieno queste persone, è indicato ai §§ 112, 113 e 132 da osservarsi.

§ 81.

Giuramento dei periti.

Ai periti che per causa di un loro stabile impiego hanno di già prestato il giuramento in generale il giudice inquirente rammenterà prima di dar principio all'atto d'ufficio, la santità del giuramento da loro prestato.

Agli altri periti si farà giurare prima di cominciar l'ispezione che essi vorranno esaminare accuratamente l'oggetto, esporre fedelmente e compiutamente le fatte osservazioni e dare il loro parere secondo la propria migliore scienza e coscienza, e secondo le regole della scienza od arte loro.

I. Questa formalità è assolutamente necessaria per la validità del parere, e l'osservanza della medesima deve quindi esser notata nel protocollo del riconoscimento del fatto.

II. L'assunzione del giuramento dei periti segue con le stesse formalità, che sono prescritte per quella del giuramento dei testimoni dal § 131.

§ 82.

Modo di procedere all'ispezione.

Gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno visitati ed esaminati dai periti in presenza delle persone del Giudizio, tranne il caso che queste per riguardi di moralità e decenza trovassero opportuno di ritirarsi, ovvero, come nelle indagini sui veleni, le occorrenti verificazioni non potessero farsi che mediante continuate osservazioni od esperimenti di lunga durata. Ove peraltro le persone del Giudizio si allontanino dal luogo dell'ispezione, si provvederà opportunamente perchè sia guarentita la credibilità delle verificazioni da farsi dai periti.

Digitized by Google

§ 83.

Il giudice inquirente dirige l'ispezione assunta col mezzo dei periti. Egli indica loro gli oggetti sui quali debbono rivolgere la propria attenzione, e pone le domande, di cui crede necessaria la risposta. I periti possono chiedere che, sopra punti da indicarsi da essi con precisione, sieno loro somministrati, colla scorta degli atti o mediante esame di testimonii, quegli schiarimenti che reputano necessarii a dare il loro parere.

Nei casi in cui i periti ritengono che per dare un fondato parere sia loro indispensabile d'ispezionare essi medesimi gli atti processuali, anche questi potranno essere loro comunicati, sempre che non si presentino speciali difficoltà in contrario.

I. Da questi due §§ si evince, che lo *stesso* giudice inquirente deve sempre intraprendere l'ispezione, e sarebbe contrario al prescritto dalla legge lo spedirvi i periti soli, od in compagnia del protocollista e dei testimoni giudiziali.

II. Siccome il giudice inquirente *dirige* l'ispezione, così i periti sono obbligati, a seguire i di lui ordini, ed a rivogliere le loro indagini su quegli oggetti, che vengono da esso indicati. Se il procuratore di Stato giusta il disposto dal § 63 interviene all'ispezione, può anch'egli indicare oggetti, dei quali crede necessaria la verificazione.

III. Quali dimande siano da proporsi ai periti, deve dedursi dalla natura del singolo caso e dalle prescrizioni del § 66, alle quali ed in ispecialità al I capoverso degli schiarimenti relativi viene rimesso il lettore.

IV. S'intende da sè, che quelle verificazioni, le quali i periti reputano necessarie, se non sono ancora raccolte in atti, devono esser assunte dal giudice inquirente con la maggior possibile sollecitudine, e comunicate ad essi; p. e. rilevazioni sopra il contegno del defunto prima della sua morte, sopra le antecedenti di lui malattie e simili.

§ 84.

Le cose rilevate dai periti debbono registrarsi immediatamente nel protocollo da chi lo tiene. I periti possono dare tosto a protocollo il parere coi motivi sui quali si fonda, oppure riservarsi di presentarlo in iscritto; al quale scopo si assegnerà loro un congruo termine.

Nel riconoscimento del fatto col mezzo di periti devonsi sempre distinguere due cose: 1) ciò che è oggetto della immediata rilevazione dei sensi, p. e. la estensione, la forma, la località della ferita; 2) ciò che è

Digitized by Google

riposto nelle conseguenze del già rilevato, determinate dalla scienza o dall'arte, p. e. se la ferita visibile sia anche mortale. — Riguardo al *primo* punto i rilievi dei periti sono tosto da dedursi, e stanno sotto la contemporanea controlleria del giudice inquirente e dei testimoni giudiziali, poichè questi possono, egualmente che i periti, osservare ciò, che può verificarsi mediante i sensi. — Il *secondo* punto è oggetto del così detto parere (*visum repertum*), il quale spesso richiede lunghe ponderazioni. Quale influsso possa esercitare il giudice inquirente su quest'ultimo punto, determina il seguente

§ 85.

Se il giudice inquirente, il procuratore di Stato od il Tribunale trovano che il parere dei periti sia oscuro, incompleto, non abbastanza preciso, in contraddizione con sè stesso o con circostanze di fatto già rilevate, ovvero che non siano giuste le conclusioni tratte dalle esposte premesse, oppure se le dichiarazioni dei periti, rispetto alle cose di fatto da essi osservate, discordano fra di loro in modo rilevante, il giudice inquirente li sentirà in proposito, e non togliendosi con tale mezzo le dubbiezze, ripeterà per quanto è possibile l'ispezione, facendovi intervenire gli stessi od altri periti.

I. Come non possono pretendere i periti, che il loro parere abbia a servire di norma incondizionata pel giudice, nemmeno al giudice può esser concesso un giudizio illimitato sul parere medesimo. La legge stabilisce perciò i casi, nei quali il giudice può rigettarlo, e raccoglierne un nuovo. Qui è d'uopo prima distinguere, se i periti sono concordi o meno.

II. Se sono *unanimi* riguardo al parere, ovvero ne è intervenuto uno solo, possono sussistere i seguenti difetti:

1) i periti discordano fra di loro rispetto alle cose di fatto da essi rilevate, lo che però potrà essere facilmente evitato, quando il giudice inquirente sappia ben fungere il proprio ufficio della direzione dell'ispezione;

2) il parere ha in sè stesso tali difetti, che impediscono il conseguimento degli scopi indicati nel § 66. Questi difetti sono: *a*) ***oscurità***, se ai quesiti dati non fu risposto abbastanza chiaramente — *b*) ***incompletamento***, se non fu risposto a tutti i quesiti o non pienamente — *c*) ***imprecisione***, se non fu risposto con la necessaria determinazione e sicurezza — *d*) ***contraddizione del parere***, cioè di singole parti con altre, e quindi ***in sè stesso***, ovvero *e*) di tutto ***con le circostanze di fatto rilevate***, se cioè il parere si fonda sopra presupposizioni, delle quali fu rilevato il contrario — *f*) ***mancanza di giusta conseguenza*** (inesattezza logica) nelle conclusioni tratte dalle premesse del parere.

In questi casi il giudice inquirente riassumerà i periti, e non togliendosi con tale mezzo i dubbi, ripeterà per quanto è possibile l'ispezione, coll'intervento degli stessi o d'altri periti.

III. Se all'incontro i periti ***non sono unanimi*** nel parere, dispone ulteriormente la legge:

Digitized by Google

Che se i periti sono di un'opinione diversa per riguardo al parere, il giudice inquirente potrà, a norma delle circostanze, o sentirli di nuovo, o far intervenire un terzo perito, oppure procurarsi il parere di altri periti. Se i periti sono medici o chimici, si chiederà in tali casi il parere della Facoltà medica dell'Università più vicina. Ciò potrà farsi anche allorquando il Tribunale, attesa l'importanza del crimine, trova necessario per lo scoprimento del vero di riportare il parere di una Facoltà.

IV. Il parere di una Facoltà può quindi esser chiesto anche quando i periti sieno bensì della stessa opinione, il giudice però crede, ch' essi non posseggano sufficienti cognizioni, onde decidere convenientemente il caso concreto, difficile.

V. Comunque la legge prescriva espressamente un tale parere soltanto rispetto a medici o chimici non può essere tuttavia vietato al giudice, di chiederlo in altri casi importanti, p. e. dall' Istituto politecnico, geognostico o da altri dello Stato.

§ 86.

Quando e come debba procedersi alla visita e sezione di cadaveri.

Se alla morte di taluno nasce il sospetto che sia stata cagionata da un crimine o delitto, si dovrà procedere, prima della inumazione, alla visita ed alla sezione del cadavere. Qualora questo fosse già sepolto, si dovrà a tal uopo dissotterarlo, purchè, secondo le circostanze, se ne possa attendere ancora un importante risultato.

I. Le istruzioni riguardanti le visite giudiziali dei cadaveri pubblicate col Decreto della Cancellaria Aulica del 19 gennaio 1815 N. 1125 R. L. G. a più precisa determinazione delle premesse disposizioni prescrivevano al § 3: Le visite giudiziali dei cadaveri sono necessarie in tutti i casi, *a*) di morte avvenuta in maggiore o minore spazio di tempo dopo una violenza sofferta dipendentemente da urti, percosse, ferite fatte con istrumenti ottusi o acuti, taglienti o pungenti, o da cadute da considerevole altezza, ecc.; *b*) nei casi di sicuro avvelenamento, od anche nei casi in cui taluno, dopo aver preso qualche cibo, bevanda, medicina od altre tali cose sospette, morisse con violenti sintomi comparsi all'improvviso, i quali movessero sospetto di avvelenamento; *c*) nei casi di morte avvenuta coi sintomi qui sopra accennati anche dietro il solo uso esterno di unguenti, bagni, acque cosmetiche, polveri pei capelli, ecc., le quali cose fossero state impiegate senza prescrizione di una persona dell'arte all'oggetto di dissipare eruzioni cutanee, pidocchi ed altri insetti; *d*) nei casi che taluno si trovi strangolato, appiccato, oppresso, soffocato, annegato; *e*) nei casi di morti subitanee avvenute in persone sane, la di cui causa non sia conosciuta; *f*) nei casi di persone conosciute o non conosciute trovate morte nelle case, sulle strade ed in qualunque altro luogo; *g*) per tutti indistintamente i neonati trovati morti; *h*) per quei neonati trovati morti nei quali avvi so-

Digitized by Google

spetto di aborto procurato o d'altro mortale trattamento: i) finalmente anche pei cadaveri d'individui morti sotto le cure dei ciarlatani e pseudo-medici, o nei casi di persone morte, circa la sconvenienza del trattamento medico delle quali sia stata portata querela davanti le Autorità pubbliche; ed oltre ciò generalmente in tutti que' casi, nei quali l'Autorità politica o giudiziaria trovasse necessario di ordinare una visita giudiziaria (1).

II. Emerge la necessità della visita di un cadavere soltanto dopo l'inumazione, il giudice inquirente sentirà i periti, se avuto riguardo alle circostanze del luogo e del tempo della inumazione, ai rapporti meteorologici che frattanto successero, ed alla costituzione fisica del defunto, si possa attendere ancora un risultato importante dal dissotterramento, ed ordinerà la visita nell'interesse della completazione del riconoscimento del fatto, ogni qual volta i periti non rispondano ***negativamente in via assoluta con fondati motivi*** al quesito proposto. Per propria pratica mi è noto un caso, nel quale il giudice inquirente, ad onta della dissuasione dei periti, ordinò l'esumazione di un cadavere, che era stato sepolto da sei settimane, e lo si trovò sì ben conservato, da rilevarsi le tracce più piccole e nascoste delle sofferte violenze, e così vennero offerte le prove più convincenti contro l'imputato soltanto in parte confesso (2).

§ 87.

Prima di passare alla sezione del cadavere, lo si descriverà esattamente, e se ne porrà fuori di dubbio la identità coll'esame di persone che conobbero il defunto, e col sentire lo imputato se fosse già noto. Ove abbisogni, si farà che queste persone diano un'esatta descrizione del defunto, prima della ricognizione. Che se lo stesso è affatto sconosciuto, si renderà nota l'esatta descrizione del cadavere per mezzo di pubblici fogli.

Per corrispondere pienamente a questa prescrizione ed assicurare per l'avvenire la ricognizione del cadavere, il giudice inquirente disporrà che tutto quanto ha presso di sè il cadavere in vestiti ed altri effetti venga descritto nel maggior dettaglio e custodito diligentemente in Giudizio (3).

(1) Le suddette istruzioni comparvero in Venezia nel 1819 per Francesco Andreola, ma ora in luogo delle medesime sono vigenti quelle emanate coll'Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV, della quale in proposito sono specialmente da osservarsi i §§ 2 e 3.

(Nota del Trad.)

(2) V. i §§ 37 e 109 dell'Ord. Min. sullodata, Appendice parte IV. Quanto alla partecipazione dei casi di morti violente V. la Circolare 10 aprile 1855 in fine del § 10.

(Nota del Trad.)

(3) V. i §§ 11, 31-33, 47-57 dell'Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

§ 88.

La visita e la sezione del cadavere si faranno col mezzo di due medici, all'uno dei quali può sostituirsi anche soltanto un chirurgo, osservando le particolari prescrizioni emanate in proposito.

Queste prescrizioni sono contenute nelle Istruzioni accennate al § 86, pubblicate col Decreto della Cancelleria Aulica del 19 gennaio 1815 N. 1125 R. L. G. « *Istruzioni per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servigio negl' II. RR. Stati austriaci risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri* ». Queste estese prescrizioni consistenti in ben 118 paragrafi sono stampate insieme a varie altre antecedenti e susseguenti sopra le visite dei cadaveri nel « Manuale sistematico del Cod. pen. aust. ecc. » Volume 2, pag. 339-411 di *Maucher*. Devesi caldamente raccomandare in ispecialità ad ogni giudice, di apprenderle il più possibile. Ciò è tanto più necessario al giudice inquirente, in quanto che egli non è solo *testimonio legale* dell'atto, come è detto nei §§ 9 e 10 delle succitate Istruzioni, ma esso medesimo *dirige* l'operazione, come in tutti gli altri casi d'ispezione giusta il § 83.

II. Delle altre Istruzioni sopra le visite dei cadaveri sono importanti anche le disposizioni seguenti del Decreto della Cancelleria Aulica del 6 agosto 1812 N. 998 R. L. G.:

1. Tutte le visite giudiziali dei cadaveri, senza eccezione e senza riguardo allo stato e sostanze degli attinenti, si faranno nell' Ospitale generale e quindi niuna più in case private.

2. Il trasporto succederà mediante gl' infermieri, con un viglietto scritto e sottoscritto da un Commissario di Polizia, in mancanza d'altro anche con matita, nel quale s'indicherà, che il cadavere deve essere visitato giudizialmente.

3. Nell' Ospitale generale sarà eretta una stanza per le sezioni dei cadaveri cogli utensili e strumenti necessarii.

Il medico curante del defunto nella malattia che ne avesse preceduta la morte sarà invitato ad assistere alla visita del cadavere, sempre che ciò possa farsi senza ritardo.

Tale utilissima disposizione scioglie molti dubbi insorti su questo punto. — Tuttavia se il medico non è pienamente scevro da sospetti, devèsi procedere con grande precauzione, ed osservare, se le sue dichiarazioni corrispondano con le altre risultanze, ovvero possano essere ordinate delle indagini. Per quanto è possibile devesi però impedire, che questo medico intraprenda la sezione del cadavere. Giusta il prescritto dal § 12 delle Istruzioni retromenzionate sarà da preferirsi, che esso porti seco la storia dettagliata della malattia del defunto, al che potrà incaricarlo il giudice inquirente nel relativo invito di comparsa. (1).

(1) V. specialmente i §§ 5-9, 10, 12, 13, 27-97 dell'Ordinanza Ministeriale 1855, Appendice parte IV. *(Nota del Trad.).*

Digitized by Google

§ 89.

Tenore della perizia medica in casi d'interfezioni.

Il parere dei medici dovrà dichiarare *quale* sia stata nel caso concreto la causa *prossima* dell'avvenuta morte, e da *che* questa causa sia stata *prodotta*.

Secondo la qualità del caso si dovrà quindi particolarmente mettere in chiaro:

1. Se giusta le emergenti circostanze abbia a ritenersi con certezza oppure con verisimiglianza essere la morte avvenuta:

a) in conseguenza delle lesioni rilevate, o

b) già prima di tali lesioni, ovvero

c) in conseguenza o pel concorso di una causa sopraggiunta alla lesione e da essa indipendente.

Dichiarandosi che le lesioni rilevate furono causa della morte, si determinerà inoltre:

2. se l'azione posta a carico dell'imputato sia divenuta la causa della morte per la sua natura in generale, o per una speciale costituzione fisica, od uno stato particolare della persona lesa, oppure per circostanze estrinseche accidentali.

Ove il parere non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il Giudice inquirente porrà su di esse speciali domande ai periti.

Nel proporre questi speciali quesiti il giudice inquirente si terrà presenti le disposizioni dei §§ 125, 126, 134, 143, 144, 149, 161, 167 *a*), 335, 336, 337, 342, 343, 356, 357, 358, 363, 368, 370, 372, 373, 376, 377, 378, 380, 383 e 387 del Cod. pen., onde nulla ommettere di ciò, che è necessario di porre in chiaro mediante i periti per l'applicazione esatta della legge al caso concreto (1).

§ 90.

Modo di procedere nel rilevare i casi d'infanticidio;

Quando siavi sospetto d'infanticidio, oltre alle cose da rilevarsi giusta le precedenti norme, s'indagherà pure se il bambino sia nato vivo, e se fosse in istato di continuare a vivere fuori dell'alvo materno.

I. Le norme qui particolarmente accennate sono contenute nel Capitolo VII (§§ 104-118) delle Istruzioni 19 gennaio 1815 (2).

(1) V. particolarmente i §§ 10, 12, 13-25 della Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV. *(Nota del Trad.)*

(2) V. ora i §§ 112-134 dell'Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

II. Nel proporre le dimande speciali ai periti, il giudice inquirente, se si tratta di vero infanticidio, avrà peculiare riguardo al disposto dal § 139 del Cod. pen.

§ 91.

di avvelenamento;

Presentandosi sospetto di avvelenamento, si faranno intervenire alla verificazione del fatto, oltre i medici (§ 88), ove sia possibile, anche due chimici. L'analisi dei veleni può peraltro essere fatta, secondo le circostanze, anche dai chimici soli, in un locale a ciò specialmente adatto (§ 82).

I. Le prescrizioni particolari nelle inquisizioni per avvelenamento sono contenute nel Capitolo VI (§§ 93-103) delle Istruzioni 19 gennaio 1815 retro accennate. Il § 102 ordina specialmente una visita esatta della abitazione del defunto, per conoscere, se vi si trovino delle materie sospette in scatole, carte, vasi per bere, mangiare od altri nella cucina, cantina, ecc., e dichiara che sieno conservate per l'esame più minuto, se possono aversi, anche le materie che il defunto avesse vomitate prima della sua morte, od almeno le biancherie lordatevi, od i panni che avessero servito a ripulire il pavimento. In entrambi i riguardi sarà quindi cura del giudice inquirente di disporre le verificazioni necessarie giusta il § 83.

II. L'espressione del § 91 « *ove sia possibile* » riflette soltanto il numero dei chimici da farsi intervenire, mentre secondo la natura della cosa, e la prescrizione del § 103 delle Istruzioni del 19 gennaio 1815 l'indagine sulle sostanze sospette deve intraprendersi ***sempre*** a mezzo di un chimico.

III. Rispetto al *locale* a mente del Decreto Aulico del 24 gennaio 1825 N. 2068 R. L. G. tale indagine dovrebbe essere eseguita in una Farmacia; ma dal tenore generale del § 91 sembra tolta questa restrizione, e quindi poter servire qualunque locale comodo per fare l'analisi senza alcun disturbo.

IV. In quanto al giudice inquirente incombe la direzione dell'investigazione, avrà egli l'avvertenza, che non venga consumata nei primi esperimenti tutta la materia da esaminarsi, ma dovrà conservarsene ogni volta e di ogni specie una parte da suggellarsi e custodirsi in Giudizio, onde poter usarne nel caso, che fossero necessarie altre pratiche.

V. I quesiti da proporsi ai periti saranno redatti con riguardo al disposto dal § 89, alle circostanze del caso concreto, ed ai risultati della analisi chimica, mentre qui non può esser parola di vere offese (1).

§ 92.

di lesioni corporali.

Anche quando trattisi di lesioni corporali si farà eseguire la visita dell'offeso col mezzo di due periti (§ 88), i quali, do-

(1) V. i §§ 38, 84, 1 della Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

po di avere descritte esattamente le lesioni, dovranno altresì dichiarare in ispecialità quali delle lesioni esistenti sieno a risguardarsi per sè sole, ovvero nel loro complesso, assolutamente o per le circostanze speciali del caso, come leggiere, gravi o pericolose alla vita; quali conseguenze sogliano comunemente produrre, e quali abbiano esse prodotto nel presente caso speciale, e così pure con quali mezzi o strumenti ed in quale modo esse lesioni siansi arrecate.

Anche qui il giudice inquirente si terrà presenti le disposizioni dei §§ 88-91, mentre in sostanza l'inquisizione deve esser diretta con la stessa esattezza e coi medesimi riguardi come nella interfezione, poichè in fine si tratta di conoscere, quanto lontano da quell'estremo sia l'esito realmente sopravvenuto. — Le dimande ai periti saran quindi poste in relazione al § 92, e se si tratta di attentato omicidio con riflesso al § 8 del Cod. pen., in altri casi però in conformità ai §§ 152, 155, 156 e 157 del detto Codice (1).

§ 93.

Alla verificazione del fatto per lesioni corporali, o morti poste a carico di guardie di finanza od altre guardie pubbliche in occasione del loro servizio, si farà sempre intervenire, per quanto sia eseguibile senza pregiudizievole ritardo, anche l'impiegato loro immediatamente preposto, perchè dia gli schiarimenti, che occorressero, sui rapporti e sulle prescrizioni di servigio della guardia.

Egli per altro non può impedire nè fuorviare gli atti del giudice inquirente, ma si riceveranno soltanto a protocollo le sue osservazioni e proposte, in quanto che il giudice inquirente non creda di assecondare queste ultime.

Riguardo a questo oggetto l'Ordinanza dei Ministeri della giustizia e delle finanze del 15 ottobre 1853 N. 210 del Boll. gen. sull'uso delle armi per parte dell'i. r. guardia di finanza dà le seguenti disposizioni:

§ 5. Sulla denuncia che alcuno fu leso con armi dalla guardia di finanza in servigio, il competente Giudizio inquirente dovrà, giusta le Norme vigenti per la procedura penale, avviare la inquisizione per accertare il fatto e specialmente il quesito, se abbia avuto luogo abuso delle armi, e farvi intervenire, quando sia possibile, senza pregiudizievole ritardo della inquisizione, un Superiore della guardia di finanza del distretto, in cui avvenne la lesione, perchè questi possa dare i necessarii schiarimenti sui rapporti e sulle prescrizioni di servigio della guardia.

(1) V. i §§ 40-45 della Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV.

Quanto alla partecipazione di lesioni corporali si osservi la circolare 10 aprile 1855 in fine del § 10. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

Le osservazioni e proposte di questo impiegato di finanza dovranno riceversi soltanto a protocollo, in quanto che il giudice inquirente non creda di assecondare queste ultime.

Se in casi urgenti, non può farsi intervenire questo impiegato di finanza allo stesso riconoscimento del fatto, lo si renderà avvertito successivamente di tale atto, ed è in sua facoltà d'ispezionare il relativo protocollo assunto presso il Giudizio inquirente; e le osservazioni da lui fatte in proposito saranno unite al protocollo.

§ 6. Siccome, in conseguenza delle prescrizioni, contenute nei §§ 1-3 di questa Norma, qualsiasi membro della guardia di finanza può, nella esecuzione del suo servigio, trovarsi nel caso di dover far uso delle sue armi, e non dee partirsi dalla supposizione, ch'egli abbia violato i suoi doveri, non potrà quindi il solo fatto che in una simile occasione avvenne una lesione corporale o morte di un uomo, essere considerato da sè unicamente come indizio legale per avviare una inquisizione penale giudiziaria contro il membro della guardia di finanza; ma al Giudizio inquirente incombe di rilevare accuratamente tanto la posizione, in cui trovavasi la guardia, quanto anche tutte le altre circostanze e relazioni, e dietro matura ponderazione di queste e della Norma vigente sull'uso delle armi, esso dovrà giudicare se ne risulti fondato sospetto di un abuso punibile delle armi, allo scopo che non vengano sottoposte ad inquisizione senza fondamento persone, contro le quali non sorge la verisimiglianza di siffatto abuso, nè si tralasci la inquisizione nei casi, in cui emerge sospetto reale di un'azione punibile. Il giudice inquirente dovrà pure rilevare, specialmente in tale incontro, se rispetto alla lesione dei diritti altrui, avvenuta per l'uso delle armi, da parte della guardia di finanza non sia già esclusa la punibilità per altri motivi, a termini del § 2 del Codice penale generale.

(Questa disposizione del § 6 era stata già pubblicata prima mediante Decreto Aulico del 27 marzo 1846 N. 952 R. L. G.).

§ 94.

Se occorre di far visitare una donna, invece di medici o chirurghi, ne potranno essere incaricati secondo le circostanze anche ostetrici, o nei casi meno importanti, levatrici.

Questo potrà succedere non solo quando si tratti di uno stato fisico proprio di una donna, p. e. di gravidanza, di un parto avvenuto, della sussistenza delle mestruazioni, ma in generale in tutti i casi, nei quali occorre di visitare una donna, giusta il § 92.

§ 95.

di dubbii intorno a malattie di mente o di animo o sulla imputabilità;

Nascendo dubbio se l'incolpato abbia l'uso della ragione, oppure sia affetto da una malattia di mente o d'animo, per la quale potrebb'esser tolta o diminuita la sua imputabi-

Digitized by Google

lità, si farà esaminare il suo stato mentale e morale di regola col mezzo di due medici.

Eglino faranno una relazione sul risultamento delle proprie osservazioni, collegando tutti i fatti influenti a giudicare dello stato della mente e dell'animo dell'imputato, ed analizzandoli secondo la loro importanza tanto da soli come nella connessione loro.

Qualora ritengano esservi uno sconcerto delle facoltà dell'anima, determineranno la natura, la qualità ed il grado della malattia e daranno, tanto in base degli atti, quanto dietro le proprie osservazioni, il loro giudizio sull'influenza che la malattia abbia esercitato ed eserciti tuttora, di continuo o ad intervalli, sulle idee, sugl'impulsi, sulle determinazioni e sulle azioni dell'imputato, aggiungendo se ed in quale grado questo stato di perturbamento delle facoltà dell'anima esistesse di già al tempo in cui il fatto venne commesso.

I. Le indagini di questa specie devono essere proseguite per un lungo spazio di tempo e spesso ripetute; il giudice inquirente non può esercitarvi che un influsso mediato, però tanto più importante, in quanto che da un lato avrà a disporre, che l'incolpato venga osservato di continuo, ma il più possibile senza che se ne accorga, osservazione che dovrà essere fatta tanto più accuratamente appunto quando esso meno la presuppone, — dall'altro canto poi il giudice inquirente mediante rilevazioni esatte ed estese sopra le circostanze e relazioni antecedenti dell'imputato somministerà ai medici i punti d'appoggio necessarii per fondare il loro parere.

II. Le dimande ai periti in questo caso sono da formularsi secondo le prescrizioni del § 1 ed in guisa che le risposte non abbiano a lasciare alcun dubbio, se le disposizioni del § 2 lett. *a*) *b*) e *c*) del Cod. pen. trovino o meno applicazione, la qual decisione compete al giudice (§ 197 N. 2 e 198 lett. *a*), e *mai* al perito.

III. Se si tratta di rilevare lo stato mentale di una persona diversa dall'imputato, p. e. del denunziante, di un testimonio (§§ 112, 132 lett. *e*), si procederà egualmente secondo le prescrizioni del § 95.

§ 96.

di dubbii sulla genuinità dei documenti;

Per istabilire la prova sulla genuinità di documenti, specialmente quando l'imputato ricusi di ammetterla, si potrà farne col mezzo di periti una comparazione con altri documenti indubbiamente genuini. Può anche essere fornita occasione all'imputato di scrivere alcune parole o frasi avanti al Giudizio.

Se il giudice inquirente fa scrivere qualche cosa all'imputato, cerchi che questi non si avvegga, dover servire lo scritto di confronto con altri

Digitized by Google

di lui scritti poichè diversamente è a temersi, che egli alteri il carattere, e renda frustranea l' operazione.

§ 97.

di scritti stesi in lingua non usitata presso il Giudizio;

Il giudice inquirente farà tradurre da un interprete giurato gli scritti stesi in lingua non usitata presso il Giudizio e importanti pel processo, unendoli poi agli atti colla traduzione.

Lo stesso dovrebbe succedere, se gli scritti fossero stesi bensì in lingua usitata presso il Giudizio, ma in caratteri non conosciuti, p. e. lettere provenienti da israeliti scritte in caratteri ebraici. Qui appartengono anche i concetti esposti in cifre determinate, segrete.

§ 98.

di dubbii sulla genuinità di carte di pubblico credito;

In casi di contraffazione o falsificazione di carte di pubblico credito il giudice inquirente si rivolgerà, col mezzo del Capo del Giudizio, al Ministero delle finanze; e se trattisi di falsificazione di carte di credito dell'I. R. Banca nazionale privilegiata, si rivolgerà a questa stessa, acchiudendo le carte sospette, allo scopo di procurarsi la perizia sulla genuinità o falsità loro e la dichiarazione, in quale modo e con quali stromenti sia stata eseguita la contraffazione o falsificazione, e se siansi già scoperte altre simili carte di credito falsificate o contraffatte. A queste stesse Autorità si rimetteranno pure, quando sia del tutto terminata la procedura penale, i pezzi falsificati assieme a tutti gli strumenti, materiali, ed altri oggetti provenienti dal reato, e si richiameranno poi direttamente da loro, ogni qual volta siffatti oggetti si rendano necessarii per un nuovo atto di punitiva giustizia.

I. La prescrizione di questo § e del seguente forma l'unica eccezione alla regola del § 83, secondo la quale il giudice inquirente dirige l'ispezione. Tanto più cautamente ed esattamente deve egli quindi proporre i quesiti da sciogliersi, acciocchè i periti possano prendere in considerazione e sviluppare tutte le circostanze influenti sulla retta applicazione dei §§ 106 — 117, poi 118 e 119 del Cod. pen.

II. L' indagine se, presso chi, e sotto quali circostanze siansi già scoperte simili carte di pubblico credito o monete, serve onde ottenere dei punti d' appoggio per rinvenire l' autore od il complice (1).

(1) Con Ordinanza del Ministero della giustizia 16 maggio 1855 N. 89 del Boll. gen. fu disposto quanto segue:
Sopra ricerca del Ministero delle finanze s' incaricano i Tribunali di prima

Digitized by Google

§ 99.

o di monete.

Si procederà nello stesso modo anche quando si tratti di falsificazione di monete, ma in questi casi i giudici inquirenti si rivolgeranno, col mezzo del Capo del Giudizio, direttamente all'I. R. Ufficio delle monete del Dominio (Ufficio provinciale d'assaggio delle monete; — nel Regno Lombardo-Veneto Direzione della Zecca).

Allo scopo accennato per le Autorità giudiziarie di que' Dominii, ove non esiste alcun I. R. Ufficio delle monete, nel § 2 dell'Ordinanza del Ministero della giustizia del 23 giugno 1852 N. 136 del Boll. gen. sono indicati i seguenti Ufficii delle monete: pel Salisburghese l'Ufficio provinciale d'assaggio delle monete a Linz, per la Slesia quello di Brünn, per Cracovia e per la Bucovina quello di Leopoli, per la Dalmazia quello di Trieste, pel Voivodato di Serbia col Banato di Temes l'I. R. Ufficio di monetazione in Karlsburg nella Transilvania.

§ 100.

Modo di procedere nel rilevare i casi di appiccato incendio;

Nei casi di appiccato incendio s'indagherà particolarmente il modo con cui il fuoco fu appiccato, se all'uopo siasi fatto uso di una materia incendiaria, e di quale; come pure il luogo ed il tempo in cui fu appiccato, se di giorno o di notte, e sotto tali circostanze per le quali si potesse prevedere un pericolo maggiore o minore per la vita di persone o per la proprietà, od il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente dilatarsi; per ultimo quando l'incendio sia realmente scoppiato, si rileverà l'ammontare del danno derivatone.

Se l'imputato facesse valere il motivo di giustificazione contenuto nel § 168 del Cod. pen., l'indagine deve estendersi anche alla verità o credibilità dello stesso.

§ 101.

e di altre lesioni della proprietà.

Nei crimini o delitti, mediante i quali fu cagionato un danno o pericolo ai beni in modo diverso dal summenzionato

istanza in tutti i casi nei quali trattasi di falsificazione di carte di pubblico credito in quantità rilevante, o di falsarii particolarmente arditi o di estesa diramazione, di comunicare il risultato della inquisizione chiusa al Ministero delle finanze; quindi, se fu emesso un conchiuso di desistenza o di cessazione, si dovrà comunicargliene copia autentica insieme ai motivi, ed una copia della decisione finale sopra il dibattimento, passata in giudicato, pur coi motivi, se fu pronunciato un conchiuso d'accusa contro una persona determinata.

Se in casi singoli il Ministro delle finanze avesse a chiedere anche l'ispezione degli atti d'inquisizione, gli si dovranno pur questi trasmettere verso l'obbligo del ritorno, subitochè il Giudizio requisito ne possa far senza.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

(§ 100), dovrassi col mezzo della ispezione rilevare sopra tutto la qualità della forza od astuzia impiegata, dei mezzi o stromenti adoperati, e l'entità del danno recato e del lucro realmente cessante, o che si ebbe intenzione di recare o far cessare, oppure la gravità del pericolo per la proprietà od anche per la vita, la salute o la sicurezza corporale delle persone.

Qui per *lesioni della proprietà* s' intendono le commesse tanto per malizia (§§ 83-89 del Cod. pen.), quanto per cupidigia di lucro (§§ 171-205 di detto Cod.).

§ 102.

Custodia giudiziale di tutti gli stromenti e corpi del reato che si trovano in tale occasione.

Tutti gli stromenti ed altri oggetti trovati nel riconoscimento del fatto, coi quali o sui quali fu commesso il reato, e che ne provengono o furono lasciati nel luogo del fatto, come anche gli oggetti che dovranno riconoscersi dall'imputato o dai testimoni, o potrebbero servire di prova, saranno riportati in un elenco, esattamente descritti e presi in giudiziale deposito, ovvero se ciò non fosse fattibile, si porranno possibilmente almeno sotto custodia giudiziale o sequestro. Gli oggetti da prendersi in deposito o in custodia giudiziale saranno marcati con numeri progressivi da apporsi o sugli oggetti stessi, quando ciò possa farsi agevolmente come per esempio allorchè trattisi di scritti, oppure sopra cartellini da attaccarvisi col suggello giudiziale, in guisa che non soltanto si veda a quale inquisizione o protocollo appartengono, ma altresì non abbia in avvenire a nascere dubbio sulla identità loro, e possa avvertirsi tosto ogni eventuale mancanza e cambiamento, e così pure non venga impedito di rinnovarne in ogni tempo l'esame e la descrizione. Trattandosi di oggetti che per la natura loro o pel considerevole numero debbono essere custoditi in recipienti od involti, il recipiente o l'involto si chiuderà col suggello giudiziale, lo si marcherà nel modo summenzionato e lo si munirà della firma di tutti gl'intervenuti. Al detentore di tali oggetti presente alla operazione si permetterà, sopra sua domanda, di aggiungere ai suindicati contrassegni anche la sua sottoscrizione e di apporre il proprio suggello al recipiente od involto.

Questo procedimento sarà osservato in ispecialità anche quando trattisi di stampati di tenore punibile, ai quali si rife-

Digitized by Google

risce un processo penale, e degli apparecchi che servono alla moltiplicazione loro.

Il vero modo del deposito giudiziale si regola secondo la qualità degli oggetti: scritti ed altri simili oggetti occupanti poco spazio si possono unire agli atti; oggetti di grande estensione si conserveranno in un luogo sicuro, all' uopo determinato nel Giudizio; dinaro, effetti preziosi e carte di valore finalmente si custodiranno nella cassa forte dei giudiziali depositi.

Soltanto riguardo ad oggetti religiosi di qualsiasi confessione, esistente legalmente nello Stato, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Trovandosi fra gli oggetti rinvenuti ostie consacrate od altre cose dedicate al divin culto, il Giudizio avrà cura che vengano separate da tutti gli altri oggetti, e custodite in modo corrispondente alla santità loro. La ispezione ne sarà sempre fatta non altrimenti che in presenza di chi ha in luogo la cura d'anime o di altro sacerdote, e coll'osservanza delle prescrizioni ecclesiastiche. Tali cose sacre dovranno consegnarsi a chi ha in luogo la cura d'anime, tostochè non sia più necessario di custodirle presso il Giudizio penale per ulteriori verificazioni (1).

§ 103.

Investigazione del fatto trattandosi di reati che non lasciano tracce.

Se per la qualità del reato non occorre un'ispezione oculare si potrà procedere all'investigazione del fatto nel luogo ordinario del Giudizio. Ma anche in questo caso dovranno rilevarsi con eguale accuratezza tutte le relative circostanze, e si osserverà del pari esattamente quanto venne prescritto nel § 67 intorno alla tenuta del protocollo ed all'esame delle persone indicate ai §§ 75 e 76.

Il mezzo più essenziale pell' investigazione del fatto in tali casi è l' assunzione di testimoni, su di che, come pure sovra le disposizioni ulteriori necessarie a questo scopo le prescrizioni più precise sono contenute nelle seguenti sezioni (§§ 104-133).

SEZIONE II.

DELLA PERQUISIZIONE DOMICILIARE E PERSONALE, DEL SEQUESTRO E DELL' APRIMENTO DI LETTERE E DI ALTRI SCRITTI.

Dopo le prescrizioni esposte sulla investigazione del fatto dà ora la legge delle disposizioni sopra tali pratiche, le quali servono bensì in parte

(1) V. il § 102 e seguenti del Capitolo quarto sui depositi della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad).*

Digitized by Google

pel riconoscimento del fatto, più da vicino però onde assicurarsi dell'incolpato. Queste pratiche sono: *la perquisizione domiciliare e personale, ed il sequestro di lettere ed altri scritti*. Dette pratiche richieggono delle prescrizioni specialmente esatte, da un lato perchè secondo la loro natura sono dirette soltanto contro una persona *determinata*, e quindi presuppongono, che già sussista un qualche sospetto contro la medesima, il quale appunto deve essere elevato con tali mezzi ad una imputazione legale — dall'altro lato perchè questi passi del processo d'inquisizione intaccano immediatamente il diritto, assicurato a ciascuno mediante le leggi civili, della disposizione libera ed esclusiva della propria persona e delle sue sostanze, e talvolta pregiudicano inevitabilmente anche i diritti di terze persone punto non partecipi del fatto. Perciò il giudice inquirente deve in questo riguardo osservare con tutto rigore le disposizioni di legge, onde non offendere senza bisogno i diritti dei singoli cittadini, nè trascurare i mezzi necessarii all'interesse della pubblica sicurezza.

§ 104.

Quando possa farsi una perquisizione domiciliare o personale.

Quando siavi fondamento di sospettare che in una casa od altra località si tenga nascosta una persona sospetta di un crimine o delitto, o vi si trovino oggetti che possano essere d'importanza per un processo penale, è permessa la perquisizione del domicilio ed anche la perquisizione sugli abiti e sulla persona di coloro, sui quali cade fondato sospetto che neghino contro il vero il possesso di tali oggetti ad essi richiesti, o di coloro che ne ricusano la consegna.

I. La condizione, sotto la quale può intraprendersi la *perquisizione d'una casa*, d'una *abitazione*, o d'un'altra *località* ad uso esclusivo di persone private, p. e. d'una cantina, magazzino, stalla e simili, è, che dalle circostanze verificate emerga *fondato* sospetto, che o 1) vi si tenga nascosta una *persona* sospetta di un crimine o delitto, ovvero 2), vi si trovino *oggetti*, che possono essere d'importanza per un processo penale, cioè tali che provengono dal reato, o coi quali il medesimo sia stato eseguito, od in cui sono da scoprirsi tracce dello stesso, o che costituiscono degli indizii contro una determinata persona.

II. La *perquisizione d'una persona* può succedere per un doppio scopo: 1.° per rinvenire oggetti della specie sopraindicata, o 2°. segni del reato, p. e. lesioni, tracce d'una sofferta reazione e simili. — Le condizioni della perquisizione personale al 1.° scopo sono: *a*) che sussista fondato sospetto, che la persona si trovi in possesso di tali oggetti; *b*) che essa sopra ricerca del Giudizio neghi il possesso dei medesimi, oppure *c*) ne ammetta bensì il possesso, ma ne ricusi la consegna. — Nel 2.° riguardo sono necessarie le condizioni seguenti: *a*) che sussista fondato sospetto, avere la persona sopra sè stessa tali segni (se p. e. tracce di sangue sul luogo del fatto mostrino, che l'autore sia offeso, e d'altro canto già emerge il sospetto della esecuzione a carico di una determinata perso-

Digitized by Google

na); *b*) che essa richiesta giudizialmente neghi la sussistenza di tali segni, ovvero *c*) ad onta che se ne evinca da altre risultanze la certezza, ne ricusi l'ispezione.

III. Il quesito, *chi* abbia a procedere alla perquisizione domiciliare o personale, non è espressamente sciolto dalla legge.

Siccome però il § 106 parla di « *persone delegate* », non v' ha dubbio, che il giudice inquirente può incaricarvi anche un impiegato od inserviente del Giudizio sufficientemente abile all' uopo. In tutti i casi però specialmente importanti il giudice inquirente stesso deve eseguire almeno le perquisizioni domiciliari, o farle intraprendere sotto la sua sorveglianza e direzione personale, poichè questa operazione richiede una circospezione ed esattezza, che non è presumibile con tranquillità in persone inesperte e meno capaci. — S' intende da sè, che perquisizioni di donne devono essere eseguite soltanto mediante donne, ed il giudice inquirente sceglierà all' uopo una tale, da cui possa aspettarsi la cautela, attenzione ed esattezza particolarmente necessarie.

IV. Rispetto alla dimanda *quando* si abbia a procedere alla perquisizione, dalla natura della cosa si evince, che la medesima abbia ad intraprendersi senza ritardo, tosto che se ne riconosca la necessità, onde prevenire qualunque trafugamento. Lo conferma la legge, mentre nemmen tollera un indugio per la redazione del mandato relativo, accordando invece all' uopo una intimazione posteriore (§ 105) (1).

§ 105.

Chi vi sia abilitato.

Di regola la perquisizione domiciliare verrà ordinata dal giudice inquirente con mandato motivato da intimarsi alla parte interessata nell' atto stesso che viene intrapresa od entro le prossime 24 ore.

Trattandosi di perquisizioni domiciliari per crimini o delitti, rispetto ai quali potrebbero occorrere ulteriori indagini o provvedimenti di polizia nell' interesse della sicurezza pubblica, in ispecie pei crimini di alto tradimento, perturbazione della pubblica tranquillità, falsificazioni di carte di credito e di monete, se ne darà previamente notizia, per quanto ciò non porti ritardo, alla più vicina Autorità di sicurezza (§ 61) acciocchè vi possa intervenire un delegato della medesima e procurarsi, senza influire sull'atto d' inquisizione, le notizie necessarie per gli ulteriori provvedimenti.

§ 106.

Se avvi pericolo nel ritardo, la perquisizione domiciliare

(1) V. il § 2 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

può ordinarsi, anche senza mandato del giudice inquirente, da ogni Pretura (§ 13) e così pure da impiegati dell'Autorità di sicurezza o da Capi di Comune, tanto sopra eccitamento del procuratore di Stato, quanto d'ufficio. Anche in tali casi le persone delegate alla perquisizione domiciliare dovranno per quanto è possibile, munirsi di una legittimazione scritta da parte dell'Autorità.

Quando per altro l'imputato venga colto in flagrante, ovvero subito dopo il fatto egli sia indicato come sospetto di crimine o delitto mediante pubblico inseguimento o dalla pubblica voce, oppure sia colto in possesso di oggetti provenienti dal crimine o delitto, o danti indizio che egli vi abbia preso parte, possono anche i gendarmi ed altri agenti di sicurezza, senza speciale ordine od incarico, procedere ad una perquisizione domiciliare allo scopo di rinvenire l'inseguito od oggetti del crimine e delitto. A ciò sono essi abilitati anche quando taluno, contro il quale fu già emesso un ordine di accompagnamento o di cattura, siasi rifuggito sotto i loro occhi in una casa od in altro luogo.

I. Le persone, che possono eseguire, rispettivamente ordinare una perquisizione domiciliare o personale, giusta la serie progressiva della loro facoltà, sono:

1) il *giudice inquirente* in tutti i casi, menzionati ai §§ 104 e 106;

2) le *Preture* non delegate quali Giudizii inquirenti, impiegati delle *Autorità di sicurezza* e *Capi di Comune* in tutti quei casi, dove concorrono le condizioni stabilite dal § 104; per pericolo nel ritardo non ne è però possibile la previa notizia al giudice inquirente, e l'ottenimento del di lui mandato;

3) il *procuratore di Stato* sotto le condizioni testè accennate. Tuttavia esso non può da sè intraprendere la perquisizione, ma ha da eccitare all'uopo impiegati dell'Autorità di sicurezza o Capi di Comune, i quali in conformità a questo § ed ai §§ 26 e 33 sono obbligati di prestarsi a detto eccitamento.

4. *Gendarmi* ed *altri agenti di sicurezza* nei casi seguenti; *a*) quando l'imputato venga colto *in flagrante* cioè immediatamente nella esecuzione del fatto, p. e. di un furto; *b*) quando *subito*, cioè in un tempo il più breve possibile *dopo il fatto* egli sia indicato come sospetto di crimine e delitto mediante *pubblico inseguimento* o dalla *pubblica voce*, dunque coll'inseguirlo o gridarci dietro sulla strada od altrimenti in luogo libero; *c*) quando sia colto in *possesso di oggetti provenienti* dal crimine o delitto, o *danti indizio* ch'egli vi abbia preso parte (p. e. picconi, armi e simili), e precisamente in tempo e sotto tali circostanze, che con fondamento si può ritenere, essere desso venuto in possesso di quegli oggetti non mediante il loro ricevimento da un terzo disinteressato nell'azione

Digitized by Google

punibile, ma soltanto con la sua partecipazione alla medesima; *d*) quando una persona, contro la quale fu già emesso un ordine di accompagnamento o di cattura, siasi rifuggito sotto gli occhi dei gendarmi od agenti suddetti in una casa od in altro luogo. In tutti questi quattro casi lo scopo della perquisizione può essere il rinvenimento dell' incolpato fuggitivo o degli oggetti del reato.

II. Tra il *mandato* del giudice inquirente indicato nel § 105, e la *legittimazione* menzionata nel § 106, havvi unicamente la differenza, che il primo dev'essere sempre motivato, lo che non è necessario nella seconda.

III. Oltre l'Autorità di sicurezza il giudice inquirente giusta il § 63 deve sempre notiziare il procuratore di Stato della perquisizione domiciliare o personale, acciò egli possa intervenirvi e fare le eventuali sue proposte (1).

§ 107.

Riguardi da aversi nelle perquisizioni.

Nelle perquisizioni domiciliari e personali si eviterà costantemente ogni inutile pubblicità ed ogni perturbazione non assolutamente necessaria della quiete domestica, si avranno tutti i possibili riguardi per la fama della persona presso la quale si eseguiscono, e si useranno modi convenevoli e decenti. Di notte tempo non s' intraprenderanno perquisizioni domiciliari che in casi molto urgenti.

Alla perquisizione domiciliare si farà intervenire, quando sia possibile, la persona che occupa le località da perquisirsi, oppure un membro della sua famiglia od altro abitante della casa o vicino. Si assumerà sempre sopra di essa un protocollo da firmarsi da tutti gl' intervenuti.

Tutte le cose sospette che si rinvengono in tali perquisizioni saranno prese in deposito giudiziale, od almeno poste sotto custodia giudiziale o sequestro (§ 102).

I. Queste regole valgono egualmente per tutte le persone ed Autorità, che giusta i §§ 105 e 106 sono autorizzate od incaricate a procedere ad una tale perquisizione.

II. In molti casi sarà pur utile, se può succedere senza perdita di tempo, di far intervenire alla perquisizione il danneggiato, affinchè abbia tosto a seguire una ricognizione degli oggetti rinvenuti, e venga indilatamente disposto, quanto è ulteriormente necessario.

III. Quanto il giudice inquirente, o chi altri in generale intraprende la perquisizione, è tenuto di adempiere le disposizioni di questo §, altrettanto è in diritto e in dovere d' impedire tutto ciò, che potesse render vano lo scopo della perquisizione. Farà quindi sorvegliare tutte le entrate della abitazione o della casa, ed ordinerà a termini del § 155, che niuno la abbandoni prima che sia compiuta la perquisizione. Non si lascierà rimuo-

(1) V. i §§ 2 e 10 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

vere, per quante rimostranze vengan fatte, dal perquisire specialmente alcune cose ch' eventualmente gli venissero accennate; soltanto le camere o letti, nei quali giacciono ammalati, o puerpere e simili, potrebbero fare una eccezione. In casi molto rilevanti però, o se insorge il sospetto d' una simulazione, si chiamerà il medico giudiziario e dietro il di lui parere, o le precauzioni dal medesimo indicate, si perquisiranno anche dette cose (1).

§ 108.

Perquisizione di lettere od altri scritti e carte.

Quanto venne prescritto per le perquisizioni domiciliari e personali vale anche per la perquisizione di lettere od altri scritti e carte. Riguardo alla custodia giudiziale di quelle fra tali carte che si riconoscono importanti pel processo, si osserveranno le prescrizioni contenute nel § 102.

Il dissuggellamento e l'esame di queste carte si faranno dal giudice inquirente in presenza di un protocollista e di due testimonii giudiziali, e qualora non siavi pericolo nel ritardo si ecciterà la parte interessata ad assistervi. Se dessa non si presenta dietro tale eccitamento, o se questo non le potè essere intimato a motivo della sua assenza, si procederà ciò nondimeno al dissuggellamento, in modo per altro che il suggello stesso rimanga illeso.

I. Sovente si riscontrano l' azione punibile, gli apparecchi alla stessa, od i vestigi della medesima in carte, documenti, scritti, o lettere tali che si trovano presso l' indirizzato, p. e. riguardo all'alto tradimento, alla truffa, infedeltà e simili. In tutti siffatti casi è necessario unire dette carte agli atti, e quindi la loro perquisizione; e rispetto alle *condizioni*, al *tempo* ed alle *precauzioni* quanto alla esecuzione della stessa per la natura della cosa valgono egualmente le regole, che si diedero ai §§ 104-107 sulla perquisizione d' altri oggetti d' un reato.

II. Relativamente al *modo* d' intraprendere questa perquisizione devono distinguersi due momenti: la *perquisizione propriamente detta* delle carte ed il loro *esame*. — Alla *perquisizione* delle carte si procede nel modo indicato dal § 107. Non è necessario che lo stesso giudice inquirente la intraprenda, mentre si tratta soltanto di portare in giudizio possibilmente *tutte* le carte, che si trovano presso la persona perquisita. Come in tutto, così anche qui l' operazione dev' essere perfettamente completa; il delegato non ommetterà di asportare qualsiasi registro di notizie, qualsiasi carta per quanto gli appaia di poco o niun rilievo. Dalla pratica fatta mi è noto un caso, nel quale un agente, che per una serie d' anni avea sempre reso conti falsi al suo mandante, avea nascosti in lettere i conti regolari redatti per sua norma. All' epoca della perquisizione eran già trascorsi 12-15 anni da quella della redazione, e soltanto con la precauzione

(1) V. il § 102 e seguenti del Capitolo quarto sui depositi della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

di prendere anche queste carte apparentemente inutili, fu dato di stabilire in tutto la prova della reità contro l'imputato in parte negativo. Le carte prese sono da elencarsi a seconda del § 102, ovvero da legarsi in un involto, quindi da suggellarsi secondo il modo ivi prescritto e da prendersi in giudiziale custodia.

III. In Giudizio ha luogo poscia il dissuggellamento e l'*esame* mediante lo stesso giudice inquirente, sotto le formalità e cautele ordinate in questo §. Vengono divisi gli scritti importanti per la procedura dagli altri, che possono esser restituiti al proprietario. Sopra questo esame si erigerà secondo il § 107 un protocollo, al quale si allegherà giusta il § 102 l'esatto elenco degli scritti trattenuti.

IV. In singoli casi, se il giudice inquirente lo crede necessario, potranno essere insieme eseguiti entrambi gli atti, ciò che però sarà consigliabile soltanto allora, quando si cerca un singolo determinato documento, p. e. un testamento, un chirografo, ed il giudice inquirente può subito occuparvi il tempo all'uopo richiesto (1).

§ 109.

In quanto possa chiedersi a chiunque la consegna di documenti e scritti.

I documenti o scritti che possono essere d'importanza pel processo intorno ad un crimine o delitto, debbono consegnarsi da chiunque ne sia richiesto. Se egli ricusa la consegna di un tale scritto, ed avvi la prova od almeno fondato sospetto che se ne trovi in possesso, si passerà alla perquisizione del suo domicilio e, secondo le circostanze, anche della sua persona. Non ottenendosi neppure con questa l'effetto desiderato, potrà il giudice inquirente, quando il possesso sia provato, esigere la consegna colla comminatoria di una congrua multa o di arresto.

I. Questo § prescrive, *contro chi* e con *quali mezzi* si possa eseguire la perquisizione di documenti o scritti. Nel primo riguardo la legge dichiara, che a *chiunque*, senza distinzione, possono venir tolti gli scritti di rilievo pel processo. — Nel secondo rispetto quali mezzi alla esecuzione della perquisizione sono indicati: 1) la *semplice ricerca* a voce od in iscritto della consegna dei documenti o scritti; 2) nel caso di rifiuto la *perquisizione domiciliare o personale* da intraprendersi secondo il disposto dal § 107, e se anche questa non ha alcun effetto, 3) l'*eccitamento* a voce od in iscritto colla comminatoria di una congrua multa od arresto.

II. La durata dell'arresto o l'importo della multa non sono determinati dalla legge; a senso della stessa l'uno e l'altra devono però essere proporzionati alle relazioni della persona e delle sostanze del richiesto, all'interesse, ch'egli ha, di trattenere i documenti, ed all'importanza del-

(1) V. il § 102 e seguenti del Capitolo quarto sui depositi della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

l'affare; quindi non ne possono venir precisati i limiti mediante prescrizioni generali.

III. Se pure la comminatoria non ebbe effetto si porrà in esecuzione la pena tosto dopo scorso il termine stabilito pell' adempimento dell' ordine, che sarà ripetuto sotto comminatoria d' una pena sempre maggiore fino a tanto, che verrà adempito. Ne segue, che fin dalla prima volta deve essere comminata una pena d' arresto o multa sì sensibile, che con riguardo ai rapporti del minacciato se ne possa attendere l' esito desiderato.

§ 110.

Sequestro di lettere.

Quando sia già in corso la inquisizione contro una persona determinata (§ 145), o l' imputato si trovi già in arresto per un crimine o delitto, oppure siasi già emesso contro di lui un mandato di accompagnamento o di cattura, tanto il giudice inquirente, quanto la Pretura che agì in sua vece (§ 13), possono immediatamente o dietro richiesta del procuratore di Stato, porre sotto sequestro le lettere dirette all' imputato o da lui spedite ad altri, e chiedere agli Ufficj postali che ne sia fatta la consegna al giudice inquirente od alla Pretura. Inoltre gli Ufficj ed impiegati postali sono tenuti, anche sopra ricerca immediata del procuratore di Stato, di trattenere tali lettere fino a che loro pervenga un ulteriore ordine giudiziale. Non dandosi dal giudice inquirente alcun ordine a tale riguardo entro giorni tre, l' Ufficio postale non sospenderà ulteriormente la spedizione delle lettere trattenute. Del resto ogni sequestro di lettere dee notificarsi tosto all'imputato, o in caso di sua assenza, ad alcuno de'suoi attinenti.

I. Le indicazioni più importanti sopra azioni punibili e le persone, che vi ebbero parte, già la stessa azione punibile, sono non di rado contenute in *lettere*, le quali non sono tuttavia ancor giunte all'indirizzato, e quindi non sono oggetto delle pratiche indicate dai §§ 108 e 109. Il mezzo di venire a cognizione del tenore di tali lettere ne è il *sequestro* alla Posta e l'aprimento. Ma questo mezzo contraddice tanto al principio ora generalmente ammesso dell' inviolabilità del segreto di lettere che non può essere applicato se non che sotto speciali condizioni, le quali appunto vengono stabilite nei §§ 110 e 111.

II. Il *sequestro* di lettere può aver luogo unicamente in *forza di un ordine giudiziale*, alla cui emissione non è autorizzato che il giudice inquirente, o la Pretura, che agisce in di lui vece giusta il § 13. E questo sequestro si estende soltanto alle lettere spedite dall'imputato od a lui immediatamente dirette, non però ad altre de'suoi attinenti o di terzi. — Ma anche pell' ordine del sequestro delle lettere dell' imputato è necessario:

1) che contro lui sia stato emesso il conchiuso di aprimento della speciale inquisizione in conformità al § 145, e che questo conchiuso sia passato in cosa giudicata; ovvero

Digitized by Google

2) che egli si trovi già *in arresto* per un crimine o delitto, nel qual caso poi è applicabile il § 167, e s' intende il formale *arresto inquisizionale* ordinato secondo il § 156, e non solamente la *custodia preventiva* giusta i §§ 151 e 152, mentre questa non presuppone necessariamente un ordine giudiziale; oppure

3) che contro il medesimo imputato siasi già emesso un mandato di accompagnamento (§§ 150, 151), o di cattura (§ 157), e sia passato in cosa giudicata.

III. Come il *procuratore di Stato* a termini del § 63 deve essere previamente notiziato del sequestro di lettere, e può proporlo secondo il § 110, così gli compete anche un influsso per sè sussistente in questo riguardo. Può cioè disporre, che gli Ufficj ed impiegati postali trattengano tali lettere, per conseguire frattanto l'ordine del sequestro da parte del giudice inquirente. Questa pratica è però sì ristretta, che si estingue da sè entro tre giorni, qualora entro i medesimi, non vi segua l'ordine accennato.

IV. La *forma* dell' ordine giudiziale, o della ricerca del procuratore di Stato, è quella della nota a mente dei §§ 26 e 33, che viene spedita a tutti quegli Ufficj postali, ai quali potrebbero verosimilmente pervenire tali lettere. Che se questa pratica dovesse venir attivata in una estensione maggiore, s' inviteranno all' uopo le superiori Autorità postali.

V. Finalmente il sequestro di lettere realmente avvenuto deve essere tosto notificato all' imputato, o ad uno de' suoi attinenti. Lo scopo di questa disposizione si è, che tali persone vengano a conoscenza del pervenimento, o della sospesa spedizione di lettere per esse sì importanti, e possano in oltre far valere il diritto al gravame loro spettante giusta il § 64.

§ 111.

Aprimento di lettere.

L'aprimento di lettere sequestrate può farsi soltanto dal giudice inquirente. Debbono lasciarsi intatti i sigilli e conservarsi gl' involti e gl' indirizzi. Si stenderà un protocollo sull'aprimento. Aperte le lettere, qualora non siavi motivo di temere che la comunicazione del loro tenore possa influire perniciosamente alla inquisizione, si comunicheranno in originale od in copia, per intero o per estratto all' imputato, od a colui al quale sono dirette. In assenza dell' imputato se ne fa la comunicazione ad alcuno de suoi attinenti, ed in loro mancanza si rimanderà la lettera a chi l'ha spedita, quando il giudice ritenga essere ciò nel costui interesse; oppure, qualora la lettera dovesse rimanere fra gli atti, gli si parteciperà l'avvenuto sequestro.

Le lettere sequestrate, di cui non si reputa necessario l' aprimento, si rilasceranno senza ritardo a coloro cui sono indirizzate, o si restituiranno alla Posta.

Digitized by Google

Nella disposizione, che soltanto il giudice inquirente può intraprendere l'aprimento delle lettere sequestrate, e non gli è necessario aprire quelle che si manifestano punto non sospette esternamente, p. e. per la persona, a cui sono dirette, o pel carattere già noto, ovvero pel sigillo del mittente, è riposta un'ulteriore protezione del segreto di lettere; come pure le altre prescrizioni di questo § servono ad impedire il più possibile l'eventuale pregiudizio proveniente dal sequestro.

SEZIONE III.

DELL'ESAME DEI TESTIMONI.

Nel § 75 la legge ha ordinato in generale l'esame dei testimoni, e negli schiarimenti relativi fu indicato quali persone, in qual ordine e con quali cautele abbiano ad esser assunte. Nella presente sezione terza viene ora stabilito, quali persone siano escluse dalla testimonianza, poscia dove, da chi e con quali formalità i testimoni siano da sentirsi e giurarsi.

§ 112.

Persone che non possono essere esaminate come testimoni.

Non possono mai esaminarsi come testimoni, sotto comminatoria d'inefficacia legale della loro deposizione:

L'ordinata inefficacia legale della deposizione si mostra in ciò, che la deposizione di una tale persona non può esser considerata nella decisione sugli indizii legali, nè nell'esame delle prove della reità, ed è in generale a trattarsi, come non fosse stata fatta.

a) **i sacerdoti, riguardo a ciò che fu loro confidato nella confessione od altrimenti sotto il suggello del segreto del loro ministero spirituale;**

Qui s'intendono sacerdoti di tutte le confessioni religiose sussistenti per legge in Austria, senza che sia d'uopo, che un tal sacerdote sia in pari tempo l'ordinario confessore di colui, che gli ha fatta la confidenza.

b) **gl'impiegati dello Stato, ove colla deposizione loro venissero a violare l'obbligo del segreto d'ufficio, in quanto non ne siano stati sciolti dall'Autorità ad essi preposta nei rapporti di servizio.**

Qui s'intendono circostanze di fatto, che vennero a cognizione dell'impiegato soltanto nella confidenza più stretta del servigio sotto il segreto d'ufficio, non però avvenimenti, che gli si resero noti all'occasione di una operazione d'ufficio, p. e. offese fra parti durante un'attitazione.

Come testimoni non possono esaminarsi neppure quelle persone che al tempo in cui dovrebbero fare testimonianza,

Digitized by Google

per una condizione fisica o morale, non sono in grado di esporre la verità.

Lo stesso vale anche di quelle persone, che al tempo della circostanza di fatto, sulla quale dovrebbero essere assunte, erano in tale stato di corpo o di mente, nel quale non potevano rilevare la verità, p. e. uno pienamente ubbriaco, che fosse stato presente ad una rissa.

§ 113.

Persone che possono esimersi dal far testimonianza.

Sono dispensati dall'obbligo di far testimonianza in un processo penale;

a) i consanguinei ed affini dell'imputato in linea ascendente e discendente, il suo coniuge, i suoi fratelli e le sue sorelle coi loro coniugi, gli zii e le zie, i nipoti e le nipoti, i primi cugini, i genitori o figli adottivi dell'imputato, chi lo assunse o fu da lui assunto in allievo, il suo tutore od il suo pupillo;

b) i difensori, rispetto a ciò che a loro come tali confidò l'imputato.

Allorchè queste persone compaiano come testimoni, il giudice inquirente dovrà avvertirle del diritto che hanno di esimersi dal far testimonianza, e la dichiarazione da essi data in proposito sarà assunta nel protocollo. Nel calcolo della prova legale non si potrà aver riguardo ad una deposizione da loro fatta senza espressa rinuncia al diritto che hanno di ricusarla, qualora esse non rinuncino posteriormente a questo beneficio di legge.

I. Se il rapporto di parentela od affinità si manifesta soltanto dopo la formale assunzione del testimonio, devesi nuovamente citarlo, avvertirlo del diritto competentegli e raccogliere la sua dichiarazione a protocollo; s' egli fa uso dell'esenzione, l'antecedente di lui deposizione si riterrà come non fatta in ogni riguardo.

II. Le esenzioni spettanti alle nominate persone rispetto al giuramento e confronto sono contenute nei §§ 133, 183 e 239.

§ 114.

Obbligo dei testimoni di comparire in Giudizio.

Di regola ogni testimone è obbligato di comparire innanzi al giudice: ma le persone che per malattia od infermità sono impedite dal comparire in Giudizio, potranno essere esaminate nella loro abitazione.

Digitized by Google

I. Acciocchè il testimonio possa adempiere il suo obbligo della comparsa in Giudizio, deve esservi *citato* regolarmente, vale a dire deve pervenirgli l'ordine scritto od a voce per tale comparsa.

II. Riguardo alla *forma* della citazione si osserva, che in conformità al § 199 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. i Giudizii daranno a ciascuna parte il titolo, che le compete secondo la sua nascita e posizione ufficiale o civile, o secondo quanto è prescritto da *particolari disposizioni*. Le espressioni d' onore « signore » e « signora » dovranno usarsi dai Giudizii in tutti i casi, in cui si adoperano anche nei rapporti ordinarii secondo l' uso del paese.

Tali *particolari disposizioni* sussistono

1. rispetto al Principe sovrano *di Lichtenstein*, al quale è da aggiungersi a voce ed in iscritto il predicato: « *Serenissimo Principe* » ed « *Altezza* (Decr. Aul. del 7 febbraio 1823 N. 1923, R. L. G.);

2. riguardo ai Capi delle famiglie principesche dell'Impero mediatizzate, ai quali spetta nell' indirizzo il titolo: « *Serenissimo Principe* » e nel contesto: « *Serenità* ». Queste famiglie principesche mediatizzate sono: A. *in Austria*: Auersperg, Colloredo-Mannsfeld, Dietrichstein, Lobkowitz, Metternich, Rosenburg, Schwarzenberg, Esterhazy, Kaunitz-Rietberg, Khevenhüller, Schönburg-Waldenburg ed Hartenstein, Starhemberg, Trautmannsdorf, Windischgrätz, Rohan-Guéméné; B. *fuori dell' Austria*: Ahremberg (Duca), Bentheim-Steinfurt, Bentheim-Teklenburg o Rehda, Croy (Duca), Fugger-Babenhausen, Fürstenberg, Hohenlohe-Langenburg, H. « L. » Oeringen, H. « L. » Kirchberg, H. « Waldenburg-Bartenstein, H. » W. « B, » Jaxtberg, H. « W. » Schillingsfürst, Isemburg-Offenbach-Birstein, Leyen, Leiningen, Looz Coswarem (Duca), Löwenstein-Werthheim-Rosinberg, L. « W. » Frendenberg, Oettingen-Spielberg, Oe.-Wallerstein, Salm-Salm, S. « Kyrburg, S. » Horstmar, S.» Reifferscheid «Krautheim, S.» R.-K. «Raiz, Solms» Braunfeld S. «Lich» e Hohemsolms, Waldsburg «Wolfegg» Waldsee, Waldsburg «Zeil» Trauchburg, W. « Z. » Wurzach, Wied, Thurn e Taxis (Decr. Aul. del 24 settembre 1825 N. 2133 R. L. G., del 26 dicembre 1825 N. 38878, dell' 11 agosto 1841 N. 25130 e del 4 febbraio 1845 N. 3358);

3. relativamente ai Capi delle case dei Conti dell'Impero mediatizzati, ai quali nell' indirizzo compete il titolo: « *Illustrissimo Conte* », e nel contesto: « *Illustrissimo* ». Queste case sono in *Austria*: Harzach e precisamente la linea cadetta (Brucker), Kuefstein, Schönborn-Buchheim, Stadion, Sternberg-Manderscheid, Wurmbrand (Decr. Aul. del 13 ottobre 1829 N. 2433 e del 25 febbraio 1841 N. 511, R. L. G.) (1).

III. Il giudice in conformità al § 149 farà eseguire l' *intimazione* delle citazioni dai cursori d'ufficio o mediante i capi di comune. Si farà constare negli atti la seguita intimazione. Non trovandosi il citato a casa, l' intimazione può farsi con lo stesso effetto al di lui coniuge o ad alcuno de' suoi famigliari. — La prova della seguita intimazione avviene mediante la sottoscrizione della parte nel foglio d' intimazione da predisporsi giusta il § 214 della Pat. Imp. 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen., che si unirà agli atti fino al chiudimento dell' inquisizione, e quindi si trasmetterà alla Registratura secondo il § 217 di detta Pat.

(1) V. il § 10 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

IV. Le *eccezioni* dall'obbligo generale di comparire in Giudizio sopra una citazione sono fondate:

1. nella *costituzione fisica* del citato, la quale gli rende impossibile di lasciare la propria abitazione senza pregiudizio;

2. nella *confessione religiosa* del citato, che gli vieta di comparire in Giudizio in determinati giorni.

Questo caso accade:

a) presso gl' *israeliti*, i quali nelle loro feste non possono essere citati in Giudizio; questa esenzione non vale quindi pei giorni di penitenza, ma soltanto pei festivi seguenti: tutti i sabati; il 15 e 16, poscia il 21 e 22 del mese Nisan, o sia pasqua d'azimi, che propriamente dura otto giorni, dei quali però soltanto i due primi e i due ultimi vengono festeggiati solennemente; il 6 e 7 del mese Sivan, sotto il nome di feste delle pentecoste, feste delle primizie o della rivelazione; il 1 e 2 Tifrì, o capo d'anno; il 10 Tifrì, festa d' espiazione; il 15 e 16 Tifrì, feste delle capanne; il 22-Tifrì, festa di conclusione, ed il 23 Tifrì, festa di gioia (Decr. Aul. del 17 gennaio 1818 N. 1405 e dell' 11 gennaio 1833 N. 2586, R. L. G.).

In quali giorni del Calendario Gregoriano cadono queste feste, è desumibile da qualunque Calendario un po' completo.

b) presso i *Ruteni* nella Galizia, i quali non possono venir citati in Giudizio nei loro giorni di festa (Decr. Min. del 20 gennaio 1849 N. 98 del Boll. gen.) (1).

3. Nello *stato* dell'assumendo su di che prescrive il seguente

§ 115.

I Membri della Casa Imperiale saranno sentiti come testimoni nelle loro abitazioni, in Vienna dall' I. R. Gran Maresciallo di Corte, e fuori di Vienna dal presidente del Tribunale del luogo di loro dimora.

Alle nominate persone devono quindi al caso rivolgersi i Giudizii inquirenti (2).

§ 116.

Esame di testimoni per mezzo di altri Giudizii.

Se il luogo della dimora di un testimone dista più di due leghe tedesche dalla sede del Giudizio inquirente, il giudice può di regola farlo esaminare dalla Pretura nel cui distretto si trova (§ 25).

Ma se il giudice inquirente credesse necessario di esaminarlo egli stesso per ottenere una deposizione più completa o

(1) V. il § 18 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) V. la nota in fine del § 131. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

per accelerare il processo, potrà citare il testimone a comparire in persona, direttamente se è soggetto alla sua giurisdizione, od altrimenti col mezzo della Pretura alla quale è sottoposto. Che se la comparsa del testimone innanzi al giudice inquirente andasse congiunta a difficoltà o spese troppo gravi, potrà esaminarlo egli stesso anche nel luogo di sua dimora, dandone in pari tempo avviso al competente Giudizio inquirente.

I. La disposizione per l'assunzione del testimonio succede mediante nota, sopra la cui redazione vale quanto è ordinato nel secondo capoverso di questo § riguardo all'esame di testimoni, che si trovano in estero Stato.

II. Casi, nei quali il giudice inquirente si recherà al luogo di dimora del testimonio, sarebbero, se, p. e, il testimonio non potesse trasferirsi alla sede del Giudizio per la sua costituzione fisica, ovvero se si avessero a sentire più testimoni nello stesso luogo.

Dovendosi esaminare testimoni che si trovano in estero Stato, se ne richiederà di regola il competente giudice estero. A questo si comunicheranno gli oggetti e le domande su cui dee versare l'esame, e lo s'inviterà in pari tempo a voler estenderlo, a norma delle circostanze, anche a quei punti che deriveranno per sè dal tenore della deposizione fatta dal testimone.

Rendendosi poi necessaria la comparsa personale di un siffatto testimone innanzi al Foro penale austriaco, e non presentandosi egli spontaneamente dietro la richiesta fattane al giudice estero, il Giudizio si rivolgerà, mediante il Tribunale di prima Istanza cui spetta il dibattimento, al Tribunale d'Appello, a fine di ottenerne la presentazione al Giudizio austriaco per mezzo del Ministero della giustizia.

I. Il giudice inquirente non può mai recarsi nello Stato estero, per sentire colà il testimonio. Nemmeno può invitarlo direttamente, ma deve ricercare il giudice *estero*, che venga ordinato al testimonio, di comparire in un determinato giorno, ora e luogo; al giudice estero deve comunicarsi anche il motivo della comparsa.

II. Se il Giudizio estero è vicino, ed il Tribunale d'Appello assai lontano, lo che è per tutti i distretti di confine, nel caso della non comparsa del testimonio, una nuova requisitoria ben fondata al Giudizio estero condurrà sovente allo scopo più presto di quello, che il rivolgersi alle Autorità superiori onde ottenerne la presentazione. In ogni evento il giudice inquirente dovrà servirsi di questo mezzo, richiedente sempre spiegazioni lunghe e disaggradevoli, soltanto quando nulla conseguisse mediante il carteggio diretto con le Autorità estere.

Digitized by Google

III. L'esame delle persone indicate al § 48 è da avviarsi a mezzo dell'i. r. Ufficio del Gran Maresciallo di Corte.

§ 117.

Come debbano citarsi in affari penali certi impiegati ed inservienti.

Le citazioni in affari penali, dirette ad impiegati subalterni ed inservienti degli Ufficj distrettuali e delle Autorità di sicurezza, agl' impiegati dei dazii, e delle casse e delle imposte, agl' impiegati ed addetti alla Guardia di finanza, ad impiegati ed inservienti delle strade ferrate tanto dello Stato che private, dei telegrafi dello Stato e delle Poste, od ai lavoranti delle miniere, fucine, dei magli e laminatoi, debbono intimarsi col mezzo degl' immediati loro superiori, senza che per altro occorra dirigere a questi ultimi speciali accompagnatorie. Ma essendovi pericolo nel ritardo, anche tali impiegati ed inservienti potranno citarsi direttamente, dandone in pari tempo notizia ai loro superiori.

La forma più semplice di far intimare tali citazioni è, che sull'indirizzo della citazione venga indicato, a mezzo di chi l'intimazione abbia a seguire. P. e. al sig. N. N. scrittore dell'i. r. Commissariato distrettuale in N. — Da intimarsi mediante il sig. Commissario distrettuale in N.

§ 118.

Misure coattive contro testimoni contumaci.

Qualora un testimone non si presenti alla fattagli citazione, lo si citerà di nuovo colla comminatoria di una congrua multa nel caso che non compaia, e con quella altresì che sarà emesso contro di lui un ordine di accompagnamento. Se ciò non ostante il testimone non compare senz'addurre validi motivi di scusa, il giudice inquirente gli infliggerà la multa ed emetterà l'ordine di accompagnamento. In casi urgenti potrà staccare quest' ordine contro il testimone contumace tosto che mancò alla prima chiamata senza giustificarsi.

Le spese di tale accompagnamento in Giudizio debbono rifondersi dal testimone (§ 333).

I. Siccome i mezzi coattivi qui menzionati possono essere applicati soltanto quando il testimonio non compare *senza valido motivo di scusa*, s'intende da sè, che s'egli è in istato di giustificarsi, può essere esonerato intieramente od in parte dalla pena, su di che valgono le disposizioni più precise del § 231, che tornano applicabili anche in questo caso.

II. Nell'infliggere la multa il giudice inquirente non ommetterà di pronunciare in pari tempo quella pena d'arresto, che deve essere surrogata

Digitized by Google

pel caso, che tale multa sia inesigibile giusta il § 1 dell'Ord. Min. del 5 novembre 1852 N. 226 del Boll. gen. esposta al § 6 (1).

§ 119.

e che rifiutano di deporre.

Rifiutandosi un testimone di fare la deposizione cui è obbligato, il giudice inquirente ve lo può compulsare con una congrua multa od arresto.

I. Ad una deposizione è *obbligato* ogni testimonio, al quale non competa alcuno dei motivi d'esenzione indicati ai §§ 112 e 113.

II. Sopra i mezzi coattivi qui accennati vale il detto al § 109.

§ 120.

Da chi debbano esaminarsi testimoni soggetti alla giurisdizione militare.

Nel corso dell' inquisizione i testimoni soggetti alla giurisdizione militare debbono esaminarsi dalle Autorità militari, là dove esiste un Giudizio militare, e negli altri luoghi dal giudice inquirente, che ne darà in pari tempo avviso al Giudizio militare. In tali casi il giudice inquirente si rivolgerà per l' intimazione della citazione al superiore immediato del testimone, e ne assumerà l'esame in presenza dell' ufficiale a tal uopo delegato.

Al dibattimento non si citeranno di regola gli ufficiali nè i soldati che si trovano in servizio attivo, ma il Giudizio si limiterà a leggere le deposizioni da loro fatte nel corso della inquisizione. Nei casi per altro in cui la deposizione di tali testimoni fosse d' importanza decisiva per provare od escludere la colpabilità, è in facoltà del presidente del Giudizio, cui spetta la decisione, di rivolgersi a chi ha la giurisdizione militare sull' ufficiale o soldato per ottenere la comparsa personale.

I soldati dal sergente in giù, quando abbiano a comparire ad un dibattimento innanzi ad un Giudizio penale dello stato civile, debbono sempre essere accompagnati da un ufficiale, a cui il Giudizio assegnerà un posto conveniente per sedere.

§ 121.

Da chi ed in qual modo debbano esaminarsi membri della Gendarmeria, del-

I membri della Gendarmeria, della Guardia militare di

(1) Ora secondo l'Ord. Min. 11 febbraio 1855 N. 30 aggiunta al § 6. V. il § 10 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

polizia e della Guardia di sicurezza, dal sergente in giù saranno trattati, per ciò che riguarda il loro esame, come testimoni dello stato civile, tanto nella procedura d' inquisizione, quanto all'atto del dibattimento. la Guardia militare di polizia e della Guardia di sicurezza.

Nondimeno le citazioni per essi possono intimarsi direttamente soltanto ai comandanti di sezione, di caporalato o di posto, che stanno da sè; quelle agli altri individui di tali Corpi saranno sempre intimate col mezzo dei loro superiori immediati, ai quali incumbe di ordinare al citato di presentarsi innanzi all'Autorità civile.

Anche agli esami di queste persone si farà intervenire un ufficiale, qualora ciò possa farsi senza portar ritardo nell'amministrazione della giustizia, senza dispendio dell' Erario, e senza danno del servizio di questi Corpi di guardia.

Per gli esami degli ufficiali di questi Corpi valgono le prescrizioni del § 120.

Del resto i membri di questi Corpi di guardie, quando vengono esaminati dall' Autorità civile per un crimine o delitto, debbono prestare essi pure innanzi alla medesima il giuramento prescritto pei testimoni.

Tutte le altre persone soggette alla giurisdizione militare saranno trattate, all'atto del dibattimento, come testimoni dello stato civile.

Ma se una delle suddette persone si rifiutasse di comparire innanzi all'Autorità civile, o di fare la chiesta deposizione, oppure di prestare il giuramento come testimone, l' Autorità civile si rivolgerà direttamente al superiore immediato di essa persona al quale incumbe di costringere il renitente ad ubbidire alla legge.

I. Quali persone in generale sieno soggette alla giurisdizione militare fu esposto al § 47.

II. Riguardo all'esame di tali persone il giudice deve tenersi presente la differenza essenziale, che passa fra il loro esame nel corso del *processo d' inquisizione* ed all' atto del *dibattimento* — nei casi di contravvenzioni fra l'esame in via d'investigazione, ed all'udienza ordinata per la decisione dell'affare.

III. Sopra l'intimazione delle citazioni ai membri dei Corpi di guardia nominati al § 121 vale il detto al § 117. Una tale citazione sarà p. e. del seguente tenore: Al sig. N. N. i. r. Gendarme. — Da intimarsi mediante l'inclito i. r. Comando di Posto in N. (1).

(1) Per le citazioni e requisitorie da dirigersi ai Comandi militari, con le quali viene invitato un ufficiale a comparire quale testimonio, veggasi l'ultima nota al § 334. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 122.

Modo di assumere in esame i testimoni in generale;

Ogni testimone vien sentito in esame dal giudice inquirente assistito da un protocollista, senza che per altro vi sieno presenti l'imputato od altri testimoni. Prima dell'esame lo si ammonirà di deporre la pura verità secondo la sua migliore scienza e coscienza intorno a tutte le circostanze sulle quali sarà interrogato, di non sottacere cosa alcuna, e di fare la sua deposizione in modo tale da potere all'occorrenza confermarla con giuramento.

I. I testimoni sono da esaminarsi *da soli*, cioè non alla presenza dell'imputato o d'altri testimoni. Con ciò non è proibito, che in casi singoli, specialmente trattandosi di persone giovani, timide, venga ad un'altra persona con esse intervenuta, e non partecipe dell'affare, p. e. al genitore, al coniuge e simili, concesso di star presente all'esame, mentre alle predette persone spesso soltanto con ciò si procura la tranquillità necessaria per una deposizione corrispondente.

II Il giudice inquirente farà bensì sempre e nel modo indicato l'ammonizione di deporre la verità, senza essere però legato alle parole della legge; deve invece adattarla alla età, allo stato, al carattere, alla coltura ed alla maniera di pensare dell'assumendo. Del pari non ritenga essere sufficiente, s'egli l'ha fatta al principio, ma deve ripeterla nel corso dell'esame tante volte, quante osserva che il testimonio non dica la verità.

III. È quasi inutile rimarcare, che l'esame testimoniale deve essere assunto dal giudice inquirente con *decoro* e *placidezza*. I suoi sforzi devono essere diretti a promuovere *lo scuoprimento* della verità; — egli non raggiungerà poi questo scopo, se mediante un contegno aspro, collerico, imperioso, altero, intimorisce maggiormente il testimonio pauroso, rende il concentrato più ritenuto, ed in tutti eccita il desiderio di andarsene quanto prima possono. Il giudice inquirente con forme cortesi, amichevoli e placide deve animare il testimonio timido, guadagnare la confidenza degli altri; deve entrare con tranquillità ed indulgenza nel modo di pensare e di esprimersi dei testimoni, e particolarmente di quelli, che non sono avvezzi a parlar molto senza interruzione; non deve perdere sopra tutto la moderazione, la pazienza, ma essere sempre eguale, poichè soltanto in tal guisa gli riuscirà di corrispondere interamente alla sua missione.

IV. Riguardo all'esterna decenza prescrive il § 191 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen., che ai testimoni si concederà di sedersi ogni qual volta lo richieggono le convenienze, od il riguardo alla fisica costituzione delle persone, oppure la durata dell'attitazione.

§ 123.

in modo speciale quando il testimonio non conosca la lingua usata dal Giudizio.

Non conoscendo un testimone la lingua usata dal Giudizio, egli potrà essere sentito senza interprete nel solo caso

Digitized by Google

che tanto il giudice inquirente, quanto il protocollista ne conoscano abbastanza la lingua.

Allora si unirà agli atti una traduzione autentica del protocollo nella lingua del Giudizio. — Tranne questo caso si assumerà per l'esame un interprete giurato, ed ogni domanda e risposta sarà messa a protocollo tanto nella lingua in cui si esamina il testimone, quanto tradotta nella lingua del Giudizio. Lo stesso interprete potrà anche essere incaricato di tenere il protocollo.

I. Da questo § si evince, che ogni testimonio deve essere esaminato nella *lingua usata dal Giudizio* ogni qual volta sappia farsi intendere nella medesima. Se poi non la conosce, o sì poco, che in caso di molta importanza, od altro particolare non sia capace di fare la narrazione dettagliata, connessa, richiesta dalla circostanza, si dovrà procedere a norma del §. — Non è certamente utile per rilevare la verità il servirsi d'una terza persona non esercitata nelle inquisizioni, spesso non abbastanza colta; il giudice inquirente curerà di riparare al pregiudizio da ciò derivante con quesiti opportuni.

II. Riguardo alla *scelta* dell'interprete valgono in generale i principii stabiliti per la scelta dei periti nei §§ 79 ed 80; benchè qui concorre il danno, che il giudice inquirente nella maggior parte dei casi è molto ristretto nella scelta della persona. Potrebbe non essere erronea l'opinione, che in casi urgenti possano venir adoprate anche donne per interpreti, almeno ciò non è vietato da alcuna disposizione.

III. Rispetto al *giuramento* dell'interprete nulla di speciale è determinato. Lo si assumerà quindi nel modo precisato pei testimoni e periti. Invece della formula contenuta nel § 84, non adatta pell'interprete, potrebbesi scegliere quella del § 356 della prima parte del Codice penale dell'anno 1803, secondo la quale l'interprete ha da giurare, che egli tradurrà fedelmente ed esattamente senza verun cambiamento, e senza ommissione od aggiunta di cosa alcuna, tanto le interrogazioni, ch'avrà sentito dalla bocca dell'impiegato, quanto le risposte, che avrà rilevato dalla bocca dell'interrogato, e che porrà tutto in iscritto quale lo avrà inteso.

§ 124.

quando muto o sor

Se il testimone è muto, ma sa scrivere, gli si faranno tutte le domande a voce od in iscritto, e lo si ecciterà a rispondervi per iscritto.

Se è sordo, ma sa leggere e parlare, gli si proporranno le domande per iscritto, acciocchè egli stesso le legga e vi risponda.

Nel caso che non sia possibile di assumere l'esame per tale modo, od essendo il testimone ad un tempo sordo e muto, dovrà farsene l'esame coll'intervento di una o più persone che conoscano la lingua a segni da lui usata, od abbiano in

Digitized by Google

altro modo l'abilità d'intendersi coi sordo-muti facendo loro prestare prima il giuramento come interpreti.

Relativamente a questi interpreti pe' sordo-muti vale quanto fu detto nel § antecedente sopra la scelta ed il giuramento d'altri interpreti.

§ 125.

Interrogazioni generali.

Ammonito il testimone alla verità (§ 122), lo s'interrogherà sul suo nome e cognome, luogo di nascita, domicilio, stato, mestiere od occupazione, età, religione, ed in quanto lo esiga lo scopo della inquisizione, anche sui rapporti familiari ed economici, sulla sua vita, sulle relazioni coll'imputato o con altre persone involte nel processo, e in generale sopra quant'altro è necessario a sapersi di lui secondo le circostanze.

I. Le interrogazioni generali non sono sì irrilevanti, come si può credere, poichè mediante le stesse devono raccogliersi i punti d'appoggio necessarii per la decisione della credibilità del testimonio — Sono pertanto d'importanza le interrogazioni esposte nella legge al pari che le seguenti da farsi secondo la qualità delle circostanze, relativamente alla persona del testimonio: se egli abbia ad aspettarsi danno o vantaggio dall'inquisizione; se gli sia stata data o promessa cosa alcuna riguardo all'attestazione, e precisamente cosa e da chi; se qualcuno l'abbia istrutto, cosa e come debba egli deporre; se siasi concertato con altri testimoni in proposito; se sia stato inquisito, o condannato e simili.

II. Se dalle risultanze non sorge motivo di proporre tutte od alcune di dette ultime interrogazioni, il giudice inquirente le ommetterà, giacchè con le medesime un testimonio pienamente irrefragabile potrebbe offendersi. Le dimande sul nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, stato, mestiere od occupazione, età e religione devono sempre farsi.

III. Se il giudice inquirente conosce già il nome, cognome e le altre circostanze della persona da assumersi, riflettenti le interrogazioni generali, commetterebbe un errore, se procedesse con la medesima come se avesse avanti a sè uno affatto estraneo, mentre con ciò potrebbe facilmente perdere la di lui confidenza. In tal caso detterà le risposte senza alcuna previa dimanda, avendo frattanto già occasione il testimonio di correggere tosto qualche eventuale inesattezza.

§ 126.

Interrogazioni speciali.

Nello interrogare il testimonio sull'oggetto speciale dell'esame, gli sarà aperto l'adito di fare innanzi tutto una narrazione connessa dei fatti che trattasi di rilevare, e poi di completarla e di toglierne tutte le oscurità e contraddizioni.

Il testimone sarà specialmente eccitato ad addurre il fondamento della sua scienza. Si eviteranno domande colle quali

Digitized by Google

gli vengano suggerite circostanze di fatto, che trattasi appunto di stabilire mediante la sua risposta.

I. Questo § contiene tre regole essenziali, con la cui esatta osservanza soltanto il giudice inquirente può raggiungere lo scopo dell' esame dei testimoni, lo scuoprimento della verità. — La *prima* è, che egli lasci al *testimonio* aperto l' adito di fare una *narrazione connessa e completa* dei fatti, che trattasi di rilevare. Se questa narrazione pone pienamente in chiaro tutte le circostanze da verificarsi con riflesso all' oggetto, alle persone, al luogo, al tempo, ai mezzi, al modo, alle cause e simili, raccolta che sia, non sarà bisogno di altre dimande. Se la narrazione non corrisponde a questo scopo, cerchi il giudice inquirente di farla *completare* con interrogazioni *speciali*. Queste si proporranno a voce senza dettarle a protocollo, il qual mezzo è sufficiente nella maggior parte dei casi, e facilita molto l' affare, mentre il giudice inquirente può tosto raccogliervi la narrazione completa. Lo stesso vale per gli *schiarimenti* di parti oscure, inintelligibili nella deposizione del testimonio. All' incontro le *contraddizioni* di detta deposizione con le altre risultanze devono esser tolte mediante dimande scritte, cioè dettate a protocollo, mentre questo punto è d' influsso essenziale per giudicare sulla credibilità o meno del testimonio presente o d' altri. Se però si tratta dell' assunzione di un testimonio in parte sospetto, il giudice inquirente deve occasionare anche la completazione e gli schiarimenti con interrogazioni scritte, onde avere in atti la prova di tutto ciò, che vien detto.

II. La *seconda* regola è, che il testimonio deve sempre addurre il fondamento della sua scienza. Questa regola deve essere osservata senza eccezione in tutti i casi; il giudice inquirente non si accontenti della risposta generale, che il testimonio abbia veduto o sentito qualche cosa, ma cerchi di rilevare con dimande adatte anche le circostanze precise di questa dichiarazione. Al III capoverso sotto il § 77 si è rimarcato, che in casi importanti e dubbiosi devono essere intraprese eziandio in questo riguardo nuove pratiche persino mediante ispezione od in altra guisa. — La stessa regola trova applicazione anche quando il testimonio sostiene, che egli d' una circostanza *nulla* ha veduto o sentito, e quindi *nulla* sa. Qui il giudice inquirente ha da stabilire parte mediante interrogazioni opportune al testimonio, e parte con altre convenienti rilevazioni, se il testimonio — presupposto che sia sano di sensi — secondo le circostanze di luogo e di tempo, abbia *potuto* o *dovuto* conoscere l' avvenimento, se questo è realmente accaduto.

III. La *terza* regola è del seguente tenore: Si eviteranno dimande, colle quali vengano al testimonio suggerite circostanze di fatto, che trattasi appunto di stabilire mediante le sue risposte. Dette *dimande* diconsi *suggestive* e la proposta delle medesime è uno dei maggiori difetti del giudice inquirente. A tali dimande può rispondersi soltanto un *sì* o *no*, e questa risposta offre poca garanzia per la sua verità o per la credibilità del testimonio. — Per ovviare a questo errore, che viene troppo di sovente commesso particolarmente da chi manca di esperienza e di esercizio, si usi il giudice inquirente ad incominciar sempre con dimande generali, ed a progredire gradatamente con particolari, più determinate e stringenti, proponendo quella da rispondersi con *sì* o *no* unicamente quando sia inevitabile. In questo caso è però assolutamente necessario, d' investigare esattamente più che è possibile la ragione

Digitized by Google

di questo *sì* o *no*, e raccoglierla a protocollo. Possa un esempio rendere più chiaro l'esposto. Si tratta di sapere, se A abbia avuto parte ad una rissa. Il testimonio sentito nella sua deposizione non ha fatto alcun cenno di A, ha però nominato molti, che vi furono presenti. Ora s'incorrerebbe ben in fallo, se si dimandasse: « Era A pure presente? » Si deve invece sortire con l'interrogazione: « Chi era ancora presente oltre i nominati? » Se il testimonio non nomina tuttavia A, allora si può continuare con la dimanda seguente: «Devono però essere state presenti anche altre persone oltre le nominate; che ne sappia esso esaminato? » Ora il testimonio ha occasione di dichiararsi, e deve anche giustificare, se e perchè non possa nominare alcun' altra persona. Se questa dichiarazione non soddisfa, può finalmente proporsi la interrogazione: « Deve essere stato presente in ispecialità anche A; che ne sappia esso esaminato? » Ed ora deve il testimonio dire ciò, che gli è noto della di lui presenza od assenza.

IV. È difficile stabilire varie altre regole generalmente applicabili per l'assunzione dei testimoni oltre le tre principali suesposte, poichè ogni esame testimoniale sarà differente nelle sue specialità a seconda delle circostanze dello stesso fatto, e giusta il carattere, condizione, età, sesso, coltura, amore alla verità e simili del testimonio. Tuttavia si possono indicare siccome *essenziali* requisiti delle interrogazioni speciali ancora i seguenti:

1) le interrogazioni devono essere pertinenti all' oggetto, nulla esservi introdotto d' inutile o inopportuno, e derivare una dall' altra come si succedono le circostanze;

2) devono essere determinate e chiare, e non *capziose*, cioè non dirette ad inviluppare il testimonio con equivoci;

3) nelle interrogazioni tendenti allo scuoprimento de' correi partecipi o complici nel fatto deve evitarsi ogni indicazione di determinate persone, di nomi fino a tanto che non emergano dette indicazioni da altre risultanze, come fu presupposto nell' esempio suaccennato. Se però il testimonio nomina spontaneamente tali persone, deve il giudice inquirente indagare tutto ciò, che può servire di indizio legale, o mezzo di prova contr' esse. Venendo nominato un individuo sconosciuto, si raccoglierà a protocollo la descrizione esatta più che è possibile della persona e vesti del medesimo.

4) Le interrogazioni devono finalmente dirigersi a rilevare anche tutto ciò, che può dimostrare la piena giustificazione dell'incolpato, o la minore di lui imputabilità.

V. Sovente il denunziante, sia il danneggiato od altri, presenta una *denunzia in iscritto* molto dettagliata. S'incorrerebbe in gran errore se nel sentirlo gli si preleggese la denunzia e se ne raccogliesse senz'altro la conferma. In tal guisa si urterebbe contro il disposto da questo §, poichè non si aprirebbe al testimonio l'adito di fare innanzi tutto una narrazione, nè lo si ecciterebbe ad addurre il fondamento della sua scienza. È dunque certo, che il testimonio dev'essere formalmente assunto astraendo dalla denunzia. — Qui poi avviene spesso un altro fallo. Il giudice inquirente prende in mano la denunzia scritta, la confronta con la deposizione del testimonio, e se rimarca una contraddizione, lo interrompe, fa porre in chiaro a voce la contraddizione, e nota quindi a protocollo la modificata dichiarazione. Così per altro succede, che queste contraddizioni non appaiono nel protocollo, e quindi manca un elemento essenziale per decidere sulla credibilità del testimonio. — Laonde

Digitized by Google

il giudice inquirente sentirà completamente un tal testimonio senza riguardo alla denunzia; sopra ciò poi gli leggerà detta denunzia, lo interrogherà, se la medesima corrisponda alla sua scienza e volontà, e dilucidera le eventuali contraddizioni con dimande speciali; qui potranno raccogliersi anche verificazioni più precise sopra la persona, che ebbe a redigere la denunzia, e sull'occasione all'uopo.

VI. Nell' esame d' un *denunziante*, che non è il danneggiato, il giudice inquirente cercherà principalmente, che esso ponga in chiaro i motivi, che lo spinsero alla denunzia, il vantaggio, che può ritrarne, e la sua relazione col denunziato. Sospenderà poi il di lui giuramento fino a tanto, che la denunzia sia confermata almeno da alcune altre risultanze.

VII. Al § 75 fu già indicato, che anche l'imputato può essere assunto nel corso del riconoscimento del fatto, e quindi ne segue, che abbia ad essere sentito pur chi *si accusa* d'un reato. Una tal persona deve essere esaminata con particolare esattezza e circostanziatamente, in ispecialità quando la sussistenza del fatto è già confermata da previe rilevazioni; il giudice inquirente dimanderà altresì, se l'assunto abbia comunicato il suo fatto ad altre persone, per verificare mediante le loro deposizioni se le sue dichiarazioni furono sempre eguali; in fine si osserverà accuratamente lo stato dell'animo ed il contegno dell'esaminato senza ch' egli possibilmente se ne accorga, e si farà conforme annotazione nel protocollo.

VIII. Con attenzione singolare si procederà eziandio nell' esame di *fanciulli*. Il giudice inquirente si conterrà in modo di guadagnare la confidenza del fanciullo, gli proporrà dimande assai brevi e semplici, e le ripeterà sovente; una narrazione connessa di fatti circostanziati non si potrà richiedere che riguardo a singole parti degli stessi, e si aiuterà la memoria ed il raccoglimento di testimoni sì giovani mediante interrogatorii corrispondenti, mai però suggestivi.

§ 127.

Il danneggiato mediante l' azione punibile sarà specialmente interrogato:

a) **in che cosa consista l' oggetto ed il vero importare del danno sofferto e del lucro cessante;**

b) **in qual modo sia stato recato il danno;**

c) **che cosa abbia egli fatto dal canto suo per impedirlo;**

d) **quale indennizzazione abbia egli a ripetere secondo le disposizioni del diritto civile (§§ 1323-1332 del Codice civile generale), e che cosa sappia indicare per conseguirla.**

Lo si avvertirà inoltre ch'egli dovrà confermare con giuramento l' importare del danno sofferto e del lucro cessante, come pure dell' indennizzazione che perciò gli compete (§ 76).

Nell'assunzione del danneggiato si deve procedere con grande cautela, specialmente se l' esame avviene sì tosto dopo il fatto, che il suo animo sia ancora eccitato, ovvero quando si tratta di risarcimento. Quindi nel caso di qualche dubbio sulla di lui credibilità, gli si sospenderà il giuramento finchè

Digitized by Google

sia tolto il detto dubbio. Ciò succederà particolarmente, quando la deposizione riflette il crimine di truffa mediante prestazione d'un falso giuramento, o falsa testimonianza in giudizio; poichè il giudice inquirente non può al certo, p. e., ammettere colui, che rimase soccombente in una causa civile pel giuramento decisorio prestato dalla controparte, a giurare sopra quelle circostanze di fatto, delle quali il contrario fu già giudizialmente confermato con giuramento, se non risultano altri fondati motivi, che facciano apparir falso il giuramento precitato.

§ 128.

Ricognizione di persone o cose.

Qualora al testimone debbano presentarsi persone o cose per la ricognizione, lo si ecciterà prima a descriverle esattamente e ad indicarne i contrassegni distintivi.

Del resto è rimesso al criterio del giudice inquirente lo intraprendere la ricognizione di una persona mediante testimoni in un modo per essa visibile od occulto, e di sperimentarla al caso anche col presentare la persona da riconoscersi insieme a più altre contemporaneamente.

I. Più conveniente è, se la ricognizione dell' imputato viene eseguita in modo, che esso non vegga il testimonio. — Se ciò non è possibile, il giudice inquirente avverta il testimonio, ch' egli alla presenza dell' imputato non dia ad intendere con parole nè con gesti, di averlo o meno riconosciuto.

II. Se vi ha dubbio, che il testimonio conosca bene l' imputato, deve usarsi la precauzione, che l' imputato venga presentato al testimonio contemporaneamente a più altre persone, e quindi s' interrogherà il testimonio prima se fra quelle persone si trovi l' autore da lui indicato e poscia *quale esso sia* (1).

§ 129.

Confronto di testimoni.

Non accordandosi i testimoni nelle loro deposizioni sopra circostanze importanti, saranno da mettersi fra loro a confronto; si sentirà ciascuno di essi particolarmente sopra ogni circostanza sulla quale hanno deposto in modo l'uno dall'altro divergente, e le deposizioni loro saranno scritte nel protocollo l' una accanto dell' altra. Non si confronteranno contemporaneamente più di due persone, che quando il giudice inquirente lo ritenga assolutamente indispensabile allo schiarimento del vero.

I. Come fu già accennato nel § 75, contraddizioni di poco rilievo nelle deposizioni dei testimoni possono esser tolte con grande facilità nel dibatti-

(1) V. il § 121 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

mento, perciò anche il confronto nel corso del riconoscimento del fatto sarà soltanto allora da intraprendersi, quando le contraddizioni sono *importanti*, cioè riflettono tali circostanze, senza la cui determinazione non si potrebbero conseguire gli scopi di detto riconoscimento indicati nel § 66.

II. Di conformità a questo principio generale il confronto dovrà in ogni evento essere eseguito:

1) quando vi ha dubbio, se il fatto sia un crimine, od un altro reato, p. e. se in un furto di 10 fior., un testimonio depone, che l' abitazione era chiusa, ed aperta un altro;

2) quando vi ha dubbio, a qual specie di crimini, delitti, o contravvenzioni appartenga l' azione punibile, p. e. se il danneggiato sostiene, che gli sian stati tolti l' orologio, il taccuino e simili oggetti, di un valore superiore a 25 fior., con violenza, altri testimoni però depongono, che l' autore non abbia usato violenza di sorta;

3) quando sorge dubbio sopra l' autore, p. e. se in caso di una rissa un testimonio sostiene, che A abbia dato il colpo offensivo, ed un altro che sia stato B;

4) quando vien posta in dubbio la prava intenzione dell' autore, p. e. se un testimonio depone che l' imputato siasi trovato in perfetto stato di sensi ed un altro che sia stato pienamente ubbriaco;

5) quando la contraddizione riguarda una circostanza aggravante o mitigante, p. e. se un testimonio sostiene, che l' autore siasi trovato in una stringente povertà, ed un altro il contrario;

6) quando la contraddizione riflette un indizio legale contro l' imputato, p. e. se un testimonio depone, che l' autore era coperto da pelliccia di ragione del danneggiato, mentre un altro sostiene, che l' autore avea invece un semplice mantello.

III. Come il confronto non deve essere intrapreso che per motivi *importanti*, così nemmeno è da eseguirsi *troppo presto*, e mai prima che siano stati assunti tutti i testimoni, e non si abbia più fondamento per ritenere, di poter togliere in altro modo le contraddizioni sussistenti.

IV. Nel confronto il giudice inquirente faccia esporre da un testimonio di nuovo dettagliatamente ed esattamente la circostanza di fatto controversa, e quindi la richiegga così all' altro. Corregge questi la sua deposizione in conformità di quella del primo, il confronto è terminato; soltanto si farà porre in chiaro, perchè il testimonio abbia innanzi deposto diversamente. Persiste il secondo testimonio nella sua discorde deposizione, il giudice inquirente la faccia giustificare più che è possibile. Poscia è da interrogarsi il primo testimonio, come sappia egli fondare la sua deposizione, e cosa addurre a schiarimento della contraddizione, e sopra questa dichiarazione è da sentirsi ancora il secondo testimonio. — Qui si guardi bene il giudice inquirente, di far conoscere in qualsiasi guisa, quale delle due deposizioni ritenga per più meritevole di fede. D' altronde lasci pur questionare i testimoni, fino a tanto che non eccedano con ingiurie od altri modi indecorosi, mentre spesso da tali cautele vengono fuori cose, le quali fanno conoscere la credibilità dell' uno o dell' altro dei testimoni molto meglio di quello, che si sapesse prima.

Digitized by Google

§ 130.

Tenuta del protocollo.

Sopra ciascun esame testimoniale si terrà un protocollo, e sentito che sia il testimone, gli si leggerà chiaramente la sua deposizione quale vi fu registrata. Le osservazioni che egli vi facesse, si aggiungeranno nel protocollo senza cambiare cosa alcuna nel testo della deposizione precedente: il protocollo poi sarà sottoscritto alla sua chiusa da tutti gl' intervenuti, e dall' esaminato alla fine di ogni foglio. Se il testimone esaminato non sa scrivere, vi apporrà invece della firma un segno di sua mano alla presenza di due testimoni a ciò appositamente chiamati, lo che verrà da amendue confermato colla propria sottoscrizione.

I. L'assunzione del protocollo sopra la deposizione testimoniale succede con ciò, che il giudice inquirente detta la deposizione del testimonio al protocollista. Il giudice inquirente deve, per quanto è possibile, ripetere le stesse espressioni del testimonio, specialmente anche allora, che queste consistono in parole meno usate o provincialismi, mentre coi medesimi si esprime spesso la vera opinione del testimonio meglio che col puro idioma. All' incontro è concesso al giudice inquirente, di dettare nell' ordine opportuno le dichiarazioni del testimonio sovente sconnesse e non conformi alla successione delle circostanze. Si serva egli d' uno stile facile, chiaro, eviti periodi lunghi e proposizioni incidentali, affinchè pure il men colto testimonio possa di leggeri comprendere lo scritto alla lettura del protocollo, e non confermi eventualmente siccome regolare ciò, che non corrisponde punto alle sue deposizioni originarie od alla sua volontà.

II. Nel protocollo si esporranno non solo le dichiarazioni del testimonio, ma anche, come lo prescrive il § 179 riguardo all' imputato, tutto ciò, che di sorprendente si osservasse nel di lui contegno e stato dell' animo; queste osservazioni, massime in caso di ricognizioni e confronti, sono spesso di grande importanza.

III. La *lettura* della deposizione dee succedere lentamente e chiaramente così che il testimonio intenda bene lo scritto, e particolarmente ai punti decisivi è da interrogarsi di nuovo, se la cosa sia in tal modo, se sia stata rettamente compresa, e lo scritto sia vero e conforme alla sua volontà. Dimanda il testimonio, che si ripeta la lettura d' un punto, deve questa avvenire senza ricusa e con più chiarezza fino a tanto, che il testimonio abbia penetrato nel concetto e lo dichiari regolare. Si guardi qui il giudice inquirente da impeto ed impazienza, che soltanto intimorirebbero il testimonio e lo condurrebbero alla conferma anche di ciò, che non fu bene raccolto.

§ 131.

Giuramento dei testimoni.

Chiuso l' esame, ogni testimone che abbia deposto qualche cosa d' importante pel processo, o che il giudice inqui-

Digitized by Google

rente ritiene necessario di far giurare, a fine di procurarsi la piena certezza che non sappia nulla di più preciso, dovrà confermare la sua deposizione con giuramento: il che si farà pure dal danneggiato. Si ommetterà per altro il giuramento o lo si sospenderà fino a schiarimento ulteriore, quando vi osti un fondato motivo di eccezione. Prima di farlo prestare al testimone, lo s' interrogherà nuovamente, s' egli abbia ancora qualche cosa da aggiungere o mutare alla sua deposizione, e lo si ammonirà di non commettere uno spergiuro. Il testimone dovrà quindi giurare di aver deposto sinceramente, senza favore, odio o timore, la pura e intiera verità e null' altro che la verità; e convaliderà il giuramento colle parole: « Così Dio mi aiuti ».

I. Deve esser giurato ogni testimonio, che abbia deposto qualche cosa d' *importante* pel processo. Ciò sussiste, se mediante la sua deposizione si ottiene l' uno o l' altro degli scopi del riconoscimento del fatto indicati nel § 66, ovvero se la deposizione coopera essenzialmente al loro conseguimento.

II. Più difficile è sciogliere la questione, se sieno da giurarsi testimoni, che adducono di *nulla sapere*. Secondo il tenore del § 131 devesi rispondere affermativamente, ma in ciò si consiglia al giudice inquirente la maggior precauzione, onde per precipitazione non occasionare un falso giuramento; ad ogni buon fine si sospenderà il giuramento di un siffatto testimonio fino a tanto che dietro l' esame degli altri si possa pronunciare un sicuro giudizio sulla di lui credibilità.

III. Dubbi, che traggono dietro l' *ommissione*, o la *sospensione* del giuramento, oltre il caso accennato e quelli del § 132, insorgono in particolare anche quando il testimonio è persona affatto sconosciuta al Giudizio, la quale non può offrire alcuna garanzia per la sua credibilità, o le cui relazioni non corrispondono alle circostanze esposte; se p. e. un tale apparentemente vagabondo denunzia, che gli sia stata rubata una ingente somma di danaro.

IV. Riguardo all' *ammonizione sullo spergiuro* si guardi bene il giudice inquirente di considerarla siccome una semplice formalità, che si termina con poche parole. Al contrario si sforzi di fare con la medesima la maggiore impressione possibile, e di scegliere all' uopo la forma più conveniente all'età, al sesso, allo stato, alla coltura ed al carattere del testimonio, poichè troppo spesso avviene, che il testimonio, scosso dalla ammonizione, fa alla deposizione dei cangiamenti essenziali, ai quali non sarebbe devenuto nel caso di una lieve ammonizione. Rispetto al tenore della ammonizione sullo spergiuro giusta l'Aulico Decreto 14 maggio 1781 N. 16 R. L. G. si farà al giurante una seria ammonizione sull' importanza del giuramento come atto religioso, richiamandogli al pensiero nel modo il più energico i riguardi, che aver deve alla onniscienza, onnipotenza ed infinita giustizia di Dio, e alla somma gravità dello spergiuro, facendogli in pari tempo risovvenire, che onde sperare da Dio perdono, rendesi indispensabile non solo di ritrattare il falso giuramento, ma ben anche di risarcire pienamente il danno che ad altri ne fosse derivato. Finalmente si diffiderà il giurante *espressamente* della pena stabilita dal Co-

Digitized by Google

dice penale contro il falso giuramento, ed esorterassi « *con prudente zelo* » a non macchiarsi di uno spergiuro (1).

Non nuocerà punto di far presenti al giurante dietro l'ammonizione sullo spergiuro ancora una volta i punti decisivi della sua deposizione, e di interrogarlo, se possa confermarli con giuramento.

Quanto alle speciali formalità da osservarsi nella prestazione del giuramento secondo la diversità delle confessioni religiose, rimangono in vigore le prescrizioni attuali. Il testimone appartenente ad una società religiosa, alla quale per legge è concesso di ricusare un giuramento formale, farà in sua vece una dichiarazione di solenne asseveranza.

I. Le *speciali formalità* prescritte dalla legge nella prestazione del giuramento sono le seguenti:

Riguardo ai *cristiani* il giuramento per la maggiore sua solennità deve essere prestato avanti un crocefisso e due candele di cera accese, ciò che non ha poi luogo rispetto a quelli della confessione *elvetica* (Decr. Aul. del 17 novembre 1826 N. 2231 e del 21 dicembre 1832 N. 2582 R. L. G. (2).

ISTRUZIONE

sulla procedura da osservarsi nella prestazione di giuramento degli israeliti.

Quando un israelita viene dal Giudizio chiamato a prestare un giuramento, si deve nei luoghi, ove le circostanze lo permettono, far intervenire un rabbino all'ammonizione sullo spergiuro.

Innanzi tutto incombe l'obbligo a chi presiede all'atto di far presente in modo chiaro e preciso, e di spiegare occorrendo all'israelita, ammesso al giuramento, ciò ch'egli dovrà giurare.

Dopo ch'egli si è convinto, che l'israelita ha bene compreso l'oggetto, sul quale versar deve il giuramento, passa a fargli l'ammonizione sullo spergiuro, la quale, senza la lettura d'una formula determinata, dovrà regolarsi in modo, che corrisponda alla coltura d'animo, ed allo sviluppo intellettuale del giurante, avuto il conveniente riguardo alle seguenti osservazioni fondate nei principii e nei libri della religione israelitica.

Corre obbligo al Giudizio, pria che l'israelita presti il giuramento di fargli ben conoscere la santità del giuramento, le conseguenze peccaminose e le pene a cui in caso di uno spergiuro esso si esporrebbe avanti Dio, e la giustizia.

Col mezzo del giuramento il giurante invoca Iddio onniscio ed onnipotente in testimonio della sua deposizione; Iddio che è il giudice infinitamente

(1) §§ 118, 119 delle Istruzioni per le Preture in affari contenziosi sanzionate per le Provincie venete con la Circolare Appellatoria 6 febbraio 1824 N. 1844. (*Nota del Trad.*)

(2) Circolare dell'Appello veneto 12 marzo 1833 N. 3732. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

giusto, che vede nei cuori degli uomini, che prescruta ed esamina tutto ciò ch' è occulto e segreto, e che quindi anche sa se l' israelita chiamato a giurare, presti in fatti un giuramento puro e sincero, ovvero si renda spergiuro.

Se la deposizione del giurante è pienamente conforme alla verità, se egli parla come pensa, senza dissimulazione, ambiguità, o reticenza, e come egli crede di poter giustificare in faccia a Dio onnipotente ed onniscio, egli col mezzo del giuramento santifica il nome di Dio, e coopera alla retta amministrazione della giustizia, la quale costituisce la base fondamentale dell' ordine sociale, mentre il mondo riposa sulla verità, sulla giustizia e sulla pace, e mentre dalla deposizione di due testimonii va a dipendere l' aggiudicazione del diritto.

Qualora poi il giurante non depone la piena, pura e genuina verità, se parla diversamente da quello che egli pensa, se si rende colpevole di qualche inganno, ambiguità, restrizione mentale, o reticenza; se egli nelle parole del suo discorso, o nei suoi pensieri rinnega, circuisce, o travolge la verità, egli commette uno spergiuro, egli chiama Dio in testimonio di una menzogna, egli abusa, viola e profana il santissimo ineffabile nome di Dio; egli commette un gravissimo peccato verso Dio onnipotente, il quale non lascia mai impunita la profanazione del santo suo nome, come sta scritto nel Decalogo, sul quale il giurante a maggior corroborazione del suo giuramento deve porre la sua mano.

Il giuramento deve prestarsi non secondo l'intenzione e le viste del giurante, ma secondo quelle dell' Autorità giudicante, e dell' onniscio e giustissimo Iddio.

La santità del giuramento non dipende già dal conoscere dove ed avanti quali persone viene esso prestato, giacchè l' israelita ammesso al giuramento giura avanti Dio, il quale essendo ovunque presente è dunque presente anche a questa prestazione del giuramento; il giurante è responsabile verso Dio di ogni dissimulazione e reticenza della verità, d' ogni alterazione, o stravolgimento della medesima.

Il giurante profana la fede dei suoi padri, ch' egli stesso professa, se la rende sospetta con uno spergiuro, che cioè una tale fede permetta od insegni giuramenti falsi.

Il giurante incorre in una gravissima responsabilità verso lo Stato, verso i suoi concittadini, e verso tutto ciò ch' è sacro all' uomo. Esso sovverte la base fondamentale della fiducia, egli è causa di decisioni ingiuste, e di danni di sovente irreparabili: (come accade specialmente nelle testimonianze in oggetti criminali): egli sconvolge per quanto istà nelle sue forze il diritto e l'ordine sociale. Egli è tenuto secondo le vigenti leggi non solo a prestare il pieno soddisfacimento di tutti i danni causati col suo spergiuro, oltre il lucro cessante, ma si rende ben anco colpevole del delitto (crimine) di truffa, il quale viene punito (colla esposizione alla berlina e) col carcere duro che secondo le circostanze può estendersi anche alla durata in vita.

L' ammonizione sullo spergiuro viene poi chiusa colla domanda se l' israelita sia disposto a prestare il giuramento. Nel caso di una risposta affermativa, l'israelita pone la mano destra sino alla metà della palma sul Torah, Libro secondo Moisè Capitolo 20, verso 7.°, si copre la testa, e ripete le parole pronunciate da chi presiede all'atto nel modo seguente:

Digitized by Google

INTRODUZIONE GENERALE.

Io . . . . N. N. giuro a Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed onniscio, a Dio santo d'Israele, che ha creato il cielo e la terra, con matura ponderazione un puro e sincero giuramento secondo l'intenzione e secondo il senso del Giudizio, senza alcuna restrizione mentale, reticenza, o ambiguità, senza malizia, dolo, o dissimulazione, senza riguardo a dono, o promessa di dono, utile, o danno, senza propensione od avversione, amicizia od inimicizia, senza alcun fine od intenzione diretta a sopprimere la verità od il diritto.

CONTINUAZIONE

per una parte nel processo civile che (qui segue il tenore del giuramento prefinito dalla giudiziale decisione)

Giuro a Dio onniscio ed ovunque presente, che questa mia deposizione contiene in tutte le sue parti la piena e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Iddio.

CONTINUAZIONE

per un testimonio in causa civile.

Che io su quanto sarò dal Giudizio interrogato nella causa di . . . contro . . . . . in punto di . . . . deporrò in tutto la pura e genuina verità, senza tacere alcuna circostanza, senza parzialità, o malevolenza per chichessia, come io ne posso rispondere avanti Iddio, e che non paleserò queste mie deposizioni ad alcuno, prima che siano pubblicate in giudizio.

CONTINUAZIONE

per un testimonio in affari del processo criminale.

Che tuttociò, che io ho deposto avanti il Giudizio . . . (qui viene con precisione indicato il Giudizio dal quale viene assunto il testimonio) rispetto a . . . (qui sarà in brevi termini esposto l' oggetto dell' esame) . . . sia in tutto e per tutto la pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio onniscio ed ovunque presente.

CONTINUAZIONE

per un perito in arte.

Che io prenderò in esatto esame gli oggetti, la di cui cognizione mi verrà imposta dal Giudizio . . . . (qualora il perito sarà chiamato a giurare per un caso speciale, potrà qui con più precisione esservi indicato l'oggetto da peritarsi) . . . che indicherò esattamente la qualità degli oggetti medesimi, dopo ponderate colla dovuta premura ed attenzione tutte le circostanze, e che dirò in proposito la piena, pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio ovunque presente ed onniscio.

Digitized by Google

CHIUSA GENERALE.

Così Iddio, l'onnipotente Signore degli eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni.

Amen! Amen!

AVVERTENZA

Durante la prestazione del giuramento devono tutte le persone che vi si trovano presenti, stando in piedi, comportarsi con quel rispetto ch'è dovuto all'atto solenne (Decr. Aul. del 1. ottobre 1846 N. 987 R. L. G.) (1).

Allorchè abbiano a giurare persone addette alla religione *maometlana*, il giudice deve prima di tutto far loro comprendere, e sentire l'importanza di quest'azione, la onniscienza di Dio, per cui dovranno giurare, e le pene dello spergiuro. Verranno quindi a chi deve giurare proferite parola per parola, ed in lingua a lui nota le circostanze da giurarsi, e dopochè le avrà ad alta ed intelligibile voce ripetute, gli si domanderà: « *Giuri tu per Dio?* » chi giura risponde: « *Zemin ederim!* » (io giuro) ed aggiunge una delle seguenti formule, ovvero anche tutte tre insieme: *Billahi Taalla* (per Dio supremo), ovvero *Wallahi* (per Dio), oppure *Bismillahi* (in nome di Dio). Per rafforzare il giuramento potrà chi giura soggiungere l'una o l'altra delle qualità di Dio, come per esempio: misericordioso, avente misericordia, e dire *Bismillahi Errahman Errahim*, in nome di Dio misericordioso, avente misericordia. Per la validità del giuramento basta però che si pronunci l'una, o l'altra delle suddette formule, cioè *Bismillahi*, *Billahi Taalla*, ovvero *Wallahi*. Se in Giudizio si possiede un esemplare dell'Alcorano, potrà eccitarsi chi giura a porvi sopra durante il giuramento la mano destra. Quest'uso dell'Alcorano non è però essenzialmente necessario per la validità del giuramento. Non si può in verun caso permettere a chi giura di tenere alzato durante il giuramento il dito indice della mano (Decr. Aul. 10 gennaio 1826 N. 9217 R. L. G. (2)).

Durante la prestazione del giuramento tutte le persone presenti dovranno stare in piedi colla riverenza dovuta a tale atto di religione ed esservare rigoroso silenzio (3).

Una società religiosa, i di cui membri possono ricusare la prestazione d'un giuramento formale, è quella dei Mennoniti espressamente riconosciuta dalla legge (Decr. Aul. del 10 gennaio 1816 N. 1201 R. L. G.) (4).

(1) Circolare dell'Appello veneto del 24 settembre 1846 N. 14864 e Notificazione di quel Governo del 4 gennaio 1847 N. 51772-5214.
(*Nota del Trad.*)

(2) Circolare dell'Appello di Venezia 19 settembre 1826 N. 12705.
(*Nota del Trad.*)

(3) § 120 delle Istruzioni per le Preture retrocitate. (*Nota del Trad.*)

(4) Essi reputano, una solenne promessa essere inviolabile al pari che nelle altre religioni il giuramento. Tale solenne promessa sarà accompagnata dal porgere della mano, previa ammonizione che debbano dire la verità sotto pena legale dello spergiuro (Dec. Aul. succitato). Veggasi anche il § 133.
Con Circolare della Presidenza dell'Appello veneto 3 Giugno 1854 N. 8944-3215

Digitized by Google

§ 132.

Persone che non possono farsi giurare come testimoni.

Non possono farsi giurare le persone seguenti:

a) quelle che sono sospette di aver commesso elleno stesse il reato pel quale vengono esaminate, o di avervi preso parte;

b) quelle che si trovano sotto processo od in istato di pena per un crimine qualunque o per un delitto commesso per avidità di lucro, o per una simile contravvenzione;

c) quelle che sono già state punite una volta per falsa testimonianza o falso giuramento;

d) quelle che al tempo del loro esame non hanno per anco compiuto il decimoquarto anno di loro età;

e) quelle, dal cui esame viene a risultare (§ 112) che siano affette da notevole debolezza della facoltà percettiva o della memoria, o che al tempo in cui dovrebbero giurare si trovano in tale stato fisico o morale, per cui non si possa attendere che abbiano una chiara coscienza delle deposizioni da confermarsi;

f) quelle che vivono in inimicizia coll'imputato, in quanto depongono contro di lui;

g) quelle che nel loro esame hanno deposto circostanze essenziali, la cui falsità è constatata, e non possono dimostrare di aver ciò fatto per semplice errore.

Una deposizione giurata di tali persone (*a-g*) si risguarderà per non giurata, quanto alla prova da dedursene. Nei casi designati sotto le lettere *a*) ed *f*) ciò vale soltanto rispetto a quelle circostanze, sulle quali non sarebbesi dovuto far giurare il testimone.

I. ***Tassativi*** sono i casi qui enumerati e soltanto nei medesimi una deposizione giurata si riguarderà per non giurata. Altri dubbi, come quelli accennati al § 131, non traggono dietro sè questa conseguenza.

II. L'eccezione rispetto ai casi sotto le lett. *a*) ed *f*) dipende da ciò, che il testimonio in quanto non riflette la propria partecipazione o quella del suo nemico al fatto, devesi considerare siccome irrefragabile (1).

in seguito a Sovrano Rescritto dell'8 maggio antecedente furono avvertiti i Giudizii per norma sulla valutazione della *forza legale della prova* anche nella procedura penale, che giusta il § 31 dello Statuto di famiglia della Sovrana Casa Imperiale 3 febbraio 1839 una *assicurazione scritta* data *dai Membri della Famiglia Imperiale* in luogo di giuramento deve valere come l'effettiva prestazione del giuramento medesimo ed avere tutte le conseguenze legali dello stesso. (*Nota del Trad.*)

(1) Nel caso del § 522 del Cod. pen. il denunziante del giuoco proibito, al quale, qualora egli medesimo fosse passibile di pena, essa è per intero condonata

Digitized by Google

§ 133.

Obbligo dei testimoni di giurare.

Le persone menzionate al § 113, quantunque depongano spontaneamente, non possono tuttavia essere obbligate loro malgrado a prestare il giuramento come testimoni. Alle altre persone che ricusano di prestare il giuramento, o di far fare in sua vece la dichiarazione di solenne asseveranza, si farà un' ammonizione alla quale il giudice può far intervenire un sacerdote in cura d' anime della confessione del testimone; e se questa riesce inutile, si potrà loro infliggere una congrua multa o pena d'arresto.

Sui mezzi di coazione qui menzionati vale quanto fu detto ai §§ 109 e 119.

dalla legge, non può più essere compreso sotto la disposizione del § 178 lett. *a*) del Reg. di proc. pen. (del 17 gennaio 1850 = § 132 lett. *a*) del nuovo Regolamento); perchè in lui cessa ogni ragione, che non si abbia a far prestare giuramento ad una persona, la quale è essa medesima sospetta di aver commessa l'azione punibile, su cui viene esaminata. In fatti 1.° un tale denunziante non è più in sospetto di una azione, il cui autore abbia ancora ad essere ritrovato forse in lui medesimo, avendo egli anzi già ammessa la propria colpa; e 2.° essendo già perenta ogni conseguenza svantaggiosa di questa colpa non si può più ammettere, ch' egli si trovi in uno stato di coazione morale nel fare quella deposizione, cioè nella necessità o di farsi accusatore di sè medesimo con una testimonianza genuina, o di rimuovere da sè il sospetto, gettandolo su altri con una falsa (Decisione e motivi della Corte di cassazione in Vienna 17 novembre 1853 N. 11712 riportati dall'Eco dei Tribunali sezione prima N. 441).

Per la inimicizia contro l' imputato, contemplata dal § 178, lett. *f*) del Reg. di proc. pen. (del 17 gennaio 1850 = § 132 lett. *f*) del presente) non s' intende già quel sentimento naturale di rancore del danneggiato verso colui che lo ha offeso, ma una inimicizia precedente al fatto (Decisione della Corte prelodata 5 febbraio 1852 N. 443, Eco suddetto N. 247).

La circostanza, che un testimonio abbia ricevuto malitratti di ostilità dall'accusato, non basta per sè sola a renderlo testimonio sospetto. — Così nemmeno dalla risoluzione di un coniuge di fare spontaneamente in Giudizio una deposizione contro l'altro coniuge può dedursi una inimicizia, perchè altrimenti la legge non permetterebbe nel § 180 del Reg. di proc. pen. (del 1850 = § 133 dell'attuale) di far prestar giuramento ad un tale testimonio (Decisione come sopra 10 novembre 1853 N. 11661, Eco N. 438).

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

III. — *Della inquisizione contro una determinata persona.*

(INQUISIZIONE SPECIALE)

SEZIONE I.

DELLA IMPUTAZIONE LEGALE.

§ 134.

Chi possa trattarsi come imputato di un crimine o delitto.

Come imputato di crimine o delitto può trattarsi soltanto colui, contro il quale sussistono legali motivi di sospetto (indizii).

Acciocchè alcuno risulti *imputato* di un crimine o delitto, e si possa procedere in suo confronto nel modo indicato ai §§ 148-162, è necessario: 1) che sussistano contro di lui legali motivi di sospetto, indizii, e 2) che ciò sia stato pronunciato mediante un conchiuso formale, passato in giudicato, del giudice inquirente (§§ 65, 145).

§ 135.

Che siano gl' indizii legali.

Indizii legali sono quelle circostanze che danno a riconoscere una connessione tale fra una persona ed un reato, che dietro imparziale ponderazione si renda verisimile aver la medesima commesso il reato o presovi parte.

I. Devesi ben rimarcare, che la legge per la imputazione legale richiede soltanto, ***essere verosimile***, che una persona abbia commesso un reato. Laonde per la legale imputazione non sono assolutamente necessarie quelle circostanze, che fondano già una ***certezza empirica*** (la maggior verosimiglianza); essa per altro nemmeno può essere pronunciata, se ad onta di una circostanza di fatto già sussistente è ***inverosimile***, che la persona abbia commesso una azione punibile. Quindi la imputazione legale p. e. sarà da dichiararsi, se anche un sol testimonio ha veduto il dato a sospetto nella esecuzione del fatto; ma sarebbe precoce, come fu osservato al § 75, il pronunciarla, se p. e. un individuo benestante, noto galantuomo e stimato, vien colto in possesso d'una cosa rubata.

II. Se sussista una tale verosimiglianza, deve decidersi dietro ***imparziale ponderazione***, cioè dietro coscienziosa e spregiudicata ponderazione di tutte le circostanze militanti a favore e contro della medesima. Appunto perciò questa è una parte del processo d'inquisizione, nella quale il giudice inquirente deve tenersi in modo particolare presente la disposizione del § 3. Non si acqueti col riflesso, che a suo tempo si può rimediare con un conchiuso

Digitized by Google

di cessazione, se fu precisato quello dell'aprimento della inquisizione speciale poichè già la circostanza, che taluno sia stato trattato come imputato, preso in custodia preventiva o in arresto inquisizionale, può cagionargli un danno irreparabile, e principalmente nei casi di detenzione, dappoichè questa viene necessariamente a cognizione di molti, il modo dell'evasione dell'inquisizione preliminare all'incontro resta d'ordinario noto soltanto ad alcune persone.

Per la decisione della verisimiglianza il giudice inquirente si terrà innanzi le seguenti regole:

1) Sussiste a favore di ciascuno la presunzione d'illibatezza; se quindi gl'indizii ed i contromotivi si equilibrano, detta presunzione dà la preponderanza agli ultimi.

2) Niuno capace d'imputazione commette un crimine senza un interesse, nel senso più esteso; laonde mancando qualsiasi causa del fatto, gl'indizii apparenti si affievoliscono di molto. Quindi è anche

3) inverosimile, che taluno debba aver commesso un crimine, che pugna col di lui interesse.

4) È inverosimile, che una persona, finora proba, abbia commesso un crimine senza un interesse per essa *importante*; questa presunzione può togliere la forza eziandio ad indizii urgenti.

III. Segue già dal concetto degli indizi legali, che ne è impossibile una enumerazione *tassativa*, mentre i medesimi sorgono dalle circostanze particolari di ciascun singolo caso. — Essi *si dividono*: 1) secondo il loro *fondamento* in tali, che derivano dalle circostanze di un *fatto*, ovvero da quelle di una *persona* (§ 136); — 2) giusta il diverso *grado della verosimiglianza*, che offrono, in *prossimi* (§§ 138-141), *remoti* (§ 142) e *rafforzanti* (§ 143), ai quali pertanto spetta pure una efficacia legale diversa; — 3) secondo la loro *qualità* in *generali* (§§ 130, 140), che insorgono presso ogni reato, ed in *particolari* (§ 139), soltanto presso alcuni reati; — 4) secondo il *tempo* dell'emergenza in *antecedenti* (p. e. § 138 N. 3, 4, 6), *contemporanei* (p. e. § 138 N. 5, 7) e *susseguenti* (p. e. § 138 N. 9, 10, 11); — finalmente 5) in tali, che sono in *connessione immediata* colla esecuzione del fatto (p. e. § 138 N. 8, 9) ed in tali, che non lo sono.

§ 136.

Donde sorgano.

Nel modo stesso che dalla investigazione di un fatto già noto possono emergere indizii legali che conducano a scoprirne l'autore, così del pari dalle circostanze risguardanti una persona possono sorgere indizii legali di un crimine o delitto tuttora ignoto da lei commesso, quando siano desse di tale natura, che secondo ogni verisimiglianza possano stare in connessione soltanto ad un crimine o delitto.

Esempi di indizi risultanti dalle circostanze di una persona sono contenuti nel § 138 N. 2, 6 e nel § 139 A 2, B, C 1.

Digitized by Google

§ 137.

Indizii prossimi o remoti.

A misura, che secondo il corso ordinario e naturale degli avvenimenti, si rivela da tali circostanze la connessione fra un reato commesso ed una persona con maggiore o minore verisimiglianza, sorgono indizii prossimi o remoti.

§ 138.

Enumerazione dimostrativa: *a*) d'indizii prossimi generali.

Indizii prossimi contro una persona, che possono sorgere in tutti i reati od almeno in molti, sono specialmente:

1. Se alcuno intorno al tempo del commesso reato possedeva lo strumento o mezzo, che per la sua qualità o pe' suoi contrassegni apparisce quel medesimo, con cui il crimine o delitto fu commesso;

Questo indizio presuppone: 1) che taluno abbia *posseduto* lo strumento o mezzo indicato, lo abbia cioè avuto in detenzione o custodia, sia di sua proprietà o meno; 2) che questo possesso abbia avuto luogo *intorno al tempo*, dunque poco avanti il tempo, al tempo stesso, o poco dopo il tempo del reato commesso, poichè se il possesso ebbe luogo molto tempo avanti il fatto, ed il prevenuto ha lasciato di possedere lo stromento, o se ne è venuto in possesso soltanto dopo il fatto, non sussiste più quest'indizio; 3) che lo strumento o mezzo abbia servito o immediatamente alla esecuzione del crimine (p. e. un coltello pell'omicidio) od a facilitarne l'esecuzione (p. e. una scala per la insalizione, una maschera per rendersi sconosciuto); 4) che mediante il riconoscimento del fatto sia provato legalmente (p. e. mediante testimoni, periti), che lo strumento o mezzo sia *quel medesimo*, col quale il fatto fu commesso. Per la forza legale di quest'indizio non fa differenza la circostanza, che lo strumento o mezzo sia stato nelle mani di più persone; in tal caso emergerà l'imputazione legale contro *tutte* le dette persone, mentre per ciò appunto tutte appaiono partecipi del fatto.

ovvero se taluno ha posseduto, fabbricato, provveduto o cercato di procurarsi stromenti o mezzi atti alla esecuzione del reato, i quali sono superflui al suo mestiere od alla sua occupazione, ed insoliti presso gente della sua condizione;

Quest'indizio comprende in sè il *possesso* di strumenti o mezzi, e *l'essersi adoprato* per ottenerli. Nel *primo riguardo* si distingue dall'indizio antecedente in ciò, che qui non si tratta del possesso del medesimo strumento o mezzo, col quale il fatto fu realmente commesso, ma soltanto di strumenti o mezzi, coi quali il fatto poteva esser commesso giusta le rilevazioni

Digitized by Google

praticate. All'incontro è necessario, che il possesso di tali strumenti o mezzi sia superfluo a quello, cui riflette, secondo il suo *mestiere*, o la sua *occupazione* e sia *insolito* presso gente della sua condizione. Se p. e. un impiegato dello Stato è in possesso di storte, apparati chimici, ceselli, stampe e simili, questi strumenti gli sono bensì *superflui* per la sua carriera, ma per sè non *insoliti*, mentre avviene, che persone colte si occupano di fisica, disegno ecc. Se all'incontro un villico agricoltore vien colto in possesso p. e. di grimaldelli, un garzone artigiano di un conio da monete correnti e simili, sorge l'indizio esposto. Quanto all'*essersi adoprato* per conseguire il possesso di tali strumenti o mezzi, ciò può risguardare o *a*) *il medesimo* strumento, col quale fu commesso il fatto, ovvero *b*) strumenti in generale *all'uopo servibili*, i quali però a quello, che li cerca, sono superflui ed insoliti. — Rispetto al *fabbricare* qui menzionato è indifferente, che il prevenuto stesso abbia fabbricato lo strumento, o lo abbia fatto fabbricare da altri. Relativamente al tempo, nel quale deve aver avuto luogo questo possesso o la ricerca relativa, come anche riguardo alla circostanza, se *più* persone abbiano posseduto tali strumenti o siansi all'uopo adoperati, vale quanto in proposito fu detto sull'indizio precedente.

ovvero se tali stromenti o mezzi vengono trovati presso alcuno, o nella sua abitazione, o in altro luogo di deposito da lui scelto.

Coll'espressione « *tali strumenti o mezzi* » si riferisce quest'indizio ai *due* antecedenti, e somministra al giudice la norma per ammettere siccome sussistente il possesso, se il prevenuto lo nega. Questo caso sarà, se gli strumenti o mezzi vengono trovati: 1) *presso lui*, cioè in sue mani, nei suoi abiti, in una valigia od involto da esso portato, ovvero molto a lui vicini, p. e. presso lui in terra, nel letto, ove ei giace, sulla sua sedia, oppure in uno spazio, dove alcuno si trattiene o si occupa fuori di casa secondo il proprio ufficio o professione, p. e. nella stanza d'ufficio, sulla tavola da lavoro, e così via; 2) *nella sua abitazione*, vale a dire in quello spazio, dove taluno, se è a casa, si trattiene, e più precisamente, ove dorme, si veste e si spoglia ecc.; 3) *in altro luogo di deposito da lui scelto*, nel qual caso vien presupposto, *a*) che tale luogo non sia a tutti accessibile, poichè altrimenti non sarebbe più luogo di deposito, *b*) che sia dimostrato, avere il dato a sospetto *scelto* questo luogo, nel qual riguardo è necessaria grande cautela, giacchè questa dimostrazione ordinariamente viene offerta mediante la deduzione, che il prevenuto si trattenne ed occupò nel luogo indicato, mentre egli nulla propriamente avea ivi a che fare.

2. Se taluno tenne con altre persone un carteggio sospetto; o si trovano tali scritture di sua mano che, secondo il senso naturale del carteggio o degli scritti, e per la loro connessione colle altre circostanze, debbasi conchiuderne ch' egli abbia preso parte ad un determinato crimine e delitto.

Digitized by Google

I. Quest'indizio comprende in sè due diversi momenti: 1) *carteggio sospetto* e 2) il rinvenimento di *scritture*, che fanno dedurre la partecipazione ad un crimine. Riguardo al *carteggio* non basta di regola, che siasi trovata una lettera singola, per stabilire questo indizio; ma deve esisterne una almeno di ciascuna delle persone state in corrispondenza, per poter parlare di un *carteggio*. Da una lettera risulterebbe quest'indizio soltanto quando nella medesima fossero contenuti riferimenti espressi a lettere antecedenti, mentre con ciò sarebbe provato un carteggio di qualche durata. — D'altronde neppure emergerebbe quest'indizio da più lettere dirette al prevenuto, se queste non contengono determinate indicazioni a lettere da lui provenienti, mentre le medesime potrebbero essergli giunte anche contro sua volontà. — Il *sospetto* del carteggio non deve però esser dedotto dalle persone corrispondenti, ma deve risultare dal *senso*, cioè dal tenore delle lettere. Le lettere, sulle quali deve fondarsi quest'indizio, devono quindi essere pervenute al Giudizio in uno dei modi menzionati ai §§ 108-111. — Da qual tempo derivi il carteggio, è indifferente per ritenere quest'indizio. — Del pari non è necessario, che le lettere siano scritte di propria mano del sospetto, bastando che consti dalla firma od in altra guisa, essere state le lettere in presentazione a lui dirette, o da lui spedite.

II. L'indizio esposto viene però fondato eziandio con *scritture*, cioè con scritti di qualunque sorta, che non siano lettere, siano o meno determinati per la comunicazione ad altre persone. All'incontro queste scritture devono derivare *dalla mano* dell'imputato, vale a dire devono essere di suo pugno, se pure non sono da lui firmate. Nel dubbio questa circostanza dovrebbe essere previamente stabilita giusta i §§ 96 e 274. — Una eccezione da questa regola potrebbe essere ammessa soltanto, quando emergesse con piena certezza, che il prevenuto avesse dettato personalmente le scritture, mentre l'essenza dell'indizio consiste in ciò, che il tenore sospetto sia stato scritto con di lui scienza e volontà. — Del resto vale per le scritture quanto sopra fu detto intorno al carteggio.

III. Le lettere e scritture rinvenute devono essere tali, che dal loro *senso naturale*, cioè da quel senso, che si manifesta dalle parole scritte secondo la connessione di esse e l'uso comune della lingua, o secondo quello di una provincia o luogo determinato, e secondo il loro proprio significato — nella loro unione con le altre circostanze delle persone o delle cose di fatto, mediante le quali quest'indizio viene rafforzato od affievolito, debbasi conchiudere, che lo scrittore abbia preso parte ad un determinato crimine o delitto, sia questo noto o meno, vale a dire null'altro possa ammettersi, se non che questa persona abbia commesso un crimine o delitto determinato. — Ne segue: 1) che le lettere o scritture non devono contenere una confessione aperta, poichè altrimenti sarebbe applicabile il § 141 N. 1; 2) che indicazioni d'un crimine non determinato (p. e. espressioni di rimorso in generale, minaccie con una denuncia e simili) non sono sufficienti, per costituire quest'indizio; 3) che il tenore sospetto non può consistere negli indizii seguenti sotto 3 e 4.

IV. Se tali lettere e scritture ebbero luogo fra il dato a sospetto ed una delle persone nominate al § 112 lett. *a*) (p. e. si trovano nella eredità di un sacerdote), non si può usarne per stabilire questo indizio, dappoichè la scienza di dette persone sopra un reato non può mai servire di fonda-

Digitized by Google

danente ad una procedura penale giudiziaria. Questa opinione dovrebbe essere tanto più giusta, in quanto che p. e. ogni prestazione di risarcimento in siffatta via sarebbe resa impossibile, e d'altronde giammai fu imposto l'obbligo ai sacerdoti di distruggere tali lettere o scritture.

3. Se taluno ha cercato di sedurre altri a commettere il crimine o delitto;

Sedurre dicesi indurre alcuno mediante insinuazioni o doni a commettere una azione punibile. È poi indifferente, che questa seduzione abbia avuto luogo a voce od in iscritto, sia stata seguita dall'esito desiderato o meno, sia o no venuta a cognizione del seducendo (p. e. se la lettera non venne spedita o non gli giunse).

oppure si è procurato consigli ed informazioni sui mezzi per eseguirlo.

Per *mezzi* s'intende qui il modo in genere, nel quale fu commesso il crimine, dunque p. e. l'avere ricercato, se il fatto potesse perpetrarsi più sicuramente di giorno o di notte, se e quando il derubato fosse assente da casa, quando l'ucciso si potesse cogliere da solo, e simili. Ed è pure indifferente, che il prevenuto abbia chiesto il consiglio od informazione a voce od in iscritto, da sè ovvero mediante altri, e che le nozioni ambite gli siano state offerte o meno.

4. Se alcuno con precedenti minacce o con dichiarazioni in iscritto od a voce ha fatto conoscere determinatamente l'intenzione di commettere il crimine o delitto;

Le minacce devono essere state *determinate*, ciocchè è a intendersi in doppio senso: 1) deve aversi minacciato il crimine commesso, p. e. una grave lesione, appiccato incendio (veggasi il seguente indizio); 2) la minaccia deve essere successa in modo serio, senza che rimanga dubbio, si abbia piuttosto pensato ad uno scherzo, o sia stata una espressione violenta senza riflessione. All'incontro non è necessario, che la minaccia sia stata fatta immediatamente al danneggiato, può essere stata diretta anche contro una terza persona od espressa in iscritto.

oppure ha manifestato una violenta passione contro il danneggiato dall'azione punibile, e gli ha minacciato un male consimile.

I. Quest'indizio si distingue dall'antecedente in ciò: 1) che la minaccia deve essere stata diretta *immediatamente* contro il *danneggiato* a voce od in iscritto; 2) che non fu minacciato il male realmente avvenuto, ma soltanto uno *consimile* (p. e. lesione corporale — omicidio); 3) che il minacciante ha manifestato già prima una *passione* violenta, cioè di alto gra-

Digitized by Google

do, p. e. odio, gelosia e simili contro il danneggiato. Qui s'intende che il male minacciato e l'avvenuto deve esser tale, che secondo la qualità dell'anima umana, è atto a soddisfare la passione esistente.

II. S'intende del pari, che si questo, come i tre indizii superiori devono aver *preceduto* il fatto. Quanto avanti sia ciò successo, non monta; tuttavia l'indizio sarà tanto più stringente, quanto più breve è il tempo frapposto

5. Se taluno nella figura, nelle armi, nel vestito o per altri particolari distintivi corrisponde esattamente alla descrizione del reo fatta da colui a pregiudizio del quale fu commesso il crimine o delitto, ovvero da un testimone.

Per stabilire questo indizio viene pressuposto: 1) che il danneggiato od i testimoni abbiano veduto il reo durante l'esecuzione del crimine, poichè se essi avessero soltanto veduto alcuno a fuggire od a spiare, non avrebbero veduto il reo; 2) che essi sieno in istato di descriverlo esattamente nella figura, nelle armi, nel vestito o per altri distintivi particolari p. e. andar zoppo, avere del vainolo, cicatrici, essere balbettante, senza denti, portare cose speciali, che non appartengono ai vestiti, p. e. un bastone di forma singolare, una tasca da viaggio e simili); 3) che detta descrizione corrisponda sì esattamente al prevenuto, che non è presumibile lo si abbia preso in fallo per un altro; finalmente 4) che il danneggiato od i testimoni non sieno in istato di conoscere l'imputato precisamente pell'autore, giacchè altrimenti emergerebbero gl'indizii indicati al § 140. N. 2 e 4. — Il mezzo opportuno onde provare quest'indizio è la ricognizione ordinata dal § 128, valendo gli schiarimenti ivi esposti per le precauzioni da osservarsi in argomento.

6. Se alcuno ha fatto tentativi che si riferiscono al crimine o delitto, o si è esercitato in azioni di tale natura.

I. Quest'indizio comprende in sè due specie di azioni:

1) il fare *tentativi*, cioè l'esperimento, se uno strumento, un mezzo è atto ad uno scopo determinato, ovvero se uno scopo è conseguibile meglio in questo o quel modo. S'intende, che questi tentativi non possono vestire gli estremi indicati dal § 8 del Cod. pen., mentre altrimenti sussisterebbe non un semplice indizio, ma già un crimine;

2) l'*esercitarsi in azioni determinate*, vale a dire ripetere spesse fiate certi atti, onde poter eseguirli con prontezza e sicurezza.

II. I menzionati tentativi ed azioni devono però riferirsi *al crimine commesso*; devono quindi: 1) stare in connessione col medesimo, p. e. non riflettere una falsificazione di carte di pubblico credito, mentre fu eseguito un furto; 2) deve esser provato, che detti tentativi ed azioni furono intrapresi con riguardo al crimine; se p. e. un incisore, che cerca un impiego alla Banca nazionale, fabbrica parti di banconote, se chi esercita la chimica, apparecchia sostanze velenose, non si troverà certamente in ciò alcun indizio.

7. Se taluno era presente nel luogo del crimine o delitto al tempo in cui commesso;

Digitized by Google

I. Per *luogo* del crimine s'intende il sito, nel quale il crimine fu commesso insieme all'attigua vicinanza, non però lo spazio in genere, entro cui il crimine fu eseguito. Se p. e. un furto avvenne nella platea di un teatro, la quale è pure nel teatro, non sussisterà alcun indizio legale contro un individuo conosciuto per borsaiuolo, che fu bensì in teatro, ma nella galleria superiore. Il dato a sospetto dev'esser stato in tale prossimità al luogo del fatto, che gliene era possibile l'esecuzione.

II. Perciò appunto dev' egli esser stato ivi presente *al tempo* del fatto, non deve esser andato via prima, nè esser venuto dopo, ma deve essersi trovato presente nel momento, in cui successe il fatto.

III. L' ulteriore condizione, sotto la quale ha effetto quest'indizio, è aggiunta al seguente, ove quindi viene dilucidata.

oppure se in quel luogo si rinviene una cosa che egli possedeva intorno al tempo in cui fu commesso il crimine o delitto, senza che in questi due casi se ne possa con verisimiglianza ammettere un'altra ragione;

I. *In quel luogo*, cioè nel luogo del fatto, sopra di che vale quanto fu detto riguardo all'indizio antecedente sotto I. — *Intorno al tempo* del fatto; sopra ciò veggansi gli schiarimenti al principio di questo § sotto il N. 1. come anche sul concetto del *possesso*. — Una *cosa*, s'intende tutto ciò, che deriva dal prevenuto, quindi anche parti del suo corpo, p. e. capelli strappati, denti estratti, un membro reciso e simili, ovvero parti delle sue vesti, p. e. un bottone staccato, un brano del soprabito e simili. — Fu osservato al § 66 sotto II 5 dell'illustrazione, con quale esattezza deve esser assunto il riconoscimento del fatto, onde iscoprire tracce di questa specie, che spesso consistono in picciolezze di niun apparente rilievo.

II. All'incontro, affinchè la presenza dell'imputato sul luogo del fatto o il rinvenimento di cose a lui appartenenti costituiscano un indizio, è necessario, che non si possa con verosimiglianza ammettere un'altra ragione fuori di quella della partecipazione al fatto. Questa verosimiglianza deve esser dedotta da tutte le circostanze del fatto, e sarà opportuno per la conferma od indebolimento della medesima, di sentire sopra ciò il dato a sospetto nel corso del riconoscimento del fatto (Si confronti il § 75 sotto IV).

ovvero s' egli, breve tempo avanti o dopo il fatto, si trovava mascherato, in agguato o nascosto nel luogo del commesso reato, o vicino a quello; oppure in quel luogo e tempo era occupato in azioni che non possono ragionevolmente spiegarsi altrimenti che col disegno di commettere il crimine o delitto, o colla effettiva sua esecuzione.

I. In questo capoverso sono contenuti due diversi indizii. Il primo consiste in ciò, che il prevenuto *breve tempo avanti o dopo il fatto nel luogo del fatto* medesimo (sopra ciò veggasi retro), o vicino *a quello* (p. e. avanti la casa, nella quale fu eseguito il fatto; sul sentiero conducente al luogo del fatto e simili), si trovava *mascherato*, cioè tinto, o co-

Digitized by Google

perto il volto con larva, falsi capelli, barba, o mediante vesti in tale maniera sfigurato, che non poteva essere riconosciuto — *in aggiato*, vale a dire attendendo di soppiatto a qualche cosa; — o *nascosto*, cioè sottratto alle osservazioni altrui così che lo si potesse trovare soltanto con difficoltà.

II. Il secondo indizio consiste in ciò, che l'imputato breve tempo avanti o dopo il fatto, nel luogo del fatto medesimo, o vicino a quello era occupato in azioni, che non possono ragionevolmente spiegarsi se non che col disegno di commettere il crimine, o colla effettiva sua esecuzione; dunque p. e. se egli entrò in una abitazione, ovvero vi sortì con un involto, ed in quell'abitazione avvenne frattanto un furto. — S'intende da sè, che il dato a sospetto non può esser stato veduto nella esecuzione del fatto, poichè altrimenti sussisterebbe uno degl'indizii contenuti nel § 140.

8. Se presso taluno, nella sua abitazione od in altro luogo di deposito da lui scelto, si rinvengono cose che il danneggiato possedeva al tempo in cui a suo pregiudizio fu commesso il reato, ovvero oggetti del crimine o delitto.

Riguardo alla dilucidazione di quest'indizio in sostanza vale quanto fu esposto nel principio di questo § sotto il N. 1. — Non è poi necessario che le cose fossero di proprietà del danneggiato, bastando ch'egli ne avesse la detenzione. — *Oggetti* del crimine in connessione col N. 1 e 9 di questo § sono quelli, che furono prodotti col crimine, p. e. le false carte di credito o monete, tutta l'edizione d'uno stampato involvente l'alto tradimento e simili.

9. Se nella persona e nei vestimenti di taluno od in altre cose a lui appartenenti o rinvenute presso di lui si scoprono vestigj del crimine o delitto, o della sua esecuzione, o della violenza che v' intervenne.

I. Quest'indizio consiste in vestigia o tracce del crimine, o della sua esecuzione, o della violenza che v'intervenne, nel qual ultimo riguardo è indifferente, che la violenza sia stata usata dall'autore per la esecuzione del fatto, o dal danneggiato a difesa. Qui dunque appartengono p. e. abiti macchiati di sangue, di fango, offese riportate dal prevenuto e simili.

II. Queste tracce devono trovarsi nella *persona* dell'imputato (p. e. ferite), nei di lui *vestimenti* (p. e. macchie di sangue, tagli), in altre *cose* a lui *appartenenti* (p. e. in un bastone, coltello, mannaia), ovvero in cose a lui bensì non appartenenti, ma rinvenute *presso di lui* (Veggasi retro sotto il N. 1 di questo §). Riguardo alle cose spettanti al reo non importa quindi, dove le medesime vengano trovate; laonde l'indizio sussisterà p. e anche quando l'autore ha gettato via il suo mantello macchiato di sangue

10. Se taluno, subito dopo che fu commesso il crimine o delitto, o che se ne sparse la notizia, si è dato alla fuga, o si è tenuto nascosto senza altro credibile motivo.

Digitized by Google

Quest'indizio consiste in ciò, che alcuno sia *fuggito*, cioè siasi allontanato dal luogo di sua dimora in modo segreto o sotto falsi pretesti, o che siasi *tenuto nascosto*, vale a dire, sia bensì rimasto nel luogo di sua dimora, ma in tal guisa, che non poteva esser veduto nè trovato; in ciò non fa differenza, che a' suoi attinenti fosse noto il luogo, dove egli era. Affinchè poi da queste circostanze possa conchiudersi la partecipazione ad un crimine, è necessario: 1) che la fuga od il nascondimento abbiano avuto luogo *subito*, cioè brevissimo tempo dopo l'esecuzione del crimine, o tosto che il medesimo fu conosciuto; 2) che non se ne abbia presentato alcun'altra *credibile* occasione, p. e. che la fuga sia seguita per causa di debiti. Quest'ultima circostanza può essere posta in chiaro mediante lettere lasciate o pervenute, ovvero, allo spontaneo ritorno, o fermo del dato a sospetto, a mezzo del suo esame.

11. Se taluno ha allontanato, soppresso o distrutto tracce del crimine o delitto, ovvero si adoperò per allontanarle, sopprimerle o distruggerle, o per prevenire in altro modo le investigazioni dell'Autorità.

Questo numero comprende tre diversi indizii legali:

1) che il prevenuto abbia *allontanato* (p. e. gettato via la chiave falsa), *soppresso* (p. e. sepolto i modelli da getto di monete), ovvero *distrutto* (p. e. lavato le macchie di sangue, abbruciato le carte false di pubblico credito) *tracce* del crimine, cioè vestigia cadenti sotto i sensi, verificabili, mediante le quali potea essere stabilito contro di lui l'indizio, o la prova della reità;

2) che egli abbia *cercato* d'intraprendere tali azioni, ma che non vi sia riuscito;

3) che siasi adoprato di *prevenire* in altra guisa le *investigazioni dell'Autorità*, p. e. mediante convegno col danneggiato, corruzione dei testimoni e simili. Da quest'ultima proposizione deriva in pari tempo, che pure le circostanze in 1) e 2) devono esser successe, onde prevenire le investigazioni dell'Autorità, essendo poi indifferente, che dette investigazioni siano state tuttavia avviate o meno.

§ 139.

Sono da annoverarsi fra gl'indizii prossimi speciali nascenti dalla natura particolare dei singoli reati: *a*) d'indizii prossimi speciali;

A. Riguardo all'alto tradimento, al crimine di perturbazione della pubblica tranquillità contemplato dal § 65 lett. *c*) del Codice penale, ed ai crimini di sollevazione e ribellione:

1. Il carteggio di tenore sospetto, oppure sospetti segreti convegni con una persona, a carico della quale sta la prova o sussistono indizii legali di un tal crimine, o che appartiene ad un'associazione pericolosa allo Stato; ovvero l'accettazione di doni segretamente fatti da una tale per-

Digitized by Google

sona e non ispiegabili ragionevolmente con un'intenzione diversa;

Questo numero comprende tre indizi legali differenti:

1) ***Carteggio di tenore sospetto***; su questo vale quanto fu detto al § 138 N. 2, soltanto qui vi si aggiunge una condizione essenziale, cioè che il carteggio sia avvenuto con una persona, *a*) contro la quale è dimostrato un tal crimine, vale a dire che è condannata per un tal crimine mediante sentenza passata in giudicato, abbia già scontata la pena, o nemmeno l'abbia incominciata per la sua assenza o fuga; *b*) contro la quale sussistono indizii legali di un tal crimine, ciò che fu pronunciato mediante un conchiuso per l'aprimento dell'inquisizione secondo la vecchia procedura, mediante sentenza di rinvio giusta il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, o mediante il conchiuso di aprimento della inquisizione speciale a termini del § 145 di questo Regolamento; *c*) o la quale appartiene ad una associazione pericolosa allo Stato. Che ciò sussista riguardo alla setta dei *Carbonari* e della *Giovane Italia* fu dichiarato espressamente con vecchie Ordinanze, in altri casi lo si dovrebbe accertare mediante ricerca al supremo Dicastero di polizia, quale Autorità unicamente chiamata ad una tale decisione. In ogni evento è necessario per stabilire questo ed i seguenti due indizii, che allo scrittore delle lettere fossero note queste qualità della persona, con cui tenne il carteggio, e che egli tuttavia abbia continuato detto carteggio, i convegni, od accettato doni.

2) ***Sospetti segreti convegni*** con una tale persona; questi convegni devono dunque esser *segreti*, p. e. di notte, in un luogo nascosto, a porte chiuse, e *sospetti*, cioè non ispiegabili ragionevolmente che con la partecipazione ad altro dei crimini indicati, dunque non p. e. mediante una relazione amorosa, ovvero per trattare di un'altra impresa permessa o meno.

3) ***L'accettazione di doni segreti*** da una tale persona e ***non ispiegabili*** del pari ragionevolmente ***che con l'intenzione*** diretta al crimine determinato. Non fa differenza la grandezza dei doni, come neppure la circostanza, che detti doni sieno stati fatti reciprocamente.

All'incontro il dare un dono ad una tale persona non costituirebbe quest'indizio.

2. armi od oggetti che servono all'uso loro, provvisti segretamente in quantità notevole.

Segretamente, vale a dire che questi oggetti sieno stati acquistati sotto falso nome, ovvero introitati dall'estero per contrabbando. La provvista dev'esser fatta però in ***quantità notevole***, cioè in una massa superiore al bisogno del provveditore (p. e. di un conduttore di caccie). Questo caso sarà pure, quando più persone provveggono insieme una grande quantità di armi. — Per ***armi*** qui s'intendono tutti gli stromenti determinati e fabbricati appositamente per la offesa e difesa (archibugi, sciabole, lance ecc.). Gli *oggetti*, che ***servono*** all'uso delle armi, sono polvere, piombo, capsule, corni da polvere e simili.

B. Riguardo ai crimini d' infanticidio, di esposizione di un infante, o del procurato aborto sorge un indizio legale

Digitized by Google

prossimo contro quella donna, a carico di cui siasi stabilita la prova legale, oppure sulla cui persona siansi scoperte a giudizio dei periti sicure tracce, che abbia da breve tempo partorito od abortito quando ne manchi il feto.

Le condizioni di quest'indizio sono: 1) che la donna *da breve tempo*, vale a dire avanti l'insorto sospetto, e l'eventuale indagine abbia *partorito* od *abortito*, cio che viene provato o mediante la confessione dell'incolpata, con testimoni, ovvero dal parere degli esperti fondato sopra tracce *sicure*, cioè escludenti qualunque dubbio; 2) che *manchi* il feto, vale a dire non sia apparso, e non possa dimostrarsi alcuna causa giustificante questa circostanza (p. e. un aborto). Se poscia si scopre il feto in un modo non sospetto, vien tolto quest'indizio, presupposto che non subentri quello del § 138 N. 11.

C. Riguardo ai crimini e delitti che si commettono per avidità di guadagno, si hanno indizii speciali contro di colui,

Crimini e delitti per avidità di guadagno sono: la estorsione; sotto circostanze determinate l'abuso della podestà d'ufficio; l'accettazione di doni in cose d'ufficio; la falsificazione di carte di pubblico credito o monete; l'omicidio con rapina; l'uccisione con rapina; il furto; l'infedeltà; la rapina; la truffa; sotto date circostanze le sottrazioni a cadaveri; l'esercizio non autorizzato della medicina o della chirurgia come professione; il traffico illegale di veleni; la fabbricazione o riparazione di armi sospette; alcuni dei delitti mediante violazione delle istituzioni contro la peste; i delitti contro la proprietà letteraria ed artistica; il fallimento colposo (1).

1. il quale, dopo che fu commesso un tal crimine o delitto, ha fatto spese manifestamente eccedenti le sue facoltà;

Il concetto delle *spese eccedenti* è relativo alle circostanze della persona, così che per un mendicante, per un giornaliero l'esborso di alcuni fiorini per una cosa inutile o pel mantenimento di un giorno è già una *spesa eccedente*. Onde costituire quest'indizio è però necessario, che egli non sia in grado di comprovare l'acquisto legittimo della somma esborsata.

2. oppure ha alienato o cercato di alienare, in segreto o in modo sospetto, o molto al di sotto del vero valore, cose somiglianti agli oggetti del crimine o delitto, di valore o qualità non corrispondenti alle sue circostanze;

Per fondare quest'indizio è d'uopo;

1) che il prevenuto abbia *alienato*, cioè trasferito ad altri in via onerosa cose *a) somiglianti*, simili agli oggetti del crimine (a quelle rubate, rapite, trattenute per infedeltà) *e b)* di valore o qualità *non corrispondente* alle sue *circostanze*, vale a dire al suo sesso, stato, sostanza, mezzi d'acquisto e così via;

2) che l'alienazione abbia avuto luogo bensì pel vero valore, ma *in se-*

(1) Per maggior precisione si osserva, che alcuni dei reati suesposti non sono crimini o delitti, ma contravvenzioni. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

greto, o in modo *sospetto* (veggasi retro sotto A. di questo §), ovvero apertamente, ma *molto*, dunque per un importo sorprendente, al di sotto del vero valore. Non monta, che l'alienante abbia o meno conosciuto il vero valore, mentre appunto quest'ultima circostanza indica una provenienza sospetta. Questa potrebbe per altro venir giustificata, se p. e. taluno, che non ha mai avuto pietre preziose, ne eredita o ne riceve in dono.

ovvero presso del quale si sono trovate o che ha spese specie di denaro o di monete, che per quantità e qualità corrispondono così evidentemente a quelle che furono oggetto del crimine o delitto, da potersi ritenerle con verisimiglianza le identiche.

Questo indizio sussiste anche quando le monete rinvenute e spese formano *insieme* quella somma, che fu oggetto del crimine; p. e. si tratta del furto di 10 ducati di un dato anno, e se ne trovano 5 presso un certo tale, e si rileva che il medesimo ne esborsò altri 5.

D. Quanto al delitto di usura si hanno indizii legali:

1. qualora, senza che sia verisimile la inesperienza delle parti, un documento di credito sia steso in modo così oscuro, incompleto od ambiguo, che non si possa rilevarne con certezza la vera causa o l'oggetto della pretensione, e principalmente l'entità o la qualità del capitale e la misura degl'interessi.

Laonde quest'indizio cade, se il grado di coltura dell'estensore è tale, che non possa aspettarsi da lui una conveniente composizione del documento.

2. se il documento di credito contiene una circostanza, riguardo alla quale abbiasi di già la prova che fu inventata;

La circostanza provata siccome inventata deve essere una parte *essenziale* del documento di credito, dunque riflettere la persona del mutuante o del mutuatario, l'oggetto o l'importo del mutuo, se consiste in denaro, la specie del medesimo, ovvero le condizioni risguardanti il pagamento tanto del capitale quanto degli eventuali interessi (§ 1001 del Cod. civ. gen.).

3. se in un mutuo considerevole la numerazione del capitale, che il mutuatario nega di aver ricevuto per intiero, vogliasi avvenuta senza l'intervento di testimoni degni di fede;

Questa *negativa* deve essere stata fatta giudizialmente — avanti il Giudizio civile o penale —, poichè altrimenti non sarebbe necessaria una prova formale sulla numerazione. Quali testimoni sieno *degni di fede*, deciderà il giudice, trattandosi di un affare di diritto privato, in base alle pre-

Digitized by Google

scrizioni tanto del Regolamento del processo civile, quanto del Regolamento di procedura penale.

4. se nel documento sopra un'asserita compera non sia espressa chiaramente la specie, la quantità od il prezzo delle merci date a credito; oppure

Che la compera sia soltanto *simulata*, deve evincersi parte appunto da questa indeterminazione, parte dalle altre risultanze.

5. se il venditore ha dato a credito una quantità considerevole di una specie di merci, che egli stesso non tiene o che manifestamente non sono proporzionate, almeno in quella misura, al bisogno od alle circostanze del compratore;

In questo caso emerge del pari dalle circostanze contenute nell'indizio, che la compera non può essere stata che *simulata*, e trattarsi quindi di un affare soltanto apparente.

6. se per le note circostanze economiche del mutuante originario o del cessionario non è verosimile che il primo abbia dato, o che il secondo abbia acquistato una somma tanto considerevole;

S'intende da sè, che quanto è *noto* sulle circostanze economiche delle nominate persone, non deve appoggiare a notizie private del giudice inquirente, ma constare dalle risultanze processuali.

7. se, in caso di cessione di crediti, il cedente è persona ignota al Giudizio, e non può essere rinvenuto;

8. se taluno ha fatto una sovvenzione a persona incapace di contrarre da sè sola validamente, senza curarsi che l'oggetto sovvenuto si converta in cosa a lei urgente necessaria od utile;

A queste persone appartengono minorenni, quelle trovantisi sotto prorogata tutela, o cura, sacerdoti regolari, ed i militari dal sargente in giù. Onde stabilire quest'indizio è però necessario: 1) che al cedente fosse nota questa circostanza, 2) che egli tuttavia non si abbia curato in modo opportuno e possibile secondo le sue relazioni per il necessario od utile impiego della somma.

9. se a taluno fu sovvenuta una somma tanto considerevole che, per le note sue circostanze economiche, non possa ragionevolmente attendersene la totale restituzione.

Per quest'indizio dev'essese provato che al mutuante erano note queste circostanze economiche del mutuatario.

Digitized by Google

§ 140.

c) di prove incomplete che valgono come indizii.

Si riguarderanno inoltre come indizii legali prossimi:

I seguenti indizii si distinguono da quelli contenuti nei §§ 138 e 139 in ciò, che essi offrono non solo una semplice verosimiglianza, ma una certezza empirica della esecuzione del fatto da parte del prevenuto, la quale però non viene risguardata dalla legge positiva siccome sufficiente per la dichiarazione di reità, e quindi detti indizii si chiamano anche ***prove incomplete***.

1. una confessione fatta da taluno a voce od in iscritto, non munita di tutti gli estremi richiesti dalla legge per la forza legale della prova, ma pure meritevole di credenza; ovvero il vanto datosi innanzi ad altre persone di aver commesso il reato, specialmente quando le espressioni usate si riferiscano a circostanze del fatto che possano essere note soltanto a chi vi abbia cooperato;

I. Quest'indizio comprende due diverse specie:

1) una ***confessione***, cioè la dichiarazione fatta dal prevenuto sopra ricerca di una persona, la quale ha interesse di sapere la verità, che egli abbia commesso il fatto, o vi abbia altrimenti preso parte. Questa confessione deve avere le qualità seguenti: *a)* dev'essere fatta ***a voce***, mediante parole pronunciate — ovvero ***in iscritto***, con parole scritte, dunque non con segni o gesti, eccetto il caso che il confesso fosse muto; *b)* devono mancarvi uno o più degli estremi enumerati al § 264, p. e. se la confessione è stragiudiziale; *c)* dev'essere ***meritevole di credenza***, vale a dire nulla deve emergere dalle circostanze della persona del confesso, nè dalle altre risultanze, da cui sorga dubbio sulla verità della confessione;

2) un ***vanto***, cioè la dichiarazione fatta dall'imputato senza ricerca, di aver commesso il reato; questo vanto può essere avvenuto a voce od in iscritto, dev'essere fatto però verso ***altre persone***, sieno queste una o più.

II. La legge riguarda siccome essenzialmente rafforzante per questi due indizii, se essi si riferiscono a tali circostanze del fatto, le quali possono esser note soltanto a chi vi ha immediatamente cooperato; p. e. il racconto delle ultime parole dell'interfetto.

2. la deposizione anche di un solo testimone fornita di tutti i requisiti indicati al § 269, quando si riferisca immediatamente alla esecuzione del reato da parte di una determinata persona;

In quanto che qui si tratta della ***imputazione legale***, cade da sè, come ben s'intende, il requisito contenuto nella lett. *g)* del § 269; all'incontro è però necessario, che la deposizione si riferisca ***immediatamente*** alla esecuzione del reato a mezzo di una determinata persona, quindi derivi da un testimonio oculare od auricolare del fatto.

Digitized by Google

3. le deposizioni di due testimoni che, quantunque non giurate, abbiano tutti gli altri estremi richiesti dal § 269;

È indifferente il *motivo*, pel quale questi testimoni non siano stati giurati; tuttavia se fu ommesso il giuramento per uno dei motivi contenuti nelle lett. *e), f) e g)* del § 132, sarebbe necessaria una cautela speciale nell'ammissione di quest'indizio, come ciò ordina anche il § 269 lett. *e)*. — Riguardo al requisito indicato alla lett. *g)* di detto § 269 vale il sopraesposto al N. 2. Del resto è pur qui d'uopo secondo la natura della cosa, che i due testimoni depongano immediatamente sulla esecuzione del fatto a mezzo di una determinata persona.

4. la dichiarazione fatta presso a morte dal danneggiato, che prima di morire non ha più potuto essere esaminato o fatto giurare giudizialmente, qualora egli indichi con precisione come autore del reato una persona da lui distintamente riconosciuta;

I. Dalla connessione coi due indizii antecedenti emerge che eziandio il danneggiato deve aver veduto nella *stessa* esecuzione del fatto la persona da lui distintamente riconosciuta come autore, e non aver raccolto da altri, che appunto detta persona sia l'autore.

II. Un esame *giudiziale* è quello, che viene assunto dal giudice inquirente, o dalla Pretura, che procede in di lui nome (§ 13).

III. È indifferente poi, che la morte del danneggiato sia una conseguenza del fatto, o sia provenuta da altra causa.

5. la deposizione munita di tutti gli estremi richiesti dal § 271, fatta da un correo confesso;

I. Benchè la legge dica « *con tutti gli estremi del* § 271 » cadono qui tuttavia per la natura della cosa: 1) il requisito del § 271 lett. *a*) preso dal § 269 lett. *g*), sovra di che vale il suesposto al N. 2; 2) la *conformità* delle deposizioni dei correi richiesta dalla lett. *b*) del § 271, poichè qui si tratta di *un solo* correo.

II. All'incontro è anche qui necessario, come pell'indizio seguente, che il correo deponga immediatamente sul fatto eseguito da lui insieme al prevenuto. — Il giudice inquirente dovrebbe intraprendere nel corso del riconoscimento del fatto giusta il § 129, il confronto col prevenuto, richiesto quale condizione dal principio del § 271, e così pure per quest' indizio, come sembra doversi dedurre dal seguente numero.

6. la deposizione egualmente qualificata di più correi confessi, ma che non furono posti a confronto coll'imputato.

Veggansi gli schiarimenti al precedente N. 5.

Digitized by Google

§ 141.

Valore di una denuncia di cui sia nominato l'autore, e di una anonima, per la imputazione legale.

Una denuncia fatta da taluno che palesa il suo nome (§ 73) costituisce un indizio legale prossimo contro una determinata persona soltanto allora che sia accompagnata da circostanze indicanti con precisione quella persona come autrice del crimine o delitto, e quando il denunciante, nell'esame a cui venne su di essa assunto (§§ 112-133), la confermi con giuramento.

Poichè sotto queste circostanze contiene la denunzia tutte le proprietà richieste dal § 140 N. 2 (Si confronti del resto il 142).

All'incontro una denunzia anonima, o proveniente da persona ignota, non può essere fondamento d'imputazione legale contro alcuno, fuori del caso che contenesse circostanze, le quali dietro le relative indagini furono trovate vere (§ 74), e che per sè sole costituiscono un indizio legale.

Allora la imputazione legale non si fonda più sulla denunzia, ma sugl'indizii emergenti dalle rilevazioni (1).

§ 142.

Quali indizii bastino alla imputazione legale ed all'aprimento della inquisizione.

Anche un solo fra gl'indizii summenzionati e fra altri equipollenti, basta per la legale imputazione.

I. Già al § 135 fu osservato ch'è impossibile, di enumerare tutti gli indizii, ciò che la legge riconosce espressamente nella rubrica del § 138 e qui. Tali indizii generali prossimi sono p. e. ancora: se alcuno si accusa come autore in Giudizio; se egli mediante falsi raggiri ha cercato di allontanare da sè il sospetto, o dirigerlo sovra altri; se già in antecedenza ha commesso un egual crimine, con circostanze singolari appunto tali, come concorrono di nuovo nel caso presente; se a lui pienamente corrisponde la descrizione d'un delinquente pubblicata mediante circolare d'arresto e simili. Si aggiungano tutti gl'indizii urgenti particolari risultanti dalle circostanze speciali d'un singolo caso.

II. Anche *uno solo* fra gl'indizii legali prossimi basta per la legale imputazione, presupposto: 1) che le circostanze di fatto, sulle quali si fonda l'indizio, sieno provate legalmente (§§ 144, 258 - 282), e 2) che nè dalla deposizione dell'incolpato assunto in via del riconoscimento del fatto, nè dalle altre risultanze sorga alcuna cosa, donde il peso dell'indizio venga affievolito, o snervato il sospetto.

(1) V. il § 15 della Istruzione pei giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Ma per avviare la inquisizione contro una determinata persona possono bastare anche più indizii remoti, come: cattiva riputazione, vita precedente diffamata, vagabondità, mancanza di onesti mezzi di sussistenza, familiarità con persone sospette, sotterfugi mendaci e contraddizioni nel deporre, imputazioni o cenni a taluno in iscritti di tali che non possano assumersi ad esame, sempre che questi indizii si combinino con tale accordo nella persona suddetta, che l'uno sostenga l'altro, nè siavi in contrario alcuna circostanza la quale ne indebolisca la connessione.

I. Dal confronto col primo capoverso di questo § e col seguente § 143 si evince, che gl'indizii *remoti*, mediante i quali può essere fondata una imputazione legale, non sono qui enumerati in via dimostrativa, ma *tassativamente*.

II. Questi indizii legali remoti sono:

1) *Cattiva riputazione*, la quale sussiste, allorchè il prevenuto nel luogo di sua dimora, od in un circondario più esteso, è conosciuto quale individuo, da cui si può ben aspettare il crimine. Quest'indizio vien rilevato mediante le informazioni delle Autorità comunali e di sicurezza.

2) *Vita precedente diffamata*, se il prevenuto fu già in antecedenza inquisito e condannato per reati di qualsiasi specie e non fu dichiarato innocente. Quest'indizio sarà tanto più forte riguardo al reato attuale, se le precedenti inquisizioni ebbero luogo per reati promossi da impulsi di somigliante natura.

3) *Vagabondità*, indizio tuttavia soltanto per tali crimini, i quali secondo la loro natura non richieggono per la esecuzione una più lunga dimora in un determinato luogo, come la falsificazione di carte di pubblico credito o monete. Di regola quest'indizio concorrerà sempre col seguente.

4) *Mancanza di onesti mezzi di sussistenza*. Per *mezzi di sussistenza* s'intende quella occupazione, mediante la quale taluno si procaccia i mezzi onde soddisfare i bisogni della vita di sè e de'suoi attinenti. I mezzi di sussistenza sono *onesti*, se la scelta occupazione, sia pure di niun rilievo o forsanche sprezzata, non sottopone chi la esercita ad una responsabilità morale o di diritto. Qui non fa poi differenza che la mancanza sia permanente (come nei vagabondi) o soltanto temporaria.

5) *Famigliarità con persone sospette*. Per *famigliarità* s'intende una unione frequente premeditata ed una corrispondenza continua confidenziale. Persone *sospette* nel senso della legge sono quelle, nelle quali concorrono uno o più degli estremi sviluppati da 1) fino a 4). Affinchè poi possa sussistere quest'indizio, viene presupposto: *a*) che la famigliarità non sia condizionata da rapporti di parentela, affinità, od altri inevitabili (§ 143) e *b*) che sia per sè stessa *sospetta*, cioè tale che non possa spiegarsi con alcun altro motivo, se non che coll'accordo all'operare di siffatta gente.

6. *Sotterfugi mendaci e contraddizioni nel deporre*. Quest'indizio presuppone, che il prevenuto sia stato esaminato nel corso del riconoscimento del fatto, e che appaiano delle contraddizioni nelle sue stesse deposizioni, ov-

Digitized by Google

vero che queste risultino false per altre rilevazioni, ed egli non possa su ciò giustificare un semplice errore (§ 132 lett. *g*).

7) *Imputazioni* o *cenni* a taluno *in iscritti* di tali, che non possono assumersi in esame. Siffatti scritti possono essere *denunzie*, ovvero possono esser compresi in *lettere* od altri *scritti*, che erano in possesso dell'incolpato, o di terze persone, e pervennero nelle mani del giudice mediante le pratiche dei §§ 108-141, od in altro modo. — In relazione coll'ultimo capoverso del § 144 sarà però anche qui necessario, che la persona, dalla quale provengono detti scritti, sia *nota*, e non possa essere sentita per altra causa, p. e. perchè morta od assente.

III. Acciocchè poi si possa basare una legale imputazione a questi indizii remoti, è necessario:

1) che *più*, dunque almeno due ne sussistano contro il prevenuto;

2) che si combinino con tale accordo nel medesimo, che l'uno sostenga l'altro;

3) che il sospetto da ciò derivato non venga indebolito da alcuna circostanza in contrario. Così p. e. se si tratta di un furto, sussisterà una imputazione legale quando il prevenuto fu già una volta condannato per furto, anche attualmente non ha alcun onesto mezzo di sussistenza, ed è continuamente in unione de' suoi antecedenti compagni di furto; — all'incontro essa non risulterà, se il già condannato una volta per furto si comporta ora onorevolmente e gode buona fama.

IV. Qui nella chiusa della enumerazione degli indizii legali devesi osservare (come si fece già al § 138 N. 1), che la circostanza, — combinare un indizio prossimo o più remoti oltre che nel prevenuto anche in altre persone, — punto per sè non cangia la forza legale degli indizii, ma tutto al più fa sì, che *più persone* appaiano imputate legalmente, mentre è pur possibile, che più, quali correi, partecipi, o complici, abbiano preso parte ad un fatto. Questo è p. e. il caso, se più hanno chiesto informazioni sopra l'esecuzione di un crimine, se più furono veduti a spiare in vicinanza al luogo del fatto, se un furto non può esser stato commesso che da un famigliare del danneggiato, e di questi più sono, e così via. In questo caso si cercherà nella inquisizione speciale di rinvenire fra i più imputati il vero reo; e le deposizioni dei prevenuti, come pure le ulteriori pratiche assunte dietro le medesime offriranno il materiale necessario, onde emettere a suo tempo con sicurezza un conchiuso di cessazione o di accusa.

§ 143.

Circostanze che rafforzano indizii già sussistenti.

Il parlare confuso od interrotto, il balbettare, piangere, singhiozzare, tremare, il cambiar di colore, lo sbigottimento od il timore, l'indole aspra, la parentela o conoscenza con persone sospette ed altre simili circostanze soggette a malsicura interpretazione e vaghe congetture non possono valer soltanto da sè come indizii legali, bensì accrescere la verisimiglianza di altri indizii già sussistenti.

Gl'indizii fin qui enumerati nei §§ 138-142 sono assolutamente tali, che

Digitized by Google

possono fondare per sè un sospetto più forte o più debole. Vi sono però ancora delle circostanze, le quali senza riguardo ad un certo fatto, od alla esecuzione di un reato in genere, più per motivi psicologici (interni) fanno sorgere la presunzione, che taluno abbia commesso qualche azione punibile o la possa facilmente commettere. Qui appartengono tutti i segni di timore o rimorso, un'indole, che è più inclinata a seguire le impressioni della sensibilità che quelle della ragione e della coscienza, occasione alla seduzione, cattivo esempio e simili. Tutte queste circostanze nella loro generalità non possono per sè stesse fondare alcuna imputazione legale per un fatto determinato; esse però rafforzano ogni altro indizio prossimo e remoto già sussistente.

§ 144.

Verificazione e prova degli indizii per lo scopo della inquisizione contro una determinata persona.

Qualora le circostanze additino precisamente taluno come autore del fatto, si rileverà esattamente la verità loro e quella degl'indizii legali che ne derivano giusta le prescrizioni contenute nei §§ 60-133.

I. La prescrizione di questo capoverso non è che una conseguenza tratta dai §§ 60 e 66. S'intende da sè, che le circostanze, le quali indeboliscono o tolgono la imputazione legale, devono essere verificate giusta il disposto dal § 3 con egual cura, come quelle, sopra cui la medesima imputazione deve fondarsi.

II. È impossibile enumerare i motivi contrarii agli indizii legali, mentre devono essi emergere dalle circostanze del singolo caso in relazione all'indizio. I più importanti furono già accennati nell'illustrazione dei singoli indizii. In generale combinano in ciò, che tolgono onninamente, od indeboliscono la connessione richiesta dal § 135 fra una persona ed un reato.

Perchè possa incamminarsi la inquisizione contro una determinata persona, gl'indizii legali debbono essere provati, od almeno confermati dalla deposizione, pel resto degna di fede, anche di un testimone solo in quanto si riferisca alla esecuzione stessa del fatto, oppure ad azioni o circostanze dell'imputato con essa necessariamente congiunte.

I. La disposizione, che gl'indizi legali debbano esser *provati*, è una conseguenza del § 258, il quale generalmente prescrive, che nel giudicare può aversi per vero soltanto ciò che è legalmente provato, vale a dire è ridotto al grado di certezza richiesto dalla legge.

II. I mezzi di ottenere questo grado di certezza sono due:

1) e precisamente di regola le specie di prova indicate nel § 261 da I a V e sviluppate nei §§ 262-277;

2) per eccezione la deposizione degna di fede anche di un solo testimonio, in quanto si riferisca alla esecuzione stessa del fatto (si confronti il § 140 N. 2) oppure ad azioni (p. e. lo spiare, la presenza sul luogo del fatto, la distruzione di tracce), o circostanze (p. e. il possesso dello stromento, gli oggetti del crimine e simili) dell'imputato con essa necessariamente congiunte.

Digitized by Google

§ 145.

Conchiuso di aprimento della inquisizione contro una determinata persona (inquisizione speciale).

Il conchiuso col quale il giudice inquirente dichiara che una determinata persona risulta legalmente imputata di un crimine o delitto, e che quindi viene contro di essa avviata l'inquisizione, sarà da lui steso in iscritto, motivato ed unito agli atti. Venendo tale conchiuso preso da una Pretura, cui sono demandate le inquisizioni (§ 10, lett. *c*), senza che sia giudice inquirente il preposto all'amministrazione degli affari giudiziali, dovrà quest'ultimo approvarlo e munirlo della sua firma, quando non trovi di dare disposizione diversa.

I. Nelle inquisizioni assunte presso i Tribunali il giudice inquirente deve previamente darne parte al procuratore di Stato (§ 63) e nel caso di disparere invocherà la decisione del Tribunale.

II. Comunque non sia prescritta una formale spedizione e pubblicazione di questo conchiuso, perchè il sottoposto ad inquisizione ne viene senz'altro a notizia mediante le disposizioni, che seguono al medesimo (§ 148 e seg.), competono ad esso tuttavia i rimedii di legge indicati dai §§ 64 e 65 con le conseguenze aggiuntevi (1).

(1) Affinchè in avvenire possano essere generalmente applicate le prescrizioni già sussistenti per alcuni Istituti pubblici d'insegnamento sul trattamento disciplinare di quegli studenti, che incorrono in una inquisizione penale, o non vengono dichiarati del tutto innocenti di un reato loro imputato, coll'Ordinanza Ministeriale 27 febbraio 1855 N. 39 del Boll. gen. fu disposto quanto segue:

« Ogni qual volta venga avviata l'inquisizione speciale (§§ 145 e 147 del nuovo Reg. di proc. pen.) per un crimine, delitto o per una contravvenzione contro uno studente o scolaro di qualsiasi Istituto pubblico d'insegnamento, tale atto dev'essere dal Giudizio inquirente partecipato alla Direzione dell'Istituto d'insegnamento, presso il quale lo studente o scolaro è iscritto come tale. A quella Direzione i Giudizii penali notificheranno anche ogni decisione finale pronunziata contro uno studente o scolare di un Istituto pubblico d'insegnamento per un crimine o delitto o per una contravvenzione, tostochè essa sia passata in giudicato (§§ 283, 287, 289 e 416 del Reg. di proc. pen.), trasmettendo una copia autentica della decisione col relativo motivato, senza che del resto perciò possa essere differita l'esecuzione di una sentenza penale che fosse stata pronunziata contro uno studente ».

Ordinanza 8 maggio 1855 N. 8769 del Ministero della giustizia sui conchiusi d'aprimento d'inquisizione e d'arresto;

« L'i. r. Ministero della giustizia venne a mezzo di un rapporto della Procura superiore di Stato pel Tirolo e Vorarlberg in cognizione che diversi Giudizii penali di codesto Dominio sogliono intimare all'accusato scritto e motivato il conchiuso d'aprimento dell'inquisizione speciale secondo il § 145 del Reg. di proc. pen. ed il conchiuso d'arresto inquisizionale secondo il § 157.

Essendo che un tale procedere è il più delle volte contrario allo spirito della procedura penale, dacchè per tal modo l'incolpato giunge previamente ad avere una esatta cognizione della sua imputazione e di tutti gl'indizii legali, che stanno a di lui carico, ed essendo che dietro le prescrizioni della procedura penale (§§ 148, 174, 177, 180, 181) l'imputazione e gl'indizii gli si debbono comunicare di mano in mano nel corso dei costituti, ed in modo completo solo dopo che il Giudizio penale avrà pronunziato il conchiuso in seguito al chiudimento dell'inquisizione (§ 203), così si ordina al Tribunale d'Appello d'istruire tutti i sottoposti Giudizii penali nel senso che all'incolpato in base a quanto prescrive la procedura penale non abbiasi da intimare una spedizione scritta, molto meno poi motivata del conchiuso d'aprimento

Digitized by Google

§ 146.

Mezzi illeciti per ottenere indizii legali.

A nessun Giudizio penale, nè a qualsiasi altra Autorità è lecito d'indurre in qualsivoglia modo, sia per sè direttamente, sia per mezzo di persone segretamente incaricate, taluno che è già sospetto di un reato, a porre effettivamente in esecuzione il pravo suo disegno, a proseguire o ripetere l'azione punibile, per ottenere così indizii o mezzi di prova contro di lui; oppure di far sì che un simile individuo sospetto od anche già legalmente imputato venga, col mezzo di persone segretamente incaricate, sedotto a confessioni allo scopo di valersi di queste nel processo penale. Qualunque impiegato che si faccia colpevole di tale abuso, sarà chiamato a renderne strettissimo conto, e severamente punito.

Per Autorità vengono qui intese tutte le Autorità pubbliche, e particolarmente quelle di sicurezza. — Che una confessione così carpita sia in ogni evento senza forza di prova, è contenuto espressamente nel § 266.

§ 147.

Aprimento della inquisizione contro una persona sopra sua richiesta.

Anche quegli cui importa che si ponga in chiaro una vociferazione insorta contro di lui, una denuncia fatta all' Autorità, od altro sospetto eccitato presso la medesima di un crimine o delitto da lui commesso, è abilitato a chiedere da sè che si proceda sulla fattagli imputazione; sia che ciò domandi perchè non voglia che alcun sospetto infondato rimanga a suo carico; o perchè non gli vengano a mancare i mezzi di prova della sua giustificazione. In tale caso il Giudizio inquirente è

d' inquisizione speziale, e che per mettere l' incolpato nel caso di potersi valere anche contro questo conchiuso dei mezzi di legge, che secondo i §§ 64 e 65 gli competono, basta se egli viene reso edotto del tenore di quello nel prossimo costituto, che si terrà con lui (§ 172) e ciò tanto più che la legge non stabilisce alcun termine, entro il quale l' incolpato debba servirsi del diritto d' interporre il ricorso contro questo conchiuso, restandogli anzi libero di servirsene durante il corso di tutta la procedura inquisizionale, e quindi anche soltanto dopo l' assunzione dell' uno o dell' altro costituto.

In oltre dovrà il Tribunale d' Appello istruire tutti i sottoposti Giudizii penali, essere secondo lo spirito delle succitate prescrizioni sufficiente che l' ordine motivato di arresto da intimarsi all' imputato (§ 157) contenga solo in generale, o che egli è incolpato di un crimine pel quale sia dalla legge commisurata la pena del carcere non minore di 5 anni (§ 156 lett. *a*), oppure che oltre all' essere egli legalmente imputato di qualche crimine o delitto, vi esista pure l' uno o l' altro dei motivi esposti negli altri allinea del § 156 (lett. *b, c, d,*) per ordinare l' arresto inquisizionale. »

V. la nota al § 360.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

obbligato d'avviare l'inquisizione secondo le norme generali, ancorchè riconosca d'altronde l'insufficienza degl' indizii esistenti a fondare l'imputazione legale. Ultimata l'inquisizione, si rilascierà all'imputato, quando ne risulti l'innocenza, l'attestazione d'ufficio di cui al § 189.

Se quindi alcuno chiede la propria inquisizione, il Giudizio inquirente deve attivare quelle pratiche, che giusta il § 66 servono a stabilire, se il reato abbia realmente avuto luogo e se il medesimo sia un crimine o delitto. Se queste circostanze non si confermano, non vi ha obbietto, di non avviare alcuna ulteriore procedura sotto l'osservanza dei §§ 62 e 63. Se dette circostanze avessero però a confermarsi, si aprirà l'inquisizione speciale, che si evaderà come ogni altra (§ 189), e nel caso che l'inquisito si avesse giustificato, gli si rilascierà il certificato d'ufficio prescritto dai §§ 189 e 199 (1).

SEZIONE II.

DELLA CITAZIONE, DELL'ACCOMPAGNAMENTO E DELL'ARRESTO DELL'IMPUTATO.

La parte principale della inquisizione speciale, e la differenza essenziale della medesima dal riconoscimento del fatto forma il *costituto* dell'imputato, cioè il complesso di quelle parti del processo, mediante le quali viene offerta occasione all'imputato, di conoscere tutti gl'indizii contro lui sussistenti, affinchè egli o si purghi dagli stessi, o stretto dal loro peso, passi alla confessione della sua reità. La legge prima d'impartire nella IV sezione le prescrizioni più precise sopra l'assunzione del costituto, stabilisce i mezzi, che servono a tale assunzione indipendentemente da qualunque influsso, ogni qual volta il costituto sia necessario, mentre nella II sezione tratta dei mezzi, coi quali l'imputato vien tratto avanti il giudice costituente, cioè della *citazione*, dell'*accompagnamento* e dell'*arresto* dell'imputato, nella sezione III poi dà le disposizioni necessarie sul *trattamento degli arrestati sotto inquisizione*.

§ 148.

Citazione dell'imputato innanzi al giudice inquirente.

Chi risulta legalmente imputato di un crimine o delitto sarà sentito in esame dal giudice inquirente (§ 172). A tal fine egli sarà dapprima semplicemente citato a comparire, quando la legge non prescriva in particolare diversamente. Questa citazione si fa, sia a voce coll'esibizione di un ordine scritto rilasciato a tal uopo dal giudice inquirente, sia mediante l'intimazione di una citazione scritta diretta al citato, e firmata dal giudice stesso. Tanto l'ordine di citazione, quanto la citazione

(1) V. la nota al § 145.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

per iscritto esprimeranno il nome del Giudizio e del citato, il luogo, il giorno e l'ora della comparsa, e l'avvertenza che il citato, non comparendo, sarà fatto accompagnare in Giudizio.

I. La prima proposizione di questo § contiene propriamente due regole:

1) *Ogni* imputato di un crimine o delitto deve essere costituito; il costituto è quindi una parte essenziale della inquisizione, in quanto questa sia già diretta contro una determinata persona, e non può esser ommesso sotto verun pretesto. Se anche l'imputato, sentito nel corso del riconoscimento del fatto, avesse in tale occasione confessato circostanziatamente il proprio reato, deve tuttavia esser assunto a costituto.

2) *Soltanto* chi è imputato legalmente di un crimine o delitto deve essere costituito. Il costituto ed il modo della citazione dell'imputato sono sì essenzialmente differenti dall'esame dei testimoni, essi hanno sì importante influsso sull'onore del costituito, che queste misure devono strettamente dipendere dalla condizione del conchiuso di aprimento dell'inquisizione. Prima che questo conchiuso sia pronunciato, non può il prevenuto — come già si osservò — essere citato che come testimonio, e come tale essere sentito.

II. Il primo passo contro un imputato di un crimine o delitto è la di lui citazione, se non si procede tosto giusta il § 151 al di lui accompagnamento, od alla custodia preventiva secondo il § 152. La forma della citazione è indicata ne'suoi essenziali caratteri dalla legge (1).

§ 149.

Il giudice inquirente fa eseguire le citazioni dagl'inservienti d'ufficio, o ne affida l'esecuzione ai Capi di Comune. Si farà constare negli atti che la citazione è avvenuta. Non trovandosi l'imputato all'atto della citazione, questa può farsi al suo coniuge o ad alcuno de'suoi famigliari collo stesso effetto di un'intimazione personale.

Sopra la prova della seguita intimazione vale ciò, che fu detto di sopra al § 114 III intorno alla citazione dei testimoni.

§ 150.

Se il citato non compare senz'aver fatto conoscere un motivo sufficiente di scusa, può staccarsi contro di lui un ordine di accompagnamento per iscritto.

Quando debba staccarsi un ordine di accompagnamento contro l'imputato,

Il secondo passo contro l'imputato è il rilascio d'un ordine di accompa-

(1) V. il § 40 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

gnamento, che segue: 1) nel caso del § 150, se l'imputato non compare senza un motivo fondato; 2) nei casi indicati al § 151 (1).

§ 151.

ed anche ordinarsene la custodia preventiva presso l'Autorità di sicurezza.

Anche senza precorsa citazione, il giudice inquirente può staccare il mandato di accompagnamento contro chi è imputato di crimine o delitto, od ordinare la custodia preventiva presso l'Autorità di sicurezza:

I. Questa custodia preventiva presso l'Autorità di sicurezza, sia questa i. r., o comunale, si distingue essenzialmente dall'arresto d'inquisizione ordinato nel § 156, e non ha altro scopo, che di assicurare la comparsa dell'imputato pel di lui costituto da assumersi entro 24 ore (§ 153).

II. Col § 9 dell'Ordinanza Ministeriale del 15 ottobre 1853 N. 210 del Boll. gen. sull'uso delle armi per parte dell'i. r. Guardia di finanza fu disposto che nei casi in cui secondo le leggi di procedura penale, deve aver luogo la custodia preventiva di una guardia di finanza imputata di abuso delle armi nella esecuzione del suo servigio, essa può avvenire anche nei locali di detenzione dell'Autorità di finanza, purchè non sia a temersene ritardo o pregiudizio alla inquisizione, fino a tanto che il Giudizio inquirente abbia ordinato, a tenore di legge, il formale arresto d'inquisizione, e quest'ordine sia passato in giudicato.

a) **se l'imputato si nasconde, è fuggito od almeno ha fatto preparativi di fuga, oppure ne è sospetto per essere sconosciuto nel Comune, senza ricapiti, o senza patria, vagabondo, di cattiva fama, o per altri motivi; oppure**

Nel giudicare sul sospetto di fuga si avrà riflesso pure alle circostanze economiche e famigliari dell'imputato, alla sua condizione civile, alla sua qualità di cittadino od estero, ed alla gravità della pena, da cui è minacciato secondo il caso (2).

b) **se vien colto in flagrante, o subito dopo commesso il fatto vien designato come sospetto del crimine o delitto, mediante inseguimento d'ufficio (§ 380), o dalla voce pubblica, ovvero è colto con armi e con altri oggetti provenienti dal crimine o delitto, o che in altra guisa mostrano avervi egli preso parte; oppure**

In questo riguardo veggasi la dilucidazione al § 106.

c) **quando, secondo le circostanze del caso, sia a temersi che per concerti dell'imputato con altre persone nel processo**

(1) V. il § 10 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) Potranno del resto essere utili in proposito anche gli schiarimenti al § 142. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

o con testimoni, ovvero per la distruzione delle tracce del crimine o delitto, potrebbe rendersi vano od altrimenti difficile il procedimento.

Ciò sarà p. e. se il fatto fu manifestamente commesso da più persone, i partecipi ne sono però ancor sconosciuti; se l'imputato per altri motivi è noto quale individuo astuto e simili.

I motivi qui accennati sono tali, che rendono assolutamente necessaria la maggior possibile sollecitudine nel procedimento, onde conseguire lo scopo dalla legge prefisso. Perciò ordina il

§ 152.

Custodia preventiva dell'imputato.

Nei casi indicati nel precedente paragrafo può procedersi alla custodia preventiva anche da ogni Pretura (§ 13), e così pure, sia sopra ricerca del procuratore di Stato, sia d'ufficio, da impiegati dell'Autorità di sicurezza (§ 61) o da Capi di Comune col mezzo dei gendarmi od altri agenti di sicurezza pubblica. Nel caso contemplato dal § 151, lett. *b*) vi possono procedere eziandio i gendarmi od altri addetti al servizio di pubblica sicurezza, anche senza incarico speciale.

Nell'estratto dalla norma di servigio per l'i. r. guardia di finanza nel Vorarlberg conformata alle prescrizioni della Lega doganale, pubblicato col Decreto del Ministero delle finanze del 15 ottobre 1853 N. 209 del Boll. gen., al § 12 è ordinato, che la guardia di finanza nell'esercizio di servigio è autorizzata ad arrestare chiunque le si oppone nell'adempimento delle sue funzioni, la minaccia, o la offende con parole o con fatti, presentandolo quindi alla più vicina Autorità per la procedura opportuna.

II. Siccome le circostanze indicate nell'allinea *b*) del precedente § costituiscono tanti indizii legali, s'intende da sè, che le Autorità nominate possono in questo caso procedere alla custodia preventiva, se anche non consta d'un formale conchiuso di aprimento del giudice inquirente, che anzi nemmeno è immaginabile nel caso che l'imputato sia colto in flagrante. Ma neppure nei casi *a*) e *c*) del § 151 è assolutamente necessario un tale conchiuso, e dette Autorità potranno procedere alla custodia preventiva eziandio quando loro vien fatta una denunzia determinata e degna di fede per un crimine contro taluno, riguardo al quale concorrano le circostanze accennate, ovvero se già dalle prime pratiche assunte da altra di esse Autorità emerga un sospetto fondato a carico di una siffatta persona. — Onde proteggere la libertà personale dell'imputato prescrive poi la legge:

In questi casi per altro colui che fu preso in custodia sarà tosto sentito in esame dall'Autorità di sicurezza o dalla Pretura. Risultando non esservi motivo di detenzione ulteriore, sarà egli lasciato subito in libertà ed in caso contrario verrà consegnato entro 48 ore al Giudizio inquirente.

Digitized by Google

Questo esame non è un esame testimoniale, nè un costituto, e quindi l'assunzione non ne è condizionata all' osservanza delle formalità dell' uno, nè dell'altro. Con ciò viene al preso in custodia offerta occasione di giustificarsi, nel che riuscendo sarà egli subito riposto in libertà.

§ 153.

Sollecito costituto dell' imputato.

Il giudice inquirente interrogherà entro ventiquattr' ore l'imputato tradotto innanzi a lui, od a lui conseguato giusta il § 152. Non essendo ciò fattibile, può bensì l'imputato essere trattenuto frattanto in custodia, ma si dovrà passare il più presto possibile al suo costituto, notando a protocollo il motivo pel quale non potè essere assunto prima. Il giudice inquirente delibererà subito dopo il costituto, se l' imputato debba essere rimesso a piede libero, o tenuto in custodia, oppure se abbiasi a passare contro di lui all' arresto formale d' inquisizione (§ 156).

Nei casi, in cui non fu pronunciato alcun conchiuso di aprimento (§ 145), si stenderà il medesimo insieme all'ordine dell'arresto inquisizionale (§ 156) — nei Tribunali sentito previamente il procuratore di Stato (§ 63). — Sopra la forma di quest' ordine si confronti il § 157 (1).

§ 154.

Cattura interinale di più persone in caso di turbolenze pubbliche, risse, ecc.

In caso di tumulto, sollevazione o ribellione, o di altra pubblica turbolenza, oppure di rissa congiunta a grave lesione corporale od a morte di persone, se non è possibile di scoprir tosto i rei, potrà procedersi alla cattura interinale di tutti coloro che assistettero al fatto, e non sono intieramente scevri dal sospetto di avervi preso parte. Eglino saranno per altro esaminati dal giudice competente entro giorni tre al più tardi, oltre il qual termine è permesso di sostenere quelli soltanto, contro i quali possa già ordinarsi l' arresto inquisizionale (§ 156).

I. Anche questa custodia deve aver luogo presso l'Autorità di sicurezza, e contro tutti coloro, che in seguito al riconoscimento del fatto assunto con la maggior possibile sollecitudine non sono *pienamente liberi* dal sospetto di aver presa parte al fatto. La disposizione all'uopo spetta secondo le circostanze al giudice inquirente od alle Autorità nominate al § 152.

II. Coloro che non furono esaminati entro tre giorni e contro i quali

(1) V. i §§ 2, 16 e 17 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

nemmeno fu ordinato l'arresto inquisizionale, dopo tale termine sono senz'altro da riporsi in libertà (1).

§ 155.

Divieto di abbandonare il luogo di dimora in occasione di legale riconoscimento di fatto.

Recandosi il giudice inquirente, subito dopo che fu commesso un crimine o delitto, sul luogo del fatto per assumerne la verificazione, egli può ordinare a chiunque, rispetto al quale lo trovi necessario, che per quel giorno od anche pel successivo, non abbia a lasciare il luogo di sua dimora. Chi trasgredisce questo ordine, venendo colto, sarà arrestato all'uopo del suo esame e può essere condannato dal giudice inquirente, secondo le circostanze, ad una congrua multa o pena d'arresto.

La multa o pena d'arresto deve essere determinata secondo le circostanze personali ed economiche del testimonio, la malizia maggiore o minore dimostrata, la di lui relazione al fatto, l'importanza del medesimo, e simili riguardi particolari risultanti dai singoli casi. In difetto di altra determinazione può esser presa per base anche qui la misura di 5-50 fior. comminata nel § 230 ai testimoni non comparsi, i quali del pari trasgrediscono un ordine giudiziale.

§ 156.

Quando debba ordinarsi l'arresto inquisizionale dell'imputato.

Il giudice inquirente ordinerà il formale arresto d'inquisizione contro l'imputato, che anche dopo sentito rimane sospetto del crimine o delitto postogli a carico, qualora:

I. La condizione fondamentale per ordinare l'arresto d'inquisizione è quindi, che l'imputato nel costituto non sappia espurgarsi dal sospetto contra lui militante. Se avesse ciò fatto, non si potrebbe più parlare d'arresto inquisizionale.

II. Le altre condizioni dell'arresto d'inquisizione sono di due specie. Tale arresto deve venir ordinato contro il rimasto sospetto, qualora

a) **si tratti di crimine, pel quale sia comminata la pena del carcere non minore di cinque anni, oppure**

Riguardo a tutti gli altri crimini ed ai delitti è regola, che l'imputato, se anche non si è espurgato dal sospetto, resti a piede libero. Può per altro essere ordinato contra lui l'arresto inquisizionale qualora

b) **sia a temersi che il procedimento possa rendersi vano per concerti dell'imputato con altre persone in esso involte**

(1) V. i §§ 2, 16 e 17 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

o con testimoni, o per la distruzione delle tracce del crimine o delitto, o rendersi altramente difficile; ovvero

c) l'imputato si nasconda, sia fuggito od almeno abbia fatto preparativi di fuga, oppure ne sia sospetto per essere sconosciuto nel Comune, senza ricapiti, o senza patria, vagabondo, di cattiva fama, o per altri motivi; ovvero

Rispetto a questi due capoversi vale l'illustrazione del § 151.

d) il reato abbia cagionato grave scandalo pubblico.

Questa circostanza sarà specialmente di grave momento, quando l'inquisizione viene assunta sul luogo del fatto od in vicinanza a quello.

III. Un terzo caso di ordinare l'arresto inquisizionale è contenuto nel § 162 (1).

§ 157.

Si rilascierà sempre un ordine d'arresto per iscritto.

In tali casi, quando non siavi pericolo nel ritardo, il giudice inquirente staccherà un ordine motivato di arresto in iscritto, da intimarsi all'imputato all'atto stesso della esecuzione od entro le prossime ventiquattro ore. Se il giudice inquirente ordina l'arresto inquisizionale subito dopo sentito l'imputato, gli si notificherà tale conchiuso a voce insieme coi motivi. In ogni caso il conchiuso d'arresto del giudice inquirente, steso in iscritto e motivato, sarà unito agli atti, oppure inserto al protocollo di costituto, e si significherà all'imputato che gli è libero di chiedere in proposito la decisione del Tribunale di prima Istanza (§ 64).

Avanti di emettere l'ordine d'arresto nelle inquisizioni assunte presso i Tribunali deve esser sentito il procuratore di Stato (§ 63) (2).

§ 158.

A chi debba notificarsi l'arresto.

Venendo preso in arresto inquisizionale od anche soltanto in preventiva custodia, per più di 24 ore, un impiegato od inserviente dello Stato o comunale, un membro del ceto sacerdotale, un maestro pubblico, un avvocato o notaio, se ne

(1) L'arresto inquisizionale, a senso del § 156 del Reg. di proc. pen., si può applicare contro imputati di un crimine, senza il previo avviamento della speciale inquisizione, secondo il § 115. Decreto di un Tribunale lombardo confermato dallo Appellatorio 1. marzo 1855 N. 2765. Gazzetta dei Tribunali di Milano, anno V, N. 102. *(Nota del Trad.)*

(2) V. l'Ordinanza 8 maggio 1855 N. 8769 nella nota al § 145, ed il § 49 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

darà parte senza indugio all' immediato superiore dell' arrestato.

Tale partecipazione si farà anche al Giudizio civile, quando l' arrestato abbia un domicilio ordinario, sempre che dalle circostanze non risulti che l' arresto sia di già noto al Giudizio suddetto.

L' arresto d' impiegati ed inservienti subalterni degli Uffici distrettuali o delle Autorità di sicurezza, d' impiegati ai dazi, alle casse ed alle imposte, d' impiegati ed addetti alla Guardia di finanza, d' impiegati ed inservienti delle strade ferrate dello Stato o private, dei telegrafi dello Stato e delle Poste, di lavoranti alle miniere, alle fucine, ai magli e laminatoi, sarà partecipato preventivamente ai loro superiori immediati, purchè ciò possa farsi senza pregiudizio pel procedimento penale, e non vi ostino speciali difficoltà ; ed in caso diverso subito dopo seguito l' arresto.

La partecipazione al Giudizio civile è soltanto allora necessaria, quando l'arrestato possiede una sostanza, od ha un affare, per la cui assicurazione o continuazione deve provvedersi d'ufficio giusta il Cod. civ. gen., ovvero gl'incombono dei doveri di padre, tutore, curatore, sequestratario e simili, i quali non può adempiere (1).

§ 159.

Precauzioni e riguardi da aversi nell' eseguire l'arresto.

Ogni arresto si eseguirà con tutta cautela affinchè l' imputato non isfugga, ma ben anche col possibile riguardo al suo onore ed alla sua persona, principalmente quando trattisi d' individui fino allora d' intatta fama. Può farsi uso di una forza proporzionata contro la persona da arrestarsi soltanto in caso di sua resistenza o di tentativo di fuga.

Per la esecuzione dell'arresto il giudice inquirente cercherà possibilmente una persona quanto cauta, altrettanto sicura, risoluta e capace di combinare l'alto scopo di tale pratica col riguardo prescritto, e più ancora cogli eventuali sentimenti contrarii del timore, della compassione e simili. Una quiete irremovibile senza ostentazione e durezza è l'essenziale requisito, ed eziandio sempre sufficiente, onde eseguire bene un ordine d'arresto.

§ 160.

Tostochè l' imputato è arrestato per ordine del giudice inquirente, oppure vien tradotto innanzi al medesimo, o preso in custodia preventiva, è dovere del giudice :

(1) V. la nota al § 145. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

a) di assumere a protocollo una esatta descrizione della persona e degli abiti dell' imputato;

È conveniente far assumere anche una descrizione personale separata in doppio esemplare, uno dei quali sarà da unirsi agli atti del processo, depositato l'altro presso il custode delle carceri, affinchè pel caso che l'imputato fuggisse ad un tempo, in cui appunto gli atti in seguito a ricorso si trovassero presso un' Autorità superiore, si possa avviare il di lui inseguimento in base alla descrizione stessa.

b) di far eseguire una esatta perquisizione sulla sua persona e ne' suoi abiti; finalmente

c) di levare all' imputato, porre in esatto elenco e prendere in custodia giudiziale (§ 102) tutto ciò che in tale perquisizione si trovasse di scritti, denaro, armi od altri stromenti con cui l' imputato, potrebbe liberarsi, far violenza a sè o ad altri, oppure si rinvenisse di oggetti o contrassegni di un reato.

Riguardo agli scritti e lettere perquisiti si procederà secondo il disposto dal § 108 (1).

§ 161.

Cessazione dell' arresto inquisizionale.

Venendo a mancare nel corso della inquisizione i motivi pei quali fu ordinato l' arresto inquisizionale, il giudice inquirente disporrà che questo abbia a cessare, e si deporrà negli atti il relativo conchiuso scritto e motivato.

Nei casi in cui l' inquisizione dee condursi d' intelligenza col procuratore di Stato (§ 63), il giudice inquirente lo sentirà pure sulla cessazione dell' arresto, e s' egli non vi acconsente, s' invocherà la decisione del Tribunale di prima Istanza (§§ 64 e 65).

Il gravame del procuratore di Stato contro il conchiuso con cui il Tribunale di prima Istanza toglie l' arresto d' inquisizione, ha effetto sospensivo allora soltanto che il procuratore di Stato lo insinui all' atto che gli si dà comunicazione del conchiuso, e lo presenti effettivamente al più tardi entro tre giorni.

I. La disposizione della cessazione dell'arresto inquisizionale è un *dovere* del giudice inquirente, il cui adempimento egli non può trascurare, subitochè sussistono le condizioni all'uopo richieste.

(1) V. i §§ 49, 51-55, 102 e seguenti del capitolo quarto sui depositi della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

II. Se il procuratore di Stato non presenta entro tre giorni il gravame insinuato, l'arrestato deve essere riposto senz'altro in libertà (1).

§ 162.

Promessa dell' inquisito a piede libero.

A chiunque è inquisito a piede libero, si farà dal giudice inquirente promettere che senza il suo consenso non si allontanerà dal luogo della propria dimora, nè si terrà nascosto. La infrazione di questa promessa ha per conseguenza l' ordine dell' arresto inquisizionale dell' imputato.

I. La promessa prestata dall' inquisito si noterà nel protocollo del costituto e verrà da lui sottoscritta.

II. L'ordine dell'arresto deve anche in questo caso seguire giusta il disposto dai §§ 157-160.

SEZIONE III.

DEL TRATTAMENTO DEGLI ARRESTATI SOTTO INQUISIZIONE.

§ 163.

Riguardi per l'onore e per la salute da osservarsi durante l'arresto inquisizionale.

Tanto nella custodia preventiva, quanto nell' arresto inquisizionale gl' imputati dovranno trattarsi coi possibili riguardi per la persona e per l' onore loro. Le prigioni inquisizionali avranno aria e luce sufficienti, e per lo meno tanto spazio quanto basti al detenuto per potervi camminare. Debbono poi essere asciutte, pulite e tali che la salute dell' arrestato non sia esposta ad alcun pericolo, e che in massima, tranne le precauzioni adottate in generale per la sicurezza e disciplina della casa, egli non vada soggetto ad altre limitazioni che a quelle necessarie per assicurarsi della sua persona, ed impedire concerti pregiudizievoli all' esito del processo.

Il § 309 della prima parte del Codice penale dell' anno 1803 contiene prescrizioni più precise circa la sicurezza delle prigioni inquisizionali (1).

§ 164.

Separazione degl' inquisiti nell'arresto.

Ogni arrestato sarà custodito, per quanto è possibile, da solo in una prigione particolare. Ove non sia fattibile

(1) V. il §§ 2 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) V. il § 43 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

una tale custodia separata, il Giudizio avrà cura che non si rinchiudano insieme nella medesima stanza d'arresto persone di sesso differente; nè implicate nello stesso crimine o delitto; nè imputati soltanto di delitto con imputati di crimine, malfattori inesperti o di età giovanile con quelli già esperti o di età matura. In tale distribuzione degli arrestati inquisiti il giudice avrà altresì riguardo al grado di loro coltura ed alla specie dei crimini o delitti posti a loro carico.

S'intende da sè, che il Giudizio può cangiare la prigione, se ne risulta la necessità dalla inquisizione o dal contegno dell'arrestato; ciò succederà specialmente quando si osservi, che due condetenuti facciano concerti in qualsiasi guisa pregiudizievoli al processo, o se si scoprano dei preparativi di fuga (1).

§ 165.

Loro trattamento in particolare per ciò che riguarda i comodi della vita e la occupazione;

Il capo del Giudizio potrà concedere che l'arrestato abbia a sue proprie spese le consuete comodità ed occupazioni corrispondenti alla sua condizione ed al suo stato economico, in quanto possano conciliarsi collo scopo della detenzione, non portino sconcerto alla disciplina della casa e non mettano a pericolo la sicurezza.

I. Alle consuete comodità appartiene anche il moto all'aria libera. In questo riguardo il Decr. Aul. del 7 marzo 1823 N. 1928 R. L. G. ordina, che se il medico carcerario reputa necessario alla conservazione della salute degli arrestati inquisiti il godimento dell'aria libera per una o due ore al giorno, ciò debba loro concedersi sotto le cautele opportune contro la fuga e collusione (2).

II. La scelta dell'*occupazione* è libera all'arrestato, che si mantiene del proprio. Quelli, che vengono alimentati a spese erariali, sono all'incontro obbligati di prestarsi al lavoro nell'interno delle prigioni, p. e. nel pulire le stanze, mondare le biancherie, fabbricare ed acconciare vestiti e simili (3).

(1) V. il § 58 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) Il sullodato Decr. Aul. fu riportato dalla Circ. dell'Appello veneto 8 aprile 1824 N. 2947. Ora veggasi il § 68 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(3) Giusta il Regolamento carcerario pel Regno lombardo-veneto N. 449 del Boll. prov. veneto dell'anno 1852, comunicato col dispaccio del Ministro della giustizia 2 ottobre 1852 N. 14032 poteva sembrare, che gl'inquisiti arrestati non fossero obbligati al lavoro, mentre il § 76 di detto Regolamento carcerario dispone, che rispetto ad essi l'impresa carceraria dovrà provvedere il lavoro solo quando i medesimi il domandassero, a carico della quale sta altresì il personale occorrente per ogni altro servigio, eccettuata soltanto la polizia delle sale, stanze carcerarie ed infermerie, che è d'obbligo dei secondini ed infermieri sotto la vigilanza dei custodi (§§ 87-100 Reg. carc.). Ora però è tolto ogni dubbio su tale obbligo dal § 82 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, da osservarsi del pari che i §§ 65, 67 e 81 della medesima. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

A nessun inquisito in arresto può darsi in mano danaro contante. Abiti, drappi da letto, commestibili ed altri effetti possono pervenire all'arrestato dal di fuori soltanto dietro speciale permesso del capo del Giudizio, e debbono essere accuratamente visitati prima che se ne faccia uso. Per altro ai detenuti imputati di un crimine molto grave non possono somministrarsi che cibi preparati nello stabilimento stesso dell'arresto.

I. Crimini *molto gravi* sono quelli contro il vincolo dello Stato (§ 57 N. 1-3 del Cod. pen.), poi quelli, riguardo ai quali è comminata la pena di morte, od il carcere in vita.

II. Riguardo al *vitto* gl'inquisiti racchiusi possono mantenersi del proprio, tuttavia non deve esser loro permessa alcuna intemperanza. Se essi si fanno pervenire i commestibili da casa, trovano applicazione le disposizioni di questo §. Versano sullo stesso argomento i Dec. Aul. del 3 agosto 1790 N. 48, 31 gennaio 1821 N. 1734 e 9 luglio 1835 N. 56 R. L. G. (1).

III. L'arrestato inquisito può del pari usare del proprio *letto*. Sui letti degli altri detenuti sotto inquisizione tratta il Decr. Aul. 9 luglio 1835 succitato, e giusta quello 3 agosto 1790 N. 48 gl'inquisiti miserabili nelle carceri criminali non devono in verun caso ricevere rispetto al vitto ed al letto un trattamento più aspro dei condannati alla minima pena (2).

IV. Gli arrestati inquisiti possono egualmente indossare i propri *vestiti*, o farsene pervenire dal di fuori sotto la precauzione determinata dalla legge. Ai poveri verranno fatti somministrare gli effetti occorrenti dal Giudizio inquirente. Questo avrà in generale a disporre, che quelli da loro portati non vengano stracciati durante l'arresto in guisa, che essi non abbiano a trovarsi senza gli indumenti necessarii al termine del processo. Quindi a tali detenuti poveri si toglieranno almeno i soverchi, che frattanto si conserveranno opportunamente (3).

V. Se un detenuto si *ammala*, od una donna arrestata si approssima al parto, si avrà cura, che loro venga prestata l'assistenza necessaria o mediante il personale sanitario addetto al Giudizio, o col trasporto in un ospitale, sotto le cautele opportune contro la fuga e collusione (4).

(1) Il suddetto Reg. carc. tratta sul vitto dei detenuti ai §§ 47-67. - V. i §§ 65, 75, 80 e 81 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) Quest' ultimo Decr. fu riportato dalla Circ. dell' Appello veneto 14 aprile 1821 N. 4425. — Le disposizioni del Reg. carc. pel Regno lomb. ven. sul letto sono contenute nei §§ 13 e 14. — V. il § 81 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(3) Sul vestito degli arrestati tratta il sunnotato Reg. carc. ai §§ 40-47. — V. i §§ 67, 80 e 81 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(4) V. i §§ 44 e 79 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte seconda.

Il Reg. carc. più sopra indicato poi versa sui medicinali ed altri mezzi di cura e di preservazione ai §§ 67-76. Lo stesso fu però in parte dilucidato ed in parte modificato anche con le seguenti circolari del Tribunale d' Appello veneto:

a) 18 maggio 1853 N. 6329 sulla razione di pane da somministrarsi ai detenuti,

b) 5 luglio 1858 N. 8203 intorno al vestito del personale delle carceri e ad altri oggetti ad uso delle stesse,

Digitized by Google

§ 166.

Visite.

Se l' arrestato desidera la visita di un medico o di un sacerdote della sua confessione di propria scelta, oppure se parenti o persone che stanno con lui in relazioni di affari, o colle quali ei desiderasse di consigliarsi, vogliono visitarlo, ne può essere data la permissione sotto l' osservanza delle discipline della casa d' arresto. Eccettuati i colloquii col difensore (§ 215), tali visite possono avvenire soltanto alla presenza di un impiegato giudiziario, ed i discorsi coi visitatori non possono tenersi che in una lingua da esso intesa.

Le visite dei medici e sacerdoti addetti all'istituto carcerario non sono sottoposte alle indicate limitazioni (1).

§ 167.

Ricevimento o spedizione di lettere.

L' arrestato può ricevere lettere o spedirne ad altri soltanto coll' assenso del giudice inquirente, e solo dopo che questi le abbia lette, e riconosciuto che nulla osta alla consegna od alla spedizione loro. Non può mai negarsi all' arrestato il permesso di spedire istanze ad Autorità giudiziarie superiori.

Questa disposizione procede dalla prescrizione del § 110.

c) 31 agosto 1853 N. 1638 presidenziale sulla quantità della paglia pei pagliericci,
d) 25 ottobre 1853 N. 12985 sui giornali dei medici carcerarii per le visite degli ammalati, onde ottenere il relativo compenso,
e) 29 ottobre 1853 N. 3371 pres. con capitolato d' appalto, foglio suppletorio, ed alcune modificazioni particolari del Reg. carc.,
f) 13 dicembre 1853 N. 15035 sull' obbligo di non impiegare le ii. rr. milizie nella sorveglianza interna delle prigioni civili, incombendo alla forza militare soltanto la custodia esterna,
g) 16 dicembre 1853 N. 4192 pres. con contratto nuovo d' appalto coll'impresa,
h) 29 maggio 1854 N. 8368-3005 sui detenuti passati agli spedali, o mantenuti del proprio, sugli ordini di entrata e sortita, e conti relativi,
i) 1 luglio 1854 N. 10947-4263 sulla cessazione della trattenuta di soldo, che facevasi pel Reg. carc. ai secondini dei Tribunali e carcerieri delle Preture,
j) 8 luglio 1854 al N. 10550-4115 sulla sorveglianza del personale carcerario,
k) 2 agosto 1854 N. 12826-4929 sulle ordinazioni di vitto e trattamento da ammalato pei detenuti sani, sopra aggiunta da farsi negli stati giornalieri (§§ 55, 110 Reg. carc.) pei sani, malati, e sopra annotazione del custode o carceriere delle razioni somministrate in più od in meno,
l) 9 agosto 1854 N. 13349-5138 sulla requisitoria accompagnante ammalati reclusi alla Direzione del civico ospitale e conti relativi.

(*Nota del Trad.*)

(1) V. i §§ 76-78 della Istruzione sui Giudizii penali, Appendice parte II.
(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 168.

Ferri.

All' arrestato non si porranno ferri che quando egli abbia fatto tentativi di fuga, o quando non si possa custodirlo sicuramente in altro modo, ovvero ciò appaia necessario, perchè trattisi di arrestati particolarmente pericolosi alla sicurezza altrui, specialmente a quella dei carcerieri.

I. Il giudice inquirente secondo la qualità delle circostanze disporrà il modo di porre i ferri agli arrestati, se ciò abbia a succedere durante il giorno e la notte, o soltanto la notte, se i ferri abbiano ad esser posti alle mani od ai piedi, se inoltre di notte devano forse essere più serrati, o se un inquisito abbia ad esser legato al giaciglio.

II. A quegli arrestati, che secondo la legge durante l'inquisizione devono essere tenuti in ferri, non possono questi venir levati per ricevere la santissima comunione (Decr. Aul. del 22 maggio 1819 N. 1458 R. L. G.) (1).

Rimangono in vigore le attuali norme per la punizione disciplinare degl' inquisiti in arresto, che si rendono colpevoli di un contegno ricalcitrante, impetuoso, offensivo, provocante od in altra guisa contrario ai regolamenti.

Fra i traviamenti disciplinari occupa il primo posto la *fuga attentata* o *consumata*. Le relative norme sono contenute nei Decreti Aulici del 15 marzo 1816 N. 1221 R. L. G., del 12 febbraio 1820 N. 1647 R. L. G., e del 21 dicembre 1822 N. 1916 R. L G. — Le disposizioni essenziali dei medesimi sono:

1) Di ogni fuga deve farsi denunzia entro 24 ore al Tribunale e da questo all'Ufficio di Circolo (Delegazione);

2) l'inquisizione viene assunta da un impiegato del Tribunale e da uno dell'Ufficio di Circolo;

3) gli atti della inquisizione chiusa sono da innalzarsi al Tribunale d'Appello, che decide sentita l'Autorità politica del Dominio (Luogotenenza);

4) la punizione dei carcerieri, se loro non sta a carico alcun aiuto prestato (§§ 218, 307 del Cod. pen.), deve consistere a misura della loro colpa, in rimproveri, in arresto di uno fino a tre giorni, con o senza l'inasprimento del digiuno o del castigo corporale, e finalmente nella dimissione;

5) lo stesso Giudizio, o l'impiegato delegato all'ispezione carceraria, s loro sta a carico una negligenza in proposito, possono secondo le circostanze esser ripresi con ammonizioni più o meno severe, e tenuti in ogni evento anche al risarcimento delle spese incontrate per rinvenire il fuggitivo;

6) questi poi, se dopo la fuga non ha commesso più alcun reato, può esser castigato, secondo le sue qualità più o meno pericolose e la pena che gli sovrasta, con stretta reclusione, digiuno, colpi di verghe o di bastone (2).

II. Riguardo agli altri traviamenti disciplinari ordina il § 329 della prima

(1) V. i §§ 71 e 76 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) V. i §§ 94-96 e 101 della Istruzione pei Giudizii penali. Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

parte del Codice penale dell'anno 1803, il quale è conservato in vigore coll'espresso riferimento del Reg. di proc. pen., che il colpevole deve esser punito in un modo proporzionato al suo fallo o con bastonate, che non eccedano però il numero di venti, o col digiuno a pane ed acqua per un giorno, o coll'imporgli ferri più pesanti, o coll'incatenarlo più strettamente. Siccome specie di pena specialmente opportune per traviamenti disciplinari possono essere applicati anche gl'inasprimenti dell'arresto determinati dai §§ 253-258 del Cod. pen. (1).

In ispecialità quanto al castigo corporale come pena disciplinare i Decreti del Ministero della giustizia del 6 maggio 1852 N. 102 del Boll. gen. e del 27 settembre 1852 N. 193 del Boll. gen. ordinano quanto segue:

La pena del castigo corporale non verrà applicata che nei seguenti casi:

a) per gravi offese recate con parole o con fatti agl'impiegati come pure alla guardia ed alle altre persone incaricate della sorveglianza;

b) per guasti maliziosi o per distruzione maliziosa del mobiliare e degli effetti carcerarii, o di alimenti, eccettuati i casi, in cui sianvi nel fatto gli estremi di un crimine;

c) per attruppamenti od opposizione con fatti contro i superiori, la guardia o il personale destinato alla sorveglianza;

d) in altri casi di contravvenzione dopo l'applicazione di castighi più miti rimasta senza effetto, e finalmente

e) quando avuto riguardo al carattere ed al grado di coltura dell'individuo da punirsi, sempreché però si tratti di mancanze disciplinari più gravi, si avesse già previamente a riconoscere infruttuosa l'applicazione di ogni altra pena.

Con colpi di bastone non possono punirsi che uomini adulti e con colpi di verghe i giovani, che non hanno ancora compiuti i 18 anni, e le donne, ed in ogni caso previa visita e giudizio di un medico o chirurgo. I colpi non potranno eccedere il numero di venti.

Ad infliggere questa pena, a cui dovrà precedere un breve costituto sul fatto, che ne fu la causa, è autorizzato nelle case di pena chi ne è il capo, qualora il numero dei colpi non sia più di dieci coll'obbligo di farne in seguito rapporto alla preposta Autorità. Fuori di questo caso se ne dovrà chiedere previamente il consenso dell'Autorità preposta. Agli arrestati sotto inquisizione ed ai condannati sostenuti negli istituti carcerarii dei Giudizii non potrà infliggersi la detta pena che in seguito ad una decisione presa dal Giudizio, e la datavi esecuzione verrà iscritta nel protocollo delle pene disciplinari (2).

§ 169.

Norme pei carcerieri.

Rimangono del pari in vigore le norme ed istruzioni vigenti pei carcerieri.

(1) Ora valgono le disposizioni della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, e particolarmente in proposito i §§ 90-97 da osservarsi.
(*Nota del Trad.*)

(2) V. i §§ 91-93 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

In ispecialtà ogni carceriere dovrà visitare giornalmente le carceri affidate alla sua immediata sorveglianza, nelle quali si trovino arrestati, ed esaminare con tutta attenzione le pareti, le stufe, gli usci, le finestre, i letti ed anche i ferri in cui alcuno degli arrestati fosse tenuto, onde rilevare se vi si scorgano segni di preparativi per tentare la fuga; ed in tale caso ne farà tosto rapporto al capo del Giudizio.

Ai carcerieri è poi vietato sotto severa pena di accettare doni dagli arrestati sotto qualsiasi pretesto. Parimente non è loro lecito di mettere di proprio arbitrio le mani addosso ad un detenuto, fuori del caso che fossero da lui attaccati. Eglino riferiranno tosto al capo del Giudizio quanto richiamasse l' attenzione loro negli atti o nei discorsi dell'arrestato.

Tali istruzioni sussistono per singoli Dominii e per singoli Tribunali più importanti. Una emessa per tutti i così detti Stati ereditarii tedeschi fu pubblicata con Decreto del 4 marzo 1820 N. 1654 R. L. G. ed una più completa pell'Austria superiore col Decreto della Cancell. Aul. del 20 ottobre 1829 N. 24757, la quale, in quanto che coi §§ 165 e 166 del presente Reg. di proc. pen. e col nuovo Cod. pen. non fu disposto diversamente, può avere ovunque eguale applicazione, e quindi ne viene esposto l'intero tenore.

Regole generali di servigio pei custodi delle carceri e carcerieri.

Il custode deve aver sempre presente, che presta la sua opera allo *Stato* ed alla *pubblica sicurezza*, che quindi onorevole è la sua condizione, fino a tanto che adempie puntualmente i propri doveri. § 1.

È obbligato di trattare gl'impiegati col dovuto rispetto e stima. § 2.

Ha da eseguire gli ordini superiori senza indugio, o nel termine stabilito, e quindi non aspettarsi, che il Giudizio dia ascolto ad una scusa; piuttosto ogni disubbidienza, ogni trascuranza saranno punite secondo la qualità delle conseguenze con uno fino a dieci giorni d'arresto, inasprito anche con colpi di bastone, con la destituzione dal servizio, e col carcere determinato dai §§ 193, 196 e 197 del Codice criminale, se l'ommissione della esecuzione d' un incarico avuto si eleva a delitto di aiuto prestato a delinquenti. § 3.

Eseguirà gli arresti ingiuntigli con la maggiore prudenza e moderazione, ed avrà sempre riguardo, che l'individuo da arrestarsi non fugga, ma venga in pari tempo risparmiato più che sia possibile nella persona e nell'onore; userà una forza proporzionata soltanto quando quegli si opponesse o tentasse fuggire; denunzierà quindi tosto la cosa al Giudizio, non senza rappresentare pure i mezzi adoprati onde adempiere il mandato conferitogli. Arrestato poi taluno, o ricevuto nelle carceri, intraprenderà il custode una perquisizione di tutta la di lui persona; rispetto poi a donne ciò succederà a mezzo della moglie del custode o di altra donna fidata; fuori dei vestiti necessarii, che sono pure da esaminarsi accuratamente, il custode torrà all'arrestato ogni cosa, ne farà un esatto elenco e lo presenterà al capo del Giudizio. Gli è assolutamente vietato, di appropriarsi alcun denaro, abiti od altro dei detenuti, di farne permuta, o comperarne. § 4.

Digitized by Google

Li tratterà sempre con tutto il riguardo, mitezza e decoro, non li offenderà con parole e meno con fatti, ed userà la forza unicamente allorchè venga sopraffatto da un attacco improvviso, o se ne ha ottenuta l'autorizzazione dal Giudizio, nel qual ultimo caso non oltrepasserà i confini determinatigli. Ogni trasgressione di questa prescrizione sarà punita secondo la qualità del maltrattamento od offesa giusta il § 86 della seconda parte del Cod. pen. coll'arresto da 3 giorni fino ad un mese, od a termini del § 78 della prima parte col carcere da sei mesi ad un anno o di più lunga durata. § 5.

In generale il custode separerà gli arrestati secondo il sesso; custodirà ciascuno in diversa prigione, e se ciò non è possibile, lo rappresenterà al Giudizio; terrà poi disgiunti i correi in guisa, che non possa succedere qualsiasi corrispondenza fra loro. § 6.

Esaminerà continuamente lo stato delle prigioni, e se avesse a scoprire qualche cosa, che stesse in contraddizione con la salute, o sicurezza degli arrestati, lo farà indilatamente conoscere al Giudizio; ispezionerà quotidianamente in particolare le inferriate, le porte, le stufe, le pareti, i letti, e denunzierà del pari qualsiasi disordine.

Le prigioni devono esser scopate almeno una volta alla settimana; nell'inverno, o se altrimenti la temperatura lo richiede, incominciando dal 15 ottobre fino a tutto aprile si riscalderanno una volta al giorno, ed anche due, quando il freddo è assai grande, e verranno profumate quotidianamente con aceto, o bache di ginepro. I vasi da notte si monderanno almeno due volte al giorno. Ad ogni detenuto si darà dell'acqua fresca pura quotidianamente due volte nell'inverno e tre nell'estate. § 7.

Il custode guarderà gli arrestati possibilmente senza che essi se ne accorgano, e parteciperà al Giudizio ogni loro discorso e contegno, che avesse a sorprenderlo; farà poi alla fine di ogni settimana un rapporto esatto sulla loro condotta, proponendo sommessamente gli eventuali mezzi di precauzione o cangiamenti, che credesse opportuni. § 8.

In generale nella visita delle prigioni osserverà il più rigoroso silenzio, parlando soltanto quando è indispensabile; non accetterà il menomo dono sotto qualsiasi pretesto, nè s' intratterrà con altro dei detenuti in discorsi che riflettano le sue circostanze o il delitto.

La trasgressione di questa prescrizione viene tosto punita la prima volta con la destituzione dal servigio. § 9.

Avrà cura, che gli arrestati siano temperati nel mangiare e nel bere, che loro vengano somministrati soltanto cibi apparecchiati nella casa di detenzione, e non vi giungano denari, abiti o qualsiasi altra cosa pure di niun rilievo senza permesso del Giudizio. § 10.

Non permetterà, che i prigionieri fumino, od accendano lumi, ed avrà attenzione, che sia reso loro impossibile, di cagionare un incendio, sia maliziosamente, sia per inavvertenza mediante il fuoco della stufa, che deve essere già bene assicurata contro tale pericolo. § 11.

Se un arrestato si dichiara ammalato, o se una donna si approssima al parto, esso lo denunzierà al Giudizio per le ulteriori disposizioni. § 12.

Non concederà ad alcuno l' accesso ai detenuti, o colloqui con essi senza espressa permissione del Giudizio, come non dee loro riferir qualsiasi notizia, ed in generale veglierà che nemmeno dal di fuori si parli con essi.

Digitized by Google

La trasgressione di questa norma sarà in ogni evento punita con la destituzione dal servigio, e quando con ciò si avesse dolosamente procurato al detenuto l' occasione di difficultare, o di render vana l' inquisizione, anche col carcere comminato pel delitto dell' aiuto prestato ai delinquenti. § 13.

Custodirà gelosamente le chiavi delle prigioni; se gli verranno tolte e fuggirà un arrestato, esso sarà senz'altro destituito dal servigio. § 14.

Che se impedito da affari d' ufficio, da malattia, od in altro modo non può custodire convenientemente le chiavi, e sorvegliare in persona i detenuti, consegnerà le chiavi al Giudizio, o a colui che il Giudizio destinerà all' uopo sotto la stessa responsabilità. § 15.

Sarà sempre presente all' apposizione dei ferri agli arrestati, ed osserverà che quelli siano sempre in buon stato, e segnati col nome del fabbro, che li ha fatti. § 16.

Del pari sarà presente alla somministazione delle vivande, ed avrà l' avvertenza, che nulla venga posto di soppiatto. § 17.

Allorchè entra in una prigione, specialmente ove si trovino per necessità più detenuti insieme, od uno temerario, si farà accompagnare almeno da un secondino. Eguale circospezione deve aversi nel condurre arrestati pericolosi al Giudizio. Quindi presso i Tribunali più importanti il custode è obbligato a tenere un secondo carceriere, pel quale è responsabile riguardo alle mansioni d' ufficio; per conseguenza eleggerà all' uopo un uomo onesto, parco, forte e coraggioso, la cui assunzione o destituzione deve sempre comunicare al capo del Giudizio. Il custode ed il secondino non devono mai contemporaneamente allontanarsi senza urgentissimo motivo dalla casa di detenzione, ma l' uno o l' altro vi rimarrà possibilmente sempre. Le visite notturne delle prigioni si faranno con un lume ben guardato in una lanterna. § 18.

Siccome al custode incombe non solamente la sorveglianza dei detenuti, ma anche la scoperta dei delitti, l' indagare e fermare i delinquenti, così almeno una volta per settimana, se avvenimenti particolari non lo richieggono più spesso, visiterà or questo, or quel distretto del Tribunale, e si informerà, se sieno succeduti dei delitti, ovvero se si abbiano veduti individui pericolosi, oppure se vi siano dei luoghi sospetti, ove si dia loro ricetto, od essi tengano delle combricole. Sul risultato di tali indagini farà ogni volta rapporto al Giudizio. Se trova oggetti di un delitto commesso, o se s' imbatte in aperti delinquenti, li condurrà al Giudizio o cercherà di assicurarsene. § 19.

Terrà un protocollo degli arrestati con le seguenti rubriche:

a) il numero, sotto cui l' arrestato venne iscritto all' atto della consegna; questo numero progredisce senza interruzione dal principio alla fine dell' anno. Al termine dell' anno coloro, che rimangono tuttavia in arresto, si trasportano nel protocollo dell' anno successivo secondo l' ordine col quale erano registrati nel precedente, ricominciando la serie dei numeri;

b) il giorno, in cui l' arrestato fu ricevuto;

c) il nome dell' Autorità, che lo ha fatto arrestare;

d) il nome e cognome del detenuto;

e) il numero della prigione, e le particolari cautele, sotto le quali egli fosse tenuto;

f) la condotta dell' arrestato in carcere;

g) il giorno ed il modo, in cui uscì dall' arresto, se per morte, fuga, liberazione, od altra sentenza. § 20.

Digitized by Google

Il custode non dovrà mai lasciarsi cogliere da disattenzione o negligenza; manterrà sempre la tranquillità e l' ordine nella sua abitazione; non si abbandonerà al giuoco od all' ubbriachezza, giacchè altrimenti perderebbe la fiducia del Giudizio. § 21.

Le medesime regole valgono anche pel trattamento dei *condannati*, riguardo ai quali si atterrà in oltre alle particolari disposizioni del Giudizio.

In generale poi quanto ai condannati osserverà le seguenti prescrizioni:

I condannati al carcere semplice non vengono mai posti in ferri, tengono il solito letto, possono procurarsi con proprii mezzi un miglior vitto, per bevanda hanno però sola acqua; non è loro permessa alcuna società, nè di parlare con chi si sia fuorchè in presenza del custode, nè in altra lingua, che in quella da lui conosciuta.

I condannati al carcere duro vengono assicurati con ferri ai piedi, non possono aver cibi di carne, e meno altra bevanda fuori dell' acqua; il letto consisterà in un giaciglio duro; non sarà loro permesso colloquio che con le persone della custodia.

Ciascun condannato al carcere durissimo vien chiuso solo in una prigione, è tenuto con ferri alle mani ed ai piedi, e fuori del tempo del lavoro con un cerchio intorno al corpo, al quale viene assicurato con una catena; il nutrimento consiste in pane ed acqua, ed in un cibo caldo soltanto ogni secondo giorno, esclusa sempre la carne. Il suo letto consiste in nude tavole, e non gli è accordato alcun colloquio. § 22.

Queste disposizioni valgono non solo per arrestati criminali, ma anche pei detenuti politici, nel qual caso il custode adempirà l' ordine della rispettiva Superiorità. § 23.

La violazione dei doveri di servigio da parte del personale di sorveglianza, dipenda da trascuranza o da cattiva volontà, in quanto questa non sia tale da renderlo responsabile d' altra azione più punibile, ha per conseguenza, che il colpevole per incapacità, o per evitare un maggior danno viene destituito dal servigio, e questo conferito ad uno di lui più degno. § 24 (1).

§ 170.

Protocolli degli arrestati.

Di tutti gli arrestati si terrà un esatto protocollo colle seguenti rubriche:

a) il numero sotto cui l' arrestato venne inscritto all' atto della sua consegna. Questo numero progredisce senza interruzione dal principio alla fine di ciascun anno. Al termine dell' anno coloro che rimangono tuttavia in arresto si trasportano nel protocollo dell' anno successivo secondo l' ordine col quale erano registrati nel precedente, ricominciando la serie dei numeri;

b) il giorno in cui l' arrestato fu ricevuto nelle prigioni;

c) il nome dell' Autorità che lo ha fatto arrestare;

(1) V. i §§ 62-74 e 100 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

d) il nome e cognome del detenuto;
e) il numero della prigione e le particolari cautele sotto le quali egli fosse detenuto;
f) il contegno del detenuto durante la detenzione;
g) il giorno ed il modo in cui uscì dall' arresto; se per morte, fuga, liberazione od altra sentenza finale (1).

§ 171.

Visita periodica delle prigioni inquisizionali.

I capi dei Giudizii inquirenti e dei Tribunali di prima Istanza sono obbligati di visitare di tempo in tempo, ed almeno una volta al mese, d' improvviso, le prigioni che da loro dipendono, coll' intervento di un impiegato giudiziario; d' interrogare gli arrestati, in assenza dei carcerieri, sul loro vitto e trattamento; di dare le opportune disposizioni per far cessare le scoperte mancanze, per conservare od introdurre la necessaria sicurezza, una buona disciplina, l' ordine e la nettezza nelle prigioni; di alleviare quanto è possibile la sorte degli arrestati; ed in generale aver cura che si osservino esattamente le speciali norme vigenti sul sistema delle prigioni d' inquisizione e sul trattamento dei detenuti.

In caso di fondate lagnanze contro i carcerieri, questi saranno da punirsi rigorosamente.

Sopra ogni visita delle prigioni si assumerà un protocollo che sarà sottoscritto dal capo del Giudizio e dall' impiegato giudiziario intervenuto, e conservato negli atti del Giudizio stesso.

Anche il capo del Dicastero politico provinciale (Luogotenenza — Reggenza provinciale — Sezione di Luogotenenza), come pure il capo dell' Autorità politica di Circolo (di Comitato, Delegazione provinciale) sono obbligati di visitare nei loro viaggi d' ufficio le prigioni d' inquisizione poste nei loro circondarii, e non solo di notare nei rapporti da farsi in generale sui loro viaggi d' ufficio le mancanze che avessero rilevate, ma ben anche in ispecialtà di darne parte al Tribunale d' Appello.

Sopra la punizione dei carcerieri furono fatti i necessarii schiarimenti al § 168 (2).

(1) V. i §§ 48 e 97 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) Ora V. i §§ 98, 99 e 101 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

SEZIONE IV.

DEL COSTITUTO DELL' IMPUTATO.

§ 172.

Modo di assumere il costituto dell'imputato.

Al costituto dell'imputato (§ 148) interverranno un protocollista giurato, e due testimoni giudiziali. Questo costituto si assumerà dal giudice inquirente sì tosto che sia possibile, ed una volta incominciato non lo s' interromperà per un tratto notevole di tempo senza un rilevante impedimento alla sua continuazione. All'incontro è in facoltà del giudice di proseguirlo in ogni giorno, ad ogni ora, tante volte e per quanto tempo gli sembri conveniente. In particolare non lo interromperà allorquando l'imputato stia confessando la sua colpa, o dimostrando coordinatamente la sua innocenza, oppure quando si scorga che dalle fattegli interrogazioni egli è ridotto al punto di non poter più sottrarsi alla forza del vero, o che altrimenti si offra occasione di venire su tracce più precise per lo scoprimento della verità.

I. Il *costituto* dell' imputato, come la parte più importante della inquisizione speciale, deve essere il più possibile degno di fede. Perciò è prescritto l' intervento di testimoni giudiziali, i quali hanno da esser presenti a *tutto il costituto*. Agirebbe contro la legge il giudice inquirente, se lo assumesse senza i detti testimoni, e preleggesse soltanto in loro presenza il relativo protocollo. — Se l' inquisizione dura lungo tempo, ed il costituto viene assunto in sessioni interrotte, sarà assai conveniente — in ispecialità trattandosi di crimini gravi o d' imputati di carattere concentrato, ovvero prima incensurati — che il giudice inquirente non cangi molto le persone dei testimoni giudiziali, ma faccia intervenire possibilmente sempre gli stessi due, o tutto al più ora due, ora altri due fra soli quattro. Questo modo di procedere eccita nell'imputato ben più confidenza di quello che se vedesse in ogni sessione nuove persone, e fosse quindi costretto a fare confessioni sempre avanti persone a lui straniere (1).

II. Il giudice inquirente assumerà il *costituto sì tosto che sia possibile*. Questa importante regola, dalla cui esatta osservanza dipende spesso l' esito di tutta l' inquisizione, deve egli seguire principalmente quando l' imputato in conformità al § 152 gli viene presentato dall' Autorità di sicurezza o dai di lei agenti, ovvero se lo ha fatto accompagnare giusta il § 151. Il primo momento, nel quale taluno compare avanti il Giudizio, è il più favorevole per lo scoprimento della verità, ed il giudice inquirente non deve al certo lasciarlo passare senza ritrarne il possibile vantaggio. La contestazione anche di

(1) V. il § 20 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

mezzi di prova men forti muoverà l' imputato, scosso dall' arresto, a confessioni, che egli non farà più sì facilmente, se rimarrà lungo tempo senza essere costituito, e si abitua alla sua posizione. — Ciò succede sopra tutto presso tali persone, che sono inquisite od arrestate per la prima volta, mentre assai di sovente anche queste, se rimangono senza essere costituite, cangiano sentimento mediante la corrispondenza, comunque breve, cogli altri condetenuti, e stanno indietro con la verità. — Nei casi di crimini molto importanti il giudice inquirente deve quindi essere eziandio pronto ad incominciare il costituto a sera tarda e persino a notte, se l' imputato non gli vien presentato che in tal tempo.

III. Questa prescrizione della pronta assunzione del costituto è da osservarsi pure, quando l' imputato secondo il § 152 fosse stato già sentito dall' Autorità di sicurezza, poichè l' esame formale giudiziale fa tutt' altra impressione di quello avanti l' Autorità predetta. — Col protocollo ivi assunto procederà il giudice nel modo indicato, riguardo ad una denunzia scritta, al § 126 capoverso V degli schiarimenti, e se entrambe le deposizioni sono concordi, può omettere del tutto la lettura di quel protocollo.

IV. Come si disse al § 66 capoverso III, che il riconoscimento del fatto intrapreso con la dovuta sollecitudine deve essere continuato senza interruzione, ciò vale anche del costituto. Senza un motivo *rilevante* non lo s' interromperà, e singolarmente nei casi accennati alla chiusa di questo § 172 non *vi ha fondamento* che possa giustificare una interruzione. Il giudice zelante dovrà in tali occasioni lasciare indietro tutto ciò, che serve alla comodità della sua persona, p. e. il mangiare all' ora solita, una visita e simili. Il suo obbligo è di rintracciare la verità, ed il trascurare l'occasione offertasi, forse non più avvenibile, sarebbe la maggiore trasgressione del proprio dovere. Chi non possiede la forza morale e fisica richiestavi, non sarà mai un bravo giudice inquirente.

V. In tutti gli altri casi, nei quali mediante l' interruzione del costituto non si reca danno alla ricerca della verità, ed alla sollecitudine del processo, resta libero al giudice inquirente di riassumere il costituto in ogni giorno, ad ogni ora, e di continuarlo sì spesso e sì a lungo, quanto gli appar necessario ed utile dalle pratiche assunte e da altre circostanze. Queste interruzioni non devono poi dipendere unicamente dalla comodità e negligenza del giudice inquirente (1).

§ 173.

Ogni costituto sarà assunto con decoro e pacatezza. Se l'arrestato fu posto in ferri, questi gli saranno levati durante il costituto, purchè non sia dal canto suo a temersi pericolo per la sicurezza di altre persone.

I. In relazione a ciò, che fu detto al § 122 capoverso III sopra il contegno del giudice inquirente nell' assumere testimoni, è necessario di offrire le osservazioni seguenti sul di lui contegno nel procedere al costituto:

(1) V. il § 2 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
Il decreto di avviamento d' inquisizione deve esser notificato all' inquisito nel primo costituto (§§ 145, 157). Decreto dell'Appello veneto 16 agosto 1855, N. 14623. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

1. Il contegno del giudice inquirente deve essere prima di tutto *decoroso*, cioè conforme alla sua dignità, all' importanza dell' affare affidatogli, ed al riguardo dovuto all' imputato, appartenga questi a qualsivoglia classe sociale. Avrà cura principalmente di acquistare la *confidenza* e la *stima* dell' imputato, ed eviterà tutto ciò, che può render vano questo scopo. Il costituto è uno degli atti più importanti pell' imputato, e decide forse per sempre della sua sorte. Il giudice inquirente deve mostrargli, che anch' esso comprende questa importanza, e comportarsi quindi a seconda della medesima. Se p. e. il giudice inquirente durante il costituto si trastulla con qualche oggetto, scrive contemporaneamente altre cose, se fuma, se mangia o se gusta qualche bibita, ciò non corrisponderà certamente allo scopo avvisato. Del pari il giudice inquirente deve evitare ogni scherzo coll' imputato, in ispecialità con donne. Questo riflesso deve estendersi perfino al vestito, ed il giudice inquirente, che assume il costituto in un abito straccio, o in maniche di camicia, non adempirà certo al dovere incombentegli, e così nemmen quello, che pompeggia di anelli, di catene, si guarda frattanto nello specchio, si arriccia i capelli e fa altre simili cose.

2. Il contegno del giudice inquirente dev'essere *pacato* — ciò che è ben più difficile di quel che sembra. Egli ha spesso a fare con gente molto scaltra, che pone in contingenza col maggior ardire delle circostanze provate, che appoggia la propria difesa a sole negative. Qui ci vuole un animo molto freddo, ed un essere eguale, onde non irrompere in sdegno. S'ingannerebbe a partito il giudice, se credesse di poter conseguire qualche buon effetto dimenandosi, sollevandosi con impeto, sgridando, dando in escandescenze; non farebbe che offrire all'imputato motivo di segreta derisione. Ancor più dannoso ed abbominevole sarebbe un tale contegno di fronte ad un innocente od a chi per angoscia, per mancanza di coltura, o per altre cause non sa rispondere tosto e categoricamente alle interrogazioni fatte. — Quanto più tranquillo, paziente e pacato è il giudice nell' accingersi all'opera, tanto più otterrà la confidenza dell' innocente, del pentito, del debole di mente, tanto più anche l' astuto si persuaderà, di avere innanzi a sè un uomo, presso il quale punto non gli giovano i suoi artificj. — S'intende da sè, che giammai possono sortire dal labbro del giudice espressioni ingiuriose o di dileggio contro l' imputato.

3. Il contegno del giudice inquirente deve essere anche *franco*, acciò l'imputato abbia in lui fiducia. L'uso di qualunque raggiro è abbominevole e punibile (§ 146). Il § 175 richiama già il giudice inquirente ad essere aperto, mentre prescrive, che l'imputato abbia a conoscere, quanto gli sta contro, onde poter giustificarsi. Non v' ha quindi ostacolo di partecipargli il risultato di un mezzo di prova da lui introdotto a discolpa. All'incontro si guardi bene il giudice inquirente di comunicare all' imputato la sua opinione sull'esito del processo, e di eccitare con ciò in lui speranze o timori infondati. Tale opinione è già soltanto in parte influente rispetto alla decisione sulla inquisizione, nulla affatto però rispetto al dibattimento finale.

4. Qualità irremissibili nel contegno del giudice inquirente sono eziandio la *presenza di spirito* e la *fermezza di carattere;* la prima, affinchè egli possa superare ad ogni istante i sutterfugi d' imputati scaltri e negativi con dimande opportune, e non venga quindi condotto, a dover interrompere il costituto, — la seconda, acciò non si lasci allontanare dall'a-

Digitized by Google

dempimento del proprio dovere per qualunque riguardo, sia pure per sè il più lodevole, p. e. quello per la famiglia innocente dell'imputato, la quale lo assale con preghiere e con lagrime. — Da ciò non è poi escluso, anzi incombe al giudice inquirente, far conoscere nei limiti del proprio dovere, di prendere alla sorte dell'imputato quella parte, che egli merita, e che ha sovente un influsso inestinguibile sulla di lui vita avvenire. Anche in questo riguardo la legge (§§ 160, 165-167) indica al giudice inquirente, di concedere all'imputato tutte quelle facilitazioni, che sono combinabili con lo scopo della inquisizione, e con le prescrizioni di legge.

II. Oltre queste regole generali sul contegno del giudice inquirente un'altra consiste in ciò, ch'egli abbia a conformarlo sempre all'individualità dell'imputato. È quindi di lui obbligo, d'imparare a conoscere, quanto più esattamente può, le qualità di mente e di cuore dell'imputato, ciò che spesso è assai difficile, specialmente riguardo a persone scaltre e famigerate. Varranno in proposito le seguenti avvertenze:

1. Se l'imputato è *rozzo*, si mostrerà presto il suo carattere difficilmente capace di simulazione. Con un tale si guardi il giudice di fargli render ragione di espressioni comuni, non conseguenti nelle sulle risposte; con ciò non lo renderebbe che più ritenuto e concentrato. Neppure potrà rivogliersi al di lui sentimento; soltanto impressioni scuotenti, come la nomina inaspettata di un testimonio, la presentazione di oggetti del crimine e simili produrranno qualche effetto. — Se la rozzezza avesse ad eccedere in un comportamento smoderato, offensivo, dovrebbero applicarsi le pene disciplinari accennate al § 168.

2. Imputati *perversi e maliziosi* cercano d'inasprire il giudice con storcere la verità, col contraddire le prove più chiare e così via. Se la malizia procede al grado del § 182, si eseguirà la prescrizione del medesimo. In tutti gli altri casi un animo eguale, fermo, è l'unico mezzo di render frustranei i piani di siffatta gente.

3. Imputati, che *stanno indietro con le risposte*, e dai quali non si può conseguire che un *sì*, *no*, *non so* e simili, lo fanno o per diffidenza, ovvero per ostinazione. Nel primo caso deve cercare il giudice di loro inspirare fiducia; nel secondo sarà conveniente far loro l'ammonizione indicata dal § 182, e comportarsi di conformità senza perdere il tempo con molte parole.

4. Persone *loquaci* sono facili a confessare, ovvero, se negano, s'inviluppano facilmente in contraddizioni. Quindi non accolga troppo duramente il giudice la loro garrulità, affinchè esse non ammutoliscano.

5. Gente *timida* è ordinariamente sincera, ma incapace di fare una lunga narrazione connessa; l'animerà il giudice con un contegno amichevole.

6. Persone di *limitate facoltà intellettuali* richieggono un trattamento paziente in modo speciale; si affatichi il giudice inquirente, di far loro ben comprendere ogni singola interrogazione, e di versare sovra una risposta non del tutto categorica sì a lungo, che non abbia a sussistere più alcun dubbio sul vero senso della medesima. Quanto più importante è l'oggetto, tanto più cura vi si deve applicare.

7. Imputati di *senno* e *colti* reclamano un previo apparecchio per ogni costituto. S'imprima ben nella mente il giudice l'oggetto della inquisizione con tutti i particolari, onde poter riscontrare gli eventuali loro sutterfugi e digressioni senza lasciare alcun vuoto. Se avesse a trovarsi im-

Digitized by Google

barazzato, non lo lasci travedere, e sospenda con qualche pretesto il costituto, onde continuarlo quanto prima meglio apparecchiato.

8. Persone *piene d'amor proprio*, che appartengono alla classe civile, o all'alta società, e furono per lo innanzi incensurate, devono essere trattate con particolare decoro, senza però sommissione, e di regola saranno allora ingenue. Se tentano di negare, si potranno con effetto fare delle rappresentazioni sull'inciviltà e l'abbiezione della menzogna.

9. Uomini *senza religione*, *virtù* e *timor di Dio*, specialmente se queste qualità non possono venir mitigate col contegno già accennato riguardo a persone colte e piene di amor proprio, difficilmente o mai s'indurranno a confessare, e sarà inutile ogni insinuazione sul dovere di dire la verità, sul pentimento, sull'emendazione e simili. Premesso quindi unicamente quanto è prescritto in generale, il giudice inquirente faccia loro conoscere gl'indizii, rilevi la verità della difesa, e li tratti altrimenti con secca serietà, tanto più che a questa classe appartengono pure ordinariamente i perversi e maliziosi qui sopra indicati al N. 2.

10. Il contrapposto ai testè menzionati formano le persone *piene di timor di Dio;* a queste mostri il giudice inquirente, ch'egli stesso è animato da vera fede religiosa, ed esse gli verranno incontro con franchezza e fiducia. Se incominciano a negare, varranno a distoglierle insinuazioni morali, ed il richiamo ad un sincero pentimento.

11. Sopra il trattamento d'imputati con *difetti fisici simulati* o *veri* si verserà ai §§ 182 e 185. Si osserva qui soltanto, che anche i ciechi d'un occhio, i gobbi, i zoppi ed altri, che hanno simili minori difetti, richieggono in generale una dolcezza particolare, poichè in conseguenza del loro stato corporale sono ordinariamente irritabili, e presentono ovunque derisione sovra tali difetti.

III. Se all'imputato durante il costituto si abbia a concedere di sedersi, si deciderà giusta la prescrizione del § 191 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853, contenuta al § 122 allinea IV (1).

§ 174.

Interrogazioni generali.

Prima d'incominciare il costituto si ammonirà l'imputato di rispondere alle interrogazioni che gli saranno fatte, in modo preciso, chiaro e conforme alla verità. Indi lo s'interrogherà del suo nome e cognome, età, religione, luogo di nascita e dimora, condizione, mestiere od occupazione, ed inoltre, per quanto apparisca necessario allo scopo del processo, anche intorno alle sue relazioni di famiglia e circostanze economiche, sulla vita anteriore, e specialmente se e per quale motivo sia già stato altra volta sottoposto a processo od a pena, e finalmente gli si domanderà s'egli sappia il motivo dell'arresto in cui si trovasse, come pure quello del suo costituto.

(1) V. il § 74 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

I. Rispetto all'ammonizione alla verità vale quanto fu detto in proposito al § 122 allinea II.

II. Egualmente si rimette il lettore agli schiarimenti del § 125 riguardo alle *interrogazioni generali* da proporsi; tuttavia qui è da osservarsi anche quanto segue. Il giudice inquirente non si trattenga troppo a lungo sulle dimande generali, specialmente sovra quelle intorno alla condotta anteriore dell'imputato, ma esaurisca questo particolare più in breve che sia possibile. Ciò che fu detto al § 172 allinea II sul vantaggio della sollecita assunzione del costituto sarebbe inutile, se il giudice inquirente volesse lasciar tempo all'imputato, di riacquistare la piena tranquillita di animo col racconto d'una lunga istoria sulla vita precedente, e di apparecchiarsi frattanto a rispondere sull'argomento principale. Soltanto in quei casi, nei quali la condotta antecedente dell'imputato è in istretta connessione col crimine, che ora l'aggrava (p. e. se ne è posta la causa movente appunto in quella), non nuoce, ma anzi dispone a dire la verità, se l'imputato viene tenuto ad esporre dettagliatamente il corso della sua vita anteriore. In altri casi, dove si prevede che tale racconto richiede lungo tempo, non dimandi il giudice inquirente, che le circostanze più rilevanti, mentre può ritornarci già più tardi, nella stessa sessione od in altre, qualora fosse necessario allo scopo della inquisizione.

III. La più importante delle interrogazioni generali, alla quale deve procedere il giudice subitochè può, è, *se l'imputato sappia il motivo del suo costituto od arresto?* A questa dimanda possono seguire varie risposte:

1. L'imputato *confessa* il reato postogli a carico. In tal caso la sua deposizione dev'essere assunta senza interruzione così che contenga una narrazione circostanziata dell'occasione, risoluzione, intrapresa e consumazione; eventuali oscurità, o contraddizioni con le altre risultanze processuali si porranno in chiaro nello stesso modo, che fu indicato al § 126 relativamente all'esame dei testimoni, e come prescrive il seguente § 175.

2. Se l'imputato *confessa una azione punibile diversa* da quella addossatagli, lo si sentirà sulla medesima in conformità al § 181, senza interromperlo. Quindi gli si farà conoscere, che questa non è la causa del suo costituto, e lo s'interrogherà, se egli se ne immagini un'altra? A ciò terrà dietro nuovamente una delle risposte qui sviluppate.

3) L'imputato dichiara di conoscere il motivo del suo costituto, ma se ne esprime in modo, che dalle verificazioni già assunte risulta *manifestamente falso*. Eziandio in questo caso raccoglierassi senza interruzione la sua deposizione, e quindi si procederà secondo il § 177.

4. Se l'imputato dice di sapere la causa del suo costituto e cerca giustificarsi, si assumerà del pari con tutta esattezza e coscienziosamente la sua deposizione e quindi si continuerà a seconda del § 175.

5. L'imputato asserisce, di *non conoscere* il motivo del suo costituto, ed in tal caso si procederà a norma dei 175 e 177.

6. Che se l'imputato dà una risposta non adeguata, del tutto divergente; siccome questa è in sostanza eguale ad una ricusa di rispondere, trova applicazione il § 182.

Digitized by Google

§ 175.

Forma delle interrogazioni speciali.

Se l'imputato dichiara di non conoscere tale motivo, il giudice inquirente gli indicherà in generale il crimine o delitto di cui lo s'incolpa, e gli aprirà l'adito a fare un connesso e circostanziato racconto intorno ai fatti che formano l'oggetto dell'imputazione. Ommessa ogni inutile prolissità, le susseguenti domande saranno dirette a supplire alle mancanze, a togliere le oscurità e le contraddizioni emerse, e specialmente poi a fare in modo che l'imputato venga a conoscere progressivamente tutti gl'indizii e le deposizioni altrui, che stanno a suo carico, ed abbia piena occasione di combatterli e giustificarsi. Adducendosi da lui fatti o mezzi di prova a suo discarico, questi dovranno essere verificati, purchè non siano manifestamente insussistenti od introdotti soltanto a ritardo.

I. Se l'imputato depone di non sapere la causa del suo costituto, il giudice inquirente gli farà conoscere il fatto, di cui lo s'incolpa, senza entrare ancora in una esposizione degli indizii, e gli dimanderà, che gli sia noto in proposito? A questa interrogazione terrà dietro una delle sei risposte enunciate al precedente §, sopra cui si procederà come fu ivi indicato.

II. Se la confessione fatta è *mancante*, la si completerà giusta la prescrizione di questo §. A tale scopo è necessario, che il giudice abbia raccolto esattamente il fatto con tutte le circostanze, per esaurire l'affare con ordine in una sessione, e non occasionare per svista più continuazioni di costituto.

III. Con riguardo al disposto dal § 3 s' intende da sè, che quanto l' imputato adduce a sua giustificazione, deve essere esattamente rilevato, e che gli devono in oltre esser proposte le interrogazioni opportune, per offrirgli occasione di far constare la sua innocenza, o la minore punibilità. — Nel giudicare se i motivi di giustificazione non siano manifestamente insussistenti, od introdotti a solo ritardo, sia il giudice inquirente nell' interesse dell' imputato piuttosto troppo mite che troppo severo, mentre la perdita di tempo, che trae dietro a sè una rilevazione inutile, od un' inquisizione alquanto ritardata, non è da paragonarsi col danno, molto maggiore, derivante da una difesa incompleta.

§ 176.

Le interrogazioni da farsi all'imputato non debbono essere determinate, oscure, equivoche o capziose, ma bensì chiare, derivanti l'una dall'altra nell'ordine naturale dell' avvenimento e concepite in modo così intelligibile, che l' interrogato sia in grado di ben comprenderle e darvi una precisa risposta.

Digitized by Google

In particolare ogni domanda conterrà una circostanza sola, ma tutte insieme le interrogazioni dovranno esaurire per intiero il fatto. Si eviteranno onninamente le domande colle quali si suggeriscano all' imputato circostanze di fatto, che si tratta appunto di stabilire mediante la sua risposta (domande suggestive). Nel rintracciare i correi il giudice inquirente eviterà, per quanto è possibile, d' indicare determinate persone per nome o per altri contrassegni facilmente conoscibili.

Finalmente le domande saranno dirette anche a rilevare in quale modo il danneggiato possa conseguire la sua indennizzazione (§ 127).

I. Anche il costituto dell' imputato è una parte del riconoscimento del fatto nel più lato senso della parola, dappoichè gli scopi di detto riconoscimento, determinati dal § 66, ed ancor più quelli del processo d' inquisizione, indicati dal § 60, soltanto in connessione col costituto possono esser raggiunti perfettamente. Se quindi tali scopi sono già ottenuti mediante il costituto assunto giusta le prescrizioni finora date, non v' ha più uopo di alcuna interrogazione. — Che se non è questo il caso, il costituto deve essere continuato fino al conseguimento di tutti gli scopi medesimi (§ 186).

II. Con questo fine del costituto sono indicate eziandio le regole sopra il *sistema* dello stesso. Le dimande devono essere dirette: 1) alle relazioni della famiglia e vita dell' imputato; 2) al vero fatto; 3) all' andamento della esecuzione del fatto; 4) alla prava intenzione; 5) alle cause del fatto; 6) agli eventuali correi; 7) ai motivi di giustificazione e di mitigazione; 8) al risarcimento. In quest' ordine naturale devono anche proporsi le interrogazioni, ed il giudice inquirente riguardo ad imputati confessi si faciliterà l' opera altresì col fare soltanto a voce le dimande opportune, come fu già osservato al § 174 allinea III, dettando quindi a protocollo il racconto così completato. Se all' imputato vengono poste a carico più azioni punibili, si verserà in questo modo sopra ciascuna fino all' esaurimento; relativamente all' ordine il cronologico è il più naturale e conveniente rispetto ai reati della stessa specie, perchè ordinariamente ognuno dei precedenti contiene il motivo del rispettivo susseguente; che se i reati sono di varia specie, e non subentra siccome essenzialmente importante il riflesso ultimo accennato, si tratterà prima del più, e poscia dei meno rilevanti.

III. Se il giudice inquirente ha a fare con un imputato, che è negativo in tutto, o in parte, che travoglie le cose di fatto, o tenta schermirsi in altro modo, detterà ciascuna interrogazione a protocollo, ed in ispecialità nei casi del § 177, e più particolarmente se è ancora poco esercitato, o non può tranquillamente abbandonarsi alla propria memoria, farà bene, se concreterà in antecedenza le dimande da proporsi, e ne apparecchierà il sunto in iscritto pur con cenni brevissimi, cooperando con ciò essenzialmente alla chiarezza ed al completamento del costituto. S' intende poi da sè, ch' esso allora nel costituto non può da un lato star ligio alle dimande abbozzate, e dall' altro deve esser pronto, a riscontrare con opportune interrogazioni i sutterfugi inaspettati dell' imputato.

Digitized by Google

IV. In qualunque modo ed in qualsiasi ordine però vengano proposte le interrogazioni, esse devono avere le seguenti qualità:

1. Ogni interrogazione deve per sè stessa e riguardo al tutto essere pertinente *all' oggetto*, e nulla d' inutile (non opportuno a raggiungere gli scopi suindicati), di soverchio (non toccante l' oggetto dell' inquisizione), o d' inconveniente (occasionante una risposta non adeguata) può esservi mescolato (si confronti il § 175).

2. Le interrogazioni devono essere *determinate, chiare* ed *intelligibili*, così che l' imputato possa ben comprenderle e rispondervi categoricamente.

3. Le interrogazioni *non* devono essere *capziose*, cioè non così calcolate che l'imputato confessi, senza avvedersene, una circostanza, che lo aggravi. Nel proporre dimande capziose il giudice inquirente parte dalla falsa presupposizione, che l' imputato abbia già confessato una circostanza, e su ciò fonda un' altra dimanda (p. e. se l' imputato, che non confessò il furto, possegga ancora l' orologio rubato), mediante la cui risposta, l'imputato senza accorgersi confessa anche il fatto presupposto. L' uso di tali domande è onninamente indegno della posizione del giudice inquirente, ed altresì inutile, mentre l' imputato dovrebbe essere ben sciocco, per non rimarcare tosto la dimanda propostagli, e schermirsene; perderà poi anche ogni fiducia nel giudice inquirente.

4. Le interrogazioni devono essere *connesse*, vale a dire derivanti l' una dall' altra, come si concatenano le idee e si succedono le circostanze secondo l' ordine dell' avvenimento, nel qual riguardo torna in applicazione il sopra esposto all' allinea II.

5. Ogni interrogazione conterrà *una sola* circostanza, la qual proprietà è condizionata da quelle indicate ai N. 2 e 3.

6. Le interrogazioni devono essere *esaurienti*, cioè essere proposte in guisa, che da un lato gli scopi suaccennati (allinea I e II) vengano raggiunti, e dall'altro l' imputato venga a cognizione di tutti gl' indizii e deposizioni, che stanno contro di lui, ed abbia occasione di giustificarsi (veggasi il § 175).

7. Le interrogazioni non devono essere *suggestive*, vale a dire non devono contenere circostanze di fatto, che si tratta appunto di stabilire mediante la risposta dell' imputato. Relativamente a queste interrogazioni si rimette il lettore a quanto fu detto intorno alla proposta delle medesime ai testimoni sotto il § 126 allinea III.

8. Le interrogazioni, che sono dirette a *rintracciare i correi*, presuppongono, che l' imputato confessi ciò, che lo risguarda. Queste interrogazioni devono *a*) essere *generali* più che sia possibile, così che non venga posto in bocca all' imputato il nome di una persona, o l' esatta di lei descrizione mediante contrassegni facilmente riconoscibili; esse devono però essere anche *b*) *esaurienti*, onde rilevare il modo intero dell' azione de' correi, in quanto è noto all' imputato. Del resto è conveniente in *ogni* caso di proporre all' imputato la dimanda sui correi almeno nella maniera seguente: « Ha taluno saputo del crimine, vi ha cooperato, o preso parte? »

9. Finalmente le interrogazioni devono essere dirette anche a rilevare in qual modo il danneggiato possa conseguire la sua *indennizzazione*. Quindi si dimanderà all' imputato, dove si trovi l' oggetto rubato, come possa essere restituito al danneggiato, quali mezzi possegga l' imputato, per risarcire il danno. Se l' imputato sarà renitente nel rispondere a queste dimande, gli si

Digitized by Google

potrà significare, che il risarcimento viene considerato dal Codice (§ 47 lett. *c*, e 264 *k* ed *l*) siccome circostanza mitigante nella commisurazione della pena. Si potra del pari fargli conoscere la determinazione del valore e la pretesa di soddisfazione accampata dal danneggiato, affinchè egli possa addurvi le eventuali sue eccezioni.

§ 177.

Norme speciali; *a*) pel caso che l'imputato mostri scaltrezza o sia negativo;

Quando l'imputato nelle sue risposte mostri scaltrezza, neghi intieramente la datagli imputazione, oppure affermi di ignorare al tutto i fatti postigli a carico, si comprenderanno nelle domande di mano in mano e con forza sempre crescente gl'indizii che lo aggravano, acciocchè possa convincersi egli stesso della inutilità delle sue negative a fronte delle prove che già si hanno contro di lui. Alle prove esistenti è necessario di riferirsi espressamente solo in quanto l'interrogato vi contraddica nelle sue risposte. Nel caso di tale impugnativa gli si mettono innanzi le prove che militano contro di lui, gli si nominano i testimonii, e gli si leggono i passi essenziali delle deposizioni loro. Discordando fra di loro le asserzioni precedenti o successive dell'imputato, e specialmente ritrattando egli confessioni anteriori, lo s'interrogherà sulla causa di tale discordanza e sui motivi della ritrattazione. — È poi assolutamente vietato di far uso di promesse, d'illusioni, di minacce, di mezzi coattivi o di qual siasi altro artifizio comunque diretto a buon fine, per indurre l'imputato alla confessione o ad altre determinate deposizioni; e del pari non è lecito di mandare in lungo la inquisizione coll'adoperarsi perchè l'imputato si renda confesso.

I. Il procedimento indicato in questo § ha luogo soltanto in tre casi: 1) se l'imputato nelle sue risposte mostra *scaltrezza*, cioè possiede l'abilità, con invenzione di ingegnosi raggiri d'ingannare altri ed aiutar sè stesso; 2) se nega *interamente* la datagli imputazione; 3) se afferma di *ignorare al tutto* i fatti postigli a carico. Se l'imputato fa una confessione parziale, non è dunque necessario questo procedimento, comunque gli si devano indicare gl'indizii sussistenti riguardo alle circostanze non confessate, acciò egli possa giustificarsi.

II. Per *indizii* qui s'intendono tutte le circostanze enumerate ai §§ 138-143 e le equipollenti. — Quali siano più forti e quali più deboli si può decidere soltanto secondo le circostanze di ogni singolo caso; in generale è a dirsi che quegli indizii sono più forti, i quali stanno in una concessione più stretta coll'immediata esecuzione del fatto. Un esempio porrà in chiaro nel miglior modo la cosa. *A* è imputato di furto e contro di lui sta quanto segue: 1) qualche tempo avanti il fatto egli si è lagnato della sua povertà, ed espresso, che

Digitized by Google

dovrà rubare per aiutarsi; 2) ha chiesto in casa del danneggiato, quando questi vada via; 3) fu veduto nel dopo mezzogiorno, in cui avvenne il furto, entrare nella casa del danneggiato; 4) fu osservato da taluno, che stava nella casa di rimpetto, a rompere gli armadii; 5) nella abitazione del danneggiato fu rinvenuto un coltello appartenente all' imputato; 6) fu veduto poco dopo il fatto avviarsi ad un merciaiuolo con un involto; 7) la sera ha pagato da mangiare e bere ai suoi compagni in una osteria, e vi ha speso alcuni fiorini; 8) al suo arresto gli furono perquisiti una chiave, con cui si può aprire la porta dell' abitazione del danneggiato 9) un oggetto del compendio del furto, spettante al danneggiato e 10) una somma di danaro incompatibile con le circostanze economiche dell' imputato. — In tal caso gl'indizii qui enumerati secondo la successione del tempo potranno essere contestati nell' ordine seguente: 1, 7, 10, 6, per mostrargli, che egli deve aver commesso un furto in generale, quindi 2, 3, 8, 5, 9, 4, per fargli conoscere, che ha eseguito il determinato furto — È poi lasciato alla sagacia del giudice inquirente, di rappresentare in ispecialità all' imputato il sospetto sempre più urgente risultante dalla connessione di tutte le singole circostanze, e di richiamarlo a dire la verità. — Gl'indizii rafforzanti accennati nel § 143 si aggiungeranno appunto soltanto come tali agli altri nella chiusa.

III. Non sarebbe bisogno di osservare, che la disposizione della legge, d' incominciare cogl'indizii più deboli e di proseguire coi più forti, è molto saggia e fondata nella natura umana. Incorrerebbe in grave errore il giudice inquirente, se volesse sconvolgere l' ordine ed incominciare coi più forti, nella maggior parte dei casi anzi renderebbe vano lo scopo di tutta la disposizione. In fatti sostiene l' imputato il peso dell' indizio più forte, senza confessare, non farà ciò certamente sopra la contestazione successiva dei più deboli, mentre al contrario il peso sempre più cresente degli indizii può a poco a poco produrre in lui una tale impressione, da farlo passare alla deposizione della verità.

IV. L' ulteriore procedimento si dirige secondo le risposte dell' imputato sopra le contestazioni fattegli; queste possono essere del modo seguente:

1) L' imputato passa alla confessione; questa è da raccogliersi a protocollo secondo le regole prima indicate (§ 174 allinea III), e si ommette la contestazione di tutti gl'indizii rimasti indietro.

2) L' imputato ammette il fatto espostogli, si giustifica però contro il sospetto derivatone a di lui carico: *a*) in una maniera degna di fede, e quindi accoglibile, sopra cui sono da avviarsi le rilevazioni ulteriori in conformità al § 175; *b*) in un modo apparentemente falso e servente di sutterfugio; qui deve il giudice inquirente avvertire tosto l' imputato con opportuna dimanda, che non può essere accettata siccome degna di fede la sua difesa o per sè stessa, ovvero per la contraddizione con le antecedenti di lui deposizioni o con altre risultanze, e soltanto dopo ciò passerà all' indizio prossimo.

3) L' imputato contraddice le stesse circostanze di fatto. In questo caso gli si faranno conoscere le prove esistenti, e se egli tuttavia persiste nella contradizione, gli si *metteranno innanzi* le medesime, p. e. si presenteranno gli oggetti a lui appartenenti rinvenuti sul luogo del fatto, si nomineranno i testimoni, e si preleggeranno le loro deposizioni, quindi i protocolli d' ispezione ed i pareri peritali. In luogo della lettura può meglio convenire, che la parte relativa venga compresa nella dimanda (p. e.: Il testimonio N. N. depone però

Digitized by Google

di aver veduto ecc.; che ne dica esso imputato?); questo procedimento ha il vantaggio essenziale, che nella decisione sopra l'inquisizione il relatore, il Giudizio di prima istanza, il Tribunale d'Appello e poscia il difensore eventualmente nominato possono esattamente conoscere ciò, che fu contestato della deposizione del testimonio all'imputato, ed a che rifletta la sua giustificazione.

V. Nel caso di *contraddizioni* nelle deposizioni dell'imputato, e di *ritrattazioni* di antecedenti confessioni, se ne dimanderà il motivo, e si assumeranno le rilevazioni più precise eventualmente con ciò occasionate.

VI. La disposizione della chiusa di questo § è posta nella natura della cosa; l'essenziale ne verrà accennato al § 179.

§ 178.

b) riguardo al tempo da lasciarsi all'imputato per la necessaria riflessione;

L'interrogato non debb'essere affrettato a rispondere alle propostegli domande. Se pare che egli non comprenda pienamente la interrogazione, questa gli sarà ripetuta. Tale ripetizione si farà principalmente quando la risposta non sia congrua alla domanda, e non si noterà nel protocollo che la risposta quindi ottenuta, sebbene anch'essa incongruente. Trattandosi di domande risguardanti circostanze particolari od un tempo piuttosto rimoto, si lascerà al costituito qualche tempo a riflettere, perchè se ne possa risovvenire. Restandone interrotto il costituto per un tempo notevole, si farà menzione di questa circostanza nel protocollo.

I. La ripetizione qui menzionata di una interrogazione è da notarsi nel protocollo con la osservazione corrispondente. In tale ripetizione deve il giudice inquirente o dividere la dimanda ancor più in singole parti, o proporla con altre parole, onde farne all'imputato comprendere perfettamente il senso.

II. Se un imputato astuto avesse ad usare del tempo concessogli a riflettere manifestamente per inventare nuovi sutterfugi, farà bene il giudice inquirente, se sospende di dettare la dimanda, ma propostala soltanto a voce, eccita l'imputato ad una pronta risposta, e quindi tosto detta a protocollo dimanda e risposta, con che vien riparato all'inconveniente, che l'imputato avrebbe altrimenti occasione, durante la dettatura della dimanda, di pensare dei raggiri.

§ 179.

Se il costituito per timore od ambascia si sconcerta, e scorgesi che tale angustia provenga principalmente dall'intima coscienza della reità, il giudice inquirente insisterà presso di lui con serietà decorosa, affinchè scopra il vero. In questo caso, ed in generale se all'occasione di una domanda o risposta si osservi nell'interrogato una particolare commozione d'animo, o visibile agitazione, se ne farà annotazione nel protocollo secondo la vera loro indole.

Digitized by Google

I. Se anche il § 177 ordina, che all'uopo di ottenere una confessione non possa essere ritardata l'inquisizione, secondo la teoria di prove del nostro Regolamento di procedura penale la confessione è un mezzo di prova sì importante, che il giudice inquirente incorrerebbe in un grave errore, se egli *punto non* volesse adoprarsi, per conseguire una confessione; all'opposto sarà suo dovere, di far ciò *ogni qual volta* lo possa senza ritardo rilevante della inquisizione.

II. Laonde è qui il luogo opportuno, di versare più da vicino sui *mezzi, di ottenere una confessione.* — I motivi, pei quali l'imputato fa una confessione, sono di tre specie: 1) *motivi razionali*, se egli bilancia i danni, che può soffrire dalla persistenza nel negare, in ispecialità nel caso di prove manifestamente esistenti, coi vantaggi, che ottiene con una ingenua confessione (p. e. più breve durata della inquisizione, pena più mite); 2) *affetti*, particolarmente timore, pentimento, ira, tristezza, in generale ogni commozione della quiete dell'animo, che cagiona all'imputato un sentimento tormentoso, donde ei cerca liberarsi mediante una confessione; 3) *motivi razionali ed affetti* insieme, i quali nella maggior parte dei casi avranno l'effetto desiderato, per lo che la legge nel presente § dà il maggior peso a questo fondamento della confessione.

III. Insinuare all'imputato *motivi razionali* è affare del giudice inquirente, e quando egli in ciò procede con l'osservanza di tutte le regole indicate al § 173, può in molti casi raggiungere il fine bramato, se sa conformare i suoi motivi alle circostanze dell'imputato. — Del pari l'uso cauto accennato nell'attuale § di un affetto insorto coll'*unione* di motivi razionali è cosa del giudice inquirente, e conseguirà egli tanto più facilmente una confessione, quanto più saprà combinare detti motivi coll'affetto insorto (p. e. del pentimento, dell'amor figliale, della tristezza). — Ma si danno pur troppo imputati, presso i quali i motivi razionali nulla giovano, ed i quali nemmen facilmente si scuotono dalla loro freddezza d'animo; qui deve il giudice inquirente approfittare con precauzione di tutte le circostanze del caso e passare ai mezzi, che ora s'indicheranno.

IV. Il giudice inquirente deve procurare di eccitare nell'imputato *mediante i mezzi, dalla legge concessi, degli affetti*, e giovarsi poi di questi o *soli* ovvero in unione a *motivi razionali* per ottenere una confessione. I §§ 146 e 177 determinano espressamente quali mezzi sieno *vietati*; questi sono *seduzioni* con persone segretamente incaricate; *promesse*, eccettuatane una, vale a dire che la confessione siccome circostanza mitigante legale (§§ 46 *h*, *i*, 264 *l*) avrà per conseguenza una pena più mite; *illusioni* con indizii o mezzi di prova non sussistenti; *minacce* di un male qualunque; *mezzi coattivi*, sieno fisici, p. e. digiuno, castigo corporale, giaciglio duro e simili, o morali, p. e. rifiuto d'una occupazione, della lettura, del ricevimento d'una visita altrimenti impregiudizievole ecc.; finalmente qualsiasi *altro artificio*, comunque diretto a buon fine (allo scopo d'alleviare la sorte dell'imputato), p. e. l'apparizione di spiriti e simili. — Tutti gli altri mezzi sono *permessi* ed i più importanti sono contenuti espressamente nella legge. — Questi sono: 1) il costituto dell'imputato subito dopo la sua presentazione in Giudizio (§ 172); 2) la contestazione d'indizii e mezzi di prova sempre più forti nel proporre le interrogazioni (§ 177); 3) la presentazione degli oggetti del crimine (§ 180) 4); il confronto dell'imputato con testimoni e correi (§ 183).

Digitized by Google

Oltre questi mezzi principali si offrono in singoli casi occasioni sufficienti, delle quali il giudice inquirente distinto può approfittare, onde muovere un affetto, rafforzare uno insorto, e con ciò ottenere una confessione; spesso picciolezze, p. e. un conoscente o congiunto dell'imputato, che passa pell'anticamera aperta, un convoglio funebre, lo spavento dell'imputato ad un rumore improvviso ecc., danno motivo di conseguire mediante considerazioni unitevi un altro affetto più forte e con questo la confessione.

V. Riguardo a singoli affetti devesi osservare ancor quanto segue: — Il *pentimento* viene destato meglio con alcune parole robuste, e congrue di quello che con un discorso lungo; questo affetto si produrrà fin da principio in persone, che sono inquisite per la prima volta, difficilmente e di rado però nei miscredenti o recidivi. — In persone giovani, deboli si ottiene di leggeri il *pentimento*, la *commozione*, e con ciò la confessione, mostrando di prender parte al loro destino, accennando alla vergogna cagionata ai loro genitori, parenti, tutori. — Mariti e più specialmente mogli verranno indotti a confessare, indicando la sorte del loro coniuge e de' figli abbandonati, e risvegliando con ciò la brama *ardente*, di essere presto nuovamente fra loro. — *L'ira* è una passione potente, spinge a confessare, quando p. e. l'imputato si vede tradito da un amico ritenuto fedele, quando da un testimonio o correo viene aggravato più di quanto fece; anzi questo affetto trascina spesso alla confessione anche di altri crimini sconosciuti, se l'odiato testimonio o correo vi ha preso parte. La contestazione delle deposizioni di queste persone, singolarmente però il confronto, è un mezzo opportuno onde eccitare l'affetto stesso. — Ciò che si disse dell'*ira* vale pure dell'*odio*, in cui quella pur troppo facilmente si cangia, e così dell'*invidia*, se l'imputato s'immagina, che il correo forse più punibile, ma confesso, possa esser trattato più mitemente di lui. Queste due ultime passioni danno in tale rispetto ingresso spontaneo a motivi razionali. — *Terrore* accidentale dell'imputato può il giudice agevolmente rappresentare siccome conseguenza della coscienza inquieta, e questa inquietudine accrescere così, ch'essa costringa l'imputato alla confessione. — *Tristezza* sopravviene spesso in arrestati per motivi facilmente comprensibili, e spinge a confessioni, onde essere presto liberati da quello stato opprimente. È di leggeri può esser destata e messa a profitto, rammentando p. e. la vita passata dell'imputato, gli avvenimenti piacevoli del nuovo anno e simili, però soltanto offrendosene occasione favorevole, poichè altrimenti sarebbe cosa crudele.

VI. L'annotazione nel protocollo della commozione d'animo rimarcata, o del contegno sorprendente deve seguire più esattamente che sia possibile, e serve a giustificare le dimande e risposte successive, non che ad appoggiare gl'indizii rafforzanti indicati nel § 143.

§ 180.

Gli oggetti relativi ai reati, o che servono a convincimento dell'imputato, gli saranno messi innanzi perchè li riconosca, dopochè per altro lo si abbia eccitato a darne una descrizione esatta e ad indicarne i contrassegni distintivi. Non

c) **sul modo di presentare oggetti per la ricognizione;**

Digitized by Google

essendo possibile la loro presentazione, l'imputato verrà condotto per l'effetto della ricognizione sul luogo, ove questi oggetti si trovano.

I. Gli oggetti, del cui riconoscimento si tratta, sono di due specie: 1) tali, che si riferiscono all'azione punibile (p. e. gli stromenti, le cose tolte col crimine, quelle prodotte, il cadavere dell'interfetto, il luogo del fatto); 2) tali che servono a convincere l'imputato (p. e. cose ad esso appartenenti, trovate sul luogo del fatto, cose rinvenute presso lui del compendio del furto, effetti ad esso spettanti, o trovati presso lui, i quali portano traccie del fatto).

II. Il procedimento nella presentazione di questi oggetti è diverso:

1) Se l'imputato è *confesso*, si procederà nella maniera indicata nel presente §;

2) se l'imputato è *negativo*, devesi distinguere:

a) se si tratta di cose sottrate, che furono rinvenute presso l'imputato, e la cui esistenza gli è nota, allora — specialmente se esso le pretende siccome proprie — devesi richiamarlo a farne prima la descrizione più esatta, mentre dalla corrispondenza d'ordinario non sussistente della stessa descrizione con quelle cose puossi tosto dedurre il rinfacciamento, che le medesime non possono essere di lui proprietà. Così p. e. il borsaiuolo non sarà in stato, di descrivere il contenuto del taccuino da lui rubato, se fu colto in flagrante o subito dopo il fatto.

b) se si tratta di altri effetti, della cui esistenza o scoperta nulla sa l'imputato, questi devono venire a lui presentati ***inaspettatamente*** e ***senza preparativi*** con dimande opportune. Nella maggior parte dei casi la commozione d'animo prodotta dalla vista inopinata di cose, che l'imputato credeva ben nascoste o non rinvenute, lo condurrà alla confessione. Anche la di lui traduzione sul luogo del fatto, la presentazione del cadavere dell'interfetto, dei vestiti di questo intrisi di sangue, dello stromento dell'omicidio e simili, trascinano pur troppo sovente anche il malfattore più ostinato alla confessione. — Per essere stato qui accennato che l'imputato non deve venir apparecchiato con previe dimande alla presentazione degli effetti, non vi ha alcuna contradizione col disposto dal § 177; dappoichè il rinvenimento di tali effetti è *un* indizio, che non ha d'uopo di essere prima sviluppato.

III. Sopra la ricognizione di *persone* veggasi il § 183 (1).

§ 181.

d) in caso che l'imputato racconti o confessi altri reati;

Se l'imputato si fa a raccontare o confessare reati di cui il Giudizio non aveva indizio alcuno, o dei quali nulla altrimenti sia noto, si assumerà anche una tale deposizione nel modo in cui vien fatta, e senza interrompere l'imputato.

(1) V. il § 121 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

S' intende da sè, che relativamente a questi nuovi reati devesi procedere al riconoscimento del fatto secondo l'ordine prescritto, non che richiamare gli atti eventualmente assunti in proposito da un altro Giudizio con riguardo alle disposizioni sulla competenza (§§ 40-43).

§ 182.

e) pel caso che egli si finga sordo, muto, demente od imbecille.

Qualora l'imputato ricusi di rispondere o in generale od a determinate domande, ovvero si finga sordo, muto, demente od imbecille, ed in questi ultimi casi il giudice inquirente o per le proprie osservazioni o per quanto raccolse da testimoni o periti sia persuaso della simulazione, avvertirà l'imputato che il suo contegno non può impedire, ma soltanto prolungare la inquisizione, e che per tal modo potrebbe anche privarsi degli eventuali mezzi di sua difesa.

I. Una ***ricusa*** di rispondere sussiste non solo quando l'imputato non dà alcuna risposta, ma altresì allorchè egli ne dà una ***non congrua, o divergente***, ovvero sopra dimande proposte determinatamente dà risposte ***indeterminate***, generali. — Siccome questo contegno può dipendere da varii motivi, p. e. timore, vergogna, un previo concerto, malizia e simili, cerchi il giudice inquirente di rilevarne la causa e toglierla.

II. La ***simulazione*** di ***difetti fisici*** o ***morali*** può avere lo scopo: *a*) di destare compassione, ovvero *b*) di coprire l'imputabilità, oppure *c*) di render vana l'inquisizione. Nel primo caso la simulazione non pregiudica l'inquisizione, ed il giudice inquirente ha da distorvi l'imputato soltanto quando l'inquisizione viene essenzialmente con ciò ritardata (p. e. con ripetuti finti assalti epilettici duranti a lungo, ovvero mediante le risposte in iscritto d'uno fintosi muto). Negli altri due casi si farà l'avvertenza del §.

III. Il procedimento per tali casi è il seguente. Il giudice inquirente esporrà prima a protocollo in forma di osservazione le proprie verificazioni, a mezzo delle quali viene a conoscere la simulazione, e se ne ha dubbio, assumerà le indagini occorrenti mediante l'esame di testimoni, o periti (§ 95). — Poscia avviserà l'imputato, che ha rilevato la di lui simulazione e con quali mezzi lo abbia fatto, e lo ecciterà a desistervi. — Se questo eccitamento non giova, gli farà l'avvertenza indicata dal §, annotandola a protocollo, ciò che tosto succede nel caso di risposta ricusata sopra ammonizione a voce inutilmente premessa. — Quindi vengono posti innanzi all'imputato tutti gli indizii esistenti e viene chiusa l'inquisizione.

IV. Se tale ricusa di rispondere o simulazione avviene presso un imputato a piede libero, lo si prenderà in arresto d'inquisizione giusta il § 156 *b*), mentre egli col suo contegno difficulta il procedimento.

§ 183.

Confronto dell' imputato con altre persone.

Se le deposizioni di un imputato differiscono in punti rilevanti da quelle di un testimone, correo o coimputato, che

Digitized by Google

depone a suo carico, si procederà al confronto nel corso della procedura d'inquisizione, solo quando il giudice inquirente lo creda necessario, o l'imputato lo domandi egli stesso espressamente per sua difesa.

Il confronto dell'imputato può avere un triplice scopo:
1) la semplice ricognizione di una persona;
2) il toglimento di contraddizioni nelle deposizioni;
3) presso un imputato negativo l'ottenimento di una confessione, se è importante.

Le persone indicate al § 113, lett. *a*), anche quando siansi prestate a deporre come testimoni, possono rifiutarsi al confronto coll'imputato, tranne il caso che egli stesso lo esiga per sua difesa.

In tali confronti si procederà nel modo prescritto nel § 129.

I. Le prescrizioni del § 129 insieme a quelle del § 128 bastano per conseguire i due primi scopi del confronto suenunciati.

II. Se però si tratta di raggiungere il terzo scopo pur sopra indicato, oltre le prescrizioni testè citate devonsi osservare anche le seguenti:

1. Prima del confronto deve il giudice inquirente assicurarsi mediante l'espressa interpellazione del confrontante, specialmente se questi è un correo, partecipe, o complice (si vegga il § 142 allinea IV), ch'egli possa e voglia confermare in faccia all'imputato la sua deposizione, e nel caso di ricusa, se ne rileverà il motivo. Se questo non si può togliere, si ommette il confronto.

2. Come nella presentazione di oggetti del crimine (§ 180) anche il confronto avrà l'effetto desiderato, se avverrà *inopinatamente*.

3. Il confronto con *più* testimoni deve succedere sollecitamente e giusta il § 177 in guisa che l'uno segua all'altro secondo il peso delle circostanze di fatto da loro confermate. Rispetto alla personalità i timidi e vacillanti sono da confrontarsi prima dei più sicuri, i correi avanti i testimoni irrefragabili.

§ 184.

Tenuta del protocollo.

Sopra ogni costituto si terrà un protocollo che sarà scritto su fogli piegati a mezzo in colonna e di seguito quand'anche il costituto venga assunto in sessioni interrotte. Nella introduzione e ad ogni sessione ulteriore si noterà il giorno e l'ora in cui si sarà incominciato, e le persone che vi sono presenti; alla chiusa l'ora in cui fu terminato od interrotto il costituto, ed il motivo per il quale abbia avuto luogo qualche ritardo od una interruzione per un tratto di tempo notevole. Sulla colonna a sinistra si scriverà parola per parola la domanda, su quella a destra la risposta che vi fu data. Se l'imputato non conosce la lingua usata dal Giudizio, oppure è

Digitized by Google

sordo, o muto, si osserveranno le prescrizioni dei §§ 123 e 124. Assumendosi un interprete, si scriverà prima la domanda nella lingua del Giudizio, ed immediatamente al disotto la traduzione letterale, e così pure la risposta, prima nella lingua dell'interrogato e subito sotto nella traduzione letterale. Ad ogni domanda si dà un numero progressivo per tutto il costituto senza interruzione, e ad ogni risposta quello della corrispondente domanda.

Il costituito sottoscrive ciascun foglio del protocollo, oppure se non sa scrivere vi appone un segno di sua mano; alla chiusa dell'intiero protocollo tale sottoscrizione o segno è confermato dalla sottoscrizione degl'impiegati e dei testimoni giudiziali che assistono al costituto. Finalmente si registrerà nel protocollo una esatta descrizione della persona e degli abiti dell'imputato, se già non lo si fece in occasione del suo arresto (§ 160, lett. *a*).

§ 185.

Modo di scrivere a protocollo le interrogazioni e le risposte.

È in facoltà del costituito di dettare egli stesso le sue risposte al protocollista. Trattandosi di punti molto intralciati gli sarà concesso anche di scriverle egli medesimo nel protocollo. In tutti gli altri casi il giudice inquirente detterà al protocollista le risposte date sopra ciascuna domanda in modo che il costituito possa sentire ogni parola, e conserverà per quanto è possibile le espressioni da lui usate. Alla fine d'ogni costituto si leggerà al costituito la deposizione da lui data a protocollo, od a sua richiesta si permetterà di farne egli stesso la lettura. Chiedendo egli che vi si faccia un cambiamento, questo sarà notato nel protocollo, senza che sia lecito mutare per nulla quanto già vi sta scritto.

I. Spesso succede, che il giudice inquirente propone da prima le dimande soltanto a voce, e quindi le detta a protocollo insieme alle risposte, ciò che in alcuni casi è pure opportuno (veggasi il § 178 allinea II). In questi casi incombe ai testimoni giudiziali ed al protocollista l'obbligo di vegliare, che le dimande vengano dettate, così, come furono proposte, giacchè altrimenti ad un giudice men coscienzioso sarebbe possibile, di proporre a voce le dimande in un modo contrario alla legge (§ 179) e di dettarle quindi regolarmente a protocollo.

II. Riguardo all'esposizione delle risposte nel protocollo ed alla lettura del medesimo valgono le regole indicate al § 130.

III. Rispetto alle persone nominate nell'antecedente §, che hanno un qualche ostacolo all'intelligenza, ed alle quali appartengono anche i ciechi, giusta

Digitized by Google

l'espressa disposizione della legge si osserveranno i §§ 123 e 124, i cui schiarimenti valgono pur qui. — Relativamente al costituto deve in oltre procurarsi, che entrambi i testimoni giudiziali conoscano la lingua dell'imputato eziandio se si tratta di una lingua a segni, giacchè altrimenti sarebbe affatto inutile il loro intervento.

IV. — *Del chiudimento del processo d'inquisizione.*

§ 186.

Quando sia da chiudersi la inquisizione. Regola.

Il processo d'inquisizione sarà chiuso dal giudice inquirente quando dalle assunte verificazioni risulta non sussistere alcun fatto costituente azione punibile; — ovvero quando sono dissipati tutti gl'indizii a carico dell'imputato; — oppure quando da ulteriori investigazioni non possono ripromettersi maggiori schiarimenti nè in relazione al fatto nè riguardo all'autore.

I. Di regola il processo d'inquisizione sarà chiuso, quando sono ottenuti tutti gli scopi indicati nel § 60 (rispettivamente § 66), ovvero non sussiste alcuna speranza d'un conseguimento più perfetto dei medesimi.

II. S'intende da sè, che tutte le nuove circostanze di fatto risultanti dal costituto dell'imputato, se hanno influsso sugli scopi preaccennati, devono venir rilevate nel modo prescritto dai §§ 66-133, siano azioni punibili dell'imputato prima sconosciute, ovvero mezzi addotti a sua giustificazione.

§ 187.

Eccezione.

Se la inquisizione contro l'imputato venne condotta per più crimini o delitti, non se ne ritarderà il chiudimento rispetto ai crimini o delitti più importanti per investigare intorno a reati minori, ove si preveda che questi non siano per influire essenzialmente sulla commisurazione della pena, nè sul risarcimento.

I. Se l'imputato è confesso di questi più reati, il giudice inquirente riguardo al chiudimento dell'inquisizione pei reati minori si tenga presenti le disposizioni dei §§ 188 e 265. Se questi reati minori non sono che contravvenzioni, a stabilirne la prova legale della reità basta già la confessione giusta il § 426 lett. *a*).

II. Se l'imputato nega il reato postogli a carico, si può trasandare l'ottenimento d'una confessione relativamente ai minori, riservato al dibattimento finale il procurarne la prova. — Ciò per altro che l'imputato adduce a sua difesa eziandio in questo rispetto, deve essere verificato con riflesso alla disposizione del § 175.

Digitized by Google

§ 188.

Quando si tratti di un delitto, oppure di uno di quei crimini pei quali la legge stabilisce una pena non maggiore di cinque anni di carcere, e l'imputato fu colto in flagrante, oppure nel suo costituto innanzi al giudice inquirente od avanti alla Pretura che procede in sua vece (§ 13), fa una confessione completa del suo reato, sorretta dalle altre verificazioni di polizia o giudiziarie, il giudice inquirente, accertato che sia il fatto costituente il reato, e presentandosi le verificazioni assunte per sufficienti a fondare l'accusa, e valutare tutte le circostanze che possono influire sulla commisurazione della pena e del risarcimento, si asterrà da ogni ulteriore atto inquisizionale ed in ispecialità dall'ulteriore esame di testimoni e periti, dei quali l'imputato stesso non domandi espressamente la previa assunzione.

In tal caso havvi già senz'altro quanto secondo il § 66 è necessario, per fondare un conchiuso d'accusa, e lo sviluppo più preciso dell'affare può esser lasciato al dibattimento finale.

§ 189.

Il giudice inquirente si asterrà dall'intraprendere o continuare la inquisizione per crimini, e per quei delitti rispetto ai quali si procede d'uffizio, anche ogni qual volta il procuratore di Stato lo richieda dietro incarico dato dal Ministro della giustizia con Sovrano assenso. Nei delitti, pei quali può procedersi in via penale soltanto sopra istanza di una parte interessata, si desisterà dall'ulteriore inquisizione, tosto che questa parte lo domandi, in qualunque stadio della inquisizione medesima.

Ma anche in questi casi gli atti della inquisizione dovranno inoltrarsi al Tribunale pel relativo conchiuso (§§ 191, 197, n.° 4, e 198, lett. *a*).

I. La prescrizione di questo § è una conseguenza della regola stabilita al § 2, che l'azione giudiziaria penale si esercita d'ufficio, quando la legge non la faccia dipendere dall'istanza di una parte interessata. Il procuratore di Stato quindi, se in conformità al § 30 lett. *a*) ha occasionato l'avviamento del processo d'inquisizione, non può ritirare questa proposta di propria autorità, ma se in un caso speciale concorressero tali circostanze, che rendessero meno desiderabile il procedimento ulteriore per più alti riguardi, dovrebbe con-

Digitized by Google

seguire all'uopo mediante il procuratore superiore di Stato un incarico del Ministro della giustizia, che pur questi non può dare che con assenso Sovrano.

II. L'innoltro degli atti al Tribunale è necessario, perchè ogni inquisizione intrapresa deve essere evasa con uno dei conchiusi indicati al § 196.

Del resto in questi casi non volendo l'imputato accontentarsi della cessazione, ha diritto di domandare che si assumano le prove che egli creda di poter somministrare della sua piena innocenza, e che risultando questa per tale modo, a tenore del conchiuso del Tribunale, realmente provata, si rilasci un certificato d'ufficio.

Contro la decisione, colla quale si ricusa o si accorda questo certificato, è permesso il ricorso del pari che contro i conchiusi di desistenza, di cessazione e di accusa presi dal Tribunale (§ 202).

Contro un conchiuso di cessazione emesso nei casi predetti compete quindi all'imputato tanto il diritto al ricorso in conformità al § 202, quanto anche il diritto di chiedere ulteriori rilevazioni per la prova della sua innocenza.

§ 190.

Costituto finale dell'imputato.

Prima che si chiuda la inquisizione ogni imputato sarà sentito ancora una volta intorno a ciò ch'egli abbia tuttavia ad addurre in sua difesa. Lo si avvertirà per altro, prima di procedere a questo costituto finale, che sopra sua domanda gli si può accordare un termine di tre giorni per riflettere; e tanto questo avvertimento, quanto il costituto finale saranno notati nel relativo protocollo giusta le prescrizioni dei §§ 184 e 185.

I. Se il costituito, scorso il termine per riflettere, onde alleggerire la propria coscienza, facesse nuove confessioni, si procederà secondo il § 181, s'intraprenderanno le rilevazioni necessarie, compiute queste si concederà nuovamente il termine predetto, e si chiuderà l'inquisizione.

II. Siccome tale termine viene accordato all'imputato soltanto dietro una ricerca, s'intende da sè, ch'egli può rinunziarvi.

III. Se l'imputato dichiara di far uso del termine per riflettere, scorsi i tre giorni da calcolarsi giusta il § 5, viene nuovamente costituito, e propostagli la dimanda: « Che abbia E. C. da addurre a propria difesa dietro l'espiro del termine accordatogli per riflettere? » viene raccolta a protocollo la sua deposizione.

Digitized by Google

§ 191.

Tosto che il giudice ha chiusa la inquisizione, dee rimetterne tutti gli atti al Tribunale di prima Istanza.

Trasmissione degli atti della inquisizione al Tribunale di prima Istanza.

I. Acciocchè gli atti inquisizionali vengano conosciuti regolarmente nella loro totalità, è necessario di tenere un *giornale*, in cui venga appunto riportato ognuno di detti atti in ordine cronologico, segnato col numero progressivo che ha nel gornale.

II. Il giudice inquirente accompagna la chiusa inquisizione al Tribunale mediante breve rapporto (1).

CAPO VIII.

DELLE PERTRATTAZIONI E DEI CONCHIUSI DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA SOPRA IL PROCESSO D' INQUISIZIONE CHIUSA.

Ogni inqisizione chiusa secondo il § 186, siasi limitata alla inquisizione preliminare ordinata nei §§ 66-133, o comprenda anche l' inquisizione speciale sviluppata nei §§ 134-185 deve essere evasa con un formale *conchiuso del Tribunale*, lo che pure emerge dai §§ 189 e 377. Il Tribunale all' uopo competente giusta il § 15 lett. *c* è quello, cui spetta il dibattimento finale a voce contro l' imputato, o spetterebbe, qualora il reo fosse noto; quale sia il detto Tribunale, è a giudicarsi giusta i §§ 16, 38-46.

Siccome nella formazione di questi conchiusi senza ledere il principio inquisitorio è possibile l' intervento della Procura di Stato quale custode della legge, così viene ad essa accordato presso tale formazione un influsso essenziale, che subentra anche quando il processo d' inquisizione è stato intrapreso o secondo il § 37, ovvero giusta il § 62 senza proposta del procuratore di Stato, ed il quale si manifesta nel diritto di far ora le sue proposte (§§ 192-194), ed in quello del ricorso contro il conchiuso preso (§ 202).

La legge quindi determina: le disposizioni per la formazione del conchiuso (§§ 192-195), le specie dei conchiusi da formarsi (§§ 196-200), la loro pubblicazione ed effetti (§ 201), finalmente nel seguente capo IX i rimedii di legge contro i medesimi (§§ 202-212).

§ 192.

Giunti che siano gli atti d' inquisizione al Tribunale, il capo di questo ne destinerà tosto un relatore, al quale incumbe di esaminarli, farne un breve estratto, se lo trova necessario (§ 193), e comunicarlo per la più breve, insieme cogli atti,

Disposizioni del Tribunale sugli atti d'inquisizione.

(1) V. sotto il § 10 *a*) il § 3 della Circ. App. 4 aprile 1855 N. 4216 ed i §§ 24-29 e 134 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

al procuratore di Stato. Questi li restituirà al Tribunale con una sua proposta scritta e succintamente motivata. In ciò fare il relatore del Tribunale ed il procuratore di Stato si faciliteranno reciprocamente la ispezione degli atti, ed avranno cura che ogni inquisizione possa essere riferita al Tribunale entro otto giorni; o trattandosi di processi molto complicati ed estesi, al più tardi entro giorni 14 da quello in cui gli atti sono pervenuti. Se il relatore ed il procuratore di Stato sono d'accordo nella opinione, che occorrano previamente altre verificazioni e completamenti dell'inquisizione, vi si darà effetto senz'altro, in quanto che il capo del Tribunale approvi egli pure questa proposta. Nel caso poi che il relatore ed il procuratore di Stato non vadano in ciò d'accordo, o il capo del Tribunale non approvi la proposta, ne decide il Tribunale (§ 195).

Rispetto alle inquisizioni che vengono assunte nel luogo stesso in cui siede il Tribunale, il capo di questo può destinare in relatore anche il giudice inquirente che ha costrutto il processo.

I. Che il relatore comunichi previamente anche la sua *proposta* al procuratore di Stato, non è prescritto dalla legge, nè è necessario. Soltanto quando il relatore ritenesse, che occorressero altre verificazioni, potrebbe essere opportuno a risparmio di tempo, di far tosto conoscere tale opinione al procuratore di Stato, mentre questi di rado sarà contrario, e quindi dietro l'approvazione del capo del Tribunale le medesime possono venir assunte dal giudice inquirente con la maggior possibile sollecitudine.

II. Il procuratore di Stato secondo la sua miglior scienza e coscienza ha a fare la propria proposta, la quale deve esser diretta o al completamento del processo, ovvero ad una delle specie di evasione indicate nel § 196: in casi complicati può prendere consiglio anche dal suo superiore coll'osservanza del termine stabilito dalla legge. — Ove però si tratti dell'uso illegale delle armi da parte della guardia di finanza, il procuratore di Stato in conformità al § 7 dell'Ordinanza Ministeriale del 15 ottobre 1853 N. 210 del Boll. gen., prima di fare la sua proposta, dovrà concertarsi coll'Autorità dirigente di finanza, dalla quale l'imputato immediatamente dipende, comunicarle tutti gli atti, aspettarne le partecipazioni e presentare queste con la propria proposta al Giudizio, anche nel caso, ch'egli ritenga di dover fare una proposta discorde dalla opinione dell'Autorità di finanza.

III. Non è facile far *buoni* estratti; l'estratto deve congiungere *brevità* col necessario *completamento* e *chiarezza*, comprendere tutto ciò, che è decisivo per giudicare del caso. Quella *forma*, nella quale si uniscono meglio dette qualità, è pur la migliore. Qui soltanto esercizio, lo studio di buoni estratti, e sopra tutto il proprio talento del relatore prestano qualche cosa di perfetto. Assolutamente necessario è però, che il relatore possa porsi avanti gli occhi chiaramente e determinatamente i punti decisivi, poichè soltanto

Digitized by Google

allora sarà in istato, di rendere la cosa intelligibile anche agli altri nel modo più breve. Una indicazione ne dà il § 142 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen., che ordina: Nell' estratto il relatore farà fedele menzione di tutte le circostanze di fatto e motivi di legge, che vi occorrono, e potrebbero in qualche modo ritenersi per rilevanti, e così pure di tutti i mezzi di prova che vennero prodotti, facendo risultare i passi decisivi dei documenti presentati, e per tal modo metterà i votanti in grado di poter giudicare della cosa con egual fondamento come se essi medesimi avessero letto gli atti (1).

§ 193.

Deliberazione del Tribunale sulla inquisizione chiusa.

Nel consiglio da tenersi dal Tribunale sulla inquisizione riguardata per completa, o nel caso di opinioni discordi sulla necessità di ulteriori operazioni di completamento (§ 192), il relatore esporrà dapprima lo stato della cosa di cui si tratta, il che potrà farsi in casi semplici anche a voce, in guisa che i punti essenziali per la decisione vengano letti sugli atti stessi. Il procuratore di Stato spiegherà quindi la sua proposta, la quale debb'essere preparata in iscritto, sebbene la motivazione possa riservarsi alla discussione a voce.

I. Sull' andamento della votazione e della formazione del conchiuso in generale contengono i §§ 20-24 le necessarie disposizioni.

II. Relativamente alla motivazione della proposta del procuratore di Stato qui può intendersi soltanto una motivazione estesa, mentre una breve deve essere unita già alla proposta in iscritto (§ 192). Del resto è sempre salvo al procuratore di Stato di fare in consiglio una proposta diversa dalla scritta, se frattanto egli avesse concepito un' altra opinione della cosa.

III. Quindi la votazione incomincia così, che il relatore fa e motiva la sua proposta (§ 21), poscia il secondo votante e finalmente il presidente esternano il loro parere. Siccome il § 201 ordina una speciale comunicazione del conchiuso al procuratore di Stato, sembra ch' egli non possa assistere alla formazione di detto conchiuso (2).

§ 194.

Protocollo di consiglio.

Nel protocollo da tenersi sopra tale consiglio si registreranno così le proposte del procuratore di Stato e del relatore coi motivi addotti in loro appoggio, come anche tutte le singole opinioni discrepanti da quella del relatore, e si noterà quindi il conchiuso che fu preso.

Secondo il § 182 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen.

(1) V. il § 158 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) V. la nota al § 65 II, ed il § 160 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

il presidente ha da apporre la propria sottoscrizione in ogni protocollo di consiglio (1).

§ 195.

Provvedimenti perchè si completi l'inquisizione.

Se il Tribunale conchiude per la necessità di ulteriori verificazioni o completamenti, esso darà previamente le disposizioni opportune. Contro tale conchiuso del Tribunale non si ammette alcun rimedio ulteriore di legge.

I. Questa disposizione è una conseguenza di quella del § 65.

II. Al giudice inquirente, che viene incaricato del completamento, sono da notificarsi in ogni evento anche i motivi del conchiuso, affinchè sappia quali nuove verificazioni abbia da intraprendere, ovvero gli vengono queste precisate nel conchiuso. L'inquisizione è quindi da chiudersi nuovamente a norma dei §§ 186 e 190.

§ 196.

Conchiusi di desistenza, di cessazione e di accusa.

Riconoscendo il Tribunale la propria competenza (§ 50), e ritenendo la inquisizione completa, dovrà esso formare il conchiuso:

a) che si desista dalla inquisizione preliminare (conchiuso di desistenza), o

b) che si cessi a favore dell'inquisito da ogni ulteriore procedimento (conchiuso di cessazione); o

c) che l'inquisito abbia a mettersi in istato di accusa (conchiuso di accusa).

La legge conosce quindi cinque specie di evasione del processo d'inquisizione:

1. *Senza entrare nel merito della questione*: *a*) la deliberazione dell'incompetenza del Tribunale, che è da unirsi a quella di rimettere l'affare al giudizio competente (§ 50);

b) la disposizione del completamento della inquisizione (§§ 192, 195);

2. *entrando nel merito della questione*: *c*) conchiuso di desistenza, — *d*) di cessazione, — *e*) di accusa.

Secondo la espressa prescrizione dei §§ 23 e 24 ha anche la votazione e formazione del conchiuso da seguire in quest'ordine.

§ 197.

Quando sia a conchiudersi per la desistenza.

Il conchiuso di desistenza si prenderà quando, ancora in corso dell'inquisizione preliminare, e perciò prima che sia

(1) V. il § 161 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

avviata la inquisizione contro di una determinata persona (§ 145), si riconosce che

I. La *condizione fondamentale* del *conchiuso di desistenza* è, che non abbia avuto luogo ancora alcun conchiuso, passato in cosa giudicata, di aprimento della inquisizione contro una determinata persona, sia del resto il reo del tutto ignoto (§ 377), o non esista ad onta di presunzioni un indizio legale contro alcuno (§ 134), ovvero sia stato tolto il sospetto elevatosi contro una determinata persona nel corso del riconoscimento del fatto, oppure sia stato dimostrato non sussistere la punibilità dell' azione.

II. Le condizioni ulteriori di un conchiuso di desistenza vengono dalla legge enumerate nel modo seguente.

1. non sussiste il fatto costituente un'azione dichiarata dalla legge per crimine o delitto (§§ 15, lett. *a*, 62 e 63); ovvero

Non vi ha qui distinzione, sia che il caso non si qualifichi per alcuna procedura penale, ovvero che, se fu intrapresa tale procedura, poscia il fatto si presenti come impunibile, o soltanto quale contravvenzione, oppure quale azione punibile secondo una legge diversa dal Codice penale.

2. risultano provate cose di fatto che tolgono la punibilità dell'azione; oppure

Tali cose di fatto sono contenute nei §§ 62, 165, 168, 187, 216, 223, 490 e 491 del Cod. pen.

3. fu intrapresa o continuata la procedura penale senza la istanza di parte interessata, voluta dalla legge; o

Questo caso può soltanto succedere, se il giudice inquirente, che mediante una operazione d' ufficio estranea venne a cognizione d' uno dei delitti indicati al § 2 allinea II sotto 1), ha su ciò avviato d' ufficio il processo penale.

4. fu tralasciato d' intraprendere o continuare la procedura, e ciò a richiesta del procuratore di Stato o del querelante privato, a'sensi del § 189; o finalmente

Si vegga l'illustrazione al § 189.

5. non risultano contro alcuno indizi legali della reità di un crimine o delitto realmente commesso, e non può quindi scoprirsene il verisimile autore.

In questo caso però si desiste dalla procedura soltanto fino allo scoprimento dell' autore (§ 377).

§ 198.

Quando sia a conchiudersi per la cessazione.

Il conchiuso di cessazione si prenderà quando siasi bensì già avviata contro una determinata persona la inquisizione per crimine o delitto; ma soltanto in corso di questa:

Digitized by Google

Il *conchiuso di cessazione* presuppone siccome condizione fondamentale, che sia stato preso e passato in giudicato il conchiuso di aprimento della inquisizione contro alcuno in conformità al § 145. Le condizioni ulteriori dello stesso sono:

a) **si verifica uno dei casi contemplati ai numeri 1-4 del § 197; oppure**

Qui si devono quindi osservare gli schiarimenti dell' antecedente §.

b) **quando gl' indizii legali insorti contro l' imputato si sono pienamente dissipati, od almeno indeboliti in modo che non sussista più la legale imputazione a suo carico (§§ 134 e 155).**

Qui viene presupposto, che la giustificazione dell' imputato dal sospetto contro lui elevatosi sia seguita soltanto nel suo costituto.

§ 199.

Forma in cui sono da spedirsi i conchiusi di desistenza e di cessazione.

Ad ogni conchiuso di desistenza e di cessazione debbono aggiungersi i motivi pei quali fu preso.

È la stessa cosa, sia che i detti motivi vengano premessi al conchiuso, o dati separatamente.

Non riconoscendo il Tribunale nella rilevata azione punibile un fatto costituente crimine o delitto, ma quello di una contravvenzione, esso prenderà bensì il conchiuso di desistenza o di cessazione (§, 197, n. 1, e § 198, lett. *a*), ma rimetterà in pari tempo gli atti al Giudizio competente (§ 418).

I. Presso questa cessione di una inquisizione ad altra autorità il Tribunale ha da tenersi presenti le prescrizioni dei §§ 9 e 38-50, non che quelle dell' articolo V della Patente promulgatoria del Cod. pen. gen. del 27 maggio 1852.

II. Trova il Tribunale nell' affare una contravvenzione assegnata alla giurisdizione di una Pretura, e rimette gli atti alla stessa, questa nello stato di detti atti deve sottomettersi a tale conchiuso per la decisione dell' affare (§ 418). Ad ogni altra autorità (p. e. all' autorità di finanza) è libero il giudizio, se nell' azione punibile sussista o meno un oggetto di sua competenza.

Venendo formato un conchiuso di cessazione pel motivo che non si riconosca nel fatto posto a carico dell' imputato alcun'azione punibile, oppure perchè tutti gl' indizii legali contro di lui insorti furono pienamente dissipati, si spedirà per l' inquisito il conchiuso di cessazione nella forma di un certificato d' innocenza.

Digitized by Google

I. In questo caso il certificato è da rilasciarsi d' ufficio all' imputato, quindi senza una ricerca speciale, come nel caso del § 189.

II. Se nel caso d' un conchiuso di desistenza colui, che fu ritenuto sospetto del fatto, se pur questo sospetto non si è elevato ad un indizio legale, chiede un certificato d' ufficio a riparazione del proprio onore, si potrebbe senza dubbio procedere secondo il § 189, e rilasciargli un tale certificato, mentre il caso è del tutto analogo a quello del § 189, e nella legge nulla havvi di contraddicente; tanto più poi si potrà accordare detto certificato, in quanto che il sospetto, ritenuto segreto, a chi riflette, è molto più dannoso di uno emesso apertamente, giacchè contro questo gli è possibile una giustificazione formale.

Qualunque sia il motivo pel quale venne preso un conchiuso di cessazione, dovrà contemporaneamente dichiararsi che, subito dopo il passaggio di questo in cosa giudicata, debba mettersi in libertà l'imputato che fino a quel momento si trovasse in arresto.

§ 200.

Quando sia a conchiudersi per l'accusa.

Il conchiuso di accusa può essere preso allora soltanto che colui, contro il quale ebbe luogo la inquisizione, risulti legalmente imputato di un determinato crimine o delitto.

Il conchiuso d' accusa presuppone per condizioni: 1) che sia stata avviata contro alcuno la speciale inquisizione in conformità al § 145 e 2) che l' indizio legale, sul quale si fonda il conchiuso d' aprimento, non sia stato tolto in altro dei modi accennati dal § 198 *b*), senza distinguere, se altri nuovi indizii sieno o meno inserti nel corso dell'inquisizione.

Ogni conchiuso di accusa deve

a) **contenere il nome e cognome dell'accusato, per quanto fu possibile di rilevarli, ed il soprannome sotto il quale egli fosse conosciuto;**

b) **denominare il crimine o delitto per cui viene ammessa l' accusa, e gli altri reati che vi concorressero;**

c) **citare la disposizione di legge, secondo la quale l' accusato dovrebb'essere punito;**

d) **esprimere se questi debba essere tenuto in arresto, oppure lasciato a piede libero; inoltre**

e) **contenere la istruzione sul diritto di ricorso competente all'imputato, e sulle facoltà concessegli per difendersi dall'accusa (§§ 213-215);**

f) **indicare esattamente le persone da citarsi al dibattimento finale.**

Il Tribunale citerà come testimoni e periti soltanto quel-

Digitized by Google

le persone, le cui deposizioni, secondo le risultanze della inquisizione, possono influire essenzialmente sulla futura decisione.

Verificandosi peraltro le condizioni del § 188, il Tribunale citerà al dibattimento quei soli testimoni e periti, che ritiene indispensabile di sentire per procurarsi ulteriori schiarimenti.

Queste persone sono il danneggiato, che deve essere sempre citato giusta il § 352, poi quelle persone, che servono a procurare alla confessione dell' accusato la credibilità richiesta dal § 265, o ad effettuare il convincimento dell' accusato negativo secondo i §§ 269-271, e 278-282. Le circostanze particolari d' ogni singolo caso porgeranno la norma più precisa in argomento.

Finalmente

g) nei motivi della decisione dovranno enumerarsi gl' indizii, in base a cui l' imputato viene posto in istato d'accusa.

La propria forma ufficiale delle esposte tre specie di conchiusi siccome questi non sono vere sentenze, non può essere che quella del *decreto*, che viene esteso o sul rapporto, mediante cui il giudice inquirente rimise gli atti (§ 191), oppure sopra l' estratto e proposta del relatore. Le minute saranno poi sottoscritte da un segretario di consiglio, o dal capo dell' ufficio di spedizione, e le *spedizioni* formali dal capo del Giudizio e da un segretario di consiglio, ovvero dal capo dell' ufficio di spedizione, appostovi il suggello d' ufficio a termini dei §§ 211 e 212 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen.

§ 201.

Comunicazione (intimazione o pubblicazione) dei conchiusi di desistenza, di cessazione o di accusa, ed altri relativi provvedimenti.

Ogni conchiuso di desistenza di cessazione o di accusa si notificherà tanto al procuratore di Stato, quanto al querelante privato; a quest'ultimo mediante intimazione di una copia di ufficio, al primo colla comunicazione del conchiuso perchè ne prenda ispezione.

I conchiusi di cessazione e d'accusa si notificheranno anche all' imputato coi motivi della decisione; ed a voce per mezzo di un membro del Giudizio inquirente, se esso imputato trovasi in arresto. In tale occasione lo s'istruirà del diritto di ricorso a lui spettante contro il conchiuso d'accusa, e delle facoltà concessegli per difendersi (§§ 213-215), facendone constare nel protocollo da assumersi in proposito. — Sopra sua domanda gli si rilascerà anche una copia d' ufficio di tali conchiusi del Tribunale e dei loro motivi. Che se l' imputato non si trova in arresto, gli s'intimerà d' ufficio questa copia col mezzo della Pretura del luogo di sua dimora.

Nel caso che siasi pronunciato un conchiuso di desistenza

Digitized by Google

o di cessazione, gli atti dell'inquisizione saranno rimandati al Giudizio inquirente soltanto dopo che un tale conchiuso sia passato in giudicato. All'incontro se fu preso il conchiuso di accusa, pubblicato che sia, questi atti saranno tosto rimandati al Giudizio inquirente, quando l'imputato si trovi in arresto presso il medesimo, e chiegga di ispezionarli all'oggetto di stendere le sue deduzioni in seguito ad un ricorso insinuato contro il conchiuso suddetto (§ 203).

L'imputato in arresto, che non era già sottoposto ad inquisizione presso il Tribunale, sarà di regola consegnato nelle prigioni di questo soltanto dopo il passaggio in giudicato del conchiuso d'accusa, se pure egli non vi fosse già stato tradotto prima dietro speciale ordine del Tribunale.

I. Se possa rilasciarsi una spedizione del conchiuso di desistenza anche ad altra persona oltre il procuratore di Stato ed il querelante privato, fu già detto al § 199.

II. Una consegna antecedente dell'accusato può in base al diritto spettante al Tribunale giusta il § 14 essere stata ordinata per la sollecitudine d'un completamento necessario (§ 195), o per altri motivi, p. e. per pericolo di fuga.

CAPO NONO.

DEL RICORSO CONTRO I CONCHIUSI PRESI IN SEGUITO AL CHIUDIMENTO DELL'INQUISIZIONE.

§ 202.

Persone alle quali spetta il diritto del ricorso.

Tanto il procuratore di Stato ed il querelante privato, quanto l'imputato, hanno diritto d'interporre, presso il Tribunale d'Appello, ricorso con effetto sospensivo contro i conchiusi delle prime Istanze specificati nella prima parte del § 50 e nei §§ 196-200. Venendo interposto ricorso per incompetenza del Giudizio, vi si uniranno anche tutti gli altri punti di gravame.

Il procuratore di Stato può interporre il ricorso contro conchiusi che ritiene illegali, anche quando ne'suoi effetti riuscisse utile all'accusato.

I. Per *ricorso* s'intende quella scrittura processuale, con cui l'affare deciso da un Giudizio inferiore viene sottoposto alla nuova votazione e formazione del conchiuso di un Giudizio superiore. In questo riguardo sono da osservarsi i seguenti punti: 1) quali Giudizii abbiano a procedere sopra il ricorso; 2) contro quali decisioni; 3) chi possa interporre ricorso; 4) per quali

Digitized by Google

motivi; 5) con quale effetto; 6) quando, come e dove, e 7) come abbiasi a procedere sopra il ricorso.

II. Rispetto al 1. punto danno la opportuna istruzione i §§ 18 e 19, poi 202 e 211. Il ricorso contro le decisioni del Tribunale di prima istanza va al *Tribunale d' Appello*, e contro le decisioni del Tribunale d' Appello alla *Suprema Corte di giustizia*. Un ricorso contro una decisione della prima istanza immediatamente alla suprema Corte di giustizia sarebbe senza effetto egualmente che il ricorso ad un' altra Autorità fuori del Tribunale d' Appello e della suprema Corte di giustizia.

III. Il ricorso può essere interposto contro le decisioni e disposizioni seguenti:

1) contro la decisione del Giudizio, con cui lo stesso si dichiara incompetente in un affare penale, e lo rimette ad altro Giudizio (§ 50);

2) contro la ricusa o l' accordo d' un certificato d' ufficio sopra l' innocenza dimostrata (§ 189);

3) contro ogni conchiuso di desistenza, di cessazione o d' accusa (§§ 196, 251, 394);

4) contro la concessione o la esclusione della riassunzione del processo penale (§ 373);

5) contro la decisione sopra l' avviamento del processo contumaciale (edittale) (§ 385);

6) contro tutte le decisioni del Tribunale d' Appello, con cui il conchiuso di prima istanza fu in modo qualsiasi riformato (§ 211).

IV. Il ricorso può essere interposto: *a*) dal procuratore di Stato, *b*) dal querelante privato e *c*) dall' incolpato, dall' ultimo però contro le decisioni del Tribunale d' Appello soltanto, quando il conchiuso di prima istanza fu riformato in suo pregiudizio (§ 211). Anche due o tutte e tre le persone nominate possono *in pari tempo* interporre ricorso, se ciascuna crede di aver motivo all' uopo (§ 209). — Con la limitazione a queste tre persone distinguesi il ricorso essenzialmente dal gravame indicato nel § 64, al quale è autorizzato *chiunque*, che si ritiene gravato.

V. Per quali motivi si possa interporre ricorso non è determinato dalla legge; dalla natura della cosa però segue bastare, che una delle tre persone suindicate si ritenga gravata dalla decisione del Giudizio, o che nella decisione sia incorso tale difetto, che impedisca una decisione regolare. Il procuratore di Stato specialmente ha il *diritto* e *dovere* d' interporre ricorso ogni qual volta creda, che sia lesa la legge, senza riguardo se un cangiamento della decisione di prima istanza sia favorevole o dannoso all' imputato.

VI. L' *effetto legale* della insinuazione del ricorso consiste in ciò, che rimane *sospesa* l' esecuzione delle disposizioni date col giudiziale conchiuso (p. e. la cessione degli atti, l' arresto dell' imputato). — Anche in questo si distingue il ricorso dal gravame del § 64, e da quello del procuratore di Stato contro la cessazione dell' arresto giusta il § 161.

VII. Gli altri punti suenunciati ai N. 6 e 7 vengono illustrati nei seguenti §§.

Digitized by Google

§ 203.

Tempo, luogo e modo di presentare il ricorso.

Il ricorso s'insinuerà nel termine di 24 ore decorribili dal dì della comunicazione del conchiuso, presso il Giudizio inquirente; oppure, quando l'intimazione del conchiuso siasi fatta all'imputato per mezzo di un altro Giudizio (§ 201), presso di quest'ultimo, se il ricorrente lo preferisce. Ove l'imputato abbia fatta l'insinuazione del ricorso presso il Giudizio intimante, questo la trasmetterà senz'alcun ritardo al Giudizio inquirente.

La rinuncia al ricorso non può essere più rivocata da chi l'avesse fatta.

La deduzione del ricorso seguirà a voce od in iscritto presso il Giudizio inquirente, al più tardi entro giorni otto decorribili da quello della insinuazione. A tal uopo l'accusato può scegliersi un patrocinatore giurisperito, od in mancanza di questo, anche un altro uomo intelligente e d'intatta fama per suo difensore. Così a questo, come ad ognuno che abbia diritto di ricorso, si permetterà d'ispezionare per la sua deduzione gli atti inquisizionali, sotto l'opportuna sorveglianza.

Il Giudizio inquirente respingerà l'insinuazione fatta troppo tardi, o dopo l'avvenuta rinunzia, e così pure la deduzione del ricorso avvenuta oltre il termine stabilito dalla legge.

I. I termini qui accennati sono da calcolarsi giusta il § 5.

II. Col § 8 dell'Ordinanza Ministeriale del 15 ottobre 1853 N. 210 del Boll. gen. fu prescritto, che un membro della guardia di finanza, se per uso illegale delle armi viene posto in istato d'accusa, possa scegliersi, per le deduzioni relative ai rimedi di legge, che gli competono contro tale decisione, anche un impiegato della Autorità di finanza a lui preposta, in qualità di difensore.

III. D'*ufficio* all'incolpato per la deduzione del ricorso non viene in alcun caso nominato un difensore.

IV. Se la insinuazione o la deduzione del ricorso viene fatta *troppo tardi*, il Giudizio deve in ogni evento accettarla od assumerne il protocollo evadendo però la scrittura presentata od il protocollo col decreto, che l'insinuazione o deduzione di ricorso, siccome fatta troppo tardi, viene respinta. Questo decreto s'intima al ricorrente nella via ordinaria o mediante attergato alla scrittura da restituirsi, ovvero con una spedizione separata. — Siccome tale evasione può avere il suo fondamento anche in un errore del Giudizio nel calcolo del termine, se d'altronde il ricorrente senza colpa non è tenuto a perdere il proprio diritto, deve essergli aperto un rimedio di legge eziandio contro detta evasione. Veramente la legge non lo esprime. Ma nella sussisten-

Digitized by Google

za di più Istanze è principio generale, che sia ammesso il gravame contro le disposizioni del giudice inferiore al giudice superiore ogni volta che la legge espressamente non lo vieta, quindi potrebbe esser giusta l' opinione, che anche contro la più sopra detta evasione possa interporsi ricorso egualmente che contro lo stesso conchiuso antecedente.

V. Relativamente alla *forma* della deduzione del ricorso non puossi dar qui una istruzione esatta, mentre deve regolarsi a seconda delle circostanze di ogni singolo caso e giusta i motivi della decisione. In generale può soltanto dirsi, che, se il ricorso è diretto contro *difetti nella procedura*, devonsi i medesimi esattamente indicare e provare, — se è diretto contro la deliberazione sulla *competenza*, si svilupperanno i motivi, pei quali con riguardo alle disposizioni del Capo V sarebbe competente un altro Giudizio, — e finalmente se il ricorso è diretto contro la *stessa decisione*, deve contenere una confutazione dei motivi della medesima, concisa, e fondata nella legge e nelle circostanze di fatto (1).

§ 204.

Trasmissione degli atti sul ricorso alla Istanza superiore.

Ove siasi insinuato ricorso contro il conchiuso del Tribunale di prima Istanza, il Giudizio inquirente, scaduti che sieno i termini concessi per la sua deduzione, trasmetterà al Tribunale stesso gli atti necessarii unitamente a quello contenente la deduzione presso di lui seguita, o nel caso che questa non si fosse fatta in tempo, colla sola insinuazione. Il Tribunale di prima Istanza l'inoltrerà al Tribunale d'Appello, acchiudendo il protocollo di consiglio relativo al conchiuso contro il quale è diretto il ricorso, e chiarendo brevemente nel rapporto accompagnatorio i punti del gravame, ogni qual volta ciò apparisca necessario.

I. Che questa trasmissione debba seguire con la maggior possibile sollecitudine, s' intende da sè.

II. Rispetto alla *forma* del rapporto accompagnatorio i §§ 200, 201 e 211 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. prescrivono quanto segue: In ogni rapporto s' indicheranno sempre per nome i membri intervenuti alla seduta, in cui fu proposto, ed in fine si noteranno le differenti opinioni che si fossero manifestate riguardo al suo tenore. Nei rapporti, che hanno relazione ad un ordine antecedente, s' indicherà la data ed il numero di protocollo di quest' ultimo. Nella parte esterna si apporrà ad ogni rapporto una soprascritta, che esprimerà l' Autorità, a cui è diretto, il Giudizio, da cui proviene, i nomi delle parti, ed in poche parole anche l' oggetto del rapporto.

(1) La vigente legge di procedura penale non accorda l'assistenza di un patrocinatore agl'imputati prima che il processo sia giunto allo stadio prescritto dal § 203. Decreto dell' Appello veneto 25 luglio 1855 N. 13134 al Tribunale in Padova. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

I rapporti si firmeranno prima dal relatore, e se v' ha un vice-presidente, anche da questo, indi dal capo del Giudizio (1).

§ 205.

Completamento della inquisizione, e deroga del precedente conchiuso in seguito ad un ricorso.

Riconoscendosi dal Tribunale inferiore, in occasione del ricorso, la necessità di ulteriori verificazioni, esso le intraprenderà d'ufficio; e se in seguito a queste trova di deviare dal conchiuso precedente, ne formerà e spedirà un nuovo, salvo il ricorso anche contro quest' ultimo.

Perseverando esso all'opposto nel conchiuso precedente, subordinerà subito gli atti colle nuove verificazioni al Tribunale d'Appello.

Alle discussioni dei Tribunali provinciali e di Circolo sopra i ricorsi assisterà anche il procuratore di Stato per esser sentito nelle sue proposte.

I. Da questa prescrizione si evince, che il Tribunale prima di trasmettere all'Appello la insinuazione o deduzione del ricorso, deve sottoporla ad un proprio esame accurato. Trova il Tribunale (rispettivamente il relatore), che i punti di gravame indicati possono esser tolti mediante l'avviamento di nuove verificazioni, o che in seguito ai medesimi nuove rilevazioni e completamenti sono necessarii per meglio fondare il conchiuso, s'intraprenderanno gli stessi a seconda delle disposizioni dei §§ 192 e 195, e dietro il chiudimento della inquisizione in conformità al § 190 si formerà un nuovo conchiuso.

II. Se il Tribunale persiste nel conchiuso precedente, rassegnerà subito gli atti con le nuove verificazioni all'Appello; se viene formato un conchiuso diverso, si stenderà giusta il § 201, e contro lo stesso sta nuovamente aperta la via del ricorso.

III. Il Tribunale non può deviare dal suo conchiuso anteriore se non che sul fondamento di nuove rilevazioni, diversamente nemmeno se dalla deduzione del ricorso gli fosse emerso, che il detto conchiuso è irregolare, dovendo in tal caso trasmettere senz'altro gli atti al Tribunale superiore (§ 220).

§ 206.

Disposizioni della Istanza superiore sugli atti di ricorso.

Giunti che siano gli atti al Tribunale d'Appello, il presidente ne destinerà un relatore, al quale resta libero di valersi del sunto degli atti compilato presso il Tribunale di prima Istanza, senza farne un nuovo, aggiungendovi solo quanto fosse necessario a completarlo e rettificarlo.

(1) V. il § 10 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 207.

Conchiuso dell'Istanza superiore: *a*) in caso d'incompetenza dei Giudizii.

Se nel consiglio da tenersi in proposito il Tribunale d'Appello viene a riconoscere l'incompetenza del Giudizio inquirente o del Tribunale di prima Istanza, esso dovrà ciò non di meno prendere in esame gli atti e conchiusi del Giudizio incompetente; e quando fuori della incompetenza non si presenti altra difficoltà, li dichiarerà efficaci, entrerà quindi nel merito, ed al caso rimetterà al Giudizio competente la sola continuazione della procedura.

Trovandosi il Giudizio competente nel circondario di un altro Tribunale d'Appello, si prenderanno con questo gli opportuni previi concerti sul punto, se il processo debba essere lasciato al precedente Giudizio o ceduto ad un altro. Non potendo i due Tribunali d'Appello mettersi d'accordo, deciderà la suprema Corte di giustizia (§ 30).

Ogni Giudizio eseguirà le operazioni d'uffizio che gli vengono commesse dal Tribunale d'Appello al quale è soggetto, ma nel resto deciderà secondo la legge.

I. Il Tribunale d'Appello ha da esaminare la subordinatagli inquisizione in *triplice riguardo* e nell'*ordine seguente*, pronunciando la sua decisione sui punti:

1. se il Giudizio inquirente od il Tribunale di prima Istanza erano chiamati alla inquisizione o decisione?

2. se sono incorsi nel processo tali difetti o irregolarità, che impediscono una decisione fondata?

3. se la decisione in merito è pronunciata in conformità alle circostanze di fatto rilevate ed alla legge?

II. Nella decisione del *primo* quesito possono presentarsi tre casi: 1) il Giudizio è senza dubbio competente; 2) il Tribunale d'Appello trova le difficoltà elevate sulla competenza di sì poco rilievo da doversi passar oltre; 3) il Giudizio vien dichiarato incompetente. — Sui due primi casi si verserà illustrando il secondo quesito (§ 208), nel terzo caso è a procedersi secondo l'ulteriore prescrizione di questo §.

III. Il Giudizio sottoposto deve uniformarsi all'ordine abbassatogli per la nuova assunzione, o continuazione del processo, e contro questa disposizione non sono ammessi i rimedi di legge indicati ai §§ 49, 50 e 202, ma soltanto quello del ricorso in conformità al § 211, nemmen questo però, se la decisione parte dalla suprema Corte di giustizia.

§ 208.

b) quando trovi illegalità o vizii nella condotta del processo.

Ove il Tribunale d'Appello riconosca essere il Giudizio competente, o doversi passare oltre le difficoltà elevate sulla

Digitized by Google

competenza, esaminerà se nel procedimento fino allora seguito non siano incorse illegalità o vizii tali da impedire una fondata decisione. In questo caso restituirà tosto gli atti al Giudizio inferiore, incaricandolo di emendare i difetti osservati, di passare ad un nuovo conchiuso nel caso che in seguito al completamento trovi di deviare dal conchiuso anteriore, e di spedirlo sotto riserva di nuovo ricorso; od altrimenti di ritornare tosto al Tribunale d'Appello gli atti coll'aggiuntovi completamento, se trova di perseverare nel precedente conchiuso.

I conchiusi del Tribunale d'Appello, coi quali vengono ordinati siffatti completamenti, non si comunicano separatamente alle parti, e neppure si ammette contro di essi alcun rimedio ulteriore.

Scorgendo il Tribunale d'Appello soltanto mancanze di minore rilievo, nè punto influenti sulla decisione, egli dovrà bensì procedere a questa, ma censurare ogni volta con ispeciale rescritto le avvertite mancanze.

I. Anche nella discussione sul *secondo* quesito possono succedere tre casi: 1) il Tribunale d'Appello trova l'inquisizione assunta in conformità alla legge; 2) trova tali difetti, che non hanno alcun influsso sulla decisione; 3) trova tali vizii, che impediscono una decisione fondata. Nel 1. caso passa senz'altro alla discussione del terzo quesito; nel 2. caso fa lo stesso, ma ha da censurare le mancanze avvertite nella procedura del Giudizio; nel 3. caso ritorna gli atti per l'emendazione.

II. Sopra le rilevazioni e completamenti praticati in seguito all'incarico del Tribunale d'Appello il Giudizio procede nella stessa maniera che sopra quelli dietro il ricorso occasionati da lui medesimo giusta il § 205, e devesi quindi nuovamente chiudere l'inquisizione secondo il § 190.

§ 209.

In quanto la Istanza superiore possa riformare la decisione del Giudizio inferiore anche in danno dell'imputato.

Non ostando alcuno degl'impedimenti indicati nei §§ 207 e 208, il Tribunale d'Appello passerà a conoscere in merito, senza che per altro possa riformare la decisione in pregiudizio dell'imputato, se il ricorso venne interposto soltanto da quest'ultimo.

All'opposto potrà riformare la decisione precedente, tanto a vantaggio, quanto in pregiudizio dell'imputato, se il ricorso fu interposto dal procuratore di Stato o dal querelante privato.

§ 210.

Si esamineranno d'uffizio a favore del-

In generale il Tribunale d'Appello è obbligato, ogni volta che gli viene sottoposto un ricorso, di esaminare se il modo

Digitized by Google

l'imputato anche i punti contro i quali non fu interposto ricorso.

di procedere e la decisione del giudice inferiore sieno per ogni riguardo conformi alla legge; e presentandosi fondata in legge una riforma del conchiuso della prima Istanza a favore dell'imputato, vi farà luogo d'ufficio anche rispetto a quei punti ed a quegl'imputati, pei quali non siasi ricorso.

Il Tribunale d'Appello procederà alla *decisione in merito* secondo il proprio parere ed in base alla legge; in questo riguardo è unicamente limitato in ciò, che se il *solo* incolpato ha interposto il ricorso, *non può* riformare la decisione di prima Istanza a di lui pregiudizio. — Se di più incolpati non tutti hanno interposto il ricorso, il Tribunale d'Appello può tuttavia riformare la decisione di prima Istanza a *favore* anche di *coloro*, che non l'interposero. — Se il procuratore di Stato od il querelante privato soltanto, ovvero con uno o più degl'incolpati hanno interposto il ricorso, la decisione precedente può essere riformata tanto a vantaggio, quanto in danno dei ricorrenti, come pure a favore, od a pregiudizio dell'incolpato, che non ha interposto ricorso.

§ 211.

In quanto sia ammissibile il ricorso alla suprema Corte di giustizia. Procedimento relativo.

Contro la decisione del Tribunale d'Appello confermante quella di prima Istanza non si ammette ricorso. È inoltre precluso all'imputato ogni ulteriore rimedio anche nel caso che il Tribunale d'Appello abbia riformato il conchiuso di prima Istanza a di lui favore. Eccettuati questi casi, è in facoltà delle persone indicate nel § 202 di ricorrere alla suprema Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale d'Appello.

Questo ricorso ha pure effetto sospensivo, e gli si applicano le prescrizioni dei §§ 203-205. Il Tribunale d'Appello trasmetterà gli atti pervenutigli sul ricorso alla suprema Corte di giustizia, la quale procederà a norma dei §§ 207-210.

Contro la decisione della suprema Corte di giustizia non si ammette ricorso.

In questo riguardo valgono gli schiarimenti fatti ai §§ 202-210.

§ 212.

Pubblicazione ed intimazione delle decisioni di Istanze superiori.

Le prescrizioni del § 201 si applicheranno anche alla pubblicazione ed intimazione delle decisioni delle Istanze superiori. Queste peraltro si notificheranno a tutti coloro che hanno ricorso contro la decisione delle Istanze inferiori, e nella spedizione diretta all'imputato si aggiungerà anche per iscritto l'istruzione voluta dal § 201.

Digitized by Google

Avuto riguardo ai §§ 201 e 32 lett. *c*) il conchiuso del Tribunale d' Appello può essere comunicato anche al procuratore superiore di Stato, perchè ne prenda ispezione, senza che però gli competa il diritto al ricorso contro il detto conchiuso, mentre nel § 202 egli non è nominato espressamente, e la legge sotto l'indicazione « procuratore di Stato » intende sempre soltanto quello presso i Tribunali di prima Istanza (1).

CAPO DECIMO.

DEL DIBATTIMENTO FINALE A VOCE.

Il dibattimento finale a voce è il complesso di tutti quegli atti, mediante i quali i mezzi di prova a favore e contro dell'accusato vengono posti innanzi al giudice decidente, acciò egli stesso li esamini e secondo il loro risultato possa proferire la sua decisione sulla reità od innocenza dell'accusato. Il dibattimento finale presuppone quindi siccome condizione fondamentale un conchiuso d'accusa passato in cosa giudicata.

Riguardo a detto dibattimento la legge sviluppa:

1. le disposizioni pel medesimo, cui anche appartiene la nomina di un difensore, nei §§ 213-221;
2. la procedura presso lo stesso dibattimento nei §§ 222 fino a 247;
3. le specie della definizione nei §§ 248-256 e
4. la tenuta del protocollo nel § 257.

§ 213.

In quanto lo accusato debba essere assistito da un difensore.

Nel notificare all' accusato il conchiuso che lo mette in istato d' accusa (§§ 201 e 212), gli si farà conoscere in pari tempo ch'egli ha diritto di valersi nella procedura finale di un difensore, e di nominarlo egli stesso, oppure di lasciarne la scelta al Giudizio innanzi al quale debbe aver luogo questa procedura.

In tutti i casi, nei quali trattasi di crimine per cui la legge applica la pena di morte o quella del carcere non minore di cinque anni, si darà d'ufficio all'accusato un difensore quand'anche egli non ne voglia alcuno.

Se un accusato per le sue circostanze note al Giudizio, non è in grado di pagare del proprio le spese per la difesa, gli si destinerà dal Giudizio un patrocinatore dei poveri.

Ogni qual volta il Giudizio abbia a deputare un patrocinatore, lo dovrà scegliere dal numero dei difensori dimoranti nel luogo di sua residenza (§ 214). Che se il Giudizio vuole sceglierlo dal novero degli avvocati, può rimetterne la nomina

(1) V. la nota al § 301. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

alla rappresentanza (Camera) degli avvocati, nei luoghi in cui una se ne trova.

Ove più persone coaccusate dello stesso reato scelgano da sè i loro patrocinatori, è pure in loro facoltà il determinare se più fra esse vogliano farsi assistere da un difensore comune. Incumbendo invece al Giudizio la destinazione dei difensori per più persone coaccusate, è libero al presidente del dibattimento di deputare per più di loro, a norma del comune o contrario interesse, uno o più patrocinatori comuni; e così pure se la nomina loro è rimessa alla rappresentanza degli avvocati, d'indicargliene il numero che si rende necessario in riguardo alle premesse circostanze.

Non è però tolto ai patrocinatori nominati di proporre che ne sia loro aggiunto un maggior numero, o di ripartire fra sè in altra maniera la difesa, allorchè, dopo aver preso ispezione degli atti e conferito colle persone da patrocinarsi, non trovino idonea la difesa nel modo stabilito dal presidente del dibattimento. — Così pure ogni difensore che creda di non poter in sè riunire la difesa affidatagli di più coaccusati, e del pari l'imputato il quale tema di non essere bene patrocinato dal difensore destinatogli, sono abilitati di significarlo al presidente e di chiedere che siano fatti i cambiamenti opportuni.

I. L'accusato ha il *diritto* di servirsi d'un difensore nel dibattimento finale sopra qualsiasi crimine o delitto, ha però anche da sostenere le spese di questa difesa, se non gli vien destinato dal Giudizio un patrocinatore dei poveri. Nei casi del secondo capoverso di questo § il Giudizio ha poi il *dovere*, di dare all'accusato un difensore, e precisamente anche quando egli non lo voglia. Tuttavia eziandio in questi casi l'accusato ha da pagare le spese della difesa (§ 345), se non gli compete per mancanza di mezzi un patrocinatore dei poveri.

II. Nella scelta del difensore l'accusato non ha altra limitazione fuori di quella, che lo scelto deve essere giusta il § 203 giurisperito e d'intatta fama.

III. La supplica per un cangiamento nella destinazione dei difensori deve essere fatta a voce od in iscritto al capo del Giudizio, che è obbligato di annuirvi, se la supplica non è manifestamente infondata. Contro un rifiuto non ha luogo alcun rimedio particolare di legge, ma l'eventuale gravame dovrebbe essere unito col ricorso in merito.

§ 214.

Lista dei difensori.

Ciascun Tribunale d'Appello compilerà pel suo circondario un elenco dei difensori, il quale al principio di ogni anno debb'essere rinnovato, pubblicato ed affisso presso ogni Giu-

Digitized by Google

dizio penale. Vi si comprenderanno, prima d'ogni altro, tutti gli avvocati che esercitano effettivamente la professione nel circondario suddetto. Anche altri legali che hanno subito gli esami per l'ufficio di giudice, o per l'esercizio dell'avvocatura o del notariato, e così pure quelli che insegnano pubblicamente le scienze legali possono, sopra loro istanza, comprendersi nell'elenco, quando il Tribunale d'Appello dietro le praticate verificazioni siasi persuaso non esservi eccezione in contrario. Chi si ritiene leso per la esclusione da questo elenco, può gravarsene al Ministero della giustizia. — Ogni difensore compreso nell'elenco è obbligato di assumere le difese assegnategli nel luogo di suo domicilio dal Giudizio penale.

Gli avvocati che esercitano effettivamente la professione in qualsiasi parte dell'Impero sono abilitati ad assumere una difesa anche fuori del circondario di loro residenza.

Gl'impiegati dello Stato possono essere compresi nell'elenco dei difensori soltanto allorchè presentino il permesso dell'Autorità loro preposta nei rapporti di servizio.

Ove manchino altri difensori, gl'impiegati del Giudizio penale, presso di cui debbe aver luogo un dibattimento, sono obbligati di assumere le difese dietro ordine del capo del Giudizio, benchè non sieno compresi nell'elenco dei difensori.

La difesa mediante impiegati del Giudizio deve aver luogo soltanto nell'estremo bisogno, ed anche allora unicamente a mezzo di tali persone, che non ebbero prima alcuna ingerenza nell'affare relativo.

§ 215.

Conferenza dell'accusato col difensore, ed ispezione degli atti.

L'accusato può conferire col suo difensore senza che siavi presente alcuna persona del Giudizio. Al difensore ed all'imputato si permetterà, sotto l'opportuna sorveglianza, d'ispezionare gli atti, ad eccezione dei protocolli di consiglio del Tribunale, dei referati, delle proposte del procuratore di Stato alle sedute segrete, e di altri atti d'ufficio che risguardano soltanto l'andamento interno degli affari giudiziali. Essi possono altresì prender copia di singoli atti, in quanto lo credano necessario. Dei protocolli delle ispezioni oculari, dei pareri di periti, e dei documenti originali che costituiscono l'oggetto del reato, si daranno loro, a richiesta, gratuitamente le copie.

Per non impedire gli altri affari d'ufficio, è opportuno di destinare per queste conferenze e per l'ispezione degli atti una stanza apposita, nella quale sia sempre presente un impiegato fidato del Giudizio, p. e. un ufficiale. In

Digitized by Google

casi importanti può lo stesso giudice inquirente od il dirigente il dibattimento riservarsi questa sorveglianza.

§ 216.

L'accusato è sentito dal presidente del dibattimento.

L'accusato che si trovi in arresto e già nelle prigioni del Tribunale (§ 201), sarà sentito, subito dopo il passaggio in giudicato del conchiuso di accusa, dal membro del Tribunale incaricato della direzione del dibattimento, ed interrogato in ispecialità se abbia alcuna cosa da aggiungere a quanto depose durante la inquisizione. In caso affermativo se ne assumerà un protocollo.

Ov'egli non abbia peranco scelto un difensore, gliene verrà assegnato uno in questa occasione, qualora sia il caso che il Giudizio debba darglielo a sua istanza o d'ufficio (§ 213).

Se l'accusato non trovasi in arresto, lo si citerà appositamente per questo interrogatorio.

I. Lo scopo di questa assunzione è: 1) d'indagare, se siano necessarii ulteriori rilievi o completamenti del processo d'inquisizione, sopra di che dovrebbe aver luogo il procedimento prescritto dal § 220; 2) di poter destinare un difensore, se non fosse stato ancor scelto. — Il dirigente il dibattimento non deve quindi considerare quest'assunzione siccome una semplice formalità, ma approfittare di tale occasione, onde imparare a conoscere il carattere dell'accusato, e per iscoprire eventuali mancanze e difetti, non ancor tocchi, del processo d'inquisizione, e disporne la emendazione.

II. Riguardo al termine, entro il quale ha da succedere detta assunzione, la legge stabilisce soltanto, che essa deva aver luogo subito, vale a dire tosto che è possibile, evitando ogni inutile ritardo.

§ 217.

Atto d'accusa in iscritto.

Ogni qual volta trattisi di crimini, pei quali è comminata la pena di morte o quella del carcere non minore di anni cinque, il procuratore di Stato presenterà al Giudizio un atto di accusa in iscritto entro otto giorni, e solo in caso d'inquisizione molto estesa, al più tardi entro quattordici giorni da quello in cui il conchiuso passò in giudicato. In quest'atto si esporrà brevemente, concisamente e riportandosi al conchiuso suddetto (200), la specie del fatto colle prove e cogl'indizii; si domanderà che sia indetto il dibattimento, e si aggiungerà l'elenco dei testimoni e periti da citarsi.

La proposta concernente la decisione da pronunciarsi dal Tribunale è riservata all'atto stesso del dibattimento (§ 253).

Digitized by Google

La trascuranza di questo termine non trae seco la perenzione dell'accusa, ma il procuratore di Stato che ne avesse colpa sarà chiamato dal suo superiore a renderne stretto conto.

L'atto stesso d'accusa sarà unito a quelli dell'inquisizione; e tosto che sia giunto, se ne renderà inteso l'accusato, affinchè tanto egli quanto il suo difensore possano prenderne ispezione ed al bisogno domandarne copia (§ 215).

I. L'*atto di accusa in iscritto* ha lo scopo di porre l'accusato nella piena cognizione degl'indizii e mezzi di prova esistenti contro di lui, e di facilitargli con ciò la difesa; lo che viene perfettamente raggiunto mediante la esposizione dalla legge ordinata.

II. La *forma* dell'atto d'accusa in iscritto è pure dalla legge indicata nelle sue qualità principali, che sono brevità, concisione, chiarezza, completamento ed imparzialità. Quindi detto atto deve contenere anche quanto risulta a favore dell'accusato, ed il più opportuno è una specie di narrazione appoggiata agli atti.

III. L'esatta osservanza dei termini stabiliti è necessaria in quanto che dalla medesima dipende in conformità al § 219 la fissazione della giornata del dibattimento e per conseguenza la durata dell'arresto dell'accusato.

§ 218.

Atto d'accusa verbale.

Trattandosi di tutti gli altri reati, il procuratore di Stato od il querelante privato esporranno l'accusa a voce all'atto del dibattimento, di conformità al conchiuso col quale fu ammessa. Dovranno per altro presentare al Giudizio nel termine fissato dal § 217 l'elenco dei testimoni e periti da citarsi; del che sarà data notizia all'accusato nel modo prescritto di sopra.

I. Quando precisamente abbia a succedere questa esposizione a voce, lo determina il § 232.

II. Il procuratore di Stato in entrambi i casi può proporre anche la citazione di tali testimoni, che non sono indicati nel conchiuso d'accusa (§ 220).

§ 219.

Fissazione della giornata del dibattimento, e citazioni relative.

Giunto l'atto di accusa in iscritto, o presentato l'elenco dei testimoni (§§ 217 e 218), il capo del Tribunale di prima Istanza fisserà tosto la giornata del dibattimento in modo che dalla intimazione della citazione rimanga all'accusato, per prepararsi, un intervallo non minore di giorni otto nei casi in cui per legge sarebbe da pronunciarsi la pena di morte o quella del carcere di cinque anni almeno, e non minore di giorni tre in tutti gli altri casi. Questi termini possono anche abbreviarsi sopra istanza dell'accusato, o col suo assenso.

Digitized by Google

Il giorno del dibattimento si notificherà all' accusato, se egli trovasi in arresto, a voce da un membro del Tribunale; e col mezzo di una citazione scritta s' egli è a piede libero. Si citeranno inoltre per iscritto il difensore, il procuratore di Stato, il querelante privato ed il danneggiato. La citazione dei testimoni e periti seguirà in modo che fra l' intimazione ed il giorno del dibattimento scorra, ove sia fattibile, un intervallo di tre giorni, e che in questo frattempo i citati possano comparire.

Il danneggiato si citerà coll'avvertenza che, non comparendo, il dibattimento avrà nulladimeno il suo corso; e che in tale caso si passerà alla sola lettura della deposizione ch' egli avesse fatta durante la inquisizione, e di quanto altro si fosse rilevato intorno alla entità del danno.

I. L' accusato può dichiararsi sull'abbreviamento dei termini all'occasione della di lui assunzione giusta il § 216.

II. Sopra l'intimazione delle citazioni vale quanto si è osservato ai §§ 114 e 149.

§ 220.

Eventuale completamento delle verificazioni preliminari, e citazione di nuovi testimoni o periti.

Qualora l'accusato od il suo difensore creda che ad appoggio della difesa debba rilevarsi qualche altra circostanza di fatto, o che sia necessario di sentire altri testimoni o periti oltre ai già citati dal Tribunale al dibattimento, ne farà egli istanza al Giudizio non più tardi di ventiquattr'ore prima del giorno fissato pel dibattimento, indicando il nome e domicilio dei testimoni, e le circostanze sulle quali dee versarne l'esame, come pure le circostanze ed i rapporti da chiarirsi mediante il parere di altri periti. Il Tribunale ne decide, sentito il procuratore di Stato. Se questi in tale occasione, oppure già nell'elenco presentato a' sensi dei §§ 217 e 218, avesse proposta la citazione di altri testimoni o periti, oltre quelli designati dal Tribunale (§ 260, lett. *f*), questo ne deciderà pure e farà rilevare, ove lo trovi necessario, le nuove circostanze col mezzo del giudice inquirente a completamento della procedura inquisizionale.

Pervenuti che siano questi nuovi rilievi o completamenti, il Tribunale ne delibera senza indugio; e presentandosi circostanze importanti, le quali, conosciute al tempo del conchiuso di accusa avrebbero condotto ad una diversa decisione, è abilitato di deviare dal precedente conchiuso di accusa,

Digitized by Google

quando pure fosse stato preso o confermato da un Giudizio superiore, e di formare un nuovo conchiuso (§§ 196 e 202).

I gravami pel rifiuto delle suavvertite domande del procuratore di Stato o dell'accusato possono essere congiunti soltanto col ricorso contro la decisione sul dibattimento finale (§ 295).

I. Qui in connessione col § 205 è determinato un secondo caso, nel quale il Tribunale può deviare da un conchiuso antecedente. — S'intende da sè, che il nuovo conchiuso è da pubblicarsi a norma del § 210, e che contro lo stesso sono aperti tutti i rimedii di legge come contro il precedente.

II. L'istanza per nuove rilevazioni o citazione di altri testimoni può esser fatta all'occasione dell'assunzione giusta il § 216, o più tardi a voce, oppure in iscritto. Non si potrebbe ammettere una tale istanza, se venisse insinuata dopo scorso il termine prefisso, fuorchè nel caso che si dovesse perciò differire il dibattimento secondo i §§ 221 e 248 *b*).

§ 221.

Aggiornamento del principio del dibattimento.

Se l'accusato giustifica di non potere, per malattia o per altro ostacolo insuperabile, comparire al dibattimento, si dovrà differirlo fino a che l'ostacolo sia rimosso. L'aggiornamento potrà ordinarsi dal Tribunale anche per altri importanti motivi, sopra proposta del procuratore di Stato, del querelante privato, dell'imputato o del difensore. Contro i conchiusi, coi quali venne consentito l'aggiornamento, non si ammette ricorso. I gravami per rifiuto di un aggiornamento non hanno effetto sospensivo, e debbono unirsi al ricorso sul merito.

L'istanza per l'aggiornamento può essere presentata immediatamente avanti il principio del dibattimento. — Un motivo importante all'uopo fu esposto nell'antecedente §; altri tali sarebbero, se uno dei testimoni nuovamente introdotti, ritenuto necessario, fosse assente od altrimenti impedito di comparire, o se non si presentassero testimoni, riguardo ai quali non è sufficiente la lettura delle loro deposizioni.

§ 222.

Persone che debbono esser presenti al dibattimento.

Al dibattimento debbono essere presenti dal principio al fine, il capo del Tribunale di prima Istanza o il membro di esso al quale egli ne ha affidata la presidenza; come pure i giudici che hanno a pronunciare la sentenza, il protocollista, il procuratore di Stato od il querelante privato, ed anche il difensore nei casi in cui la legge prescrive che l'accusato debba averlo (§ 213).

Digitized by Google

È in facoltà del capo del Tribunale di far intervenire ai dibattimenti che lasciano prevedere una durata notevole, uno o due giudici supplenti, i quali del pari debbono assistere a tutto il dibattimento senza interruzione, e subentrare a quelli fra' giudici che fossero impediti. Le funzioni della procura di Stato e quelle del protocollista possono dividersi fra più persone, e disimpegnarsi anche alternativamente.

I. S' intende da sè, che i membri del Tribunale, i quali hanno da pronunciare la decisione, devono essere presenti a tutto il dibattimento. La non osservanza di questa disposizione offrirebbe motivo al ricorso giusta il § 298 (1).

II. Da questo § inoltre si evince che non è ammissibile la nomina di più di un difensore per lo stesso accusato. — All'incontro se più difensori sono presenti al dibattimento ed uno vi si assenta, può farsi intanto rappresentare da un altro dei difensori presenti (2).

§ 225.

Ammissione di uditori al dibattimento.

Al dibattimento finale può ammettersi un numero limitato di uditori.

Vi hanno accesso, per quanto lo spazio lo permette, tutti gl'impiegati giudiziarii di concetto; i difensori compresi negli elenchi dei Tribunali d' Appello; gl'impiegati amministrativi ed altri funzionarii superiori incaricati della sorveglianza alla pubblica sicurezza o della conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico; quelli che insegnano pubblicamente le scienze politico-legali; finalmente i danneggiati e quelle persone di confidenza, di cui l'accusato od il danneggiato chieda in ispecialità l'ammissione, ma il cui numero non può eccedere per ciascuno quello di cinque, e che si ammetteranno allora soltanto che il Tribunale non trovi contro di esse motivi personali di esclusione.

Oltre a costoro, è rimesso alla discrezione del presidente

(1) V. il § 59 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) Decreto ministeriale 24 luglio 1855 N. 14342 comunicato con Decreto 3 agosto successivo N. 753 del Procuratore superiore di Stato in Venezia alle soggette Procure di Stato:

L' eccelso I. R. Ministero della giustizia,

Visto il disposto dal § 74 della legge 3 maggio 1853, e ritenuto che per questa legge posteriore fu derogato il § 8 del Decreto ministeriale 11 ottobre 1852 in quanto si riferisce all' oggetto medesimo, dichiara:

Non competere alle presidenze dei Tribunali di prima istanza il diritto di far intervenire ai dibattimenti finali come giudici altri impiegati se non i consiglieri effettivi e quei supplenti ai quali dalla presidenza d' Appello fu concesso il diritto di votazione in affari penali. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

del dibattimento di concedere l'accesso a persone adulte, di civile condizione e di sesso maschile.

Quali persone di confidenza delle accusate o danneggiate, se queste son donne, potrebbero essere ammesse pur donne, p. e. la madre, sorelle e simili.

§ 224.

Seduta segreta.

Se per altro il Tribunale ordina una seduta segreta per riguardi alla moralità, od al pudore del danneggiato o dei testimoni, od alla pubblica sicurezza o decenza, o perchè, trattandosi di delitti di offese all'onore, l'accusato e l'offeso concordemente la domandino; in questi casi sono esclusi tutti gli uditori tranne quelli nominati al § 222, il danneggiato e le persone di confidenza scelte dalle parti stesse. In qualunque stadio del dibattimento può ordinarsi che la seduta sia segreta. Contro il relativo conchiuso, come pure contro il rifiuto dell'accesso a singole persone non si ammette alcun rimedio di legge.

I. I motivi, pei quali può essere ordinata una seduta segreta, sono dalla legge enumerati *tassativamente*, e sono:

1. riguardi alla *moralità* od al *pudore del danneggiato* o *dei testimoni*. Questo motivo ha luogo specialmente nei casi di stupro, di oltraggio al pudore e simili, rispetto ai testimoni in particolare però quando donne, e più singolarmente giovani o nubili hanno a deporre sopra tali circostanze relative al sesso;

2) riguardi alla *pubblica sicurezza*, se è a temersi, che la divulgazione del modo della esecuzione di un crimine possa eccitare altri a simili tentativi, p. e. nel caso di falsificazioni, pienamente riuscite, di carte di pubblico credito o monete;

3. riguardi alla *decenza* in generale, ogni qual volta mediante le specialità risultanti viene offeso il sentimento morale od il pudore;

4. la *concorde dimanda* dell'accusato e dell'offeso quanto ad offese all'onore.

Per altri motivi non può ordinarsi una seduta segreta.

II. Dipende dal parere del Tribunale che la seduta abbia ad esser segreta per *tutto* il dibattimento, o soltanto per singoli stadii del medesimo, p. e. durante l'assunzione di certi testimoni, se i motivi suesposti non subentrano che nei detti stadii.

III Questo conchiuso del Tribunale non è legato ad alcuna particolare formalità, deve tuttavia essere formato col numero legale di voti, e pubblicato dal presidente insieme ai motivi. — Il Tribunale può emetterlo di proprio moto, ovvero sopra proposta del procuratore di Stato, del querelante privato, dell'accusato, del difensore, o degli stessi testimoni. Contro il rifiuto di una tale proposta non è poi ammesso alcun rimedio di legge (1).

(1) A termini di questo § 224 la deliberazione e l'ordine, che il dibattimento

Digitized by Google

§ 225.

Direzione del dibattimento per parte del Presidente.

Il presidente dirige il dibattimento, esamina l'accusato ed i testimoni, fissa l'ordine in cui sono ammessi a parlare quelli che domandano la parola ed in cui debbono sentirsi i testimoni e periti, e dee farsi la lettura degli atti dell'inquisizione, che egli stesso od il Giudizio trova necessaria (§ 241), e darsi corso ad altre prove.

Se il dibattimento dee versare sopra più reati, più punti d'accusa o coaccusati, il presidente può ordinare che abbia luogo separatamente pei singoli punti od accusati.

I suoi sforzi debbono essere diretti a promuovere lo scoprimento della verità. Egli escluderà peraltro tutte le proposte e discussioni che prolungherebbero il dibattimento, senza che giovassero a chiarire la cosa.

I. In connessione col § 60 si evince, che scopo del dibattimento è di presentare al giudice decidente da un lato le prove sulla reità e dall'altro i mezzi di giustificazione dell'accusato, in generale di porre in chiaro tutto ciò, che è necessario per una decisione fondata sulla reità od innocenza dell'accusato. Se col dibattimento si deve raggiungere questo scopo — come il processo d'inquisizione è affidato al giudice inquirente —, la direzione del dibattimento ha da essere appoggiata ad *una tale* persona, la quale in adempimento del dovere legale « *di promuovere lo scoprimento della verità* » si tenga sempre presente il detto scopo, ed applichi tutto ciò, che può facilitare il conseguimento del medesimo.

II. Fra i mezzi per ottenere questo scopo, l'*ordine* della assunzione delle prove occupa il primo e più importante posto. È impossibile dare una prescrizione su ciò, poichè la stessa dipende interamente dalle circostanze del caso concreto. Quanto più è possibile, di presentare ai giudici tutto il fatto dalle cause moventi, coi diversi stadii della esecuzione, fino alle sue conseguenze, tanto più facile loro riuscirà la decisione. — Ciò che potrebbesi stabilire quale regola generale in proposito, fu già indicato ai luoghi opportuni nell'illustrazione sul processo d'inquisizione. Di regola pure le prove sulla reità devono precedere quelle a scarico. — Se il procuratore di Stato, od il difensore propongono un ordine determinato nell'assunzione delle prove da essi addotte, il presidente non ha a deviarvi senza motivi rilevanti.

III. Le altre facoltà, che competono al presidente per raggiungere lo scopo importantissimo del suo ufficio, vengono determinate nel seguente

debba tenersi in una seduta segreta, spetta al Consesso del Tribunale destinato per la tenuta del dibattimento. Decreto dell'Appello veneto 25 luglio 1855 N. 13134 al Tribunale in Padova. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 226.

Potere disciplinare del presidente.

Al presidente incumbe di mantenere nella sala di udienza la tranquillità, l'ordine e la decenza corrispondente alla dignità del Giudizio. Sono vietati segni di approvazione o disapprovazione. Il presidente ha facoltà di richiamare all'ordine coloro che con simili segni od in altro modo turbassero la seduta, e di allontanare, ove bisognasse, dalla sala singoli uditori, od anche tutti. Opponendosi taluno a' suoi ordini, o ripetendosi i disturbi, il presidente può anche far arrestare i recalcitranti, e secondo le circostanze far intraprendere contro di loro la procedura penale di legge (§ 247), ovvero condannarli ad una pena d'arresto fino ad otto giorni. Contro la decisione che infligge tale pena non si dà rimedio legale.

I. L'ordine, che *tutti* gli uditori abbiano da allontanarsi, non può riflettere quelle persone, che giusta il § 224 hanno il diritto, di essere presenti anche ad una seduta segreta, cioè le persone di confidenza. Se una di queste all' incontro avesse a commettere qualche fatto contrario alle prescrizioni dell'attuale §, questo sarebbe eziandio per essa applicabile.

II. Le qui indicate disposizioni e condanna dipendono dal solo presidente, senza ch' egli abbia bisogno d'un conchiuso del Tribunale; possono poi venir proposte dal procuratore di Stato, dal querelante privato e dal difensore.

III. Se l'opposizione al presidente avesse a costituire un reato contemplato dal Codice penale, può essere avviata dal presidente d'ufficio o sopra proposta del procuratore di Stato la procedura indicata nel § 247, la quale allora esclude una pena disciplinare.

IV. Attivate le disposizioni enunciate nel presente §, si continua il dibattimento.

§ 227.

Decisione di incidenti.

Ove nel corso del dibattimento si facciano dalle parti proposte contradditorie sopra singoli punti della procedura, oppure il presidente non trovi di assecondare la proposta di una parte, benchè non contrastata, il Tribunale decide subito sopra questi incidenti; e contro tali decisioni non si ammette un separato rimedio legale che sospenda il corso del dibattimento.

I. I casi, nei quali sono necessarie decisioni del Tribunale nel corso del dibattimento, sono due:

1. se si fanno dalle parti *proposte contradditorie* sopra singoli punti della procedura, p. e. sopra la proroga del dibattimento, lettura d'una deposizione, giuramento d'un testimonio e simili;

Digitized by Google

2. se il presidente respinge una proposta fatta *d'accordo* d'entrambe le parti, e l'una o l'altra, ovvero ambedue non vi si acquetano.

II. Anche per queste decisioni del Tribunale non è prescritta alcuna forma speciale, soltanto esse devono essere conformi alla legge, e venir pubblicate insieme ai motivi dal presidente.

III. Se una parte si ritiene gravata da una tale decisione, le resta libero, d'interporre ricorso in base al § 298 contra la decisione finale, ove creda, che questa sarebbe stata diversa, se si avesse assecondata la sua proposta.

§ 228.

Apertura del dibattimento.

Il dibattimento comincia coll'annuncio della causa fatto dal protocollista. L'accusato comparisce sciolto, ma accompagnato da una guardia, se trovasi in arresto. Gli oggetti che si prevedono necessarii per istabilire la prova, saranno portati nella sala d'udienza prima che abbia principio il dibattimento.

I. Se subentra il riguardo accennato nel § 173 per la sicurezza di altre persone, l'accusato dovrebbe essere tenuto in ferri anche durante il dibattimento.

II. L'accusato inquisito a piede libero compare senza guardia.

III. Gli oggetti, che servono per istabilire la prova, devono, se la loro grandezza e qualità lo permettono, essere preparati al luogo destinato, però non scoperti, particolarmente se l'accusato non li avesse veduti nel corso dell'inquisizione.

Annunciata la causa, il presidente ricorderà « che è dovere di chiunque compare in Giudizio, di contenersi col rispetto e colla moderazione dovuti al Tribunale; e che specialmente i patrocinatori delle parti debbono servire soltanto alla verità e giustizia; che quindi non è loro tolto di far valere entro i limiti del vero tutto ciò che può servire al patrocinio dei loro clienti, ed in particolare alla giustificazione o difesa dell'accusato; ma che nulla possono addurre che sia contrario alla migliore loro scienza e coscienza od alla legge ».

S'intende da sè, che il presidente non è tenuto alle parole qui esposte, ma adatterà l'avvertenza alle circostanze dei presenti. In ispecialità al difensore pratico giurisperito sarà sufficiente l'osservazione, che gli vengono rammentati i doveri espressi nel § 228.

§ 229.

Chiamata dei testimoni e periti per l'am-

Dopo di ciò si chiameranno i testimoni e periti citati, ed il presidente rammenterà ai testimoni che hanno giurato

Digitized by Google

già nel corso della inquisizione (§ 131), come pure ai periti che hanno giurato in generale (§ 81), la santità del prestato giuramento: ammonirà tutti gli altri che essi avranno a confermare anche col giuramento le proprie deposizioni; e farà quindi ritirare i testimoni e periti nella stanza ad essi destinata (§ 236). monizione alla verità.

Egli ordina pure a suo discernimento le misure che si richiedessero per impedire che i testimoni si concertino o parlino fra loro.

Veggansi gli schiarimenti ai §§ 122 e 131.

§ 230.

Se i testimoni o periti, ad onta della citazione loro diretta, non si presentano al dibattimento, il Giudizio può ordinare che vi siano immediatamente accompagnati. Non essendo ciò possibile, il Giudizio, sentiti il procuratore di Stato e l'accusato od il suo difensore, decide se il dibattimento abbia ad essere differito o continuato, e se in quest'ultimo caso si possa limitarsi a leggere le deposizioni, che i non comparsi avessero già fatte prima. Accompagnamento di testimoni o periti non comparsi, e loro pena.

Il contumace sarà condannato ad una multa da cinque a cinquanta fiorini. Che se il dibattimento fu aggiornato, dovrà sottostare inoltre alle spese della seduta andata deserta per non essersi egli presentato. Per assicurarsi poi della sua comparsa alla nuova seduta, si potrà anche staccare contro di lui un mandato di accompagnamento.

I. Se un testimonio non si presenta, il presidente raccoglierà prima le eventuali proposte delle parti. Dietro ciò il Tribunale mediante conchiuso (nel modo accennato ai §§ 224 e 227) dispone o l'accompagnamento del testimonio, ovvero la proroga del dibattimento, oppure la semplice lettura della sua deposizione. Resta salvo però al Tribunale, di cangiare quest'ultimo conchiuso in altro dei due antecedenti o d'ufficio, ovvero sopra proposta d'una parte, qualora soltanto nel corso del dibattimento avesse a risultare, che la sua assunzione personale è d'influsso essenziale per la decisione.

II. Nella decisione della inflizione della multa deve in conformità al § 1 dell'Ord. Min. del 5 novembre 1852 N. 226 del Boll. gen. essere espressa anche quella pena d'arresto, che subentra secondo il § 6 nel caso d'inesigibilità della multa (1).

(1) Si osservino le note ai §§ 6 e 118. V. anche il § 26 della Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 231.

Rimedii di legge contro siffatte condanne.

Contro le suddette condanne il testimone o perito potrà ricorrere al Giudizio stesso che lo ha condannato, entro otto giorni da quello in cui gli fu intimata la decisione. S' egli può provare che non gli fu debitamente consegnata in proprie mani la citazione o che un ostacolo impreveduto ed insuperabile gli ha tolto di presentarsi, potrà essere esonerato intieramente dalla pena contro di lui pronunciata. Si potrà far luogo ad una riduzione della pena inflitta o delle spese imposte, s'egli è in grado di far constare che la pena o la condanna nelle spese non sono proporzionate alla sua trascuranza. Contro siffatte decisioni del Tribunale di prima Istanza non si ammette rimedio di legge.

Comunque non sia prescritto per regola, sarebbe tuttavia opportuno, che sopra tale ricorso decidessero gli stessi giudici, che hanno pronunciata la condanna, essendo essi meglio a portata di conoscere la forza dei motivi addotti. Il Capo del Tribunale dovrebbe dunque disporre, che la decisione avesse a seguire a mezzo dei detti giudici — rispettivamente tre di loro (§ 17) —, od almeno che v'intervenisse quale relatore il dirigente il dibattimento, se non lo è stato esso medesimo (1).

§ 232.

Interrogazioni generali da farsi all'accusato ed esposizione dell' accusa.

Ritirati che siansi i testimoni ed i periti (§ 229), il presidente interroga l'accusato del suo nome e cognome, età, stato, mestiere od occupazione, religione, luogo di nascita e di domicilio; lo ammonisce di prestar attenzione all'accusa che sta per essere esposta, ed al corso del dibattimento; e fa quindi leggere ad alta voce dal protocollista il conchiuso di accusa. In seguito il procuratore di Stato od il querelante privato esporrà a voce l'accusa e le proposte ad essa congiunte, e le potrà anche leggere, se ciò gli sembri necessario in casi complicati.

I. Sopra le interrogazioni generali e l' ammonizione all'accusato veggasi il § 174.

II. Se il procuratore di Stato ha presentato un atto di accusa in iscritto, può leggerlo al principio del dibattimento. — L'esposizione a voce dell'atto di accusa succede giusta gli stessi principii, che furono stabiliti nel § 217 per quello in iscritto. Il procuratore di Stato parta qui però dall'ulteriore

(1) V. il § 26 della Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1855, Appendice parte IV. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

punto di vista, trattarsi cioè, d'indicare precedentemente ai giudici tutto ciò, su cui essi avranno a rivolgere particolarmente la loro attenzione nel corso del dibattimento.

Se il querelante privato ad onta della fattagli citazione non compare al dibattimento, senz'averne prima ottenuto la proroga (§ 221), oppure non vi espone la sua accusa, si risguarderà questo suo contegno per un recesso dall'accusa medesima (§ 249).

I. Non sarà bisogno quindi di aspettare il querelante privato. Il presidente all'ora fissata fa incominciare il dibattimento coll'annuncio della causa, sopra ciò a mezzo di un inserviente fa chiamare il querelante privato, e se questi non compare in persona, nè mediante procuratore, si riterrà che egli abbia rinunziato all'accusa.

II. Siccome per altro tale rinunzia si fonda soltanto sovra una *presunzione di legge*, questa può anche esser *tolta*; ciò succede, se il querelante privato insinua più tardi una istanza ben motivata per aggiornamento, dimostrando perchè la medesima non sia stata prima prodotta. In simile caso potrebbe venir ordinato un nuovo dibattimento; che se non si fa luogo all'istanza, il querelante privato potrà interporre ricorso giusta il § 295. La via del ricorso gli resta poi aperta eziandio contro il conchiuso di cessazione, che fosse stato preso in seguito alla sua non comparsa (§§ 289 e 290).

§ 233.

Costituto dell'accusato.

Esposta l'accusa, il presidente ecciterà prima di tutto l'accusato a rispondervi in modo conforme alla verità, ed a raccontare il reato postogli a carico in tutto il suo andamento.

Qui è libero al presidente, se lo crede opportuno, cercare di persuadere l'accusato alla confessione mediante motivi razionali (veggansi gli schiarimenti sotto il § 179).

Se l'accusato ripete quindi la confessione già fatta durante la procedura inquisizionale (§ 188) oppure in genere fa nel suo racconto una confessione della propria reità, che abbia tutti i requisiti di una prova legale (§§ 264-266), si procederà all'esame anche dei testimoni e periti citati, solo in quanto l'accusato stesso od il procuratore di Stato lo domandino espressamente, od il Tribunale lo ritenga assolutamente necessario per conseguire l'occorrente conferma della confessione, e schiarire le circostanze che sono di rilievo per la decisione; e si passerà quindi tosto alle conclusioni del procuratore di Stato e delle parti (§§ 253-255).

Il danneggiato dovrà tuttavia essere sempre sentito in conformità al § 352. — Del pari si assumeranno quei testimoni, o si leggeranno quegli atti,

Digitized by Google

mediante i quali l'accusato vuol provare la minore sua punibilità. In generale i mezzi di prova offerti dietro il principio del dibattimento sono comuni ad entrambe le parti; questioni sulla produzione o meno di un mezzo di prova dovrebbero quindi esser decise dal Tribunale secondo il § 227.

§ 234.

Tranne questo caso, il presidente sentirà l'accusato secondo le prescrizioni dei §§ 173-183.

Quindi tutto ciò, che fu detto nelle dilucidazioni ai citati §§, ha piena applicazione anche riguardo all'assunzione dell'accusato al dibattimento.

All'accusato è libero di conferire col suo difensore anche durante il dibattimento, ma non gli è lecito di consultarsi con lui sulla risposta immediata alle interrogazioni fattegli.

Se l'accusato nega intieramente od in parte il reato postogli a carico, oppure ricusa di rispondere all'eccitamento fattogli di raccontare egli stesso come sia avvenuta la cosa, si passerà all'esame dei testimoni e periti citati. — Ciò si farà pure quando fra più coaccusati anche uno solo persista nella negativa.

Le più precise disposizioni sopra questo procedimento ulteriore sono contenute nei §§ 236 - 243.

§ 235.

Modo di procedere in caso che si ritratti un' antecedente confessione.

Ritrattando l'accusato la confessione fatta durante l'inquisizione (§ 188), e non essendosi in base di tale confessione ulteriormente citati al dibattimento nè testimoni, nè periti (§ 200, lett, *f.*), s'interrogherà l'accusato sui motivi della sua ritrattazione; e se questi non sono manifestamente insussistenti, si faranno verificare le circostanze che debbono appoggiarla. Non potendo ciò avvenire subito, si prorogherà il dibattimento.

Al nuovo dibattimento si citeranno quindi tutti i testimoni che il Tribunale, sentito il procuratore di Stato, trova necessario di esaminare per decidere se la ritrattazione sia fondata, ovvero per convincere l'imputato nel caso che il valore della prova per confessione si fosse scemato per effetto delle rilevate circostanze.

Le verificazioni intraprese dietro tale ritrattazione non possono però mai far deviare dal conchiuso di accusa già preso, come ciò è possibile

Digitized by Google

giusta il § 220; ma è necessario di ordinare sempre un nuovo dibattimento con la citazione dei testimoni indicati nel secondo capoverso del §.

§ 236.

Esame dei testimoni e periti.

I testimoni ed i periti saranno chiamati ad uno ad uno dalla stanza loro assegnata, e di regola sentiti in presenza dell'accusato (§§ 238 e 244) colle norme prescritte pel loro esame durante l'inquisizione, ma separatamente gli uni dagli altri ed in modo tale che, fuori del caso del confronto (§ 129), un testimone non per anco esaminato non possa mai essere presente all'esame degli altri testimoni, e così pure un perito non per anco assunto non possa essere presente alle dichiarazioni degli altri periti. È tuttavia in facoltà del presidente di far rimanere i periti nella sala di udienza durante l'esame così dell'accusato come dei testimoni, s'egli lo ritiene opportuno per la indagine della verità. Fatta la deposizione, ogni testimone e perito dovrà di regola ritirarsi, fuori del caso che il presidente, d'ufficio od in forza di conchiuso del Tribunale preso sopra proposta del procuratore di Stato o di una parte, ordini espressamente che essi rimangano per chiarire la cosa o per essere confrontati con altri testimoni, ovvero li faccia in seguito richiamare.

§ 237.

I periti, testimoni e coimputati che hanno fatto qualche deposizione intorno alla persona dell'accusato, saranno interpellati espressamente, se l'accusato presente sia colui del quale hanno parlato.

Alla fine dell'esame di ciascuno di loro, si interrogherà in particolare l'accusato, se e che cosa egli abbia ad opporre alla deposizione da lui sentita, come pure gli si potranno in generale fare interrogazioni nel corso del dibattimento ogni volta che apparisca necessario a schiarimento di qualche circostanza.

§ 238.

È per altro in facoltà del presidente di far ritirare l'accusato dalla sala di udienza durante l'esame di un testimone o coimputato, qualora egli creda più opportuno allo scoprimento della verità di sentirlo dapprima senza che sia presente

Digitized by Google

l'accusato. Dovrà nondimeno far conoscere a quest'ultimo, dopo che venne ricondotto, il tenore essenziale di tutte le deposizioni fatte ed ogni altra cosa di rilevante accaduta nel tempo di sua assenza, e domandargli che cosa abbia ad osservare in proposito.

§ 239.

I periti e testimoni non ancora giurati dovranno confermare con giuramento la deposizione loro, i primi a termini del § 81, i secondi a norma del § 131, sempre che non vi osti alcun impedimento legale (§§ 80 e 132).

Le persone nominate al § 113 hanno diritto di esimersi dal deporre anche nel caso che nel processo d'inquisizione siansi prestate a deporre e giurare. È rimesso al criterio del Tribunale di decidere, se testimoni che già hanno giurato nella inquisizione, debbano confermare con giuramento le nuove e rilevanti aggiunte, che nel corso del dibattimento avessero fatto alle precedenti loro deposizioni, ovvero se, stando le nuove in contraddizione colle prime, sia da omettersi il giuramento.

Tutto ciò, che fu detto ai §§ 82-101, e 125-133 sopra l'assunzione dei periti e testimoni, è pienamente appilcabile anche alla loro assunzione al dibattimento.

§ 240.

Procedimento contro testimoni e periti che depongono il falso.

Risultando dal dibattimento che un testimone o perito abbia deposto il falso, il Tribunale, sentito il procuratore di Stato, può farlo tosto arrestare, ed avviare contro di lui il procedimento penale.

I. S'intende da sè, che questo procedimento — che può essere proposto dal procuratore di Stato, dal difensore, o dal presidente — soltanto ha luogo, quando emerge l'urgente sospetto, che il testimonio deponga il falso con *scienza* e *volontà*, giacchè altrimenti dovrebbero essere ancora avviate previe verificazioni.

II. Se in seguito ad una tale disposizione sia necessaria una proroga del dibattimento, è a decidersi secondo il § 248.

§ 241.

Lettura di atti e deposizioni del processo inquisizionale, e ricognizione di oggetti.

Il presidente farà leggere gli atti della inquisizione destinati alla lettura giusta il 225. Sopra proposta dal procuratore di Stato o di alcuna delle parti si leggeranno in ispecialità i

Digitized by Google

protocolli d'esame di que' testimoni e periti che, sentiti nel processo d'inquisizione, sono morti nel frattempo o divenuti d'ignota dimora, oppure di quelli che per l'età loro, per qualche malattia od imperfezione corporale, per la lontananza della loro dimora o per altri rilevanti motivi non sia stato conveniente di far comparire all'udienza; così pure delle persone indicate nel § 113 che si rifiutano di ripetere le deposizioni fatte e confermate con giuramento nell'inquisizione; ovvero quando il procuratore di Stato o il querelante privato, e l'accusato si accordino alla lettura. Nel difetto di tale accordo decide il Tribunale (§ 227). Se le dichiarazioni di testimoni o periti differiscono in punti essenziali da quelle fatte nel corso della inquisizione, il presidente può far leggere queste ultime dagli atti inquisizionali anche senza proposta del procuratore di Stato o della parte.

I. Siccome la legge richiede, che tutti i mezzi di prova importanti per la decisione debbano essere prodotti *immediatamente* innanzi ai giudici, che hanno da pronunciarla, così avanti a loro di regola devono pure esser fatte le deposizioni testimoniali rilevanti (veggasi il § 200 lett. *f*). La semplice lettura delle deposizioni dei testimoni e dei periti fatte nel processo d'inquisizione può quindi aver luogo soltanto *in via d'eccezione* nei casi *tassativamente* dalla legge enumerati.

II. Questi casi sono: 1) se il procuratore di Stato od il querelante privato e l'accusato non che il di lui difensore si accordino intorno alla lettura; 2) se nel difetto di tale accordo, decide il Tribunale per detta lettura, lo che non può succedere che in tre casi: *a*) se i periti o testimoni sono morti o divenuti d'ignota dimora; *b*) se non possono comparire al dibattimento per impedimenti inevitabili, i quali nemmeno possono esser tolti mediante la proroga del dibattimento; *c*) se le persone indicate nel § 113 in forza del diritto loro competente giusta il § 239 si rifiutano di ripetere le deposizioni fatte e confermate con giuramento nella inquisizione. Una deposizione *non giurata* di tali persone non sarebbe quindi da leggersi.

III. Fuori dei casi accennati ancora il *presidente*, pel dovere incombentegli di promuovere lo scoprimento della verità mediante tutti i mezzi, che stanno a sua disposizione, può far leggere singole parti, *quando* le deposizioni del testimonio o del perito fatte al dibattimento differiscono in punti *essenziali* da quelle assunte nel corso dell'inquisizione. Qui però non si tratta della produzione di un mezzo di prova, ma dello scoprimento della verità, e della decisione sulla credibilità del testimonio. Il presidente ha da procedere secondo quei medesimi principii, che furono sviluppati nelle dilucidazioni al § 126 allinea V.

Possono parimenti leggersi i protocolli delle fatte ispezioni, le sentenze penali anteriormente pronunciate contro l'accusato, ed altri documenti che sono di rilievo per la decisione.

Digitized by Google

I mezzi di prova contenuti in detti atti non possono in altra guisa essere offerti ai giudici, che hanno a decidere.

Dopo ogni lettura si chiederà all'accusato, che cosa abbia ad osservare in proposito.

Ciò deriva dalla prescrizione del secondo capoverso del § 237.

Il presidente fa presentare all'accusato, ed in quanto sia necessario anche ai periti, gli oggetti che si riferiscono al reato e possono servire al convincimento, dopo averli fatti previamente da loro descrivere (§ 128), e li eccita a dichiarare se li riconoscano.

Si osservino gli schiarimenti ai §§ 128 e 180 (1).

§ 242.

Diritto del presidente di citare nuovi testimoni e periti, chiedere nuovi pareri e far seguire nuove verificazioni.

È in facoltà del presidente di far citare nel corso del dibattimento, ed occorrendo di far accompagnare all'udienza, e di sentire in esame testimoni e periti non per anco assunti, quando per ciò che avviene nel dibattimento possano riprommettersene schiarimenti sopra fatti importanti e controversi. Egli può anche richiedere nuovi pareri, o procacciare altri mezzi di prova, assumere insieme col Tribunale un'ispezione oculare, o delegare a tal uopo un membro del Tribunale stesso, che ne farà poi rapporto. Esaminati questi nuovi testimoni o periti, e sentite amendue le parti, il Tribunale deciderà se debbasi farli giurare.

I. Questa prescrizione deriva dal ***diritto*** e ***dovere*** del presidente di scoprire la verità. S'intende quindi da sè, che contro tali disposizioni del presidente — le quali del resto possono venir proposte anche dall'una o dall'altra delle parti — non può darsi alcun rimedio di legge, e del pari il presidente non abbisogna all'uopo dell'adesione dei membri del Tribunale.

II. Tali disposizioni del presidente possono essere occasionate dai seguenti motivi: 1) che nel dibattimento emergano delle circostanze di fatto del tutto

(1) Il Cav. di Hye-Glunek nel suo Commento a questo § osserva, aver la legge distinto quegli atti, che *devono* leggersi sopra ricerca dell'accusatore, dell'accusato, o del danneggiato, da quelli che soltanto *possono* esser letti dietro il conchiuso del Tribunale. — L'interessato ha quindi diritto d'insistere per la lettura dei *primi*, e in questi la legge comprese *tutti gli atti*, nei quali è contenuta una prova d'una circostanza decisiva, *se detta prova non può più essere riprodotta immediatamente avanti il Tribunale giudicante*. — Riguardo alla *seconda categoria* di atti inquisizionali dispose invece il secondo capoverso del presente §, « che *possono* parimenti leggersi (non solo) i protocolli delle fatte ispezioni, e le sentenze penali anteriormente pronunciate contro l'accusato, (ma anche) *altri* documenti che sono di rilievo per la decisione (dunque per questo tenore generale della legge ben *tutte* le specie di documenti, che il Tribunale riconosce in genere siccome importanti) ».

Quanto alla custodia degli oggetti del reato veggasi il § 121 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

nuove, e per la sollecitudine della procedura non venga ritenuto necessario, di far intraprendere le verificazioni mediante il giudice inquirente in conformità ai §§ 250 e 251; 2) che riguardo ad una circostanza di fatto già prima presentatasi, per la quale non si rinvenne alcun mezzo di prova, soltanto al dibattimento risulti la possibilità di procacciarne, p. e. fu indicato il nome prima ignoto, il domicilio d' un testimonio, il luogo, dove erano state nascoste delle cose e simili; 3) che rispetto ad una circostanza di fatto già nota insorgano dubbi e difficoltà, che possono esser tolti in tal modo. — Nulla ostante la condizione fondamentale in tutti i tre casi si è, che la circostanza controversa sia *importante* per la decisione; questo concetto deve però esser preso piuttosto in senso lato che stretto, mentre bene spesso a primo aspetto non sembra rilevante una cosa, la quale poscia per altre circostanze si presenta come molto importante.

§ 243.

Chi possa interrogare le persone da esaminarsi.

Sono abilitati a far interrogazioni ad ogni persona da esaminarsi, oltre il presidente, anche gli altri membri del Tribunale, il procuratore di Stato, il querelante privato, l' accusato ed il danneggiato, come pure i loro patrocinatori, quando abbiano a tal uopo ottenuta la parola dal presidente. Questi respingerà per altro ogni domanda che gli si presenti inopportuna.

I. ***Tutte*** le persone qui nominate hanno il diritto d' interrogare ***immediatamente*** l' assumendo, quando abbiano all' uopo ottenuta la parola; nè occorre, che partecipino previamente al presidente ciò, che vogliono dimandare.

II. Onde offrire a queste persone occasione di esercitare il loro diritto, è opportuno, che il presidente alla fine dell' esame del testimonio o dell' accusato le interroghi, se esse abbiano a fare qualche dimanda al sentito.

III. Il diritto del presidente, di non permettere la risposta a dimande, che non gli paiano opportune, dipende dall' altro della direzione del dibattimento, mentre con interrogazioni intempestive potrebbe facilmente venir sconvolto il piano, che egli se ne ha formato. S' intende per conseguenza anche da sè, che non è ammesso alcun rimedio di legge contro una tale reiezione.

§ 244.

Punizione disciplinare in caso di condotta sconveniente delle partie dei loro patrocinatori.

Tanto l'accusato, quanto anche il querelante privato ed il danneggiato, come pure i patrocinatori loro sono abilitati a far valere tutto ciò che può essere utile per giudicare della credibilità di un testimone o perito, ovvero per confutarne le asserzioni.

Il diritto determinato da questo capoverso, competente alle persone nominate, è un efflusso di quello loro spettante, ed in ispecialità all' accusato,

Digitized by Google

della libera difesa ed esercizio delle pretese rispettive. — Dette persone sono quindi abilitate a far valere contro la deposizione d' un testimonio o d' un perito tutto ciò, che può servire a indebolirla. Se per giudicare della credibilità d' un testimonio è *assolutamente* necessario di entrare nelle di lui relazioni *personali*, nemmen ciò può esser loro vietato, fin a tanto che succeda col dovuto decoro e moderazione. Fuori di questo caso però sono da impedirsi tutte le discussioni sopra personalità dei testimoni (§ 225). — Procurerà in particolare il presidente di combinare questo mezzo sì opportuno allo scoprimento della verità col riguardo dovuto al giudizio e coll' onore dell' assunto.

Che se una di queste parti od un testimonio o perito trascorresse ad insulti o ad incolpazioni manifestamente infondate od estranee alla cosa, contro alcuna delle persone esaminate, contro un patrocinatore, il procuratore di Stato od una persona del Giudizio, od in generale offendesse con un contegno indecente il rispetto dovuto al Tribunale, questo potrà, sopra proposta dell'offeso od anche d'ufficio, infliggere al colpevole una congrua pena disciplinare. L'accusato, che si permette uno sconveniente contegno e non desiste a fronte dell' ammonizione fattagli dal presidente e della minaccia di allontanarlo dalla seduta, potrà mediante conchiuso del Tribunale, contro cui non si dà ricorso, essere allontanato per sempre o per qualche tempo dalla sala d'udienza. Il dibattimento si continuerà in sua assenza, e gli verrà notificata la decisione del Tribunale da uno de' suoi membri in presenza del protocollista.

I. Se le offese fossero andate tant' oltre, che avessero a costituire una delle contravvenzioni contemplate dai §§ 487-497 del Cod. pen., il procedimento indicato dal § 247 non potrebbe aver luogo, se non che sopra ricerca dell' offeso (§§ 495-497 del Cod. pen.), con che poi si toglierebbe la punizione disciplinare.

II. Che se le offese non costituiscono una contravvenzione giusta il Cod. pen., con riguardo al principio esposto nell' Aul. Decr. del 30 settembre 1806 N. 787 R. L. G. la pena disciplinare deve essere commisurata in guisa, che la massima pena sia eguale alla minima, che viene determinata dal Cod. pen. per la contravvenzione più analoga. Se una tal pena coglie l' accusato detenuto, e questi non ha alcuna sostanza per pagare la multa, detta pena non può allora consistere, che in uno degl' inasprimenti dell' arresto indicati dal § 253 del Cod. pen. — Ciò vale anche pel caso, in cui la pena disciplinare venga inflitta d' *ufficio*.

III. In particolare l' allontanamento dell' accusato ha luogo, quando egli turba il dibattimento non con offese, ma in altro modo sconveniente, p. e. coll' andare intorno, coll' interrompere i testimoni e simili.

Digitized by Google

§ 245.

Commettendosi una tale contravvenzione dal patrocinatore di una parte, il Tribunale potrà punirlo con una redarguizione, ovvero con una multa fino all'importo di cento fiorini; e concorrendo circostanze aggravanti, il Tribunale d'Appello sopra proposta del Giudizio penale, potrà oltre a ciò cancellarlo per un congruo tempo dall'elenco dei difensori (§ 214).

Se un patrocinatore persiste, nel corso del dibattimento, in tale sconveniente contegno a fronte della datagli ammonizione o della pena inflittagli, il presidente gli potrà togliere la parola, ed eccitare la parte da lui assistita a scegliere un altro patrocinatore; ed al caso potrà nominarlo egli d'ufficio. Se poi fosse a temersi che per tal modo riuscisse insufficiente la difesa di un accusato, il Tribunale potrà ordinare che si aggiorni il dibattimento a spese del patrocinatore colpevole.

§ 246.

Le pene menzionate nei precedenti due paragrafi si porranno ad effetto subito dopo il dibattimento, senza che sia ammissibile alcun rimedio di legge in contrario.

§ 247.

Punizione immediata per reati commessi nella sala di udienza, e cadenti sotto le sanzioni del Codice penale generale.

Qualora poi durante il dibattimento si commetta nella sala d'udienza da chicchessia un crimine, un delitto od una contravvenzione devoluta alla giurisdizione dei Giudizii penali, ed il reo venga colto inflagrante, il Tribunale, esaminato l'imputato e i testimoni che vi fossero, e sentito il procuratore di Stato, potrà tosto pronunciare la relativa sentenza, interrompendo all'uopo il dibattimento od aspettando il fine. Se l'imputato viene per tal motivo condannato ad una pena, il Tribunale non potrà per la stessa azione punirlo ulteriormente in via disciplinare.

I. Se il crimine commesso nella sala d'udienza è tale, riguardo a cui giusta il § 10 lett. *a*) non spetti alcuna giurisdizione al Tribunale procedente, questo si assicurerà della persona del reo, e rimetterà l'affare al Giudizio competente.

II. Altrimenti il dibattimento in proposito si terrà nella forma più sem-

Digitized by Google

plice possibile con riflesso al § 233. All' accusato non si dà alcun difensore, quand' anche si trattasse d' altro dei casi contemplati nel secondo capoverso del § 213 (p. e. d' un furto dell' importo di più che 300 fior.) (1). Contro la decisione stanno poi aperti al condannato tutti i rimedi di legge, come contro ogni altra decisione finale.

III. Che il dibattimento abbia a seguir tosto. è in diritto del Tribunale; il quale, specialmente se insorgono difficoltà nell' argomento può d' ufficio o sopra proposta del procuratore di Stato rimettere la cosa alla procedura ordinaria.

§ 248.

Interruzione e proroga del dibattimento.

Il dibattimento una volta cominciato può essere interrotto allora soltanto che il presidente lo trova indispensabile pel necessario riposo. In casi urgenti è rimesso alla discrezione del Tribunale di proseguirlo anche in giorni di domenica e di festa. Il Tribunale potrà pronunciare l'aggiornamento nei casi seguenti:

I. Per *proroga* del dibattimento s' intende l' interruzione dello stesso e la prosecuzione in altro tempo, che o viene tosto determinato, ovvero la cui fissazione si riserva il Tribunale. Nell' ultimo caso devono essere di nuovo spedite le citazioni indicate nel § 219. I testimoni già sentiti nel dibattimento vengono nuovamente citati soltanto quando dalle verificazioni frattanto intraprese risulti la necessità della loro riassunzione.

II. La *proroga* può essere ordinata dal Tribunale d' *ufficio* o sopra proposta d' altra delle parti.

a) se nel corso del dibattimento l' accusato si ammala così da non potervi assistere più oltre, ed egli stesso non acconsenta che il dibattimento prosegua anche in sua assenza, e si leggano le deposizioni da lui fatte durante l' inquisizione;

Se l' accusato si ammala *prima* del dibattimento questo non s' incomincia giusta il § 221, ed inefficace sarebbe in tal caso una rinunzia di comparire allo stesso, come qui è all' incontro ammessa.

b) se il Tribunale per un motivo qualunque trova di procedere previamente a nuove verificazioni o nuovi atti inquisizionali, o di procacciare nuovi mezzi di prova (§§ 220, 235, 250, e 251);

(1) Sommessamente sembra non potersi soscrivere all'esposta assoluta opinione del dotto Commentatore. Il presente § non fa espressa eccezione alla regola stabilita nel secondo capoverso del § 213, ove è detto: « che in tutti i casi ivi contemplati abbia a darsi d' ufficio all' accusato un difensore, quand'anche egli non ne voglia alcuno ». Tale assoluta opinione contraddice poi altresì all'eminente principio della nuova legge, che pienamente assicura la libera difesa dell' imputato, difesa, che diventa un elemento essenziale del processo nei casi suddetti.
V. la Nota al § 203. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Qui vien presupposto che i nuovi amminicoli necessarii non possano essere tosto procacciati.

c) sè per ostacoli estrinseci si presenta necessario o conveniente di prorogarlo per qualche tempo (§§ 221, 230, 245, 252).

Contro il conchiuso del Tribunale, mediante cui viene ordinata una proroga, non ha luogo alcun rimedio di legge. e contro il rifiuto della proroga niun rimedio separato (§ 221).

§ 249.

Disposizioni speciali: *a)* quando il procuratore di Stato od il querelante privato recedono dall'accusa o dall'istanza.

Se durante il dibattimento il procuratore di Stato recede dall'accusa dietro incarico datogli dal Ministro della giustizia con approvazione Sovrana, — oppure se, trattandosi di delitti pei quali può procedersi in via penale soltanto sopra querela di una parte, questa desiste dalla sua istanza, si troncherà tosto il dibattimento in riguardo all'azione punibile per cui fu dichiarato il recesso (§ 289).

Se l'accusato non è aggravato di altri reati, il dibattimento è terminato e si evade secondo il § 289; che se sussistono a di lui carico altri reati, il dibattimento si limita a questi e quindi viene evaso con sentenza e conchiuso di cessazione.

Si osservi del resto quanto fu detto intorno al recesso dall'accusa al § 189.

§ 250.

b) se il reato è diverso da quello contemplato nel conchiuso di accusa.

Risultando dal dibattimento che il fatto posto a carico dell'accusato si qualifica per un'azione punibile diversa da quella indicata nel conchiuso d'accusa, sia che trattisi di un crimine di eguale, maggiore o minore gravità, di un delitto o di una delle contravvenzioni indicate nel § 9, il presidente dovrà subito, o prima della prolazione della sentenza se il dubbio nasce soltanto durante la discussione del Tribunale, avvertire il procuratore di Stato e l'accusato che avranno ad estendere le conclusioni loro anche a tale nuovo aspetto assunto dal reato.

Se per altro il Tribunale riconosce essere necessario in proposito nuove verificazioni, oppure se un dibattimento che non si tiene avanti al Tribunale provinciale del luogo ove risiede il Dicastero politico del Dominio, l'azione punibile costituisce uno dei crimini contemplati dal § 10 lett. *a*), si troncherà il dibattimento. Nel primo caso si procederà al necessa-

Digitized by Google

rio completamento dell'inquisizione (§§ 220 e 242), si ordinerà un nuovo dibattimento senza prendere un nuovo conchiuso d'accusa; nel secondo caso poi si rimetterà il dibattimento al Tribunale competente.

I. Qui vien presupposto, che *lo stesso fatto*, che fu oggetto del conchiuso d'accusa, si qualifichi per un'azione punibile diversa da quella indicata in detto conchiuso, cioè che sieno applicabili al detto fatto disposizioni di legge diverse da quelle citate nel conchiuso d'accusa in conformità al § 200 lett. *c*) p. e. se l'appropriamento di una cosa non veste gli estremi d'infedeltà, ma di furto o di truffa —, se un'interfezione non viene ritenuta uccisione, ma omicidio, o viceversa, se un furto qualificato crimine risulta essere soltanto contravvenzione e simili.

II. In tal caso il procedimento è differente:

1) se il fatto secondo la nuova qualificazione giusta il § 10 lett. *a*) non è soggetto alla giurisdizione del Tribunale procedente, l'affare si rimette al competente, che secondo le circostanze incomincierà tosto il dibattimento o darà le disposizioni opportune per le ulteriori pratiche occorrenti.

2) Se il Tribunale procedente è chiamato alla decisione e ritiene

a) esaurito l'affare, si avvertiranno le parti nel modo indicato dal §. d'estendere le conclusioni al nuovo aspetto del reato;

b) se sono necessarie altre verificazioni, che non possono essere tosto intraprese a seconda del § 242, si proroga il dibattimento a senso del § 248, continuandolo poi dietro il completamento di dette verificazioni con riguardo alle medesime e previa citazione dei testimoni, che risultarono nuovamente necessarii.

§ 251.

c) se oltre a quello emerge un altro reato commesso dall'accusato, per cui è competente lo stesso Tribunale.

Qualora all'atto del dibattimento insorga contro l'accusato l'imputazione legale di un altro reato soggetto alla giurisdizione dello stesso Giudizio penale (§§ 40-42), si procederà per esso alle necessarie verificazioni; e nel caso che pel reato nuovamente emerso sia stabilita una pena eguale o minore di quella del crimine o delitto contemplato dal conchiuso d'accusa, il dibattimento si estenderà anche a questo reato, senza che occorra un nuovo conchiuso d'accusa.

Ma se il crimine o delitto nuovamente emerso importa una pena più grave di quello per cui fu ordinato il dibattimento, questo sarà frattanto sospeso, e si formerà previamente un conchiuso d'accusa o di cessazione sul crimine o delitto nuovamente emerso. — Soltanto allorchè sia passato in giudicato il conchiuso relativo a questo nuovo crimine o delitto, si ordinerà un altro dibattimento per tutti i reati, dei quali si tratta.

Digitized by Google

I. Se dal dibattimento contro un accusato risulta l'imputazione di un *nuovo* reato *finora sconosciuto*, che secondo i principii generali sulla competenza appartiene alla giurisdizione dello stesso Giudizio penale, è a distinguersi:

1) se il nuovo reato è *egualmente* o *meno punibile* di quello contemplato dal conchiuso d'accusa, si procederà nella maniera indicata dagli schiarimenti al § 250 capoverso II 2);

2) se pel nuovo reato è stabilita una pena *maggiore* di quella del crimine già noto, per detto reato torna l'affare nello stato del processo d'inquisizione, che o tosto in base delle rilevazioni fatte al dibattimento, ovvero dietro le verificazioni ulteriormente da avviarsi si evaderà mediante altro dei conchiusi menzionati nel § 196, contro il quale sono aperti tutti i rimedj di legge come contro ogni altro conchiuso.

II. Il dibattimento ordinato dietro un nuovo conchiuso d'accusa, passato in cosa giudicata, deve estendersi a tutti i reati. — A risparmio di tempo e spese è opportuno, di terminare il primo dibattimento riguardo ai reati minori, acciò i testimoni ecc. non abbiano a comparire un'altra volta, ed allora al secondo dibattimento soltanto le conclusioni comprenderanno tutti i reati.

§ 252.

d) quando la competenza ne spetti ad altro Foro.

Che se il crimine o delitto nuovamente emerso è soggetto alla speciale competenza di un Giudizio penale (§ 10, lett. *a*, e § 16, seconda parte); o riguardo allo stesso apparisce stabilita già prima la competenza di un altro Giudizio penale in via di prevenzione (§ 41), si troncherà il dibattimento e lo si rimetterà per tutti i reati, dei quali si tratta, al competente Giudizio penale perchè lo continui, qualora non trovisi conveniente di rivolgersi al Tribunale d'Appello per una delegazione (§ 49).

§ 253.

Quando debba porsi fine al dibattimento.

Tosto che l'affare è messo abbastanza in chiaro per poter proferire una fondata sentenza (§§ 233 e 234), si porrà fine al dibattimento, e si passerà a sentire le conclusioni del procuratore di Stato e delle parti.

La decisione, se l'affare sia abbastanza posto in chiaro, spetta prima al presidente. Questi però, onde nulla trascurare di quanto può servire ad un esatto sviluppo, non ometterà d'interrogare gli altri membri del Collegio giudicante, il procuratore di Stato o querelante privato, l'accusato ed il danneggiato ed i loro rappresentanti, se desiderino qualche altra dimanda o dilucidazione, e soltanto nel caso negativo si dichiarerà finito il dibattimento.

Conclusioni del procuratore di Stato e delle parti.

Prima di tutti avrà la parola il procuratore di Stato per riassumere in breve i risultamenti delle prove, e fare le sue

Digitized by Google

proposte finali. In queste gli è libero di mutare l'accusa contenuta nel conchiuso che vi fece luogo (§§ 200 e 217), tanto in riguardo alla questione sulla reità, quanto rispetto alla qualificazione dell'azione punibile ed alla misura della pena (§§ 247 e 250-252).

Ove sia intervenuto un querelante privato, egli ottiene la parola subito dopo il procuratore di Stato, od in sua vece allorchè quest'ultimo ricusa il proprio concorso (§ 37). Dopo il procuratore di Stato ed il querelante essa tocca al danneggiato od al suo patrocinatore, se è comparso al dibattimento, per appoggiare le ragioni di privato diritto.

Indi si concede la parola all'accusato ed al suo difensore per la risposta. Ove dopo di questa il procuratore di Stato, il querelante privato od il danneggiato trovino ancora qualche cosa a replicare, l'accusato ed il suo difensore hanno in ogni caso il diritto di parlare per gli ultimi.

In queste conclusioni si eviterà qualsiasi digressione estranea all'oggetto, come pure ogni inutile prolissità e ripetizione.

I. Il *procuratore di Stato* ha da riassumere nelle sue conclusioni le risultanze del dibattimento, e soltanto queste, offrendole alla decisione del Tribunale. In ciò non deve scordare, che comunque sostenga le parti di pubblico accusatore giusta il § 30 lett. *d*), lo fa unicamente nell'interesse della legge; che quindi disconoscerebbe affatto la propria posizione, se volesse persistere nell'accusa con passione, o con motivi affastellati di mera apparenza. Il procuratore di Stato è chiamato per la cooperazione allo scopo di tutto il processo penale — della scoprimento della verità. — Laonde nelle sue conclusioni deve aver riguardo eziandio a tutto ciò, che nel dibattimento ebbe a risultare a favore dell'accusato. Se non emerse la prova della reità, è suo dovere, di proporre l'innocenza o lo scioglimento dall'accusa; gliene dà diritto il presente §. Nel proporre la pena è bensì legato alla disposizione della legge; se per altro crede, che in base alle sussistenti circostanze mitiganti possa venir pronunciata una pena al di sotto del minimo dell'ordinaria sanzione applicabile al crimine od al delitto, del quale ritiene colpevole l'accusato, potrà soggiungere la motivata raccomandazione ai giudici, perchè vogliano applicare a favore del reo il disposto dai §§ 54 e 59 del Cod. pen. e far uso della mitigazione straordinaria loro concessa dal § 286 (1).

II. Ciò che si disse del procuratore di Stato, vale anche del *querelante privato*, cui in oltre compete il diritto di desistere onninamente dalla sua istanza (§ 249).

(1) Ciò in armonia col Dispaccio del Ministero della giustizia 29 dicembre 1851 N. 17174 riportato dal Decreto 26 aprile 1855 N. 287 del procuratore superiore di Stato in Venezia.

Digitized by Google

III. Il *danneggiato* — nella presupposizione, che l'accusato venga dichiarato reo, sopra la qual questione spettano pure a lui degli schiarimenti (§ 352) — ha da addurre la motivazione delle sue ragioni di diritto privato, e fondarla del pari soltanto alle risultanze del dibattimento.

IV. L'*accusato* ed il suo *difensore* hanno da pronunciarsi nelle loro conclusioni tanto riguardo alla questione sulla reità, quanto relativamente alla misura della pena ed alle pretese d'indennizzazione. La mansione del difensore si è di distruggere, o indebolire la forza degl'indizii e prove emergenti, di sviluppare maggiormente l'applicazione della legge penale, d'isnervare i motivi aggravanti, di far risaltare le circostanze mitiganti, e di ridurre alla giusta misura le pretese di risarcimento.

Il presidente determina in qual ordine si abbiano a difendere *più imputati*.

V. Se le persone prima nominate hanno a replicare qualche cosa, onde confutare la difesa, è loro libero, e dietro ciò l'accusato e il suo difensore parlano per gli ultimi. — Quest'ordine delle conclusioni è da osservarsi anche nella discussione sopra questioni incidentali.

VI. Di regola non ha luogo alcuna conclusione oltre le *quattro* accennate; è tuttavia opportuno, che il presidente faccia all'accusato, che non si difende da sè, dietro l'ultima conclusione del difensore, la dimanda: s'egli stesso abbia qualche cosa da addurre a proprio vantaggio.

VII. Chi vuole istruirsi nelle conclusioni, trova il mezzo migliore nei giornali di giurisprudenza, nelle raccolte di casi legali e simili.

§ 254.

Quando le conclusioni sulla questione di fatto possano separarsi da quelle sull'applicazione della legge.

Di regola nelle conclusioni si tratteranno indivisamente le quistioni sulla prova o sulla reità, e quelle sull'applicazione della Legge penale e sulla misura della pena. Solo nel caso di processi molto complicati od estesi è in facoltà del presidente di ordinare, dietro analoga proposta od anche d'ufficio, che le conclusioni sulla reità siano separate da quelle sulla misura della pena.

Non si ammette ricorso contro il relativo conchiuso del Tribunale, che abbia o no fatto luogo alla separazione.

Ciò sarà necessario in tutti i casi, nei quali secondo il corso del dibattimento è dubbio, se e di quale azione punibile verrà riconosciuto reo l'imputato, e soltanto dietro la decisione di questa questione può esser fatta una proposta fondata sovra la misura della pena e le pretese di risarcimento.

§ 255.

Venendo ordinata la separazione, le deduzioni del procuratore di Stato e delle parti si limiteranno innanzi tutto alle cose di fatto risultanti dal dibattimento, alla riassunzione

Digitized by Google

delle prove che stanno per la reità o contro di essa, ed alla qualificazione legale del fatto, esclusa qualsiasi discussione sulla pena.

Quindi il Tribunale deciderà previamente sulla reità (§§ 283 e 287-290), pubblicherà la sua decisione (§ 291); e nel caso che siasi pronunciata la reità dell' accusato, ordinerà le ulteriori conclusioni del procuratore di Stato o del querelante privato, e dell' accusato o del suo difensore. In queste non si toccherà più la questione della reità, ma si discuterà soltanto sulla pena da applicarsi, e sugli altri punti da decidersi nel pronunciare una sentenza di condanna (283, lett. *b-d*). Sentite tali conclusioni, il Tribunale deciderà anche in proposito.

Anche nel caso di deduzioni separate, le medesime devono seguire nell'ordine indicato nel § 253. — Il danneggiato in conformità al § 352 eziandio nelle deduzioni sulla questione della reità può addurre tutto ciò, che serve ad appoggiare la dichiarazione di reità dell'accusato. Soltanto però dopo le conclusioni del procuratore di Stato sulla pena avrà il danneggiato a fare la vera motivazione delle sue pretese di privato diritto, mentre secondo il § 364 la dichiarazione di reità è la condizione, sotto la quale il Giudizio penale può in pari tempo conoscere sulla indennizzazione.

§ 256.

Per la relazione della sentenza il Tribunale si ritira senza il procuratore di Stato.

Per proferire la sentenza il Tribunale si ritira senza il procuratore di Stato.

La Corte di giustizia non abbisogna di ritirarsi per votare sopra questioni incidentali, qualora non sia prevedibile, che opinioni diverse reclamino una più lunga discussione. Le interpellazioni del presidente e le esternazioni dei voti, se la Corte non si ritira, devono però succedere a bassa voce così, che gli astanti nulla possano da ciò raccogliere.

§ 257.

Tenuta del protocollo.

Sopra ogni dibattimento finale si terrà un protocollo. Questo conterrà i nomi dei membri del Tribunale intervenuti, del procuratore di Stato, del querelante privato, dell' accusato e del suo difensore, e del danneggiato che fosse comparso. Dovrà per esso constare di tutto ciò che nel dibattimento sia avvenuto di rilevante. In particolare vi s' indicherà quali testimoni e periti siano stati assunti, e di quali atti siasi data lettura; come pure se ai testimoni ed ai periti siasi fatto prestare il giuramento, o per quale motivo siasi ommesso; inoltre si noteranno tutte le proposte delle parti, e ciò che in ordine

Digitized by Google

alle medesime si sarà statuito dal presidente o dal Tribunale; finalmente le deposizioni dell'accusato e dei testimoni e periti, per quanto differiscano da quelle fatte durante la inquisizione o vi contengano aggiunte. — Ove sia possibile, il protocollista prenderà stenograficamente le prime note.

In quanto alle conclusioni (§§ 253-255) basta che siano riportate per sunto. Sopra tutte le discussioni e votazioni del Tribunale avvenute durante il dibattimento si terrà un protocollo separato, ed in quello del dibattimento s'inseriranno le sole decisioni pubblicate.

Non è necessario che il protocollo sia letto ed approvato dopo il dibattimento, ma il presidente può ordinare la lettura di singole parti della minuta, ove si tratti di stabilire il preciso tenore letterale della espressione. È altresì libero alle parti di chiedere, a garanzia dei diritti loro, che singole deposizioni, proposte od altri incidenti speciali siano accertati nel protocollo. Chiusa la seduta, il protocollo sarà firmato dal presidente e dal protocollista.

Nella redazione del protocollo la maggiore esattezza e coscienziosità è un dovere irremissibile del protocollista, mentre il protocollo offre l'unico punto d'appoggio per le decisioni delle Autorità superiori (1).

CAPO UNDECIMO.

DELLE PROVE LEGALI.

Quando col dibattimento finale a voce tutto il risultato del processo d'inquisizione, e delle verificazioni ulteriori eventualmente occorse fu posto innanzi al giudice decidente, questi ha da pronunciare il proprio convincimento acquistato sulla colpa od innocenza dell'accusato. Questo convincimento deve però appoggiarsi a *motivi*, i quali sono di due specie: *di fatto* e *di diritto*, mentre il giudice deve proporsi i quesiti: 1) quale azione ha commesso l'accusato, e 2) è applicabile la legge penale all'azione commessa dall'accusato?

La risposta del 2. quesito è lasciata libera al giudice, dappoichè l'applicazione della legge, quale operazione intellettuale, non può essere nuovamente determinata dalla legge.

Altrimenti è a dirsi riguardo alla risposta del 1. quesito; qui il giudice deve avere *dei motivi ulteriori*, dai quali raccoglie, che l'accusato (confesso) abbia commesso una data azione, ovvero che una data azione sia stata commessa dall'accusato (negativo), e questi motivi diconsi *prove*.

(1) V. i §§ 13 e 162 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Da ciò, che qui trattasi di *circostanze di fatto*, è determinata anche la natura di queste prove e la loro efficacia. Queste prove possono essere soltanto *empiriche*, prove fondate sull'esperienza, e la loro efficacia niun'altra che la *certezza istorica*. cioè la maggiore verosimiglianza (senza escludere il contrario).

Ora se la legge stessa ordina, a quali motivi il giudice ha da appoggiare il proprio convincimento della maggior verosimiglianza d'una circostanza di fatto, dove egli ha da cercare questi motivi, e finalmente sotto quali condizioni soltanto può ammettere siccome sussistente la maggior verosimiglianza, è stabilita una *teoria legale di prove*.

Quindi per *prove legali* intendesi il complesso di quei motivi e condizioni determinati dalla legge, nel cui concorso unicamente una circostanza di fatto può essere ammessa siccome tanto verosimile, che non è bensì impossibile il contrario, ma tuttavia non facilmente immaginabile, vale a dire che sotto i medesimi la circostanza di fatto può ritenersi (istoricamente) vera.

§ 258.

Fondamento di ciò che il giudice dee ritenere per vero.

Il giudice dee ponderare esattamente le prove esistenti. Nel giudicare può aversi per vero soltanto ciò che è legalmente provato.

Questa disposizione della legge deriva dalle proposizioni sviluppate nell'antecedente introduzione.

§ 259.

In questo giudizio il Tribunale, cui spetta di decidere, dovrà avere riguardo non solo a tutti i mezzi di prova emersi nel dibattimento, ma anche a quelli che risultarono dal processo d'inquisizione, per quanto se ne sia fatto uso nel dibattimento, e da questo non ne apparisca distrutta nè indebolita la forza.

Qui viene stabilita come *unica fonte* dei mezzi di prova pel giudice decidente *il dibattimento finale a voce*. Ai mezzi di prova emersi dal processo d'inquisizione si può aver riguardo soltanto, quando se ne sia fatto caso nel corso del dibattimento (p. e. letta la deposizione). Niun riflesso all'incontro meritano i mezzi di prova, che furono esposti unicamente nelle conclusioni delle parti. — Finalmente anche la forza di tali mezzi di prova presi dal processo d'inquisizione è da confrontarsi coi risultati del dibattimento e da giudicarsi secondo i medesimi. Così p. e. una deposizione testimoniale fatta nel processo d'inquisizione non può essere considerata come provante, se durante il dibattimento è insorto qualche dubbio rispetto ad una delle qualità richieste dal § 269.

Digitized by Google

§ 260.

Principio generale per giudicare della forza legale delle prove.

Il giudizio sulla forza legale delle prove sarà regolato dalle disposizioni contenute nei susseguenti §§ 261-282; ma nessun mezzo di prova sarà considerato per sè solo, bensì ciascuno combinato con tutte le risultanze della intiera inquisizione e del dibattimento. Tostochè quindi rendasi dubbiosa nel suo complesso la imparzialità delle testimonianze a motivo di relazioni personali, o la credibilità di qualsivoglia prova per dati contrarii o per la sua inverisimiglianza secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti, la prova perde della sua forza, ed essendo per tal modo indebolita non può più risguardarsi come legale.

Per conseguenza anche quando sussistano gli estremi di prova annoverati nella presente Legge rispetto alle singole specie, il giudice non ha l'obbligo di condannare l'accusato come reo (§ 283), quando dall'attenta ponderazione di tutte le circostanze non abbia ottenuto il convincimento della sua reità, ma gliene rimangano ancora dubbii per motivi che vi stanno contro, e che debbono indicarsi distintamente (§ 292, lett. *g*). In ciò per altro egli non può ammettere a base supposizioni o dati, che per espressa disposizione di legge è vietato di prendere in considerazione (§§ 3 e 233 del Codice penale), o che non si contengono nel precorso dibattimento.

I. Secondo la natura della cosa e tutto il corso del processo in casi penali si danno due gruppi principali di prove (veggasi il § 120), cioè la ***prova di colpabilità***, mediante la quale viene dimostrata la reità dell'accusato, e la ***prova di giustificazione***, con cui si stabilisce l'innocenza o la minore di lui punibilità.

II. Per la ***prova di colpabilità*** la legge offre le regole seguenti:

1) la prova di colpabilità viene data soltanto con uno dei mezzi di prova prescritti dal § 261 sotto le condizioni dei §§ 262 — 282;

2) i mezzi di prova sussistenti non possono essere considerati per sè soli, ma si deve aver esatto riguardo alla connessione fra loro e con tutte le altre circostanze, che si presentano;

3) se un mezzo di prova si rende dubbioso per qualsiasi risultanza contraria, la prova perde della sua forza, e non può più essere ritenuta siccome legale;

4) il giudice ad onta della sussistenza degli estremi legali di prova non è obbligato, a dichiarare reo l'accusato.

III. Per la ***prova di giustificazione*** — (che consiste rispetto all'innocenza secondo il § 288 nella piena distruzione della forza di tutti gl'indizi

Digitized by Google

insorti, o nella dimostrazione della non imputabilità dell'accusato) — si deducono dall'attuale § le regole seguenti:

1) la prova di giustificazione viene data coi mezzi di prova enumerati nel § 261;

2) nel decidere, se la stessa sussista, il giudice *non* è rimesso *che* al proprio *libero intimo convincimento*; in ciò per altro non può far valere alcun motivo di scusa, che la legge dichiara siccome inammissibile, in ispecialità l'ignoranza della legge medesima (§§ 3, 233 del Cod. pen.);

3) il giudice deve esser in istato di addurre i *motivi* di questo suo convincimento (§ 292 *g*); quindi egli non può appoggiarlo, che a presupposizioni e verificazioni, che emersero nel dibattimento (§ 259); e per conseguenza non può aver riguardo a circostanze di fatto accennate soltanto dal difensore nelle sue conclusioni, senza che sieno risultate in detto dibattimento.

§ 261.

Specie di prove legali.

Può istituirsi la prova legale mediante:

I. la giudiziale ispezione oculare;

II. il parere dei periti;

III. la confessione dell'imputato;

IV. la deposizione di testimoni, fra i quali sono da annoverarsi anche il danneggiato ed i correi confessi;

V. documenti o scritti, oppure

VI. il concorso di più specie di prove incomplete, o di più indizii (prova composta).

Altre specie di prova e particolarmente ogni sorta di giuramenti di rivelazione e purgatori sono inammissibili.

§ 262.

I. Ispezione giudiziale.

I. La giudiziale ispezione oculare può risguardarsi come prova soltanto allorchè siasi assunta nella forma prescritta dalla legge.

I. Da ciò segue, che quanto ha veduto lo stesso giudice nella forma legale (§§ 67, 77 — 102), deve essere ritenuto per vero. — Il giudice decidente — eccettuato il caso del § 242 — deve in ciò abbandonarsi alle verificazioni del giudice inquirente, lo può tuttavia di regola fare con sicurezza, mentre le medesime devono essere confermate da tre altre persone o da più ancora.

II. Per offrire una riprova contro questa specie di prova dovrebbe venir dimostrato, che il giudice inquirente, rispettivamente tutta la commissione giudiziale, non *potè* o non *volle* rilevare il vero stato della cosa, ovvero che la esposizione delle verificazioni contiene dei *vizi essenziali*.

Digitized by Google

§ 263.

II. Ciò che nelle forme di legge viene accertato col mezzo di più periti, o secondo le circostanze anche di un perito solo (§ 78), può ritenersi per legalmente provato. II. Perizia.

La riprova contro il parere dei periti assunti nel riconoscimento del fatto deve istituirsi nel modo indicato dal secondo capoverso del § 85.

§ 264.

III. La confessione dell'imputato può servire di prova legale a suo carico, allora soltanto che III. Confessione dell'imputato.

Siccome per le parole « *a suo carico* » le condizioni seguenti valgono espressamente soltanto per la prova della colpabilità, ne segue, che la confessione provi per sè tutte le circostanze di fatto favorevoli all'accusato, fino a tanto che è degna di fede, e non è dimostrato il contrario mediante altri mezzi di prova.

a) egli l'abbia fatta in modo espresso, chiaro e determinato, e non già con gesti o segni ambigui, e

La confessione ha queste qualità allorchè a quelle persone, cui vien fatta, secondo le regole generali della reciproca intelligenza non rimane alcun dubbio su ciò, che l'accusato volle dire. Del resto queste qualità sono intimamente connesse con la seguente alla lett. *c*).

b) mentre che egli era pienamente conscio di sè stesso;

I. Questa condizione è secondo la sua essenza quella medesima, che viene richiesta dai §§ 112 e 132 lett. *e*) per l'esame dei testimoni e l'assunzione del loro giuramento. Il confesso deve trovarsi in tale stato fisico e morale, in cui può ammettersi con certezza, ch'egli *possa* e *voglia* dire la verità. Tutto ciò che rende dubbioso un tale stato (p. e. un'ebbrietà comunque leggera, assonnamento, malattia e simili) toglie la forza provante alla confessione, se non è possibile di levare i dubbi insorti.

II. Da questa determinazione segue poi eziandio, che una confessione di azioni, che l'accusato ha commesso in istato di non pieni sentimenti, può soltanto col maggior riguardo essere accolta come provante, ed in particolare unicamente quando sussista in tutta l'estensione la condizione della lett. *d*) di questo §.

c) consista in un proprio circostanziato racconto, e non già in semplici affermazioni di domande a lui fatte;

I. Da questa disposizione deriva, che ogni confessione fatta sopra una dimanda suggestiva (§ 176), consistente in una semplice affermazione della dimanda, non ha forza di prova.

Digitized by Google

II. Qui è il luogo di far menzione di un modo particolare di responsabilità di molti incolpati, che non hanno coraggio di negare, nè voglia di confessare apertamente. Questi sopra i mezzi di prova confessati ordinariamente dichiarano (§ 177) che essi non se lo ricordano più bene, che sarà poi, qualora lo dicono A ovvero B, ed essi vorrebbero ammettere siccome vera la controversa circostanza. Tali espressioni non possono però risguardarsi quale confessione provante giusta la disposizione prefata.

d) **si accordi nell'essenziale coi dati raccolti sulle circostanze del reato; e**

Un disaccordo della confessione con le verificazioni in circostanze non *essenziali* non toglie alla confessione la forza di prova. Se A confessa, di aver ucciso con arma da fuoco B, e questi è morto in seguito ad una ferita di strumento pungente, la confessione di A non fa alcuna prova; se A adduce, di aver preso la scatola da lui rubata dall'angolo destro del calto rotto, e la scatola giusta le altre risultanze era posta nell'angolo sinistro, ciò non toglie la forza provante della sua confessione. — In generale non si può stabilire il concetto dell'*essenziale*, ma si dirige a seconda delle circostanze di ogni singolo caso. Del resto il seguente § 265 contiene una determinazione più precisa di questa condizione.

e) **sia stata fatta o all'atto del dibattimento innanzi al Giudizio a cui spetta pronunciare sentenza, ovvero nel processo d'inquisizione innanzi al giudice inquirente, all'Autorità di sicurezza, in quanto essa è chiamata a procedere in via penale nei casi contemplati dalla seconda e terza parte del § 9, od innanzi alla Pretura che procede invece del Giudizio inquirente (§ 13).**

La confessione deve quindi essere *giudiziale* nel vero senso della parola, cioè fatta avanti un'Autorità giudiziaria, ritenuto che pure le Autorità di sicurezza in casi di contravvenzione procedono quali Giudizii. — La confessione innanzi al giudice inquirente dev'esser fatta nel costituto ed essere assunta a protocollo con tutte le formalità (§§ 172-183). — Una confessione fatta avanti il giudice inquirente fuori del costituto deve essere giudicata secondo il § 140 N. 1, e da provarsi giusta il § 277.

Sulla forza di prova di una confessione, alla quale manca una delle cinque qualità sopraindicate, veggansi il § 140 N. 1 ed i §§ 278 — 282.

§ 265.

Una confessione così qualificata non perde punto della sua forza come prova, se anche non è più possibile di verificare pienamente in tutte le sue circostanze il fatto a cui si riferisce, bastando che ne siano rilevate alcune, col mezzo delle quali abbiasi la conferma del commesso reato, e che nulla emerga onde rendasi dubbia la verità della confessione. La so-

Digitized by Google

la confessione non costituisce peraltro la prova legale, ove fosse assolutamente impossibile di conseguire, fuori di essa, una ulteriore traccia del fatto.

I. Questa prescrizione ha lo scopo d' impedire, che un innocente possa esser condannato in base di una accusa fatta da sè medesimo per qualsiasi causa.

II. Acciò alcuno possa essere condannato per una determinata specie di crimini, è necessario che risulti qualche circostanza, che indichi i segni caratteristici di tale specie. Se quindi p. e. l' accusato confessa, di aver commesso un furto di 10 fior. da luogo chiuso, in una chiesa e simili, e null'altro si rileva fuorchè il possesso in lui di una banconota di 10 fior., non si può ritenere provato in di lui confronto il crimine di furto, perchè riguardo al vero carattere distintivo non emerge che la confessione dell' accusato. Lo stesso vale anche delle qualità personali del confesso, p. e. che egli sia stato punito due volte per furto, che sia stato in servigio del danneggiato, qualora queste circostanze non si confermano in altra guisa.

III. La regola, che la confessione deve esser confermata mediante alcune rilevazioni ulteriori, per aver forza di prova, vale anche pei crimini, ***che non lasciano tracce***. Crimini ***che non lasciano alcuna traccia uffatto***, sono soltanto quelli, che consistono in un modo di azione *negativo*, il quale non ha che effetti mediatamente pregiudizievoli, in ispecialità i crimini indicati ai §§ 60, 212 e 213 del Cod. pen. — Ma eziandio in questi casi, affinchè la confessione abbia forza di prova, deve essere almeno verificato, che il crimine, che non fu impedito, è stato realmente commesso, e che l' accusato era in posizione di poterlo impedire (1).

IV. Ma pur quando la confessione è confermata almeno nelle parti essenziali mediante le praticate rilevazioni, per la sua forza di prova è necessario, ***che nulla emerga, donde rendasi dubbia la verità della confessione medesima***. Se da un lato è giusto il principio, che la confessione è la specie di prova più sicura, dall'altro è del pari vero, che si commetterebbe un grave fallo, se si credesse senz' altro ad una confessione. Ben molte cause si danno, che possono persuadere taluno a confessare un fatto, ch' egli non ha commesso, p. e. una ricompensa ottenuta, la speranza di evitare una inquisizione più severa mediante la quale si avrebbero scoperti forse tutti altri fatti, lo sforzo di aiutare un altro e simili. Dalla mia pratica dei tempi della procedura penale dell' anno 1803 mi è noto il caso, che un padre assunse a proprio carico un omicidio con rapina commesso dal figlio, per cui fu condannato a morte; il figlio però, dopo che il padre fu giustiziato, sortì con la confessione ingenua della sua reità; il condannato era stato guardando il figlio durante l' esecuzione dell' omicidio, e si avea occupato nel raccogliere le cose rapinate, per cui potè fare una confessione concordante con le verificazioni; tuttavia successe anche qui la circostanza particolare, che il padre non seppe esporre esatta-

(1) Credesi di osservare per tutta precisione, che crimini, i quali non lasciano alcuna traccia affatto, sono anche altri di quelli, che consistono in un modo di agire positivo, p. e. la perturbazione della religione con la bestemmia (§ 122 del Cod. pen.). D'altronde altri dei crimini, che consistono in un modo di azione negativo, e più propriamente in ommissioni, lasciano tracce, p. e. l' infanticidio coll' ommettere di prestare la necessaria assistenza al neonato (§ 139 ivi).

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

mente il numero delle ferite, che avea riportato l'interfetto, mentre il figlio nella sua confessione posteriore fu in istato d'indicare anche dette ferite in conformità al parere medico. — Da ciò segue il dovere del giudice inquirente e del dirigente il dibattimento, di procacciare quante più prove possono per la conferma della confessione, e questa cura deve essere raddoppiata, se si presenta qualche circostanza, che renda *dubbia* la confessione. P. e. A confessa di aver rubato a B fra altri oggetti 10 ducati; B però assicura, di non aver posseduto alcun ducato. Una tale confessione, se il dubbio non si può togliere, perde la forza di prova non solo riguardo a questo singolo punto, ma in tutto il suo complesso.

V. In contrapposto al caso determinato dal presente § che la confessione vada oltre le verificazioni assunte, devonsi qui discutere altresì i casi, nei quali la confessione sia *limitata*, o *condizionata* (qualificata). Il *primo* di detti casi sussiste, quando l'accusato non confessa tutte le circostanze rilevate, che costituiscono la criminosità del fatto, p. e. che la cosa era chiusa, che il furto avvenne nella chiesa; havvi poi il *secondo* caso, se l'accusato confessa bensì il fatto in consonanza ai dati raccolti, vi aggiunge però delle circostanze, che tolgono la punibilità del fatto medesimo, p. e. la necessaria difesa in una interfezione, l'impedimento del danno in un appiccato incendio. Nel *primo* caso s'intende da sè, che la forza di prova della confessione non va oltre la stessa confessione, e che quindi tutte le circostanze non confessate devono essere dimostrate in altro modo legale (veggasi il § 270 N. 1). — Nel *secondo* caso è dovere del Giudizio inquirente o decidente, d'avviare quelle verificazioni, che servono a confermare le osservazioni dell'accusato. Se tali verificazioni secondo la natura della cosa non sono possibili, p. e. perchè l'accusato era affatto solo nel fatto, ovvero da questo nulla si evince di contradditorio colle asserzioni dell'accusato, non può procedersi alla dichiarazione della di lui reità in base della confessione (Si confronti quanto fu detto negli schiarimenti all'introduzione del § 264). — Nega l'accusato soltanto la prava intenzione, è applicabile il § 268.

§ 266.

Una confessione la quale, contro il prescritto dalla legge, si fosse ottenuta mediante promesse, minacce, violenze od altri mezzi illeciti, non può servire di prova legale. Ma se poscia viene ripetuta in istato di animo libero da ogni influenza illegale, e contiene circostanze di fatto che si accordino colle verificazioni sulla qualità del reato, e che non potrebbero essere note all'imputato s'egli non ne fosse autore, anche una tale confessione può valere come prova legale.

S'intende, che una confessione ottenuta in via illegale (§§ 146, 177) non può avere per sè alcuna forza di prova. Acciocchè poi questo mezzo di prova in tali casi non vada onninamente perduto, la legge gli attribuisce forza di prova sotto le tre condizioni seguenti: 1) che la confessione venga ripetuta coi requisiti indicati dal § 264 in uno stato libero da ogni influenza illegale; 2) che contenga tali circostanze, le quali non possono esser note che all'autore

Digitized by Google

(veggasi il § 140 N. 1); 3) che queste circostanze speciali vengano confermate dalle verificazioni assunte. Queste tre condizioni devono però concorrere insieme, ed il difetto anche di una sola delle medesime conserva la invalidità della confessione.

§ 267.

Qualora l'imputato ritratti una confessione fatta prima in modo legale ed avente i requisiti del § 264, essa non perde perciò la sua forza di prova, salvo il caso che il ritrattante adduca un motivo credibile dell'aver egli fatto prima una falsa confessione, oppure circostanze tali, che secondo i dati raccolti siano atte ad ingenerare fondato dubbio sulla veracità della confessione precedente.

I. La legge stabilisce la regola, che una ***ritrattazione*** della confessione non può togliere alla medesima la sua forza di prova. Soltanto nei casi seguenti ha luogo una eccezione a detta regola:

1) se la confessione fu ottenuta in via illegale (§ 266);

2) se vi manca una delle qualità richieste dal § 264 — nei quali due casi non puo parlarsi che impropriamente di una ritrattazione, mentre una tal confessione non avea in origine alcuna forza di prova;

3) se il ritrattante adduce un motivo credibile, d'aver esso prima fatta una confessione falsa, e questa introduzione si conferma mediante le verificazioni raccolte, p. e. che si abbia addossato il fatto, per salvare suo padre, la madre e simili, e si rileva la verità delle circostanze più precisamente da lui indicate;

4) se egli espone tali circostanze confermate dai datti assunti, che rendono dubbiosa la confessione, per cui la medesima perde per sè la forza di prova giusta il § 265.

II. La ritrattazione può riflettere ***tutta*** la confessione, o ***singole parti*** della stessa. Nell'ultimo riguardo è quindi a distinguersi: se queste parti sono d'influsso ***essenziale*** per la decisione sulla reità dell'accusato, p. e. ritrattasi egli, di aver tolto la cosa con violenza contro la persona, o che la cosa fosse chiusa ecc., trova applicazione l'attuale §; che se le circostanze ritrattate non sono ***essenziali***, non è a farsi alcun calcolo della ritrattazione.

III. Quanto al ***tempo*** nel quale può ancora essere ritrattata con efficacia legale una confessione, dalla posizione di questo § si evince, che la ritrattazione deve aver luogo ***avanti*** la pubblicazione della sentenza — rispettivamente ancora nel corso dell'assunzione delle prove. — Dopo la pubblicazione della sentenza dovrebbe farsi valere la ritrattazione nella forma del ricorso, e passata la sentenza in giudicato, per motivo della riassunzione del processo. — Nel caso che un condannato a morte ritrattasse la sua confessione sotto le condizioni contenute nei precedenti capoversi I. 3) e 4), dovrebbesi sospendere l'esecuzione della sentenza fino a tanto che fosse decisa la questione, se abbia ad aver luogo la riassunzione del processo, e questa decisione fosse passata in giudicato; in tutti gli altri casi la ritrattazione non impedisce la esecuzione della pena.

Digitized by Google

§ 268.

Se l'imputato confessa bensì il fatto, ma adduce di non aver agito con prava intenzione, o di essersi proposto un male minore di quello ch'è realmente seguito, tale sua asserzione potrà essere ritenuta credibile allora soltanto, che il fatto sia avvenuto repentinamente, e che il male non fosse già insito all'azione stessa, ovvero non dovesse necessariamente derivarne per l'ordine naturale delle cose, o non sia solita conseguenza di tali azioni.

All'incontro se l'imputato preparò la occasione ed i mezzi a commettere il fatto, o cercò di rimuovere gli ostacoli alla esecuzione, si potrà ritenerlo convinto anche della prava intenzione, qualora dal processo non risultino circostanze e rapporti speciali, che lascino luogo a riconoscere ragionevolmente una intenzione diversa.

I. Questa disposizione sta in stretta connessione con quella del § 1 del Cod. pen. pertanto da osservarsi.

II. Acciocchè possa parlarsi di una negativa della prava intenzione *soltanto*, viene presupposto, che l'accusato confessi il fatto con tutte le circostanze, che lo qualificano crimine. La negativa della prava intenzione può riflettere: 1) la prava intenzione in generale, 2) l'intenzione particolarmente richiesta pel crimine determinato; 3) l'intenzione diretta all'ottenimento dell'esito più grave sopravvenuto.

III. La questione, se in tal caso abbiasi a prestar fede all'accusato, ovvero se debba essergli imputata la prava intenzione, non si può sciogliere mediante alcuna regola generale, ma soltanto con esatto riguardo a tutte le singole circostanze del caso concreto. A quali circostanze per altro debbasi principalmente in ciò aver riguardo determina la legge come segue:

1) se il fatto è avvenuto repentinamente, o se l'imputato preparò l'occasione ed i mezzi a commetterlo, ovvero cercò di rimuovere gli ostacoli alla esecuzione, unicamente nel primo caso potrà credersi alla sua asserzione, non negli altri.

2) se il male è già insito all'azione, oppure dovesse necessariamente derivare dalla stessa secondo l'ordine naturale delle cose, od è solita conseguenza di simili azioni; in tal caso l'asserzione dell'accusato non sarebbe credibile, se pure il fatto fosse avvenuto repentinamente. P. e. A durante una contesa con B osserva repentinamente un coltello posto vicino, e ferisce B nel cuore; qui non si potrebbe prestar fede alla sua asserzione, di non aver punto voluto offendere, ovvero soltanto leggermente B.

3) Eziandio nel caso di intrapresi apparecchi, e di ostacoli rimossi potrassi però prestar fede all'accusato, se risultano tali circostanze e rapporti, che rendano credibili le sue introduzioni; p. e. che egli coll'incisione di stemmi per carte di pubblico credito avea soltanto l'intenzione di esercitarsi o fare dei tentativi, per assicurarsi che non era possibile l'imitazione di dette carte.

Digitized by Google

IV. Se l'imputato adduce a sua giustificazione tali circostanze di fatto, che giusta il § 2 del Cod. pen. escludono la prava intenzione, devono su ciò (come fu già osservato al § 265) essere intraprese le verificazioni opportune, e se le di lui asserzioni non si manifestano siccome assolutamente false od incredibili, si potrà prestar fede alle medesime.

V. Con le parole « si *potrà* ritenerlo convinto » esprime la legge chiaramente, che le regole date al § 260 devono essere applicate anche alla prova della prava intenzione non solo nei casi qui sviluppati, ma in tutti gli altri, ove l'accusato nega *interamente* il fatto.

§ 269.

IV. Deposizione dei testimoni.

IV. Acciocchè una circostanza di fatto possa ritenersi provata per deposizioni testimoniali, è necessario di regola che sia confermata dalla deposizione concorde di *due* testimoni almeno, la quale abbia i requisiti seguenti:

I casi di eccezione nei quali *un* testimonio basta per istabilire la prova legale, sono contenuti nei §§ 270 e 282.

***a*) debb'essere stata fatta in piena libertà, e non posta in bocca al testimone mediante concerto, istigazione, seduzione stravolgimento di parole, corruzione, rimunerazione, minacce o violenza;**

I mezzi illegali, che secondo i §§ 146, 177 e 266 tolgono alla confessione la forza di prova, la tolgono anche alla deposizione testimoniale; ed una deposizione testimoniale ottenuta in tal modo potrebbe divenire provante soltanto nella maniera, che prescrive il § 266 riguardo alla confessione. Del resto in ciò non fa differenza, che detti mezzi siano stati applicati da parte del Giudizio, o di altre persone interessate. — Se questa influenza dannosa riflette soltanto alcune parti della deposizione, è tuttavia indebolita la credibilità di *tutta* la deposizione, poichè la stessa non è in ogni evento fatta in *piena libertà*.

***b*) dee contenere in modo espresso, chiaro e determinato il fatto o la circostanza, della cui verità dee venire in conferma;**

Qui vale quanto fu detto al § 264 lett. *a*) riguardo alla confessione.

***c*) dee fondarsi sulle percezioni proprie del testimone, mentre che era capace della necessaria riflessione, e non già sopra un sentito dire, su presunzioni, verisimiglianze od argomentazioni;**

Tali testimoni diconsi *testimoni oculari* od *auricolari*, e con una sola parola *immediati*, e soltanto mediante tali testimoni può scoprirsi la verità. I testimoni non hanno da presentare al giudice che *circostanze di fatto*, egli stesso ne trae quindi le conseguenze. Basta p. e. se il testimonio depone

Digitized by Google

di aver veduto, che A colpì B con un sasso nella testa, B cadde a terra e non diede più segni di vita; sarebbe troppo, se il testimonio pure dicesse, che A uccise B, mentre ciò è una conseguenza che ha da trarre soltanto il giudice, appoggiato al parere dei periti (veggasi il § 126).

d) debb'essere giurata;

Con ciò viene nel modo più perfetto dimostrata la credibilità del testimonio, poichè il § 132 esclude dal giuramento ogni testimonio anche soltanto in parte sospetto (1)

e) nè dalla qualità personale e dai rapporti del testimone, nè dal tenore della sua deposizione dee sorgere alcun fondato dubbio intorno alla sua credibilità;

I. Rispetto alla ***qualità personale*** del testimonio danno i necessari punti d'appoggio i §§ 112 e 132 lett. *e*), nel caso che queste circostanze venissero a conoscenza del giudice soltanto ***dopo*** l'esame o l'assunzione del di lui giuramento.

II. Relativamente ai ***rapporti*** del testimonio, che lo rendono dubbioso, sono a considerarsi quelli coll' ***accusato, danneggiato*** ed altri ***testimoni***. Nel ***primo*** riguardo devesi osservare: 1) il rapporto della ***dipendenza***, come nel figlio naturale, adottivo, allievo, pupillo, curando, servo e simili, il qual rapporto rende molto dubbioso il testimonio; ciò di regola non è poi il caso nel rapporto a viceversa, della dipendenza dell'accusato dal testimonio; 2) ***inimicizia*** del testimonio, se egli depone contro, ed ***amicizia***, se a favore dell'accusato. Gli stessi rapporti sono da calcolarsi eziandio nel ***secondo*** riguardo. Nel ***terzo*** è essenziale l'influsso, che l'uno o l'altro testimonio può esercitare sui testimoni contestuali, e mediante cui quegli fa determinare gli ultimi ad una deposizione prestabilita.

III. Dal ***tenore*** della deposizione insorgono dubbi; 1) se il testimonio sostiene con piena precisione delle circostanze di fatto manifestamente ***impossibili***, ovvero nel più alto grado ***inverosimili***; 2) se è vacillante nella sua deposizione, oppure adduce circostanze divergenti in modo essenziale le une dalle altre; 3) se le sue asserzioni, comunque soltanto in circostanze non essenziali (veggasi lett. *f*), sono in contraddizione con le ulteriori circostanze, ed egli su ciò non può sufficientemente giustificarsi.

f) la deposizione debbe accordarsi cogli altri dati almeno in modo che non appaia contraddizione nelle circostanze essenziali; finalmente

Quali circostanze siano ***essenziali***, deve dedursi da quelle di ogni singolo caso. Se la deposizione testimoniale è in contraddizione con verificazioni pienamente sicure, p. e. della giudiziale ispezione, non merita alcuna fede. Se è in contraddizione con ***più*** altre deposizioni indubbie, perde del pari la sua credibilità, presupposto, che il testimonio in entrambi i casi non possa dimostrare alcun errore. Se però si hanno ***due*** sole deposizioni fra loro contraddittorie, la loro credibilità sarà da esaminarsi secondo tutte le altre circostanze,

(1) V. gli schiarimenti e note al § 131. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

e se da ciò non sorge alcun punto d'appoggio per conoscere sulla medesima, non si potrà prestar fede all'una nè all'altra.

g) debb'essere fatta od almeno confermata nel dibattimento finale innanzi al Tribunale, cui spetta di pronunciare sentenza; oppure debb'essere stata letta al dibattimento nei casi in cui a termini dei §§ 230 e 241 può bastare la lettura della deposizione fatta dal testimone nel corso della inquisizione.

Questa disposizione deriva dal § 259.

§ 270.

Nei casi seguenti può raggiungersi la prova legale anche mediante la deposizione di un solo testimone, fornito di tutti i requisiti del § 269:

1. La deposizione di colui contro del quale fu commesso il reato, può bastare, in mancanza di altri mezzi, alla prova legale dell'indole del fatto ed anche a provare in confronto dell'imputato confesso o convinto del reato le singole circostanze aggravanti il fatto stesso. Ma in base alla sola deposizione del danneggiato non può decidersi la questione « se e quale azione punibile siasi commessa dall'imputato » ad eccezione del caso previsto al n.° 2 di questo paragrafo.

I. La *sola* deposizione del danneggiato, munita di tutti i requisiti legali — sia quindi sostenuta da altre prove legali o meno, quando non ne è punto indebolita la credibilità — prova l'indole del fatto contro lui commesso con tutte le singole circostanze, che lo costituiscono crimine, p. e. che il furto sia avvenuto in luogo chiuso, nella chiesa, che la cosa sia stata rapita con violenza contro la persona e così via.

II. All'incontro la *sola* deposizione del danneggiato *giammai* prova, che l'accusato abbia commesso il fatto in generale, o che l'abbia commesso *quale crimine*, eccettuati soltanto quei casi, ove la qualificazione a crimine dipende dall'importo. Se quindi l'accusato nega interamente il fatto, o se asserisce, che l'armadio, da cui tolse 10 fior., era aperto, che egli non usò violenza alla persona, ecc., non verrà egli convinto del fatto, relativamente del *crimine*, mediante la deposizione del danneggiato.

III. Se però contro l'accusato mediante altra delle specie di prove legali (§ 261) è provato legalmente il fatto in generale, o nella sua qualificazione a crimine (p. e. un furto dell'importo di 30 fior.), allora la *sola* deposizione del danneggiato prova contro l'accusato tutte le circostanze aggravanti da lui negate, persino quelle, che rendono il fatto soggetto ad un più alto grado di pena (p. e. §§ 155 *c*) *d*), 178 del Cod. pen. ecc.).

2. L'importare del danno recato col fatto, in denaro contante od altri oggetti stimabili, può ritenersi provato legal-

Digitized by Google

mente colla testimonianza del danneggiato o di colui nella custodia del quale trovavasi la cosa, sulla quale il danno avvenne, ancorchè ne segua il risarcimento o la soddisfazione.

Fu già qui sopra al N. II osservato, che questa deposizione d' *un* testimonio sull'importo del danno stabilisce una piena prova si riguardo alla questione, se l'azione sia un crimine, che rispetto alla questione sul risarcimento. — Del resto si confronti il § 359.

3. Alla verificazione delle circostanze del reato, che si richiede per elevare a prova legale la confessione dell'imputato, basta la deposizione di un solo testimone con essa concorde.

Qui s' intendono quelle verificazioni, che giusta il § 264 lett. *d*) e 265 sono necessarie, per render provante la confessione.

4. Se un reato venne ripetuto più volte o continuato per un tratto notevole di tempo od in più riprese, ciascuna delle singole ripetizioni o riprese può ritenersi per provata anche colla deposizione di un solo testimone, sempre che tali circostanze di fatto sieno confermate da più di due testimoni isolati, le cui asserzioni non si contraddicano fra loro, e le circostanze di fatto per tal modo confermate stiano fra sè in connessione.

I. Casi di questa specie sono p. e. tutti quei crimini, nei quali la qualificazione criminosa dipende da un determinato importo, e questo risulta soltanto da più sottrazioni prese insieme; in oltre i crimini, che secondo la loro natura richieggono un tempo lungo per la esecuzione, p. e. la falsificazione di carte di pubblico credito e simili.

II. In tali casi le sottrazioni singole, che insieme costituiscono il crimine, i singoli atti parziali della continuazione, finalmente i singoli casi di ripetizione, vengono provati *ciascuno* a mezzo di *un* testimonio — rispettivamente l'accusato *convinto* della esecuzione dei medesimi —, se: 1) in tutti sono *più* di due singoli testimoni, 2) le cui asserzioni non si contraddicono e 3) le circostanze di fatto stanno fra loro in sì intima connessione, che con fondamento deve esser ammesso, che furono eseguite da una e dalla stessa persona. P. e. ad una festa pubblica tre testimoni isolati hanno osservato A, che a tre luoghi diversi si spingeva fra gli spettatori e metteva loro le mani in tasca, nella quale occasione furono commessi appunto furti da tasche per un importo di fior. 30; ovvero quattro persone, che visitarono A in tempi diversi, lo trovarono ogni volta occupato nella incisione di una piastra, la quale, come più tardi ebbe a risultare, conteneva il disegno di una banconota; ovvero tre persone hanno a tempi e luoghi diversi colto A in atti di libidine con una bestia e simili. In questi casi A viene ritenuto convinto de' crimini di furto, della falsificazione di carte di pubblico credito, della libidine contro natura.

Digitized by Google

Nel § 282 si determina in quanto, trattandosi di convincere l'imputato pel concorso d'indizii, la prova della sussistenza di indizii legali possa istituirsi anche col mezzo di deposizioni isolate.

In questo riguardo valgono gli schiarimenti del § 282.

§ 271.

Le deposizioni di persone confesse di correità nella stessa azione punibile possono bastare a convincere legalmente un imputato negativo qualora due di esse abbiano concordemente contro di lui deposto intorno al reato commesso insieme con loro, ed abbiano ripetuto tali deposizioni nel dibattimento finale in faccia all'imputato. Inoltre è d'uopo che le deposizioni loro:

a) siano fornite dei requisiti del 269, lett. *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), e *g*);

b) siano pienamente concordi fra sè nelle risposte alle interrogazioni fatte ai correi confessi, sopra particolari circostanze aventi connessione col comune reato, e che non potevano da loro prevedersi prima di essere sentiti;

c) sieno confermate da altre verificazioni in tutte le circostanze essenziali che stanno a carico di essi correi, sicchè non sussista motivo di sospettare di un precorso concerto, o di dubitare altrimenti della verità delle deposizioni.

I. Persone, che si sono rese colpevoli dello stesso crimine, del quale col loro mezzo deve venir convinto un altro, non possono pretendere quella credibilità, che meritano testimoni irrefragabili, specialmente perchè a loro secondo il § 132 *a*) e *b*) non può essere applicato quell'estremo, che assicura la credibilità di un testimonio, il giuramento. — Quindi la legge pel convincimento mediante ***correi***, ai quali appartengono tutte le persone indicate al § 5 del Cod. pen., stabilisce le condizioni seguenti:

1) Essi devono essere almeno ***due***, e ciò anche nei casi menzionati al § 270 N. 4.

2) Devono essere confessi del fatto sotto le condizioni richieste dal § 260, e la loro deposizione deve in oltre

3) avere tutte le qualità d'una deposizione testimoniale provante con la sola eccezione del giuramento;

4) essi devono deporre sull'azione punibile ***commessa insieme*** all'accusato da convincersi. In questo riflesso è essenziale l'osservazione, che nel caso del ***complotto*** (veggasi il mio commento del Cod. pen. al § 5 allinea VII) ogni correo può essere convinto mediante la deposizione degli altri, senza riguardo alla parte, ch'egli abbia avuta nella esecuzione del crimine (si con-

Digitized by Google

fronti la illustrazione al § 174 II *b*) del Cod. pen.). — In altri casi di correità il convincimento non va oltre l'azione *insieme commessa*.

5) Le loro deposizioni devono essere concordi nelle circostanze essenziali, ed esserlo in oltre rispetto a tali circostanze particolari del reato comune, relativamente alle quali essi non potevano prevedere l'interrogazione prima di esser sentiti. Devesi a questo fine entrare coll'assumendo nel dettaglio più minuto, ed interpellarlo su cose apparentemente del tutto irrilevanti, p. e. di che fosse l'accusato allora coperto il capo, in quale ordine siano essi entrati nella casa, ove successe il fatto, e così via.

6) Essi devono aver confermato le loro deposizioni nel *dibattimento finale* in faccia all'accusato; un confronto intrapreso dal giudice inquirente non basta quindi per effettuare questa prova (veggasi il § 140 N. 5).

7) Nulla deve emergere, donde si possa sospettare d'un concerto precorso, o dubitare altrimenti delle loro deposizioni. S'intende da sè, che se l'accusato da convincersi accampa questa eccezione, senza però appoggiarla in alcun modo, non può esser dato alcun peso alla medesima.

II. Il § 281 dispone, in quanto il convincimento possa essere stabilito mediante un testimonio irrefragabile ed un correo.

§ 272.

V. Documenti.

V. Un documento o scritto che contiene in sè il reato, per es. un libello ingiurioso, un documento contraffatto o falsificato, od un punibile eccitamento per iscritto ad un crimine o delitto, può valere come prova legale del fatto costituente il reato, qualora ne sia provata l'origine dall'imputato e non vi stia d'altronde nulla in contrario.

Giusta la natura della cosa in questi casi è stabilito il convincimento dell'accusato, subito che è dimostrato, che il documento da lui derivi, vale a dire ch'egli stesso lo abbia scritto, o dettato, ovvero che il documento sia stato copiato da un concetto minutato da esso, oppure che sia stato esteso da un altro secondo le sue idee, od in conformità ad un abbozzo da lui fatto, che in somma desso in generale ne conobbe ed approvò il tenore. Quest'ultima prova può essere effettuata con altra delle specie enumerate al § 261, e nel modo indicato dal § 274, se il documento è di pugno dell'accusato.

§ 273.

In quanto altri documenti o scritti meritino fede come confessioni scritte, se provengono dall'imputato; e la meritino come testimonianze scritte quando sono emessi da terze persone, si giudicherà giusta le norme date sulla prova composta (§§ 140 e 278-282) (1).

(1) V. la nota in fine del § 131 sulla validità di una assicurazione scritta data dai Membri della Famiglia Imperiale in luogo di giuramento.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Si veggano in questo riguardo gli schiarimenti al § 138 N. 2.

§ 274.

Impugnandosi la genuinità di un documento o scritto, questa debbe essere provata. È rimesso al criterio del giudice il decidere in quanto la perizia mediante comparazione dei caratteri possa, con riguardo alle altre circostanze, stabilire la prova legale della genuinità di un documento o scritto. Se l'imputato riconosce per propria la sottoscrizione apparente sopra un documento o scritto, ma nega poi che il tenore provenga da lui, o che egli lo abbia conosciuto, spetta al giudice di ponderare la credibilità di tale asserzione.

I. In qual modo possa essere stabilita la prova per comparazione di caratteri, è contenuto nel § 96, il quale secondo la sua natura è anche applicabile al dibattimento finale a voce.

II. Questa specie di prova è troppo legata a documenti determinati, perchè sia possibile, dare intorno alla stessa delle regole generali. Essa è molto incerta, specialmente se si tratta della semplice sottoscrizione, ed assai dubbiosa è la dichiarazione di reità in appoggio unicamente della medesima. L'ostacolo principale in proposito si è, che è molto difficile trovare in questo riguardo periti sì esercitati e sicuri, come ve ne sono in altri rami. — Il giudice dovrà quindi aver riflesso essenziale alle altre circostanze del caso, in particolare ben ponderare, se l'accusato possa esser capace di estendere un tal documento, ed esaminare con la maggiore accuratezza tuttociò, ch' egli adduce a sua giustificazione.

III. Più facile è la cosa, quando l' imputato riconosce come propria la firma del documento, ma nega di averne conosciuto il tenore, o che questo da lui derivi. — Se è provato legalmente, che il tenore da lui derivi in altro dei modi indicati al § 272, egli deve anche conoscerlo. Rimangono quindi soltanto tre casi; che gli si abbia sottoposto un documento, o che si abbia abusato di una carta in bianco, ovvero ch' egli prima della sottoscrizione non abbia punto esaminato il tenore per conoscere, se fosse in ogni parte conforme alla sua volontà. In tutti questi casi, quando le verificazioni necessarie sono complete ed assunte con la precauzione dovuta, non vi ha difficoltà di giudicare, se ed in quanto si possa prestar fede alle dichiarazioni dell'accusato.

§ 275.

I certificati estratti dai registri delle nascite, dei matrimonii e delle morti, ed altri documenti pubblici, cioè tali che vengono rilasciati da un pubblico Ufficio od anche soltanto da un impiegato abilitato alla spedizione di tali documenti e vincolato con giuramento in forza del suo ufficio, si considereranno come prove legali del fatto, sopra cui furono eretti, qualora

Digitized by Google

chi li emette non abbia ad aspettare vantaggio o danno da questo atto di suo ufficio, o non insorgano d'altronde fondati dubbii contro l'attendibilità di tale documento.

I. Per la forza legale di prova di un pubblico documento oltre le condizioni accennate dal § richiedesi la sottoscrizione dell'estensore autorizzato e l'impressione del sigillo d'ufficio (§§ 112 del Reg. gen. del proc. civ., 180 di quello per la Galizia (1), 114 di quello pell'Ungheria e Transilvania, e Decr. aul. del 19 aprile 1799 N. 466 R. L. G.).

II. Con riguardo a queste disposizioni generali sono in particolare mediante leggi speciali dichiarati documenti pubblici: i libri dei sensali giurati e gli estratti dai medesimi; i listini delle pubbliche borse sul corso; le bollette madri e figlie dell'i. r. Lotto; i documenti notarili; le carte di deposito ed altri documenti della Banca nazionale; i conti e registri delle Autorità di finanza; i Rodl-libri nel Vorarlberg; i documenti di sanità; gli attestati scolastici; i pubblici libri sopra beni immobili e gli estratti dai medesimi; i libri de'viandianti artigiani, corrispondenti ai passaporti; i certificati rilasciati a coloro, che tengono degli esposti.

III. La piena forza di prova d'un documento pubblico si estende però *soltanto* a quelle circostanze di fatto, sovra le quali il documento è da ergersi giusta le leggi sussistenti, ed alla cui conferma l'emittente è autorizzato e giurato. Così p. e. l'estratto rilasciato da un sensale proverà bensì l'affare, non però l'età e la condizione delle parti, se queste vi fossero comprese.

IV. Come possa essere indebolita la prova mediante pubblici documenti, è determinato dallo stesso §; una riprova formale presupporrebbe per altro la dimostrazione, che il documento pubblico offerto sia stato falsificato od imitato, ovvero emesso con abuso d'ufficio (§ 102 lett. *b*).

§ 276.

Colle stesse limitazioni anche i protocolli assunti dal giudice inquirente, o da un'altra Autorità che procede in suo nome, e dal Tribunale, saranno riguardati come prove legali delle operazioni d'ufficio che vi sono registrate.

Queste limitazioni sono i dubbi accennati alla chiusa del precedente §.

§ 277.

All'incontro, fuori dei casi contemplati nei §§ 275 e 276, le attestazioni di singoli impiegati od inservienti saranno parificate alle deposizioni di un altro testimone qualunque, ancorchè risguardino incumbenze d'ufficio o circostanze verificatesi nel corso di un'inquisizione penale o di un dibattimento.

(1) I citati §§ 112, e 180 corrispondono al § 170 del Reg. gen. del proc. civ. pel Regno lombardo-veneto. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

impiegati, ai quali principalmente è applicabile questo §, sono quelli delle Autorità di sicurezza, quando hanno a dichiararsi sopra le prime loro verificazioni nella scoperta di un fatto o nell'arresto dell'accusato.

§ 278.

VI. Prova composta:

a) Ogni circostanza di fatto può aversi per legalmente provata anche quando vi coincidano fra loro concordi due delle specie incomplete di prova annoverate al § 140.

VI. Prova composta: a) Coincidenza di più specie incomplete di prova.

I. Mediante la prova composta devono essere dimostrate o *singole circostanze di fatto*, o la *reità dell'accusato*.

II. Nel primo riguardo la prova può essere stabilita mediante due delle specie incomplete di prova indicate nel § 140, quand'esse siano fra loro concordi nell'essenziale, e non insorga alcun fondato dubbio in contrario. Del resto veggansi gli schiarimenti al § 140 con l'osservazione, che qui, ove si tratta di *prova*, l'espressione « *tutti i requisiti, estremi* » riportata in detto § ai N. 2. 3. 5 e 6 dev'essere presa nel più stretto senso della parola.

§ 279.

b) L'imputato negativo del fatto può ritenersi legalmente convinto mediante il concorso d'indizii, ma solo allorchè si verifichino congiuntamente le tre condizioni che seguono:

b) Concorso di indizii.

Queste *tre* condizioni devono sussistere all'atto della prolazione della sentenza, ed essere in pari tempo innanzi il giudice decidente.

1. Debb'essere provato legalmente il fatto con tutte le circostanze che ne costituiscono la punibilità.

I. La necessità di questa condizione si evince da sè, mentre niuno può essere riconosciuto reo d'un fatto, se non è dimostrato, che il medesimo ed in qual guisa sia successo. Ciò vale anche in tutti quei casi, ove il fatto diventa crimine *soltanto* per la qualità personale dell'autore (p. e. §§ 87, 102 *c*), 135, 176, 181 Cod. pen.), ed il fatto stesso, sia pure per sè unicamente una contravvenzione, dev'essere tuttavia provato in uno dei modi prescritti dagli antecedenti §§ per la prova di un crimine.

II. Sotto l'espressione « *tutte le circostanze* » s'intendono qui quelle circostanze di fatto, che secondo le prescrizioni del Codice penale costituiscono il così detto fatto *oggettivo* dei singoli crimini o delitti. P. e. se si tratta d'un omicidio, non basta la prova che l'individuo sia morto, ma deve essere dimostrato, che la morte fu la conseguenza necessaria di un atto di violenza usatogli, che questo atto di violenza non fu accidentale, e che egli non potè farlo da sè medesimo. Se avesse ad insorgere dubbio sovra uno

Digitized by Google

di questi punti, non potrebbe parlarsi d'un convincimento dell'accusato, poichè detto convincimento soltanto aggiunge, *chi* abbia commesso l'atto di violenza, e se l'abbia commesso coll'intenzione di uccidere.

2. Debbono concorrere contro l'imputato nel numero prescritto gli indizii legali della specie indicata ai §§ 138-144, o di forza uguale.

Questa disposizione viene più precisamente sviluppata nei seguenti §§, e riguardo agli indizii « *di forza eguale* od *equipollenti* » veggasi la illustrazione del § 142.

3. Dal nesso degl'indizii, delle circostanze e relazioni rilevate mediante il processo, dee risultare un così stretto e chiaro rapporto tra il fatto e la persona dell'accusato, che secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti non rimanga alcun motivo di dubbio che il fatto non sia stato commesso da lui.

Fu già accennato ripetutamente ed in particolare al § 142, che secondo le circostanze d'ogni singolo caso può darsi ancora una quantità di indizii oltre quelli ennumerati ai §§ 138-140, e tuttavia di forza eguale, o quasi eguale ai medesimi. A questi si aggiungono quelli indicati ai §§ 142 e 143 ed altri equipollenti. Tutti questi ha il giudice da raccogliere ed esaminare, ponderando se il complesso delle circostanze sia tale, da poter dire con tranquilla coscienza, che l'accusato abbia commesso il fatto. I principii sviluppati al § 135 potranno servire di guida in questo proposito al giudice decidente.

§ 280.

Per questa specie di prova è di regola necessario il concorso di tre indizii legali. Ogni indizio legale dee contenere una particolare circostanza di fatto. Concorrendo più di una delle circostanze riportate nei §§ 138-140 sotto il medesimo numero, si calcoleranno desse tuttavia come un solo indizio legale. In generale una singola circostanza di fatto non può mai prendersi a calcolo che una volta sola, nè considerata sotto aspetti diversi può mai formare più indizii legali.

§ 281.

Possono peraltro riguardarsi come sufficienti per la prova legale:

a) **due delle specie incomplete di prova annoverate nel § 104, quando coincidano fra loro concordi (§ 278);**

Digitized by Google

b) anche una sola di esse, oppure due degl' indizii enumerati nei §§ 138 e 139, ogni qual volta che

1. sia provato il contrario di ciò che l'imputato addusse per isnervare l'indizio legale elevatosi contro di lui, e quindi la sua giustificazione sia manifestamente falsa; oppure

2. indipendentemente dai suddetti indizii, emerga dalla inquisizione o dal dibattimento che l'accusato è tale persona, da cui il reato imputatole possa facilmente attendersi per la sua condotta o fama, pe'suoi rapporti, per l'indole dell'animo, per la spinta ad essa speciale a commettere il fatto di cui trattasi, o per la sua inclinazione ad altro fatto promosso da impulsi di somigliante natura.

Come circostanze sulle quali può appoggiarsi una tale induzione (n. 2), si riguarderanno in ispecialità le seguenti:

a) se l'imputato fu già precedentemente sottoposto a processo per un reato eguale o nascente da impulsi di somigliante natura, e non fu dichiarato innocente, oppure ne viene dichiarato reo nell'attuale processo;

b) se egli ha praticato in sospetta famigliarità con una o più persone a lui note per malfattori od altramente diffamate;

c) trattandosi di reati che si commettono per avidità di lucro, s'egli non è in grado di comprovare alcun onesto mezzo di sussistenza.

Verificandosi l'una e l'altra delle circostanze indicate ai numeri 1 e 2, basterà il concorso anche di un solo fra gl' indizii enumerati nei §§ 138 e 139 per istituire la prova.

I. Nel determinare gl'indizii legali, che servono al convincimento, stabilisce la legge prima di tutto il principio, che una singola circostanza di fatto non può mai prendersi a calcolo che *una sola volta*, nè considerata sotto aspetti diversi può mai formare *più* indizii. Questa disposizione è di alta importanza ed ha per iscopo il maggior possibile riguardo pell'accusato, deve quindi essere rigorosamente osservata. Se p. e. nel luogo, ove avvenne un omicidio, si trova un coltello intriso di sangue, che l'imputato comperò nel giorno avanti il fatto, non sussistono contro di lui secondo il § 138 N. 1, 7 e 9 *tre* indizii legali, ma *uno solo*. — Così se all'imputato viene perquisito il fazzoletto da collo dell' interfetto, macchiato di sangue, non emergono contro di lui giusta il § 138 N. 8 e 9 *due* indizii legali, ma parimenti *uno solo*. — Egualmente se si scopre una confessione scritta del fatto, non risultano, in conformità ai §§ 136 N. 2 e 140 N. 1, *due*, ma del pari unicamente *un* indizio legale.

II. Per conseguenza ogni singolo indizio legale deve contenere una particolare circostanza di fatto. Ma anche in questo rispetto relativamente agli

Digitized by Google

indizii annoverati ai §§ 138 e 139 è aggiunta la limitazione ulteriore, che le circostanze riportate nei medesimi sotto lo stesso numero (si confrontino il § 138 N. 1, 3, 4, 7 e § 139 *C.* 2) non costituiscono che *un* solo indizio; Laonde se p. e. l'accusato ha preso informazione sull'esecuzione del crimine, ed ha cercato di sedurre un altro a commetterlo (§ 138 N. 3), comunque si abbiano due diverse circostanze di fatto, non sussistono contro di lui *due*, ma soltanto *un* indizio legale.

III. Quanto al *numero* degli indizii, calcolati nella maniera superiormente accennata, che è richiesto pel convincimento, devonsi distinguere gl'*indizii legali* enumerati nei §§ 138 e 139 dalle *specie incomplete di prova* contenute nel § 140.

IV. Delle *specie incomplete di prova* contenute nel § 140 vengono richieste pel convincimento:

1. *di regola due*, le quali devono coincidere fra loro concordi nella guisa indicata dal § 278;

2. *in via di eccezione una* sotto una delle seguenti condizioni:

a) se è provato il contrario di ciò, che l'accusato addusse a propria difesa, e quindi la sua giustificazione è *manifestamente falsa*.

Nel giudicare di questa condizione sono però da aversi presenti due estremi essenziali, cioè che la falsa giustificazione si riferisca a circostanze essenzialmente decisive del fatto, e che l'accusato non sappia addurre alcuna scusa credibile di detta falsa giustificazione. P. e. *A* avanti il fatto era in possesso dello strumento, col quale il fatto fu eseguito; egli asserisce, di averlo venduto già 3 mesi avanti il fatto, si rileva però che questa vendita avvenne soltanto 14 giorni prima del fatto; tale falsa asserzione non è da calcolarsi, mentre con ciò non viene cangiato l'essenziale della giustificazione, che *A* non possedeva lo strumento già lungo tempo avanti l'esecuzione del fatto. Ovvero presso *A* si trovano cose rubate a *B*; *A* adduce di averle comperate da *C*, ciò che emerge esser falso. Contestatogli poi ciò, *A* confessa di aver avute quelle cose da suo padre, che le ha rubate e che esso volea salvare; contro il padre di *A* insorgono quindi anche altri indizii legali. Pur qui non ha luogo la condizione prefata.

b) Se *indipendentemente* dagli indizii, che servono pel convincimento, risulta da tutte le altre circostanze, che l'accusato è tale individuo, da cui il reato imputatogli possa facilmente attendersi pei motivi dalla legge indicati.

Onde poter riguardare come sussistente questa condizione, è necessario, che i motivi, dai quali viene dedotta la qualità speciale più pericolosa della persona dell'accusato, siano cose di fatto del tutto diverse dai veri motivi di convincimento. Se quindi p. e. un testimonio (§ 140 N. 2), che depone sull'immediata esecuzione del fatto, adduce anche tali circostanze contro l'accusato, non concorrerà questa condizione.

I motivi, dai quali viene tratta la conseguenza dell'inclinazione dell'accusato ad un tal fatto, sono dalla legge indicati soltanto in via d'esempio, dimostrativamente. Nell'essenziale essi sono eguali agli indizii accennati nei §§ 142 e 143, i cui schiarimenti potranno quindi servire di norma (§ 282).

V. Degl'indizii legali annoverati ai §§ 138 e 139 vengono pel convincimento richiesti:

1. di regola *tre*.

Digitized by Google

2. *due* nel caso che vi concorra una delle condizioni sviluppate al capoverso IV sotto *a*) e *b*);

3. ed *uno* coincidendovi in pari tempo entrambe le dette condizioni.

§ 282.

Le circostanze costituenti indizii legali, come pure quelle accennate al § 281, di cui si richiede il concorso pel convincimento di un imputato, debbono essere provate legalmente ciascuna da sè, e non essere snervate o poste in dubbio nè dalla giustificazione dell'imputato, nè da contrarii dati od altre circostanze che parlino per la sua innocenza, e che a'sensi del § 260 debbono dal Giudizio accuratamente valutarsi.

Questa disposizione è posta nella natura della cosa, e la prova legale richiesta deve di regola essere stabilita in altro dei modi annoverati nei §§ 262 fino inclusivamente 278.

Che se più circostanze di fatto, le quali solo pel mutuo loro nesso costituiscono un indizio, sono confermate da più testimoni, benchè isolati per rapporto a ciascuna di tali circostanze, può tuttavia risguardarsi come legalmente provato l'indizio nascente dalla connessione di queste circostanze, che si sorreggono a vicenda, purchè ognuna delle deposizioni sia fornita degli estremi designati dai §§ 269-271.

Questa prescrizione è una conseguenza di quella del § 270 N. 4 da osservarsi.

Così pure, concorrendo contro l'imputato un numero d'indizii maggiore di quello prescritto dalla legge (§§ 280 e 281) per la prova legale, si avrà per provata l'azione punibile ancorchè ciascun indizio non sia confermato che da più testimoni isolati, ogni qual volta gl'indizii, che si sorreggono l'un l'altro, siano in complesso confermati dalle deposizioni di più di due testimoni aventi tutti gli estremi voluti dai §§ 269-271.

Per eccezione ogni singolo indizio legale può ritenersi siccome provato con *un* testimonio anche quando tali indizii sussistano in *maggior numero* di quello, che è assolutamente necessario per stabilire la prova legale, secondo l'illustrazione al § antecedente sotto V, ed i medesimi si completino e si sorreggano a vicenda.

Digitized by Google

CAPO DUODECIMO.

DELLA DECISIONE DOPO CHIUSO IL DIBATTIMENTO FINALE.

Ogni dibattimento finale a voce chiuso in forma legale (§ 253) deve esser evaso mediante una formale decisione giudiziale. Queste decisioni sono di due specie: *conchiusi di cessazione* (§ 289) e *sentenze*, delle quali la legge conosce tre specie: *sentenze di condanna* (§ 283), *di scioglimento dall'accusa* (§ 287) e *d'innocenza* (§ 288).

§ 283.

Sentenza di condanna.

Raggiuntasi la prova legale che l'accusato è reo di una azione punibile, si pronuncierà contro di lui una *sentenza di condanna*, la quale dovrà contenere i seguenti punti:

La condizione di una sentenza di condanna è posta in ciò, che i giudici in conformità al § 260 del Reg. di proc. pen. ritengano stabilita la prova della reità dell'accusato.

a) **la denominazione legale del crimine, del delitto o della contravvenzione, di cui l'accusato è dichiarato reo, secondo il genere e la specie loro, indicando se l'azione punibile fu consumata o solo attentata, e se l'accusato ne sia autore immediato, correo, partecipe o complice. Nel caso che l'accusato venga riconosciuto reo di più azioni punibili anche dell'eguale specie, si dovrà contraddistinguerle chiaramente;**

Se l'accusato ha commesso più reati della stessa specie, p. e. più furti, riguardo ai quali non si ritenne per tutti raggiunta la prova della reità, nella sentenza sono da indicarsi esattamente, p. e. col nome del danneggiato, quelli, relativamente ai quali segue la dichiarazione di reità, e quelli, rispetto ai quali la dichiarazione di scioglimento dall'accusa, o d'innocenza.

b) la citazione delle disposizioni di legge da applicarsi all'accusato;

c) la pena alla quale fu condannato;

La pena è da determinarsi tanto secondo il grado e la durata, quanto riguardo agli inasprimenti eventualmente aggiunti si esattamente, che non possa sorger dubbio sulla sua esecuzione.

d) la decisione sulle spese processuali, e sulle ragioni di privato diritto (1).

(1) Giusta l'Ordinanza Ministeriale 13 novembre 1854 N. 294 del Boll. gen. nelle sentenze penali con cui un invalido patentato, soggetto alla giurisdizione civile, viene

Digitized by Google

§ 284.

Quando non possa pronunciarsi la pena di morte,

Può essere pronunciata sentenza di morte allora soltanto che il crimine, pel quale la legge minaccia tale pena, sia provato legalmente contro l'imputato mediante la sua confessione, o col mezzo di giurate testimonianze, ed inoltre sia legalmente e pienamente provato il fatto con tutte le sue rilevanti circostanze.

I. Motivi, che impediscono la prolazione della sentenza di morte, altrimenti dalla legge determinata, sono: 1) la specie di prova; 2) la non verificazione del fatto; 3) l'età dell'accusato; 4) il decorso d'un tempo lungo (veggansi anche i §§ 375 e 376).

II. Riguardo alla *specie di prova*, mediante la quale deve essere dimostrata la reità dell'accusato, la pena di morte può essere pronunciata soltanto in base di una confessione munita degli estremi richiesti dai §§ 264-266, e della prova testimoniale stabilita dal § 269. Nel caso di tutte le altre specie di prova annoverate nei §§ 262 — 282 non ha luogo la pena di morte.

III. Rispetto alla *verificazione del fatto* può essere pronunciata sentenza di morte soltanto quando il fatto è provato legalmente e *pienamente* con tutte le circostanze *rilevanti*. Quali circostanze sieno *rilevanti*, non può essere in generale determinato, mentre sono quelle, che devono essere stabilite *fuor d'ogni dubbio*, onde poter con tranquillità subordinare il fatto al concetto del Codice penale. Quali circostanze sieno all'uopo necessarie in un singolo caso, non si potrà però giudicare che secondo le circostanze del caso stesso, mentre ciò che è importante in uno, può non esserlo in un altro. Così p. e. nel caso di un omicidio l'assicurazione della causa della morte mediante l'autopsia del cadavere di regola è una circostanza rilevante; non lo sarà per altro, quando p. e. due o più testimoni giurati confermano, di aver veduto *A* gettare il proprio figlio neonato, gridante, nelle fiamme di un rogo rovente, ed il figlio essere stato tosto distrutto.

Se il fatto non può verificarsi più in tal guisa, o se la reità non è legalmente provata mediante confessione o col mezzo di giurate deposizioni testimoniali, si pronuncerà la pena del carcere duro da dieci a venti anni, e secondo le circostanze anche in vita. La negativa della pravità d'intenzione non impedisce l'applicazione della pena di morte prescritta dalla legge, quando l'imputato ne è tenuto convinto giusta il § 268.

Gli altri due impedimenti alla pena di morte sono contenuti nel § 285.

condannato alla pena del carcere duro, non deve essere pronunciata particolarmente la perdita del benefizio d'invalido, essendo essa di per sè congiunta alla condanna la forza della legge. Di tali sentenze si trasmetterà però copia all'Autorità militare provinciale, nel cui circondario l'invalido aveva il domicilio, annettendovi la patente da togliersi al condannato. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 285.

nè quella del carcere in vita.

Se il reo non aveva peranco compita l'età di venti anni al tempo in cui ha commesso il crimine colpito per legge dalla pena di morte o da quella del carcere in vita, lo si condannerà soltanto al carcere duro da dieci a venti anni. Questa pena sarà pronunciata in vece di quella di morte anche quando si verifica il caso contemplato dal § 231 del Codice penale.

I. L'*età* dell'accusato giusta l'articolo VIII della Patente promulgatoria del Codice penale generale del 27 maggio 1852 deve essere calcolata secondo il calendario, ed il 20.° anno è compiuto col giorno avanti il 21.° natalizio. Nel caso di dubbio l'età deve essere provata mediante una delle specie di prova enumerate al § 261. — Se l'azione colpita dalla pena di morte, o da quella del carcere in vita consta di più atti (p. e. l'incendio appiccato ripetutamente), tutti gli atti devono essere avvenuti dopo il 20.° anno di vita, poichè soltanto tutti insieme costituiscono l'oggetto della maggior pena. — Richiede il fatto per la sua esecuzione un tempo lungo (p. e. la falsificazione di carte di pubblico credito), e soltanto durante la stessa l'autore ha compita l'età di 20 anni, lo colpirà soltanto il carcere temporario. — Se l'autore avanti di aver trascorsi i 20 anni ha incominciata l'azione; e questa fu consumata senza il suo concorso dopo ch'egli li avea compiuti (p. e. *A* ha preso il veleno frammisto ad un liquore, per lui apparecchiato, soltanto dopo qualche tempo per una causa accidentale, come per un viaggio), non potrà essere colpito dalla intera pena.

II. Il § 231 del Cod. pen. ordina: Nei crimini, pei quali è comminata la pena di morte, nessuna prescrizione vale a preservare dalla procedura e dalla pena; se per altro dal tempo del crimine commesso sono decorsi 20 anni, e concorrono le condizioni legali della prescrizione, si pronuncierà soltanto la pena del duro carcere tra 10 e 20 anni.

§ 286.

Facoltà concessa al Tribunale di prima Istanza di mitigare straordinariamente la pena legale.

Stando a favore di un condannato circostanze mitiganti di grande rilievo e di preponderanza, il Tribunale ha la facoltà di ridurre fino a dieci anni la pena del carcere in vita comminata dalla legge; fino a cinque anni quella da commisurarsi secondo la legge dai dieci ai venti; e per ultimo fino ad anni due quella, in cui la durata legale del carcere è stabilita fra gli anni cinque ed i dieci. — In nessuno di questi casi peraltro il Tribunale è abilitato di commutarne il grado.

Nei §§ 54 e 55 del Codice penale è statuito in quanto, trattandosi di reati minori, si possa far luogo ad una straordinaria mitigazione o commutazione della pena del carcere portata dalla legge.

Digitized by Google

I. A schiarimento di questa disposizione serve il Dispaccio del Ministero della giustizia del 14 aprile 1853 N. 3919 del seguente tenore:

« Da più Dominii e da parti diverse si reclama con fondamento, che i Giudizii penali nella commisurazione della pena per le azioni sottoposte alla loro giurisdizione sono in generale troppo miti, e fanno un uso eccessivo particolarmente del diritto concesso anche ai Giudizii inferiori dai §§ 54, 55, 260 lett. *b*) e 266 del Cod. pen. del 27 maggio 1852. e dal § 346 del Reg. di proc. pen. del 17 gennaio 1850. — (il quale combina quasi letteralmente col primo capoverso dell'attuale §) — alla straordinaria mitigazione, o rispettivamente riduzione della durata delle pene di detenzione per riguardo alla innocente famiglia dell'imputato, donde derivano i maggiori pregiudizii per la pubblica e privata sicurezza. Per ovviare a questo inconveniente, il Tribunale d'Appello ha da richiamare energicamente i sottoposti Giudizii penali alla rigorosa applicazione della legge, istruendoli in ispecialità, che secondo il chiaro tenore della legge i citati §§ non sono che eccezioni alle regole stabilite ai §§ 53 e 265 del Cod. pen. e possono essere applicati soltanto nel concorso di quelle ***straordinarie*** condizioni, che sono appunto prescritte quali estremi per l'applicabilità di dette eccezioni ».

Del resto veggansi gli schiarimenti ai §§ 53, 54 e 55 nel mio Manuale del Cod. pen.

II. Se il Tribunale trovasse applicabile in casi singolarmente meritevoli di riguardo una pena ancor minore di quella, che può pronunciare secondo il primo capoverso di questo §, procederà giusta il § 294.»

Le pene della perdita di merci, generi od attrezzi, della perdita di un mestiere o di altri diritti e licenze, e dello sfratto da tutti i Dominii dell'Impero (§ 240 del Codice penale, lett. *b*) *c*) ed *h*) che sono da infliggersi per delitti o contravvenzioni, non possono condonarsi nè mitigarsi dal Tribunale di prima istanza, quando sono espressamente ordinate nella legge.

Le pene d'arresto e pecuniarie e le altre accennate nel § 240 del Codice penale, come pure tutti gl' inasprimenti delle pene di detenzione (§§ 19 e 253 del Codice penale) possono mitigarsi, condonarsi o commutarsi soltanto giusta le prescrizioni del Codice penale (§ 294 di questo Regolamento).

Riguardo a questa disposizione è da osservarsi, se il Codice penale ordina espressamente le indicate specie di pena qual pena per sè sussistente, quale inasprimento, oppure se ne lascia l'applicazione al criterio del giudice (si confrontino i §§ 294, 320 lett. *c*), 344 ecc. coi §§ 300 e 305; 322, 326, 330, ecc. col § 321 del Cod. pen. ecc.). Nel ***primo*** caso queste specie di pena non possono mai essere condonate, nel ***secondo*** il giudice ha da esaminare, se la specie di pena è congrua o meno. Se in un caso particolare sussistono motivi importanti pel condono o per la commutazione di una tal pena, si procederà a seconda della prescrizione del § 294 (1).

(1) A maggiore illustrazione varrà l'Ordinanza del Ministero della giustizia del 29 maggio 1854 N. 131 del Boll. gen. del seguente tenore:
Essendo insorti dubbii ed occorse decisioni difformi dei Tribunali sulla questio-

Digitized by Google

§ 287.

Sentenza di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove.

Qualora a giudizio del Tribunale non siasi raggiunta la prova legale della reità, senza che peraltro tutti gl'indizii insorti contro l'accusato abbiano intieramente perduta la loro forza, si pronuncierà la sentenza: « *che l'accusato viene sciolto dall'accusa per insufficienza di prove* ».

Una sentenza di scioglimento dall'accusa presuppone:

1) che indizii fatti valere nel conchiuso d'accusa od insorti dopo nel bibattimento contro l'accusato non siano stati isnervati;

ne: se a tenore del § 242 del Codice penale del 27 maggio 1852, nei casi, in cui la legge commina ad un delitto o ad una contravvenzione la pena della perdita di diritti o licenze, e principalmente quella della perdita di un'arte o mestiere, senz'altra aggiunta, i Giudizii penali siano in obbligo di pronunciare sempre la totale perdita di questi diritti o licenze e particolarmente dell'arte o mestiere, o se possano limitarsi ad interdirne soltanto l'esercizio per qualche tempo a loro criterio, il Ministero della giustizia trova di dichiarare che tanto secondo l'uso della lingua e la comparazione del § 242 col susseguente § 243 del Codice penale, come, secondo il senso, che, in relazione a questo passo di legge, emerge dai §§ 286, 305 e 427 del nuovo Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, per la pena della perdita di diritti, licenze, arti o mestieri, può intendersene soltanto la perdita perpetua, in tutti i casi, in cui la legge non aggiunge una speciale disposizione e limitazione. Dall'epoca, in cui, nei singoli Dominii, sarà attuato il nuovo Regolamento di procedura penale, il condono totale o parziale di questa pena potrà concedersi soltanto dalla Corte suprema di giustizia, giusta il disposto dai §§ 286, 305, 311 e 427 del Regolamento stesso.

Se quindi dopo tale epoca, i Giudizii penali di prima e seconda istanza opinano in singoli casi che un condannato, al quale deesi per legge infliggere la pena della perdita di diritti, licenze, arti o mestieri, meriti un condono totale o parziale di questa pena, è in loro facoltà di subordinare d'ufficio le loro decisioni, pronunciate secondo la legge, alla suprema Corte di giustizia, per la mitigazione straordinaria, a' sensi dei §§ 294, 306 e 427 del nuovo Regolamento di procedura penale.

Questa norma dovrà osservarsi già fin d'ora nei Regni di Ungheria, Croazia e Slavonia, in forza della Ordinanza 2 maggio 1854 (N. 109 del Bollettino delle leggi dell'Impero), e nei Dominii in cui si procede tuttora in via penale secondo il Codice del 3 settembre 1803, per effetto delle leggi colà vigenti; e soltanto nel Regno lombardo-veneto si fa la differenza che le facoltà relative alle contravvenzioni, che altrove spettano alla suprema Corte di giustizia, come terza Istanza, devono esercitarsi colà dai Tribunali d'Appello.

Finalmente, occorrendo tali casi prima ancora che sia attuato il nuovo Regolamento di procedura penale, presso i Giudizii penali dei Dominii, pei quali vige tuttora il Regolamento del 17 gennaio 1850, è in facoltà dei Giudizii penali inferiori di proporre in via di grazia il totale o parziale condono della suddetta pena.

Coll'Ordinanza del Ministero della giustizia 25 giugno 1855 N. 114 del Boll. gen., in occasione del dubbio insorto, se alle Autorità giudiziarie del Regno lombardo-veneto riguardo alle contravvenzioni boschive al Decreto 27 maggio 1811 spetti il diritto di mitigazione contemplato dal § 266 del Codice penale dell'anno 1852, fu dichiarato, che giusta i §§ 1 e 2 del Reg. di proc. pen. del 29 luglio 1853 e gli art. I e II della relativa Patente promulgatoria, non solo rispetto alle dette contravvenzioni boschive nel Regno lombardo-veneto, ma anche relativamente a tutte le altre contravvenzioni, di cui il processo è demandato ai Giudizii in forza di prescrizioni speciali, quanto alla straordinaria mitigazione della pena, devono essi Giudizii attenersi non più alle norme prima sussistenti circa tali contravvenzioni, ma alle disposizioni dei §§ 266 del Codice penale dell'anno 1852, e dei §§ 286, 294, 305, 306, e 311 del Reg. di proc. pen. succitato.

V. la prima nota al § 9 N. 2. Boschi. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

2) che non sia stata stabilita nel dibattimento la prova della reità dell'accusato in altro dei modi prescritti dai §§ 261 — 282, ovvero che:

3) i giudici ad onta della sussistenza delle prove legali abbiano tali fondati dubbii contro la validità delle medesime, che in conformità al § 260 ritengano non poter pronunciare la reità dell'accusato.

§ 288.

Sentenza d'innocenza.

Se all'incontro tutti gl'indizii insorti contro l'accusato hanno perduto intieramente la loro forza; — ovvero l'azione posta a suo carico non costituisce il crimine o delitto pel quale fu messo in istato d'accusa; — oppure se risulta che l'accusato non è imputabile dell'azione da lui commessa, si pronuncerà la sentenza; « *che l'accusato viene assolto dall'imputatogli reato, e dichiarato innocente.* »

Una sentenza d'innocenza presuppone, che dal dibattimento sia emerso:

1) che gl'indizii insorti contro l'accusato abbiano perduto interamente la forza, o

2) che il fatto posto a carico dell'accusato non costituisca il crimine o delitto, pel quale fu egli messo in istato d'accusa (si confrontino i §§ 250, 290), oppure

3) che l'accusato non sia imputabile della azione da lui commessa.

§ 289.

Conchiuso di cessazione.

Nei seguenti casi non si proferirà sentenza, ma si darà esito al dibattimento mediante conchiuso di cessazione:

a) quando la punibilità dell'azione posta a carico dell'accusato risulta estinta in forza della prescrizione, o di altri fatti susseguiti;

b) quando si rileva che l'accusa fu mossa o proseguita senza l'intervento della parte interessata in riguardo ad un reato, pel quale non può procedersi in via penale che sopra istanza della parte stessa;

c) quando nel corso del dibattimento il procuratore di Stato recede dall'accusa dietro incarico del Ministro della giustizia (§ 249); o

d) quando, trattandosi di delitti rispetto ai quali può procedersi giudizialmente in via penale soltanto dietro istanza di una parte interessata, se ne abbia il recesso del querelante privato. In questi casi peraltro l'imputato ha diritto di domandare che le prove, cui egli crede di poter addurre per la sua innocenza, sieno verificate dal Giudizio

Digitized by Google

ancora durante la seduta, se possono essere somministrate sull'istante, ed in caso diverso successivamente; e che, venendo provata la sua innocenza, il Tribunale gliene rilasci un certificato d'ufficio. Contro il conchiuso del Tribunale intorno all'emissione di questo certificato si ammette il ricorso come contro le sentenze del Giudizio penale (§ 295).

I. Si formerà quindi un conchiuso di cessazione, quando l'accusato ammalatosi durante il dibattimento, in di cui assenza fu questo proseguito e chiuso (§ 248), muore avanti la prolazione della sentenza (§ 223 lett. *a*) del Cod. pen.). — In tutti gli altri casi della morte dell'imputato gli atti vengono soltanto registrati e passati all'archivio.

II. A schiarimento di questa disposizione si osservino i §§ 189 e 198, coi quali la medesima concorda; solo riguardo al ricorso sussiste la differenza, che per quello contro i conchiusi di cessazione qui menzionati valgono le stesse regole, che sono stabilite pel ricorso contro le sentenze e non le prescrizioni contenute nel § 201.

§ 290.

Tenore della decisione quando l'azione costituisce un reato diverso da quello per cui fu mossa l'accusa, o quando s'imputavano all'accusato più azioni punibili.

Risultando dal dibattimento che il fatto costituisce un reato diverso da quello pel quale ebbe luogo il conchiuso di accusa (§ 250), si pronuncerà bensì sul reato medesimo a tenore di legge (§§ 283, 287, 288, 289), ma nella decisione del Tribunale si esprimerà contemporaneamente che l'accusato è assolto e dichiarato innocente del crimine o delitto postogli in origine a carico mediante il conchiuso di accusa, oppure che egli è sciolto da questa per insufficienza di prove.

Laonde nella sentenza dev'essere sempre pronunciato tanto sulla qualificazione del fatto contenuta nel conchiuso d'accusa, quanto su quella insorta nel corso del dibattimento, e precisamente sovra la prima con dichiarazione d'innocenza o sentenza di scioglimento dall'accusa, e sopra l'altra con una di queste due decisioni, ovvero con sentenza di condanna, oppure mediante conchiuso di cessazione.

Che se già nel conchiuso di accusa s'imputavano all'accusato più azioni punibili, oppure nel corso del dibattimento si era esteso il processo ad un crimine o delitto o ad una contravvenzione differente da quelli per cui era fatta l'accusa (§§ 247, 251 e 252), allora nella decisione si pronuncerà speciale giudizio per ciascuna di queste diverse azioni punibili (§§ 283, 287, 288, 289).

Si confrontino gli schiarimenti al § 283 lett. *a*).

Digitized by Google

§ 291.

Pubblicazione della decisione.

Subito dopo pronunciata la decisione, il presidente la pubblicherà innanzi al Tribunale radunato (§ 222), ed in presenza dell' accusato se questi assiste al dibattimento (§ 244), esponendone in breve i motivi e citando i passi di legge che furono applicati ; ed in pari tempo istruirà l'accusato che contro la sentenza gli è aperto il ricorso.

A questa pubblicazione possono ammettersi uditori anche nel caso che il dibattimento fosse stato segreto (§ 224).

Se il Tribunale non si trova in grado di proferire e pubblicare la decisione subito dopo chiuso il dibattimento, il presidente annuncerà nel modo prescritto di sopra il giorno e l'ora in cui la decisione verrà pubblicata.

§ 292.

Spedizione della decisione del Tribunale coi suoi motivi.

La decisione del Tribunale sarà stesa per iscritto non più tardi che entro le prossime 24 ore, e se ne intimerà indilatamente una copia, sottoscritta dal presidente e dal protocollista, al procuratore di Stato ed al querelante privato, non meno che all'accusato ed al danneggiato.

Questa spedizione conterrà:

a) la indicazione del Tribunale ed i nomi de'suoi membri che presero parte alla decisione:

b) il nome del procuratore di Stato e quello del querelante privato che avesse promosso azione ;

c) il nome e cognome dell'accusato ed anche il suo soprannome se ne avesse, la sua età, condizione, mestiere od occupazione, ed il nome del suo difensore;

d) la data ed il tenore essenziale del conchiuso di accusa;

e) il giorno del dibattimento e della proferita decisione;

f) il testo della decisione del Tribunale giusta il prescritto dai §§ 283, 287, 288, 289 e 290;

g) per ultimo ogni decisione sarà accompagnata da' suoi motivi. Questi dovranno esprimere specialmente con esattezza quali circostanze di fatto siensi dal Tribunale ritenute per provate, ed in forza di quali prove legali; perchè il Tribunale non abbia per avventura avuto riguardo a fatti, prove o discolpe, o per quali motivi non abbia potuto persuadersi della certezza di una circostanza di fatto,

Digitized by Google

o specialmente della reità dell'accusato (§ 260), o perchè abbia riconosciuto che il sospetto insorto contro l' accusato perdesse in tutto od in parte la sua forza; e in caso di condanna, quali circostanze siensi ritenute aggravanti o mitiganti.

Il § 205 della Patente Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. dispone: Tutte le autorità giudiziarie s'intitoleranno: Imperiali Regii Giudizii ed eseguiranno di conformità le loro spedizioni. — Le sentenze e gli altri giudicati dovranno sempre incominciarsi colle parole: L'I. R. ... in forza del potere conferitogli da S. M. A. (1).

§ 293.

Trasmissione delle sentenze di morte al Tribunale d' Appello.

Pronunciandosi sentenza di morte, il Tribunale di prima Istanza, subito dopo averla proferita, dovrà prendere in deliberazione coll'intervento del procuratore di Stato, se l' accusato gli apparisca o no degno di un atto di grazia, ed in caso affermativo quale sarebbe la pena congrua da sostituirsi a quella di morte. Soltanto dopo che anche a tale riguardo sia stato preso il conchiuso, si pubblicherà la sentenza coll'avvertimento che debb'essere rassegnata al Sovrano. S'istruirà per altro l'accusato che gli è anche libero di ricorrere contro questa sentenza. Il Tribunale di prima Istanza trasmetterà quindi al Tribunale di Appello la sentenza di morte, accompagnandola del suaccennato parere, di tutti gli altri atti precedenti, e del ricorso nel caso che si fosse interposto.

I. La suddetta deliberazione del Tribunale ha da aver luogo subito *dopo* quella sulla determinazione della pena, siasi votato in questa unitamente alla votazione sulla questione della reità, o separatamente. Per la formazione del conchiuso nei punti decisivi è necessaria l'assoluta maggioranza di voti come in ogni altro.

II. Qui il Tribunale, che secondo il § 52 del Cod. pen. *deve* sempre pronunciare la pena di morte comminata dalla legge, pondererà esattamente giusta il § 286 le circostanze aggravanti e mitiganti sussistenti, e soltanto quando concorrano tali circostanze mitiganti particolari, che giustificherebbero presso un'altra sanzione di pena una riduzione al di sotto della minima misura legale, potrà proporre, essere il condannato degno di grazia.

III. Nella commisurazione della congrua pena da surrogarsi a quella di morte avrà presenti le pene stabilite dai §§ 284, 285 e 376 in luogo di

(1) Dispaccio 5 luglio 1855 N. 13192 del Ministro della giustizia riportato dal Decreto 31 detto N. 743 del Procuratore superiore di Stato in Venezia:

Nelle decisioni emanate dai Tribunali di seconda Istanza a tenore del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853 non si devono indicare i nomi dei membri, che presero parte alla decisione.

V. il § 160 dell'Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

quella di morte, ed unicamente in casi affatto straordinarii potrebbe proporre il carcere duro al di sotto di 10 anni. Secondo la pratica fin qui in corso presso la suprema Corte di giustizia di rado fu commutata la pena di morte nel carcere duro al di sotto di 15 anni.

IV. La *forma* più opportuna del parere è quella del rapporto accompagnatorio, sviluppata al § 204. Detto parere può per altro, se fu prodotto ricorso, essere esteso separatamente ed accluso al rapporto.

V. Al condannato nulla deve esser fatto conoscere del *tenore* del parere.

(Nel protocollo di consiglio — e se viene redatto nella forma di un rapporto, su questo (si confronti il § 204) — è da osservarsi, se il parere sia stato conchiuso ad unanimità di voti, o quali opinioni diverse vi siano state).

Venendo proferita pena di morte contro più persone si determinerà nella sentenza anche l'ordine in cui debbano essere giustiziate.

Riguardo alla determinazione di quest'ordine si può fissare in generale soltanto la regola, che il meno colpevole dev'essere giustiziato prima del più colpevole — p. e. l'omicida mandatario avanti il mandante. — L'esatta ponderazione delle circostanze aggravanti e mitiganti sussistenti farà poi stabilire in ogni singolo caso questi gradi della colpabilità. Nel caso di eguale reità il più giovane si giustizierà prima del più vecchio, la donna prima dell'uomo e così via.

§ 294.

Quando le sentenze di condanna debbano sottomettersi d'ufficio al Tribunale di Appello per istraordinaria mitigazione.

Se in casi ne'quali non si tratta di pena di morte, il Tribunale ritiene essere il condannato meritevole di una mitigazione che ecceda i limiti di potere concessogli dal § 286, proferirà bensì la sentenza entro i limiti delle sue attribuzioni, ma passerà in pari tempo, coll'intervento del procuratore di Stato, a deliberare quella mitigazione ulteriore da proporsi alle superiori Autorità giudiziarie.

In seguito a ciò verrà pubblicata e spedita la sentenza proferitasi a tenore di legge, ma poi la si trasmetterà d'ufficio al Tribunale d'Appello col parere del Tribunale di prima Istanza e con tutti gli atti, ed insieme col ricorso che si fosse interposto.

I. Sotto quali condizioni una tale straordinaria mitigazione possa esser proposta, fu chiarito al § 286. — Del resto vale per questa proposta quanto fu detto all'antecedente § sopra il parere.

II. Non è prescritto, che debba essere pubblicato al condannato il conchiuso del Tribunale di proporre la mitigazione suaccennata. È rimesso tuttavia al criterio del presidente, se crede opportuna una simile comunicazione, onde tranquillare il condannato, o per risparmiare un ricorso. In niun caso per altro si potrebbe fargli conoscere, quale misura di pena sia stata proposta.

Digitized by Google

CAPO DECIMOTERZO.

DEL RICORSO CONTRO LE DECISIONI SUL DIBATTIMENTO, DEI GRAVAMI CONTRO ALTRE DISPOSIZIONI DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA, E DELLE DECISIONI DEI TRIBUNALI SUPERIORI.

§ 295.

Ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di prima Istanza e dei Tribunali di Appello.

Contro ogni decisione proferita dal Tribunale di prima Istanza sul dibattimento (§§ 283, 287, 288, 289 e 290) è ammesso il ricorso, con effetto sospensivo, al Tribunale d'Appello, e contro le decisioni di quest'ultimo, secondo le circostanze (§ 301), anche alla Corte suprema di giustizia.

I. Un *ricorso*, rispettivamente un *gravame* è ammesso:

1) contro tutte le sentenze di condanna, di scioglimento dall'accusa, o d'innocenza, e contro i conchiusi di cessazione proferiti dal Tribunale di prima Istanza sopra il dibattimento (§ 295);

2) contro tutte le altre decisioni del Tribunale di prima Istanza, con la limitazione sotto indicata (§ 314);

3) contro tutte le decisioni del Tribunale d'Appello, con cui fu riformata la sentenza, il conchiuso o la disposizione del primo Giudizio, con la limitazione esposta nel § 301 (§ 295).

II. Un ricorso, rispettivamente un gravame non ha luogo:

1) contro tutte le disposizioni del Tribunale di prima Istanza, riguardo alle quali la legge espressamente vieta un gravame separato, come nei §§ 220, 221, 224, 226, 227, 244, 245, 246 e 254 (§ 314);

2) contro ogni decisione del Tribunale d'Appello con cui vien confermata la sentenza, il conchiuso o la disposizione del Tribunale di prima Istanza (§§ 301, 309);

3) contro le decisioni della suprema Corte di giustizia (§ 312).

III. Anche il ricorso contro le sentenze e conchiusi sopraindicati ha effetto *sospensivo*, vale a dire le conseguenze legali pronunciate, p. e. l'esecuzione della pena, non subentrano fino a tanto che non è deciso sopra il ricorso, e tale decisione non è passata in giudicato.

§ 296.

Scopo del ricorso.

Scopo del ricorso può essere quello di conseguire un giudizio più mite o più severo sul conto dell'accusato, od anche soltanto una riforma della decisione per ciò che riguarda le ragioni di privato diritto, o le spese della procedura penale.

Al procuratore di Stato in particolare giusta il § 30 lett. *e*) incombe l'obbligo, d'interporre ricorso contro tutte le decisioni del Tribunale, che

Digitized by Google

egli ritiene non conformi alla legge, anche soltanto allo scopo, di occasionare una decisione superiore nell'interesse della retta applicazione della legge.

§ 297.

Il ricorso può fondarsi o sopra vizii di forma, o sul tenore della decisione. Fondamento del ricorso.

Può essere interposto ricorso anche per *incompetenza del Giudizio* (come ciò emerge dalla citazione del § 207 nel § 302) contro una decisione finale di qualsiasi specie.

§ 298.

Per vizii di forma può ricorrersi soltanto allora che nella procedura sieno incorse tali mancanze, che potevano influire sulla decisione da proferirsi, o che nella stessa decisione siensi violate formalità essenziali; *a*) per vizii di forma;

I. Quali vizii di forma nel corso del dibattimento finale a voce possano offrir occasione ad un ricorso, fu già osservato ai luoghi opportuni.

II. E le formalità essenziali della decisione sono annoverate ai §§ 283 e 292.

§ 299.

Contro il tenore della decisione stessa può ricorrersi specialmente nei seguenti casi: *b*) per il tenore della decisione.

a) **quando il Giudizio inferiore ha dichiarato punibile l'azione posta a carico dell'accusato, mentre che secondo le circostanze di fatto, che esso ammise come legalmente provate, avrebbe dovuto ritenerla per legge non punibile, ovvero considerarne prescritta od altrimenti estinta la punibilità; o viceversa quando il fatto posto a carico dell'accusato fu dichiarato, in opposizione alle prescrizioni di legge, non punibile od estinto;**

Questo sarebbe p. e. il caso, se in un furto una restituzione stragiudiziale venisse ammessa siccome sussistente contro la legge, ovvero non fosse stata valutata. — Ma se p. e. una restituzione stragiudiziale venisse bensì ammessa in conformità alla legge, non fosse stato però emesso un conchiuso di cessazione secondo il § 289 lett. *a*), ma una sentenza di scioglimento dall'accusa, o d'innocenza, allora soltanto il procuratore di Stato avrebbe un interesse, d'interporre ricorso per un vizio di forma a tutela della legge.

b) **quando il fatto posto a base della decisione fu per inesatta interpretazione od applicazione della legge compreso in**

Digitized by Google

una disposizione penale che non gli è applicabile (inesattamente qualificato);

Se p. e. un furto, nel quale l'autore cercò di mantenersi nel possesso della cosa rubata con violenza contro la persona (§ 174 l) fu qualificato rapina (§ 190).

c) se nella decisione si ritenne come certa una circostanza di fatto malgrado la mancanza della richiestane prova (§ 260); — o viceversa si ritenne che una circostanza di fatto non fosse legalmente provata, benchè sussistessero gli estremi a tal uopo voluti dalla legge (§ 260);

d) quando non si osservarono i limiti prescritti dalla legge per la commisurazione della pena; oppure anche dentro questi limiti, la pena venne inflitta in misura troppo rigorosa o troppo mite; ovvero perchè

Se p. e. nella sanzione di pena da 5-10 anni, la pena fu commisurata a 12 anni, oppure a 3 senza l'osservanza delle condizioni stabilite nel § 286.

e) la decisione si presenta illegale nella parte che risguarda le ragioni di privato diritto, o le spese processuali (§ 300, lett. *d*).

Il § 301 contiene la limitazione riguardo a questo punto di ricorso.

§ 300.

Persone alle quali compete il diritto del ricorso.

Il ricorso può essere interposto:

I. Delle persone nominate in questo § possono o soltanto una, ovvero più, oppure tutte contemporaneamente interporre ricorso.

II. Sotto quali limitazioni loro competa il diritto al ricorso, è poi contenuto nel § 301.

a) dal procuratore di Stato, e dal querelante privato;

b) dall'accusato;

c) dal suo coniuge, da'suoi consanguinei in linea ascendente e discendente, e dal suo tutore; e ciò tanto congiuntamente a lui, quanto da loro soli, perfino contro la sua volontà, ed anche dopo il suo decesso; finalmente

Non compete alcun diritto al ricorso ad altre persone, nemmeno ad altri prossimi consanguinei; p. e. ai fratelli e sorelle, zii e simili, od affini, p. e. suoceri.

d) dal danneggiato, od in generale da chi si crede pregiudicato nelle sue ragioni di privato diritto, o da'suoi eredi.

Non spetta il diritto al ricorso ad altri successori del danneggiato, p. e.

Digitized by Google

cessionarj, assegnatarj e simili, dappoichè essi non rappresentano come gli eredi un'unità giuridica di persone col danneggiato.

§ 301.

Limitazione del diritto di ricorso.

Nessuno può ricorrere contro le decisioni del Tribunale d'Appello che confermarono una decisione di prima Istanza (§ 309).

La limitazione ulteriore contenuta nel § 309 riflette le decisioni del Tribunale d'Appello sopra le sentenze a lui rassegnate in conformità al § 294 per una straordinaria mitigazione della pena.

Del pari non compete alle persone indicate nel § 300 alle lettere *b*) e *c*) il diritto di ricorso, quando il Tribunale d'Appello abbia riformato la decisione di prima Istanza a favore dell'accusato.

Ma le persone ivi designate alla lettera *d*) possono ricorrere soltanto contro una sentenza di condanna, e solo per ciò che questa o non abbia proferito alcuna decisione sulle ragioni di privato diritto, mentre che lo avrebbe potuto per legge (§§ 359-361); oppure in quanto si credano gravate dal tenore della decisione su tal punto proferita. Contro le decisioni del Tribunale d'Appello è loro concesso di ricorrere, in quanto esso Tribunale abbia riformato in loro danno la decisione della prima Istanza nella parte che risguarda le ragioni di diritto privato (1).

(1) Quante volte i procuratori di Stato volessero insinuare ricorsi nei sensi dei §§ 295, 301 del Reg. di proc. pen. contro una decisione del Tribunale d'Appello, dovranno far pervenire alla Procura superiore l'interpellazione, se ciò convenga nel concreto caso, libero ad essi infrattanto di produrre la relativa insinuazione, dalla quale potranno recedere quando la Procura superiore non acconsenta alla produzione del ricorso.

È proprio della istituzione delle Procure di Stato, che il funzionario subalterno segua l'impulso datogli dal suo superiore, e si attenga alle sue istruzioni (§§ 31, 32 lett. *a* del Reg. di proc. pen., §§ 17, 31 dell'Ord. Min. 3 agosto 1851 App. parte III). Ond'è che si controopererebbe a questo principio quando il pubblico Ministero facesse pervenire alla suprema Corte di giustizia un gravame contro una decisione del Tribunale d'Appello, la quale sia conforme al parere esternato dal procuratore superiore nelle sue deduzioni fatte innanzi al consiglio d'Appello sul medesimo processo.

Si raccomanda inoltre ai procuratori di Stato di non avanzare ricorsi al Tribunale d'Appello sopra decisioni, la cui riforma non interessi la società o la legge, ma serva piuttosto a soddisfare all'amor proprio del ricorrente procuratore. Decreto della Procura superiore di Stato in Venezia 6 settembre 1855 N. 890.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 302.

Presentazione del ricorso e procedura relativa.

Ciascuno di questi ricorsi dovrà insinuarsi, entro 24 ore dal giorno della intimata decisione (§ 292), al Tribunale che pronunciò in prima Istanza; e l'atto della relativa deduzione dovrà essere presentato entro i prossimi otto giorni.

Questi termini sono da calcolarsi giusta il § 5 e non possono essere prorogati (1).

Nel resto si applicheranno, anche rispetto a siffatti ricorsi ed al relativo procedimento, le prescrizioni contenute nei §§ 203, 204, 206, 207 e 212.

In relazione agli schiarimenti sui citati §§, si osserva, che non è soggetta ad alcun dubbio l'ammissione d'un ricorso accennata al § 203 allinea IV contro il rigettamento d'una insinuazione o deduzione di ricorso siccome fatta troppo tardi, con riguardo alla determinazione del § 314, quando si tratta di ricorso contro una decisione finale.

§ 303.

Annullamento della decisione e della procedura di prima Istanza per difetto di forma.

Trovando il Tribunale d'Appello che nella procedura o nella decisione sono incorsi vizii di forma tali (298), da influire sulla prolazione della decisione stessa, annullerà, in quanto lo trovi necessario, la decisione e la procedura precorsa, ed ordinerà al Giudizio inferiore di emendare i difetti e di proferire una nuova decisione, contro la quale è nuovamente aperto il ricorso.

I. L'emendazione dei vizj di forma può succedere soltanto in un nuovo dibattimento, su cui vale tutto ciò, che è ordinato in generale intorno al dibattimento ed alla prolazione della decisione finale. Dipende dal criterio del capo del Giudizio, il formare il nuovo consesso coi medesimi membri di prima o con altri.

II. Se l'emendazione del vizio non fosse più possibile, p. e. il giuramento ommesso d'un testimonio frattanto morto, col rappresentare questa circostanza dovrebbero gli atti esser nuovamente sottoposti al Tribunale di Appello.

(1) L'Appello veneto con decisione 8 agosto 1855 N. 14508 diretta al Tribunale in Padova respingeva il ricorso del padre di un condannato (§ 300 lett. *c*), siccome intempestivamente prodotto (§ 302), per non essere stato insinuato entro 24 ore dal giorno dell'intimazione fatta al condannato della sentenza, comunque tale termine non fosse ancora trascorso dal momento della posteriore notizia avutane dal ricorrente. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 304.

Decisione nel merito. In quanto possa aver luogo una riforma anche a danno dell'accusato.

Che se il Tribunale di Appello trova di entrare in merito, deciderà secondo la legge, attenendosi alle prescrizioni dei §§ 209 e 210. Qualora il ricorso sia stato interposto da una delle persone nominate alla lett. *d*) del § 300, la sentenza del giudice inferiore può essere riformata in riguardo alle ragioni di privato diritto anche a danno del condannato; ma non lo può essere a suo vantaggio che nel solo caso in cui, rispetto a queste ragioni, siasi interposto ricorso anche da lui stesso o da altri nel suo interesse.

Se il Tribunale d'Appello entra in *merito*, ha da decidere sulle stesse basi e regole del giudice inferiore. Se trova la sentenza conforme alla legge ed alle circostanze di fatto, deve *confermarla*. — Può per altro, se lo crede necessario, *riformare* anche la sentenza di prima Istanza, e precisamente:

1) se interpose ricorso soltanto il condannato, oppure una delle persone nominate al § 300 lett. *c*) da sola, ovvero insieme al condannato, giammai però a danno di questo in tal caso;

2) se il ricorso fu interposto dal procuratore di Stato, o dal querelante privato soli od uniti con le persone nominate sotto 1), tanto a favore che a pregiudizio del condannato;

3) se di più condannati soltanto alcuni hanno interposto ricorso, anche a vantaggio di coloro, che non l'hanno interposto;

4) riguardo alle pretese di privato diritto tanto a danno che a favore del condannato, ciò in fine però soltanto quando il condannato stesso od una delle persone nominate al § 300 lett. *c*) abbiano interposto il ricorso specialmente per dette pretese.

§ 305.

Facoltà del Tribunale di Appello di mitigare straordinariamente le pene legali.

Al Tribunale d'Appello è attribuito il potere di ridurre, quando concorrano circostanze mitiganti di grave momento e di preponderanza, la pena del carcere in vita, portata dalla legge, fino a quella di cinque anni; — la pena del carcere, per legge fissata fra dieci e venti anni, fino a tre; — e finalmente la pena del carcere della durata legale da cinque a dieci anni, fino a quella di un anno; ma in nessuno di questi casi può mutarne il grado. Circa alla facoltà attribuita ai Giudizii di tutte le Istanze di mitigare o commutare straordinariamente, nei casi penali di minore importanza, la pena del carcere comminata dalla legge, si osserveranno i §§ 54 e 55 del Codice penale.

Digitized by Google

Le pene di arresto e pecuniarie, e le altre enumerate nel § 240 del Codice penale, da infliggersi secondo la legge per delitti o contravvenzioni, possono mitigarsi dal Tribunale d'Appello non solo pei motivi indicati al § 266 del Codice penale, ma anche per altri preponderanti motivi di mitigazione. Il Tribunale d'Appello può altresì condonare in tutto od in parte gl'inasprimenti delle pene di detenzione (§§ 19 e 253 del Codice penale) ad eccezione del bando, ove sia dalla legge espressamente ordinato come inasprimento della pena del carcere. Esso non può neppure condonare o mitigare le pene della perdita di merci, generi od attrezzi, della perdita dell'esercizio di un mestiere o di altri diritti e licenze, e dello sfratto da tutti i Dominii dell'Impero, ove siano espressamente ordinate dalla legge (§ 240 del Codice penale, lett. *b*), *c*) e *h*).

Veggansi gli schiarimenti al § 286, che valgono anche pel Tribunale d'Appello.

§ 306.

Quando si sottopongano d'ufficio gli atti alla suprema Corte di Giustizia per mitigazione straordinaria.

Se il Tribunale d'Appello riconosce il condannato meritevole di una mitigazione, che trascende i limiti de' suoi poteri (§ 305), pronuncerà bensì la sua decisione a tenore di legge, ma passerà contemporaneamente al conchiuso per la proposta di una corrispondente mitigazione, e subordinerà d'ufficio tale conchiuso, con tutti gli atti, alla suprema Corte di giustizia ancora prima di spedire la decisione, ove questa non possa andare soggetta ad ulteriore ricorso.

Essendo all'opposto tuttavia ammissibile un ricorso in un punto qualsiasi contro la decisione del Tribunale d'Appello, esso la spedirà (§ 212) prima di sottometterla alla suprema Corte di giustizia, incaricando il Tribunale di prima Istanza di ritornargli gli atti quando sia scaduto il termine per ricorrere, e di unirvi anche il ricorso che si fosse interposto.

Si confronti l'illustrazione al § 294.

§ 307.

Modo di procedere presso il Tribunale di Appello riguardo alle senten-

Il Tribunale d'Appello osserverà le norme prescritte pei ricorsi (§§ 206, 207, 210, 212, 303-306), anche quando gli vengono subordinate d'ufficio sentenze di morte per la con-

Digitized by Google

ferma (§ 293), o sentenze di altra condanna colla proposta di straordinaria mitigazione (§ 294.).

ze di morte subordinategli ed a quelle di altra condanna che gli vengono sottomesse colla proposta di straordinaria mitigazione.

Il Tribunale d'Appello quindi anche in tutti i casi, ove gli vengano sottoposte sentenze di prima Istanza non in via di ricorso, deve prima esaminarle rispetto alla competenza, poscia relativamente ai vizj di forma, e se in questi riguardi non insorge alcun dubbio, o l'eventuale n' è tolto, ha da decidere in merito secondo le prescrizioni della legge ed in ispecialità dei seguenti due §§.

§ 308.

Trasmissione delle sentenze di morte alla suprema Corte di giustizia.

Se il Tribunale d'Appello pronuncia sentenza di morte, sia che per essa confermi o riformi in qualsiasi punto la sentenza del Giudizio inferiore, dovrà subordinare la propria decisione, prima di spedirla, alla suprema Corte di giustizia; e sentito il Procuratore superiore di Stato, esprimere insieme la propria opinione intorno alla grazia, della quale il condannato gli sembrasse meritevole.

I. Il Tribunale d'Appello può pronunciare sentenza di morte in conferma o riforma di quella di prima Istanza, se p. e. ritiene pienamente provato il fatto con tutte le circostanze importanti, ciò che non fece il primo giudice.

II. Se trova di riformare la sentenza di morte di prima Istanza in una pena di detenzione perchè non riconosce il fatto siccome colpito dal Codice penale con la morte, o perchè scorge applicabili i §§ 248 e 285, non è necessaria la trasmissione della sentenza alla suprema Corte di giustizia, ma viene quella spedita, e contro la medesima poi sono aperti gli ulteriori rimedj di legge.

III. Sopra l'opinione o parere veggasi la dilucidazione al § 293.

§ 309.

Poteri del Tribunale di Appello rispetto alle sentenze subordinategli per istraordinaria mitigazione.

Venendo sottoposta al Tribunale d'Appello per mitigazione straordinaria una sentenza di condanna, contro la quale non siasi in pari tempo interposto ricorso dal procuratore di Stato o dal querelante privato, esso Appello potrà soltanto confermare o mitigare la sentenza del Giudizio inferiore, ma non mai aggravare con una più severa sentenza la condizione del condannato. Contro la sentenza per tal modo confermata dal Tribunale d'Appello non è aperto a chicchessia un ricorso ulteriore: e contro la mitigazione da esso pronunciata, soltanto il procuratore di Stato od il querelante privato possono interporre ulteriore ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Riguardo a queste sentenze subentrano quindi le seguenti disposizioni particolari:

Digitized by Google

1. Una tale sentenza non può mai essere riformata a danno del condannato;

2. Se il Tribunale d'Appello non ammette la mitigazione proposta, contro questa decisione non è aperto alcun rimedio ulteriore di legge;

3. Se ammette la proposizione, il diritto ad un ricorso ulteriore compete soltanto al procuratore di Stato ed al querelante privato, non però al danneggiato.

§ 310.

Modo di procedere sulle sentenze subordinate alla suprema Corte di giustizia.

Anche la suprema Corte di giustizia procederà secondo le norme dei §§ 303, 304 e 309 nel discutere e deliberare sulle decisioni che le pervengono in via di ricorso, o che le sono sottoposte d'ufficio. Nel caso che trovi di confermare una sentenza di morte sottopostale, o di pronunciare essa medesima una tale sentenza sopra ricorso interposto dal procuratore di Stato, dovrà trasmettere la sentenza al Ministro della giustizia, perchè la sottoponga al Sovrano, accompagnandola della precisa proposta: « se esistano motivi per far grazia al condannato; ed in caso affermativo, quale congrua pena sarebbe da sostituirsi alla pena di morte. »

§ 311.

Facoltà di mitigazione straordinaria concessa alla suprema Corte di giustizia.

In tutti i casi nei quali la suprema Corte di giustizia è chiamata a decidere (§ 310), essa può, in riguardo alla preponderanza di circostanze mitiganti, attenuare a sua discrezione le pene di detenzione stabilite dalla legge non solo nella durata, ma anche nel grado, condonarne in tutto od in parte gl'inasprimenti (§§ 19 e 253 del Codice penale), e del pari mitigare le pene pecuniarie ed altre da infliggersi per delitti o contravvenzioni (§ 240 del Codice penale), o condonarle anche per intiero, qualora vadano congiunte ad un'altra pena ed il reo non rimanga quindi del tutto impunito.

§ 312.

Contro le decisioni della Corte suprema non si ammette rimedio di legge.

Contro le decisioni della suprema Corte di giustizia non si ammette in alcun caso un rimedio ulteriore di legge.

§ 313.

In quanto nel pronunciare sentenze di

Qualunque siasi il motivo pel quale cause penali vengono sottoposte alla decisione superiore, compete al Tribunale d'Appello, come pure alla suprema Corte di giustizia, la fa-

Digitized by Google

coltà di pronunciare altresì nelle loro sentenze di condanna, se ed in quanto l'arresto subito dal condannato durante il processo senza sua colpa per un tempo notevole, possa computarsi nella pena di detenzione che gli viene inflitta (§ 17 del Codice penale).

condanna, lo arresto subito durante il processo possa computarsi nel tempo della pena.

Il § 17 del Cod. pen. dispone, che il tempo della pena incomincia dall'istante, in cui fu pubblicata la sentenza non soggetta a ricorso ulteriore. Il presente § 313 contiene quindi a tale regola una eccezione, la quale per altro può esser fatta soltanto dal Tribunale d'Appello, e dalla suprema Corte di giustizia, mai però dal Giudizio di prima Istanza. — Se a quest'ultimo in casi particolari avesse a sembrare conveniente una simile computazione, dovrebbe fare la proposizione opportuna al Tribunale superiore secondo l'analogia del § 294.

Ove i Giudizii superiori non diano a tale riguardo nella sentenza di condanna alcuna espressa disposizione, e si fosse interposto ricorso contro la decisione dell'Istanza inferiore del condannato stesso, o col suo assenso da taluno de' suoi attinenti (§ 300, lett. *b*) e *c*), ma questo fosse stato respinto, non si computerà nella durata della pena l'arresto subito dal condannato dal giorno in cui fu pubblicata la decisione dell'Istanza inferiore, fino a quello in cui gli fu notificata la sentenza dell'Istanza superiore (§ 212). All'incontro quest'arresto sarà computato nella durata della pena, allorchè la sentenza dell'Istanza inferiore sia stata riformata a favore del condannato per effetto di tale ricorso, ovvero quando gli atti siano stati sottoposti al Giudizio superiore per qualche altro motivo.

I. Per conseguenza incomincia il tempo della pena dal giorno della pubblicazione della sentenza di prima Istanza: 1) quando il condannato non insinui alcun ricorso; 2) quando sopra il ricorso interposto da esso o da'suoi attinenti col di lui assenso venga mitigata la sentenza; 3) quando i suoi attinenti senza il di lui assenso, il procuratore di Stato, il querelante privato od il danneggiato abbiano interposto il ricorso.

II. Se il condannato od altri in suo nome col di lui assenso interpongono il ricorso e questo viene respinto, allora incomincia la pena dal momento della sentenza del Tribunale superiore, se nella medesima nulla è stabilito in contrario.

§ 314.

Se alcuno si ritiene leso da disposizioni dei Tribunali, che non appartengono alle decisioni indicate nel § 295, ha il diritto di gravarsi anche contro di esse all'Istanza superiore, purchè la legge non escluda in particolare l'ulteriore rimedio.

Gravami contro altre disposizioni dei Tribunali.

Digitized by Google

Nel procedere sopra tali gravami si osserveranno le norme prescritte pei ricorsi, e la decisione si darà con decreto qualora non possa unirsi a quella sopra un ricorso.

Veggasi la dilucidazione al § 295.

§ 315.

Punizione per ricorsi o gravami interposti senza abilitazione o temerariamente.

Ogni Istanza superiore ha la facoltà di condannare ad una multa fino a cento fiorini le persone o i patrocinatori loro, che interposero un ricorso senza esservi abilitate; ovvero che in tale occasione, od in generale nelle istanze prodotte ai Giudizii penali, addussero circostanze di fatto false; che disputarono contro la chiara lettera della legge, od altrimenti si resero colpevoli di un gravame temerario; oppure che in tali emergenze mancarono del rispetto dovuto alle Magistrature od alla decenza. Contro tale condanna non si ammette ulteriore rimedio di legge.

Riguardo alle multe sono da osservarsi le prescrizioni e schiarimenti al § 6.

CAPO DECIMOQUARTO.

DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI GIUDIZII PENALI.

§ 316.

Modo di eseguire le sentenze d'innocenza, di scioglimento dalla accusa per insufficienza di prove, ed i conchiusi di cessazione.

Un arrestato dichiarato con sentenza innocente, o sciolto dall'accusa per insufficienza di prove, od in cui riguardo venga preso un conchiuso di cessazione, sarà posto in libertà subito dopo il passaggio della relativa decisione in giudicato, benchè fosse giorno di domenica od altra festa.

Il seguente § determina, quali precauzioni siano da prendersi riguardo agli sciolti dall'accusa per insufficienza di prove.

§ 317.

Cautele da usarsi nel mettere in libertà gl'imputati sciolti dall'accusa per insufficienza di prove, ed i condannati che

Ogni decisione colla quale si scioglie taluno dall'accusa soltanto per insufficienza di prove dovrà, tosto che sia passata in giudicato, comunicarsi in copia all'Autorità di sicurezza del luogo ove l'accusato ha il suo domicilio, e non essendo questo noto, all'Autorità di sicurezza del luogo in cui risiede il Giudizio penale.

Digitized by Google

dannati che hanno subito la pena.

Se il Giudizio riconosce dalla precorsa procedura che col liberare senza restrizione un tale imputato dall'arresto, od un condannato dalla casa di forza a pena compiuta, si comprometterebbe di molto la sicurezza pubblica, farà analogo rapporto in tempo debito al Tribunale d'Appello, che lo trasmetterà al capo politico del Dominio.

I. Se nella residenza del Giudizio penale si trova un'Autorità di sicurezza regolarmente organizzata, lo sciolto dall'accusa, arrestato, si consegnerà alla medesima per l'ulteriore disposizione, comunicandole in pari tempo i dubbii insorti e le altre osservazioni fatte riguardo allo stesso. Ove non esiste una tale Autorità, si procederà giusta questo §, e lo sciolto dall'accusa non potrebbe venir riposto in libertà prima della presa disposizione.

II. Rispetto ai merciaiuoli girovaghi oberati, non dichiarati innocenti nella procedura penale, veggasi l'Ord. Min. 28 settembre 1853 al § 320.

III. Relativamente ai condannati il Giudizio penale avrà molto di rado a fare il rapporto suindicato, mentre con la manipolazione delle tabelle prescritte coll'Ord. Min. del 5 marzo 1853 (veggasi al § 324) fu già di regola sufficientemente provveduto in questo riguardo (1).

§ 318.

Le sentenze di condanna si eseguiscono dai Giudizii penali senza l'intervento del procuratore di Stato.

Ogni sentenza di condanna sarà eseguita senza intervento del procuratore di Stato, dal Giudizio penale innanzi a cui il processo fu trattato in prima Istanza, e di regola subito dopo il suo passaggio in cosa giudicata.

Dipende dal criterio del capo del Giudizio il determinare a chi abbia ad essere affidata la disposizione della esecuzione della pena. Più naturale si è, che tutte le comunicazioni e provvedimenti in generale da emettersi dietro la prolazione della sentenza vengano dati dal presidente del Collegio giudicante quale relatore.

§ 319.

Differimento della esecuzione: *a*) trattandosi di persone ammalate od incinte;

Se al tempo in cui debb' eseguirsi una sentenza di condanna, la persona che ne è colpita, trovasi affetta da malattia mentale o da grave morbo fisico, od è incinta, l'esecuzione sarà di regola differita fino a che cessi un tale stato. Allora soltanto può la sentenza essere posta in esecuzione anche contro una donna incinta, quando la continuazione del suo arresto fino al parto le riuscirebbe più grave della inflittale pena.

(1) V. il § 126 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

È opportuno, onde evitare posteriori reclami, d'interpellare siffatte persone ammalate od inciute, se si sentano in forze sufficienti, d'incominciare la pena, o se ne desiderino un differimento. Viene questo concesso e deve esser confermato da certificato del medico giudiziario lo stato di salute giustificante una tale misura.

§ 320.

b) trattandosi di persone dello stato sacerdotale.

Ogni sentenza di condanna per crimine o delitto pronunciata contro una persona dello stato sacerdotale, e passata in giudicato, si notificherà previamente dal Giudizio penale al Vescovo o Superiore ecclesiastico, al cui circondario appartiene il condannato, affinchè ancora prima che venga eseguita, possa disporsi per la degradazione del condannato dalla dignità spirituale. Non seguendo la relativa disposizione entro giorni trenta, la sentenza di condanna sarà senz'altro eseguita.

Siccome la legge in questo riguardo non fa alcuna distinzione, così tale prescrizione vale per le persone dello stato sacerdotale di tutte le confessioni religiose esistenti legalmente nello Stato. (1)

In quanto poi, nel caso di sentenza di condanna proferita contro un sacerdote, abbiano a comunicarsi all'Autorità ecclesiastica sopra sua richiesta gli atti dell'inquisizione e del dibattimento, viene determinato da ordinanze speciali.

Questa disposizione è contenuta nell'Ordinanza Ministeriale del 3 settembre 1850 N 342 del Boll. gen., la quale prescrive, che nei casi, in cui un sacerdote cattolico con sentenza passata in giudicato venne condannato per crimine o delitto, i Giudizii penali devono sopra richiesta del Vescovo comuni-

(1) Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 14 agosto 1855 N. 799 portava a notizia dei Procuratori di Stato per loro inalterabile norma quanto segue:

Inerentemente al veneratissimo Ordine Sovrano 3 agosto 1855 di S. M. I. R. A. prescrive l'Eccelso I. R. Ministero della giustizia con suo ossequiato Dispaccio 7 detto N. 352 Pr., che la dimissione di un sacerdote cattolico dal suo benefizio, allorquando egli viene riconosciuto colpevole di un crimine, non debba aversi quale una immediata conseguenza della sua condanna, ma che i Giudizii penali siano obbligati di notificare, nel senso del § 320 del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853, ogni sentenza di condanna pronunciatasi in confronto di un sacerdote cattolico per azione criminosa al Vescovo, alla cui diocesi appartiene il condannato, anche allo scopo che il Vescovo possa a seconda del caso provvedere alla privazione del condannato sacerdote dal suo benefizio ecclesiastico.

La relativa notizia deve esser recata dai Tribunali nello stesso tempo anche al capo politico del Dominio, nel quale è posto il benefizio.

Nello stesso modo si dovrà procedere anche allora che un sacerdote cattolico venga da un Giudizio penale riconosciuto colpevole di un delitto o di una contravvenzione.

Nel resto sono da osservarsi le prescrizioni dei §§ 320, 416 del Reg. di proc. pen.
(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

cargli gli atti dell'inquisizione e del dibattimento, con che per altro non vengano in alcun modo derogate le disposizioni del § 320 (1).

§ 321.

Notifica della condanna d' impiegati, maestri, avvocati, ecc.

Le sentenze di condanna che si pronunciano contro impiegati od inservienti dello Stato o comunali, contro pubblici maestri, avvocati, notai, capi di comune o deputati comunali, saranno senza più eseguite dopo il loro passaggio in cosa giudicata.

Se ne comunicherà per altro contemporaneamente una copia legalizzata all'immediato capo d'ufficio del condannato, od all'Autorità cui spetta la sorveglianza disciplinare sopra di lui o d'invigilare altrimenti sul disimpegno delle sue incumbenze. Dovendo eseguirsi pene portanti detenzione contro le persone indicate nell'ultimo allinea del § 158, se ne darà sempre notizia preventiva agl'immediati loro superiori, se esse non si trovino già in arresto.

Quando una condanna importi per legge al condannato la perdita della nobiltà o di ordini, decorazioni, titoli od impieghi pubblici, dignità e gradi accademici, emolumenti percetti da casse pubbliche, o di altri diritti e licenze, il Giudizio penale comunicherà una copia della sentenza passata in giudicato anche all' Autorità, cui spetta di dare i provvedimenti necessarii a tal uopo.

I. Per Dispaccio del Ministero della giustizia del 10 settembre 1852 N. 99 del Boll. gen. le cognizioni, con cui persone, che posseggono, esercitano indipendentemente e per mestiere, o dirigono indipendentemente un' impresa di commercio o d' industria, vennero dichiarate colpevoli di un crimine qualunque, oppure di un delitto proveniente da avidità di lucro, ovvero contrario alla pubblica moralità, o di una simile contravvenzione, oppure colle quali vennero condannate ad una pena d'arresto di almeno 6 mesi per un'altra trasgressione di legge, devono essere partecipate d'ufficio alle Camere di commercio e d'industria, nel cui distretto è domiciliato l'individuo a cui si riferiscono.

II. In seguito all'Ordinanza del Ministero della giustizia del 28 settembre 1853 N. 187 del Boll. gen., aprendosi il concorso sui beni di un merciaiuolo girovago e non venendo l'oberato riconosciuto innocente nella fatta procedura penale, il Giudizio penale ne comunicherà l'esito all' Autorità potitica, che ha concesso la licenza pel traffico girovago.

III. Del resto riguardo all'ultimo capoverso di questo § si vegga il mio Commento al § 26 del Codice penale (2).

(1) La stessa prescrizione fu ripetuta dalla Circolare dell'Appello veneto 23 gennaio 1855 N. 1494. (*Nota del Trad.*)

(2) Si osservino le note ai §§ 145 e 283. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 322.

Quando possa differirsi l' incominciamento di una pena di detenzione.

L'incominciamento di una pena importante una detenzione non maggiore di sei mesi può essere differito per breve tempo, nel caso che l'immediata esecuzione potesse produrre decadimento od almeno sconcerto nei mezzi di guadagno o di sussistenza dell' innocente famiglia del condannato, nè sia a temersi che questi si sottragga colla fuga. Tale dilazione per altro può concedersi soltanto dal Tribunale d'Appello, sentito previamente il Tribunale di prima Istanza.

I. Tali motivi sarebbero un lavoro necessario pel raccolto delle biade o dell'uva, la completazione d'un'opera assunta e simili.

II. La supplica per la dilazione può presentarsi al Tribunale d'Appello od a quello di prima Istanza, il qual'ultimo però la subordinerà col proprio parere al primo. S'intende da sè, che fino all'evasione rimane differito l' incominciamento della pena.

La pena di detenzione una volta cominciata non può mai interrompersi, nè in generale eseguirsi ad intervalli. (1)

§ 323.

Esecuzione: a) delle sentenze di morte.

Le sentenze di morte saranno eseguite nella mattina del secondo giorno successivo a quello in cui si notificò al condannato che, non essendogli stata fatta grazia, la pena inflittagli sarebbe posta ad esecuzione. Questa notificazione si fa al condannato nell'interno della residenza del Tribunale innanzi ad un presidente, a due giudici ed al procuratore di Stato. Il Giudizio penale avrà cura che l'esecuzione non cada in un giorno di domenica o di festa, nè in un giorno festivo secondo la religione professata dal condannato; e in generale che non siavi alcun ostacolo a che possa aver luogo nel giorno stabilito.

Dopo questa pubblicazione il Giudizio penale destinerà al condannato un sacerdote in cura d'anime della religione da lui professata, qualora egli stesso non se ne scelga uno; ed al bisogno gli si dichiarerà che l'esecuzione della pena di morte

(1) L' *Eco dei Tribunali* Sezione prima N. 514 riporta la seguente decisione 22 giugno 1855 N. 6876 dell'Appello lombardo:

« Benchè il § 322 del Reg. di proc. pen. disponga che la pena di detenzione una volta cominciata non può mai interrompersi, tuttavia, pel § 319, in forza di circostanze riferibili alla persona del condannato, può per riguardi di umanità e specialmente in caso di gravidanza, differirsi la continuazione della pena, anche dopo che fu incominciato a scontarla. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

non potrà sospendersi nè per il suo rifiuto di prepararsi a morire, nè per una supplica di grazia presentata da chicchessia.

L'accesso al condannato si permetterà soltanto a' suoi attinenti ed alle persone ch'egli stesso desideri di vedere, o colle quali brami di parlare.

Qualora prima od all'atto dell'esecuzione si facciano elemosine a favore del condannato, alle quali peraltro non è mai permesso di eccitare alcuno, e coloro che le fanno non determinino essi medesimi il modo in cui debbono erogarsi, verranno impiegate pel migliore mantenimento del condannato negli ultimi giorni di sua vita, quindi in soccorsi alla sua famiglia, se bisognosa ed innocente; e fuor questo saranno distribuite ai poveri del luogo, od applicate ad altre opere pie a discrezione del Giudizio penale.

Il condannato sarà condotto al luogo del supplizio sotto scorta militare in una carrozza chiusa, ove questa possa procurarsi senza difficoltà. Nella carrozza prenderanno posto, oltre del condannato stesso, anche il sacerdote che lo assiste e due guardie, e vi terrà dietro una seconda carrozza con entro un membro del Tribunale accompagnato da altra persona giudiziaria. Questi Commissarii giudiziali prenderanno posto nel luogo del supplizio entro lo spazio circondato dalla forza militare, consegneranno il condannato al carnefice, invigileranno l'esecuzione della pena di morte, e ne faranno al Giudizio penale un rapporto che sarà unito agli atti. Compiuta l'esecuzione, si distribuirà stampata una breve narrazione del fatto colla sentenza di condanna, in cui il nome di famiglia del condannato potrà designarsi soltanto colla lettera iniziale.

Il corpo del giustiziato sarà tolto all'imbrunire del giorno dal patibolo per mano del carnefice, e seppellito presso il luogo del supplizio; il patibolo sarà poi levato indilatamente. Se la pena di morte debb'essere eseguita sopra più persone (§ 293), si farà in modo che nessuno dei condannati possa vedere l'esecuzione degli altri.

§ 324.

Le pene importanti detenzione non maggiore di un anno possono scontarsi presso il Giudizio penale che ha proferito la sentenza in prima Istanza. *b) di pene importanti detenzione;*

I condannati a detenzione maggiore di un anno subiranno la pena nei luoghi a ciò destinati da norme speciali.

Digitized by Google

Si avrà per altrò sempre cura che le prigioni de' rei di crimine siano separate da quelle dei soggetti a pena soltanto per delitto o per contravvenzione.

Il Giudizio penale farà consegnare il condannato a questi luoghi di pena col mezzo dell'I. R. Autorità di sicurezza, comunicandole una esatta tabella informativa sui rapporti del condannato, per il che si daranno speciali prescrizioni.

Essendo emerso dubbio se il Decreto Aulico del 30 novembre 1821, N. 1818 della Raccolta delle leggi giudiziarie, debba continuare ad essere in vigore nei dominii in cui è attivato il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, ed allo scopo di porre in armonia le prescrizioni del Decreto stesso colla cambiata sistemazione delle Autorità amministrative e giudiziarie, e col Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, il Ministero della giustizia, d'intelligenza col Ministero dell'interno e col supremo Dicastero di polizia, ha trovato di ordinare quanto segue:

§ 1. I giudici istruttori (*inquirenti*) presso i Giudizii distrettuali collegiali e le Corti di giustizia dovranno, quando si chiude l'istruzione di un processo, (*inquisizione*), compilare, per ognuno che sia imputato di un crimine o delitto, una tabella secondo il formolario A, riempirne le rubriche 1, 2, 3, 4, 8 e 9, ed appostavi la loro firma, unirla agli atti dell'istruzione.

Se l'imputato venne in seguito riconosciuto reo di un crimine o delitto, e condannato ad una pena, passata che sia in giudicato la sentenza di condanna, il capo del Giudizio che ha pronunciato in prima Istanza, oppure in caso di sua assenza od impedimento il primo assessore (*giudice*), dovrà far riempire dal segretario le rubriche 5, 6 e 7 della tabella, apporvi la propria firma e comunicarla indilatamente insieme con una copia legalizzata della sentenza di condanna, al procuratore di Stato che debbe ordinare la esecuzione di questa.

Nella prima rubrica della tabella dovrà inscriversi chiaramente, non solo il nome e cognome proprio dell'imputato, ma anche il nome falso, ch'egli si fosse dato, od il soprannome sotto il quale fosse altrimenti conosciuto. Se il luogo di sua nascita non è una città grande, generalmente nota, si annoterà pure per maggior precisione il distretto politico amministrativo o giudiziario, il circolo, la delegazione, il territorio della Reggenza (Luogotenenza), il dominio, in cui è situato tale luogo di nascita. L'età o il numero degli anni di vita dell'imputato dovranno esprimersi mediante l'apposizione del giorno, mese ed anno della nascita, se fu levata una fede di nascita; in caso diverso, secondo la indicazione fornita dall'imputato. Se egli si trovava tuttora nella cura dei genitori o parenti, oppure sotto tutela o cura giudiziaria, si dovrà indicare anche il nome, la condizione ed il domicilio dei primi, o dei tutori, o curatori. Nell'indicare la religione dovrà esprimersi quella da lui professata. Quanto allo stato si osserverà se l'imputato sia celibe, coniugato o vedovo, se abbia figli e quanti, nel qual ultimo caso dovrà indicarsene l'età ed il sesso.

Per ciò che riguarda la occupazione od i mezzi di guadagno, si osserverà se l'imputato possegga stabili, e di quale specie, se sia giornaliero, eserciti un'industria, commercio od arte, se viva di rendite (capitalista) o fosse in addietro impiegato, soldato, ecc., oppure non possa comprovare alcun onesto

Digitized by Google

mezzo di sussistenza. Nella rubrica al N. 1 s' inserirà una esatta descrizione della persona e del vestito dell' imputato.

Nella seconda rubrica si porrà il comune originario a cui appartiene l' imputato, indicandone il nome e la posizione entro il distretto politico, circolo, delegazione, territorio di Reggenza, e dominio che dovrà essere precisato, e lo si indicherà in simil guisa se fosse situato all'estero.

L' ultimo domicilio dell' imputato vien precisato nel modo stesso del luogo di nascita e distinto da' luoghi di dimora soltanto temporaria, scelti unicamente per gli scopi transitorii. Non potendosi provare nè l' uno, nè l' altro, si osserverà che fa vita da vagabondo.

Nella terza rubrica si osserverà in base ai fatti rilievi, se la precedente condotta dell' imputato fosse incensurata, oppure per qual motivo fosse censurabile o sospetta. S' egli fu sottoposto già prima a processo giudiziario penale, s' indicherà esattamente il tempo, il luogo, ed il reato che fu soggetto del processo anteriore, e l' esito di questo. La specie del reato dovrà indicarsi con precisione nel modo sotto esposto, e l' esito del processo dovrà farsi risultare coll' inserire la parte dispositiva del concluso o della decisione.

Nella quarta rubrica si esporranno i reati che furono soggetto dell' istruzione del processo attuale, colla denominazione legale e con brevi aggiunte per la più precisa e speciale determinazione, p. e. nel furto: furto di selvaggiume, borseggio, furto con rottura, commesso sopra ubbriachi, dormienti, in botteghe di fiera, o sopra cose esposte in mostra, in osterie, ecc.; nella truffa: mediante falsificazione di documenti pubblici, coll' assumere falsamente il carattere di pubblico impiegato, ecc. Dovrà osservarsi pure se qualche reato fu commesso effettivamente, o per quanto consti, senza correi, partecipi o complici. In caso contrario si nomineranno coloro che sono imputati di correità, partecipazione o complicità, riferendosi alle tabelle risguardanti la loro persona.

Nella quinta rubrica si esporrà la parte dispositiva della sentenza di condanna, indicandone la data ed il Giudizio che l' ha proferita. Se fu respinto il reclamo od il gravame di nullità interposto contro la sentenza, oppure la sentenza fu confermata o modificata in superiore Istanza, ovvero la condanna fu proferita dalla Corte di cassazione, si dovrà ciò indicare esattamente, ed esprimersi con precisione la specie della pena secondo la sua legale denominazione, la durata e l' inasprimento che vi fosse congiunto. In particolare si dovrà espressamente indicare il bando o lo sfratto da un luogo, dominio o da tutti i dominii dell' Impero austriaco che fosse stato pronunciato a norma del Codice penale per dopo compita la pena.

Nella sesta rubrica si annoterà con lettere il giorno in cui la sentenza dee cominciare ad avere esecuzione, quand' anche la consegna a luoghi rimoti di detenzione non avvenisse che in seguito.

Nella settima rubrica si noterà l' anno ed il giorno in cui finisce la pena, la durata della quale dovrà calcolarsi, secondo il calendario, dal giorno in cui comincia la esecuzione della sentenza di condanna.

Nella rubrica ottava si annoterà tutto ciò che fu rilevato sulle qualità fisiche e morali dell' imputato. Dee quindi indicarsi s' egli fu trovato sano oppure avesse difetti corporali e quali, se giusta il parere dei medici possa sopportare il castigo corporale, nel caso che gli sia per legge applicabile tale pena, inoltre se sia d' indole buona, pentito, oppure malizioso, ostinato, ricalcitrante, ecc. Si darà una descrizione della sua indole in generale. Quanto al

Digitized by Google

grado di coltura dell' imputato si osserverà s' egli sappia leggere e scrivere, oppure soltanto l'uno o l' altro, od abbia una coltura industriale o più elevata.

Nella rubrica nona s'inserirà tutto ciò che altrimenti potrebbe influire sul trattamento dell' imputato, specialmente s'egli debba essere custodito con particolare attenzione a motivo di fuga già prima tentata o riuscita, se abbia bisogno di un'istruzione religiosa, ecc.

§ 2. I procuratori di Stato presso i Giudizii distrettuali collegiali e le Corti di giustizia, quando ordinano l' esecuzione di sentenze per cui taluno viene condannato ad una detenzione di oltre sei mesi, comunicheranno la tabella con una copia legalizzata della sentenza di condanna all' Autorità politica preposta al luogo in cui questa fu proferita, affinchè questa Autorità faccia eseguire il trasporto del condannato al luogo di pena determinato dalla legge.

§ 3. L' amministrazione di ogni luogo di pena dovrà riportare esattamente la tabella, che le perviene in un col condannato, nel suo libro mastro predisposto con eguali rubriche, aggiungendovi il numero che tocca al condannato, ed il giorno in cui fu ricevuto. Prima del termine della pena essa dovrà inserire nella decima rubrica della tabella le osservazioni sulla condotta del condannato durante la stessa, firmarle, e trasmetter quindi la tabella alla Direzione di polizia od al Commissariato di polizia indipendente, nei luoghi ove queste Autorità si trovano, ed in caso diverso all'Autorità politica distrettuale, nel cui distretto essa risiede, e ciò in tempo tale che possa da questa Autorità determinarsi, ancor prima dell'ultimo giorno della pena, se il condannato debba essere rilasciato dal luogo di pena senz' altro, o con quali precauzioni debba farsi, oppure s'egli debba essere presentato alle Autorità stesse.

§ 4. Spetta a questa Autorità di polizia, e rispettivamente all'Autorità politica, quando nella sentenza giudiziale non fosse già stato pronunciato il bando o lo sfratto, ch' essa dovrà in ogni caso porre ad esecuzione, di determinare quali disposizioni debbano darsi a riguardo del condannato dopo subita la pena, se egli possa esser lasciato nel comune del luogo di pena, oppure debba essere mandato nel suo comune originario, o secondo le particolari circostanze in un altro comune, e se si debba lasciarvelo andare liberamente, oppure spedirvelo con foglio di via portante una direzione obbligatoria, o mediante trasporto forzato. Questa Autorità conserverà la tabella se il comune del luogo di pena è pure il comune a cui appartiene il condannato da liberarsi, altrimenti la trasmetterà per notizia e per la custodia all' Autorità di polizia che risiede nel comune a cui appartiene il condannato ed in diffetto di questa all'Autorità politica distrettuale, nel cui distretto questo comune è situato. Se il condannato debb'esser mandato in un comune diverso da quello a cui appartiene, e nel primo risieda un' Autorità di polizia, si dovrà trasmetter copia della tabella a questa ed in mancanza di essa, come pure quando il comune assegnato al condannato per sua dimora, e quello a cui esso appartieue sono situati nei distretti di diverse Autorità politiche distrettuali, si dovrà spedire tale copia all'Autorità politica distrettuale nel cui circondario è situato il comune assegnato per la dimora.

§ 5. L'Autorità di polizia e rispettivamente l'Autorità politica nel cui circondario è situato il comune a cui appartiene il condannato da dimettersi, o quello ch'è assegnato per sua dimora, notificheranno questa dimissione e la precedente condanna al capo-comune del suo domicilio o del futuro luogo di dimora ed anche al rispettivo comando dall' ala di gendarmeria, e parteciperanno ad

Digitized by Google

amendue quanto è necessario a sapersi sull'indole e sulle qualità morali del dimesso, sulla sua condotta precedente e sulla specie di sorveglianza a cui debb' essere sottoposto.

In generale s' impone alle Autorità politiche e di polizia l'obbligo più rigoroso di tenere i condannati dimessi sotto sorveglianza di polizia a norma delle vigenti prescrizioni.

§ 6. Al principio di ogni trimestre l'amministrazione del luogo di pena dovrà presentare al luogotenente del dominio, in cui l'istituto è situato, un elenco in ordine alfabetico, munito delle rubriche della tabella di tutti i condannati da dimettersi dal luogo di pena alla fine del trimestre.

§ 7. I procuratori di Stato presso i Giudizii distrettuali collegiali e le Corti di giustizia anche quando ordinano la esecuzione di tutte le altre sentenze di condanna per crimini e delitti, non comprese nel § 2, dovranno partecipare la tabella loro pervenuta, e così pure i Giudizii distrettuali nell'eseguire le condanne pronunciate per contravvenzioni, parteciperanno quella da compilarsi da loro giusta il formolario A, all' Autorità di polizia, se una risiede nel luogo del Giudizio che ha proferito la sentenza, ed in caso diverso all'Autorità politica distrettuale nel cui distretto il Giudizio penale risiede.

Da questa disposizione sono eccettuati i casi in cui furono proferite sentenze di condanna per delitti contro la sicurezza dell' onore, contro cui può procedersi soltanto ad istanza dell'offeso, e pei quali la pena della detenzione non giunse a sei mesi, oppure per contravvenzioni che non provengono da avidità di lucro, e non offendono la pubblica moralità, nè la tranquillità e l'ordine pubblico, e che trassero dietro di sè una pena di detenzione minore di sei mesi.

§ 8. Le Autorità di polizia, e rispettivamente le Autorità politiche, daranno le disposizioni menzionate alla fine del § 3, e le comunicheranno ai procuratori di Stato e rispettivamente ai Giudizii distrettuali, procedendo riguardo alle tabelle nel modo indicato ai §§ 4 e 5.

§ 9. Allorchè taluno che fu condannato per crimine o delitto, o per una contravvenzione compresa nella tabella informativa, trasporta il suo domicilio dal comune, a cui appartiene, o da quello assegnatogli per dimora, in un altro comune, l'Autorità di polizia, qualora siavene una nel precedente luogo di domicilio o dimora, o in mancanza di essa l'Autorità politica distrettuale, dovrà trasmettere una copia della tabella all' Autorità di polizia del comune in cui si trasferisce il domicilio, o qualora colà non ne esista, alla rispettiva Autorità politica distrettuale.

In tutti i casi in cui un tale condannato trasporta il suo domicilio da uno in altro comune, si dovrà dar parte della precedente condanna incorsa dal traslocato al capo del comune in cui trasferisce il nuovo suo domicilio, ed a tenore delle circostanze anche al comando di gendarmeria, a cui appartiene quest'ultimo comune.

§ 10. Le tabelle delle sentenze di condanna pronunciate dopo l'attuazione del Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, qualora non sieno già state compilate e trasmesse di conformità al Decreto Aulico del 30 novembre 1821 al N. 1818 della Raccolta delle leggi giudiziarie, si dovranno fare il più presto possibile secondo la presente Ordinanza, e spedire alle Autorità, indicate nei precedenti paragrafi.

§ 11. Le Autorità di polizia, e rispettivamente le Autorità politiche, faranno raccolta delle tabelle loro trasmesse, vi apporranno numeri progressi-

Digitized by Google

vi secondo l'epoca della trasmissione, ne terranno un indice alfabetico, ed a richiesta delle Autorità di sicurezza, dei Giudizii e delle Procure di Stato, daranno loro le corrispondenti informazioni.

Tabella A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nome, cognome e soprannome, luogo di nascita, età, religione, stato, occupazione e connotati personali.	Comune a cui appartiene ed ultimo luogo di domicilio, o di dimora	Condotta precedente	Reato commesso da ultimo, correi, partecipi o complici	Estratto dell'ultima sentenza	Giorno dell' esecuzione della sentenza o principio della pena di detenzione	Termine della durata della pena	Qualità fisiche e morali e grado di coltura	Osservazione	Condotta durante la pena
Statura Corporatura Viso Colorito Capelli Fronte Sopraccigli Occhi Naso Bocca Denti Barba Mento Marche particolari Lingua Vestito									(1)

(1) Le prescrizioni premesse contenute nella sullodata Ord. Min. 5 marzo 1853 N. 44 del Boll. gen., comunque emesse soltanto pei dominii, nei quali fu attuato il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, devono ora essere osservate ovunque vige il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 giusta il § 30 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, però con le modificazioni indicate dallo stesso § 30, e colle altre conseguenti al disposto dai §§ 318 e 327 dell'attuale Reg. di proc. pen. sull' esecuzione di ogni sentenza di condanna senza intervento del procuratore di Stato. V. anche i §§ 83 e 89 della Istruzione suddetta.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 325.

Se la sentenza di condanna porta un castigo corporale da infliggersi al condannato, l'esecuzione avrà luogo subito al principio della pena ed ancora presso il Giudizio penale, quando possa farsi senza danno alla salute del condannato; ed in caso diverso durante la pena, tosto che sia cessato questo ostacolo. Compita nel resto la pena, non può essere più applicato il castigo corporale. *c) del castigo corporale;*

Il castigo corporale, che giusta il § 24 del Cod. pen. consiste in colpi di verghe pei giovani al di sotto dei 18 anni e pelle donne, ed in colpi di bastone pegli uomini adulti, deve essere eseguito in modo, che la pena sia bensì sensibile, ma non dannosa alla salute. Devesi quindi raccogliere prima dell'esecuzione il parere medico. — Donne non possono essere sottoposte al castigo corporale durante i mestrui (Decr. Aul. 4 febbraio 1803 N. 59 R. L. G.), e tale castigo ha da succedere bensì a corpo nudo, però soltanto a mezzo di persone del medesimo sesso (Decr. Aul. 24 aprile 1812 N. 986 R. L. G.).

§ 326.

Qualora nella sentenza di condanna siasi pronunciato il bando del condannato per dopo scontata la pena, ovvero il suo sfratto da tutti i dominii od anche da uno solo di essi, il Giudizio penale ne darà parte al capo politico del dominio in cui ha sede. *d) del bando o di uno sfratto;*

Se lo sfratto si riferisce ad un luogo singolo, se ne renderà avvertita l'Autorità politica del rispettivo distretto.

Le norme necessarie sul modo di tenere in evidenza e sorvegliare gli esteri banditi o sfrattati dagli stati austriaci sono contenute nell'Ordinanza del supremo Dicastero di polizia del 27 gennaio 1853 N. 46 del Boll. gen. del seguente tenore:

La legge penale ormai vigente in tutta la monarchia, ad eccezione del confine militare, indica i casi, nei quali le Autorità di punitiva giustizia sono obbligate, od almeno autorizzate di decretare contro gli esteri che si rendono colpevoli d'un crimine, d'un delitto, o di una contravvenzione il bando o lo sfratto dallo Stato austriaco. Oltre a ciò sono anche le Autorità politiche autorizzate di allontanare, per viste di polizia, un estero da tutti i dominii della Corona.

Onde impedire che ritornino in Austria gli esteri banditi o sfrattati, deve la polizia dello Stato farsi carico di tenere esattamente in evidenza tutti i bandi e gli sfratti avvenuti, e procacciarsi con ciò una sufficiente base per la relativa sorveglianza.

Ora, affinchè quest'evidenza possa in ogni parte della monarchia sollecitamente, completamente ed uniformemente conseguirsi, il supremo Dicastero di polizia trovò, di concerto coi Ministeri dell'interno e della giustizia, di emettere le seguenti disposizioni:

Digitized by Google

1. Ogni volta che il bando o lo sfratto di un estero viene decretato da un Tribunale o da un'Autorità politica, deve il Tribunale o l'Autorità, da cui viene emessa la disposizione, rassegnare di caso in caso e senza ritardo la relativa denuncia al capo politico di quel dominio, in cui si verifica il bando o lo sfratto.

2. Il capo politico comunicherà tosto ogni simile denuncia a lui pervenuta a tutte le Autorità ed organi di sicurezza del dominio, cui egli presiede, affinchè colla vigilanza dei medesimi sia impedito il ritorno dei banditi o sfrattati.

3. Per tutti i bandi o sfratti di esteri, avvenuti nella monarchia, compreso il confine militare, saranno come in addietro, compilati prospetti generali di mese in mese.

4. La compilazione di tali prospetti sarà eseguita dal 1 gennaio di questo anno direttamente dal supremo Dicastero di polizia.

5. A tal fine, i capi politici di tutti i dominii, e per il confine militare il Ministero della guerra, offriranno alla fine d'ogni mese, ed al più tardi sino al giorno 6 del mese susseguente, al supremo Dicastero di polizia una tabella di tutti i bandi o sfratti avvenuti nel corso del mese nella loro giurisdizione.

6. In Ungheria, queste tabelle saranno da spedirsi da ogni sezione di Luogotenenza per il suo territorio, direttamente al supremo Dicastero di polizia.

7. La tabella mensile viene prodotta senza accompagnatoria, e solo colla vidimazione del capo politico del dominio.

8. Le tabelle devono per tutti i dominii compilarsi in lingua tedesca secondo l'unito formolare.

9. Il prospetto generale compilato dal supremo Dicastero di polizia in base delle tabelle dei dominii viene comunicato senza ritardo ai capi politici dei dominii, dai quali viene poi diramato a tutti gli organi di sicurezza.

10. Le Autorità politiche, di polizia e di confine, raccoglieranno i prospetti mensili, ed all'oggetto di agevolarne l'uso avranno da tenere un indice alfabetico. Dovranno queste Autorità giovarsi esattamente di questi prospetti per la sorveglianza ed arresto di quegli esteri, i quali, ad onta del loro bando o sfratto ritornassero nell'Austria, e daranno su di ciò gli ordini opportuni ai loro organi ausiliarii, al personale di sorveglianza o truppa di guardia.

11. Alla gendarmeria pervengono gli accennati prospetti dall'i. r. Comando della gendarmeria, il quale ne riceve la necessaria scorta dal supremo Dicastero di polizia.

12. Tali prospetti vengono col mezzo dell'i. r. Ministero degli affari esteri comunicati anche alle ii. rr. Missioni.

13. Spirato l'anno, il supremo Dicastero di polizia compilerà un indice alfabetico annuale dei prospetti mensili, lo farà stampare, e col mezzo dei capi politici dei dominii, lo farà pervenire a gli accennati organi di sorveglianza, come altresì al Ministero della guerra per il confine militare, al Ministero degli affari esteri per le missioni, ed all'i. r. Comando della gendarmeria per la gendarmeria (1).

(1) Il Luogotenente in Venezia nel comunicare le norme suesposte con Circolare del 16 febbraio 1853 N. 3263, ne dava in particolare la seguente illustrazione: Se il bando o lo sfratto d'un estero ha avuto luogo per disposizione di un' Autorità giudiziaria, questa me ne darà avviso col mezzo della rispettiva Delegazione provinciale. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

PROSPETTO

degli esteri banditi, o sfrattati nel (nome del dominio) nel mese (da indicarsi) 185

Cognome e nome	Carattere, condizione, professione ed altri mezzi di sussistenza	Luogo di nascita, patria, comune, o paese a cui da ultimo apparteneva	Religione	Età	Coniugato o libero	Motivo del bando o dello sfratto	Autorità che ordinò il bando o lo sfratto	Giorno del bando	Descrizione personale				Osservazioni
									corporatura	viso	capelli	marche particolari	

Digitized by Google

Mediante Ordinanza del supremo Dicastero di polizia del 20 febbraio 1854 N. 49 del Boll. gen. fu prescritta una *nuova* maniera di tenere in evidenza gli esteri banditi o sfrattati da tutti gli stati austriaci. Secondo la medesima ogni Giudizio penale, che impone ad un estero il bando o lo sfratto dalla monarchia, deve di caso in caso e nello *stesso giorno* della emessa disposizione compilare con tutta esattezza ed in modo possibilmente completo una notifica in forma di tabella contenente le seguenti rubriche: cognome e nome — carattere, condizione, mestiere od altri mezzi di sussistenza — luogo di nascita, patria, ultimo domicilio — religione — età — coniugato o libero — connotati personali e marche particolari — motivo del bando o dello sfratto — giorno del seguito allontanamento — stato limitrofo, a cui fu tradotto il bandito o sfrattato — osservazioni — poscia la sottoscrizione dell'Autorità disponente e l'indicazione del dominio, il luogo e data della notifica. Il Giudizio penale spedirà detta tabella immediatamente e senza alcuna accompagnatoria coll'indirizzo « *all'i. r. Ufficio di redazione del Dicastero supremo di polizia in Vienna.* »

§ 327.

e) di multe;

Le multe saranno esatte dal Giudizio penale senza intervento della Procura di Stato, sotto osservanza delle relative norme speciali

Queste norme sono contenute nell'Ordinanza del Ministero della giustizia del 5 novembre 1852 N. 226 del Boll. gen. (1).

§ 328.

f) della perdita di cauzioni;

Se la sentenza di condanna pronunciò la perdita totale o parziale di una cauzione depositata per uno stampato periodico, questa parte della sentenza sarà eseguita giusta il prescritto dal Regolamento sulla stampa.

Il relativo § 17 del Regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852 N. 122 del Boll. gen. è del seguente tenore:

« Venendo pronunciata la perdita intiera o parziale della cauzione, le parti interessate dovranno provare entro giorni tre da quello, in cui la relativa decisione passò in giudicato, innanzi l'i. r. Autorità d'ordine e di sicurezza pubblica ed al procuratore di Stato (ora al Giudizio § 318), di aver versato nella cassa, a cui si devolvono le multe, la somma dichiaratasi perduta ed anche l'importo delle spese processuali, a cui si fosse per avventura estesa la condanna. In caso diverso il procuratore di Stato (il Giudizio) dispone, perchè la somma da versarsi venga presa sul deposito di cauzione, se questa fu prestata in contanti. Ove poi la cauzione siasi prestata in obbliga-

(1) Si ommette di riportarne il tenore, mentre invece delle norme succennate valgono ora le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della giustizia dell' 11 febbraio 1855 N. 30 del Boll. gen. riportate nella nota al § 6. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

zioni del debito dello Stato, se ne vende alla Borsa la parte occorrente pel-l'indicato effetto. Nello stesso modo deve incassarsi anche l'importo delle spese processuali da rifondersi.

§ 329.

g) della perdita di merci, generi od attrezzi; — della distruzione di oggetti, della perdita di un mestiere o di altri diritti ec.

Importando una sentenza di condanna la perdita di merci, generi od attrezzi, la distruzione od il disfacimento di attrezzi od altri oggetti, la perdita dell'esercizio di un mestiere o di altri diritti o licenze, il Giudizio penale, quando non sia in grado di procedere egli stesso alla immediata esecuzione, dovrà prendere gli opportuni concerti colle Autorità, nelle cui attribuzioni sta l'adottare le necessarie misure.

I. Nel caso della perdita di diritti e licenze il Giudizio penale si rivolgerà all'Autorità, che li accorda; negli altri casi si ricercherà l'Autorità politica locale per la esecuzione delle disposizioni emesse.

II. Una prescrizione speciale sul trattamento degli stampati dichiarati appresi secondo i §§ 27 e 32 del Regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852 N. 122 del Boll. gen. è contenuta nell'Ordinanza Ministeriale dell'8 settembre 1853 N. 177 del Boll. gen. del seguente tenore:

§ 1. Degli stampati dichiarati appresi si tratterranno prima di tutto dall'Autorità che pronuncia l'apprendimento, per uso d'ufficio, tanti esemplari, quanti secondo le circostanze si ritiene che possano occorrere per constatare l'identità dello stampato appreso e del suo contenuto. All'eguale scopo si avrà riguardo per la trasmissione di tali esemplari al Dicastero politico del dominio, al Ministero dell'interno ed al Dicastero supremo di polizia.

§ 2. Quello che avanza degli stampati dichiarati appresi sarà devoluto, a sensi del § 41 del Regolamento sulla stampa, a quel fondo, al quale decadono, secondo le prescrizioni del Codice penale, le merci, i generi e gli attrezzi appresi in effetto di pena. L'Autorità che pronuncia l'apprendimento dichiarerà questo assegno, e farà in modo che abbia ad effettuarsi.

§ 3. Trattandosi di stampati che si dichiarano appresi a cagione del loro contenuto scandaloso e pei quali, a giudizio della suddetta Autorità, si ritiene necessaria la formale distruzione totale o parziale, col pestarli, stemperarli, ecc; per togliere lo scandalo, si venderà nel modo conveniente il materiale ottenuto da questa distruzione, la cartaccia, ecc. Il prezzo ricavato servirà prima di tutto a coprire le spese della distruzione. Ottenendosi un sopravanzo, lo s'impiegherà secondo le prescrizioni del § 2, ed all'incontro un disavanzo sarà da rifondersi insieme colle spese giudiziali. L'Autorità che pronuncia l'apprendimento ordinerà ed eseguirà queste disposizioni.

§ 4. Oltre a ciò questa Autorità prima di eseguire la distruzione formale di uno stampato, che si fosse pronunciata, nel trasmettere l'esemplare mentovato al § 1 al Dicastero politico del dominio, ne riporterà gli ordini, perchè nel caso che lo stampato da distruggersi abbia un valore artistico o scientifico, possano esserne forniti quegli stabilimenti pubblici, presso i quali è da aspettarsene un profitto, quando venga usato colla debita cautela.

Digitized by Google

§ 330.

Condonazione o mitigazione di una pena per atto di grazia Sovrana.

La mitigazione o la condonazione della pena incorsa, non previste dalla legge, sono riservate al solo Sovrano.

Le disposizioni legali sopra la mitigazione della pena sono contenute nei §§ 286, 294, 305, 306, 309, 311 e 370.

Volendo un condannato implorare a tale effetto la grazia Sovrana dopo incominciata la pena, egli potrà portare la sua supplica a voce od in iscritto innanzi al capo dello stabilimento di pena, od ai delegati delle Autorità superiori che visitano periodicamente tali stabilimenti.

Siffatte suppliche, accompagnate da un attestato della Casa di pena sulla condotta fino allora tenuta dal condannato, si rassegneranno al Tribunale d'Appello; il quale facendo intervenire alla sessione il procuratore superiore di Stato, potrà respingerle subito, se le trova infondate, sempre che la sentenza di condanna non sia pronunciata dalla suprema Corte di giustizia. Ma se la sentenza fu proferita da quest'ultima, o in generale se la supplica viene riconosciuta meritevôle di riguardo, il Tribunale d'Appello l'inoltrerà col proprio parere alla suprema Corte di giustizia.

Questa respingerà tosto la supplica se non la trova tale da essere sottomessa al Sovrano; ed in caso contrario l'accompagnerà al Ministero della giustizia col proprio parere (1).

CAPO DECIMOQUINTO.

DELLE SPESE DELLA PROCEDURA PENALE.

§ 331.

Esenzione dalle competenze, dalle tasse di porto, dai pedaggi e pontaggi in affari penali.

Tutti gli atti in affari penali, qualunque sia l'Autorità che li intraprende, e tutte le relative istanze delle parti sono immuni da competenze e da tasse di porto. I mezzi di trasporto a tal uopo impiegati vanno esenti da ogni pedaggio e pontaggio si nell'andata che nel ritorno.

I. L'*esenzione da competenze* include in sè anche l'*esenzione da bolli* di tutti gli esibiti e documenti in affari penali. Mediante Decreto del

(1) V. il § 88 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Ministero delle finanze del 2 settembre 1853 N. 175 del Boll. gen. fu particolarmente dichiarato, che le ricevute dei compensi per prestazioni, che il Regolamento di procedura penale ingiunge a quelle persone, che non vi sono già obbligate in forza del loro officio, o in conseguenza di un rapporto speciale derivante da un contratto (p. e. i periti stabilmente assunti) sono assolutamente esenti dall'imposta. Cadono in particolare sotto questa disposizione: le quitanze dei testimoni pel compenso loro accordato per l'andata ed il ritorno, come pure per il tempo perduto; le quitanze dei periti che non sono al servizio dello Stato o di un comune, ed anche degli interpreti, che non sono stabilmente giurati, pel compenso dell'andata e del ritorno e per gli altri compensi, che loro competono; per legge le quitanze dei comuni o dei membri dei comuni per migliatici o per competenze pei mezzi di trasporto da loro somministrati pel trasferimento d'inquisiti, e le quitanze dei difensori officiosi dei poveri pel compenso di spese necessarie e da loro realmente sostenute in denaro contante. Le quitanze di coloro che si trovano al servigio dello Stato e dei comuni sulle competenze loro dovute in occasione di procedure penali sono soggette all'obbligo della tassa, ad eccezione delle quitanze pei mezzi di trasporto.

II. Riguardo all'*esenzione da tasse di porto*, dal Decreto Ministeriale 3 gennaio 1851 N. 32 del Boll. gen., con cui furono pubblicate le massime fondamentali, che devono servir di norma nel determinare la franchigia postale, si estraggono i numeri seguenti qui da osservarsi:

12. La franchigia postale non si estende alla piccola Posta (Posta urbana) ne' luoghi, in cui venne attuata, e la corrispondenza in luogo delle Autorità fra loro verrà effettuata a mezzo degli inservienti d'ufficio.

13. Le spedizioni esenti dal porto-lettere si chiuderanno col suggello d'ufficio e sull'indirizzo s'indicherà anche il mittente, aggiungendovi le parole: « oggetto d'ufficio. » oppure « ex officio » (ovvero in affari penali).

14. Le corrispondenze d'ufficio non dovranno raccomandarsi, eccettuati i casi di speciale importanza già preveduti nelle prescrizioni giudiziali, o quelli riconosciuti tali dai relatori o dai capi d'ufficio. In simili casi l'esenzione dal porto-lettere accordata alla corrispondenza si estende anche alla tassa di raccomandazione.

15. Si conservano in piena forza tutte le disposizioni vigenti — che non è qui il luogo di riportare — onde prevenire, scoprire e punire gli abusi della franchigia postale.

III. Una conseguenza del principio esposto nel presente § è anche la disposizione contenuta nel § 21 N. 17 delle avvertenze preliminari alla nuova *tariffa daziaria* del 5 dicembre 1853 N. 262 del Boll. gen., vale a dire, che gli oggetti d'una procedura penale come quelli di prova, effetti sottratti illegalmente, sono esenti dal pagamento di dazio verso certificato del Giudizio ricevente.

IV. Devesi qui menzionare anche la Dichiarazione Ministeriale del 4 gennaio 1852, che venne concambiata con una conforme Dichiarazione del r. Governo bavarese, contenente riguardo ad affari penali le seguenti disposizioni:

1. Allorchè nelle inquisizioni penali o di polizia e specialmente anche nell'arresto e nell'estradizione di delinquenti, in seguito a requisitoria di una Autorità giudiziaria di uno Stato ad altra simile Autorità dell'altro Stato, questa debba fare degli esborsi in contanti od emergano altre competenze o spese, non si potrà mai richiedere dall'Autorità requirente un compenso di

Digitized by Google

tali esborsi e spese, sia che per la decisione finale le spese della inquisizione vengano poste a carico dell'Erario o dell'accusato o di un'altra persona che vi sia obbligata.

Fra questi esborsi in contanti ed altre spese si comprendono specialmente tutti gli esborsi per il mantenimento, il trasporto e la custodia dei detenuti, per le mercedi dei cursori, per le competenze di protocollazione, scritturazione e trascrizione, tasse di bollo, come pure tutte le competenze dovute a persone giudiziarie, a testimoni ed a periti, le competenze che altrimenti si dovrebbero versare nelle casse giudiziarie ed altre simili spese.

Le spese per tal modo incontrate dovranno perciò porsi in conto nei debiti modi dall'Autorità requisita secondo le norme per essa vigenti nel proprio paese; e vi si farà fronte e si conteggeranno dalle pubbliche casse al pari delle altre spese.

2. Siccome poi colla rinuncia ad un reciproco compenso, non deve togliersi l'obbligazione delle persone che coi loro reati occasionarono l'inquisizione e che sono condannate al soddisfacimento delle relative spese, l'Autorità giudiziaria requisita dovrà trasmettere alla requirente un elenco delle spese incontrate per eseguire la requisitoria, comprendendovi tanto gli esborsi in contanti quanto le altre competenze giudiziarie. L'Autorità requirente aggiungerà alle spese da lei sostenute pel relativo processo anche quelle risultanti dal detto elenco, e quando ne sia il caso, ne farà la riscossione e le porrà in conto fra i propri incassi.

3. Le requisitorie per inquisizioni penali o di polizia e le relative evasioni verranno dichiarate sull'indirizzo come affari del Governo o criminali e parimenti verranno trattate franche di porto dagli Uffici postali di amendue gli Stati.

4. Trattandosi di citazioni di testimoni e di altre persone innanzi al Giudizio estero in affari civili e d'inquisizione, il Giudizio requirente dovrà loro pagare indilatamente le spese di viaggio e di mantenimento insieme al debito compenso pel tempo da loro perduto, a tenore della dichiarazione fatta dal Giudizio requisito, quando realmente abbia avuto luogo la loro comparsa.

In quanto poi tali persone abbiano bisogno di un'anticipazione, il Giudizio requisito farà bensì gli occorrenti esborsi, ma gli saranno però restituiti dall'Autorità requirente, qualora gliene venga dato l'avviso e la persona citata non siasi mostrata renitente col mancare alla prescritta comparsa (1).

Facendosi il trasporto d'imputati mediante vettura, i Comuni dovranno provvedere i mezzi necessarii, verso il compenso che loro spetta secondo le norme vigenti in proposito.

Lo sviluppo di queste norme non è oggetto dell'opera presente. — Del resto il trasporto mediante vettura può essere ordinato soltanto o per riguardi di salute dietro certificato medico, o per riguardi di sicurezza (2).

(1) V. il § 145 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) V. il § 123 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 332.

Spese delle quali può mettersi a carico dell' imputato la rifusione.

Alle spese di procedura penale, delle quali l'imputato può essere tenuto alla rifusione, appartengono:

a) le spese per intimazioni, citazioni e messaggi;

b) le spese per l'accompagnamento, la scorta con guardie ed il trasporto dell'imputato o di altre persone;

c) le competenze dei testimoni, quelle dei militari che compaiono innanzi ad un Giudizio penale per effetto dell'esame di un testimone dello stato militare, e così pure le competenze dei periti ed interpreti;

d) le competenze dei difensori ed altri patrocinatori di parti;

e) le spese di mantenimento dell'imputato nell'arresto durante il processo;

f) le spese di viaggio e le diete delle persone giudiziarie e dei procuratori di Stato; finalmente

g) le spese per l'esecuzione d'una sentenza di morte.

Queste spese, ad eccezione delle competenze indicate alla lett. *d*), si anticipano dallo Stato sotto riserva del rimborso giusta le prescrizioni contenute nei paragrafi 341-343.

In quanto tuttavia anche le spese della difesa vengono almeno in parte antecipate dallo Stato, lo determina il § 345.

§ 333.

1. Competenze per intimazioni, citazioni, messaggi, accompagnamento, scorta con guardie o trasporto di persone;

Per le intimazioni, le citazioni ed i messaggi si pagherà al cursore od al suo assistente una competenza di viaggio in ragione di carantani dieci (cent. 50) per ogni lega tedesca (due ore) tanto di andata che di ritorno, quando a tal uopo, egli debba recarsi in luogo distante più di mezza lega da quello in cui risiede l'Ufficio. Uguale competenza si pagherà al cursore colla medesima limitazione anche per l'accompagnamento, la scorta od il trasporto dell'imputato o di altre persone, da lui eseguiti per effetto d'incarico giudiziale.

Che se tali competenze per un'intera giornata venissero ad eccedere l'importare di quarantotto carantani al giorno per un individuo che gode l'annuo stipendio di almeno trecento fiorini, e quello di trentadue carantani al giorno per chi percepisce uno stipendio minore, le si pagheranno soltanto nelle suddette misure. Tutti i Giudizii quali compileranno prospetti

Digitized by Google

delle distanze fra i paesi situati nel loro circondario ed il luogo di propria residenza, e li faranno confermare dall'Autorità politica del Circolo (Delegazione Provinciale).

Quando un Giudizio penale abbia requisita la Gendarmeria per l'accompagnamento o la scorta di taluno, i gendarmi dal sergente in giù hanno diritto alle diarie normali secondo le prescrizioni vigenti per la Gendarmeria.

§ 334.

2. Competenze dei testimoni dello stato civile, di quelli dello stato militare e degli ufficiali che accompagnano questi ultimi;

Ai testimoni che vivono di mercede giornaliera o settimanale, ed ai quali perciò una sottrazione anche soltanto di poche ore di lavoro porterebbe una diminuzione dei loro guadagni, il Giudizio che li esamina, ponderate equamente tutte le circostanze, accorderà a loro richiesta non solo un indennizzo per le spese necessarie dell'andata e del ritorno, ma ben anche il compenso del lucro cessante e del maggiore dispendio che abbisognasse per la dimora nel luogo dell'esame. Agli altri testimoni può, sopra loro richiesta, concedersi un compenso conveniente per le spese necessarie al viaggio ed alla dimora nel luogo dell'esame, allora soltanto che questo sia distante più di due leghe (quattro ore) dal luogo di loro ordinaria dimora. Le competenze accordate si pagheranno tosto dopo l'esame, oppure se ciò non potesse farsi subito senza che il testimone ne abbia colpa, gli saranno fatte pervenire nel più breve termine possibile e sempre esenti da spese.

Nella citazione si avvertiranno i testimoni che dovranno domandare il compenso loro competente non più tardi di 24 ore dal loro esame, sotto pena di esserne altrimenti decaduti.

Sarà determinato con ispeciali ordinanze quali competenze spettino ai militari, che compaiono in qualità di testimoni innanzi ad un Giudizio penale dello stato civile, ed agli ufficiali che ve li accompagnano (§§ 120 e 121).

Una tale Ordinanza è il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 1850 N. 22217, secondo il quale ai gendarmi assunti come testimoni vengono accordate le stesse competenze, che spettano ai testimoni dello stato civile (1).

(1) Con Circolare dell'Appello veneto 14 gennaio 1852 N. 695 — Boll. prov. N. 37 — fu dichiarato, che al gendarmi è applicabile il § 23 del Dispaccio 3 marzo 1847 N. 7334-616 della cessata Camera Aulica, secondo il quale compete loro la diaria di L. 1. 15, e solo nel caso che abbiano a comparire come testimoni fuori del loro distretto, mentre entro il medesimo non hanno diritto a competenze. Per distretto

Digitized by Google

Altra Ordinanza del 24 febbraio 1854 N. 52 del Boll. gen. dispone quanto segue:

Il Comando superiore dell'armata ha convenuto coi Ministeri della giustizia, delle finanze e dell'interno che, dovendo ufficiali superiori comparire essi medesimi come testimonii innanzi ad un Giudizio penale dello stato civile fuori del luogo di loro guarnigione, o dovendo, secondo la prescrizione del Regolamento, accompagnare un soldato dal sergente in giù, chiamato a far testimonianza innanzi ad un siffatto Giudizio fuori della stazione di servigio, abbiano a corrispondersi loro, per conto del fondo di giustizia, oltre il compenso per l'alloggio, e le spese di trasporto militare (*Vorspann*), strada ferrata o piroscafo secondo le norme vigenti per l'armata, anche le diete secondo il loro carattere, pei giorni, in cui furono assenti per tale missione.

L'assegno, il conteggio e la rifusione di queste spese, per le quali l'ufficiale dee presentare una specifica di viaggio regolarmente stesa, si effettueranno secondo il § 15. Sezione I della Istruzione per la compilazione dei conti arretrati.

La sussistenza dei soldati per la durata di una tale missione viene assicurata dal mantenimento per le truppe di passaggio, che loro compete; ma riguardo ad esso, ed in generale alle spese sostenute pei soldati, non occorre, per la tenuità loro, ed a maggiore semplificazione, che se ne eseguisca la rifusione dal fondo di giustizia.

Queste norme non si applicano per altro ai non combattenti, che servono nell'armata con carattere di ufficiale, agl'impiegati militari ed ai primà-planisti, i quali dovranno quindi trattarsi secondo le norme generali del Regolamento di procedura penale vigente per lo stato civile (1).

s' intende quel circondario, nel quale il gendarme citato deve di regola pattugliare. V. anche il Dispaccio 8 maggio 1855 N. 5979 qui in fine, non che il Regolamento pelle competenze al § 129 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(1) In relazione alla sullodata Ordinanza del 24 febbraio 1854 N. 52 la Luogotenenza veneta emetteva la Circolare 10 ottobre 1854 N. 27045 — parte II N. 108 del Boll. prov. — del seguente tenore:

L'eccelso i. r. Ministero dell'interno d'accordo col Comando superiore dell'armata ha stabilito, che in tutti i casi, dove un ufficiale superiore militare viene da un Giudizio penale civile citato a comparire come testimonio in un oggetto privato, il *Vorspann*, somministrato, a senso dell'Ordinanza 24 febbraio, a. c., pubblicata al N. 52 del Bollettino generale delle leggi, deve essere non solo compensato coll'importo legale assegnato per il *Vorspann*, ma in seguito anche *nel totale suo valore*.

Questo intero compenso deve, secondo la diversità delle circostanze, per il *Vorspann*, noleggiato a spese del rispettivo fondo territoriale, consistere nel pagamento suppletorio dell'importo dell'aggiunta eventuale del fondo territoriale e per gli altri *Vorspann*, nel pagamento della differenza della competenza legale del *Vorspann* in confronto dell'eventuale competenza della corsa postale.

Dall'unita copia del rescritto 30 maggio a. c., N. 3435, si rilevano le disposizioni date dal Comando superiore dell'armata, di concerto col Ministero della giustizia, per mettere in evidenza tali casi e per la devoluzione definitiva di questi pagamenti suppletorii alla competenza legale del *Vorspann*, la quale viene già corrisposta, allorchè si fa uso del medesimo.

Allegato al N. 108.

Rescritto del Comando superiore dell'armata 30 *maggio* 1854, *N.* 3435, *Sez. III-2.*

Colla Circolare 24 gennaio a. c., N. 280, furono indicate le modalità, che devono osservarsi relativamente alla competenza, al conteggio e alla rifusione dei compensi

Digitized by Google

§ 335.

3. dei periti; I periti che sono al servigio dello Stato o di un Comune, o che trovansi addetti stabilmente in tale qualità ad un Giudizio, non potranno pretendere compenso per il parere, ma solo il risarcimento delle anticipazioni necessariamente fatte per darlo, e debitamente comprovate. Gli altri periti ricevono, oltre a tale risarcimento, anche una competenza da determinarsi dal Giudizio, ponderate accuratamente tutte le circostanze, e che sarà da due a venti fiorini nel caso che pel parere si esigano speciali cognizioni scientifiche, tecniche od artisti-

per ispese di viaggio e diete rispetto a quegli ufficiali, i quali vengono chiamati come testimonii davanti un Tribunale civile penale, fuori del luogo, in cui trovansi di guarnigione, o devono accompagnare un uomo dal sergente in giù ivi chiamato per tale testimonianza.

Il Ministero dell'interno trovò, però, di tener fermo il principio che, nel caso, in cui un ufficiale sia chiamato avanti il Tribunale civile penale come testimonio in un oggetto privato, le spese relative non devono rifondersi coi fondi giudiziarii, per cui l'accennata procedura soggiace in uno dei casi dell'indicata specie ad una modificazione.

Siccome le Autorità militari possono men facilmente essere in grado di fare un'esatta distinzione sullo scopo della citazione fatta per una testimonianza, così il Ministero della giustizia, dietro ricerca del superiore Comando dell'armata, ha rilasciato gli ordini opportuni a tutti i Tribunali inquirenti e penali, affinchè nei casi, dove trattasi di punitiva giustizia, sia tosto esattamente indicato nell'atto di citazione, e particolarmente nella requisitoria diretta ai Comandi militari, se trattasi o meno d'una testimonianza in un oggetto privato.

Sulla base di questa requisitoria, ogni qual volta trattasi d'una deposizione testimoniale in oggetti privati, deve quindi tale circostanza indicarsi anche nell'assegno del *Vorspann*, e rispettivamente nell'itinerario (*Marschroute*), e le spese dei *Vorspann*, strade ferrate, o piroscafi, che vi risultano in tali casi, sono da compensarsi nel totale loro importo; esse devono, del resto, trattarsi come le altre relative spese di viaggio parimenti a termini del § 15 della prima parte dell'Istruzione per l'esaurimento degli arretrati contabili, affinchè le medesime possano farsi figurare periodicamente dall'Aulica Contabilità di guerra in separati prospetti, e possa, col mezzo del Ministero dell'interno, esserne disposta la rifusione.

Tali norme furono comunicate eziandio con le Circolari Appellatorie del 6 giugno 1854 N. 9459 e 29 ottobre successivo N. 18552-7020. —

Sui quesiti:

1. Se pel disposto dal § 333 del Regolamento di procedura penale potesse ritenersi devoluta ai cursori presso i Giudizii penali in questo dominio la competenza di viaggio per le intimazioni, o non dovessero gli stessi essere tenuti tuttavia ad eseguirle senza indennizzazione a norma del § 26 del Regolamento adottato con Dispaccio 3 marzo 1847 N. 7334 — 616 dell'I. R. Camera Aulica generale;

2. Se in vista del § 334 sulle competenze dei testimoni sia ancora attendibile o meno il Dispaccio predetto del 1847;

Il Ministro della giustizia con Dispaccio 8 maggio 1855 N. 5979 rescrisse: che nei casi in questione sono soltanto applicabili le disposizioni dei §§ 333 e 334 del Reg. di proc. pen. e che per l'effetto dei medesimi in forza degli articoli I e II della relativa Patente di promulgazione venne derogato negli avvertiti rapporti il Dispaccio 3 marzo 1847 della Camera Aulica, per cui i Cursori dei Giudizii penali, ed i loro assistenti hanno certamente diritto di percepire sotto le limitazioni espresse le competenze loro accordate nel § 333 del Reg. di proc. pen.; e così pure i testimoni dovranno sempre essere trattati in quanto alle competenze a seconda del disposto del § 334 del Reg. di proc. pen. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

che, o speciali abilità; e da uno a cinque fiorini negli altri casi (1).

(1) Particolarmente riguardo alle competenze dovute al personale sanitario, in quanto questo non sia costituito o salariato appositamente per tali operazioni o funzioni, coll'Ordinanza Ministeriale 17 febbraio 1855 N. 33 del Boll. gen. furono emanate le seguenti determinazioni:

§ 1. Per le operazioni prettamente medico-giudiziarie di procedura penale devesi osservare l'annessa tariffa N. I.

§ 2. Per le altre operazioni medico-chirurgiche e ostetriche, occorrenti presso le Autorità giudiziarie, devesi corrispondere la rimunerazione stabilita dall'annessa tariffa N. II.

§ 3. Per le operazioni straordinarie che non sono nominativamente indicate nelle tariffe si dovrà stabilire un corrispondente compenso dietro un'esatta esposizione e prova del caso; su di che si dovrà di volta in volta provocare la decisione del Tribunale superiore.

§ 4. Le rimunerazioni competenti giusta queste tariffe vengono pagate immediatamente dall'Erario ai rispettivi individui dello stato sanitario, salvo all'Erario il risarcimento in confronto delle terze persone.

§ 5. Se le operazioni medico-chirurgiche vengono disimpegnate fuori del luogo di dimora dell'individuo addetto allo stato sanitario, questi ha diritto all'abbonamento delle spese di vitto e di trasporto oltre alle promerenze dovutegli per le stesse operazioni (giusta la tariffa I e II).

Quei medici che sono al servizio dello Stato riceveranno a titolo di spese di vitto e di trasporto le diete e le competenze di viaggio che loro in massima spettano giusta le vigenti prescrizioni per le mansioni d'ufficio fuori di residenza. Gli altri medici e chirurghi all'incontro percepiranno la dieta, cioè, i medici fiorini 3 carantani 42 al giorno, e i chirurghi fiorini 1 carantani 36 al giorno, come pure quella competenza di viaggio che spetta agli impiegati giudiziali nei viaggi d'ufficio fuori del loro distretto a norma della rispettiva classe di dieta.

I

TARIFFA DELLE COMPETENZE PER OPERAZIONI STRETTAMENTE MEDICO-GIUDIZIARIE.

(Nel processo penale).

Codice penale	A *Crimini*.	fior.	car.
§§ 125, 127, 128.	Per l'ispezione in caso di stupro o violazione	1.	—
§§ 129, 132, N. IV.	Per l'ispezione in caso di libidine contro natura o di ruffianesimo, mediante seduzione di persona innocente .	1.	—
§§ 134, 143, 161.	Per la sezione giudiziale (autopsia cadaverica)	3.	—
	Per la compilazione di un separato parere	2.	—
	Per la sezione giudiziale di un neonato, coll'esperimento della docimasia	4.	—
	Nei casi, in cui l'ispezione dev'essere intrapresa sopra cadaveri infraciditi, *oltre* la suaccennata competenza altri	2.	—
	Per l'assunzione di una ispezione chimica in casi di avvelenamento, oltre al risarcimento pei reagenti impiegativi secondo la tassa delle medicine	6-10.	—
	Per la direzione e sorvegliamento dell'ispezione, e pel parere su di essa compilato, al medico.	3-5.	—
	Per la successiva ispezione dell'istrumento feritore, o di altri oggetti a ciò appartenenti	2.	—
	In caso che questi ultimi fossero veleni, oltre al risarcimento pei reagenti	4.	—
§§ 144 148.	Per l'ispezione della madre in caso di sospetto di procurato aborto	2.	—
§§ 149-151.	Per le ispezioni occorrenti in caso di esposizioni di infanti:		
	a) per infanti rinvenuti vivi	2.	—

Digitized by Google

§ 336.

4. degl'interpreti; Ad un interprete competono per la traduzione, fatta soltanto a voce, di un documento steso in lingua straniera, venti carantani, e per la traduzione in iscritto due fiorini per ogni

		fior.	car.
	b) per infanti rinvenuti morti	4.	—
§§ 152, 157, 160.	Per l'ispezione di persone lese gravemente o ferite in duello	2.	—
	Per ogni visita successiva occorrente	—	.30
	Per la compilazione di un separato parere	2.	—
	Per ogni visita successiva occorrente	—	.30
	Per la compilazione di un separato parere	2.	—
	Ispezione di un arrestato, quanto alla costituzione fisica (difetti corporali)	—	.40
	B. *Delitti e contravvenzioni.*		
§§ 335-337).	*a*) Per l'ispezione di una lesione corporale leggera	1.	—
	b) per l'ispezione di una lesione corporale grave	2.	—
	c) per l'ispezione in caso di interfezione (sezione giudiziale), le competenze suaccennate ai §§ 134-143.		
§§ 339, 340.	Ispezione della puerpera per occultamento del parto	1.	—
	Ispezione di un feto immaturo	1.	—
	In caso che sia necessaria la sezione del bambino, col parere	3.	—
§ 345.	Ispezione di un medicamento proibito (in caso di vendita da parte di persone abilitate)	1.	—
§ 349.	Per l'ispezione di un medicamento preparato male o falsamente (eccettuato il caso che sia necessaria una analisi chimica)	1.	—
§ 353.	Ispezione di medicinali scambiati	1.	—
§ 354.	Ispezione in caso di vendita non autorizzata di medicamenti:		
	a) di singoli o pochi, senza riguardo alla qualità	1.	—
	b) di molti o di grandi collezioni	1-3.	—
§§ 356-358.	Ispezione in caso di colpa di un medico o chirurgo, le competenze fissate al § 335.		
§ 360.	Ispezione in caso di trascurata assistenza di un ammalato	1.	—
§ 364.	Ispezione di un veleno rinvenuto presso merciaiuoli girovaghi:		
	a) se basta la semplice ispezione	—	.30
	b) se occorre una più estesa indagine	1-2.	—
§ 379.	Ispezione di una balia o levatrice affetta da male venereo od altro contagioso	1.	—
§ 387.	Ispezione di un animale rabbioso sospetto d'idrofobia	2.	—
§ 391.	Ispezione di un animale di qualità nociva	1.	—
§ 399.	Ispezione di carne presso industrianti	1.	—
§§ 400-401.	Ispezione di bestiame ammalato in caso di epizoozia.		
	a) per pecore od altre piccole bestie, da 1-5 capi	—	.30
	da 5 — 10 capi	—	.45
	e così progressivamente.		
	b) per buoi e cavalli per capo	1.	—
§§ 403, 405.	Ispezione di bevande	1.	—
§§ 406-408.	Ispezione di vasellami di stagno o di altri recipienti nocivi alla salute, per preparare o conservare commestibili, colle indagini chimiche occorrentivi	1.	—
§ 409.	Ispezione in caso di mutilazioni volontarie di sè stesso, come per le lesioni corporali leggere o gravi.		
§§ 411-430.	Ispezioni in caso di risse od altri casi indicati in questi paragrafi, secondo la qualità delle lesioni gravi o leggere avvenute ed il numero delle persone lese, come sopra.		

Digitized by Google

foglio, calcolando per altro non meno di trenta linee per pagina e di sedici a diciotto sillabe per ogni linea.

All'interprete che si fa intervenire ad un esame giudi-

431. Ispezione nei casi indicati nel § 431, secondo le misure superiormente stabilite.

Appendice.

1. Per un attestato di malattia richiesto da parte del Giudizio . . . . 1. —
2. Per assistere ad un dibattimento finale, sessione giudiziale per dare schiarimenti:
   a) per una mezza giornata . . . . . 3. —
   b) per una intiera giornata . . . . . 5. —
   c) per ogni mezza giornata successiva . . . . . 2. —
3. Sezione giudiziale di un animale morto:
   a) grande . . . . . 3. —
   b) piccolo 1. 30

Se queste operazioni vengono intraprese da un chirurgo, egli riceverà soltanto la metà delle competenze suindicate.

Oltre alle competenze qui stabilite, gli individui appartenenti al personale sanitario fatti intervenire come periti dei Giudizii, qualora la loro operazione pel Giudizio richieda che si allontanino dalla loro dimora, potranno pretendere le diete ed i viatici stabiliti dalle sussistenti leggi ed ordinanze.

II.

TARIFFA DELLE COMPETENZE PER LE OPERAZIONI MEDICHE, CHIRURGICHE O DI OSTETRICIA, PER INCARICO DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

	f. car.
1. Per una visita od una ispezione dello stato di salute o della costituzione fisica per ogni individuo:	
al medico	—.10
al chirurgo	—. 5
alla levatrice	—. 6
2. Qualora un individuo del personale sanitario curi od ispezioni in una visita simultaneamente più di 6 individui in un Istituto, per ogni individuo oltre i sei, riceve	
il medico soltanto	—. 5
il chirurgo soltanto	—.2 1/2
la levatrice soltanto	—.2 1/2
3. Per un salasso	—.12
4. Per l'applicazione di una ventosa secca	—. 6
5. Per l'applicazione di una ventosa scarificata	—.12
6. Per l'applicazione di una sanguisuga non viene abbuonato che per ciascuna il prezzo usuale del giorno.	
7. Per l'applicazione di un vescicante	—.10
8. Per la vescicazione prodotta con timelea	—.15
9. Per l'applicazione di un settone	—.24
10. Per l'applicazione di un cauterio	—.16
11. Per l'applicazione di un clistere o di altra iniezione in una delle cavità naturali del corpo umano	—. 8
12. Per l'applicazione del catetere *a*) a donne	—.20
b) ad uomini	—.30
13. Per l'estrazione di corpi stranieri da una delle cavità naturali del corpo umano	—.36
14. Per l'estrazione di un polipo dal naso o simili	1. —
15. Per l'estrazione di un dente	—.12
16. Per la limatura di un dente	—. 8
17. Per l'ispezione e la fasciatura di una ferita, di un ascesso, di una contusione, di un tumore e simili	—.10

Digitized by Google

ziale (§§ 123 e 184) compete un fiorino per ogni mezza giornata, ed un fiorino e trenta carantani quando egli stesso debba scrivere il protocollo.

	f.	car.
18. Per l'esecuzione di una sutura cruenta ad una ferita	—	.20
19. Per la legatura di un vaso leso	2.	—
20. Per l'aprimento di un ascesso, di una glandola e simili	—	.16
21. Per ridurre una lussazione	1.	36
22. Per comporre una frattura	3.	—
23. Per rinnovare la fasciatura di una lussazione o frattura	—	.10
24. Per l'amputazione di un braccio, di una coscia, di una mano o di un piede	10.	—
25. Per l'amputazione di un dito o di una falange	5.	—
26. Per l'amputazione di una mammella	2.	—
27. Per la riduzione di un' ernia col taxis	1.	—
28. Per l'operazione di un' ernia incarcerata	10.	—
29. Per l' apposizione di un cinto o sospensorio	—	.10
30. Per la riposizione della caduta dell'intestino retto della vagina o matrice	—	.30
31. Per la paracentesi dell'addome	2.	—
32. Per la puntura d' un idrocele	1.	—
33. Per il taglio cesareo su persona viva o morta	5.	—
34. Per l'ispezione delle parti sessuali femminili in caso di gravidanza, preceduto parto, malattie di esse, ecc. ecc. in genere fuori del tempo del parto	—	.10
35. Per un parto facile	3.	—
36. Per un parto difficile (mediante rivolgimento o forcipe)	5.	—
37. Per un parto gemello	8.	—
38. Per la rimozione della placenta, resasi particolarmente necessaria, di un uovo immaturo o di una mola	5.	—
39. Per l'assistenza in un aborto	1.	—
40. Per la prestazione manuale nello stagnamento di un violento flusso uterino	1.	30
41. Per l'ispezione (assaggiamento) delle vivande e del pane:		
al medico	—	.10
al chirurgo	—	. 5
42. Per la stessa ispezione, quando sia intrapresa in occasione della visita medica degli ammalati.		
al medico	—	. 6
al chirurgo	—	. 4

Osservazioni.

1. Nella competenza per una visita sono compresi l' esame dell' ammalato, l'ordinazione e la scritturazione di ricette, come pure piccole ispezioni manuali ed istrumentali, od una fasciatura facile, affatto semplice, in quanto per quest' ultima non vi sia una partita speciale nella tariffa.

2. Per una visita di notte cioè dalle 10 della sera alle 5 del mattino è permesso di calcolare doppia tassa di visita.

3. La tassa delle visite, eccettuate le ispezioni 1, 2, 41 e 42, dev' essere pagata in tutte le altre operazioni *oltre* alle competenze per queste fissate.

4. Le relative partite della tariffa valgono soltanto per l' esecuzione e compimento dell' atto dell'operazione, al quale appartiene anche lo stagnamento del sangue e l' apposizione della prima fasciatura.

5. Queste tasse di operazione debbono essere compensate nel pieno importo al personale sanitario, senza differenza di altre sue qualità.

6. Gli ingredienti necessarii per le partite 7, 11 della Tariffa II, e così pure le fasciature, stromenti ed altri utensili, che o possono essere usati soltanto una volta, o rimangono necessarii all' ammalato per usarne ulteriormente, devono essere o somministrati al personale sanitario o ad esso particolarmente compensati.

7. Le spese per mantenere nello stato ordinario gli stromenti p. e. affilamento dei coltelli, ecc. ecc. non possono essere computate.

Digitized by Google

Chiamandosi a tali funzioni interpreti stabilmente giurati presso un Giudizio, od impiegati dello Stato, eglino debbono prestarvisi gratuitamente.

Per la lettura d' un documento scritto con segni non conosciuti dal Giudizio (p. e. con parole ebree, con cifre e simili) si potrebbe ritenere la stessa competenza, che è fissata per la traduzione a voce d' un documento redatto in lingua straniera.

§ 337.

All'incontro dovendo i periti ed interpreti prestarsi per le premesse operazioni d'ufficio fuori del luogo di loro ordinaria dimora, hanno diritto in ogni caso eziandio alle spese di viaggio e di mantenimento, cioè quelli addetti al servigio pubblico, giusta le relative prescrizioni generali, e gli altri a tenore di quanto è disposto dal § 334, ma anche per distanze minori di quelle ivi indicate.

Del resto tutte le sovraccennate competenze si pagheranno ai periti ed interpreti subito dopo prestata l' opera loro, quando ciò sia possibile, o si faranno loro pervenire esenti da spese.

8. Nei casi in cui per ordine dell' Autorità giudiziaria deve intervenire un secondo perito, questo, se particolari disposizioni nulla contengono in contrario, riceverà le competenze fissate nella tariffa per le relative operazioni.

9. L' assistenza (non gratuita) che fosse stata necessaria in questa o quella operazione, sarà documentata come tale dall'operatore, il quale proporrà anche un conveniente compenso e assoggetterà la proposta alla decisione dell' Autorità competente.

10. Le visite ed altre prestazioni necessarie per l'eventuale cura, preparatoria o successiva in caso di operazioni sono computate e rimunerate secondo le relative partite della tariffa.

11. In caso di abbruciature o di lesioni e ascessi particolarmente grandi, che si estendono sopra più parti del corpo, ogni braccio, coscia, ecc. sarà nominato nel conto come parte separata, e sarà esposto un equo importo per le necessarie fasciature.

12. Nelle partite per atti di ostetricia sono comprese le ispezioni delle parti sessuali necessarie immediatamente prima o dopo di esse.

13. Quanto alla cura della madre e del bambino necessaria dopo compiuto pienamente il parto in quanto essa appartenga alle funzioni o del medico o della levatrice, i compensi si calcoleranno o secondo le relative partite della tariffa, od, ove queste manchino, secondo la disposizione del § 3 della superiore Ordinanza.

14. Gli importi di competenze esposti alle partite 35 e 36 della Tariffa II vengono passati solo quando la puerpera abbia superati i nove giorni, giacchè se essa muoia, senza colpa del chirurgo e della mammana, può essere computata soltanto la metà degli importi ivi stabiliti.

Se la puerpera muoia per colpa dei suaccennati, cessa naturalmente qualunque diritto e compenso.

15. Le mammane per le minori assistenze chirurgiche da esse talvolta prestate come p. e. apposizione di mignatte, clisteri, cateteri e simili ricevono la tassa in tale argomento fissata.

V. anche il Regolamento pelle competenze sotto il § 129 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Nella citazione per iscritto eglino saranno avvertiti d'insinuare la domanda per le competenze non più tardi di 14 giorni da quello in cui diedero il loro parere, sotto comminatoria di esserne altrimenti decaduti (1).

§ 338.

5. Spese pel mantenimento dell'imputato nell'arresto durante il processo;

Le spese pel mantenimento dell'imputato nell'arresto durante il processo comprendono quelle di vitto, letto, riscaldamento, lume, come pure quelle della biancheria e degli abiti che fosse stato necessario di fornirgli e della lavatura loro, ed anche le eventuali di malattia e di parto.

Per ciò che riguarda le spese di malattia e di parto, si mettono in conto a ciascuna persona arrestata quelle effettivamente per essa occorse. Per tutte le altre spese di mantenimento ogni Tribunale di Appello fisserà pel suo circondario, d'intelligenza colla Direzione (Prefettura) delle finanze nel Dominio, ogni anno ed anche più di frequente in caso di alterazioni molto rilevanti nei prezzi, l'importare giornaliero in cui debbono rifondersi queste spese per ciascun arrestato, qualora egli non siasi mantenuto del proprio (§ 165).

Se nei diversi luoghi di residenza di Giudizii penali sono molto differenti fra loro i prezzi dei viveri, l'importare delle spese di mantenimento da rifondersi può essere stabilito in misure diverse per varii Giudizii del circondario dello stesso Tribunale d'Appello (2).

§ 339.

6. Spese di viaggio e diete degl'impiegati giudiziali e dei procuratori di Stato.

In quali casi ed in quale importo spettino agl'impiegati giudiziarii, ed ai procuratori di Stato la rifusione delle spese di viaggio e le diete, viene determinato dalle norme vigenti.

Queste norme sono contenute nel Manuale sistematico del Cod. pen. austr. di Maucher, ed in quello di Stubeurauch (3).

(1) V. il Regolamento pelle competenze sotto il § 129 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(Nota del Trad.)

(2) In proposito versano il Regolamento carcerario e le relative posteriori disposizioni citate nelle note al § 165. V. anche il § 82 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(Nota del Trad.).

(3) V. il § 129 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.
(Nota del Trad.)

Digitized by Google

§ 340.

Competenze per la esecuzione di sentenze di morte.

Per la esecuzione di una sentenza di morte competono quindici fiorini al carnefice, e fiorini due a ciascuno dei necessarii suoi assistenti.

Se la sentenza di morte viene eseguita fuori del luogo di domicilio del carnefice, gli compete il mezzo di trasporto, od in casi urgenti il compenso per quel mezzo di cui dee servirsi dietro ordine del Capo del Giudizio penale, ed inoltre l'assegno alimentario di tre fiorini al giorno per lui e per gli assistenti insieme.

La stessa competenza si corrisponderà per l'affissione di una sentenza di morte sul patibolo (§ 392)); ma si pagherà una volta sola per tutte le sentenze di morte, nel caso che dovesse affiggersene più d'una contemporaneamente nello stesso luogo.

§ 341.

Quando l'accusato sia tenuto alla rifusione delle spese.

Venendo l'accusato dichiarato reo di un'azione punibile qualunque, anche diversa da quella indicata nel conchiuso di accusa, si esprimerà contemporaneamente nella sentenza di condanna che egli è anche tenuto di rifondere le spese della procedura penale (§§ 332-340).

Nel caso per altro che siasi proceduto per più azioni punibili è rimesso al Tribunale di sceverare, per quanto è possibile, dalla somma da rifondersi le spese occorse per quelle azioni delle quali l'accusato non fu riconosciuto reo.

Ciò non è fattibile riguardo alle spese contenute nel § 338, bensì rispetto a tutte le altre.

L'obbligo di rifondere la spese incumbe per altro al condannato mediante una sentenza passata in giudicato, soltanto per la sua persona, e per la sua eredità qualora egli sia morto dopo il passaggio della sentenza in giudicato; ma non incumbe in alcun modo ai terzi, che per legge o per obbligo assunto debbono provvedere al di lui mantenimento. Essendovi più correi, partecipi o complici, ciascuno di loro sarà condannato a pagare le competenze indicate al § 340, ed a sostenere le spese derivate dal suo mantenimento nell'arresto durante il processo, dalla sua difesa o da incidenti a lui speciali, ovvero per sua colpa particolare. Al pagamento di tutte le altre spese

Digitized by Google

del processo penale si condanneranno solidariamente tutti insieme i correi, partecipi o complici. Non ostante questa obbligazione comune, è in facoltà del Giudizio di determinare le quote dei singoli condannati in misura corrispondente al grado nel quale ciascuno di essi prese parte all'azione punibile.

In questa determinazione si osserverà pure, quale correo p. e. colle sue negative rese necessarie le maggiori verificazioni, e quindi anche la maggior parte delle spese, o quali in particolare.

§ 342.

Chi debba sostenere le spese in altri casi.

Che se il processo penale termina con una sentenza d'innocenza, o con una di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove, ovvero con un conchiuso di cessazione, le spese saranno di regola sostenute dallo Stato. Trattandosi poi di reati, rispetto ai quali può procedersi in via penale soltanto sopra istanza di una parte interessata, il Giudizio ingiungerà mediante conchiuso la rifusione delle spese al querelante privato, quando l'accusato fu dichiarato del tutto innocente del fatto pel quale ebbe luogo la querela, o si desistette dalla procedura soltanto dietro istanza dello stesso querelante (§§ 189 e 286 lett. *d*).

Per le spese particolari cagionate da un ricorso o dalla domanda di riassunzione del processo risponde chi ha interposto il ricorso o mossa la domanda suddetta, nel caso che siasi assolutamente rigettato il primo e respinta la seconda.

Nella evasione del ricorso o della dimanda di riassunzione del processo si esporrà quindi sempre anche l'ordine alla rifusione delle spese cagionate con detti atti. — Se si fece luogo al ricorso od alla dimanda, il ricorrente, od istante non ha più a sopportare le spese conseguenti.

La Procura di Stato non può essere condannata alla rifusione delle spese.

Se finalmente al processo penale si diede causa con una denuncia che il suo autore sapeva falsa, questi sarà tenuto alla rifusione delle spese.

Siccome quest'ultima circostanza, ond'essere ammessa per sussistente, presuppone di regola una procedura penale, particolare, nella decisione della medesima si pronuncierà pure sulla rifusione delle spese cagionate. — Se la falsità della denunzia si manifesta nella inquisizione, ovvero al dibattimento tenuti sopra la denunzia stessa, ed il denunziato non chiede giusta il § 495 l'assunzione di alcun processo speciale, si aggiungerà l'obbligo alla rifusione delle spese nella evasione in merito. Si confronti eziandio il § 345.

Digitized by Google

§ 343.

Limiti da osservarsi nella esazione delle spese del condannato.

La rifusione delle spese del processo penale (§§ 332-340) si esigerà a carico del condannato, solo in quanto il Giudizio reputi che non vengano perciò esposti a pericolo i suoi mezzi di sussistenza, nè gli s'impedisca l'adempimento degli obblighi a lui incumbenti di risarcire un danno derivato dall'azione punibile, o di mantenere i suoi attinenti.

Gl'impiegati e sacerdoti che durante l'arresto percepiscono sussidii di alimentazione, dovranno con questi in ogni caso provvedere da se al proprio mantenimento o rifonderne le spese (1).

§ 344.

Gravame contro le decisioni che dispongono sulle spese.

Nei casi in cui il gravame sul punto delle spese non può già presentarsi unitamente al ricorso contro la decisione giudiziale (§ 296), ognuno che si crede leso da una decisione o disposizione di un Giudizio rispetto alle spese (§§ 333-343), può gravarsene separatamente al Tribunale d'Appello ovvero alla suprema corte di Giustizia, quando il Tribunale d'Appello abbia riformato in danno di lui una disposizione del giudice di prima Istanza.

Questi gravami dovranno presentarsi al Giudizio che ha deciso in prima Istanza, ed accompagnarsi da questo al Giudizio superiore.

Siccome la legge nulla di particolare stabilisce riguardo ai gravami accennati così secondo che la decisione avvenne nella evasione del processo d'inquisizione, ovvero in quella del dibattimento, devono aver applicazione le disposizioni sul ricorso contro l'una o l'altra specie di dette evasioni.

§ 345.

Competenze dei patrocinatori.

Chi nel processo penale si fa assistere da un patrocinatore, dee pure di regola pagare le spese occorse di questo patrocinio, anche nel caso che il patrocinatore gli sia stato deputato d'ufficio dal Giudizio (§ 213).

Se all'accusato si diede un difensore dei poveri (§ 213), si rifonderanno a questo, sopra sua richiesta, a carico del-

(1) V. i §§ 138 e 139 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

l'Erario, le sole spese borsuali che erano necessarie e furono necessariamente sostenute.

Nei casi in cui il querelante privato, o chi fece una denuncia da lui saputa falsa, è tenuto in genere alla rifusione delle spese processuali (§ 342), si dovranno rifondere da queste persone anche tutte le spese occorse per la difesa dell'imputato.

§ 346.

Competendo al patrocinatore di una parte un onorario, è rimesso al libero accordo fra lui e la parte obbligata al pagamento il fissarne la somma, dopochè siasi prestato intieramente il patrocinio; e ciò tanto nel caso che il patrocinatore sia stato scelto dall'imputato, dal querelante privato o dal danneggiato, come in quello che all'accusato siasi deputato un difensore dal Giudizio. Non è per altro lecito in alcun caso a simili patrocinatori, siano essi avvocati o di qualsivoglia altro ceto, di pattuirsi preventivamente o nel corso del processo una ricompensa determinata pel patrocinio in generale, o pel caso di un esito favorevole. Tale patto è invalido e punibile nell'egual modo ch'è prescritto dalle vigenti leggi pei patrocinii in affari civili.

La relativa disposizione del diritto civile è contenuta nel § 879 N. 3 del Cod. civ. gen. L'invalidità dipende dalla condizione di aver determinato la ricompensa in cifra od in modo corrispondente; il patto d' una ricompensa *conveniente* in generale non è vietato e meno punibile.

§ 347.

Non accordandosi una parte ed il suo patrocinatore sul punto delle competenze pel patrocinio prestato, è libero ad ambedue di domandare che le determini il Giudizio dal quale fu proferita la decisione in prima Istanza, sia che il patrocinio avesse per oggetto il processo d'inquisizione, il dibattimento finale, o la compilazione di scritture di ricorso o gravame.

Sopra tale istanza il Giudizio è tenuto di sentire la parte contraria.

Questa parte si potrà sentire a voce, ovvero mediante diffida ad insinuarsi in iscritto; una sessione formale non è però necessaria, nè ordinata.

Digitized by Google

§ 348.

Nel commisurare queste competenze i Tribunali non sono vincolati ad una somma fissa, ma debbono valutare il merito essenziale del patrocinatore, ed aver quindi equo riguardo soprattutto al tempo ed alla fatica da lui impiegati nel procurarsi i mezzi di prova e nel prestare il patrocinio, ed inoltre alla penetrazione ed avvedutezza da lui mostrate, ed alle circostanze economiche del patrocinato.

§ 349.

Contro la determinazione delle competenze pronunciata dal Giudizio di prima Istanza, tanto il patrocinatore che la parte possono, entro giorni 14 da quello in cui fu intimata la decisione relativa, interporre il ricorso al Tribunale d'Appello; ed ove questo riformi la decisione di prima Istanza, la parte in pregiudizio della quale avvenne la riforma, può ricorrere alla suprema Corte di giustizia.

Questo rimedio di legge è essenzialmente diverso dagli altri contenuti nel Reg. di proc. pen., ed è invece eguale a quello ammesso contro i decreti nel processo civile.

§ 350.

Le competenze consentite dalle parti o determinate dal Giudizio si esigeranno al pari delle altre competenze degli avvocati.

Il patrocinatore esigerà quindi dette competenze nell'ordinaria sede civile.

§ 351.

Si emaneranno speciali norme sul modo di assegnare, pagare, esigere e conteggiare le spese del processo penale contemplate da questa Legge.

Pagamento e conteggio delle spese del processo penale.

Queste norme non sono ancora comparse (1).

(1) L'osservazione dell'Autore riflette naturalmente il tempo della sua compilazione. Poscia fu emanata l'Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, la quale contiene dette norme nel Capitolo quinto §§ 129 — 149.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

CAPO DECIMOSESTO.

DELLE DECISIONI E DISPOSIZIONI DEL GIUDIZIO PENALE RELATIVAMENTE ALLE RAGIONI DI PRIVATO DIRITTO.

Scopo della procedura penale, non meno importante della scoperta e punizione del reo, si è quello di coadjuvare il danneggiato dall'azione punibile, ad ottenere il risarcimento del danno sofferto nel modo più sollecito e meno dispendioso che sia possibile. I mezzi all'uopo formano l'oggetto di questo Capo.

§ 352.

La indagine del danno e del risarcimento dee farsi d'ufficio.

Il Giudizio penale verificherà d'ufficio nel corso stesso della inquisizione (§§ 66, 75, 127 e 176) il danno e le altre conseguenze di privato diritto derivanti dall'azione punibile (§§ 359-361), e citerà al dibattimento il danneggiato (§ 219) se anche questi non lo domandasse specialmente. A lui od al suo mandatario si concederà d'ispezionare gli atti anche durante il processo d'inquisizione, qualora non vi ostino speciali difficoltà. All'atto del dibattimento egli non ha solo diritto di produrre tutte le prove sulla reità dell'accusato e sulla specie ed entità del danno allo scopo di appoggiare le sue ragioni di diritto privato, ma può anche fare per la chiesta indennizzazione le particolari sue proposte (§§ 243, 244, 253, 255 e 257). — Gli è peraltro libero di rinunciare quando che sia, ed anche durante il dibattimento, alle sue ragioni di privato diritto.

I. I mezzi in sul principio accennati e dalla legge ordinati per raggiungere lo scopo superiormente esposto sono quindi:

1. La *verificazione d'ufficio* della vera specie ed importo del *danno*, anche in quei casi, ove la qualificazione del reato non dipende da detto importo. Questa prescrizione vale tanto pel riconoscimento del fatto, ed ulteriore processo d'inquisizione giusta i passi di legge citati nel presente §, quanto pel dibattimento finale a voce, in cui viene offerta al danneggiato l'occasione immediata di rilevare le sue ragioni e di addurre quanto serve ad appoggiarle.

2. Affinchè poi il danneggiato non abbia a trascurare l'occasione di esercitare i propri diritti, *deve* se pure non lo chiede particolarmente, essere *citato* al dibattimento coll'espressa avvertenza delle conseguenze, a cui andrebbe incontro nel caso, che egli non avesse a comparirvi (§ 219).

3. Al danneggiato è per eccezione permessa l'*ispezione degli atti d'inquisizione* anche durante il processo relativo.

4. Al dibattimento compete al danneggiato egualmente che al procuratore di Stato il diritto, di produrre mezzi di prova sulla reità dell'accusato, non che di fare proposte particolari onde fondare le proprie pretese.

Digitized by Google

5. Qui appartiene eziandio la disposizione del § 270 n. 2, giusta la quale in difetto di altre prove può essere stabilita l'entità del danno mediante la sola deposizione giurata del danneggiato.

II. Che il danneggiato possa rinunziare in tutto o in parte alle sue ragioni speciali in ogni stadio della procedura, segue da ciò, che ad onta dalla loro trattazione nel processo penale non si cangia punto la natura puramente di privato diritto delle medesime. La validità d'una tale rinunzia, p. e. da parte di un minorenne, è quindi a giudicarsi sempre secondo le prescrizioni del Codice civile generale.

Nel decidere o disporre sulle ragioni di diritto privato (§ 283, lett. *d*) il Giudizio penale osserverà le norme seguenti.

§ 353.

Attribuzioni del Giudizio penale in ciò che risguarda le ragioni di diritto privato: *a*) mediante restituzione di oggetti sottratti;

Trattandosi di restituire una cosa appartenente al danneggiato ritrovatasi fra quelle dell'accusato, di un correo, partecipe o complice, od in un luogo, ove queste persone la posero soltanto per conservarla, il Tribunale ordina che la restituzione ne segua dopo il passaggio della decisione in giudicato. Tale restituzione può farsi peraltro dal giudice inquirente anche nel corso stesso dell'inquisizione, qualora l'oggetto da restituirsi non apparisca più necessario per istituire la prova, e d'altronde non vi stia nulla in contrario.

I. L'imputato in conformità ai §§ 176 e 234 è in ogni caso da interrogarsi, se abbia ad opporre qualche cosa a tale restituzione, spettando al Giudizio decidere, se le eccezioni da lui eventualmente fatte meritino riguardo o meno.

II. L'*ordine* del Tribunale qui accennato è una parte della sentenza di condanna (§ 283 lett. *d*); dappoichè se non viene pronunciata una sentenza di condanna, nemmeno può parlarsi d'una ***decisione*** sulla restituzione della cosa al danneggiato giusta i §§ 354 e 364. Se l'accusato negativo concede tuttavia la restituzione, può questa essere ordinata anche nel caso di sentenza di scioglimento dall'accusa, o d'innocenza.

Tuttavia prima che possa restituirsi a taluno una cosa, che egli pretende come sottrattagli mediante azione punibile, debb'essere legalmente provato che gli appartiene, o venne a mancargli mentre che ne era detentore. Qualora siavi la confessione del reo, questa prova può darsi anche colla giurata deposizione ad essa concorde di colui, al quale la cosa fu sottratta. Mancando tale confessione, basta che in altro modo si provi legalmente che il reato fu veramente commesso a danno di chi pretende alla cosa, e che questi nella sua deposizione, da confermarsi con giuramento, la descriva in modo riconoscibile e con tali contrassegni, che a lui solo possono esser noti.

Digitized by Google

La *prova della proprietà* deve consistere in altra delle specie contemplate dal § 261. In connessione col § 270 n. 2 accorda però la legge la facilitazione della prova in ciò, che all' uopo, se la dimostrazione della reità dell' accusato è stabilita mediante la sua confessione, basta la deposizione giurata del danneggiato; che se la prova della reità dell' accusato è offerta in altro modo, detta deposizione è sufficiente, qualora esso sappia indicare tali contrassegni, che a lui solo possono esser noti, p. e. il tenore d' una notizia scritta in un portafoglio, un racconciamento di rottura, piccoli difetti appena visibili (1).

§ 354.

b) mediante officiosa interposizione presso il terzo legittimo possessore, o rinvio al medesimo del pretendente;

Quando la cosa sottratta è già passata nelle mani di un terzo, che non ha preso parte all'azione punibile, in modo valido a trasferire la proprietà, od a titolo di pegno, il Giudizio si adoprerà perchè il detentore s' induca a cederla amichevolmente. Non potendosi ciò ottenere, s' indicherà semplicemente al danneggiato chi abbia nelle mani la sua roba, affinchè egli possa far valere il preteso suo diritto nella via civile.

In ciò non fa differenza, che la cosa sia passata in possesso di un terzo in via onerosa o gratuita. Che se il passaggio nel terzo non partecipe del reato, di cui si tratta, avvenne in altro modo punibile secondo la legge, p. e. mediante furto, truffa, compera sospetta e simili, si deciderà sopra il procedimento contro questo terzo anche riguardo alla pretesa del danneggiato per la restituzione della cosa.

Se più danneggiati si contendono la proprietà dell' oggetto sottratto, il Giudizio penale li rimetterà alla via civile, e nel frattempo continuerà a custodire la cosa, se trovasi presso di lui o sotto la sua custodia (§ 357), finchè il Giudizio civile ne abbia disposto.

Il Giudizio penale ha da decidere soltanto sulle pretese del danneggiato contro l' accusato, non su quelle, che colui vanta verso terze persone. Se le parti contendenti volessero stipulare una convenzione sulle loro ragioni il Giudizio penale deve senz' altro assumerla, e tale convenzione è anche esecutiva secondo le leggi sussistenti del processo civile.

Non potendo il danneggiato legittimare tosto sufficientemente il suo diritto sulla cosa, si provvederà per essa nel modo indicato ai §§ 355-358 (2).

(1) V. il § 126 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

(2) V. il § 126 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 355.

Rinvenendosi presso un imputato una cosa, che secondo ogni apparenza appartiene ad altri, e di cui egli non può o non vuole indicare il proprietario; e non presentandosi entro due mesi dall'arresto dell' imputato alcuno a giustificare una pretensione al ricupero, il giudice inquirente stenderà una descrizione della cosa in maniera, che essa possa bensì riconoscersi da chi vi ha diritto, ma che se ne sottaeciano alcuni distintivi essenziali, a fine di risvegliarne l'indicazione in prova del suo diritto.

c) col pubblicare una descrizione degli oggetti sottratti ed alienarli, col custodire giudizialmente gli oggetti stessi od il prezzo ritratto dalla vendita;

§ 356.

Questa descrizione sarà presentata dal giudice inquirente al Tribunale, che la renderà pubblicamente nota nei luoghi in cui l'imputato si è trattenuto, o dove fu commessa l'azione punibile postagli a carico, mediante un editto nel quale sarà diffidato chiunque vi abbia diritto ad insinuarsi e giustificarlo nel termine di un anno dal giorno della terza inserzione nella gazzetta ufficiale del Dominio, poichè altrimenti la cosa descritta sarebbe venduta, e conservatone il prezzo presso il Giudizio penale.

I. Questi editti saranno affissi nei luoghi indicati dalla legge. In conformità al § 219 della Pat. Imp. 3 maggio 1853 n. 81 del Boll. gen. il cursore deve procurare che durante il termine edittale siano i medesimi conservati illesi, e quindi se venissero strappati o guastati che sieno rinnovati; trascorso il detto termine sono poi da levarsi, e mediante rapporto da riprodursi al Giudizio con annotazione del giorno dell'affissione e del lievo.

II. Questi editti sono da inserirsi per 3 volte cogli ordinarii intervalli di tempo nella gazzetta ufficiale del Dominio, nel quale furono emessi, nulla ostandovi però di far eseguire in casi importanti l'inserzione anche nei fogli ufficiali d'altri Dominii.

III. Rispetto alla forma di questi editti, gli stessi secondo i §§ 211 e 212 della sullodata Pat. devono essere firmati dal capo del Giudizio e da un segretario di consiglio, oppure dal capo dell' ufficio di spedizione, e muniti del suggello d'ufficio (1).

§ 357.

Se la cosa altrui è tale da non potersi conservare per un anno senza pericolo di guasto, oppure la sua conservazione

(1) V. il § 126 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

andasse congiunta a spese, il Giudizio inquirente disporrà perchè venga alienata al pubblico incanto, col consenso del Tribunale, ed anche senza di questo in casi di urgenza. Il prezzo ritrattone sarà deposto presso il Tribunale. In pari tempo si unirà agli atti una minuta descrizione di ogni capo venduto, notandone il compratore ed il prezzo di vendita.

I. Tali cose sarebbero cibi, animali vivi e simili.

II. Siccome per queste alienazioni non è prescritta alcuna formalità speciale, così procurerà il giudice inquirente, di pubblicare il sovrastante incanto secondo la qualità dell'oggetto e le relazioni locali in guisa da attendersi un numeroso concorso di offerenti, p. e. negozianti di cavalli, locandieri, macellai ed altri (1).

§ 358.

Non presentandosi alcuno entro il termine edittale a giustificare un diritto agli oggetti descritti, questi saranno venduti nel modo esposto al precedente paragrafo, ove ciò non sia già avvenuto per l'urgenza (§ 357), e si verserà il prezzo di vendita nella cassa erariale.

Resta per altro libero a chi vi abbia diritto di far valere in via civile le proprie ragioni sul prezzo ricavato in confronto dell' Erario entro 30 anni dal giorno della terza inserzione dell' editto nella gazzetta ufficiale del Dominio.

Fino, a tanto che segue una determinazione più precisa, a qual cassa erariale sia da versarsi il prezzo di vendita, sembra conveniente che la consegna ne sia fatta alla cassa più vicina delle imposte, con cui il Giudizio sta senz'altro in regolare corrispondenza (2).

§ 359.

d) col comprendere nella sentenza di condanna anche la decisione sullo indennizzo;

Anche nei casi in cui non trattasi di restituzione di una cosa sottratta, ma del risarcimento per un danno sofferto o per un lucro cessante, ovvero della riparazione di un' offesa recata (§ 1323 del Codice civile generale), si aggiudicherà nella sentenza di condanna l'indennizzazione od il soddisfacimento da prestarsi, in quanto dalla inquisizione e dal dibattimento

(1) V. i §§ 102, 107 e 126 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

(*Nota del Trad.*).

(2) Ciò naturalmente vale pei Dominii, ove le imposte vengono amministrate immediatamente dallo Stato e non appaltate, nel qual caso per cassa erariale s'intende quella di finanza. V. i §§ 102, 107, e 126 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

possa rilevarsi con tutta certezza così il relativo importare come la persona, cui l'indennizzazione o il soddisfacimento compete.

I. Le condizioni, sotto le quali il Giudizio penale in una ***sentenza di condanna*** può aggiudicare l'indennizzazione od il soddisfacimento sono:

1) Che dal processo sia emersa fuor d'ogni dubbio la *persona*, cui compete il risarcimento, sia questa il danneggiato immediatamente dal fatto, od altri, i quali siano successi in un modo legale nei di lui diritti. Se non è possibile di rilevare con tutta esattezza la persona del danneggiato, nemmeno il Giudizio penale può decidere sul risarcimento (§§ 354, 364).

2. Che anche l'*importo del danno* sia determinato *in cifra* dalle risultanze processuali, mentre in tutti i casi, ove al tempo della sentenza non può essere in tal guisa valutato il danno, p. e trattandosi di una incapacità al lavoro durante ancor lungo tempo, neppure il Giudizio penale può conoscere su ciò.

II. *L'importo del danno* viene di regola (§ 360) dimostrato e determinato:

1) col riconoscimento d'una somma precisa d'indennizzazione da parte dell'accusato;

2) con la deposizione giurata del danneggiato (§ 270 n. 2), nel qual caso è superflua la prestazione d'un giuramento estimatorio particolare;

3) mediante determinazione giudiziale, nel qual riguardo la legge ordina:

Se le assunte verificazioni offrono motivi per credere che il danneggiato esageri il suo danno, il giudice, ponderate tutte le circostanze, ed assunta, occorrendo, una stima mediante periti, può moderarlo (§ 76).

§ 360.

In ispecialità ove taluno venga dichiarato reo del crimine d'alto tradimento, di ribellione o di sollevazione, il Giudizio penale pronuncerà anche riguardo alle pretensioni di risarcimento fatte valere dallo Stato, o da persone private contro il condannato. *in particolare trattandosi dei crimini di alto tradimento, di ribellione e sollevazione;*

Nel calcolo del danno derivato da questi crimini s'imputeranno non solo tutti i danneggiamenti cagionati dagli stessi immediatamente o mediatamente, ma ben anche tutte le spese incontrate per reprimere la criminosa impresa o per ripristinare l'ordine e la sicurezza. Intorno alla qualità ed all'importo delle spese sostenute dall'Erario a questi scopi, il Giudizio penale attribuirà forza di piena prova ai prospetti d'ufficio ed ai conti delle Autorità amministrative esaminati e riconosciu-

Digitized by Google

ti esatti dalla competente Contabilità dello Stato, e secondo le circostanze anche a tali prospetti e conti per sè soli (1).

§ 361.

e sulle altre conseguenze di diritto privato;

Se la reità dell' accusato importa l' intiera o parziale invalidità di un affare seco lui conchiuso, o di un rapporto di diritto che erane derivato, si pronuncierà nella sentenza di condanna anche su tal punto e sulle conseguenze di diritto che ne risultano, in quanto ne spetterebbe altrimenti ai Giudizii civili, la decisione, e questa possa pronunciarsi di conformità alle leggi civili in base alle prove esistenti.

I. Qui appartiene la decisione sopra l'invalidità eventuale di un contratto, sopra il pagamento di un indebito e simili. In queste decisioni, come in quelle sopra l'indennizzazione e soddisfacimento in genere, il giudice penale ha d'aver presenti le disposizioni del Codice civile generale e delle altre leggi ed ordinanze applicabili. La questione poi, se e come sieno provate le circostanze

(1) Allo scopo di assicurare la esecuzione della disposizione contenuta nel § 59 del Cod. pen. e nel presente § 360, con Ordinanza Ministeriale del 5 ottobre 1854 N. 255 del Boll. gen. si emanarono le seguenti prescrizioni:

« Tostochè, di conformità al § 145 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, venga preso contro una determinata persona il conchiuso di aprimento della inquisizione per crimine di alto tradimento, ribellione o sollevazione, il Giudizio inquirente, sentito il procuratore di Stato, disporrà o contemporaneamente all'aprimento della inquisizione o mediante ordine speciale, che venga debitamente assicurato il risarcimento, che, giusta il § 360 del suddetto Regolamento, potrebbe incombere all'imputato, tanto per i danneggiamenti cagionati immediatamente o mediatamente dal crimine, quanto per le spese che si fossero rese necessarie per reprimere la criminosa intrapresa e per ripristinare l' ordine e la sicurezza. A tale fine, il Giudizio inquirente ordinerà, secondo le circostanze, la oppignorazione e sequestrazione di tutti i beni dell' imputato o di una congrua parte de' suoi beni mobili, ed eseguirà esso medesimo questa disposizione, per quanto ciò possa farsi senza pregiudizio dei diritti già acquistati da terze persone e dell' obbligo incombente all' imputato di mantenere il suo coniuge innocente od altri attinenti, oppure provvederà che venga eseguita, in base al proprio ordine, dal giudice civile, colla cooperazione, se fia d' uopo, della Procura di finanza.

Queste misure si ometteranno soltanto allorchè sia manifesto non essere dall'azione punibile derivato alcun danno, che potrebbe dar luogo ad una pretensione di risarcimento.

Le disposizioni date per l'assicurazione rimarranno ferme di regola fino a che sia passata in giudicato la decisione, colla quale si dà esito al processo penale.

Tuttavia, esse potranno anche vie più estendersi o limitarsi durante il processo, secondo i risultati del medesimo. Contro ogni disposizione relativa, così l' imputato come il procuratore di Stato, hanno il diritto, di conformità ai §§ 64 e 65 del Regolamento di procedura penale, di provocare la decisione del Tribunale, e d'interporre contro la medesima il gravame al Tribunale d'Appello, e nel caso che questo la riformi, alla suprema Corte di giustizia.

Alla decisione definitiva sul processo penale, il Tribunale ordinerà la cessazione dell'assicurazione praticata qualora non si pronunci sentenza di condanna contro l'imputato; ma se invece questi fosse riconosciuto reo di uno dei summenzionati crimini, esprimerà contemporaneamente in quanto debba rimaner ferma l'assicurazione per la pretensione di risarcimento aggiudicata dalla sentenza di condanna o rimessa alla via civile, giusta il § 362 del Reg. di proc. pen.

V. l' Ord. Minist. 22 maggio 1854 N. 126 a pag. 40. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

di fatto, sulle quali egli fonda la sua decisione, è sempre da sciogliersi giusta le prescrizioni del Reg. di proc. pen.

II. La legge del resto contiene due casi determinati, nei quali ha da seguire una tale dichiarazione d'invalidità:

1) nell'*usura*, mentre il § 361 continua:

E però sotto tale condizione sarà in particolare nel delitto d'usura da pronunciarsi a chi e da chi debba ancora eseguirsi un pagamento od una restituzione, ed in quanto l'affare conchiuso sia valido od invalido.

2) Nella *bigamia*, nel cui riguardo i Decreti Aulici del 30 luglio 1808 N. 856 e dell'11 luglio 1817 N. 1345 R. L. G. dispongono quanto segue: se il delitto (crimine) di bigamia vien provato avanti il Giudizio penale, la sentenza di condanna può portare la dichiarazione di nullità del secondo matrimonio; ed una tale sentenza è da notificarsi tanto al consorte legittimo quanto all'illegittimo, non che all'Autorità politica del luogo, nel cui distretto fu celebrato il matrimonio illegittimo affinchè la nullità del secondo matrimonio venga dal ministro di religione annotata nel registro dei matrimoni. In quei casi però, ove non viene pronunciata una sentenza criminale, o se esistesse un semplice attentato di questo delitto (crimine), stantechè il primo consorte senza saputa dell'incolpato fosse già morto prima che si stringesse il secondo matrimonio, o qualora il primo consorte fosse morto anche soltanto dopo che l'incolpato avesse contratto il matrimonio, e fosse perciò tolto di mezzo l'impedimento, ed il secondo matrimonio potesse venire convalidato, il Giudizio penale non ha da giudicare sulla nullità del matrimonio, ma dovrà rimettere gli atti al competente Tribunale civile per la procedura ulteriore, od intraprenderla esso medesimo, se fosse in pari tempo il detto Tribunale civile.

§ 362.

Non potendosi dal Giudizio penale pronunciare con tutta certezza sulle ragioni di diritto privato indicate ai §§ 359-361, si rimetteranno le parti alla sede civile.

e) mediante rinvio delle parti alla sede civile.

I. In questa decisione è essenziale la distinzione tra l'*obbligo* alla prestazione del risarcimento, e l'*importo* da risarcirsi. Se l'accusato viene dichiarato reo dell'imputatagli azione punibile, non vi sarà alcun dubbio anche sul suo *obbligo* al risarcimento del danno derivato dalla azione (§§ 1295-1304 e 1313 Cod. civ. gen.); il Giudizio penale può e deve quindi in ogni evento su ciò pronunciarsi giusta il § 359. La rilevazione dell'*importo* del danno è quindi da rimettersi alla sede civile. Del pari può e deve, se almeno una parte del danno fu con certezza rilevata nel dibattimento, essere aggiudicato il risarcimento di questo importo, e soltanto la verificazione dell'importo ulteriore rimane riservata alla procedura civile. (P. e. nel caso di una lesione il risarcimento delle spese di malattia e quello d'una minore incapacità al lavoro ancora sussistente) (si confronti il § 364).

II. In tutti i casi, nei quali il Giudizio penale pronuncia sull'*obbligo* del risarcimento, ha pure, se vengono condannati più accusati, con riguar-

Digitized by Google

do alle disposizioni dei §§ 1301 e 1302 del Cod civ. gen. a decidere, qual parte del risarcimento incomba a ciascun condannato, e quali fra loro sieno tenuti solidariamente alla prestazione del detto risarcimento. — In questi casi nella sentenza di condanna di ogni singolo è da stabilirsi esattamente il suo obbligo al risarcimento, e quindi anche una responsabilità solidaria deve essere ripetuta presso ogni singolo degli obbligati alla medesima (1).

§ 363.

Effetti della decisione del Giudizio penale per ciò che risguarda le ragioni di diritto privato, e relativi rimedi legali.

Contro le decisioni e disposizioni del Giudizio penale risguardanti ragioni di privato diritto, le persone indicate al § 300 hanno aperta la via del ricorso (§ 371), di conformità alle prescrizioni contenute nei §§ 295-302, 304 e 310.

Contro le disposizioni emesse in questo riguardo dal Tribunale, che non sono giudicati (p. e. l'ordine della vendita di una cosa), compete agli interessati il gravame secondo il § 314 — contro le disposizioni però, che in conformità al § 357 non partono che dal giudice inquirente, il gravame giusta il § 64, e solo contro la decisione conseguente del Tribunale a termini del § 363.

Passata una tale decisione in giudicato, ogni parte interessata ha diritto di domandare che il Giudizio penale di prima Istanza ne faccia annotazione sulla stessa sentenza, la quale allora ha l'effetto che può domandarsene l'esecuzione direttamente al giudice civile.

I. L'esecuzione sopra una sentenza penale passata in giudicato può essere chiesta immediatamente soltanto quando con detta sentenza fu pronunciato sul risarcimento del danno in un importo determinato. — Se non viene che proferito in genere l'obbligo alla prestazione del risarcimento, tale sentenza esonera il danneggiato dal peso della prova sulla causa del suo diritto al risarcimento, e non gl'incombe di dimostrare avanti il giudice civile che l'importo della sua pretesa.

II. L'annotazione del passaggio in cosa giudicata della decisione devesi chiedere presso il Giudizio penale di prima Istanza eziandio, allorchè la sentenza è passata in giudicato mediante la conferma di un Giudizio superiore. — A questo scopo il danneggiato ha da presentare la spedizione della sentenza intimatagli giusta il § 292 al Giudizio penale, che vi fa detta annotazione.

§ 364.

Riserva della via civile al danneggiato.

Resta libero al danneggiato di far valere le sue ragioni di privato diritto nella via civile, se crede di poter domandare un'indennizzazione maggiore o diversa da quella aggiudi-

(1) V. la nota al § 360.

(Nota del Trad.)

Digitized by Google

catagli dalla sentenza di condanna; oppure se il Giudizio penale ha proferito una sentenza d'innocenza o di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove, ovvero ha preso un conchiuso di desistenza o di cessazione.

Il primo caso menzionato in questo § fu già dilucidato al § 362, il secondo non abbisogna di alcun schiarimento.

CAPO DECIMOSETTIMO.

DELLA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO PENALE.

Per *riassunzione del processo penale* s'intende il complesso di quei mezzi, coi quali l'evasione d'una procedura penale già passata in giudicato deve essere del tutto levata o tuttavia essenzialmente cangiata, senza che a ciò venga implorata la grazia Sovrana mediante supplica conforme.

Questa mutazione d'una evasione riflette tanto quei conchiusi, coi quali fu esaurita una inquisizione, quanto anche le decisioni finali emesse sopra un dibattimento.

Essa può rendersi necessaria: 1) per ciò, che riguardo allo *stesso* fatto, sopra il quale seguì l'evasione, emergano tali *nuove* circostanze, che, se fossero state conosciute prima, avrebbero occasionata una evasione diversa dalla già emessa; 2) per ciò, che risulti un nuovo reato prima ignoto commesso dall'inquisito.

A questi varii casi ed alle differenze conseguenti, ulteriormente possibili, si riferiscono le disposizioni di legge, delle quali i §§ 365-375 trattano della riassunzione del processo penale per lo stesso fatto, ed il § 376 di quella per un altro fatto.

§ 365.

Riassunzione del processo: *a*) contro conchiusi di desistenza;

Un'inquisizione per crimine o delitto ultimata mediante conchiuso di desistenza (§ 197) può essere sempre riassunta, se il crimine o delitto, a contare dal momento in cui fu commesso, non è per anco estinto in forza della prescrizione (§§ 227-232, 531 e 532 Cod. pen.), e qualora emergano circostanze rilevanti che non vennero prese in considerazione all'atto del conchiuso di desistenza.

I. Questa prescrizione di legge riflette *tutte* le specie dei conchiusi di desistenza, e quindi anche quelli formati secondo il § 377.

II. Le *condizioni* della riassunzione contro un conchiuso di desistenza, che devono *insieme* concorrere, sono:

1. che il fatto non sia ancora estinto per prescrizione, sopra cui si osservino i citati §§ del Cod. penale;

2. che emergano circostanze *rilevanti*, le quali non furono valutate all'atto del conchiuso di desistenza. Queste circostanze devono esser tali

Digitized by Google

che se risultano vere, e non vengono altrimenti snervate, non sussistano più le condizioni enumerate nel § 197 per la formazione d'un conchiuso di desistenza (p. e. se si scoprono nuovi indizii contro una determinata persona). — In ciò non fa differenza, che queste circostanze avessero già potuto esser prese in considerazione al momento del conchiuso di desistenza, e non lo furono per svista, ovvero che le medesime fossero allora affatto sconosciute.

§ 366.

b) contro conchiusi di cessazione;

Ne casi in cui un'inquisizione od un dibattimento intrapresi per crimine o delitto contro una persona determinata vennero ultimati mediante conchiuso di cessazione (§§ 198 e 289), ma solo perchè mancava il fatto costituente un crimine o delitto, o perchè risultavano circostanze di fatto escludenti la punibilità dell'azione, o perchè gl'indizii insorti contro l'imputato avevano perduto la loro forza, può aver luogo la riassunzione del processo penale quando emergano nuove circostanze o nuovi mezzi di prova che, o da sè soli, oppure in unione agli amminicoli già prima esistenti, danno fondamento legale per intraprendere o continuare il processo contro l'inquisito riguardo al fatto pel quale erasi proceduto dapprima, sempre che il reato, a contar dal momento in cui il conchiuso di cessazione passò in cosa giudicata, non sia per anco estinto in forza della prescrizione.

La riassunzione di un'inquisizione o di un dibattimento da cui siasi cessato soltanto per essersi proceduto senza l'istanza di una parte interessata, che era per legge necessaria, può essere ammessa unicamente o ad istanza della parte, ovvero allorchè nuove circostanze di fatto o nuovi mezzi di prova mostrino che l'azione punibile è tale, che per essa debba procedersi d'ufficio.

Qualora finalmente siasi conchiuso di cessare dall'anteriore inquisizione contro l'imputato soltanto pel motivo che il procuratore di Stato od il querelante privato siano receduti dall'azione penale, il processo non può essere più riassunto.

I. Relativamente ai *conchiusi di cessazione* riguardo alla riassunzione del processo penale non vi ha differenza, se gli stessi furono presi sopra il chiudimento della inquisizione (§ 198), oppure dietro un dibattimento finale a voce (§ 289).

II. Se il conchiuso di cessazione fu formato sopra recesso del procuratore di Stato o del querelante privato dall'azione penale (§§ 197 N. 4, 198 lett. *a*, e 289 lett. *c* e *d*), *non* ha luogo *alcuna* riassunzione. Questa prescrizione non è però applicabile ai conchiusi di desistenza presi in conformità al § 197 N. 4.

Digitized by Google

III. Nei conchiusi di cessazione formati per altro motivo la riassunzione del processo penale ha luogo sotto le condizioni seguenti:

1) che il reato non sia ancora prescritto, sovra cui vale quanto si è osservato nell'antecedente §;

2) che, se il conchiuso di cessazione fu preso pei motivi contenuti nei §§ 197 n. 1, 2 e 5, 198 lett. *a)* e *b)*, e 289 lett. *a)*, risultino tali *nuove*, cioè non prima presentatesi circostanze di fatto, o mezzi di prova (p. e. la deposizione d'un testimonio, che era assente), i quali o da soli, oppure in unione alle risultanze processuali anteriori, snervano i motivi del conchiuso di cessazione e giustificano conseguentemente la prosecuzione della procedura penale;

3) che, se il conchiuso di cessazione seguì pel motivo contenuto nei §§ 197 n. 3, 198 lett. *a)* e 289 lett. *b)*, ovvero: *a)* lo stesso interessato dimanda la continuazione del processo penale, oppure *b)* si evinca dalle *nuove* circostanze di fatto o mezzi di prova insorti, che il reato deve tuttavia essere processato d'ufficio (p. e. non è una offesa all'onore secondo il § 487, ma una calunnia).

§ 367.

Nel caso che un accusato sia stato sciolto dall'accusa per insufficienza di prove, o dichiarato del tutto innocente (§§ 287 e 288), può riassumersi il processo per lo stesso reato soltanto allora che il fatto, a contare dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, non sia per anco estinto in forza della prescrizione, e vengano trovati nuovi mezzi di prova i quali facciano attendere con fondamento, che da sè soli o congiunti agli amminicoli già prima esistenti abbiano a produrre la condanna dell'accusato.

c) contro una sentenza di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove: ovvero *d)* contro sentenze d'innocenza;

I. La riassunzione del processo penale contro una *sentenza d'innocenza* o di *scioglimento dall'accusa* può avere lo scopo della *dichiarazione di reità* e *punizione*. Per cangiare una sentenza d'innocenza in una di scioglimento dall'accusa, *non* è ammissibile *alcuna* riassunzione di processo penale, bensì però al fine di mutare una sentenza di scioglimento dall'accusa in una dichiarazione d'innocenza (§ 369).

II. Le condizioni della riassunzione contro una sentenza d'innocenza o di scioglimento dall'accusa per la condanna dell'accusato sono:

1) il fatto non dev'essere prescritto, nel qual caso il termine di prescrizione è a contarsi dal passaggio in cosa giudicata della prima sentenza (si confronti il § 365);

2) devono essere insorti *nuovi* mezzi di prova, cioè tali, che non potevano essere presi in considerazione all'atto della prolazione della prima sentenza (p. e. un nuovo testimonio, le cangiate deposizioni di un testimonio già assunto, una confessione frattanto fatta, il rinvenimento di cose state nascoste e simili);

3) questi nuovi mezzi di prova devono esser tali, che o per sè soli, ovvero in unione ad altri prima esistenti secondo le disposizioni dei §§ 261 —

Digitized by Google

282 fanno attendere *con fondamento* la condanna dell' accusato. La scoperta adunque d'un mezzo di prova, con cui non viene stabilito il convincimento, non autorizza alcuna riassunzione, p. e. l'accusato negativo è a convincersi mediante *tre* indizii legali; nel dibattimento antecedente si presentarono soltanto il primo del § 138 n. 3 ed il primo del § 138 n. 4. Ora si avrebbe anche il secondo del § 138. n. 3; qui non ha luogo alcuna riassunzione di processo, perchè con ciò giusta il § 280 non può ritenersi convinto l'accusato.

§ 368.

c) contro una sentenza di condanna per farne pronunciare una più rigorosa;

Contro chi sia già condannato ad una pena può ammettersi la riassunzione della procedura per lo stesso fatto soltanto allorchè i mezzi di prova nuovamente ritrovati sieno della specie indicata nel precedente paragrafo, e tali inoltre che per legge:

a) dovrebbesi pronunciare la pena di morte o quella del carcere in vita, mentre che nella commisurazione della pena inflitta fu presa per norma una sanzione di legge portante il carcere temporario, oppure

b) sarebbe da pronunciarsi una pena di carcere non minore di anni dieci, mentre la pena precedente venne commisurata secondo una sanzione di legge, che la stabilisce della durata non maggiore di cinque anni; o nel caso che

c) un fatto che si qualifica a crimine, sia stato dichiarato soltanto delitto o contravvenzione, ovvero siasi qualificato soltanto come contravvenzione un fatto, che sarebbesi dovuto trattare quale delitto.

I. Contro una ***sentenza di condanna*** può aver luogo la riassunzione per farne pronunciare una ***più rigorosa*** od una ***più mite.***

II. Per farne pronunciare una ***più rigorosa***, è necessario:

1) che insorgano ***nuovi*** mezzi di prova o circostanze di fatto (si confronti il § 367);

2) che con ciò il reato emerga sì cangiato, che subentrino le condizioni stabilite dalla legge (p. e. una interfezione ritenuta causata da negligenza si manifesti quale omicidio, un furto quale rapina e così via). Qui non si bada alla pena prima realmente inflitta; ma soltanto a quella portata dalla sanzione di legge applicabile (§ 286).

III. Se il reato è tale, che si qualifica a crimine pell' ***importo,*** può succedere assai di leggeri il caso, che si scopra posteriormente una sottrazione finora sconosciuta, la cui entità, computati gl' importi prima noti, costituisca quello richiesto pel crimine. In tal caso si procederà secondo la disposizione di questo §, e non giusta quella del § 376. Queste azioni hanno appunto la specialità, che tutte le sottrazioni insieme costituiscono il crimine (veggasi il § 173 del Cod. pen.), e quindi una tale sottrazione non è un fatto ***per sè sussistente***, come presuppone il § 376, ma soltanto una ***parte*** non prima posta in chiaro dell' azione offerta al giudice penale per la cognizione.

Digitized by Google

§ 369.

f) in vantaggio dell'accusato: *aa*) per ottenere una sentenza d'innocenza; *bb*) per fare giudicare meno punibile l'azione; *cc*) per far applicare una sanzione di legge portante pena minore.

Il processo può riassumersi anche a favore dell'accusato nel caso che egli precedentemente sia stato dichiarato reo, o soltanto sciolto dall'accusa per insufficienza di prove, ma i mezzi di prova nuovamente somministrati facciano attendere che sarà ormai posta fuori di ogni dubbio la piena sua innocenza; — oppure nel caso che egli dapprima sia stato dichiarato reo, ma coi nuovi mezzi di prova vengano a constare circostanze, per le quali sarebbesi dovuto dichiararlo reo di una azione meno punibile, o trattarlo secondo una sanzione penale più mite.

I. Questo § contiene una duplice specie della riassunzione del processo penale;

1) contro una *sentenza di scioglimento dall'accusa* per conseguire una dichiarazione d'innocenza;

2) contro una *sentenza di condanna* onde ottenere: *a*) la dichiarazione d'innocenza; *b*) il giudizio dell'azione punibile quale minore reato (p. e. d'un infanticidio quale esposizione d'infante, d'una grave lesione siccome leggera e simili); *c*) l'applicazione d'una sanzione di legge portante pena minore (p. e. perchè l'importo rubato non è superiore, ma inferiore a 300 fior., perchè l'incapacità di attendere alle occupazioni proprie dello stato non durò 20 giorni e così via). Allo scopo di cangiare una *sentenza di condanna* in altra di *scioglimento dall'accusa* non è ammissibile una riassunzione del processo.

II. Le condizioni della riassunzione in questi casi sono:

1) che si trovino nuovi mezzi di prova, o circostanze di fatto nel senso esposto al § 367;

2) che sieno capaci di produrre gli effetti desiderati.

§ 370.

Per l'emergenza di nuove circostanze mitiganti entro la stessa misura penale non si ammette riassunzione del processo, ma soltanto un'istanza pel condono della pena.

Se poi durante il tempo in cui un condannato subisce la pena emergono nuove circostanze mitiganti, le quali non erano note quando fu pronunciata la sentenza di condanna, e tali che se allora si fossero conosciute non avrebbero già determinato per legge la commisurazione della pena secondo una sanzione diversa, ma tuttavia avrebbero condotto all'applicazione di una pena più mite, il Tribunale inferiore, ad istanza di chiunque, ed al caso anche d'ufficio, non concederà la riassunzione del processo, ma proporrà al Tribunale d'Appello una conveniente mitigazione della pena tuttora residua. Trattandosi di sentenze di condanna che non siansi pronunciate

Digitized by Google

dalla Corte suprema di giustizia, la condonazione potrà essere accordata dallo stesso Tribunale d'Appello; ma dalla sola Corte suprema di giustizia, ove questa abbia proferita la sentenza.

I. A produrre una tale istanza non sono quindi soltanto autorizzate le persone nominate al § 300, ma chiunque è in istato di procurare un vantaggio al condannato. Il Tribunale è pure obbligato, se niuno si cura del condannato, e tali circostanze vengono a di lui cognizione, d'avviare d'ufficio il procedimento qui prescritto.

II. Alla presentazione d'una tale istanza per condono il Tribunale provinciale, e l'Appello devono prendere in considerazione quanto fu disposto ed osservato ai §§ 286, 293, 294, 305, 306, 307, 308 e 311.

§ 371.

Come pure non si ammette riassunzione del processo per sole conseguenze di privato diritto pronunciate dalla sentenza penale.

Così pure quando con una sentenza di condanna venne giudicato anche sopra le ragioni di privato diritto (§§ 359-361), ma contro una tale sentenza del Giudizio penale non sia per alcuno dei motivi indicati nel § 369 ammissibile la riassunzione del processo, non compete al condannato nè a' suoi aventi causa, rispetto alle conseguenze di privato diritto portate dalla suddetta decisione, altro rimedio che quello di presentare una petizione al giudice civile ordinario; e ciò allora soltanto che a' termini delle leggi civili concorrano le condizioni per la restituzione in intiero per essersi trovati nuovi mezzi di prova, o che le conseguenze di privato diritto pronunciate dalla decisione del giudice penale abbiano subito un cambiamento per una circostanza di fatto posteriormente verificatasi.

I. Al *condannato*, pell'obbligo ingiuntogli del risarcimento *soltanto*, non compete il diritto di chiedere la riassunzione del processo, se non è contemporaneamente in istato di ottenere un cangiamento della stessa sentenza in conformità al § 369. Egli non può conseguire una mutazione del dovere al risarcimento che nella via civile, e secondo le leggi in proposito vigenti, o pel motivo formale del rinvenimento di mezzi probatorii, ovvero in causa d'un motivo materiale per la variazione delle circostanze di fatto.

II. Ma anche al *danneggiato* non spetta alcun diritto di ottenere, per la *sola* indennizzazione aggiudicatagli, la riassunzione del processo penale, mentre gli eventuali suoi rimedi di legge sono enumerati ai §§ 363 e 364. All'incontro gli compete certamente il diritto giusta il § 352, di proporre la riassunzione del processo nei casi contemplati dai §§ 365-368.

§ 372.

Come debbasi avviare tale riassunzione.

Presentandosi motivi per la riassunzione del processo (§§ 365-369), il Giudizio inquirente, conosciuti che li abbia

Digitized by Google

in seguito ad un incarico del Tribunale, o ad una proposta del procuratore di Stato, ovvero li abbia da sè stesso avvertiti, assumerà tosto gli atti occorrenti alle relative verificazioni e li presenterà al Tribunale affinchè decida, coll'intervento del procuratore di Stato, sull'ammissibilità della riassunzione. — A favore dell'accusato (§ 369) questa può domandarsi da lui stesso, o da chiunque per lui, tanto nel corso che dopo il termine della pena; e per l'effetto della dichiarazione della sua piena innocenza, anche dopo il suo decesso, dai consanguinei, dal coniuge e dagli affini in linea ascendente e discendente.

I. La disposizione di questo § segue dalla regola generale, che la procedura penale deve farsi d'*ufficio* (§ 2). — L'adempimento di quest'obbligo legale incombe da prima al giudice inquirente, il quale deve a ciò passare per gli stessi motivi, che hanno in generale per conseguenza l'avviamento dell'inquisizione secondo i §§ 61, 70 — 74.

II. Oltre il procuratore di Stato hanno senza dubbio diritto di dimandare la riassunzione del processo anche le persone nominate al § 300. — Le facilitazioni particolari nella riassunzione del processo a favore dell'accusato sono contenute qui e nel § 370.

III. Le verificazioni accennate sono in generale da assumersi giusta le prescrizioni del processo d'inquisizione.

§ 373.

Foro competente per la riassunzione.

Sulla riassunzione del processo conoscerà di regola quel Tribunale, che pronunciò la precedente decisione in prima istanza; e nel caso che un fatto qualificato nell'anteriore processo come contravvenzione avrebbe dovuto trattarsi quale delitto o crimine (§ 368, lett. c), ne deciderà quel Tribunale Provinciale o di Circolo, che sarebbe stato competente pel reato, se già nel primo processo lo si fosse trattato come delitto o crimine. Contro la decisione del Tribunale che concede od esclude la riassunzione, si ammette il ricorso come contro i conchiusi di desistenza, di cessazione e di accusa (§§ 202-211).

I. Se l'istanza per la riassunzione del processo penale venisse prodotta ad un Giudizio diverso dal chiamatovi, il primo dovrebbe tuttavia accettarla e rimetterla al Giudizio competente.

II. Nella decisione sulla questione dell'ammissibilità della riassunzione si procederà secondo quelle prescrizioni, che sono date nei §§ 192 — 195 per le decisioni in generale sopra un processo d'inquisizione chiuso.

§ 374.

Quando possa decidersi immediatamente merito.

Trovandosi dal Tribunale motivi legali per la riassunzione, e risultando ad un tempo dalle fatte verificazioni che può

Digitized by Google

immediatamente proferirsi nel merito una decisione più favorevole della precedente all'accusato (§ 369), la si pronuncerà senza ulteriore procedimento, esprimendovisi in pari tempo che con essa viene revocata la decisione anteriore. Contro questa seconda decisione è libero alla parte interessata il ricorso, come contro le decisioni pronunciate sopra un dibattimento finale (§§ 295-302).

I. La decisione immediata nel merito ha soltanto luogo:

1) se la riassunzione del processo avvenne allo scopo indicato nel § 369;

2) se le rilevazioni praticate contengono le condizioni legali della riassunzione.

II. La forma di questa decisione è l'ordinaria delle decisioni finali, e la spedizione della stessa deve essere intimata a quelle persone, che la hanno dimandata, come pure a coloro, cui è stata intimata la prima decisione.

§ 375.

Modo di procedere per la riassunzione fuori del caso suindicato.

Fuori del caso suindicato, tosto che sia passata in giudicato la decisione con cui venne ammessa la riassunzione del processo, questo ritorna allo stadio d'inquisizione. La inquisizione precedente sarà completata colle circostanze e prove nuovamente emerse, e si pronuncierà su di essa giusta le norme contenute nei capi ottavo e nono. Se viene quindi preso un nuovo conchiuso di accusa, passato che sia questo in giudicato, si procederà ad un nuovo dibattimento, sul quale si giudicherà secondo le norme generali. — Nel caso che al nuovo dibattimento non possano più esaminarsi singoli testimoni o coimputati dell'accusato, se ne leggeranno dagli atti le precedenti deposizioni (§ 241).

Nel valutare la forza legale delle prove si collegheranno le nuove circostanze con quelle emerse nella inquisizione e nel dibattimento anteriore.

Le decisioni del Giudizio si dovranno pronunciare come sarebbesi dovuto a termini di legge, se al tempo dell'inquisizione o del dibattimento anteriore fossero già stati noti gl'indizii od i mezzi di prova nuovamente emersi.

Se per questi dovesse pronunciarsi la pena di morte, si proferirà invece quella del carcere duro in vita, ogni qual volta la pena precedentemente inflitta sia già in tutto od in parte scontata. Nel commisurare una pena di detenzione temporaria od altra, si avrà riguardo a quella già subita, anche solo in parte, per effetto della precedente sentenza.

I. Siccome l'affare ritorna allo stato del processo d'inquisizione, dovrà

Digitized by Google

anche esser formato il conchiuso sull'arresto o rilascio dell'imputato a piede libero; così pure quello sull'avviamento dell'inquisizione secondo il § 145, se prima fu preso soltanto un conchiuso di desistenza. Se l'imputato si trova già in corso di pena, deve essere rimesso all'arresto inquisizionale. S'intende da sè, che con ciò viene sospesa l'esecuzione della pena, ed a suo tempo dipenderà dal Tribunale d'Appello (§ 313), se una computazione di detta pena abbia ad aver luogo o meno.

II. Il riguardo da prendersi nella commisurazione della pena consiste in ciò, che viene pronunciata una tal pena, la quale congiunta alla già subita costituisce quel rigore, o durata, che sarebbero stati proferiti, se le nuove circostanze verificate fossero state conosciute all'atto della prima sentenza.

§ 376.

Modo di procedere quando emerga un nuovo reato già commesso ma non per anco noto al tempo di un processo precedente.

Qualora dopo laprolazione di una sentenza seguita anche soltanto in prima Istanza sopra un dibattimento per crimine o delitto, sorgano contro l'accusato indizii legali che egli abbia commesso già prima di tale decisione un altro reato rimasto ignoto al tempo del precedente dibattimento, si avvierà per esso la procedura penale secondo le norme generali, nel caso che l'azione punibile di nuovo emersa, essendo già conosciuta quando si proferì la prima decisione, avrebbe influito essenzialmente sull'anteriore commisurazione della pena, o sulla decisione intorno alle ragioni di privato diritto. Nel commisurare la pena pel reato posteriormente emerso si avrà per altro conveniente riguardo alla pena inflitta al reo colla precedente sentenza, di maniera che non potrà eccedersi la misura della massima pena stabilita dalla legge pel reato maggiormente punibile. Qualora poi pel crimine nuovamente emerso fosse stabilita la pena di morte, e il condannato avesse di già subita in tutto od in parte la pena precedentemente inflittagli, si pronuncerà in luogo della pena capitale quella del carcere duro in vita.

I. Il procedimento sopra un tale reato per sè sussistente di nuovo emerso (si confronti il III allinea degli schiarimenti al § 368) viene considerato di regola siccome una inquisizione del tutto nuova, alla quale è chiamato quel Giudizio, che è stabilito dalle regole generali sulla competenza. — Devesi però distinguere, se il fatto concreto era finora onninamente ignoto, ovvero se una procedura fu in qualche luogo agitata sul medesimo. Nel primo caso incomincia la inquisizione come ogni altra nuova inquisizione, nel secondo si connette all'antecedente. — Il processo frattanto assunto per un altro reato viene preso in considerazione unicamente *allora* ed *in quanto* esista una *sentenza di condanna*; se non fu proferita una tale sentenza, il processo non viene punto calcolato.

II. Il giudice chiamato sopra il nuovo fatto ha da esaminare accuratamente, se con riguardo alla pena già pronunciata il nuovo reato avesse avuto un in-

Digitized by Google

flusso essenziale sulla commisurazione della pena o sulla prestazione del risarcimento, e soltanto in questo caso può essere intrapresa una procedura ulteriore in proposito. Questo conchiuso è da formarsi secondo la prescrizione del § 373 come un altro preso sopra un processo d'inquisizione chiuso, e contro vi sono aperti gli stessi rimedi di legge.

III. Se viene deciso l'avviamento d'un nuovo processo, questo è da assumersi secondo le regole generali, come si è già osservato, valendo riguardo al trattamento dell'accusato quanto sì e detto al § 375.

IV. Nella commisurazione della pena si procederà nel modo che si avrebbe dovuto seguire giusta le disposizioni dei §§ 34 e 35 o 267 del Cod. pen., se entrambi i reati fossero stati noti all'atto della prolazione della prima sentenza. Quindi la pena antecedente e la nuova *insieme* calcolate non possono superare il massimo stabilito dalla legge pel reato maggiormente punibile. — Rispetto alla pena di morte contiene il § la determinazione opportuna.

CAPO DECIMOTTÁVO.

DELLA PROCEDURA CONTRO ASSENTI E FUGGITIVI.

§ 377.

Riconoscimento del fatto e raccolta delle prove anche in caso di assenza del reo.

Quando l'autore di un crimine o delitto sia ignoto o non possa essere presentato in Giudizio, si rileverà tuttavia il fatto e si raccoglieranno i mezzi di prova colla prescritta diligenza ed esattezza.

In tali casi si desisterà dall'ulteriore procedimento, mediante conchiuso del Tribunale (§ 197 n. 5), solo allora che non siavi più alcuna base per continuare le indagini, salvo di riprendere la procedura ove in progresso di tempo riesca di scoprire o ritrovare il reo.

I. La qui menzionata specie di conchiusi di desistenza si distingue da quelli del § 197 essenzialmente in ciò, che i conchiusi del presente § sono da formarsi eziandio quando sussistono degli indizii contro una determinata persona, questa però non è reperibile. Se i detti indizii fossero sufficienti per appoggiare un atto d'accusa, si prenderà questo giusta il § 384.

II. S'intende da sè che le verificazioni devono in tal caso essere assunte con particolare esattezza, mentre la scoperta od il fermo dell'imputato possono facilmente seguire, quando non è più dato d'intraprendere delle pratiche importanti, p. e. l'ispezione, un esame testimoniale ed altre.

III. Al § 365 si è osservato, che la procedura, dalla quale si desistette in simil guisa, può essere continuata, se risultano nuovi punti d'appoggio all'uopo, fin a tanto che il reato non sia estinto per prescrizione.

§ 378.

Indagini sulla dimora di

Se viene imputato di un crimine o delitto un assente, ri-

Digitized by Google

spetto al quale non è peraltro verosimile che egli siasi dato alla fuga, nè si verifichino gli estremi del § 151 per un mandato d'accompagnamento, si limiteranno le indagini al rintracciare la sua dimora; e solo nel caso che dopo averla scoperta, egli non si presenti alla fattagli citazione, si adotteranno contro di lui le misure indicate nel seguente paragrafo. Un imputato assente.

Se il citato non compare, può essere emesso contro di lui giusta la disposizione del § 150 un mandato di accompagnamento, in di cui luogo qui subentrano le misure prescritte dal seguente § (1).

§ 379.

Potendo dalle circostanze ritenersi che l'imputato siasi dato alla fuga; — oppure essendo un assente incolpato di un crimine o delitto con circostanze tali, che secondo il § 151 giustificherebbero l'ordine del suo accompagnamento, le Autorità alle quali spetta di rintracciare e perseguire i crimini e delitti, si prevarranno, allo scopo di ottenere il fermo dell'imputato, colle opportune cautele secondo le circostanze di perquisizioni domiciliari, di requisitorie ad altre Autorità ne'cui circondarii potesse trovarsi, dell'inseguimento giudiziale, o di circolari d'arresto. Altri mezzi per ottenere il fermo dell'imputato.

I. Le condizioni, sotto le quali possono essere adottate le seguenti misure di rigore, sono o 1) la presunzione fondata, (che l'accusato siasi dato alla fuga, ovvero 2) gli estremi contenuti nei §§ 150 e 151 pel rilascio d'un mandato di accompagnamento.

II. I mezzi per ottenere il fermo dell'imputato sono: 1) la *perquisizione domiciliare*, della quale trattossi ai §§ 104 e 106; 2) le *requisitorie* ad altre Autorità, le quali non abbisognano di schiarimento; 3) l'*inseguimento giudiziale* e 4) l'*emissione di circolari d'arresto*, sui quali due ultimi mezzi versano i §§ seguenti.

III. Le Autorità, che hanno da prevalersi dei detti mezzi, sono quelle, che possono disporre la custodia preventiva dell'imputato secondo il § 152, la cui illustrazione serve anche qui (2).

§ 380.

Qualora possa sperarsi di raggiungere una persona sospetta datasi alla fuga, coll'inseguirla, il giudice inquirente, le Preture e le Autorità di polizia sono in obbligo di farla in- Inseguimento d'ufficio.

(1) V. il § 2 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) V. i §§ 2 e 95 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

seguire col mezzo d'inservienti d'ufficio, che dovranno munirsi d'uno scritto aperto di legittimazione. Questi non sono per ciò limitati al proprio circondario, ma possono inseguire l'incolpato sino ai confini dell'Impero austriaco. Tutte le Autorità giudiziarie e di polizia hanno l'obbligo di prestar loro assistenza.

Con Dichiarazione Ministeriale del 30 luglio 1852 n. 171 del Boll. gen. fu pubblicata la convenzione stipulata fra l'Austria e la Sassonia per l'inseguimento di delinquenti fuggiaschi sul territorio dell'altro Stato per mezzo della propria Gendarmeria. Secondo questa soltanto in casi urgenti, in cui vi sia pericolo in mora, è permesso alla Gendarmeria d'inseguire un delinquente, od un individuo pericoloso in qualche altro modo alla pubblica sicurezza, datosi alla fuga, anche al di là dei confini sul territorio dell'altro Stato, allo scopo di partecipare a voce la cosa alla prossima Autorità di sicurezza con invito alle ulteriori opportune operazioni d'ufficio (art. 1). Detta Autorità di sicurezza potrà essere accompagnata dietro sua espressa domanda, qualora ciò appaia necessario per riconoscere indubbiamente l'inseguito (art. 2). La Gendarmeria inseguente non è mai autorizzata ad intraprendere una perquisizione domiciliare sul territorio dello Stato estero. Per un tale atto essa dovrà rivogliersi al capo del luogo, o ad un individuo addetto al Giudizio locale; può esser presente alla visita e sorvegliare frattanto esternamente la casa (art. 3). Il malfattore colto nel territorio estero anche *avanti* di giungere alla prima stazione non può mai essere dalla Gendarmeria ricondotto con sè, ma deve essere consegnato alla più vicina Autorità di sicurezza, e si farà nella via ordinaria la dimanda di estradizione che si rendesse necessaria (art. 4) (1).

§ 381.

Circolari di arresto.

Non potendosi attendere dai suindicati mezzi il propostosi effetto, ed essendo noto per indubbi contrassegni personali l'autore di un crimine, si rilascierà contro di lui una circolare d'arresto, purchè concorrano gli estremi per ritenerlo legalmente imputato del crimine, ed ordinarne l'arresto (§ 156).

Ciò dovrà farsi anche quando un arrestato per crimine evade dalle prigioni d'inquisizione o di pena.

(1) Giusta Dichiarazione Ministeriale del 3 ottobre 1855 n. 174 del Boll. gen. in ampliamento di convenzione dell'anno 1852 fra l'Austria e la Baviera fu in proposito disposto quanto segue:

È permesso alla Gendarmeria d'entrambi gli Stati di entrare rispettivamente nel territorio di confine dell'altro Stato, onde raccogliere colà delle notizie sopra individui pericolosi alla sicurezza ed inseguiti, non che, in quanto si avesse offerta una occasione speciale, per tener dietro alle loro tracce, dandone contemporanea partecipazione alla prossima Autorità di sicurezza ecc., con invito alla cooperazione ed alle ulteriori opportune operazioni d'ufficio.

Alle ricerche delle Autorità di confine di uno Stato per formare delle pattuglie comuni nel territorio di confine la Gendarmeria dell'altro Stato deve prestarsi per quanto glielo permette il proprio servigio, ed all'uopo può in caso di necessità entrare in quel territorio.

Digitized by Google

Contro le persone imputate soltanto di un delitto non può emettersi circolare d'arresto, ma quando molto importi che siano fermate si potrà comunicarne alle Autorità la descrizione personale coll'invito che in caso di rinvenimento ne diano avviso al Giudizio penale, da cui ne fu comunicata la descrizione.

I. Quindi le *condizioni* pel rilascio di circolari d'arresto sono le seguenti:

1) che il fuggitivo sia imputato di un *crimine*, mentre pei delitti e contravvenzioni non viene emessa alcuna circolare d'arresto;

2) ch'egli o *a*) sia stato finora a piede libero, ovvero *b*) sia evaso dalle prigioni d'inquisizione o di pena. — Se non fu ancora arrestato, devono concorrere le condizioni più precise seguenti: α) la sua persona dev'esser nota per *indubbi contrassegni*, cioè in guisa tale, che non sia facilmente possibile di prenderne un'altra per esso; β) deve essere imputato legalmente del crimine (§§ 134 — 145) e γ) devono concorrere gli estremi pel di lui arresto inquisizionale (§ 156).

II. La differenza fra una *circolare d'arresto* ed una *descrizione personale* consiste principalmente negli *effetti*. In seguito ad una *circolare d'arresto* l'imputato viene tosto arrestato e consegnato al Giudizio penale, che la ha rilasciata; in conseguenza d'una *descrizione personale* viene soltanto partecipato il domicilio scoperto del descritto al Giudizio penale, da cui quella fu emessa, ed il quale procede ulteriormente secondo il § 378.

III. Non v'ha dubbio, che pure in casi di crimini possono essere rilasciate descrizioni personali, se giusta le circostanze appaiono mezzo opportuno al conseguimento dello scopo indicato nel § 378, ovvero se la cosa è urgente, ma non sussistono tutte le condizioni pell'emissione d'una circolare d'arresto (1).

§ 582.

L'emissione di circolari d'arresto spetta di regola al giudice inquirente; e nei casi accennati al § 13 anche ad ogni Pretura. Nelle circolari s'indicherà il crimine di cui l'imputato è sospetto. Si daranno i connotati personali colla possibile esattezza, e si aggiungerà la richiesta del preventivo di lui arresto e della sua consegna. Queste circolari saranno comunicate con ogni sollecitudine a tutte le Preture ed a tutte le Autorità di polizia, ai gendarmi ed altri agenti di pubblica sicurezza, come pure a tutti i Capi di Comune dello stesso Dominio, affinchè non solo da essi medesimi sieno prese tutte le opportune misure, ma venga altresì col mezzo loro reso attento ognuno, ed in ispecie ciascun padre di famiglia, di

(1) V. il § 95 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

far la denuncia nel caso che rimarcassero una persona simile alla descritta.

Al bisogno si pubblicheranno le circolari d' arresto anche in altri Dominii per mezzo delle Autorità giudiziarie e di polizia, e secondo le circostanze si notificheranno anche nei pubblici fogli.

I. Per le conseguenze importanti, che una circolare d' arresto trae dietro a sè, il rilascio n' è riservato ai *Giudizii*, e precisamente al giudice inquirente, ovvero in casi urgenti (§ 13) alla Pretura procedente in di lui nome. Descrizioni personali, in ispecialità nei casi accennati al n. III dell' antecedente §, possono essere emesse da tutte quelle Autorità, che secondo il § 380 sono autorizzate ed obbligate all' inseguimento.

II. Siccome la sussistenza dell' imputazione legale è una condizione fondamentale, e l' arresto d' inquisizione la conseguenza d' una circolare d' arresto (§ 381), l' una e l' altro però vengono pronunciati in forma legale soltanto mediante i conchiusi prescritti dai §§ 145 e 157, così sarà opportuno che il giudice inquirente, o quello della Pretura giustifichino l' emissione di circolari d' arresto con un contemporaneo conchiuso formato e spedito in conformità ai §§ 145 e 157.

III. La stampa e la comunicazione delle circolari d' arresto e descrizioni personali vengono fatte eseguire a mezzo delle Autorità politiche, e particolarmente di quelle di polizia, alle quali pertanto i Giudizii penali ne parteciperanno il tenore. Se un Giudizio penale ha una tipografia a propria disposizione, può egli stesso commettere anche la stampa, lo che sarà per altro assai di rado necessario, mentre nel luogo di residenza d' ogni Giudizio penale vi ha pure ordinariamente una Autorità politica, mediante la quale la stampa può essere occasionata senza perdita di tempo.

IV. L' estratto dalla prescrizione di servigio per la guardia di finanza pubblicato coll'Ordinanza del Ministero delle finanze del 15 ottobre 1853 N. 209 del Boll. gen. al § 21 dispone, che la guardia di finanza deve esercitare una sorveglianza speciale su quelle persone, che le vengono notificate con circolari d' arresto, o descrizioni personali comunicatele dai Giudizii, o dalle Autorità di polizia; se le coglie nell' esercizio del proprio servigio, ha da arrestarle e consegnarle alla più vicina Autorità (1).

§ 383.

Descrizione e pubblicazione di oggetti di un reato.

Nel modo prescritto per le circolari d' arresto si procederà anche per la descrizione e pubblicazione di cose rubate o rapite, di oggetti di una commessa truffa, di un' intrapresa falsificazione di carte di pubblico credito o di monete. La notificazione può farsi indilatamente nel caso che la descrizione si riferisca ad oggetti di rilevante valore, o tali da sperare che col renderli pubblicamente noti si venga a scoprire il reo, ad

(1) V. il § 95 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

impedire un male ulteriore, od a procacciare il risarcimento al danneggiato. Trattandosi peraltro di descrivere carte di pubblico credito o monete falsificate, se ne farà previamente rapporto al Tribunale di prima Istanza, e da questo al Tribunale d' Appello, che prenderà le opportune intelligenze col Ministero delle finanze. La pubblicazione si fa come per le circolari d' arresto. Ognuno è obbligato di denunciare tosto all' Autorità quanto venisse a sapere intorno agli oggetti descritti.

I. La legge non determina più precisamente il tempo, nel quale è da emettersi questa descrizione, certamente però essa deve esser fatta *senza ritardo*, subitochè ne risulta la necessità. — Se è il caso della desistenza dalla procedura giusta il § 377, col conchiuso relativo si disporrà anche la notificazione accennata dal § 383.

II. Sopra la stampa di simili descrizioni vale quanto fu detto nel § antecedente riguardo alla stampa delle circolari d' arresto.

§ 384.

Conchiuso di accusa contro un imputato assente.

Se l' imputato di un crimine o delitto è tuttora in estero Stato o di ignota dimora allorchè si chiude il processo d' inquisizione, il Tribunale di prima Istanza prenderà contro di esso il conchiuso d' accusa, purchè dall' inquisizione sieno emersi motivi sufficienti per giustificare una tale disposizione. Trattandosi di crimini, tale conchiuso verrà pubblicato in forma di circolare d' arresto, quando possa ripromettersene un esito, e concorrano gli estremi prescritti dal § 381.

I. Qui la legge presuppone il caso menzionato nel § 378, che l'imputato *non* sia *fuggitivo*. Se lo è, e quindi subentra il caso della emissione di circolari d'arresto in conformità al § 381, si procederà secondo il seguente § 385, e gli atti si passeranno all' Archivio fino al rinvenimento del fuggitivo.

II. La forma della pubblicazione del conchiuso d'accusa nei casi presupposti dalla legge è quella sviluppata nel § 382 per la circolare d'arresto, soltanto nella spedizione invece di « legalmente indiziato del crimine » si dirà « posto in istato d'accusa mediante odierno conchiuso di pari numero pel crimine. »

Se l' imputato di un crimine si trova all' estero, ed è da attendersi che se ne possa ottenere la estradizione, il Tribunale di prima Istanza, sentito il procuratore di Stato, si rivolgerà all' Autorità giudiziaria penale estera nel cui circondario l' accusato si trova. Quando si elevassero difficoltà alla estradizione, esso ne riferirà, acciocchè vengano rimosse, per mezzo del Tribunale d' Appello, al Ministero della giustizia.

Venendo un tale imputato tradotto innanzi al Giudizio

Digitized by Google

austriaco, o tornando egli stesso, gli si notificherà il conchiuso d'accusa (§ 201); e passando questo in giudicato, si procederà ulteriormente secondo le norme generali.

§ 385.

Quando possa aver luogo il processo edittale (contumaciale).

Quando ad onta che siensi tentati tutti i mezzi, non vien fatto di cogliere l'imputato di crimine o delitto, di regola l'ulteriore procedura rimarrà giacente fino al suo arresto. Ove per altro un crimine abbia destato una grande sensazione, o la totale impunità faccia temere ulteriori perniciose conseguenze, e d'altronde non siavi dubbio nè intorno alla sussistenza del fatto nè circa alla persona del suo autore, si può procedere anche contro l'assente ed il fuggitivo, e passare ben anche ad una condanna tale che valga almeno a produrre qualche effetto nella pubblica opinione contro la persona del reo.

I. Il processo edittale (contumaciale) subentra, oltre che nel caso enunciato da questo §, pur quando l'imputato o l'accusato si è allontanato nel corso della procedura, e non può più essergli intimata la citazione al dibattimento (§ 395).

II. Le condizioni, sotto le quali può essere avviato il processo edittale nel caso presente, e che devono insieme concorrere, sono:

1. che si tratti di un *crimine;*
2. che questo abbia destato una grande sensazione, o la totale impunità faccia temere ulteriori perniciose conseguenze, p. e. mediante l'imitazione da presumersi;
3. che non siavi dubbio intorno alla sussistenza del fatto criminoso secondo i suoi requisiti essenziali, nè
4. circa alla persona dell'autore.

Se debba farsi luogo a tale procedura, si deciderà dal Tribunale di prima Istanza, sentito il procuratore di Stato; e contro tale decisione è ammesso il ricorso egualmente che contro i conchiusi di desistenza, di cessazione e d'accusa (§§ 202-212).

Questo conchiuso d'avviamento del processo contumaciale succede in luogo del conchiuso d'accusa nella procedura ordinaria, le cui qualità deve quindi avere (si confronti il § 394), per conseguenza contro vi sono aperti gli stessi rimedii di legge, del pari la spedizione e comunicazione ha da seguire nel modo indicato dal § 201 coll'eccezione, che in luogo della notificazione all'imputato sottentrano le formalità prescritte dai §§ 386 e 387.

Digitized by Google

§ 386.

Citazione per editto dell' assente o fuggitivo.

Passato in giudicato il conchiuso con cui si ordina questo procedimento, l' assente o fuggitivo sarà citato per editto a presentarsi innanzi al Giudizio. Nell' editto se ne esprimerà il nome, e cognome, l' età, la condizione od occupazione ed il precedente luogo di dimora; s' indicherà il crimine di cui è imputato colla denominazione legale del genere e della specie; e si aggiungeranno le circostanze essenziali che potessero riferirsi alla più severa punizione. L' editto conterrà pure l' eccitamento all' imputato di presentarsi innanzi al Tribunale entro un congruo termine, da stabilirsi per lo meno a tre mesi, coll' avvertimento che in caso diverso si procederà e deciderà in sua assenza.

L'editto è quindi da emettersi soltanto, quando il conchiuso d'avviamento del processo edittale è passato in giudicato o perchè non fu interposto ricorso, ovvero perchè il conchiuso fu confermato dal Tribunale superiore.

Riguardo alla forma della spedizione di editti si confronti la dilucidazione al § 356.

§ 387.

Pubblicazione di questo editto.

Questo editto di citazione sarà affisso al modo usato per tutte le altre citazioni giudiziali nel luogo in cui fu commesso il crimine, ed anche in quello ove l' imputato aveva il noto suo domicilio, come pure nella residenza del Giudizio penale e del giudice inquirente. Se pendente il termine edittale non si ottiene il fermo del citato, l'editto sarà inserito almeno una volta al mese nelle gazzette del Dominio in cui si fa la citazione. Se ne manderà pure una copia al Tribunale d' Appello affinchè, soprattutto nei casi gravi nei quali sia di molta importanza la cattura del reo, possano darsi le necessarie disposizioni per la eguale pubblicazione nei fogli degli altri Dominii od anche all' estero. Questa citazione sarà inoltre notificata specialmente al mandatario, che fosse noto, dell' accusato, al suo tutore o coniuge, o ad alcuno de' suoi attinenti o parenti vicini. Queste persone possono nominare un difensore all' accusato, ed adducendo i motivi che gl' impediscono di comparire, proporre che interinalmente si sospenda la ulteriore procedura; sopra di che il Tribunale deciderà coll' in-

Digitized by Google

tervento del procuratore di Stato. Contro questa decisione si ammette il ricorso (§§ 202-212).

I. La spedizione d'una copia al Tribunale d'Appello deve succedere in ogni caso. L'Appello poi decide sulla pubblicazione ulteriore secondo il proprio parere, ovvero nella subordinazione della copia può essergli fatta una proposta opportuna da parte del Giudizio emittente l'editto.

II. La decisione sopra un'istanza per la sospensione interinale della procedura segue mediante decreto, che dichiara l'ammissibilità o meno dell'istanza; i motivi della decisione possono essere compresi nel contesto del decreto. La spedizione ed intimazione seguirà alle persone nominate nel § 201, eccettuato naturalmente l'imputato, in di cui luogo si farà all'istante.

§ 388.

Modo di procedere: *a*) quando il citato si presenti;

Se il citato si presenta innanzi al Giudizio che lo ha chiamato, si continuerà il procedimento penale in suo confronto secondo le norme generali. Ove poi egli si presenti ad un altro Giudizio, questo lo consegnerà pel procedimento di legge al Giudizio penale che ha emessa la citazione.

I. Siccome il costituto dell'imputato è una parte essenziale del processo d'inquisizione, s'intende da sè, che il conchiuso d'avviamento del processo edittale, se il citato si presenta, non ha effetto diverso da quello dei conchiusi in conformità ai §§ 145 e 157, e quindi il procedimento ulteriore incomincia col costituto dell'imputato (si confronti il § 389).

II. A continuare il processo contumaciale è chiamato quel Giudizio penale, che ha emesso l'editto di citazione. Se nel corso del processo emergono dei motivi, che ne giustifichino la cessione ad un altro Giudizio, seguirà la stessa secondo i principii generali sulla competenza dei Giudizii penali.

§ 389.

b) quando domandi un salvocondotto.

Se il citato domanda un salvocondotto, non si può già concederglielo in guisa che gli si risparmi il processo penale e la sentenza, o che non possa mai essere arrestato. Si può nondimeno dargli l'assicurazione, che egli rimarrà a piede libero durante il processo fino al punto in cui vengono a risultare contro di lui prove legali del crimine postogli a carico, e della insussistenza della sua giustificazione. Anche un salvocondotto così limitato può concedersi dal Giudizio penale soltanto coll'approvazione del Tribunale d'Appello, cui a tal uopo dee farsene rapporto; ed il Giudizio penale resta sempre obbligato di usare tutte le precauzioni, che valgano, per quanto è possibile, senza l'effettivo arresto, ad impedire

Digitized by Google

la fuga dell' imputato. Un tale salvocondotto è poi valido soltanto pel crimine rispetto al quale fu dato, e cessa di esserlo se l' imputato non si presenta ad una fattagli citazione senza che se ne giustifichi sufficientemente, fa preparativi di fuga, si sottrae alla continuazione del processo col fuggire o col celare la sua dimora, ovvero se non adempie le condizioni sotto le quali gli fu rilasciato.

Da questa disposizione si deduce, che il citato, se si presenta, o viene fermato, di regola ha da rimanere nell'arresto d'inquisizione.

§ 390.

c) se domanda l' assicurazione dell' impunità;

Se per motivi particolarmente gravi importa sommamente allo Stato di avere il citato in suo potere, e ciò non possa ottenersi che colla volontaria sua presentazione, a cui egli si presta non altrimenti che sotto condizione di essere assicurato dell' impunità, dovranno tali circostanze riferirsi dal Tribunale d' Appello al Ministero della giustizia, e da questo al Sovrano; dal quale si attenderà la decisione, se ed in quanto possa aver luogo un' assicurazione d' impunità.

Tali gravi motivi sarebbero, se soltanto a mezzo del citato si potesse avere contezza di correi nascosti, o prevenire la ripetizione del crimine mediante altri e simili.

§ 391.

d) effettiva procedura contumaciale.

Non presentandosi l' accusato entro il termine edittale, si passerà, dopo la sua scadenza ed al più tardi entro un mese, al dibattimento. All' accusato si deputerà un difensore d' ufficio, qualora non sia già stato nominato da lui stesso, o per lui dalle persone indicate al § 387.

A questo difensore deputato è da intimarsi anche la citazione al dibattimento pell'accusato.

Del resto per ciò che risguarda questo dibattimento, la relativa decisione ed il ricorso contro quest' ultima, si osserveranno le norme generali. In caso che si pronunci sentenza di morte, questa non sarà sottoposta d' ufficio ai Tribunali superiori ed al Sovrano.

S' intende da sè, che tutti i diritti competenti in questo riguardo nella procedura ordinaria all'accusato, possono essere esercitati dal suo difensore.

Digitized by Google

§ 392.

Pubblicazione di sentenze di condanna in contumacia.

Tosto che una sentenza di condanna pronunciata contro un assente o fuggitivo sia passata in giudicato, se ne farà la pubblicazione nel modo seguente. In un luogo destinato alla esecuzione delle pubbliche pene si erigerà un palo, ovvero se la condanna è di morte, un patibolo, e vi si affiggerà la sentenza in modo che possa essere letta facilmente da chiunque passa, ma niuno possa strapparla od altrimenti distruggerla. La si lascerà ivi affissa per tre giorni consecutivi, e la s' inserirà tre volte nelle gazzette del Dominio in cui fu pronunciata.

Rispetto alle competenze da pagarsi per questa pubblicazione veggasi il § 340, donde in pari tempo si evince, che soltanto l'affissione delle sentenze di morte al patibolo deve succedere mediante il carnefice; l'affissione d'altre sentenze quindi può seguire a mezzo del cursore giudiziale.

§ 393.

Effetto legale di una tale sentenza.

Se alla condanna per un crimine vanno già congiunte in forza di legge conseguenze gravose di diritto (§§ 26-30 del Codice penale), la sentenza debb' essere anche messa tosto in esecuzione per quanto possa farsi in assenza del condannato.

A tal fine devono aver luogo anche le notifiche, prescritte dai §§ 320 e 321, ad altre Autorità. — Del pari relativamente a crimini, che vengono commessi mediante stampati periodici, può esser posta in esecuzione la sentenza contumaciale riguardo alla perdita della cauzione.

§ 394.

Modo di procedere nel caso che il condannato ritorni.

Venendo peraltro il fuggitivo in seguito arrestato, gli si notificherà il conchiuso di accusa (§ 201), e si continuerà il processo giusta le norme generali, senza riguardo alla decisione pronunciata in sua assenza.

I. Il conchiuso di accusa è quello accennato nel § 385 d'avviamento del processo contumaciale, ed al ritornato sono aperti tutti i rimedii di legge, che competono all'imputato contro il conchiuso d'accusa.

II. Che la continuazione del processo deva succedere coll'arresto dell'accusato, emerge dal § 389.

Digitized by Google

Compiuto il processo, si pronuncierà una nuova decisione, e passata questa in giudicato, si riguarderanno come tolte, dal punto in cui fu proferita la decisione precedente, quelle conseguenze di diritto che vi andavano annesse, solo in quanto non sieno congiunte per legge anche alla nuova.

Se adunque viene pronunciata una tale decisione, con la quale non vanno unite le conseguenze contenute nei §§ 26-30 del Cod. pen., mentre la prima aveva quest'effetto, cessano le medesime (p. e. l'incapacità a testare) dal momento della prolazione della nuova sentenza, senza riguardo, se contro questa sentenza sia stato da qualche parte interposto ricorso. Perfino nel caso, che sopra detto ricorso sia stata riformata la sentenza medesima a pregiudizio del condannato, la nuova efficacia di tali conseguenze incomincia unicamente dall'istante del passaggio in giudicato dell'ultima sentenza.

§ 395.

Procedura contro coloro che si allontanano durante il processo penale ordinario.

Il procedimento prescritto dai §§ 385-394 può ordinarsi anche in confronto di colui contro il quale fu già avviato un processo per crimine, quando egli nel corso di questo siasi allontanato, senza che gli si potesse più intimare la citazione pel dibattimento. Che se tale citazione gli fu regolarmente intimata, può tenersi il dibattimento quand'anche non vi si presenti senz' averne ottenuta una proroga (§ 221), e nemmeno vi possa essere presentato. La sentenza proferita in sua assenza si pubblicherà nel modo indicato nel § 392, ed avrà gli effetti legali espressi nei §§ 393 e 394.

I. Questo § contiene due casi essenzialmente diversi. — Il *primo* caso presuppone, che l'imputato di un *crimine*, contro il quale in conformità al § 145 fu già aperta la speciale inquisizione, siasi allontanato nel corso del processo, così che dopo passato in cosa giudicata il conchiuso d'accusa, non gli può più essere intimata la citazione al dibattimento. — In questo caso si spedirà tosto l'editto, e si procederà ulteriormente nella maniera indicata dai §§ 385-394. Si deputerà quindi all'accusato un difensore anche in quei casi, nei quali nella procedura ordinaria d'ufficio non gliene sarebbe nominato alcuno.

II. Il *secondo* caso presuppone, che all'accusato sia stata regolarmente intimata la citazione al dibattimento, egli però, senza averne ottenuta una proroga, non vi si presenti, e nemmeno vi possa esser presentato mediante l'inserviente d'ufficio o la guardia. — In questo caso si procede al dibattimento come è prescritto nel processo ordinario, tuttavia in quei casi, nei quali l'accusato non ha già un difensore d'ufficio, o non gliene fu eletto uno sopra sua dimanda, non ne viene deputato uno per lui particolarmente. Le sue deposizioni fatte nel processo d'inquisizione vengono lette giusta i §§ 241 e 248 lett. *a*). — La sentenza pronunciata viene pubblicata nella ma-

Digitized by Google

niera stabilita dal § 392 ed ha le conseguenze esposte nei §§ 393 e 394. — Se quindi un tale condannato si presenta, deve essere preso in arresto, ed ordinato un nuovo dibattimento, nel quale si procederà secondo le norme generali.

III. Se uno dei casi sopra sviluppati del presente § succede riguardo ad un *delitto*, non sottentra la procedura qui indicata, ma è da aggiornarsi il dibattimento, e da avviarsi le pratiche pel rinvenimento dell'accusato. Se non si ha alcun risultato, gli atti si passeranno all'Archivio fino al di lui fermo.

CAPO DECIMONONO.

DELLA PROCEDURA STATARIA.

Il processo straordinario, che dicesi ***statario***, sottentra per eccezione in tali casi, dove lo scopo della minaccia della pena e della condanna viene perfettamente raggiunto soltanto quando la pena segue al commesso crimine nel più breve tempo possibile. Quindi i requisiti essenziali del processo statario sono: 1) che il reo venga presentato immediatamente dopo il fatto al Giudizio decidente; 2) che il processo venga trattato in un determinato termine breve coll'omissione di tutte le formalità non essenzialmente necessarie; 3) che la pena giudicata venga eseguita tosto, senza ammettere alcun rimedio di legge in contrario.

La legge stabilisce quindi nel presente capo:

I. Da quali persone ed in quali casi il processo statario venga ordinato e come avviato (§§ 396-400, 402);

II. a quanto si estenda la competenza del Tribunale statario (§§ 401, 403, 404);

III. in qual modo propriamente si abbia a procedere nel Giudizio statario (§§ 405-409, 412);

IV. qual pena sia da pronunziarsi e come eseguirsi (§§ 410, 411, 413);

V. in qual guisa venga fatto cessare il processo statario (§§ 414, 415).

§ 396.

Procedura stataria per trame di alto tradimento e per ribellione.

Alla procedura stataria può farsi luogo quando si manifestino trame di alto tradimento in modo specialmente pericoloso, oppure sia scoppiata o minacci di scoppiare una ribellione. La dichiarazione, che per tale motivo siavi necessità del giudizio statario, spetta al Capo politico del Dominio, che dee previamente concertarsi col Presidente del Tribunale di Appello, o con quello del Tribunale Provinciale, se nel luogo ove egli risiede non si trova un Tribunale d' Appello. Qualora per altro siavi pericolo nel ritardo, anche il Capo di Circolo (di Comitato, Delegazione Provinciale) è abilitato ad emettere da sè solo tale dichiarazione.

Digitized by Google

§ 597.

La procedura stataria può essere ordinata anche allorquando in uno o più distretti si aumentino straordinariamente i crimini di omicidio, rapina, appiccato incendio, o di pubblica violenza mediante devastazione dell'altrui proprietà. In tali casi il decidere sulla necessità di applicare il Giudizio statario spetta al Ministro dell' interno, di concerto col Ministro della giustizia.

Per omicidii, rapine, appiccati incendii od altre devastazioni della altrui proprietà.

I. Secondo il tenore di questi due §§ il processo statario ha luogo nei seguenti tre casi:

1. quando si manifestino tracce di alto tradimento (§ 58 Cod. pen.) in modo specialmente pericoloso per la pubblica sicurezza;

2. quando sia scoppiata o minacci di scoppiare una ribellione (§ 73 Cod. pen.);

3. quando in uno o più distretti (circondarii degli Ufficii distrettuali, o circolari (delegatizii), delle Luogotenenze) si aumentino straordinariamente i crimini di omicidio (§ 135 Cod. pen.), rapina (§ 190 Cod. pen.), appiccato incendio (§§ 166, 167 Cod. pen.) o pubblica violenza mediante devastazione dell'altrui proprietà (§§ 83, 85 Cod. pen.), ed i mezzi ordinarii stanti a disposizione delle Autorità di sicurezza sono insufficienti ad impedire questo male.

II. Questi tre casi sono enumerati ***tassativamente*** nella legge, ed in niun altro quindi il Giudizio statario può aver luogo avanti i Tribunali civili. All' incontro innanzi i Tribunali militari può essere attuato il processo statario pei crimini di spionaggio ed altre intelligenze col nemico (§ 67 Cod. pen.), di trattamento di ingaggiatori non autorizzati, o di rapimento di persone (§ 92 Cod. pen.), se questi crimini vengono commessi in tempo di guerra, e l'autore vien colto in flagranti, ovvero ancor durante la guerra (Decreto della Cancelleria Aulica del 10 ottobre 1821 N. 1808 R. L. G.).

III. Secondo la diversità dei casi sono anco diverse persone autorizzate a dichiarare la necessità al Giudizio statario. — Esse sono:

1) nei casi indicati al N. I sotto 1 e 2 il Capo politico del dominio, che dee previamente concertarsi col presidente d'Appello, o con quello del Tribunale provinciale, se nel luogo di sua residenza non si trova un Tribunale d'Appello. Se questi non sono d'accordo con lui, gli compete tuttavia il diritto, di proclamare la necessità del Giudizio statario, poichè è suo dovere, d' impedire le indicate perturbazioni della tranquillità con le misure più opportune (Ord. Min. 10 gennaio 1853 N. 9 del Boll. gen. §§ 18, 33, N. 10 del Boll. gen. § 13). In casi molto urgenti spetta il diritto a tale dichiarazione anche al solo Capo di Circolo (di Comitato, Delegazione).

2) Nel caso esposto al N. I sotto 3 il Ministro dell' interno di concerto col Ministro della giustizia. In questo caso le Autorità politiche inferiori hanno da fare le necessarie proposte al Ministro dell' interno. Se entrambi i Ministri non sono d'accordo, nemmeno potrebbe essere dichiarata la necessità del Giudizio statario.

Digitized by Google

3) Nei casi accennati al N. II, che occorrono soltanto in tempo di guerra, il Comandante superiore.

§ 398.

A chi spettino le misure preliminari.

Le misure preliminari della procedura stataria saranno ordinate dal Capo di Circolo (Comitato, Delegazione provinciale). Egli farà quindi proclamare a suono di tamburo o di tromba la dichiarazione che viene attuata la procedura stataria, per quanto sia fattibile in tutti i luoghi per cui fu ordinata ; ed inoltre la farà portare indilatamente a pubblica notizia col darne parte alle Autorità comunali, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, e coll'inserzione nei pubblici fogli.

Quanto alle disposizioni da prendersi ulteriormente veggasi il § 402.

§ 399.

Pubblicazione della procedura stataria.

Nel caso del § 396 la proclamazione della procedura stataria sarà congiunta all' ordine, che ognuno debba astenersi da tutte le imprese di alto tradimento e da tutti gli ammutinamenti sediziosi, come pure dall' istigarvi altri e dal prendervi parte in qualsiasi modo, e debba sottomettersi agli ordini emanati dall' Autorità per reprimere questi crimini, mentre che in caso diverso chiunque, dopo la pubblicazione di quest' ordine, si facesse reo di uno dei crimini per cui fu proclamata la procedura stataria, sarà punito a rigore del Giudizio statario colla morte.

§ 400.

Nell' egual modo anche proclamandosi la procedura stataria per uno dei crimini indicati al § 397, sarà comminata la pena di morte a chi li commettesse.

§ 401.

Competenza per la procedura stataria.

Colla proclamazione della procedura stataria diventano di esclusiva competenza del Tribunale provinciale o di Circolo, nel cui circondario seguì la pubblicazione, tutti i crimini ivi commessi, ai quali debb' estendersi la procedura stataria. Come Tribunale statario esso decide in consigli composti di

Digitized by Google

quattro giudici e di un presidente, coll' intervento di un protocollista. I suoi membri sono nominati da chi presiede al Tribunale di prima Istanza. Esso può mettere la propria residenza in qualsiasi luogo del circondario, pel quale il Giudizio statario fu proclamato, a discernimento del suo presidente di concerto colle Autorità politiche.

Come Tribunale statario procede quindi ogni Tribunale provinciale o di Circolo, nel cui circondario seguì la pubblicazione. Se il Giudizio statario è stato proclamato nei circondarii di più Tribunali provinciali, ciascuno procede come Tribunale statario per la propria Provincia.

§ 402.

Altri preparativi per la procedura stataria.

Tosto che sia ordinata la procedura stataria, il Capo del Circolo (Comitato, Delegazione provinciale) provvederà colla massima sollecitudine perchè dal più vicino Comando militare sia spedita la truppa necessaria alla sicurezza del Giudizio statario; che nel luogo ove questo dee tenersi sieno preparati i necessarii utensili d' ufficio, e che vi si trovino pronti un sacerdote in cura d' anime, ed il carnefice co' suoi assistenti; e che d' altronde alcun impedimento non osti all' esecuzione della pena di morte.

§ 403.

Persone da tradursi innanzi al Tribunale statario.

Avanti al Tribunale statario saranno tratte soltanto persone colte sul fatto, o contro le quali abbiansi indizii tanto urgenti da potersi con fondamento attendere che sarà senz'indugio raggiunta contro di esse la prova della reità. Si avrà cura che siano specialmente presi i caporioni, gli eccitatori ed altri rei principali.

Questa disposizione deve essere osservata esattamente, onde poter raggiungere lo scopo principale del Giudizio statario, cioè la più sollecita infli zione della pena.

§ 404.

Vi si comprendono anche le persone soggette alla giurisdizione militare.

Il Tribunale statario ha facoltà di pronunciare stataria mente sentenza anche contro persone militari ed altre soggette alla giurisdizione militare, nel caso che siano state arrestate dall' Autorità civile; ma ne darà parte immediatamente al più vicino Comando militare, indicando il nome,

Digitized by Google

il luogo di nascita ed il carattere militare dell' imputato. Il Tribunale statario è pure abilitato di citare direttamente, di esaminare e far giurare testimoni soggetti alla giurisdizione militare; ma dee pure darne avviso al più vicino Comando militare.

§ 405.

In quanto vi si applichino le norme della procedura penale ordinaria.

Anche nella procedura statuaria varranno le norme prescritte per l' ordinaria procedura penale rispetto al riconoscimento del fatto, al raccogliere le prove, al modo di sentire l' imputato, i testimoni e periti, ed alla valutazione della forza legale delle prove. Si osserveranno peraltro le seguenti modificazioni della procedura ordinaria.

§ 406.

Modificazioni della procedura ordinaria.

L' intiero processo statario contro singoli imputati si terrà dal principio alla fine innanzi al Tribunale riunito, in presenza del procuratore di Stato, e per quanto sia possibile senza interruzione. Perciò non ha luogo nè un separato processo d' inquisizione, nè un conchiuso d' accusa.

Il processo statario quindi nell'essenziale consta soltanto del dibattimento finale a voce, che incomincia colla traduzione dell' imputato e viene proseguito nel modo determinato ai §§ 228-256. Non v' ha poi alcun dubbio, che le persone nominate al § 223 possono assistere anche al Giudizio statario.

La sua massima durata è prefissa a giorni otto, da calcolarsi dal momento in cui l' imputato fu tratto innanzi al Tribunale statario.

Questo termine non può essere oltrepassato (§ 409), ed il giorno, in cui l' imputato fu tratto avanti il Tribunale statario, dee valere come l' ultimo di questi otto giorni.

§ 407.

L' imputato debb' essere assistito da un difensore. Qualora egli stesso non ne abbia scelto uno che possa assumere tosto la difesa, gli sarà deputato d' ufficio.

I. Nelle disposizioni da prendersi secondo il § 402 pel Giudizio statario si procurerà quindi pure, che al luogo, ove il Tribunale statario terrà la sua residenza, sia un numero sufficiente di abili difensori.

Digitized by Google

II. Se l'imputato sceglie un difensore, che non si trova nella residenza del Tribunale, avrà questo a conoscere, se il medesimo possa farsi venire in tempo sì breve, che il principio del dibattimento non venga troppo indugiato, mentre, se avesse a succedere questo caso, non si potrebbe ammettere la dimanda dell'imputato.

III. All'imputato competono in generale tutti quei diritti, che sono riservati all'accusato nei §§ 213-257, conseguentemente eziandio quello di chiedere l'intervento di persone di sua confidenza sotto le limitazioni contenute nel § 223.

§ 408.

Il presidente non è vincolato, nella direzione a lui incumbente del processo statario, all'andamento solito ed alle formalità del processo penale ordinario, in quanto si oppongano alla necessaria celerità.

I. Quali formalità si oppongano alla celerità, evincerassi da ogni singolo caso. Non possono però essere trascurate anche per lo scopo della sollecitudine formalità *essenziali*, p. e. la continua presenza delle persone nominate al § 222.

II. Siccome il presidente dirige il dibattimento, così egli ha pure da sentire l'accusato e tutti i testimoni. — La lettura di atti succederà assai di raro nel processo statario, e potrebbe limitarsi a quella di documenti, lettere e simili, ovvero a deposizioni decisive raccolte antecedentemente dallo stesso Tribunale statario.

Al procuratore di Stato ed al difensore è bensì libero di fare proposte, ma il presidente ed il Tribunale, dovranno escludere prolisse discussioni, ed in generale tutto ciò che ritarderebbe il procedimento più di quello che sia assolutamente necessario pel suo scopo essenziale. Il procedimento non può quindi essere ritardato nemmeno da verificazioni sul risarcimento del danno. Così pure non si trascurerà di rintracciare i correi; ma per questo la prolazione e l'esecuzione della sentenza contro l'arrestato saranno sospese solo in quanto siavi fondato motivo di attenderne scoperte importanti intorno al piano ed all'estensione della criminosa impresa, ovvero la scoperta od il convincimento de' rei principali.

Il procedimento dovrà limitarsi di regola alla prova del fatto pel quale fu ordinata la procedura statuaria. Non si avrà quindi riguardo a circostanze accessorie che non influiscono essenzialmente sulla determinazione della pena, o ad altri reati che si scoprissero a carico dell'arrestato.

Digitized by Google

Compito il processo, si sentiranno le conclusioni del procuratore di Stato e dei difensori a sensi dei §§ 253-255.

Se il danneggiato è presente come testimonio, non gli potrebbe esser tolto di appoggiare le proprie ragioni giusta i §§ 253-255. Una particolare citazione dello stesso secondo il § 352 potrebbe per altro essere ommessa, se con ciò venisse indugiato il Giudizio statario.

Per la prolazione e pubblicazione del giudicato valgono le norme generali.

S'intende da sè, che il Tribunale statario può pronunciare non solo sentenze di condanna, ma anche d'innocenza (§ 288) e secondo le circostanze pure conchiusi di cessazione (§ 289).

§ 409.

Quando gli imputati siano da consegnarsi al Giudizio penale ordinario.

Se il Tribunale statario non trova fondata la propria competenza, oppure se nel termine di otto giorni (§ 406) non si raggiunge contro l'imputato la prova della reità di quel crimine, pel quale fu proclamato il Giudizio statario; — o finalmente qualora non sussistano gli estremi necessarii secondo i §§ 284 e 285 per infliggere la pena di morte, ma rimangano tuttavia indizii di un'azione punibile a carico dell'imputato, si consegnerà quest'ultimo al competente Giudizio penale pel processo ordinario.

I. I casi, nei quali l'imputato è da consegnarsi al Giudizio penale ordinario, sono:

1. Se il Tribunale statario non trova fondata la propria competenza; questo può succedere o perchè il reato, pel quale fu colto l'imputato, non è avvenuto nel circondario del Giudizio statario, ovvero perchè non costituisce uno dei crimini, pei quali fu ordinato il processo statario (§ 401).

2. Se non si raggiunge la prova della reità entro il termine di otto giorni; s'intende da sè che questo caso non deve essere occorso per indugii del Giudizio statario, ma per altri ostacoli inevitabili p. e. per la lontananza di testimoni.

3. Se non sussistono gli estremi stabiliti nei §§ 284 e 285 per l'inflizione della pena di morte. Se ciò avesse a succedere nel caso presupposto dal seguente §, nel quale può essere pronunciata anche una pena di detenzione, per questo motivo non sarebbe necessaria la consegna dell'imputato al Giudizio penale ordinario.

4. Se sottentra il caso accennato nel secondo capoverso del § 410.

II. La condizione essenziale in tutti quattro i casi è però, che l'imputato non si abbia onninamente espurgato dal sospetto contro lui insorto, ovvero che siano emersi altri reati non sottoposti alla competenza del Tribunale statario. Laonde una sentenza di scioglimento dall'accusa (§ 287) non può essere proferita dal detto Tribunale.

Digitized by Google

III. Il Giudizio penale ordinario ha quindi da proseguire il procedimento nel modo indicato dal § 415.

§ 410.

Quando il Tribunale statario debba pronunciare la pena di morte, e quando in via di eccezione la pena del carcere duro.

Dichiarandosi dal Tribunale statario che l'imputato è reo del crimine, pel quale fu proclamato il Giudizio statario, e concorrendo gli estremi dei §§ 284 e 285 per l'applicazione della pena capitale, sarà pronunciata sentenza di morte.

La sentenza di morte pronunciata dal Tribunale statario non abbisogna di alcuna subordinazione ulteriore, o superiore conferma.

Soltanto nel caso che, mediante l'esecuzione della pena di morte sopra uno o parecchi de' più rei, siasi già dato l'esempio di terrore necessario a ristabilire la tranquillità, potrà il Tribunale statario pronunciare contro i meno gravati la pena del carcere duro da cinque a venti anni. Ma se in quest'ultimo caso si hanno contro il reo anche indizii legali di un altro crimine, pel quale sarebbe colpito da pena più grave, lo si consegnerà al Giudizio penale competente pel processo ordinario.

I. Siccome questo capoverso accenna espressamente al ***ristabilimento della tranquillità***, sembra che il medesimo non abbia alcuna applicazione a trame di alto tradimento (§ 396), che non presuppongono necessariamente una perturbazione della tranquillità (§ 58 Cod. pen.). — Lo stesso vale anche dell'omicidio, rapina e dell'appiccato incendio, eccettuato il secondo caso esposto alla lett. *a*) del § 167 del Cod. penale.

II. Se risultano contro l'imputato indizii di altri reati eguali, o minori, non si avrà alcun riguardo ai medesimi giusta il § 408.

§ 411.

Non ha luogo ricorso, nè effetto sospensivo per domande di grazia.

Contro le sentenze del Tribunale statario non si fa luogo a ricorso: ed una domanda di grazia presentata da chicchessia non ha mai per esse effetto sospensivo.

Se possa aver luogo una riassunzione del processo contro una tale sentenza, si giudicherà a mente delle relative disposizioni (§§ 365-376).

§ 412.

Tenuta del protocollo.

Sulla procedura seguita innanzi al Tribunale statario si assumerà un protocollo, che dee contenere il giorno dell'at-

Digitized by Google

titazione, i nomi dei giudici, l' ordine in cui le cose procedettero, la sostanza delle deposizioni dei testimoni, dei periti e dell' imputato, come pure degli altri mezzi di prova, la proposta finale del procuratore di Stato, i punti principali della difesa, e finalmente la decisione. Il protocollo sarà sottoscritto da tutti i giudici, e da chi lo tenne.

Sulla deliberazione del Tribunale si terrà il prescritto protocollo separato (§ 257).

§ 413.

Esecuzione della pena di morte.

La pena di morte sarà eseguita di regola due ore dopo pubblicata la sentenza ; e solo ad espressa preghiera del condannato può concederglisi una terza ora per prepararsi a morire. Non ha luogo alcuna dilazione ulteriore.

Sono del resto applicabili tutte le prescrizioni date dai §§ 293 e 323.

§ 414.

Cessazione della procedura stataria.

Alle stesse persone ed Autorità che hanno introdotto la procedura stataria spetta di farla cessare. Tale abrogazione sarà dichiarata senza ritardo, tosto che è cessato il motivo della istituzione del Giudizio statario, e la si notificherà sempre col mezzo dei pubblici fogli.

Si confronti quanto fu detto ai §§ 396 e 398.

§ 415.

Trasmissione degli atti al Tribunale d' Appello.

Le funzioni del Tribunale statario cessano tosto che gli viene partecipata l'abrogazione della procedura stataria. Tutti i processi ancora pendenti, come pure quelli sui quali furono pronunciate, ma non per anco eseguite sentenze di morte, saranno trasmessi ai Giudizii ordinarii, e trattati da questi come inquisizioni, procedendosi rispetto ad esse ulteriormente secondo le norme generali di questo Regolamento. Entro quattordici giorni dalla cessazione del Giudizio statario si trasmetteranno tutte le sentenze proferite dal Tribunale, insieme cogli atti processuali, al Tribunale d' Appello, che li esaminerà e censurerà i difetti che vi scorgesse.

Il Giudizio penale deve quindi prima conoscere, se o meno il procedimento finora assunto possa considerarsi siccome una inquisizione chiusa giusta il §

Digitized by Google

186. Nel primo caso lo continuerà secondo il § 192 e seguenti, nel secondo completerà l'inquisizione. — Siccome in tutti questi casi sottentra la condizione del § 156 lett. *a*), si riterrà senz'altro l'imputato in arresto.

CAPO VENTESIMO.

DELLA PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI.

La procedura indicata nei seguenti §§ 416-436 per contravvenzioni ha per iscopo la trattazione più sollecita e semplice possibile, e precisamente tanto rispetto al processo d'inquisizione che di decisione. In tutti gli altri riguardi valgono anche qui le norme e le dilucidazioni sovra la procedura per crimini e delitti, alle quali pertanto si rimette il lettore, venendo eziandio nei seguenti schiarimenti toccate soltanto le eccezioni a dette norme.

§ 416.

La procedura per contravvenzioni è più specialmente regolata dalle norme contenute nel presente capo. Ma in tutti quei punti, pei quali non è data qui alcuna prescrizione speciale, si applicheranno le corrispondenti norme della procedura per crimini e delitti.

In quanto le norme della procedura per crimini e delitti debbono applicarsi anche a quella per contravvenzioni.

Qui s'intendono tanto le prescrizioni sopra il processo d'inquisizione (§§ 66-191), quanto quelle sul dibattimento finale a voce e sulle decisioni (§§ 213-294) (1).

(1) Circolare dell'Appello veneto 4 luglio 1855 n. 12139:

» Nell'esame delle tabelle sulle contravvenzioni state rassegnate dalle prime istanze giudiziarie in seguito alla Circolare Appellatoria 4 aprile a. c. N. 4216, (sotto il § 10 *a)* del Reg. di proc. pen.) ed all'Appello pervenute col tramite dell'i. r. Procura superiore di Stato ha dovuto l'Appello stesso convincersi, che non è stato da diverse Preture finora ben compreso nè lo spirito, nè la lettera della nuova procedura penale entrata in vigore col 15 scorso febbraio.

All'oggetto pertanto di condurre le Preture stesse ad un metodo possibilmente uniforme, ed alla giusta applicazione delle diverse disposizioni tracciate nel Regolamento di procedura, e nella Istruzione Ministeriale 16 giugno 1854 (Appendice parte II), ha trovato l'Appello di emanare le seguenti istruzioni.

Sul modo di compilare le tabelle.

1. Alcune Preture nel compilare le prodotte tabelle, anzichè arrestarsi al 31 marzo 1855 (come dovevasi rilevare dallo spirito del § 12 dell'App. Circ. 4 aprile pros. pas. N. 4216 e meglio dalla pratica anteriore in argomento di tabelle) hanno erroneamente compresi gli affari trattati a tutto il 20 aprile.

Dovranno pertanto le Preture che incorsero in consimile difetto nella redazione della tabella pel secondo trimestre corrente anno farsi nuovamente carico non solo degli affari erroneamente inchiusi nella prima tabella, e che abbracciano il periodo dal 1. al 20 aprile, ma ben anco delle procedure definite dopo il 31 marzo ultimo scorso, avvertendosi che i trimestri contemplati dalla legge seguendo l'anno solare partono dal 1.° gennajo, e si compiono rispettivamente col 31 marzo, col 30 giugno, col 30 settembre e 31 dicembre.

Digitized by Google

§ 417.

Formazione del Giudizio.

Per contravvenzioni si procederà alle verificazioni e si terranno le udienze presso la Pretura (Giudizio distrettuale)

2. È emerso che alcune Preture ebbero nella tabella ad omettere i processi pendenti anteriormente al 15 febbraio p. p., benchè a quell'epoca non solo non risultassero definiti, ma non fossero ancora giunti allo stadio da potersi continuare a metodo della legge 1803.

Dovranno pertanto tutte le Preture, come fu anche prescritto col § 12 della preaccennata Circ. App., riportare nelle future tabelle anche i processi vecchj, quando debbono trattarsi a sensi della Patente di promulgazione della nuova procedura penale coi metodi ora vigenti, qualunque sia l'epoca in cui pervenne la procedura.

3. Non tutte le Preture nel compilare le tabelle si attennero al formulario N. V. annesso alla legge 16 giugno 1854, mentre alcune alterarono il formato, altre omisero il prospetto sommario, altre alterarono l'ordine e le rubriche del sommario, o l'ebbero a redigere in modo non corrispondente alle risultanze delle tabelle, od omisero d'indicare nella rubrica II. lo stato di famiglia degl'imputati, od accennarono inesattamente il titolo della contravvenzione, o troppo aridamente esposero le eseguite preliminari verificazioni, come pure omisero d'indicare i motivi della pendenza, o scambiarono le rubriche nel riportare le annotazioni: molte altre poi non attenendosi al disposto dalla rubrica VII. della tabella non citarono la legge secondo la quale fu esaurito il processo, od omisero d'indicare la qualità della pena cui furono condannati gl'imputati, oppure il giorno in cui il condannato cominciò a scontare la pena d'arresto.

Essendo tutte l'avvertite indicazioni necessarie per lo scopo cui tendono le tabelle, quello cioè di porre in grado la Superiorità di conoscere non solo il sostenuto lavoro, ma anche il modo con cui vennero trattati gli affari, sono richiamate le Preture a compilare tali tabelle colla maggior esattezza attenendosi strettamente alle prescritte rubriche non senza farsi carico di un compendioso cenno sui motivi che ostano alla definizione delle procedure che figurano pendenti.

Sul modo di trattare i processi.

4. Non poche Preture continuano ad assumere verificazioni preliminari coll'estensione ch'era prescritta dal Regolamento penale del 1803.

Dovranno pertanto le Preture evitare questo inutile lavoro attenendosi al disposto dai §§ 419 e 420 del Reg. di procedura ora vigente.

5. È contrario al disposto dal § 419 sovracitato, il sistema d'aprire la speciale inquisizione colle forme dell'abrogato Codice in processi trattati a metodo nuovo, quello di procedere all'udienza soltanto dopo il formale costituto dell'imputato, o di pronunciare sentenza senza far precedere l'udienza di cui nel ripetuto § 419.

Dovranno pertanto quest'erronee pratiche evitarsi, e dovranno le prime Istanze attenersi alle norme additate dal nuovo Regolamento.

6. Dai processi ritirati da alcune prime Istanze emerse di rilevare che i protocolli di udienza non sono stati assunti a mente dei §§ 416, 419, 228 e 257 del Regolamento, non racchiudendo tali protocolli la narrativa dell'ordine con cui è proceduta l'udienza, e presentando erroneamente un ammasso di protocolli di esami, di costituti e confronti, anzicchè l'annotazione delle generali e di ciò che i testimoni o l'imputato depongono, e che può influire sulla decisione di merito.

Si richiamano le prime Istanze all'a retta applicazione delle disposizioni tracciate dal Capo X. del Regol. in quanto siano applicabili alle procedure per contravvenzione nei sensi del § 416, non omesso di avvertire che quando non fosse introdotta novità di rilievo basterà il riportarsi alla deposizione fatta dal testimonio nel processo di preliminare verificazione.

Tali protocolli d'udienza poi non devono essere firmati nè dai testimoni, nè dall'imputato.

7. Le udienze devono essere fissate per decreto a sensi dei §§ 419 e 420 sopracitati, e nel processo deve figurare se e quali testimonj siano stati chiamati all'udienza, e se l'imputato sia stato citato a comparire personalmente, e ciò per la

Digitized by Google

da un giudice approvato (§ 11) e da un protocollista, senza cooperazione della Procura di Stato.

applicazione dei §§ 230 (416), 423, 424 del Regolamento. Non essendosi diverse prime Istanze attenute a queste norme, sono richiamate alla loro esatta osservanza.

8. I decreti di cessazione pel combinato disposto dai §§ 419 e 198 del Reg. di proced. non possono proferirsi che in seguito ad una udienza, ed è irregolare ed erroneo il pronunciare consimili decreti in esito delle preliminari verificazioni. È pure irregolare l'opposto metodo di pronunciare decreto di desistenza anzichè di cessazione dall'imputazione (non dall'accusa) in seguito ad un'udienza.

Si richiamano pertanto le Preture alla retta applicazione delle disposizioni tracciate nei §§ 198, 289 lett. *a*, *b*, *d*, e 416 del Regol., avvertito che sciogliendosi un prevenuto dall'imputazione in seguito ad un'udienza è a pronunciarsi sentenza e non decreto.

9. Le sentenze dovranno essere redatte giusta le norme dei §§ 283, 287, 288 (431) del Regol. senza alcun riguardo alle vecchie abrogate forme, avvertite le prime Istanze che le sentenze stesse devono inchiudere la formula: In forza del potere ecc.; o devono segnare la condanna dell'imputato, o la di lui assoluzione dall'imputazione per la dichiarata sua innocenza, ovvero il proscioglimento dall'imputazione per insufficienza di prove.

Nel solo caso di condanna è poi tenuto l'imputato alla rifusione delle spese di procedura com'è letteralmente prescritto dai §§ 291 e 419 del Regol. da alcune Preture stati dimenticati.

10. Si è pure rilevato, che qualche Pretura nel pronunciare sulle diverse contravvenzioni delle quali era prevenuto un imputato ebbe dopo l'udienza ad emettere due sentenze, ed a proferire due diverse pene. Una più retta applicazione dei §§ 9 e 40 del Regolamento di proc. pen., del § 267 del Codice, eviterà quest'erronea pratica, non dovendo essere proferita che una sentenza ed applicata che una pena per le diverse contravvenzioni che colpiscono l'imputato, quando è per ciascuna comminata la pena di arresto come fu anche additato dal Min. Disp. 31 p. p. marzo N. 3653 (v. pag. 35) comunicato alle prime Istanze con Circ. App. 11 aprile successivo N. 7039.

11. Erronea fu pure riscontrata la deliberazione di alcune prime Istanze colla quale si dichiararono incompetenti per ragione di domicilio dell'imputato. Vengono perciò le stesse richiamate al disposto dal § 38 del Regolamento.

Viene poi in generale raccomandato alle singole prime Istanze di attenersi nelle procedure a nuovo metodo alle vigenti norme senza alcun riguardo alle abrogate evitando ogni prolissità nelle preliminari verificazioni, e tenendo poi le udienze coi metodi normali dalla nuova legge, avendo ben presente che la stessa mira specialmente a definire speditamente tali procedure, ma in pari tempo a garantire l'imputato colla legalità del procedimento, e che nulla deve perciò omettersi di quanto fu espressamente prescritto come nulla deve aggiungersi o sostituirsi.

Di tutto ciò si rendono intese le prime Istanze per norma e direzione. »

Circolare dell'Appello sullodato 12 settembre 1855 N. 16870:

» In relazione ad alcuni dubbi proposti sulla applicazione dei §§ 67, 77, 262, 416, 417, 420 del Reg. di proc. pen., l'eccelso I. R. Ministero della giustizia con suo rispettato Dispaccio 31 p. p. agosto N. 10466 si è compiaciuto di dichiarare:

a) Che non trova di provocare alcuna disposizione legislativa a deroga del chiaro disposto dai §§ 67, 77, 262 del Reg. di proc. pen., in forza dei quali ad ogni riconoscimento del fatto e rispettivamente ad ogni ispezione giudiziale per crimini e delitti od anche a sensi dei §§ 416, 417, 420 alle verificazioni preliminari occorrenti nelle contravvenzioni devono intervenire un giudice approvato ed un protocollista.

Nulla ostare però che a tali verificazioni vengano assunti quali protocollisti anche praticanti di legge, impiegati di cancelleria e persino diurnisti, previa la prestazione del giuramento, coll'avvertenza che spetta al capo del Giudizio penale il vegliare, perchè contro lo spirito della legge non si proceda senza bisogno ad ispezioni giudiziali massime nei casi di contravvenzione con detrimento dell'Erario e degli altri affari d'ufficio.

b) Pel chiaro tenore del § 12 del Reg. di proc. pen. e del § 21 della Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II), non può dubitarsi, che al riconoscimento del fatto e rispettivamente all'ispezione giudiziale non occorre l'intervento personale del giudice inquirente, ma che vi può essere chiamato in sua vece anche

Digitized by Google

Il preposto all'amministrazione degli affari giudiziari, od un altro impiegato della Pretura da lui a ciò destinato, che abbia subito gli esami di giudice, ha quindi da assumere dette verificazioni e tenere le udienze. — Chi abbia da

altro impiegato del Giudizio, idoneo alla giudicatura, purchè fosse stato destinato in genere dal capo del Giudizio alla supplenza del giudice inquirente.

c) Siccome l'inquisizione e la punizione nelle contravvenzioni boschive spetta nel Regno lombardo-veneto ai Giudizii penali in forza delle leggi ivi attualmente vigenti, e quindi il procedimento relativo pel § 1 del Reg. di proc. pen. deve aver luogo a termini di questa legge, così non può revocarsi in dubbio che resta rimesso al discernimento del Giudizio penale il giudicare, a sensi del § 426 lett. c del Reg. di proc. pen., se a formare la prova generica del fatto d'una contravvenzione boschiva basti in singoli casi la deposizione d'una guardia boschiva giurata, o se essendovi luogo a dubitare sulla piena attendibilità della stessa, torni necessaria la giudiziale ispezione.

Di questa Ministeriale Declaratoria si rendono intese le prime Istanze aventi penale giurisdizione per l'indeclinabile sua esecuzione. »

Circolare 5 ottobre 1855 N. 18335 dell'Appello stesso:

» Nell'esame delle tabelle state rassegnate dalle II. RR. Preture Urbane e Foresi pel II trimestre a. c. ha l'Appello rilevato, che non solo si sono ripetuti in gran parte quei vizii che dalla Circolare 4 luglio p. p. N. 12139 (v. pag. 377) vennero riprovati, ma che s'introdussero nuove erronee pratiche.

Sebbene debba ritenere l'Appello, che i vizii già rilevati nella precitata Circolare non siano per ripetersi, e che le prime Istanze si atterranno alle comunicate Istruzioni, a cui vengono richiamate per l'esatta osservanza, pure non può ommettere di soggiungere sui nuovi emersi difetti:

1.° Che non è stata da molte Preture compresa l'annotazione N. 2 in calce al formulario N. V annesso alla riverita Ministeriale Ordinanza 16 giugno 1854.

Dovranno pertanto le Preture compilare le tabelle pell'ora scorso trimestre, e così le successive, in modo che debbano nelle stesse figurare i processi pendenti allo spirare dell'anteriore trimestre sotto il numero progressivo della tabella partendo dal N. 1, annotando sotto tale numero progressivo pei processi, che pendevano, come sopra si accennò, il numero sotto il quale figurava il processo nella tabella precedente (p. e. 3/7, 5/14 ecc.).

2.° Si è rilevato che molte Preture in onta al disposto dal § 244 della Legge 3 maggio 1853 (Appendice parte I Capitolo I) tengono due protocolli penali. Una tale pratica dovrà cessare col principio dell'anno 1856.

3.° Erroneo è il sistema ripetutamente riprovato di istruire processi sopra fatti di morti accidentali e di evaderli. La decisione per tali fatti è di competenza dei Tribunali provinciali, anche quando non sia ad alcuno imputabile il fatto per negligenza o trascuranza.

Dovranno pertanto tali denunzie, ove siano presentate alla Pretura e siano corredate dalle informazioni politiche cerzioranti l'accidentalità, essere inoltrate ai Tribunali, ai quali pure saranno inoltrati i processi su quei fatti, pei quali occorresse alla Pretura quale Autorità delegata pei crimini e delitti d'assumere una regolare inquisizione, ben inteso che le Preture urbane non avranno mai ad ingerirsi in tali fatti (V. la Circolare della Luogotenenza veneta 10 aprile 1855 N. 7543 alla pag. 44.)

Cesserà inoltre la pratica di eseguire accessi sulle morti accidentali, ove consti dal rapporto politico, che accompagna sempre la denunzia, della accidentalità, avvertito che ove tali arbitrii si verificassero, saranno irremissibilmente escluse le competenze esposte per l'accesso, e poste a carico del preposto d'ufficio, che lo ha ordinato.

4.° È quasi generale il difetto che si riscontra nella notificazione della sentenza all'accusato presente al dibattimento, ommettendosi di esporgli in breve i motivi, e di citare i passi di legge, che furono applicati.

Si richiamano pertanto le Preture alla esecuzione di quanto è disposto dal § 291 del Reg. di proc. pen. applicabile anche alle contravvenzioni giusta il § 419 del Reg. stesso, non ommettendo di avvertire l'accusato sulla facoltà del ricorso.

5.° L'applicazione del disposto dal § 424, pel quale il Pretore deve far constare da un suo decreto il motivo legale dell'arresto, non ha luogo se non quando il Giudizio ordina l'arresto della persona sospetta della contravvenzione, o sia necessario di trattenere l'imputato in preventiva custodia, o di prolungarne la durata nei casi, in cui l'arrestato sia stato ceduto a disposizione della Pretura. Dovrà in

Digitized by Google

esercitare l'ufficio di giudice in quei casi, che verranno assegnati alle Autorità di sicurezza giusta il § 9, verrà in seguito disposto da norme apposite (1).

§ 418.

Modo di procedere quando la Pretura riconosca nel fatto un crimine o delitto.

Riconoscendo la Pretura nel fatto, per cui procede, un crimine o delitto, essa trasmetterà gli atti al Tribunale competente.

Qui la Pretura si terrà presenti le prescrizioni dei §§ 38-51.

Se questo poi non trova nel fatto gli estremi di un crimine o delitto, ritornerà gli atti, per le ulteriori operazioni, alla Pretura che dovrà sottomettersi a questa disposizione.

La medesima disposizione non impedisce per altro, che la Pretura possa retrocedere gli atti al Tribunale, se dalle pratiche ulteriormente da essa assunte risultano *nuove circostanze di fatto*, che qualifichino l'azione punibile a crimine o delitto.

§ 419.

Fissazione di una udienza, e modo di procedervi.

Il procedimento per contravvenzioni si limiterà, di regola, al rilevare più sommariamente che sia possibile le circostanze essenziali da cui dipende la decisione. Non vi sarà quindi un formale processo d'inquisizione, nè un conchiuso di accusa.

Il giudice terrà una udienza verbale, senza far precedere, quando sia fattibile, speciali verificazioni preliminari. A questa udienza si citeranno l'imputato, i testimoni e periti, come pure il danneggiato e la parte interessata, quando si tratti di contravvenzioni per le quali può procedersi in via penale soltanto ad istanza di quest'ultima; e vi si predisporanno gli oggetti ed i mezzi di prova che si hanno in pronto, relativi alla contravvenzione. Le prove si addurranno secondo le norme prescritte pel dibattimento finale sui crimini e delit-

tali casi indispensabilmente emettersi un motivato decreto, e dovrà poi ommettersi quando l'arresto abbia luogo per parte dell'Autorità politica, e venga l'arrestato tratto all'udienza nei giorni prossimi susseguenti.

Si raccomanda in generale alle Preture di non ommettere cura per sollecitare la definizione dei processi, e si richiamano le stesse ad inoltrare impreteribilmente entro due settimane dallo scadere d'ogni trimestre le tabelle al procuratore di Stato come è stato prescritto con Circolare Appellatoria 4 aprile a. c. N. 4216. »

V. la Ordinanza 27 febbraio 1855 N. 39 del Boll. gen. alla pag. 172, ed il Decreto 14 agosto N. 799 alla pag. 306.

(Nota del Trad.)

(1) V. l'Ord. Min. 30 dicembre 1854 nella nota al secondo capoverso del § 9. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

ti. L' imputato, che si trova a piede libero, può farsi rappresentare da un mandatario in tutti i casi, nei quali il giudice non ordina espressamente la sua comparsa personale. Come uditori si ammetteranno soltanto le persone nominate al secondo allinea del § 223. È tuttavia rimesso al discernimento del giudice di ordinare per motivi rilevanti (§ 224) anche una udienza segreta.

Si procurerà che il procedimento venga compito in una udienza sola, da tenersi possibilmente senza interruzione. Alla fine di essa si ecciterà l' imputato od il suo mandatario ad addurre quanto sappia per la difesa. La decisione sarà di regola proferita dal giudice immediatamente, pubblicata nel modo indicato al § 291, ed intimata, sopra richiesta, mediante spedizione d' ufficio, co' suoi motivi, all' imputato, a chi si fosse costituito querelante privato, ed al danneggiato. Non potendo proferirsi immediatamente la decisione, questa debbe essere pronunciata al più tardi entro giorni tre, ed in tale caso la s' intimerà soltanto per iscritto. Nel protocollo da assumersi sulla udienza non si farà soltanto constare in quale ordine ogni cosa sia proceduta, ma s' indicherà eziandio quali persone siansi sentite dal giudice. Quanto poi alle deposizioni loro, oltre la risposta data alle interrogazioni generali (§§ 125 e 174), vi si noterà ciò solo che possa influire sulla decisione.

I. Non si può raccomandare abbastanza al giudice, cui saranno affidati gli affari per contravvenzioni, di non scostarsi dalla preposta prescrizione di legge, ordinante la tenuta d'una udienza verbale ***senza*** previe verificazioni, se non che in quei casi, ove tali verificazioni, p. e. un parere peritale, un' ispezione e simili, sono indispensabili per un retto giudizio, ed anche qui le verificazioni stesse devono limitarsi alle più necessarie. Un risparmio di tempo sì rilevante *senza pregiudizio* dell'affare non è pel giudice facilmente possibile in altro modo, che con l'esatta osservanza di questa regola.

Nelle contravvenzioni, per le quali può procedersi soltanto ad istanza dell' offeso, questi alla sua comparsa è da trattarsi come un altro testimonio. Se rimane contumace senza fondata causa, si dovrà anche qui ritenere giusta il § 232, che egli receda dalla sua accusa.

III. Non si può in generale stabilire, quando il giudice ha da ordinare la comparsa *personale* dell'imputato, ma lo si desumerà dalle circostanze dei singoli casi. Tuttavia dovrà ciò succedere, allorchè dalle risultanze (§ 425) emerge, che l'imputato è negativo, se vi ha dubbio sulla identità della di lui persona, o se la sua assunzione è necessaria per qualche dichiarazione essenziale, che non può dare il rappresentante. Il giudice, non deve mai perder di vista, che eziandio nelle contravvenzioni è obbligato di rilevare d'ufficio tutto ciò, che sta a favore dell'imputato (§ 3).

Digitized by Google

IV. La decisione in merito deve essere od una delle tre sentenze (§§ 283, 287, 288) od un conchiuso di cessazione (§ 289).

V. Nella commisurazione della pena non spetta al giudice che il diritto di mitigazione o commutazione in conformità ai §§ 260, 261, 262 e 266 del Cod. pen. combinati coll'ultimo capoverso del § 286 del Reg. di proc. pen.

VI. È posto nella natura della cosa, che il protocollo d'udienza contenga anche la decisione od i motivi più rilevanti della medesima. Lo stesso è da sottoscrivere dal giudice e protocollista (1).

§ 420.

Modo di assumere le verificazioni preliminari.

Nel caso poi che il giudice riconosca già da principio la necessità di speciali verificazioni preliminari, ovvero che questa risulti all'atto dell'udienza, le si assumeranno secondo le norme del capo settimo. Quindi si fisserà una nuova udienza, alla quale peraltro si citeranno, oltre l'imputato, i soli testimoni e periti, la cui personale comparsa appare al giudice indispensabile pel convincimento dell'imputato.

Ne' casi previsti dal § 241 basta anche la lettura di ciò che i testimoni hanno deposto all'atto delle verificazioni preliminari.

Consistono queste verificazioni preliminari in ispezioni o pareri peritali, vi si fanno intervenire anche i testimoni giudiziali (2). — All'incontro non ha luogo un costituto formale dell'imputato — siccome presuppone un conchiuso di aprimento della inquisizione speciale, che qui manca.

(1) L'Appello veneto con decisione 11 luglio 1855 N. 12115, diretta alla Pretura Urbana in Padova, dichiarò, che nel processo per contravvenzioni non può aver luogo l'intervento di difensore all'udienza da tenersi a sensi del § 419 del Reg. di proc. pen.

V. i §§ 4 — 11 della Circ. App. 4 luglio prefato N. 12139, pag. 378, ed il 4 della Circ. 5 ottobre successivo N. 18335, pag. 380. (*Nota del Trad.*)

(2) Circolare dell'Appello lombardo 24 maggio 1855 N. 5787. A:

Sul dubbio stato elevato: se agli atti di verificazioni preliminari nelle contravvenzioni occorra, come nelle investigazioni preliminari per crimini e delitti, l'intervento di due testimoni giudiziali, l'eccelso Ministero della giustizia, col rispettato Dispaccio 6 corr. maggio N. 8676 ha impartito per norma la seguente istruzione:

Siccome il § 416 del Reg. di proc. pen. previene che nella procedura per contravvenzioni si debbono applicare le corrispondenti norme del processo per crimini e delitti, solamente rapporto a quei punti, intorno ai quali non è data alcuna prescrizione speciale nel Capo XX (§§ 416-436), e d'altronde pel § 417 sulle contravvenzioni si deve procedere a tutte le verificazioni da un giudice approvato e da un protocollista, senza che vi sia fatta menzione dell'intervento di testimoni giudiziali; e siccome finalmente l'espressione generica *verificazioni* abbraccia tanto i rilievi da farsi durante il procedimento per effetto del § 419, quanto le verificazioni preliminari speciali contemplate nel § 420, così ne deriva la conseguenza che alle verificazioni preliminari per contravvenzioni accennate nel § 420 non debba ritenersi necessario l'intervento di testimoni giudiziali, quand'anche trattisi degli atti mentovati nei §§ 77 e 108 del suddetto Reg. di proc. pen.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

§ 421.

Ufficio del giudice quando si manifestino indizii di un crimine o delitto.

Ove il costituto dell' imputato comparso personalmente conducesse a confessione intorno ad un crimine o delitto, od alla scoperta di circostanze da cui sorgono indizii legali di un crimine o delitto, si assumeranno tosto completamente a protocollo le sue deposizioni senza interrompere incautamente il costituto, e si procederà in relazione ad esse secondo la legge (§ 418).

§ 422.

In quanto i testimoni abbiano a farsi giurare.

Di regola in casi di contravvenzione non si fa prestare ai testimoni il giuramento; ma il giudice può accontentarsi in sua vece di una semplice conferma col tocco della mano.

Ove peraltro si tratti di convincere un imputato negativo, mediante la deposizione di testimoni, questi debbono farsi giurare a norma di legge, quando l' imputato ne faccia apposita domanda, ovvero si tratti di una contravvenzione per la quale debba infliggersi una pena di arresto non minore di un mese, od una multa di cento fiorini almeno, oppure la perdita dell' esercizio del mestiere o di altri diritti e licenze, nè alla prestazione del giuramento loro osti alcun impedimento legale.

Agl'impiegati ed alle persone giurate in servizio della forza pubblica, allorchè depongono sopra fatti o circostanze risguardanti l' esercizio delle funzioni di loro ufficio, o che osservarono nell'occasione che esercitavano le funzioni stesse, si ricorderà soltanto il loro giuramento di servigio allorchè sono esaminati come testimoni in casi di contravvenzione.

Se subentrano i casi indicati dal § 132, le persone ivi accennate nemmeno potrebbero essere ammesse al tocco della mano, che fa le veci del giuramento. — Alle persone nominate nell'ultimo capoverso del presente § 422 non è però punto applicabile il § 132, mentre la loro maggiore credibilità è assicurata dal giuramento d'ufficio (§ 102 lett. *b*) del Cod. pen.

§ 423.

Modo di procedere quando l'imputato non comparve all' udienza dietro la citazione.

Non comparendo all' udienza l' imputato citatovi, nè per lui un suo mandatario, essa può tenersi anche in sua assenza, e si riterrà ch' egli non sia in grado di difendersi contro le

Digitized by Google

prove sussistenti a suo carico. Se il giudice può quindi passare immediatamente (§§ 419 e 420) ad una decisione, s' intimerà questa co' suoi motivi all' imputato assente, in copia d' ufficio.

§ 424.

In quanto possa farsi luogo all' accompagnamento od arresto dell' imputato.

Non presentandosi poi all' udienza l' imputato citato dal giudice a comparirvi personalmente (419), può emettersi contro di lui anche un mandato di accompagnamento, e lo si farà quindi condurre avanti al Giudizio da un inserviente d' ufficio, od anche dalla guardia. Alla cattura preventiva, all' arresto od alla custodia in casa può farsi luogo soltanto allorchè siavi sospetto di fuga, o fondato motivo di temere che per la libertà dell' imputato potrebbe rendersi vano il processo, ovvero quando la contravvenzione abbia cagionato grave scandalo pubblico.

Se l' imputato viene consegnato dall'Autorità di sicurezza insieme alla denunzia, e non è possibile di tenere tosto l'udienza in conformità al § 419, il giudice lo sentirà entro 24 ore giusta il § 153, e quindi prenderà il conchiuso (§ 155), se esso abbia secondo le condizioni sussistenti a rimanere in arresto o meno.

Gli arrestati per una contravvenzione non possono essere sottomessi ad altre restrizioni e privazioni, che a quelle necessarie per la sicura custodia della persona loro, o per raggiungere lo scopo del processo; nè essere rinchiusi in una prigione comune con rei di crimine. Eglino possono farsi preparare gli alimenti fuori della casa di arresto, per quanto lo permetta la disciplina di questa, e non si eccedano i limiti della temperanza.

Contro l' atto dell' arresto può interporsi un separato gravame (§ 65). I gravami contro tutti gli altri incidenti del processo dovranno congiungersi al ricorso (§ 427).

Contro l'ordine d'arresto possono quindi gravarsi, oltre l' imputato, altri interessati (1).

§ 425.

Modo di procedere contro imputati dimoranti nel circondario di un altro Giudizio o contro viaggiatori.

Gl' imputati che hanno il domicilio in un circondario diverso da quello del giudice chiamato a procedere, possono

(1) V. il § 5.° della Circ. App. 5 ottobre 1855 N. 18335, pag. 380, ed il § 80 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

sopra di lui requisitoria sottoporsi a costituto anche dalla Pretura del luogo di loro domicilio.

In questo caso si emetterà citazione di personale comparsa alla udienza (§ 419) soltanto allorchè si tratti di convincere un imputato negativo.

Se l'imputato è confesso, non può quindi insistersi per la di lui comparsa personale.

Ai viaggiatori imputati di una contravvenzione potrà permettersi di continuare il viaggio, in quanto non sia a temersi che ne venga impedito il processo, o resa vana la futura esecuzione della sentenza per ciò che risguarda la pena od il risarcimento.

Anche qui il giudice in ogni singolo caso secondo le circostanze della persona e dell'affare troverà di leggeri l'occasione più opportuna di combinare l'applicazione sicura della legge col trattamento meno gravoso all'imputato. La tenuta immediata dell'udienza sarà tuttavia sempre il mezzo migliore all'uopo.

§ 426.

Norme speciali sulla forza legale delle prove in caso di contravvenzioni.

Rispetto alla forza legale delle prove si applicheranno le norme contenute nei §§ 258-282, colle modificazioni seguenti:

Dalla chiusa del § 420 emerge, che eziandio in questi casi non si può prendere in considerazione nel giudicare delle prove se non quanto risultò nell'udienza verbale.

a) la confessione ha forza legale di prova, ancorchè il fatto stesso non possa essere accertato;

La confessione deve però avere i requisiti contenuti nel § 264, ovvero essere fatta da un mandatario giusta l'articolo seguente.

b) la prova della reità può raggiungersi anche col mezzo di un documento scritto indubbiamente genuino, per sè solo, oltrechè nel caso che vi si contenga il reato stesso (§ 272), anche in quello che il documento racchiuda una precisa confessione del fatto, o per lo meno circostanze tali che diano sicuro argomento dell'essersi questo commesso.

Questa disposizione dedotta dal § 140 N. 1 contiene in pari tempo una eccezione della regola stabilita alla lett. *d*) di questo §.

Una confessione fatta alla udienza da un mandatario può servire di prova legale allora soltanto che l'imputato gliene

Digitized by Google

abbia dato facoltà, sia nella procura rilasciatagli, od in altro documento indubbiamente genuino.

c) Per la forza provante delle deposizioni testimoniali non si esige in tutti i casi che siano giurate § 422).

L' attestazione di un impiegato od inserviente dello Stato o comunale giurato, intorno ad un oggetto commesso alla sua sorveglianza, può formare prova legale in quanto non sia resa dubbia per qualche circostanza, nel caso ch' egli affermi di aver colto l' imputato sul fatto, e di averlo tosto ammonito o preso in arresto.

Fuori di quest'ultimo caso per conseguenza di regola (sotto lett. *d*) si richieggono anche per contravvenzioni due deposizioni testimoniali onde convincere l'imputato (1).

d) A formare la prova della reità per concorso d' indizii bastano di regola due indizii legali, e ne basta anche un solo in connessione con alcuna delle circostanze indicate al § 281, n. 1 e 2, purchè vi siano gli altri estremi di legge.

La legge non fa qui distinzione tra gl'indizii legali dei §§ 138 e 139 e le prove incomplete del § 140.

§ 427.

Ricorso contro decisioni per contravvenzioni e gravami sopra incidenti della procedura.

Le persone nominate nel § 300 hanno diritto d' interporre il ricorso contro le decisioni delle Preture per contravvenzioni, presso il Tribunale d' Appello ; e contro le decisioni di quest' ultimo, alla suprema Corte di giustizia, colle limitazioni indicate al § 301.

A questo ricorso dovranno unirsi anche gli eventuali gravami sull' operato del giudice nel corso del processo. Del resto per ciò che risguarda il ricorso, la trasmissione delle sentenze di condanna ai Giudizii superiori per una mitigazione straordinaria, e la facoltà spettante a questi di mitigare le pene legali, valgono le norme contenute nei §§ 294-307 e 309-315.

Anche il procuratore di Stato interporrà il ricorso contro decisioni della Pretura, ch' egli viene a conoscere (§ 30, lett. *g*), entro il termine di legge (§ 302).

(1) V. la lett. c della Circ. App. 12 novembre 1855 N. 16870 alla pag. 380. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

Venendo poi a conoscere decisioni od operati illegali di una Pretura soltanto dopo scaduto il termine del ricorso, egli porterà le sue osservazioni, col mezzo del procuratore superiore di Stato, a cognizione del Tribunale d' Appello, e secondo le circostanze anche del Ministero della giustizia, senza che però si possa riformare a pregiudizio dell' imputato una decisione già passata in giudicato (§ 210). Nello stesso modo egli agirà in generale rispetto alle irregolarità da lui osservate nel modo di procedere delle Preture per contravvenzioni.

È indifferente come il procuratore di Stato sia venuto a cognizione della decisione; tuttavia una notificazione ufficiale non è prescritta.

§ 428.

Ricorso contro la decisione pronunciata, allorchè lo imputato non è comparso all' udienza.

Anche nel caso in cui l' imputato non sia comparso all'udienza, e siasi proferita una decisione a suo carico (§ 423), non gli sta aperta contro di questa altra via che quella del ricorso; ma egli può unire al ricorso anche la scusa che avesse per la sua contumacia.

Adducendo egli in pari tempo tali circostanze, che avrebbero condotto ad una decisione diversa, il giudice dovrà verificarle, ordinare, ove sia necessario, un'altra udienza (§ 420), e potrà deviare dalla precedente decisione proferendone una nuova, contro la quale ciascun interessato ha poi il diritto di nuovamente ricorrere.

La semplice dimostrazione d'un impedimento inevitabile a comparire, o che la citazione non è avvenuta regolarmente, non basta per ordinare una nuova udienza.

§ 429.

Esecuzione delle sentenze di condanna.

Le pene di detenzione per contravvenzioni si eseguiranno di regola presso il Giudizio che ha proferito la decisione in prima Istanza, ove il Tribunale d' Appello non disponga altramente in singoli casi.

Sopra il differimento della esecuzione di una pena di detenzione valgono le prescrizioni dei §§ 319 e 322.

Per l' esecuzione di sentenze portanti altre pene si applicheranno le prescrizioni dei §§ 325-329.

Le disposizioni dei §§ 316, 317, 320 e 321 relative alla esecuzione di

Digitized by Google

sentenze trovano in generale del pari applicazione anche in casi di contravvenzioni (1).

§ 430.

Condonazione e mitigazione di pene per atto di grazia Sovrana.

Così pure le disposizioni del § 330 varranno anche quando trattisi di mitigare o condonare per atto di grazia Sovrana una pena incorsa ne' casi in cui la mitigazione o condonazione non è prevista dalla legge. La supplica per la condonazione o per la mitigazione della pena non sospende di regola l' esecuzione della sentenza di condanna, qualora non sia di già congiunta al ricorso. Nel solo caso che una istanza di grazia siasi presentata prima ancora che incominci la pena, e si appoggi a circostanze meritevoli di riguardo sopravvenute soltanto alla prolazione della sentenza, può sospendersi l'esecuzione della pena, in quanto che altrimenti si renderebbe vana in tutto od in parte la domanda di grazia.

§ 431.

Riassunzione del processo penale.

Le norme contenute nel capo decimoquinto e decimosesto sulle spese del processo penale e sulle disposizioni del Giudizio penale rispetto alle ragioni di diritto privato, si applicheranno anche alle sentenze di condanna per contravvenzioni (2).

§ 432.

Spese del processo penale e disposizioni sulle ragioni di diritto privato.

La riassunzione del processo penale per contravvenzioni ha luogo soltanto nei casi seguenti;

a) quando l' imputato sia stato riconosciuto del tutto innocente ovvero sciolto per insufficienza di prove, ed in seguito, ancor prima che sia incorsa la prescrizione (§ 367), emergano nuovi mezzi di prova dai quali possa attendersi con fondamento la condanna;

b) quando taluno riconosciuto reo di una contravvenzione, ovvero sciolto soltanto per insufficienza di prove, ed in seguito adduce nuovi mezzi di prova coi quali è in grado di far constare della totale sua innocenza.

(1) V. il § 30 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

(2) V. il § 118 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. *(Nota del Trad.)*

Digitized by Google

Queste determinazioni e quelle contenute nel seguente § 433 sono applicabili, quando si tratti dello *stesso* fatto punibile, riguardo al quale fu già pronunciata una decisione passata in giudicato. Sulla riassunzione per un *altro* fatto versa il § 434.

Quanto al modo di procedere in questi casi, si applicheranno le norme sulla riassunzione del processo per crimini e delitti, colle modificazioni portate in generale per la procedura sulle contravvenzioni.

Se si fa luogo alla riassunzione, dovrà quindi tenersi una nuova udienza presso la medesima Pretura, se forse la decisione non può senz' altro essere pronunciata (§ 374).

§ 433.

Se taluno fu condannato soltanto per una contravvenzione, ed in seguito emergono circostanze le quali dimostrano che l' azione punibile dichiarata contravvenzione era un crimine o delitto, si applicheranno le norme date per questo caso (§ 368, lett. *c*) nel capo decimosettimo.

§ 434.

Modo di procedere quando si scopra una contravvenzione già commessa al tempo del processo anteriore, ma rimasta allora ignota.

Che se dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di una condanna per contravvenzione sorge il sospetto che lo stesso imputato ne abbia già commesso precedentemente un' altra, si procederà a norma del § 375.

§ 435.

Modo di procedere quando l' autore di una contravvenzione sia ignoto, assente o fuggitivo.

Nel caso che l' autore di una contravvenzione sia ignoto, assente o fuggitivo, si dovrà tuttavia colla dovuta accuratezza verificare il fatto e raccogliere i mezzi di prova, e si prenderanno gli opportuni concerti colle Autorità di polizia perchè siano fermate le persone che appariscono sospette. In casi di maggiore importanza è rimesso al giudice di comunicare alle Autorità ben anche una descrizione personale dell' imputato di contravvenzione (381). Fuori di questo, si differirà ogni altro procedimento fino a che l' imputato venga colto.

La redazione d'un conchiuso formale di desistenza non è tuttavia necessaria.

Digitized by Google

§ 456.

Prospetti trimestrali sopra tutte le contravvenzioni.

Allo scopo che possa sorvegliarsi l' amministrazione della giustizia riguardo alle contravvenzioni, le Preture (Giudizii distrettuali) inoltreranno ogni trimestre un prospetto di tutte le denuncie loro pervenute per contravvenzioni, e di ogni relativa operazione al procuratore di Stato del Tribunale di prima Istanza nel cui circondario risiedono (§ 30, lett. *i*) e § 32, lett. *e*). Si emanerà una norma speciale sul modo di compilare questi prospetti.

Detta norma non è ancor comparsa (1).

(1) Questa osservazione dell'autore si riferisce naturalmente al tempo della sua compilazione. Detta norma è contenuta nel § 40 della Istruzione dei Giudizii penali, Appendice parte II. V. anche le Circolari Appellatorie 4 aprile, 4 luglio e 5 ottobre 1855 N.ri 4216, 12139 e 18335 alle pagine 40, 377 e 380, non che la nota sotto il § 26 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III.

(*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE I.

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PRESSO I GIUDIZII PENALI GIUSTA LA PATENTE IMPERIALE 3 MAGGIO 1853.

Digitized by Google

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

Il Regolamento di procedura penale contiene tutte quelle disposizioni, che hanno da seguire i Giudizii penali, onde raggiungere il loro scopo nella forma legale. I Giudizii penali in tutte tre le istanze non sono però Giudizii per sè sussistenti, ma uniti coi Giudizii civili, ed in questa doppia attività rappresentano nell'organismo dello Stato le *Autorità giudiziarie*, i *Giudizii*. Nelle loro operazioni d'ufficio hanno quindi da osservare oltre le prescrizioni del Regolamento di procedura penale, anche tutte quelle, che sono contenute nella Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. sopra la *trattazione degli affari dei Giudizii* in generale.

Siccome la presente opera è destinata principalmente a servire al giudice penale di guida in tutti i suoi atti d'ufficio, devono esservi riportate anche queste prescrizioni, lo che si fece in generale ai luoghi opportuni nel corso dell'illustrazione del Regolamento di procedura penale.

Resta conseguentemente a trattarsi:

I. del protocollo degli esibiti;

II. della destinazione del relatore, degli elaborati e dell'esaurimento degli atti;

III. della spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali e

IV. della custodia degli atti,

in quanto non se ne tenne già parola ai luoghi relativi del Regolamento di procedura penale.

Si osserva, che i §§ citati in quest'Appendice parte I senza indicazione speciale sono quelli della Patente Imperiale sullodata.

CAPITOLO I.

Del protocollo degli esibiti.

Per *protocollo degli esibiti* s'intende tanto il *luogo*, nel quale vengono dal di fuori consegnati e presi gli atti, che giungono al Giudizio, quanto il *libro*, nel quale detti atti sono registrati.

Ogni Giudizio deve avere un protocollo degli esibiti, e tale protocollo sugli affari penali deve esser tenuto distinto da quello sugli affari civili (§§ 108, 244).

Dal protocollo degli esibiti non può rifiutarsi nè riconsegnarsi all'esibente alcun atto indirizzato al Giudizio. È vietato al protocollista

Digitized by Google

di accettare un esibito coll'incarico di non registrarlo tostamente, ma soltanto ad un determinato tempo e sotto certe condizioni; del pari egli non può accettare alcun esibito fuori del luogo d'ufficio. A voce nessun affare può essere prodotto al protocollo degli esibiti, nè può somministrarsi alle parti altra informazione, tranne quella se ed in qual tempo sia stato presentato un esibito e con quale numero sia stato segnato (§§ 109-111).

Il protocollo dee tenersi aperto *ogni giorno*, cioè ne' giorni di lavoro per cinque, in quelli di domenica e di festa per tre ore precise, e le ore d'ufficio fissate saranno rese note mediante un avviso esposto nel locale del Giudizio. Fuori di queste ore *non* può accettarsi *alcun esibito*. Gli atti che giungono per la Posta dovranno senza indugio levarsi da un inserviente del Giudizio e consegnarsi al protocollista degli esibiti. Questi non può allontanarsi dall'Ufficio fino a tanto che non abbia registrato tutti gli esibiti presentati durante il giorno (§§ 112, 114).

Ricevuto un esibito, lo si contrassegnerà tosto esattamente col giorno, mese ed anno della presentazione, e col numero che gli compete secondo la data della medesima, il che si farà in presenza della parte, se questo lo domanda. I numeri decorreranno progressivamente dal primo di gennaio all'ultimo di dicembre di ciascun anno e si avrà cura di evitare ogni frazione, omissione o ripetizione di numero (§ 115). Gli allegati degli esibiti saranno dal protocollista riveduti, segnati col numero di protocollo dell'esibito e coll'anno della presentazione. Nel caso che mancasse uno degli allegati citati nell'esibito, si farà annotazione di questa circostanza accanto al numero di protocollo (§ 116). Esibiti suggellati si apriranno senza ledere il suggello, ed il numero di protocollo si noterà sull'esibito e sull'involto; se più numeri sono riposti nel medesimo involto, si noteranno tutti questi numeri anche sull'involto; gl'involti dovranno conservarsi presso il protocollo degli esibiti per 6 mesi e quindi distruggersi (§ 119).

Qualora una parte voglia procurarsi una prova del tempo, in cui fu presentato il suo esibito, ne dovrà portar seco una rubrica, sulla quale il protocollista noterà il numero di protocollo ed il giorno della presentazione (§ 117).

Gli esibiti indirizzati al Capo del Giudizio e suggellati dovranno consegnarglisi senza aprirli. Ritornati al protocollo, si dovranno registrare col numero notato frattanto sopra l'involto. Se il Capo del Giudizio trattiene singoli atti, si noterà questa circostanza nel protocollo. Se un involto racchiudeva più atti, si contrassegnerà il primo col numero interinalmente notato sull'involto, e gli altri coi numeri di protocollo, che loro competono al tempo, in cui vengono restituiti (§ 120, 121).

Di regola il Capo del Giudizio non potrà accettare immediatamente dalle parti alcun esibito, la cui evasione spetti al Giudizio, ma dovrà rimettere le parti al protocollo degli esibiti. Se una parte si grava al Capo del Giudizio perchè le è stato rifiutato un esibito o per altri incidenti occorsi nel protocollo, egli può bensì accettare l'esibito, ma dovrà tosto dare le opportune disposizioni perchè sia messo a protocollo (§ 123).

Gli esibiti che contengono denaro, od effetti equivalenti a denaro,

Digitized by Google

devono, secondo le disposizioni vigenti pei depositi, rassegnarsi all'Ufficio dei depositi, dal quale pervengono al protocollo degli esibiti (§ 124).

Fuori degli esibiti scritti dalle parti, delle denunzie ed istanze verbali assunte a protocollo, delle carte o decreti di altre Autorità, dei rapporti rassegnati al Giudizio e delle inquisizioni chiuse (§ 191 Reg. di proc. pen.) non si consegnerà al protocollo degli esibiti alcun atto o scritto giudiziale (§§ 126, 245).

Tanto nelle ore antimeridiane che nelle pomeridiane di ciascun giorno, scorso che sia il termine stabilito, si chiuderà il protocollo degli esibiti; se nulla fu presentato, si farà espressa annotazione di questa circostanza. Sopra ciò il protocollista presenterà gli atti nuovi e gli altri di maggior importanza al Capo del Giudizio, che li ispezionerà, e destinerà il relatore per gli affari nuovi, apporrà il suo « Visto » alla fine dei fogli di protocollo e li restituirà insieme cogli atti al protocollista. S'egli trattiene un esibito, si dovrà farne annotazione nel protocollo. Quindi verranno trasmessi gli esibiti al relatore e gli urgenti immediatamente (§§ 114, 127, 128).

Pel protocollo degli esibiti dovrà tenersi un repertorio in ordine alfabetico (§ 129). Questo ed il protocollo degli esibiti saranno di tempo in tempo legati e si conserveranno nella camera d'Ufficio (§ 131).

Formularii del protocollo degli esibiti, del repertorio e del quinternetto per ogni Consigliere seguono alla chiusa di questa parte I sotto I, II e III (1).

CAPITOLO II.

Della destinazione del relatore, degli elaborati e dell'esaurimento degli atti.

La destinazione del relatore spetta al Capo del Giudizio. Tranne i casi di legale impedimento, ogni Consigliere è obbligato di assumere i lavori a lui commessi (§ 133).

Il Capo del Giudizio assegnerà a ciascun Consigliere quegli affari, pei quali è maggiormente qualificato secondo le sue forze o capacità, procurando possibilmente, che ciascun Consigliere abbia occasione di prendere pratica nei diversi affari occorrenti in Giudizio. Non è lecito di risparmiar troppo, nè di caricare di soverchio alcun relatore. La persona del relatore non dovrà cambiarsi prima della ultimazione di un affare senza motivo importante. È rimesso al Capo del Giudizio di decidere, se debba assecondarsi il desiderio di una parte, che vorrebbe escludere un relatore dai suoi affari (§§ 134, 135) (2).

Il relatore esaminerà prima di tutto se gli esibiti a lui pervenuti siano stati segnati e distribuiti esattamente; quindi procurerà con ogni attenzione di mettersi al fatto del loro tenore, e degli antecedenti che

(1) V. i §§ 149-156 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, contenenti le norme più precise sulla pertrattazione degli affari presso il protocollo degli esibiti. (*Nota del Trad.*).

(2) V. il § 157 della Istruzione pei giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

fossero loro connessi, ed imprenderà i relativi elaborati con quella diligenza e cura, a cui egli è tenuto pel suo giuramento di servizio e per obbligo di coscienza (§ 138).

Il relatore farà le sue proposte sempre *in iscritto*. La proposta può essere scritta sull'esibito stesso, se è breve e non soggetta a dubbio, e l'esibito rimane in Giudizio. In tutti gli altri casi si estenderà un referato a parte; per gli affari più importanti si estenderà pure un breve e fedele estratto degli atti insieme ai motivi della proposta. Questi motivi devono contenere una completa disamina dei rapporti giuridici delle parti; giustificare in tutti i punti colle leggi la decisione proposta; confutare tutto ciò che con qualche apparenza di verità è stato addotto per l'opinione contraria, e senza inutile prolissità esaurire l'oggetto della lite a segno che non rimanga giuridicamente alcun dubbio sulla esatta applicazione della legge. I referati vengono scritti in fogli piegati in colonna; sopra il lato sinistro si scrive la rubrica dell'esibito ed il contenuto essenziale dell'istanza insieme all'estratto degli atti; sull'altro lato la minuta dell'evasione coi motivi. Altre spedizioni, p. e. rapporti, decreti, note e simili si estenderanno separatamente (§§ 140, 141, 143 e 248) (1).

Gli atti che risguardano soltanto la direzione della procedura in un affare già pendente, la cui evasione non ha un'influenza decisiva sui diritti delle parti, e non è soggetta per le disposizioni di legge ad alcun dubbio; inoltre quelli che hanno per oggetto soltanto informazioni da somministrarsi ad altre Autorità, l'esecuzione d'intimazioni od altre operazioni minori, non vanno soggetti a deliberazione, ma devono consegnarsi dal relatore al Capo del Giudizio insieme colla minuta delle spedizioni, al più tardi da un giorno di seduta all'altro, con un elenco. Se il Capo del Giudizio non approva una proposta fatta in questo modo, oppure ritiene che l'esibito secondo il disposto da questa legge o per la sua importanza debba essere assoggettato a previa deliberazione, egli ordinerà al relatore di riferirlo in seduta (§ 146).

Gli esibiti saranno riferiti di regola nell'ordine della data di loro presentazione. Gli esibiti urgenti hanno la preferenza sugli altri. Il disporre a questo riguardo è rimesso in facoltà di chi presiede (§ 159).

Nella *deliberazione* il relatore leggerà l'estratto degli atti da lui compilato, oppure l'atto stesso ed il suo parere. Gli oggetti semplici possono anche esporsi soltanto a voce; ma il petito delle parti deve leggersi per intiero, ogni qual volta debba aversi riguardo al suo tenore letterale. I passi importanti dei documenti citati dovranno leggersi da uno degli altri Consiglieri, che a tale oggetto prenderà in mano gli atti. Questi poi devono essere letti per intiero qualora il preside od uno dei votanti lo domandi. Non è lecito a chi presiede, nè ad un altro votante d'interrompere il relatore nel suo rapporto, o di esprimere la propria opinione prima che gli tocchi il giro. Se un votante non ha ben compreso la specie del fatto, egli è libero di chiederne al relatore i necessarii schiarimenti (§§ 160, 161).

(1) V. il § 158 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Terminata la relazione segue la *discussione* e *votazione* in conformità ai §§ 21-24 del Reg. di proc. pen. (§ 174).

Sopra ogni seduta dovrà assumersi un protocollo. Questo incomincierà con la indicazione del Giudizio, del giorno, del preside, dei votanti e del protocollista. Conterrà i numeri del protocollo degli esibiti ed una breve indicazione dell'oggetto dell'affare riferito, non che degli eventuali cambiamenti nelle persone dei votanti. — La votazione ed il conchiuso coll'indicazione della data e dei votanti si noterà sul foglio di relazione, e non bastando lo spazio, sopra un foglio separato. Nei conchiusi a voti unanimi basterà l'annotazione « a voti unanimi » e la sottoscrizione del protocollista. — Nel caso di opinioni diverse, si esporrà brevemente ed in modo chiaro e preciso l'opinione di ciascun votante, e come sia stata calcolata la maggioranza di voti. Nascendo dubbii il protocollista pregherà il preside di fornirgli i necessarii schiarimenti, ed esporrà tutto l'andamento della deliberazione, p. e. la ripetizione della votazione. Finalmente s'indicherà il conchiuso che fu preso, ed accennando i motivi delle singole opinioni, si esprimerà quali di essi siano stati adottati dalla maggioranza dei voti. È in facoltà di ogni votante di stendere per iscritto i motivi della sua opinione, e di chiedere quindi, ch'essi vengano aggiunti al protocollo della votazione (§§ 177-180) (1).

Il protocollista dovrà trasmettere possibilmente entro 24 ore il protocollo di consiglio insieme agli atti ed alle spedizioni già stese al preside, che esaminerà tanto il protocollo quanto le annotazioni intorno ai voti ed ai presi conchiusi; se li trova inesatti od incompleti, li farà rettificare, in caso di necessità dopo aver sentito i votanti, e li confermerà con la propria sottoscrizione (§§ 181, 182).

Il protocollista comunicherà tosto un elenco dei numeri evasi ai capi dell'Ufficio di spedizione e del protocollo degli esibiti. — I protocolli di consiglio dovranno conservarsi nella Registratura e legarsi insieme a convenienti periodi. — I protocolli separati di consiglio da tenersi giusta il Reg. di proc. pen. sopra i dibattimenti finali a voce rimarranno negli atti relativi.

CAPITOLO III.

Della spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali.

Pella spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali è stabilito un proprio Ufficio d'ordine, l'*Ufficio di spedizione* o la *Cancelleria*, al quale sono assegnati i cursori.

Tutti i concetti giudiziali devono essere scritti con brevità e chiarezza, in lingua semplice e decorosa. Si eviteranno abbreviature, che potrebbero occasionare errori nella spedizione. I motivi della decisione possono unirsi alla decisione stessa. I Tribunali d'Appello e la suprema

(1) V. il § 164 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

Corte di giustizia hanno sempre da emettere i motivi dei loro giudicati (§ 197).

Per norma dell'Ufficio di spedizione devono sempre aggiungersi ad ogni minuta di una spedizione le osservazioni necessarie sul modo d'intimarla e sul bisogno che vi fosse di acchiudervi atti o documenti (§ 198).

Siccome l'Ufficio di spedizione non può dar corso ad alcun atto senza l'approvazione del preside, così le minute di tutte le spedizioni dovranno trasmettersi al preside. Questi le rivede attentamente, e vi appone la parola « *Expediatur* » colla sua firma, se le trova conformi al preso conchiuso. Se vi scorge errori di lingua, oscurità di espressioni od evidenti sbagli, potrà egli stesso farvi le correzioni necessarie o farle eseguire dal relatore. Se poi gli sembra necessaria una modificazione importante, manifesterà il suo dubbio nella prossima seduta, ed ordinerà la spedizione di conformità al conchiuso, che vi sarà stato preso. Le minute che hanno l'*Expediatur* del preside saranno passate all'Ufficio di spedizione (§ 206) (1).

Presso i Giudizii distrettuali la minuta e la copia deve essere sottoscritta dal giudice personalmente (§ 249).

Il capo dell'Ufficio di spedizione cancellerà i pezzi pervenutigli dall'elenco consegnatogli dal protocollista di consiglio, e se negli otto giorni successivi non gli pervengono tutti gli atti compresi in questo elenco, notificherà quelli ancora mancanti al capo del Giudizio. Egli tiene un apposito registro delle spedizioni giusta il formulario seguente sotto il N. IV (§§ 207, 208).

Nella Cancelleria deve scriversi in modo nitido, leggibile ed esatto, senza abbreviature; per sicurezza, ogni copia dovrà essere collazionata da due impiegati, possibilmente diversi da colui, che la ha scritta (§ 210).

Le spedizioni saranno tosto trasmesse alla *firma*. Da chi questa succeda, fu già osservato riguardo ai singoli atti. Qui devesi ancora rimarcare, che le note e le requisitorie vengono sottoscritte dal capo del Giudizio, gli ordini sopra esibiti presentati ed i motivi delle decisioni dal segretario di consiglio, o dal capo dell'Ufficio di spedizione. Presso i Giudizii distrettuali il giudice sottoscrive tutte le spedizioni. In oltre si apporrà il suggello d'ufficio ai giudicati, certificati d'ufficio, editti, rilasci di depositi ed assegni di pagamento; i decreti, le note e le requisitorie non dovranno suggellarsi che esternamente (§§ 211, 212, 249).

Le intimazioni nel luogo del Giudizio si eseguiscono a mezzo del cursore giudiziale; quelle fuori di detto luogo mediante la Posta, i Giudizii distrettuali od i Capi-comuni; ma entro il distretto possono farsi a mezzo del suddetto cursore, allorchè ciò si domandi espressamente, o lo si trovi necessario per l'importanza del caso (§ 213). L'intimazione succede coi fogli d'intimazione giusta il formulario N. V, che dovranno quindi trasmettersi alla Registratura. Se ad una intimazione vi fossero ostacoli, il cursore dovrà farne relazione per iscritto (§§ 214-217).

Le requisitorie per intimazioni, che giungono da altri Giudizii, ed

(1) V. il § 166 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

i certificati sulle intimazioni da loro eseguite, non dovranno registrarsi nel protocollo degli esibiti, ma in un apposito registro disposto secondo il formulario N. VI (§ 218) (1).

CAPITOLO IV.

Della custodia degli atti.

Una condizione principale della trattazione conveniente degli affari presso ogni Autorità, ed in particolare presso i Giudizii penali, è una ben ordinata registratura, mentre nelle materie penali devesi procurare di conoscere quanto prima è possibile, se sia stata intrapresa una procedura sopra un reato, se l'imputato sia stato antecedentemente inquisito e punito, quante volte e perchè e così via. Siccome la legge organica del 28 luglio 1850 N. 258 del Boll. gen. (2) non contiene che poche particolari disposizioni sopra la registrazione degli atti in cose penali, e niuna la Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen., così fino all'emissione di nuove norme su questo importante oggetto devono essere osservate le prescrizioni prima sussistenti (§§ 546, 547 e 548 della parte I, e 452 della parte II del Codice penale dell'anno 1803 insieme alle Ordinanze relative posteriori), tanto più che esse corrispondono allo scopo, non che alle prescrizioni generali sulla custodia degli atti.

Come il protocollo degli esibiti anche la registratura degli affari penali deve essere tenuta distinta da quella degli affari civili, lo che si ottiene con ciò, che per gli affari penali viene stabilita una sezione principale giusta la facoltà competente al Giudizio. Questa sezione principale può essere contrassegnata col N. IX (§ 221).

La medesima si dividerà in più sotto-sezioni marcate con lettere e contenenti:

A. oggetti, che risguardano denunzie portate al Giudizio penale di reati, di cui siano ignoti gli autori;

B. oggetti, mediante i quali si sarà fatto palese al Giudizio penale l'autore, contro cui però non fu preso alcun conchiuso d'accusa, ovvero dietro questo venne l'affare esaurito senza dibattimento finale;

C. quelli, che sopra un dibattimento finale a voce furono evasi con un giudicato;

D. quelli, rispetto ai quali la procedura fu interrotta per la morte o la fuga dell'imputato;

E. oggetti penali giudiziali d'altra specie, in quanto non si riferiscano ad un atto registrato in una delle sotto-sezioni antecedenti, p. e. verificazioni sopra requisitorie di altre Autorità e simili (3).

(1) V. il § 166 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

(2) Obbligatoria soltanto pei dominii dell'Alta e Bassa-Austria, del Salisburghese, della Stiria, Carinzia, Carniola, Gorizia e Gradisca coll'Istria, di Trieste, del Tirolo e Vorarlberg, della Boemia, Moravia, dell'Alta- e Bassa-Slesia. (*Nota del Trad.*).

(3) V. il § 167 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte. II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Tutti gli atti relativi al medesimo oggetto devono unirsi in un involto in ordine di data, anche se pervengono alla registratura in anni diversi. Nel caso che fra più affari registrati separatamente esista una connessione, dovrà questa notarsi sulle sopracoperte degli involti connessi, riferendosi al contrassegno della registratura (§ 222).

Quale involto apparisce ogni giornale (veggasi il § 191 del Reg. di proc. pen.) cogli atti contenutivi, mentre anche tutti quelli assunti dietro la inquisizione chiusa sono da riportarsi in detto giornale (§ 224). Gli atti pervenuti alla registratura in ciascun anno dovranno contrassegnarsi col numero della sezione principale, con la lettera della sotto-sezione, col millesimo e con un numero di registratura progressivo dal primo di gennaio all'ultimo di dicembre, p. e. IX, *A*, 1855-26 (§ 223).

Gl'involti si uniranno in fascicoli di moderato volume fra cartoni, e si soprassegneranno col numero della sezione principale, con la lettera della sotto-sezione, col millesimo, e col primo ed ultimo numero progressivo dell'involto contenutovi (§ 225) (1).

Pel facile rinvenimento degli atti servono il *libro della registratura* ed il *repertorio*. — Nel *libro della registratura* secondo il formulario VII saranno previamente scritti i numeri del protocollo degli esibiti, e ad ogni numero si noterà il contrassegno dell'involto, nel quale si trova l'atto munito del numero relativo od il referato sul medesimo (§ 226).

Possono esser tenuti *repertorii alfabetici* secondo il formulario VIII per ogni sezione principale (§ 228), e vi si faranno le annotazioni tanto secondo il nome delle parti, quanto secondo l'oggetto (§ 229). E precisamente in *affari penali* dette annotazioni si faranno in particolare secondo il cognome ed il sopranome dell'*imputato*, secondo il cognome del *danneggiato*, il *luogo* dove fu commesso il reato, e possibilmente anche colla denominazione del reato stesso (almeno riguardo a crimini specialmente gravi) (2).

Al capo del Giudizio, ai consiglieri ed agli impiegati di concetto si *rilascieranno* atti senza dimandare alcun permesso; ad altri impiegati del Giudizio, o ad un'altra Autorità soltanto col permesso del capo del Giudizio o del funzionario da lui destinato; ed alle parti soltanto in forza di un ordine giudiziale (§ 235), e precisamente sempre previa ricevuta ed annotazione nel registro speciale da tenersi sui rilasci (§ 236).

Gli atti penali non possono essere rilasciati alle parti per l'*ispezione* od in *copia* che dietro particolare permesso del capo del Giudizio. Gl'impiegati di concetto del Giudizio hanno diritto illimitato di ispezionare gli atti per quanto occorre nei loro affari. Gl'impiegati d'altra categoria si rivolgeranno a tal'uopo al capo del Giudizio (§ 238).

Il capo del Giudizio può sempre riservarsi il permesso del rilascio od ispezione d'atti particolarmente importanti o da tenersi segreti (3).

(1) V. il § 168 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

(2) V. il § 165 del Regolamento di procedura penale ed il § 169 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

(3) V. i §§ 170-172. della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Riguardo ai seguenti formularii del protocollo, registri, ecc., si osserva che, ad eccezione del foglio d'intimazione, essi devono esser fatti di carta grande e tenuti separatamente. Relativamente poi ai fogli d'intimazione si raccomanda di seguire la pratica di alcuni Giudizii, di farli cioè stampare in carta di un colore particolare per gli affari penali, siccome questi richieggono di regola una speciale sollecitudine.

Digitized by Google

I. — *Protocollo degli esibiti.*

Numero di protocollo, nome del relatore, numero degli allegati, degli esemplari e delle rubriche	Nome della parte od Autorità ed oggetto dell' esibito	Data dell' evasione
8 N. . . . 2 allegati	Il 15 febbraio 1855 nelle ore antimeridiane il Commissario di Polizia rimette l'arrestato C. P.	9 marzo
9 S. . . . presentato contemporaneamente al N. 10	Denunzia di B. L. per furto contro R. M.	3 aprile
10 S. . . . presentato contemporaneamente al N. 9		

Digitized by Google

II. — *Repertorio del protocollo degli esibiti.*

Anno 1855

Pagina

Nome della parte ed oggetto	Numeri del protocollo degli esibiti prodotti in questo affare	Nome del relatore
M. . . . . Giuseppe arrestato per furto	28. 98.	
P. . . . . Flaminio supplica per grazia	39. 601.	

Digitized by Google

III. — *Quinternetto del relatore N. N.*

Numero del relatore	Mese in cui fu presentato l'esibito e suo numero di protocollo	Nome delle partite ed oggetto dell'esibito	Giorno dell'evasione		Numero del relatore				
			fuori di seduta	riferiti in seduta					
1	Febbraio 15	Giovanni R. Ricorso		19 Febb.					
~~2~~	~~19~~	Erminio S. Furto	21 Febb.						

Digitized by Google

IV. — *Registro delle spedizioni.*

Numero di protocollo	Giunto all'ufficio di spedizione il	Spedito il	Passato alla registratura il	Numero di protocollo	Giunto all'ufficio di spedizione il	Spedito il	Passato alla registratura il	Numero di protocollo	Giunto all'ufficio di spedizione il	Spedito il	Passato alla registratura il
8	10 marzo		19 marzo								
9											
10											

Digitized by Google

V. — *Foglio d' intimazione N.°*

dell' i. r. . . . . di . . . . pel Cursore

Numero del protocollo degli esibiti	Qualità dell' atto e numero degli allegati	Nome della parte od Autorità a cui dee farsi l' intimazione	Giorno dell' intimazione e firma di colui che riceve l' atto, o motivo per cui non ebbe luogo l' intimazione

Digitized by Google

VI. — *Registro delle ricevute.*

Anno 1855.

Man. del Reg. di pr. pen.

Numero progressivo	Numero di protocollo delle evasioni, a cui si riferisce la ricevuta	Nome della parte	Giorno dell'intimazione	Conferma di ricevimento per parte della registratura
30	109	Carlo V.	19 febbraio	
31	99	Giuseppe B.	23 febbraio Allegato al N. 39	
32	80	Antonio Z.	28 febbraio presentato al N. 90	
30	130	Alberto B.		

Digitized by Google

VII. — *Libro di registratura.*

Anno 1855.

Numero di protocollo	Trovasi nella registratura al	Numero di protocollo	Trovasi nella registratura al	Numero di protocollo	Trovasi nella Registratura al
400	IX. A $\frac{1855}{8}$				
401	IX. B $\frac{1855}{9}$				
402					
403					

Digitized by Google

VIII. — *Repertorio.*

Di fuori: *Repertorio* (*Indice*)

della sezione principale IX, sotto-sezione *A*

dall' anno 1855 fino al

OGGETTO	Atto della registratura
V. . . . . Carlo, falegname, inquisito per infedeltà	1855 / 10
Bericchino, soprannome di Giuseppe L.	1855 / 8
Volpe, soprannome di Cirillo S.	1855 / 9

Digitized by Google

Digitized by Google